Digitized by the Internet Archive
in 2009 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/studiedocumentid15acca

I. Hist
S

STUDI E DOCUMENTI

DI

STORIA E DIRITTO

PUBBLICAZIONE PERIODICA

DELL'ACCADEMIA DI CONFERENZE STORICO-GIURIDICHE

ANNO XV. — 1894

180473.
15.5.23.

ROMA
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA
DELLA S. C. DE PROP. FIDE
1894

SEYBERT COLLECTION
PHILADELPHIA

LA BIBBIA E LA SAPIENZA GRECA

Sommario. — I. Due opposte opinioni: dottrine bibliche nella scienza dei Greci; teorie di greca filosofia penetrate nella bibbia. Errori del metodo che a ciò provare fu adoperato. — II. Mancanze di prove per stabilire che i greci sapienti conobbero le dottrine della bibbia. Gli apologisti cristiani. — III. Motivi estrinseci che invitavano a sostenere quell'opinione, e documenti che sembravano provarla. — IV. L'argomento di presunzione tratto dalle peregrinazioni dei savi greci in cerca della sapienza. — V. Le testimonianze istoriche degli scrittori greci. — VI. Gli scritti dei giudei ellenisti. — VII. Eupolemo, Artapano, Aristea, Aristobulo, il Ps. Ecateo. — VIII. I libri sibillini. — IX. Filone alessandrino. — X. La somiglianza delle dottrine greche coi dommi della bibbia. Il Verbo divino e la Trinità nelle opere di Platone. — XI. L'Epimonide e la sesta delle epistole di Platone. — XII. L'epistola seconda. Gli apologisti cristiani e i filosofi neoplatonici. — XIII. Conclusione.

I.

Antica di molto è l'opinione che buona copia di religiose e morali dottrine sia passata dai libri ispirati dell'antico Testamento ad arricchire la letteratura e la filosofia greca. Ciò proclamavano ad onore della loro nazione fino dagli ultimi secoli prima di Cristo scrittori giudei che partecipavano al movimento intellettuale che ferveva in Alessandria per la coltura ellenica arrecatavi dalla dominazione dei Tolomei: fra gli antichi scrittori ecclesiastici fu da parecchi alacremente propugnata questa stessa opinione: fuvvi chi l'ebbe già come certa e indiscutibile, e a' dì nostri non manca chi rincarando la dose, vede oramai in quasi ogni nome, ogni favola, ogni stravaganza di quella mitologia alcun personaggio o fatto biblico sfigurato, se pur non è proprio quel tal versetto del tal Salmo o di tal capitolo d'altro libro sacro, che a detta loro indubiamente ha dato luogo a quella povera sconciatura.

In quella vece fra gli acattolici, e massime fra i razionalisti, è stato un grande affannarsi per svelare al mondo il gran numero di dottrine estranee e specialmente greche che presero posto nei libri sacri della Bibbia di data più recente. Così secondo essi l'inquietudine scettica che conduce l'autore dell'Ecclesiaste al fatalismo e all'epicureismo rivela l'influenza esercitata nella mente degli ebrei dai vari sistemi filosofici della Grecia, e costringe ad assegnare all'origine di quel libro un'epoca ben più recente di quella di Salomone. Nel libro della Sapienza domina il platonismo ed anche lo stoicismo: di fatto a giudizio di quei dotti la materia primitiva informe ed increata, la preesistenza delle anime, il corpo ergastolo dell'anima, la tricotomia e cose simili sono dottrine troppo evidentemente professate nel libro della Sapienza perchè possa negarlo chi ha fior di senno, anzi vi è anche l'evemerismo ed altrettali concezioni che vi formano un certo sincretismo al gusto di Filone alessandrino. Del resto sono note le dottrine da cui derivò più tardi il Logos di Giovanni evangelista. Al postutto che maraviglia? Anche altre religioni aveano già fornito degli elementi alle dottrine degli ebrei; chi potrebbe negarlo per quelle degli Egizi e dei Caldei? Da ultimo anche il parsismo vi era penetrato, traspira troppo chiaramente in quel moltiplicarsi di visioni che nei libri di Daniele e di Zaccaria rappresentano angeli che presiedono al governo del mondo, quali patroni di nazioni ed imperi, quali cursori che perlustrano provincie e città, e poi altri impegnati in lotte, altri che han ministero nella corte dell'Altissimo, altri che assistono ai suoi giudizi, altri che a schiere a schiere formano il suo corteo: il Satana di Zaccaria e l'Asmodeo di Tobia sono pure concezioni persiane; anche la risurrezione dei morti, dogma sconosciuto ai giudei, trae Daniele dai seguaci di Zoroastro..... Notiamo senza più che di questo passo si arriverebbe facilmente a trasformare tutta la religione giudaica in un eclettismo di tutte le false religioni, e così quella che era come il germe del cristianesimo il

quale dovea liberare il mondo da quegli errori, avrebbeli prima tutti ammessi e professati!

Certo grande sforzo d'ingegno e gran capitale di erudizione si è messo in opera per accreditare simili teorie; ma veramente se i fautori di esse hanno ad aversi per uomini assennati, difficilmente s'intende che abbiano potuto dimenticare essere molto fallace il metodo di arguire identità o derivazione di dottrine presso due popoli diversi, solo attendendo al riscontro fortuito di qualche particolare credenza ad entrambi comune, o a qualche analogia della forma esterna con cui esprimono alcun loro dogma. Dacchè è troppo evidente non farsi luogo a identificazione di sorta, se gli elementi che in due religioni o dottrine sembrano a prima vista comuni, esaminati poi più addentro non presentano nozioni identiche, costituite dalle stesse note sostanziali. Nè varrebbe supporre una semplice alterazione là ove la differenza fosse solo parziale, se considerati in relazione al complesso delle dottrine a cui appartengono trovansi affigliati a concezioni al tutto diverse e connessi ad opposti principii, qual è appunto il caso che corre fra parecchie dottrine bibliche ed altre di religioni pagane che ad esse sembrano uguali.

Non già che gli autori ispirati non subissero anch'essi nel loro stile, nella maniera di concepire della mente, nella forma del metodo di filosofare le influenze dell'ambiente che li circondava secondo le diverse epoche in cui vissero, secondo le varie condizioni sociali e la varia coltura intellettuale dei popoli a cui furono mescolati; e che ciò non si scorga nella forma esterna e nel tenore dei loro libri, ma è un fatto che si rivela palese a chi paragona con mente scevra di pregiudizi gli scritti più antichi coi più recenti del vecchio Testamento, chè, pur variando in questi e stile e lingua e forma di concetti e magistero d'insegnamento, non cambiano però le dottrine, anzi parecchie enunziate per lo innanzi in forma meno esplicita, ricevono nei nuovi libri sviluppo e complemento al tutto consentaneo al germe primitivamente

depositato negli antichi. Sicchè pur trovandosi gli ebrei frammisti a popoli più progrediti nella civilizzazione, diversi di genio e di tradizioni, tuttavia nei libri sacri non penetrarono punto dottrine esotiche o aliene e discordanti dall' antica rivelazione. Ma in ciò non fa mestieri che più a lungo ci estendiamo, trovandosi già quanto si attiene a un tal argomento egregiamente trattato nelle principali opere di esegesi cattolica. Ritorniamo alle dottrine della Grecia.

II.

Ognun sa che come da secoli si ammirano i capilavori di scultura e architettura degli artisti greci rimasti in queste arti maestri alle generazioni che gli han seguiti, così pure nelle età posteriori quanti fiorirono ingegni eletti che coltivarono le belle lettere e le razionali discipline furono attratti irresistibilmente allo studio indefesso sia dei modelli esimii che in ogni genere di letteratura ci tramandò la Grecia, sia delle profonde elucubrazioni filosofiche dei più insigni dei suoi sapienti. In questi ultimi tempi poi mille dotte indagini e critiche e storiche e filologiche sonosi fatte sopra i varii generi di produzioni in cui si svolse e manifestò il genio di quel nobile popolo: la storia, la religione, la letteratura, la filosofia della Grecia sono oramai ben conosciute. Sembrerebbe quindi dover essere anche distintamente conosciuto quanto nello svolgimento di quelle abbiano influito le dottrine rivelate della religione degli ebrei, se vero è che da questa sono state attinte le migliori concezioni della greca sapienza, come già si diceva anticamente, e continuossi a creder poi, e si ripete ancora da taluni ai giorni nostri. Quindi se quanti finora han ciò creduto sono venuti in questa persuasione a ragion veduta, debbono o aver conosciuto documenti istorici autorevoli che pongano in sodo il fatto dell'aver i greci derivato dalle dottrine ebraiche parecchie di quelle che essi adottarono, o aver trovato presso i

greci dottrine tali che con tutto il loro genio, pure sì ben disciplinato e perspicace, affatto non potevano escogitare, per non potersi quelle conoscere se non per rivelazione divina, la quale poi non essendo stata fatta che agli ebrei, non altrimenti che per loro mezzo potevano i greci averne contezza. Il contendere ciò fuori di questi due casi equivarrebbe a negare che l'intelligenza umana valga a raggiungere colle sole sue forze le verità naturali.

Riconosciamo però, per esser sinceri, che potrebbe darsi il caso in cui fosse ragionevole l'ammettere simile derivazione riguardo a dottrine che non eccedano la forza dell'intelletto umano, anche mancando la prova istorica di quella derivazione: e ciò sarebbe quando presso due popoli diversi si ritrovasse tal numero di dottrine identiche nella sostanza, e appo entrambi sì uniformemente coordinate fra loro da formare tal complesso, in cui la costante concordanza dei molteplici elementi e della loro mutua connessione escluda la probabilità di una fortuita coincidenza: giacchè questa non si può prudentemente presumere nelle cose molto complesse, specialmente di ordine morale e intellettuale nelle quali ha luogo l'instabilità dell'ingegno umano: e ove armonia siffatta esistesse fra le dottrine ebraiche e le greche, queste più recenti da quelle più antiche potrebbero credersi derivate.

Ma in quella vece immenso divario corre fra entrambe, e dove pur s'incontrano ivi non è che materiale rassomiglianza, trovandosi per lo più le greche teorie connesse e fondate in specolazioni che per nulla si accordano cogli insegnamenti della bibbia. E reca a prima vista non poca maraviglia il vedere antichi cristiani scrittori contentarsi talora di raccogliere insieme alcune di quelle rassomiglianze e trarne come certamente provato il derivare dalle dottrine bibliche quei tali pronunziati di greca filosofia che sembrano a quelle conformi, senza darsi una pena al mondo di vedere nel complesso della dottrina di quali teorie quelli facciano parte e a quali principii e concezioni si connettano, onde talora

avrebbero anche scoperto avere taluno di quei pronunziati tutto altro senso che tal dogma biblico a cui si è voluto identificare. E la maraviglia non può che crescere ove avvertasi che un tal processo adottarono non solo uomini dell'immensa erudizione di un Clemente Alessandrino, di un Eusebio Cesariense e di un Teodoreto, preceduti in ciò da Taziano e da Atenagora, ma padri venerandi e dottori della chiesa, insigni per acume di mente e profondità di dottrina come un S. Cirillo Alessandrino, un S. Ambrogio oltre al S. Martire e filosofo Giustino (se è egli l'autore del libro *de Monarchia* e dell'*Oratio paraenetica ad graecos*). Se non che appunto il fatto che uomini di tanto senno e di tanta scienza fossero di tal cosa intimamente persuasi ne avverte che buone ragioni doveano essi avere per pensare a quel modo, e di queste ragioni ora noi faremo ricerca. Del resto era stato di quell'opinione anche Agostino ma poi ritrattossi [1], la suppone vera Tertulliano nell'Apologetico [2], Origene si mostra esitante, ma non la ritiene per improbabile [3]. Con ciò s'intende che per l'autorità di tali maestri abbianla accettata, senza altro esame, posteriori ed anche moderni scrittori: anzi presso di questi non trovasi addotta per lo più che l'autorità di quegli antichi, e se alcuno imprende a recar prove queste non contengono che gli stessi documenti ed argomenti già usati prima da quelli [4]. Porta quindi il pregio d'indagare da quali motivi gli antichi fossero indotti in quella opinione. Ma prima ricordiamo quali circostanze diedero ad essi occasione di propugnare quella sentenza.

[1] De Civitate Dei VIII, 11. 12. Citeremo gli scrittori ecclesiastici secondo l'edizione del Migne, indicando capi e paragrafi: ove questi manchino noteremo i numeri maggiori intercalati nel testo.

[2] Cp. 47.

[3] Contra Celsum IV 39. V 15. VII 30.

[4] Nulla di nuovo viene arrecato dall'Huet che più d'ogni altro ne trattò con calore e grande apparato di erudizione, *P. D. Huetii Demonstrat. Evang.* Prop. IV cap. 3, sqq. Vedi pure *Natalis Alex. Hist. Eccl.* 4ª aetas mundi, cap. VI, art. 2, seqq.

III.

Oltre alle continue accuse e calunnie ciecamente credute ed ostinatamente fra le plebi ripetute e divulgate, era fatto segno il cristianesimo nei primi secoli al dispregio e al vilipendio di orgogliosi sofisti che con eloquenza e perfidia biasimavano l'abiezione a cui dannava le menti de' suoi seguaci col sottoporle al giogo di servile credulità, e vituperavano la sua origine ignobile e plebea, il dettato incolto e volgare de' suoi libri, esaltando con opprimente contraposto le glorie letterarie del paganesimo greco, e l'elevatezza delle sue filosofiche specolazioni, e la fama imperitura de' suoi sommi sapienti: anzi non si peritavano di accusare Cristo e gli Apostoli di non aver saputo che depravare o ripetere in rozzo stile le massime egregiamente già esposte da quegli uomini incomparabili [1]. Ottimo consiglio era dunque quello seguito dagli apologisti cristiani di richiamare ad esame quelle celebrate dottrine, e paragonatele a quelle del cristianesimo porre in evidenza che se non il più, certo il meglio di esse già da molti secoli prima che nascessero i greci filosofi e poeti trovavasi nitidamente espresso nei libri sacri degli ebrei che erano ora il patrimonio dei cristiani; anzi aver luogo questa egregia differenza che laddove presso i greci molte nobili specolazioni erano andate deturpate da sconci errori, e parecchi veri rimasti incompletamente compresi, trovavasi invece in quei libri la verità piena e al tutto scevra di errore circa quelle stesse questioni e non poche altre eziandio. Certo l'origine dell'universo e quella del genere umano, la nozione di un Dio personale ed unico, sapiente, onnipotente e provvido, il fondamento della legge morale ed altri gravissimi problemi nessun filosofo al mondo meglio di Mosè riuscì mai a spiegare. Aggiuntavi poi la nuova luce dei dogmi cristiani,

[1] Cf. Orig. c. C. VII 58. VI 1-20. Contro simili dicerie sembra anche S. Ambrogio aver scritto dei libri, cf. Aug. ep. ad Paulin. n. 8 (31, al 34).

e l'alta santità del costume che il vangelo insegnava, aveavene per più del bisogno ad invertire le parti, ad umiliare la boria degli accusatori, mostrando essere appunto presso i loro maestri discordia e lotta di religiose dottrine, manifesti errori ed assurdità, orrori e nefandezze approvate e consigliate da quelli; mentre contro i seguaci di Cristo non potevano che ripetere o viete calunnie, o vieti sofismi fondati sul senso malinteso o a bella posta depravato che essi davano alle loro dottrine. E di fatto queste considerazioni abilmente esposte costituiscono la parte più robusta degli scritti apologetici in difesa della fede cristiana contro i dileggi che muoveano da parte dei filosofastri greci di quei tempi e dei loro ammiratori.

Se non che di troppo cresceva la forza dell'argomento in favore della propria religione se gl'insegnamenti di questa già contenuti nei libri sacri degli ebrei, popolo più antico dei greci, erano serviti di scorta ai greci stessi nello studio della sapienza. Ora il negar ciò non era in potere degli avversari, giacchè se ne avea tradizione nelle loro storie. Non poteva quindi essere a meno che quei cristiani scrittori a quell'opinione non si attenessero in pro della loro causa, nè d'altronde mancavano motivi onde essi stessi dovessero esserne sinceramente persuasi.

E in prima, gran peso di probabilità forniva a quella opinione la credenza generale al tempo dei nostri apologisti che i più insigni degli antichi filosofi greci fossero andati peregrinando in lontanissime contrade del mondo, e specialmente presso i popoli orientali onde conoscere le loro istituzioni politiche, ed avere contezza delle loro tradizioni religiose, ed iniziarsi alle loro discipline di scienze naturali od arcane. Di Pitagora, di Talete, di Democrito, di Platone non è poco quel che ancora ne troviamo riferito negli storici classici come Eliano, Diogene Laerzio, Plutarco, Strabone, Diodoro Siculo; e testimonianze di altri scrittori conosciamo pure nei frammenti rimastici delle loro opere o nelle citazioni che altri ne fecero come di Posidonio, di Ermippo, di

Isocrate: fra i latini ne abbiamo notizie non solo presso Giustino l'epilogatore di Pompeo Trogo, presso Plinio, Apulejo ed altri, ma ne troviamo farne frequentemente menzione Cicerone nelle sue opere. Quanto a Pitagora è noto qual fioritura di leggende erasi di buon'ora formata sulle sue vicende e i suoi viaggi, chè a crederle tutte non si saprebbe più in qual angolo del mondo non siasi recato quel Savio. E sono di fatto simili racconti delle perigrinazioni di quegli antichi sapienti, ad eccezione dei viaggi di Platone in Egitto ed in Italia, sospette ai critici per essere le testimonianze più antiche che se ne hanno, di troppo posteriori ai fatti a cui si riferiscono, e perchè notasi che appunto col crescere la distanza del tempo quanto più tardive sono quelle notizie tanto divengono più precise e più copiose. Ma che che sia della realtà dei fatti, erasene da lunga pezza già formata e diffusa la credenza al tempo degli scrittori cristiani di cui ci occupiamo. Qual maraviglia quindi che persuasi essi aver i greci attinto gran parte della loro scienza dai popoli orientali giudicassero che quelle greche dottrine, le quali sembravano loro conformi ai dogmi degli ebrei, provenissero appunto ai greci da questo popolo che già da gran tempo prima dei costoro filosofi le professava?

Del resto leggevano i nostri apologeti in vetuste memorie istoriche essere state preziose cognizioni comunicate dagli ebrei fin dalla più remota antichità a varii popoli orientali, come ai Fenici ed agli Egizi da cui comunemente credevasi aver tanto imparato i greci. Nelle testimonianze di scrittori istorici raccolte da Alessandro Poliistore menzionavasi che Abramo fu il primo che insegnò ai Fenici e poi agli Egizi l'astronomia ed altre scienze; che dagli ebrei i Fenici impararono le lettere della scrittura e così da essi pervennero poi ai greci; che Mosè fu maestro ad Orfeo, e che insegnò agli Egizi l'architettura, la filosofia, l'arte di fabbricar navigli e macchine idrauliche ed arnesi di guerra [1]. Che

[1] Euseb. Caesar. Praeparatio evangelica IX. 27.

ai greci filosofi fossero note le dottrine degli ebrei risultava dal modo con cui ne parla Megastene nel passo citato da Clemente Alessandrino [1]: anzi sapevasi dalla relazione di Clearco che il suo maestro Aristotele insieme ad altri filosofi avea spesso familiarmente conversato con un dotto giudeo, e in quelle erudite discussioni era più quel che essi imparavano da lui, che quel che a lui essi comunicavano di scienza [2]. Ermippo, a metà del secondo secolo prima dell'era nostra, avea scritto di Pitagora aver esso introdotto dottrine ebraiche nella sua filosofia [3]. Riguardo a Platone poi correva al tempo dei nostri scrittori, sotto l'autorità di Numenio pitagorico del secondo secolo dopo Cristo, il detto: *che altro è Platone se non Mosè parlante in greco?* τί γὰρ ἐστι Πλάτων ἢ Μοῦσῆς ἀττικίζων; [4]: e sembrava averlo ben provato Filone ebreo, al principio dell'era nostra, del quale i greci posteriori dicevano, come ricorda S. Girolamo: ἢ Πλάτων φιλωνίζει, ἢ Φίλων πλατωνίζει [5]. Filone inoltre osservava che perfino Eraclito, cinque secoli prima, avea attinto agli scritti di Mosè: egli poi giudeo di religione, per filosofiche tendenze non pur platonico ma insieme pitagorico e stoico allo stesso tempo, tutto il meglio di quelle dottrine acutamente dimostrava esser nella bibbia contenuto. E che dovesse pur esser così, e già ab antico agli stessi greci ben noto, provavalo il fatto che un secolo e mezzo prima di Filone il giudeo Aristobulo, filosofo peripatetico alla corte de' Tolomei, poteva in un suo scritto destinato al suo Sovrano, l' « Esposizione dei libri mosaici », apertamente affermare e provare con documenti chiarissimi che le dottrine greche procedevano dai libri sacri degli ebrei, libri, come egli diceva, già da più secoli prima della versione dei settanta volti in greco e molto studiati da quei filosofi.

Ma quel che più monta è che constava aver ciò stesso pro-

[1] Strom. I. 15, n. 132.
[2] Euseb. Caes. Praep. Ev. IX. 5.
[3] Flavii Iosephi. Contra Apionem I. 28. Cf. Orig. c. Cels. I, 15.
[4] Clem. A. Strom. I, 22.
[5] De Viris ill. XI.

clamato non già solo gli ellenisti giudei, ma i greci pagani eziandio. Difatto nella celebre lettera a Filocrate di Aristea, gran privato di Tolomeo Filadelfo, trovavasi già molto prima fatta menzione di quelle antiche versioni: ma sopratutto Ecateo di Abdera, filosofo e storico ai tempi d'Alessandro, nel libro *de Iudaeis* provava essere state le dottrine religiose degli ebrei dai più antichi ed illustri poeti espresse nei loro versi, arrecandone in conferma una dovizia di passi tratti dalle loro opere, che provavano la cosa fino all'ultima evidenza: e così è che troviamo arrecati, con tanta enfasi, dai nostri apologeti a provare il loro assunto buona copia di versi di Orfeo, di Lino, di Museo, di Sofocle, di Eschilo, di Euripide. A ciò si vuole aggiungere quel tanto che a confermare la persuasione della conoscenza sparsa fra gli antichi greci dei dommi ebraici doveano conferire i supposti carmi sibillini in sì gran voga a quei tempi: dacchè supponendoli, come allora facevasi, di antichissima origine dovea credersi che quegli oracoli di tanta autorità eziandio presso i pagani avessero diffuso la nozione dell'unità di Dio, della sua giustizia vindice, dei futuri castighi per i vizi e l'idolatria delle nazioni. E di fatto non mancano i nostri scrittori di allegarli in prova della loro tesi.

Sicchè ove tutto ciò accuratamente si consideri dovrà sembrar cosa al tutto naturale che quei cristiani scrittori siano stati di quella opinione, anzi grande maraviglia recherebbe che la bisogna fosse andata altrimenti. Giacchè il sottrarsi alla fallacia di quei documenti non era loro agevol cosa a quei tempi, attesa la facilità con cui allora, e pur troppo fin dall'antichità classica che gli avea preceduti, accettavansi comunemente per genuine notizie storiche e produzioni letterarie, solo che apparissero per antichità d'origine commendevoli. Ma chi applicandosi ad esaminare quei documenti per meglio conoscerne il giusto valore riguardo alla nostra questione, dovesse persuadersi andar quelli privi di qualsiasi autorità potrebbe rigettar quell'opinione, se pur nella stessa filosofia dei greci non scorgesse trasparir gl'indizi della sua prove-

nienza dalle dottrine bibliche. Se non che neppure questo ha luogo, come vedremo, e i nostri apologeti che si argomentarono per ritrovarveli non vi fecero prova felice.

IV.

Le principali opere di antichi scrittori eccclesiastici in cui quell'opinione viene calorosamente sostenuta sono la *Cohortatio ad Graecos* di S. Giustino, l'*Oratio adversus graecos* di Taziano, varii libri delle *Stromati* di Clemente Alessandrino, varii della *Praeparatio evangelica* di Eusebio Cesariense, il primo e l'ottavo dei libri di S. Cirillo Alessandrino *adversus Iulianum*, il primo e secondo sermone di Teodoreto *de curandis graecorum affectionibus* [1]. Non recheremo però molestia al lettore traendolo ad una corsa faticosa attraverso i numerosi passi di quelle opere relativi al nostro argomento, nè ci attarderemo a discuterli per singolo, ma solo ne presenteremo un sunto fedele che offra ridotto a pochi capi quel tanto che diffusamente trovasi esposto in quegli scritti. In tre argomenti dunque sembra potersi raccogliere tutto il detto dai nostri scrittori in favore di quella opinione: 1° ad un argomento di presunzione, 2° ad una prova di testimonianza istorica, 3° ad una conferma tolta dalla somiglianza delle greche dottrine cogl'insegnamenti biblici.

Quanto al primo troviamo Clemente Alessandrino essere stato il più ardito nel pronunziare sentenza di plagio contro tutti i sapienti della Grecia, non solo perchè han preso le loro dottrine dagli altri popoli e perchè si sono copiati fra loro senza ritegno e lealtà, ma perchè han ciò fatto eziandio coi nostri libri ispi-

[1] Gli scritti di S. Ambrogio in cui trattava di proposito quella questione (Vedi la nota p. 9) non ci sono pervenuti: ma l'insistenza con cui afferma in moltissimi luoghi delle sue opere quella dipendenza dei filosofi gentili dalla Bibbia mostra quanto intimamente ne fosse persuaso. Cf. per esempio De Officiis ministror. I cp. 28, cp. 36. — De bono mortis x § 45, xi § 51. — De Noe et Arca viii, § 24. — De excessu fr. Satyri II, § 30. — Epist. 3 ad Iren. § 1. — Epist. ad Simplic. § 28. — In Ps. 118 sermo II §§ 5. 13. Sermo xviii §§ 3. 4.

rati; e non si perita di chiamarli tutti una turba di ladri ed applica loro il detto del Salvatore « omnes qui me praecesserunt fures erant et latrones » [1]. L'acrimonia di tali detti piacque anche ad Eusebio, e ne trascrisse parecchi come autorità per i suoi lettori. In sostanza aveano già detto lo stesso Giustino e Taziano, poi lo ripeterono Cirillo e Teodoreto. Del resto la giustezza di quel giudizio risultava dall'aver i greci filosofi peregrinato tanto pel mondo affin d'imparare la sapienza. Che poi gran parte delle verità religiose le tenessero dagli ebrei non era da dubitarne: due sole cose doveansi provare, che Mosè fosse più antico dei sapienti greci, e che questi fossero andati in Egitto.

Quanto alla prima condizione i nostri apologeti vi soddisfanno tutti coscienziosamente, e se ne abbiano anche da noi tutta la lode. Quanto alla seconda era cosa troppo notoria per poterlo negare: infinite testimonianze se ne aveano dagli storici greci. Chi di quegli antichi savi non era andato in Egitto, e non vi avea imparato, cominciando da Orfeo, Lino, Museo, Omero, ogni sorta di scienze? e se alcuna autorità dovea pur esser citata, quella di Diodoro Siculo (nel fine del I libro della sua Biblioteca) era la più opportuna, e ad essa di fatti si richiamano di preferenza quasi tutti i nostri apologeti. Muova dubbi chi vuole sulla realtà di quei viaggi, ma a noi non soffre l'animo di fare un addebito ai nostri scrittori di avervi creduto, come da tanti altri si è fatto prima e dopo di essi. Ma rimane certamente a render ragione di quella sicurezza con cui dall'essere andati i greci sapienti in Egitto si deduce l'avervi essi infallibilmente conosciute le dottrine mosaiche. La possibilità della cosa deve ammettersi per Platone, restandone a provare il fatto, e se si vuole, ammettasi pure per gli altri anteriori fino a Pitagora, giacchè fin dai primi lustri del sesto secolo erasi buon numero di ebrei trasferito in Egitto; ma rimane a provare il fatto e cresce la difficoltà di accertare

[1] Strom. I, 17. II, 1.

la verità dell'andata di quei savi in Egitto: per i più antichi poi come Omero, Lino, Museo, Orfeo, davvero è difficile intendere come, anche che vi siano andati, abbiano ivi dovuto imbattersi nelle dottrine mosaiche: ad ogni modo nè per questi nè per gli altri trovasi posto in sicuro da una prova storica il fatto di aver essi attinto in Egitto conoscenza delle dottrine degli ebrei.

Sembra che i nostri apologeti non abbian sentito la necessità di questa prova positiva per un punto, come questo, capitale pel loro argomento. Troppo naturale appariva loro che dalla sapienza ebrea dovessero procedere le migliori dottrine religiose della Grecia, attesa la priorità di Mosè per rispetto alle greche dottrine, e le ricerche che della sapienza dicevasi aver fatto i greci in ogni parte del mondo. E così di fatto ragionavano esplicitamente Eusebio e Cirillo Alessandrino [1] là dove pur mostrano d'accorgersi che altri potrebbe negar loro la conseguenza: ma come ostinarsi a negarlo, dicevano essi, se in fatto di dottrine i greci si sono arricchiti delle spoglie degli altri popoli, ed avidi di sapere hanno percorso ogni angolo del mondo, e nulla debbono aver preso dagli ebrei mentre noi li troviamo col furto in mano e in possesso di dottrine certamente ebraiche? La presunzione sembrava troppo legittima, e quasi ad abbondanza troviamo in seguito menzionata, come in iscorcio, da Eusebio [2] l'esistenza in tempi antichissimi di greche versioni della bibbia, e da Cirillo [3] la fama gloriosa che di Mosè erasi conservata in Egitto. Se non che per esser giusti dobbiamo riconoscere che quell'argomento presso i nostri apologeti non andava disgiunto dalla considerazione della somiglianza delle dottrine, e da quella veniva agli occhi loro corroborato. Ma non omettasi di notare che l'argomento di presunzione difetta di forza intrinseca come quello che presuppone per certo ciò che non può dimostrarsi, cioè la realtà di quelle pere-

[1] Euseb. C. Praep. Evang. X, 1. Cyrill. Al. Adversus Iulian. I n. 15, seq.
[2] Praep. Ev. X, 8.
[3] C. Iul. I n. 15 seq.

grinazioni in Egitto, le quali, eccetto quella di Platone, non sono sostenute che da testimonianze di autorità storica troppo dubbia per le ragioni che sopra accennavamo [1]. Anche peggio va poi la bisogna quanto al fatto dell'aver quei savi avuto contezza in Egitto o altrove delle dottrine degli ebrei: e questo è un altro elemento intrinseco di quella presunzione, anzi una condizione essenziale: ora di questo fatto indarno cercherai presso i nostri apologeti, o altri più antichi scrittori, una prova convincente o un documento che meriti fede. Ciò verrà messo in sodo dall'esame che ora imprendiamo a fare dell'argomento storico.

V.

Sarebbe argomento certamente valevole per l'opinione che abbiano i greci dedotte dai dogmi ebraici le loro dottrine, l'attestarlo antichi filosofi o scrittori greci, ed anche antichi autori giudei ben versati nella conoscenza della greca filosofia, purchè però questi ultimi non diano sospetto che mossi essi siano ad asserirlo solo dal desiderio di assicurare questo vanto alla loro nazione. Raccogliendo insieme quel che se ne trova sparso negli scritti dei nostri apologeti, vengon fuori nomi illustri allegati ad autorità in favore di quell'opinione. Pitagora menzionato da Ermippo, Platone da Numenio, Aristotele da Clearco, Ecateo di Abdera, ed Aristea notissimo in tutta l'antichità giudaica e cristiana. Fra gli Scrittori giudei Aristobulo, Filone Alessandrino, Flavio Giuseppe. Certo la celebrità di tali nomi sembra a prima vista promettere un poderoso appoggio a quell'opinione: ma ove imprendasi a valutare con esattezza il vantaggio che in favore di essa si trae da quelle testimonianze troverassi ridursi questo a un bel nulla.

E in prima l'autorità di Ecateo e di Aristea non è altri-

[1] Cf. Zeller *d. Philos. d. Griechen* I Th. Einl. 2 Abschn. pag. 25 sq. 3 Aufl.

menti quella di greci scrittori ma di falsari giudei, come vedremo.

Aristotele, secondo che narra Clearco, avrebbe avuto familiari colloqui con un dotto giudeo che viaggiava nell'Asia minore: il passo di Clearco ci è stato conservato da Giuseppe Flavio [1]. Ma di quali argomenti si discutesse in quelle conversazioni ivi non è detto: che vi si trattasse di dottrine schiettamente ebraiche mal si dedurrebbe dall'esser quegli giudeo, giacchè vi è rappresentato prendente saggio del sapere di quei dotti, anzi a giudizio di Aristotele ἑλληνικὸς ἦν οὐ τῇ διαλέκτῳ μόνον ἀλλὰ καὶ τῇ ψυχῇ, ed anche della sua gente non deve quegli aver dato notizie troppo genuine, chè ivi stesso Aristotele fa dei giudei quasi una classe di ginnosofisti provenienti dall'India: che qualche cosa di meglio in fatto di dottrine ebree abbia Aristotele imparato da colui, lo potrà supporre chi vuole, ma non ne avrà certo una prova nella relazione di Clearco.

Anche quel che di Pitagora riferisce Ermippo si riduce a ben poca cosa. Egli narra che Pitagora diceva di aver seco giorno e notte l'anima di un tal defonto già suo famigliare, e che quella gli va inculcando di non passar là dove un asino fosse caduto, di allontanarsi dalle acque torbide e di non proferir maledizioni: riferito ciò, Ermippo vi aggiunge del suo che queste cose diceva e praticava Pitagora imitando ed adottando le massime de'Giudei e de'Traci. Giuseppe Flavio che ci ha conservato [2] questo passo soggiunge: « e invero dicesi che di fatto molti precetti ebraici abbia egli introdotto nella sua filosofia ». Sia pur vero che ciò si dicesse di lui, come pure di lui altre infinite cose per più secoli si andarono dicendo; ma se Giuseppe avesse letto in Ermippo aver Pitagora dedotto dagli ebrei qualche cosa di meglio che la favola di quell'anima e quelle strane massime, non avrebbe omesso,

[1] C. Ap. I 22. Lo cita anche Eusebio P. E. IX 5 e vi allude pure Clem. A. Strom. I 15, n. 131.

[2] C. Ap. I 22.

specialmente in uno scritto come quello contro Apione, di ricordarlo ad onore della sua schiatta. L'autorità dunque di Ermippo non avvantaggia di nulla l'opinione che andiamo esaminando.

Di maggior peso sembra essere la testimonianza di Numenio che altro non sia Platone se non Mosè parlante in greco. In lui abbiamo un filosofo pagano che parla, peritissimo delle dottrine di Platone, e di più versato anche nella conoscenza della bibbia, non escluso il nuovo Testamento [1]; il suo giudizio può quindi passare per quello di uomo competente e non sospetto di parzialità in favore de'giudei. In quale delle sue opere si trovasse quel detto non lo sappiamo. Non manca chi lo ritiene per non genuino [2] giacchè Eusebio [3], lo riporta piuttosto come un' espressione che a lui si attribuiva, e in tal caso sarebbe quella una frase che rappresenterebbe in una formola concisa l'indole della filosofia di Numenio secondo che fra poco esporremo. Ma Clemente Alessandrino [4], che è il più antico degli scrittori che di Numenio ci parla, dice nell' addurre quelle parole che quegli apertamente scrive ἄντικρυς γράφει τί γαρ κ. τ. λ. Ed Esichio di Mileto [5] indica riferirsi quel detto a ciò che Platone avrebbe dedotto da Mosè circa Dio ed il mondo. D' altra parte ci sembra che nulla osti a credere che così veramente siasi espresso Numenio, ove pongasi mente all'indirizzo d' interpretazione allegorica che egli ha seguito nello studio della bibbia, e all' uso da lui fatto di tradizioni rabbiniche ne'suoi scritti. Quanto al primo ci viene attestato da Origene in più luoghi dei libri contro Celso [6] e ne troviamo una prova presso Porfirio [7]: anzi quel suo metodo adoperò Numenio anche intorno ai poemi d' Omero secondo che menziona il medesimo Porfirio [8],

[1] Origen. c. Cels. IV. 51.
[2] Schuerer *Gesch. d. Iüd. Volk. in Zeitalt. Chr.* pag. 830 sqq.
[3] Praep. Ev. XI 10.
[4] Strom. I 22. in fine.
[5] Müller Fragm. Histor. Graec. IV pag. 171.
[6] I 15. IV 51.
[7] De Antro Nynph. § 10.
[8] Ibid. §§ 21. 31.

ed eziandio nell' esporre i misteri di antiche religioni pagane come si ricava da Macrobio [1]. Quanto all' altro ne abbiamo un saggio nel passo che Eusebio trascrive [2] dal primo de' suoi libri « de Bono ». Del resto che dovessero essergli molto familiari gli scritti de' giudei ellenisti alessandrini ce lo fanno fortemente sospettare appunto quelle sue tendenze a cercare allegorie nei dogmi delle religioni più antiche. Potrà ammettersi bensì che quel lavorìo dirigeva egli a guadagnare autorità alle sue teorie facendole comparire come già contenute sotto altra forma in quelle vetuste dottrine, ma sembra incredibile che in ciò egli fosse imitatore inconscio di Filone che in quell' arte applicata alla bibbia fu maestro insigne, e i cui libri erano in voga a suoi tempi, mentre lo troviamo a trattar la bibbia come quegli la trattò, adoperandovi intorno lo stesso metodo; anzi, anche riguardo alle greche dottrine va egli seguendo la medesima via, coll' agglomerare allo stesso modo di quello, teorie platoniche e pitagoriche nel suo sistema filosofico. Che che sia di ciò è troppo naturale che dato a capriccio agl' insegnamenti biblici il valore di allegorie, queste prenderanno sotto il magistero dell' interprete il carattere appunto che meglio si adatta a rappresentare le dottrine che egli preferisce, ed egli stesso verrà a persuadersi che quegli insegnamenti a queste si riferiscano:

[1] In Somn. Scip. I c. 12 «Numenio inter philosophos occultorum curiosiori offensam numinum quod Eleusinia sacra interpretando vulgaverit, somnia prodiderunt, visas sibi ipsas Eleusinas deas habitu meretricio ante apertum lupanar ludere prostantes; admirantique et causas non convenientis numinibus turpitudinis consulenti respondisse iratas, ab ipso se adyto pudicitiae suae vi abstractas et passim adeuntibus prostitutas».

[2] Praep. Ev. IX 8. Ivi trattasi di Ianne e Iambre maghi egiziani che alla corte di Faraone resisterono a Mosè. Quei due nomi sono bensì ricordati da S. Paolo II Tim. 3. 8, ma non si leggono in nessun altro luogo della bibbia. Ciò però che di quei maghi riporta Numenio non concorda colla narrazione dei capi 7 e 8 dell' Esodo. Di un libro apocrifo sotto il nome di Ianne e Mambre fa già menzione Origene (in Mat. 27. 9) e al tempo di Numenio troviamo nominato Ianne, come mago insieme a Mosè e ad altri, da Apuleio nell'Apologia cp. 90 e prima ancora da Plinio Hist. Nat. XXX. 1, 11: sicchè leggende giudaiche su quell'argomento doveano già correre prima dell'era nostra: e di fatto altre cose favolose troviamo narrate dei prodigi di Mosè presso Faraone nel libro de Iudaeis del Ps. Artapano nel passo che da Alessandro Poliistore trascrive Eusebio P. E. IX 27 benchè ivi non vengano menzionati quei due nomi.

basterebbe a provar ciò l'esempio che ne fornirono due secoli prima di Numenio le opere di Filone. Quel detto pertanto di Numenio non può prendersi nel senso rigoroso delle parole, che sarebbe troppo evidentemente falso; ma che debba intendersi dell'armonia delle dottrine platoniche, puta nel Timeo, colla bibbia intesa a quel modo, lo persuade quel che sappiamo del metodo che nel servirsene egli seguiva. Ma se così è ognun vede che l'autorità di Numenio non serve affatto a stabilire che i libri sacri degli ebrei abbiano contribuito ad arricchire la filosofia dei greci.

VI.

Passiamo ora a considerare quel che dissero intorno a questo argomento gli antichi giudei ellenisti, e troveremo presso di loro la genesi di quell'opinione, essendo essi stati gli autori di tale invenzione. Dell'antica letteratura ellenistica de' giudei scarsi monumenti ci sono pervenuti, ma in quel poco che pur ne abbiamo scorgiamo quanta viva sollecitudine occupasse la mente di quegli scrittori di procacciar buona stima alla loro gente presso i popoli coi quali dovevano convivere. Certo era ben legittimo e lodevole quel desiderio, ma solo la verità avrebbe dovuto aiutarli ad ottenere il loro scopo. In quella vece troviamo che in favore della loro causa non aborrirono di adoperare documenti falsificati, falsi racconti, false interpretazioni dei loro libri sacri. Non appartiene al nostro argomento considerare quel fatto sotto l'aspetto morale: ma dobbiamo tener conto delle circostanze storiche in cui ebbe luogo per cercarne in esse la spiegazione, ed esse non mancheranno di fornircela.

E in prima notiamo che prevale bensì in quegli scritti la tendenza apologetica, ma non a quella unicamente si restrinse il movimento letterario e dottrinale che si produsse presso i giudei, quando sotto la dominazione macedonica trovaronsi, specialmente in Egitto, a contatto colla coltura greca e col greco pensiere.

L'indole di quel popolo di mente riflessiva e dotato di profondo sentimento era naturalmente disposta a gustare le bellezze della greca letteratura, il loro genio dovea sentirsi allettato dagli egregi modelli, che quella in ogni genere possedeva, ad imitarli; e vi si applicarono di fatto nell'arte dello scriver la storia, nella poesia, nel dramma. Il nome di un Eupolemo, di un Ezechiele il tragico, dell'epico Filone seniore e di altri è giunto fino a noi con qualche frammento dei loro scritti. Anche dei Samaritani vi si provarono alcuni, e mentre Filone il seniore narrava in esametri greci i fasti di Gerosolima ed esaltava le bellezze di questa, le scaturigini e i corsi d'acqua dei monti vicini, Teodoto canta nello stesso metro l'ubertà della regione Samaritide, i mille rivi, i prati e i boschi, e « *la venerata Sichem la Città Santa che ergesi cinta di mura a lato del monte* » [1]. Cleodemo che mescola leggende di miti greci alla storia dei patriarchi [2] sembra fosse pur esso Samaritano. Veramente se in quei piccoli saggi che di questi autori ci pervennero troviamo non essere stati abbastanza felici nella prova, dobbiamo riconoscere che non poteva essere altrimenti per essi troppo estranei al genio di quella lingua, atteso anche che a quel tempo presso gli stessi greci erano quelle arti in decadenza.

In più ampia misura occuparono le loro menti le teorie filosofiche dei greci, e là dove le aberrazioni di quelli in dottrine religiose offrivano loro il destro di adoperare con vantaggio l'avito patrimonio dei dogmi rivelati, seppero farlo proclamando con fermezza il monoteismo, l'azione nel mondo della Providenza divina, l'origine, i destini, i doveri dell'uomo. Nel campo poi ad essi più inesplorato delle specolazioni astratte si attennero a tal metodo eclettico che opportuno riuscisse ad accordare ai loro insegnamenti tradizionali quel più che potevasi delle dottrine sparse nei varî sistemi. L'accingersi a quella prova veniva da una parte natural-

[1] Euseb. Praep. Ev. IX 37, 22.
[2] Cf. Flav. Ios. Antiq. I 15.

mente consigliato dalle mutate condizioni della nuova convivenza alla quale erano astretti, e in cui conveniva adattarsi al genio dei nuovi dominanti, pur restando fedeli alle paterne tradizioni; dall'altra dall'osservarsi che quanto nelle greche discipline potevasi conciliare colla loro ortodossia religiosa forniva un corredo di cognizioni di cui conveniva far tesoro, sia per non restar sempre in condizione troppo indecorosa in mezzo a società più colte, sia per servirsene come espediente onde mettere in buona vista le loro stesse credenze: e ove la prova riuscisse a bene era per conciliare stima e simpatia alla loro nazione. Ed in ciò trovavasi forse l'unico mezzo di migliorare la disagevole condizione di ospiti troppo numerosi in terre straniere, tollerati a pena da popolazioni avverse, sempre esposti ai motteggi delle plebi maligne, fatti segno a dicerie denigranti, a calunnie perpetue: mentre i loro dogmi religiosi, i loro riti, le loro usanze venivano malintesi, travisati a bella posta, volti in ridicolo. E non poteva essere a meno che fossero quelle molestie incessanti, acerbe, pungenti. Agli occhi delle plebi fanatiche per grossolane superstizioni, quali erano quelle d'Egitto, doveano passare per atei ed empi i giudei che aborrivano pure il nome di qualsiasi divinità pagana, e abominazioni ne chiamavano i simulacri. Presso le classi colte della società greca non dovea per verità recar ciò grave scandalo, chè a quei tempi era animata da spirito d'irreligione; ma biasimo di gente caparbia e insolente dovea pur procacciar ai giudei quel non piegarsi mai a partecipare al culto nazionale delle regioni che gli ospitavano, quella ritrosia che mostravano al famigliare commercio con quanti erano estranei alle loro tradizioni, quell'affettar timore di restar contaminati a quel contatto.

Sappiamo bensì che fu loro benigno il regime dei Tolomei, e taluni dei loro pervennero ad occupar alla corte posti importanti, ma anche nel mondo romano furono poi, generalmente, protetti dalle autorità dello Stato, e leggi indulgenti, ed esenzioni e privilegi furono loro accordati; eppure sotto l'egida di quella

tutela furono sempre esosi alle moltitudini, e dagli scrittori latini, a mo' d'esempio Plinio e Tacito, scorgiamo quanto trista opinione comunemente se ne avea, e a quanta inimistà erano in preda: in Orazio, Giovenale, Marziale abbiamo l'eco dei lazzi e dei sarcasmi incessanti a cui venivano fatti segno. Ora le invenzioni vituperose che troviamo divulgate fra i romani a vilipendio di quella razza non sono che la riproduzione, l'imitazione, l'amplificazione di quelle diffuse prima in Oriente presso i greci. Potrebbero già quelle con sicurezza e precisione dedursi dagli scritti di tenore apologetico dei giudei ellenisti che trovansi essere appunto confutazioni di esse. Ma Giuseppe Flavio ce ne ha serbato memoria esplicita nei due libri contro Apione. Ivi vediamo l'astio e la malignità degli emoli travisare il loro monoteismo in empietà contro i numi di tutte le altre genti più civili della loro, mentre erano essi trovati abbastanza stupidi per adorare la testa di un asino ed aver orrore della carne del porco. Ivi li vediamo chiamati il più barbaro dei popoli che nulla avea mai contribuito ai vantaggi dell'umano consorzio: progenie di una turba d'immondi che l'Egitto avea espulso per non essere tutto ammorbato di lepra, di scabie e di altre vergognose malattie; che ancora celebravano il sabato in memoria delle sconcie infermità all'inguine sopravvenute ai loro padri il settimo giorno di quella fuga obbrobriosa: gente esecranda che era tenuta per secreto prescritto di religione ad odiare e nuocere a tutte le altre nazioni, specialmente ai greci, fra cui ogni anno involavano uno proditoriamente per immolarlo e gustarne poi le viscere. Siffatte calunniose dicerie se erano effetto di odio doveano esserne in pari tempo fomento, e infinite altre ne dobbiamo supporre, e intendiamo agevolmente che tutto serviva a materia di scherno contro quella gente invisa, se della circoncisione veniva loro fatto beffa, come leggiamo in Giuseppe (c. Ap. II, 13), da un egiziano come Apione, appunto in Egitto dove quella era in uso presso la casta sacerdotale, e mentre era di fatto circonciso egli stesso! Troviamo

bensì in mezzo a tanta avversione verificarsi un fenomeno di contraria tendenza, quello del proselitismo, che ebbe poi anche luogo nel mondo romano prima della diffusione del cristianesimo; egli è che non mancavano anime d'indole più temperata e di maggior probità, che disgustate dalle assurdità ed ignominie del paganesimo, sapevano ravvisare la vera religione nella purezza del dogma giudaico e nella rettitudine di quella morale. Ma sempre è vero che ben altro era l'andazzo generale presso le plebi grossolane e le classi colte miscredenti.

VII.

Non già solo al secolo di Filone e di Giuseppe cominciò a farsi sentire ai giudei il bisogno di redimersi dallo spregio che sopra la loro gente e le loro istituzioni accumulava l'astio e la maldicenza degli avversari. Le prime favole che convertivano nell'umiliazione di uno sfratto ignominioso l'epopea nazionale della liberazione dal servaggio di Egitto sembrano rimontare a Manetone, ad ogni modo fin dal tempo del Ps. Ecateo, III secolo innanzi Cristo, troviamo gli ellenisti giudei applicati a quel compito apologetico di cercare a convincere coi loro scritti i greci dominatori, tanto infatuati delle glorie patrie e della loro sapienza, che anche Israele possedeva una storia gloriosa, una legislazione ammirabile; anche esso avea avuto i suoi eroi, i suoi profeti, i suoi savi; che da molti secoli innanzi i suoi libri ispirati andavano ricchi di quella sapienza che i greci non aveano potuto raggiungere che con infiniti sforzi e mendicandola dai popoli più antichi. A questo scopo tendono le favole che innestano al tramite dei racconti biblici Eupolemo ed Artapano nelle loro storie [1].

[1] Alcuni passi di queste furono raccolti da Alessandro Poliistore nel suo libro περὶ ἰουδαίων: da esso molto attinse Giuseppe Fl. e quei passi trascrissero anche Clemente Aless. str. I, 23, n. 148 ed Eusebio P. E. IX 26. 27. Vedi il dotto studio del Freudenthal *Alexander Polyhistor* negli Hellenistische Studien 2 Heft.

Abramo, secondo Eupolemo, avrebbe insegnato ai Fenici e agli Egizi l'astronomia ed altre scienze: agli ebrei per mezzo dei Fenici sarebbero debitori i greci delle lettere dell'alfabeto. Giacobbe e i suoi figli, secondo Artapano, avrebbero edificato tempi in Athos ed Eliopoli: Mosè avrebbe ridotto l'Egitto a regime di monarchia distribuendone le regioni in 36 nomi, vi avrebbe messo in fiore l'agricoltura, le arti meccaniche, quella della navigazione e della guerra, vi avrebbe istituito il culto degli animali sacri: per la scienza d'interpretare le lettere sacre avrebbe ricevuto nome di Hermes ed era non altri che Museo maestro di Orfeo. In fondo a tutto ciò chi non vede l'ammonimento dato agli egiziani ed ai greci di professare rispetto e gratitudine al popolo ebreo che contava fra i suoi padri tali uomini insigni ai quali l'Egitto e la Grecia tanto doveano?

Ma più efficace espediente dovea sembrare il far bandire dalla bocca di greci pagani gli encomi della nazione giudea e far proclamare da antichi oracoli e poeti ebraiche dottrine. Del primo genere è la lettera di Aristea a Filocrate, del secondo gli scritti del Ps. Ecateo, e di Aristobulo, non che alcune parti dei libri sibillini.

Che la lettera di Aristea sia scritta da penna ebraica non v'ha oggi chi dubiti fra i dotti. L'autore che vuol passare per pagano si rivela giudeo di puro sangue: parla e fa parlare ad altri pagani un linguaggio che solo un giudeo potea tenere, riconosce un solo vero Dio, chiamato bensì Giove, ma è quel desso che adorano i giudei, chiama le costoro leggi leggi sante e divine: nel dettato è talora elegante ma non va scevro di ebraismi. La narrazione del modo in cui ebbe origine la versione alessandrina della bibbia gli porge il destro di far sapere che in altissima stima era stata tenuta la legislazione mosaica dai grandi della corte di Tolomeo Filadelfo: quei dotti illustri aveano giudicato doversi assolutamente arricchire la regia biblioteca di una versione greca di quel sacro codice: lo stesso monarca dietro loro impulso fa istanza al pontefice di Gerusalemme perchè mandi in-

terpreti per quell'opera. Giunti questi, li riceve a grande onore, e per sette dì si succedono i conviti alla mensa reale per festeggiare gli ospiti venerandi. Questi danno tal saggio della loro sapienza che rapiscono in ammirazione tutta quella corte sì nobile e sì dotta. Settantadue erano gli inviati ed altrettanti problemi sono loro proposti nei successivi banchetti: questioni svariatissime di economia politica, di religione, di etica, di filosofia, di giurisprudenza diedero campo a quei savi di mostrare il loro sapere: la prontezza, l'opportunità, la precisione delle loro risposte riempirono di stupore quell'accolta numerosa di principi e di letterati, ma specialmente i filosofi andavano attoniti: le acclamazioni, gli applausi non aveano fine, tutto era letizia, congratulazioni e mostre di onore. Intanto gli scribi regi ogni cosa consegnavano in iscritto, e così potè Aristea con iscrupolosa esattezza conservarci quei pronunziati memorandi. Ma egli avea in persona visitato la Giudea quando il re avealo mandato con lettere e doni preziosissimi al pontefice Eleazaro, ed avea potuto ammirare la magnificenza e gli splendori del tempio, la maestà del culto, lo sfarzo delle vesti sacerdotali, la ricchezza dei sacri arredi, l'ordine, l'armonia, la molteplicità dei riti, la felice postura della città, l'ottimo impianto e la disposizione di essa, l'amenità del circostante paese, la fertilità di tutta la regione, il prospero stato degli abitanti: tutto questo egli accuratamente descrive al suo Filocrate; dell'eccellenza poi della legislazione giudaica fa gli elogi ad ogni pagina della lunga sua lettera. Un saggio della sapienza che tutti anima quei numerosi precetti lo espone egli nel profondo significato morale che trovasi annesso alle minime prescrizioni della legge, eziandio a quelle che ai profani possono sembrare inette o superstiziose, a mo' d'esempio l'astensione dalle carni degli animali dichiarati immondi. E come l'avea dichiarato il venerando pontefice Eleazaro, quel divieto insegna agli uomini a comporre gli affetti dell'animo a mitezza, a purità, a rettitudine, facendogli abborrire fin dall'immagine dei vizi opposti

che trovavasi negli istinti e nelle usanze di quegli animali. Con ciò destramente si risponde ad uno dei motteggi con cui dagli emoli si volgevano in ridicolo le osservanze giudaiche. Intanto per il pagano Aristea quel codice in tutte le sue parti è sacro e di origine divina, e perciò è di gran lunga superiore alle istituzioni di qualsiasi altro popolo, e rimase inaccessibile agli antichi scrittori istorici e poeti appunto per l'eccellenza e profondità delle dottrine: anzi mal ne incolse a chi tentò di farne uso in iscritti profani, e narra come a poco andò che Teopompo lo storico, e Teodette il tragico non vi perdessero quegli la ragione, questi la vista; ma rinunziarono a tempo al temerario consiglio. Del resto troppo imperfette doveano essere le versioni che prima se ne aveano, ma di ammirabile precisione era l'alessandrina, elaborata con isquisita diligenza per settantadue giorni da quei settantadue sapienti là nel silenzio dell'isoletta (di Faro) in quel sontuoso palazzo. In verità un documento che contiene sì onorifiche cose per i giudei, come questa relazione procedente nullameno che da un alto dignitario della corte di Tolomeo Filadelfo, potea ben servire di lezione ai greci della stima e del rispetto che meritava il popolo ebreo.

Ma ecco che con Aristobulo si scopre aver l'ebraica sapienza ispirato i più antichi poeti e i più insigni filosofi. Versioni greche dei libri di Mosè esistevano veramente prima di Alessandro e della dominazione persiana. Nessun dubio che Pitagora, Socrate, Platone, gli abbiano letti e riletti. Quella divina voce che affermano quei filosofi di udire quando contemplano l'universo è l'eco negli animi loro di quel *Dixit Deus* che Mosè ripete per le singole opere della creazione. In conformità di quel che egli insegna anche Orfeo ed Arato cantano la virtù dell' « unico Iddio che tutti gli esseri chiamò all'esistenza e tutto domina e governa ». Omero, Esiodo, Lino dai libri mosaici [1] impararono esser il Sabato dì

[1] «Μετειλη,φότες ἐκ τῶν ἡμετέρων βιβλίων» Euseb. P. E. XIII. 12. Cf. VIII. 10. Vedi Clem. Aless. str. V 14, n. 254 che lo trascrive senza citarlo.

sacrosanto, e ricordano nei loro carmi la perfezione che in quel dì raggiunsero le cose tutte dell'universo. Che tutto ciò sia vero lo prova Aristobulo colle parole stesse di quegli antichi savi che esso riporta nella sua opera *Dell'esegesi delle sacre leggi* dedicata a Tolomeo Filometore. In Clemente Alessandrino [1] è detto che in quella Aristobulo si applica a dimostrare che la filosofia peripatetica procede da Mosè e dagli altri profeti, ma dai frammenti che Eusebio ci ha conservati scorgiamo che tutta in genere la filosofia dei greci da quelle fonti egli fa derivare. A stabilire questa sua tesi gli deve naturalmente aver servito l'interpretazione allegorica dei libri sacri, e abbiamo appunto in quei frammenti un saggio di essa. Vero è che non troviamo presso di lui gli eccessi con cui la depravarono poi gli scrittori giudei posteriori per adattare a dottrine ben differenti da quelle della bibbia gl'insegnamenti mosaici. Di fatto il senso spirituale da lui assegnato alle espressioni antropomorfistiche con cui di Dio si parla nei libri di Mosè è giusto: pitagoreggia bensì nel dare importanza e speciale significazione al numero settenario, ma ciò e alcune altre cose che in simil genere potrebbero notarsi non appariscono di grave conseguenza. Se non che vuolsi avvertire che per la scarsezza di quel che ci è rimasto della sua opera non possiamo avere del suo metodo sufficiente contezza: l'indole però del suo assunto deve averlo portato ben più lontano nell'uso delle spiegazioni allegoriche.

Del resto a profittare arditamente di quel metodo in favore della sua causa trovava nel campo stesso della greca filosofia esempio ed impulso, chè non solo erasi dai precedenti filosofi fatto uso del metodo allegorico applicato alle mitologie delle religioni popolari, ma appunto a quel tempo avea avuto quel sistema il più ampio svolgimento in seno alla scuola stoica, e in genere per tutti allora gli eruditi gli antichi miti e leggende o personifica-

[1] Strom. V 14.

vano i fenomeni e le forze della natura, o simboleggiavano principii e verità razionali, o erano abbellimenti fantastici di fatti storici. Ne è una prova la voga che ottenne appunto allora il sistema di Evemero: non già che fra le persone colte vi fosse chi credesse sul serio alle maraviglie dell' isola Pancea [1], alle vetuste iscrizioni ivi trovate e a tutte quelle tombe di eroi defonti divenuti Dei immortali nella memoria dei popoli, ma perchè rispondeva al bisogno universale di poter scorgere nelle antiche tradizioni alcun che di più soddisfacente al nuovo indirizzo che prendeva il pensiere. La bibbia pertanto conteneva bensì istituzioni simboliche e tipi profetici per dettato stesso di Dio, ma non essendo un codice di speculazioni filosofiche, se conteneva il meglio di quanto la greca filosofia avea saputo dire in fatto di verità religiose, di teorie astratte però non si occupa punto. Per farla andar dunque di pari passo colla scienza greca, anzi per poterla additar come sorgente di quella, dovea esser fatta parlare, almeno per allegoria, in conformità delle greche dottrine. Anzi dovea essere stata ben letta e studiata dagli antichi filosofi perchè ad essa si fossero potuti ispirare: di qui quella affermazione imperterrita dell' esistenza di versioni greche della bibbia prima ancora della dominazione persiana. Veramente è difficile imaginarsi donde e dove a quei tempi sorgesse il bisogno di volgere in greco i libri mosaici: ma il supporlo era necessario ad Aristobulo.

Con ciò non vogliamo insinuare che sia questa una pura sua invenzione; potrebbe essere che egli lo credesse in buona fede, se in buona fede cita i versi di quegli antichi poeti, i quali ove fossero tutti genuini supporrebbero necessariamente negli autori la conoscenza delle dottrine mosaiche. Ora pertanto fra i versi che egli arreca frammisti agli autentici avvene dei certamente adulterati. Così per esempio nella citazione che riporta Eusebio alla fine del cap. 12 del libro XIII P. E. è adulterato il verso 262

[1] Plutarc. Isid. Osirid. — Diod. Sic. Bibl. V 41-46.

del V libro dell'Odissea, dove in onore del Sabato viene cambiato il *quarto giorno* nel settimo: ivi pure trovasi citato il verso 770 di Esiodo (Oper. et dier.), il verso è genuino quanto alle parole ma è falsato nel senso, giacchè il poeta non parla dei giorni della settimana ma del mese, e proclama sacro il settimo perchè in quel dì nacque Apollo v. 771, ciò che certamente non deve aver letto in Mosè: lo scrittore giudeo restringe prudentemente la citazione a quel primo verso solamente. Che egli si attentasse a fare quelle falsificazioni di autori greci ben conosciuti, in un libro dedicato a Tolomeo Filometore, sembra veramente poco probabile. Supponiamo dunque che non sia egli l'autore di quella frode, deve in questo caso avere attinto ad altro scritto giudaico in cui l'autore rischiava meno di essere scoperto, pur permettendosi quel bel gioco di far pronunziare dottrine mosaiche a poeti pagani.

Quale sia l'opera che abbia fornito ad Aristobulo quei passi acconciati a quel modo non possiamo con sufficiente certezza determinare. Ma sappiamo che a quel tempo esisteva già certamente una storia dei Giudei sotto il nome di Ecateo Abderita, ed in essa trovavansi citati in gran copia versi di antichi poeti, molti dei quali sfrontatamente adulterati e di stampo sì schiettamente giudaico da non potersi affatto dubitare esser quelli, e quindi l'opera tutta, produzione di un falsario ebreo. Giacchè, oltre la riprovazione ivi contenuta del politeismo e i concetti troppo ortodossi per quei pagani sull'essenza, l'unità, la spiritualità di Dio, il dettato stesso di quei versi è spiccatamente ellenistico e contiene un bastardume di vocaboli e frasi al tutto estranee alla greca dizione [1]. Il primo a citare quell'opera del Ps. Ecateo è Giuseppe Flavio nei libri contra Apione (I 22, II 4), i versi però li

[1] Può leggersi in prova di ciò l'esame che di alcuni di quei passi fa il Boeckh al cp. XII della sua opera *Graec. Tragoed. Princip.* etc. — Che poi lo scritto di Ecateo sia la fonte da cui quelli sono stati dedotti si scorge in Clemente A. che lo menziona al principio della sua citazione. Troviamo parecchi di quei passi allegati anche dai posteriori apologeti Eusebio, Cirillo A., Teodoreto etc.

troviamo citati da Clemente A. [1] e in più gran copia nel libro *de Monarchia* attribuito a S. Giustino [2]. Veramente quel ricco corredo di allegazioni non dovea ivi essere adoperato per dimostrare precisamente che dalla bibbia aveano attinto le loro dottrine i greci sapienti, giacchè nella lettera di Aristea [3] troviamo addotta l'autorità di Ecateo per insinuare che i libri sacri de' giudei per la loro santità ed eccellenza erano rimasti impenetrabili ai grandi scrittori dell'antichità; doveano dunque piuttosto servire di conferma a provare appunto l'eccellenza dei dogmi in quelli contenuti dal farsi manifesto che conformemente ad essi aveano parlato i più alti ingegni della Grecia. Nei frammenti di quell'opera conservatici da Giuseppe Flavio troviamo posto in rilievo il gran favore che godeva il popolo ebreo presso grandi monarchi come Alessandro e il primo de' Tolomei, il vanto di costanza e fedeltà eroica alle proprie leggi, la magnificenza della loro metropoli, il gran numero delle minori città e castella, e più altre cose onorifiche tutte ai giudei, ma nulla vi è da riprendere in tutto ciò. In ogni modo il fatto di quelle falsificazioni ci rivela abbastanza la tendenza di quello scritto.

Questa avea già messo in sospetto al principio del II secolo dell'era nostra Filone di Biblo, il quale, come avverte Origene (c. C. I, 15), dubitava forte quel libro fosse opera del vero Ecateo di Abdera, e scrivea che ove così fosse veramente doveasi credere che quegli si era lasciato persuadere dalle ebraiche dottrine ed aveane accettati i dogmi. È nota bensì l'avversione che Erennio Filone nutriva contro gli ebrei, e potrebbe essa avere influito in quel suo giudizio, ma rimane vero che ei non s'ingannò. La verità del fatto vuol essere che Ecateo Abderita nella sua storia egiziaca narrando anche de' giudei e in modo ad essi onorevole,

[1] Strom. v 14, n. 257, sqq.
[2] Cp. 2-4.
[3] Da questa menzione si scorge che il libro del Ps. Ecateo appartiene al III secolo avanti Cristo.

come vedesi dal passo riportato da Diodoro Siculo [1], ha dato occasione ad un giudeo falsario di riprodurre separatamente quelle parti della sua storia che agli ebrei si riferiscono: costui però, completandole con aggiunte e interpolazioni, fece passare sotto il nome di Ecateo quel che Ecateo non avea nè pensato nè scritto. Troppo versato era il filosofo di Abdera nelle opere degli antichi poeti perchè potesse citare in buona fede quei versi falsificati, ce ne è pegno il trovare di lui menzionata presso Suida un'opera sulla poesia di Omero e di Esiodo: ma forse appunto la nota perizia di Ecateo in tal argomento diè ansa al giudeo di porre sotto il patrocinio di lui quelle preziose citazioni.

Che un contingente di narrazioni è testimonianze formato a quel modo dalle arti subdole de' giudei trovasse credito presso gli scrittori cristiani de' primi secoli, facilmente s' intende ove pongasi mente alla autorità che acquistano coll'andar del tempo racconti e affermazioni in differenti guise ripetute e inculcate in varii scritti che portano in fronte nomi insigni di autori antichi vissuti in epoche e luoghi diversi. Ci sembra ora abbastanza accertato che dagli scritti menzogneri di giudei ellenisti ammessi in buona fede come documenti di valore storico trae origine l'opinione che dalla bibbia fa in gran parte derivare la sapienza greca.

VIII.

Si attiene da presso alla detta opinione ed apriva l'adito a presumere la somiglianza di dottrine, che fra la bibbia e i greci sapienti i nostri apologisti si argomentarono a ravvisare, un'altra credenza ai loro tempi comune che cioè fra i gentili ab antico trovavasi sparsa notizia delle verità rivelate. Sembrava provar ciò il fatto che i carmi sibillini ne contenevano certamente pa-

[1] Müller Fragm. H. G. II p. 391 sqq.

recchie. Il vero è che anche in quelli, come è noto fra gli eruditi, la frode giudaica si era introdotta.

Niuno ai dì nostri crede più all' esistenza nell' antichità di una Sibilla ispirata che abbia fatto udire la sua voce in varii paesi peregrinando in regioni diverse; e meno ancora alle posteriori leggende di quelle varie profetesse abitatrici di grotte presso le sorgenti di acque, presagienti i destini delle città e dei regni. Ma è al tutto da ritenere che alcun che di reale risponda a quella confusa memoria di divini oracoli, conservata da tempi immemorabili, presso popoli diversi di progenie e di soggiorno. Erano sicuramente vetuste tradizioni, avanzi di un patrimonio di religiose dottrine comune un tempo alle razze primitive, che sparse colle costoro migrazioni in varie contrade della terra, e benchè confuse in seguito ed alterate con nuovi elementi e mitiche leggende, rimanevano nondimeno conservate dal ricordo di un'origine antica e veneranda; ricordo che, trasformato dal tempo, fece ravvisare in quelle oracoli di voci ispirate. Certo è che anche nella forma attuale in cui quegli oracoli ci sono pervenuti scorgiamo tuttora qua e là l' impronta delle primitive leggende de' popoli orientali, quali le conosciamo nei più vetusti monumenti che possediamo: così per esempio la narrazione del diluvio e quella della torre babelica [1] (III v. 97 sqq.) in quanto si scostano dal racconto biblico coincidono coi particolari propri del racconto caldeo della Genesi.

Che cosa però contenessero i carmi sibillini, quali esistevano presso i greci e i romani nel tempo in cui ne troviamo per le prime volte fatto da essi menzione, non possiamo saperlo. In Roma il testo officiale rimaneva occulto nel tempio capitolino, e solo consultavasi dai decemviri in casi di publiche calamità. Ivi come in Grecia e nell' Asia minore aveavene sì delle raccolte private, ma facilmente s' intende quante alterazioni doveano aver

[1] Vedine il testo colla sua tinta politeistica conservatoci da Giuseppe Flavio Antiq. I, 4.

subìto coll'andar del tempo quegli scritti di dubbia provenienza, esposti per più secoli ad arbitrarie glosse e interpolazioni senza possibilità di verifica autorevole. A qual sorte andassero soggetti simili documenti ce lo dimostra la storia con fatti notori: e certo scandalo grande fu ad Atene, quando Ipparco svelò le frodi da Onomacrito attentate nei versi di Omero, nei carmi orfeici e negl'inni di Museo, e bene sta che esso ne pagò il fio coll'esilio: ma di quelle che altri aveano operato prima di lui, almeno circa Orfeo ed altri vaticinii ed oracoli, nessuno avea saputo dir nulla. Quanto ad Omero il grave Solone, come ci narra Plutarco [1], non erasi fatto coscienza di citarlo interpolato in pubblico giudizio; eppure egli rimproverava a Tespi, il tragico, di far uso di menzogne ne' suoi drammi. Non è quindi a maravigliarsi se i giudei per istudio di propaganda religiosa o per intento di gloria nazionale, come più tardi fuorviati cristiani, specialmente gnostici e montanisti, per falso spirito di religione, o per interesse di setta, fecero proclamare i loro dogmi alle Sibille. Severo biasimo meritano certamente gli autori di quelle frodi, ma i nostri scrittori cristiani erano in buona fede quando citavano quei versi credendo secondo la persuasione comune all' autenticità di quegli scritti. Fino però a Clemente A. non troviamo adoperati da essi che il III, IV, e V libro nei quali massimamente dominano le falsificazioni giudaiche, e in buona parte di esse vedesi chiaro [2] che

[1] Solon 10.

[2] Di fatto mentre molte cose particolari leggonsi ivi predette dei Seleucidi e de' Tolomei trovasi la profezia in fallo per la mancata fine del mondo sotto il settimo di questi. Parimente per quel che ivi s'intende detto di Antioco Epifane il vaticinio che si verifica per alcuni fatti, sbaglia per non pochi dei successivi: e sino all'eccidio di Corinto e di Cartagine 146 a. C. la profetessa ebbe lo sguardo sicuro, per quel che segue le si offuscò la vista. Il passo della Vergine partoriente (III, 722 sqq.) abbellito dal nostro Marone nella famosa ecloga, benchè esprima l'oracolo d'Isaia, presenta nel testo attuale dei ritocchi cristiani: in generale può dirsi, come notò il Vossio (Vet. Poet. temp. I, 1), che nessuno dei più insigni profeti ebrei ebbe tante rivelazioni sì distinte sui misteri e i fatti del nostro divin Redentore quante ne sarebbero state comunicate alle Sibille. Nè di tutto ciò deve alcuno prendere scandalo per quel « *teste David cum Sibylla* » del *Dies irae* che fin dal secolo XIV troviamo, almeno in Italia, dalla chiesa usato nella messa dei morti: giacchè la chiesa non intende dare testimonio di autenticità ai libri di cui usa le parole nella liturgia; prova di ciò è il libro IV

rimontano ai due ultimi secoli prima di Cristo. Solo un secolo dopo Clemente troviamo presso Lattanzio addotti altri libri fino all' VIII. Sicchè vuolsi anche questo attribuire ai giudei ellenisti che in forza di mentiti documenti dovesse agli scrittori ecclesiastici apparire come un fatto avverato quel che altrimenti sarebbe loro sembrato solo probabile congettura, aver cioè Iddio concesso al gentilesimo, anche dopo aver esso corrotto la primitiva rivelazione, ulteriori manifestazioni soprannaturali di verità religiose.

IX.

Ci resta a far parola di Filone che è certo il più insigne scrittore e filosofo che abbia fiorito fra i giudei ellenisti [1]. E poichè grandissima fu la stima in che furono tenuti i suoi scritti non solo presso i suoi correligionari, non che gli gnostici e poi i neoplatonici, ma eziandio presso non pochi scrittori cristiani dei primi secoli, può senza fallo aversi per quegli che ha più contribuito ad accreditare l'opinione che dalla bibbia trae origine la sapienza greca. Di fatto non manca di proclamarlo in varii modi. Gli stoici, secondo lui, hanno per primo maestro Mosè nel fare dell'apatia una virtù [2]: Zenone stesso attinse dal libro della Genesi, nell'esempio di Giacobbe preferito dal padre ad Esaù, la massima che solo all'uomo savio e virtuoso deve essere commesso il governo degli altri uomini [3]: dal Genesi pure tolse Eraclito la dottrina de'contrari [4]: di là pure trasse il detto che « la

di Esdra che essa volle positivamente escluso dal canone dei libri sacri, benchè ne adoperi dei tratti nella terza messa di Pentecoste, e negli uffici pasquali degli Apostoli e dei martiri.

[1] Euseb. Hist. Eccl. II cp. 4 πλείστοις ἀνὴρ οὐ μόνον τῶν ἡμετέρων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀπο τῆς ἔξωθεν ὁρμωμένων παιδείας ἐπισημότατος. — Cap. 18 πολύς γε μὴν τῷ λόγῳ καὶ πλατὺς ταῖς διανοίαις, ὑψηλός τε καὶ μετέωρος ἐν ταῖς εἰς τὰς θείας Γραφὰς θεωρίαις γεγενημένος, ποικίλην καὶ πολύτροπον τῶν ἱερῶν λόγων πεποίηται τὴν ὑφήγησιν.

[2] De mutat. nom. § 31. Citiamo secondo l'edizione di Lipsia del Richter 1828-30.

[3] Quod omn. prob. lib. §. 8.

[4] Quis rer. div. haer. § 43. — quaest. in genes. III § 5.

nostra vera vita è la morte del corpo, e morte la vita di questo »[1]. Così ancora tra i greci legislatori parecchi dai libri di Mosè trassero i loro statuti[2]; anzi in quella che fra le diverse nazioni, le leggi dell' una non si ammettono dall' altra, quando pur non si hanno in dispetto, le ebraiche invece « si propagarono fra i greci ed i barbari, penetrarono in tutti i popoli, per ogni contrada, dall' uno all' altro estremo del mondo »[3]. Tutto ciò gli sembra talmente indubitabile che per lo più non pensa ad arrecarne la minima prova. Del resto tutto il processo che egli adottò ne' suoi scritti di trasportare il testo biblico a significare allegoricamente dottrine morali e specolative riesce a rappresentare la filosofia quasi tutta contenuta nel pentateuco e in alcune altre parti della Sacra Scrittura. E di fatto tal copia di dottrine, e pitagoriche, e platoniche, e aristoteliche, e stoiche ha saputo connettere alla bibbia adoperata a quel modo che non è facile il discernere a quale scuola egli appartenesse di preferenza. Si direbbe che egli procurava con ciò di rendere commendevole ai pagani filosofi il dogma ebraico, e forse anche di familiarizzare i suoi connazionali colla filosofia de' greci: benchè sia da riconoscere che egli si mostra sinceramente persuaso che il testo biblico fosse dal suo divino ispiratore destinato ad insegnare quelle ricercate dottrine.

Che la bibbia contenesse dei tipi profetici e degli insegnamenti morali connessi ad alcuni fatti, ed anche al significato di alcuni nomi, lo sapevano gli ebrei già prima di Filone; e nel nuovo Testamento ne troviamo indicati e spiegati parecchi coll'autorità stessa dello Spirito Santo: anzi per lo più gli stessi fatti storici che ivi si narrano prestansi ad eccellenti commenti per dichiarare e confermare molte massime di morale e di religione: ma che la bibbia contenga tutte le specolazioni dei filosofi, solo

[1] Quaest. in genes. IV § 152. — leg. alleg. in fine.
[2] De Iud. § 2.
[3] De Vita Mois. II § 4.

poteva venire in mente a chi avea interesse che così fosse, o per inculcare quelle dottrine in nome della bibbia, o per mostrarsi già anteriormente in possesso di quelle agli occhi di chi menava vanto di averle col proprio ingegno escogitate. Pertanto quale che si fosse il motivo che appo lui predominava quello che egli ne' suoi scritti più volte esplicitamente afferma, e quasi sempre implicitamente insinua è appunto ciò che con tanta insistenza ripetevano i nostri apologisti, far capo alla bibbia le filosofiche dottrine dei greci.

Ora, che le opere di Filone fossero molto lette e tenute in pregio presso gli scrittori ecclesiastici antichi è cosa notoria. Fra gli autori che sostennero l'opinione di cui ci occupiamo, troviamo lodarlo ripetutamente Giustino, Clemente, Origene, Eusebio, e farne ampio uso S. Ambrogio [1]. La conservazione di un numero sì considerevole de' suoi scritti pervenuti fino a noi fa fede che ebbero quelli larga diffusione e che venivano molto adoperati: ed era troppo naturale che così fosse; l'immensa suppellettile filosofica ivi raccolta, non meno che l'inesauribile fondo di considerazioni morali dedotte dai testi della bibbia o a quelli applicate forniva in gran copia opportuni argomenti per le discussioni apologetiche, e ampia materia da potersi adattare all'istruzione religiosa e morale delle plebi cristiane. Anche la predilezione che molti nutrivano, dentro e fuori la scuola alessandrina, per l'esegesi

[1] Vedi in Clemente A. Str. I cap. 4 molti passi trascritti quasi tutti ad literam appartenenti al libro de Congressu di Filone, e nei cap. 23, 24 il compendio della prima parte del lib. I de vita Mois.

Per S. Ambrogio si possono paragonare: de Paradiso e F. ss. Leg. All. - De Cain et Abel e F. de sacrif. Cain et Abel, de Cherub., quod det. pot. insid. - De Noe et Arca e F. de Agric. Quod D. imm. - De fuga saec. e F. de profugis - De Iacob. et vita beata e F. quod omn. prob. lib. - Epist. I^a ad Simplic. e F. quod omn. prob. lib. Certo non poco ha trascritto il S. Dottore da quelle opere (non però senza correggere quel che faceva d'uopo): e in genere quanto queste gli fossero familiari lo prova anche l'uso soverchio che fa dell'interpretazione allegorica della s. Scrittura. Ma non a questa solo si riducono gli scritti suoi. È stato detto che come Filone è il Platone giudeo, così Ambrogio è il Filone cristiano. Questa è una bella esagerazione: del resto l'enfasi con cui la mise fuori l'Aucher fece ridere anche i dotti razionalisti. Quanto vi è di dottrina teologica nelle opere del nostro gran Dottore, ed è moltissimo, non ha che far nulla colle teorie e col metodo di Filone.

allegorica attraeva alla lettura di quelle opere, benchè non si credesse doverne seguire il metodo nella misura eccessiva che avea adottato Origene. Filone poi in materia dommatica, salvo alcune eccezioni, non appariva troppo alieno da parecchie dottrine del cristianesimo, e non solo con leggiere modificazioni poteva spesso essere inteso in senso ortodosso, ma in varii punti armonizza positivamente con parecchie profonde concezioni teologiche contenute nei libri ispirati del nuovo Testamento, per esempio nell'epistola di S. Giacomo, in quella agli ebrei, e in più luoghi delle altre di S. Paolo.

E su questo proposito ci sia lecito fare una piccola digressione dal nostro argomento, ma che non sarà inopportuna. È noto con quanto impegno siasi cercato nella scuola razionalistica, e vi si erano provati anche i sociniani, di ridurre molte dottrine del nuovo Testamento ad una derivazione della teosofia alessandrina, insistendo su quei riscontri, e specialmente su quel che v'è di comune nel Logos di Filone e ciò che del Verbo incarnato insegna S. Giovanni nel suo vangelo e nelle sue lettere. Eppure si sarebbe evitata siffatta aberrazione, se da una parte si fosse tenuto il debito conto delle profonde ed essenziali differenze che si scorgono nello stabilire accuratamente quel paragone, e dall' altra non si fosse perduto di vista il fonte comune a cui potevansi far rimontare le altre concezioni somiglianti che quel parallelo manifesta sopra altri punti. Mercecchè è facile il riconoscere che varii dommi chiaramente e pienamente presentati nella rivelazione cristiana appariscono più o meno esplicitamente indicati nei libri meno antichi del vecchio Testamento, e presso gli ebrei non mancavano avite tradizioni che autorevolmente potevano far fede di altri veri rivelati oltre quei contenuti nei libri canonici. Che maraviglia quindi che uno scrittore come Filone, che pur essendo pitagorico, platonico ed altro, non lasciava però di essere dottissimo ebreo, trovisi in alcuni concetti conforme alle dottrine del nuovo Testamento il quale colle nuove rivelazioni abbraccia e completa, ripete e conferma le antiche?

E per converso ove trattisi di massime morali, o di notizie istoriche, vuoi anche di nozioni filosofiche o che che altro può la mente umana comprendere da se, il trovarsi esse proposte nei libri sacri suppone sì che ivi siano registrate per impulso dello Spirito Santo, ma non già che lo scrittore ispirato non sia potuto venire in cognizione di quelle per propria industria o per magistero di altri. Ammettasi pure sopra gli ebrei l'influsso delle scuole filosofiche della Grecia negli ultimi tre secoli, quello però che lo Spirito Santo fa scrivere come proprio insegnamento all'autore ispirato rimane sempre parola di Dio al tutto estranea a quelle influenze, come che il sacro autore avesse già per disciplina umana alcuna notizia di quell'argomento. In pari guisa troviamo nel culto mosaico prescritti varii riti già ab antico usati in Egitto e ben noti allora al popolo ebreo uscito di fresco da quella regione; come più tardi nelle visioni profetiche del tempo dell'esilio vediamo figurare imagini ed apparato conformi alle imagini e alle magnificenze che ammiravano gli ebrei negli edifici regali e nei monumenti della Caldea. In tutto ciò è molto secondo ragione, ravvisare l'economia sapiente e soave della divina provvidenza che verso il popolo eletto tempera le sue prescrizioni e adatta la forma de'suoi insegnamenti come più opportuno riesce nelle diverse condizioni in cui quel popolo si trova: mentre nulla obliga a riconoscere in quei riti l'influsso naturale e storico delle reminiscenze d'Egitto, se Dio stesso che molti di quelli vietò ne prescrisse alcuni trasferendoli nella pompa del suo culto a tutt'altra significazione: come quelle imagini non significano altrimenti che il *profetismo d'Israele* verso gli ultimi tempi s'imbevesse di concezioni assire, caldee o persiane, ma sibbene che piacque a Dio per rappresentare la sua gloria servirsi di simboli più facili ad essere dagli ebrei concepiti ed intesi perchè analoghi ad altri da essi allora conosciuti ed ammirati.

X.

Il terzo motivo che troviamo aver confermato i nostri apologeti nella persuasione di quella dipendenza delle dottrine greche dai libri sacri degli ebrei è, come sopra indicammo, la somiglianza e quasi l' identità che loro sembrava trovarsi in varii argomenti fra le cose dette nella bibbia e quelle proposte dai filosofi e dagli antichi poeti. Chi però si facesse a raccogliere in un sol tutto quanto viene addotto in proposito nei trattati apologetici di quei cristiani scrittori scorgerebbe subito ridursi questo a ben poca cosa; a meno che non si debba prendere sul serio l'asserir Clemente [1] che Aristotele abbia ristretto la Providenza all' orbe lunare per aver male interpretate le parole del Salmo (XXXVI, 5) « Domine in coelo misericordia tua et veritas tua usque ad lunam », o che abbia Epicuro ammesso il fato per non avere inteso il senso di quel « vanitas vanitatum et omnia vanitas » dell'Ecclesiaste (I, 2); o cose simili presso lo stesso Clemente e gli altri, che riunite insieme fornirebbero sì un discreto contingente, ma più che inutile per la questione. Gli altri argomenti poi che presentano migliore aspetto di somiglianza sono oltre ad alcuni principii morali, l'unità di Dio, la sua provvidenza, il « sum qui sum » del libro dell' Esodo adoperato da Platone nel parlare dell' essenza di Dio, e alcuni concetti che sembrano conformi al mistero della SSm̃a Trinità.

In generale vi è da notare che queste allegazioni, le quali sono quasi sempre le stesse presso tutti i nostri apologeti, non vengono da essi fatte in mezzo ad argomentazioni serrate per dimostrare a fil di logica che quelle conformità provano aver i savi pagani tolte dalla bibbia quelle dottrine, ma piuttosto per dimostrare che di quelle verità non doveano i greci menar vanto avendole possedute gli ebrei prima di loro, ovvero che non doveano

[1] Str. V, 14.

i gentili farsi beffa dei dogmi cristiani avendo conformemente a questi insegnato i maestri della loro filosofia. E là dove la Scrittura viene citata in prova dell' aver attinto ad essa i greci sapienti, l' argomento muove dalla priorità di questa, e dall'averne essi conosciute le dottrine nelle loro peregrinazioni in Egitto. Di ciò persuasi i nostri apologeti, confidati nelle tradizioni e nei documenti di cui sopra abbiamo parlato, non discutono punto la questione se potevano i greci aver professato quelle dottrine senza averle dedotte dai dogmi degli ebrei. Chè se avessero impreso a ventilarla avrebbero certamente affermato non aver potuto quei filosofi, senza la scorta della rivelazione consegnata nella bibbia, aver contezza del Verbo divino o della Trinità delle persone in Dio; ma quanto alle altre verità razionali, come l'unità di Dio, la sua provvidenza e simili, avrebbero riconosciuto che per raggiungerle non faceva d'uopo, specialmente per quei forti ingegni, che adoperare a dovere il lume di ragione di cui è dotata la mente umana. Del resto, ai nostri apologisti era ben nota la dottrina di S. Paolo « invisibilia ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur », etc. (Rom. I, 20) e la troviamo nelle loro opere applicata più volte appunto ai filosofi greci. Era quindi, per la massima parte, la persuasione dell'aver costoro conosciute quelle verità per mezzo degli ebrei che faceva giudicare ai nostri cristiani scrittori essere quelle dottrine derivate dalla bibbia nella filosofia dei greci.

E ciò spiega come attribuissero così facilmente a male intelligenze e corruzioni volontarie delle rivelazioni bibliche gli errori che a quelle stesse verità aveano innestato, o quelli che vi associarono invece di altre verità pur nella bibbia contenute e connesse colle prime. Laddove se le costoro dottrine avessero esaminate, liberi la mente da quella preconcetta opinione, avrebbero trovato nel complesso di queste e nell' indole di quei sistemi di che dubitare che questi avessero in qualsiasi parte vera attinenza colla bibbia. Certo l'empirismo da cui muovono le dot-

trine stoiche per riuscire al materialismo e ad una nozione panteistica della divinità; l'idealismo che è l'anima di quelle di Platone; i principii d'Aristotele sull'essenziale eternità del moto colla connessa eternità della materia e del mondo, sono ben lungi da quanto insegnano i libri santi. Eppure si dovrebbe ammettere lo strano enigma che i filosofi greci abbiano saputo dagli scritti del vecchio Testamento cavare notizia certa del Verbo divino e della Trinità, mentre appena trovasi fra essi chi ne avrebbe tratto il vantaggio di arrivare ad un concetto fisso e schietto della personalità dell'Essere supremo, chè anche quei che in alcun modo l'affermano vi derogano poi con altre dottrine che a quella non si confanno: eppure con ben altra chiarezza e frequenza che non quei misteri è ripetuta nel vecchio Testamento la nozione di un Dio unico e personale. Come hassi a credere che uomini di mente eletta come Platone ed Aristotele se avessero meditato la bibbia, o avuto seri colloqui di religione con dotti ebrei, non avrebbero insegnato alcun che di meglio che non han fatto circa l'origine dell'universo, circa le relazioni dell'uomo a Dio, circa il libero dominio di Dio su tutte le cose senza che in nulla gli osti il fato, circa il suo provvido governo del mondo, non infermato dall'esistenza del male sia morale che fisico? Son pur questi argomenti in cui vacillarono quegli ingegni potenti, eppure le verità che a questi problemi si riferiscono vengono quasi ad ogni pagina della Scrittura limpidamente esposte ed inculcate.

Se non che, come spiegare indipendentemente dalla bibbia quel che i nostri apologeti traggono da Platone circa il Verbo eterno e la trinità delle ipostasi in Dio? Certamente di un tal mistero non poteva nè Platone nè altri aver contezza che per mezzo delle dottrine rivelate. Ma non ci sembra affatto provato che nelle opere del gran filosofo si rinvenga sicuro indizio della conoscenza di quel mistero. Giacchè il trovarsi presso di lui frasi che sembrano esprimere come che sia quel dogma rivelato, non può assumersi come argomento che egli parli proprio nel senso

di quel mistero, se non ne fa trasparir traccia nei molti luoghi dove studiatamente espone i suoi concetti sulla divinità: specialmente se quelle stesse frasi non vengano dal contesto dove si trovano, determinate a significare quel senso, ma invece vi comportino in modo ovvio e naturale, quello ben diverso che manifestamente hanno in più altri luoghi dove di Trinità o Verbo divino non è affatto parola. Ora questo è il caso dei varii passi cavati dalle opere di Platone nei quali si è creduto scorgere nozioni necessariamente attinte dalle dottrine rivelate.

Dei luoghi che troviamo addotti più frequentemente e con maggior fiducia dai nostri apologisti due vengono intesi da essi del Verbo Figlio di Dio, ed un terzo della Trinità. Il primo di quei due allegato da Eusebio [1], Cirillo Alessandrino [2], Teodoreto [3], è tratto dall'Epinomide [4] dove viene inculcata la venerazione dovuta agli astri « che col loro corso dan perfezione al mondo, cui la Mente fra tutte la più divina ordinò quasi spettacolo che prima l'uomo beato ammira, quindi arde di brama di pienamente comprendere, quanto più è dato a natura mortale, persuaso di trovare in ciò la suprema e perfetta felicità di questa vita, dopo la quale, qual vero iniziato e partecipe dell'unica vera sapienza, nei seggi alla virtù dovuti godrà della perpetua contemplazione delle più belle cose che veder si possano ». L'altro citato da Clemente Alessandrino [5], Origene [6], Eusebio [7], Cirillo Alessandrino [8],

[1] Praep. Ev. XI, 16.

[2] C. Iul. VIII, n. 271.

[3] Graec. Aff. II n. 749.

[4] Op. pag. 986 « καὶ τιμὰς ἀποδιδώμεν μὴ τῷ μὲν ἑωυτὸν, τῷ δὲ μῆνα, τοῖς δὲ μήτε τινὰ μοῖραν τάττωμεν μήτε τινὰ χρόνον, ἐν ᾧ διεξέρχεται τὸν αὐτοῦ πόλον ξυναποτελῶν κόσμον, ὃν ἔταξε λόγος ὁ πάντων θειότατος ὁρατόν· ὃν ὁ μὲν εὐδαίμων πρῶτον μὲν ἐθαύμασεν, ἔπειτα δὲ ἔρωτα ἔσχε τοῦ καταμαθεῖν ὁπόσα θνητῇ φύσει δυνατά, ἡγούμενος ἄρισθ' οὕτως εὐτυχέστατά τε διάξειν τὸν βίον τελετήσας τε εἰς τόπους ἥξειν προσήκοντας ἀρετῇ, καὶ μεμυημένος ἀληθῶς τε καὶ ὄντως, μεταλαβὼν φρονήσεως εἰς ὧν μιᾶς, τὸν ἐπίλοιπον χρόνον θεωρὸς τῶν καλλίστων γενόμενος, ὅσα κατ' ὄψιν διατελεῖ.

[5] Strom. V, n. 255.

[6] C. Cels. VI, § 8.

[7] P. E. XI, 16.

[8] C. I. VIII, n. 271.

Teodoreto [1] è tolto dalla sesta delle lettere di Platone [2] dove si prescrive ai tre amici Ermia, Erasto e Corisco il giuramento « per quel Dio che di tutte le cose che sono e che saranno è duce, nonchè per colui che è vero padre di esso Duce e Principio, cui tutti conosceremo manifestamente secondo la possa degli uomini beati, se veramente alla sapienza attenderemo ». — La Trinità poi da Clemente [3], Eusebio [4], Cirillo [5], Teodoreto [6] è riconosciuta esplicitamente menzionata nelle parole seguenti della seconda epistola diretta a Dionisio [7]. « Dici che non hai ancora avuto dimostrazione sufficiente sulla natura del Sommo Primo. Converrà dartela in enimma affinchè se qualche accidente sperda queste pagine in alcun angolo della terra o del mare, chi leggerà non intenda. Attorno al Re di tutte le cose, tutto si ritrova, tutto è per lui, ed esso è causa di quanto è bello. Circa il Secondo si trovano le cose seconde, e circa il Terzo le terze. Pertanto l'animo umano circa queste cose brama essere istruito come esse siano, mentre considera le cose a se congeneri che pur a ciò non bastano: di tal fatta però non sono quelle che al Primo si appartengono e le altre di cui ho fatto menzione ».

Ora di questi passi ci sembra dover ritenere che ove a Platone veramente appartengano, su che vi è molto da dubitare, nè a Verbo divino personale, nè a Trinità in alcun modo si riferiscono.

[1] G. A. II, n. 747.

[2] Pl. op. pag. 323. « ἑπομνύντας σπουδῇ τε ὅμα μὴ ἀμοῦσῳ καὶ τῇ τῆς σπουδῆς ἀδελφῇ παιδιᾷ, καὶ τὸν τῶν πάντων θεὸν ἡγεμόνα τῶν τε ὄντων καὶ τῶν μελλόντων, τοῦ τε ἡγεμόνος καὶ αἰτίου πατέρα κύριον ἑπομνύντας, ὅν, ἄν ὄντως φιλοσοφῶμεν, εἰσόμεθα πάντες σαφῶς εἰς δύναμιν ἀνθρώπων εὐδαιμόνων.

[3] Str. V, n. 255.

[4] P. E. XI, 20.

[5] C. I. I, n. 34.

[6] G. A. II, n. 479.

[7] « Φῆς γὰρ δὴ κατὰ τὸν ἐκείνου λόγον οὐχ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαί σοι περὶ τῆς τοῦ πρώτου φύσεως. φραστέον δή σοι δι' αἰνιγμῶν, ἵν' ἄν τι ἡ δέλτος ἢ πόντου ἢ γῆς ἐν πτυχαῖς πάθῃ, ὁ ἀναγνοὺς μὴ γνῷ. ὧδε γὰρ ἔχει· περὶ τὸν πάντων βασιλέα παντ' ἐστὶ καὶ ἐκείνου ἕνεκα πάντα καὶ ἐκεῖνο αἴτιον ἁπάντων τῶν καλῶν. δεύτερον δὲ περὶ τὰ δεύτερα, καὶ τρίτον πέρι τὰ τρίτα. ἡ οὖν ἀνθρωπίνη ψυχὴ περὶ αὐτὰ ὀρέγεται μαθεῖν, ποῖ' ἄττα ἐστί, βλέπουσα εἰς τὰ αὐτῆς συγγενῆ, ὧν οὐδὲν ἱκανῶς ἔχει. τοῦ δὴ βασιλέως πέρι καὶ ὧν εἶπον, οὐδέν ἐστι τοιοῦτο. » Op. pag. 312.

XI.

Per procedere con maggior chiarezza parliamo prima del Verbo divino in quanto questo inteso in senso ipostatico abbia o no alcuna parte nelle dottrine di Platone. Siamo pertanto di avviso che considerando accuratamente le sue dottrine non si scorge nel suo sistema filosofico in quanto tale, dualità di sorta ammessa nella nozione della divinità, comechè sia da riconoscere che nel complesso de' suoi scritti havvi il sufficiente per far credere a prima vista che quella dualità egli ammettesse; e così troviamo naturale che siasi creduto venir quella espressa in quei luoghi dove sembra farsi menzione di un duplice Essere superiore alle umane cose. L'apparenza di quella dualità sorge negli scritti di Platone dal trovarsi la divinità separatamente rappresentata quanto alla sua nozione assoluta nell'Idea del Bene, e quanto al concetto relativo di causa attiva dell'universo nel Demiurgo che apparisce, specialmente nel Timeo, quasi mente e persona estranea a quella somma Idea, modellare e produrre secondo quell'esemplare la macchina del mondo.

Ma veramente, come non sfuggirà a chiunque abbia colle opere del nostro filosofo alcuna familiarità, la Mente ordinatrice, il Fattore e Padre dell'universo figura nelle sue opere più come un dogma positivamente ammesso, che come un vero intorno a cui si aggiri la sua specolazione, anzi è da lui totalmente lasciato da parte dove tratta in maniera filosofica del principio da cui tutte le cose hanno l'essere [1]: ponendo egli il fondamento, la

[1] Questo è un lato debole della teoria platonica delle Idee, giacchè nella nozione secondo la quale egli ne tratta, non apparisce necessariamente inclusa la ragione di causa efficiente, comechè egli parli studiosamente in modo da comprendervela, senza però dimostrare che ad essa essenzialmente appartenga. Questo difetto nel Fedone è molto sensibile (Op. pag. 96-107) e Aristotele qualifica inesorabilmente di *vane parole e metafore poetiche* (Metaph. I, cap. 9.) quanto ivi è detto dell'esser le cose partecipazione delle idee per render così ragione dell'esser esse quel che sono; giacchè rimane sempre a trovare ciò che produce l'atto di quella partecipazione. Viene sì colmata

fonte, la ragione di ogni realtà nell'idee increate e sostanziali, necessarie ed eterne; all'apice poi del mondo delle Idee l'Idea suprema, quella del Bene. Ma forza è che nel suo sistema a questa idea s'identifichi la divinità. Giacchè se le idee increate ed eterne sole, secondo lui, sono vera e fondamentale realtà, nè altra realtà di sorta è concepibile se non quella che tutte le cose hanno per partecipazione delle idee dalle quali solo hanno di essere quel che sono, non potrai imaginare un essere qualsiasi che a quelle non metta capo, sia pur questo quello della Causa prima (che necessariamente devesi supporre dar l'esistenza alle cose contingenti onde possa concepirsi posta in atto la loro partecipazione alla realtà delle idee), altrimenti la stessa idea del Bene a lato di quella Causa prima non sarebbe più il più alto culmine della serie degli esseri, principio e causa di quanto ha ragione di ente e di conoscibile (Rep. VII) [1]. Ora non potendo cadere nella nozione dell'Essere divino subordinazione alcuna a che che sia, ne segue o che Dio s'identifica all'Idea suprema, quella del Bene, o non vi ha posto legitimo per esso nella compagine delle dottrine di Platone.

Del resto cotesta identificazione è anche abbastanza espressa negli scritti del nostro filosofo: in prova di che basterà ricordare come nella chiusa del Timeo (pag. 92, C.) il mondo è chiamato *imagine del suo Fattore,* mentre insieme è detto che il Demiurgo lo fece *ad imagine* delle idee archetipe increate (28, A. C.): parimenti come nel VII Rep. (517, B.) l'idea del Bene è il vertice del mondo intelligibile, principio del bello e del giusto in tutte le cose, sommamente arduo a concepirsi e inenarrabile, così queste stesse note pure nel Timeo (28 C, 37 A.) vengono enunziate dell'Autore del mondo.

questa lacuna coll'introdurre nel Timeo l'opera del Demiurgo, ma questo è un espediente estraneo alla teoria delle idee e che non basta a guarirla dal vizio di non poter spiegare tutto quello a cui spiegare viene proposta. Vedi il Fedone pag. 96, sqq.

[1] Op. pag. 508 E, 509 B.

Sicchè se la Divinità in Platone è intesa in due concetti distinti non v'ha motivo nella sua dottrina di dover credere che egli distingua in essa dualità reale, come ha luogo nel dogma cristiano del Verbo eterno Figlio di Dio; e il contendere che vi si scorga traccia di quel mistero attinto dai libri ispirati degli ebrei, e da Platone o men bene inteso o meno acconciamente espresso, non è che gratuita interpretazione.

Chè se nella sua dottrina non vi ha motivo per supporre quella distinzione reale, basteranno forse a ciò due o tre frasi incidenti, che comunque siano atte ad esprimerla, pure nel contesto hanno un senso ovvio che per nulla a quella le riferisce? Ora, come sopra accennavamo, tale è appunto il caso dei passi che si adducono per provarla. In quello dell'Epinomide la mente o ragione di tutte la più divina è così nominata comparativamente agli astri, numi creati, ed è la Mente eterna *che di tutte quelle bellezze compose questo universo, spettacolo cui ammira il savio* (al quale solo secondo Platone è riservata la felicità) *progredendo dall'ammirazione alla brama d'intendere quanto più è dato alla mortale natura, somma beatitudine in questa vita.* Pertanto chi avverte che presso Platone è molto frequente l'uso dei vocaboli λογος, λογισμος, λογισαμενος nel parlare di Dio che tutto sapientemente dispone, senza includervi allusione di sorta ad un Verbo divino ipostatico [1], non troverà certo nel contesto ragione alcuna che l'obblighi ad ammettere che il λογος del nostro passo è da Platone inteso appunto a senso di quella distinzione.

Più decisiva pare a prima vista la prova tratta dall'epistola sesta, giacchè a lato della divina Causa che tutte le cose governa vi è menzionato il Signore e Padre di essa. Conosce adunque Platone e Dio Padre e Dio Figlio. Certo, la cosa è appunto così. Ma se, come ragion vuole, si tiene conto del concetto che nelle opere del nostro filosofo va sempre unito alla denominazione *Dio*

[1] Timeo 38 C. 34 A. 33 A.

generato o *Dio unigenito* non vi sarà più motivo di ravvisare nel testimonio addotto la minima traccia del divin Verbo che secondo il dogma cristiano è Figlio consustanziale al Padre. Difatti per Platone figlio di Dio è il cielo, il mondo, l'universo (Tim. 28, B.) di nobilissima anima dotato, Dio unigenito che Dio generò *di se stesso imagine esattissima, gaudio e compiacimento suo. Dio beato, in se sufficientisssimo, prodotto sì ma Dio perfettissimo.* Leggi il Timeo (30, B. 34, B. 37, C. 68, E. 92, C.) ed avrai Dio Padre e Dio Figlio quali Platone li concepisce. Il mondo pertanto progenitura di Dio, essere divino *costituito nel più alto grado d'intelligenza e di vita, che informa e muove colla sua anima tutta l'università delle cose, che tutte in se comprende e a tutte dà origine, direzione ed ordine* (Filebo 29, E. Tim. 36. 37), non è maraviglia che, oggetto di venerazione venga insieme al suo fattore e padre, invocato nel giuramento [1]. Ora questa è la sola interpretazione che consentono di dare a quel passo i concetti di Platone quali si manifestano nelle sue opere. Altrimenti di una seconda ipostasi distinta ma veramente consustanziale all'essere eterno della divinità dovrebbe pure aversi un cenno nelle sue dottrine: ma di ciò è nulla; e di un tal Figlio di Dio presso

[1] Vedi una conferma di ciò nell'Epinomide 976 E, seqq. Per chi ammette Platone esserne l'autore la conferma è autentica: ivi il cielo è chiamato Dio, autore d'ogni bene, cui devesi ossequio di venerazione e di preci. Noi vi vediamo più agevolmente una imitazione del Timeo: non poche dottrine schiettamente platoniche sono egregiamente esposte in quel dialogo, ma l'autore pitagoreggia troppo coi numeri, e dà troppa importanza alla scienza delle matematiche e dell'astronomia come perfezione massima del sapere umano perchè possa credersi esser egli Platone. Quanto alle lettere di Platone è oggi comune giudizio dei critici essere esse spurie; e per quel che riguarda la genuinità della VI essa è resa molto sospetta in parte dalla dizione, ma più ancora dallo stile ora basso, ora contorto e ampolloso, ora misterioso e solenne, quale non è certo quello di Platone. Non troviamo però che vi sia ragione che obblighi a ritenere la composizione della lettera come posteriore alla collezione di Trasillo, nè che almeno il nostro passo sia una interpolazione tardiva, giacchè esso ci sembra presentarsi spontaneamente da sè come modellato sulle dottrine del Timeo, onde nulla ci persuade che vi si contenga dottrina tale da non potersi attribuire che ad autore alessandrino o neoplatonico o cristiano, come con altri opina lo Steinhart nella sua per altro pregevolissima introduzione alle lettere di Platone premessa alla versione del Müller *Plato's Samtl. Werke,* VIII, pag. 328. Vedine pure alla pag. 284 sqq. l'introduzione alla II epist. e quella all'Epinomide, pag. 103 sqq.

Platone non se ne ebbe contezza in tutta l'antichità che ne studiò ed ammirò tanto le opere. Eran queste ben note a Plutarco, o a chi altro sia l'autore dei *Placita Philosophorum*, ben note erano a Cicerone, eppure non vi ravvisarono affatto quel Figlio di Dio; e quel che più monta non ve lo ravvisò Aristotele, il quale oltre all'uso grande che faceva degli scritti del suo maestro, avea goduto, nei venti ultimi anni della vita di esso, della sua familiarità e del suo insegnamento orale. Solo cinque secoli dopo Platone troviamo pel primo Clemente A. citare in quel senso il passo della nostra lettera. Anzi in quel tempo l'ignorava anche Celso, platonico dichiarato quanto altro mai, che non avrebbe mancato di proclamare contenuto in Platone anche questo dogma come fa di tante altre cose che rimprovera ai cristiani di aver cavato da esso deformandole [1]: eppure gli accusa di aver pensato a far del loro Cristo il figlio di Dio perchè *così aveano gli antichi chiamato il mondo quasi generato da Dio* (c. C. VII, 47).

XII.

Veniamo ora al passo contenuto nella seconda epistola. Dopo quel che abbiamo accennato sul manco di buone prove per ammettere in Platone la conoscenza del Verbo divino, si vedrà chiaramente quanto poco di probabilità rimanga per poter credere che egli avesse notizia di tutto intero il dogma della Trinità. Nelle sue opere non ve ne ha traccia: sarebbe quindi quel passo l'unico argomento, invitto dunque dovrebbe pur essere quell'argomento. Eppure ivi stesso l'autore protesta che pronunzia un enigma per non essere inteso! Da ciò cavi chi può con buona logica la certezza che ivi l'autore indica la trinità delle divine ipostasi distinte e consustanziali. A noi invece viene in mente il detto di Cicerone a proposito di Eraclito: *Heraclitum.... non omnes in-*

[1] Orig. c. C. VI, 1-20. VII, 58.

terpretantur uno modo, qui quoniam quid diceret intelligi noluit, omittamus (De natura Deor. III). E invero intorno a quelle frasi della nostra epistola grandi sforzi, ma indarno, sonosi fatti dai dotti per trovarvi un senso che ad alcuna nota dottrina di Platone abbia qualche attinenza. Nè un senso qualunque che valga, anche prescindendo da quella attinenza, ti verrà fatto di cavare da quella seconda e terza serie di cose che attorniano il Secondo e il Terzo [1]. Nè ivi è detto che quei tre s'identifichino, nè che siano in relazione fra loro, nè che anche il Secondo e Terzo abbiano essere divino: solo dunque perchè una terna è accennata in quell'enigma dovrebbe esso accettarsi come prova di aver Platone conosciuto il mistero della SSm̃a Trinità.

Il buon Clemente A. di ciò si contenta, perchè è già cosa indubitabile per lui che del divin Verbo si parli apertamente nell'epistola ad Ermia, benchè con un ingenuo οὐκ οἶδ' ὅπως confessi di non sapere come dalle scritture ebraiche ne venisse contezza a quel filosofo: ad ogni modo, ciò posto, nulla di più agevole che intendere compreso qui anche lo Spirito Santo significato in quel terzo. Differenti però erano le condizioni in cui versavano i posteriori apologisti Eusebio, Cirillo A., Teodoreto. Ai loro tempi quei testi erano in voga presso i neoplatonici che li citavano [2] come esatta e genuina espressione della mente di Platone circa la Triade, l'Uno, la Mente, l'Anima, teoria da loro escogitata, ma che essi contendevano far parte delle dottrine del gran filo-

[1] Anche per quest'enigma si è cercato il falsario cristiano o neoplatonico a cui attribuirlo. Non s'intende però perchè un cristiano menzionerebbe un secondo e terzo ordine di cose attribuendolo al secondo e al terzo. Ad un neoplatonico di vero nome, non può pensarsi, perchè già un secolo prima di Ammonio e Plotino troviamo quelle parole citate da Giustino (Apol. I, § 60) e da Celso (Orig. c. C. VI, §§ 18, 19): per mala sorte dalla citazione che costui ne fa non si può capire nel passo in cui Origene la riporta in che senso le intendesse. Del resto già nel primo secolo una Triade apparisce presso i neopitagorici escogitata da Moderato, e un'altra più tardi da Numenio.. Quindi quanto all'autore di questa *quoniam quid diceret intelligi noluit omittamus* anche di cercare chi egli fosse.

[2] Se ne possono vedere i passi che li contengono allegati da quei nostri scrittori Euseb. P. E. XI, 17. Ciril. c. I. I, n. 34.

sofo, e ne la traevano di fatto introducendo distinzione reale fra l'idea del Bene e il νους che Platone identifica, ed associandovi l'anima del mondo che quegli chiama divina. Non fa quindi maraviglia che per la divulgata opinione accreditata dall'autorità di grandi maestri, quali certo erano Plotino, Porfirio e poi Giamblico ed altri, sembrasse ai nostri apologeti poter accettare interpretazioni di quel genere come non aliene dagli insegnamenti del nostro filosofo.

E qui gioverà ricordare come il neoplatonismo predominante a quell'epoca coll'indirizzo suo proprio le stesse dottrine filosofiche svolgeva e adattava a rispondere ai problemi religiosi più che non aveano procurato di fare gli antichi filosofi, e in pari tempo faceva passare per platoniche più e più altre dottrine delle varie antiche scuole della Grecia e di Alessandria: sicchè presentava un platonismo ampliato e modificato, e in varii punti le sue dottrine vennero anche a prendere tratti di somiglianza con altre del cristianesimo, anzi troviamo concezioni cristiane penetrate in iscritti di neoplatonici: nessun dogma cristiano però entrò a far parte di quel sistema. La sua stessa teoria fondamentale, quella della Triade, poggia tutta intera sopra considerazioni metafisiche dirette a porre in sodo la trascendenza del primo Essere assoluto, l'Uno, sopra il concetto di qualsivoglia essere partecipato, e a stabilire fra il divino e il limitato i gradi intermedi, la Mente e l'Anima, che congiungano il mondo intelligibile e il mondo sensibile. Fra i termini di quella Triade non ha luogo generazione di sorta, nè compete ad essi identità di natura, anzi neppure uguaglianza. Non poteva sfuggire ai nostri cristiani scrittori che con ciò si scioglie l'unità di Dio e si perverte il concetto della divinità, ed opportunamente avverte Cirillo A. [1] che ben altrimenti va la cosa nel dogma cattolico per la consustanzialità delle divine persone. Ma l'eternità e la divinità attribuite dai neoplatonici alle

[1] C. I. VIII, n. 270-1.

ipostasi di quella Triade, e il numero ternario di esse sembravano ravvicinare abbastanza quella teoria al domma rivelato della Trinità, per doverla credere foggiata ad imitazione di quel modello, di cui però l'ingegno umano, per la sua defettibilità nel trattare dei divini misteri, non poteva produrre che un' imagine deformata. E così è che non badando troppo a discernere sottilmente gl'insegnamenti genuini di Platone dalle addizioni dei neoplatonici, accadeva di dover supporre in esso qualche conoscenza di dogmi cristiani, in quanto questi erano ai tempi di lui già nella bibbia contenuti. Supposizione che per analoghe ragioni si riferiva pure agli altri antichi savi, e che, come abbiam visto sopra, era insinuata ai nostri cristiani scrittori anche da altri documenti, in buona fede ritenuti per genuini, fra i quali, in specie per Cirillo A. dobbiamo menzionare gli scritti ermetici di cui fa uso sì frequente nei libri contro Giuliano e che gli forniscono la dottrina della Trinità come già insegnata da Ermete Trismegisto [1].

XIII.

Riepilogando ora queste nostre modeste osservazioni, ci sembra poter affermare legittimamente che è priva di saldo fondamento l'opinione che crede avere i greci sapienti attinto gran parte del loro sapere dai libri sacri degli ebrei. Giacchè nè il fatto che essi gli abbiano conosciuti e adoperati è accertato da alcuna seria tradizione storica, nè il complesso delle dottrine greche offre nulla che necessariamente debba dirsi derivare dalla conoscenza delle dottrine rivelate nella bibbia. Si potrà nelle primitive religioni, mitologie, leggende di antichi popoli riconoscere dei tratti che ricordano più o meno da presso alcuno dei nostri dogmi: ma ove in ciò non si abbia a fare con analogie fortuite o malintese, come spesso è il caso, saranno quelli da dirsi avanzi

[1] Vedine specialmente le ultime pagine del libro I, e lib. II n. 56-7. VIII, n. 274.

mutili e deformati di tradizioni vetuste, provenienti dalla primitiva rivelazione, ma non dovranno attribuirsi ad influsso della bibbia, quando le stesse condizioni storiche dei tempi non lasciano intravedere la possibilità di quell'influsso.

Quanto all'autorità d'insigni scrittori ecclesiastici che potrebbe costituire un argomento estrinseco in favore di quell'opinione, si vedrà che non ha luogo nella nostra questione, ove si avverta che essi regolavano naturalmente il loro giudizio sopra documenti e testimonianze che ai loro tempi ammettevansi per autentiche, ma che poste poi al cimento non potevano non cadere in discredito.

Nè temiamo che altri trovi in ciò motivo legittimo di scandalo: giacchè in tale argomento non entra alcun dogma rivelato, nè altra verità ad alcun dogma connessa, onde l'autorità dei Padri nel loro insegnamento dogmatico abbia a soffrirne scapito, o quasi che abbia a sorgere un sinistro sospetto, che, ove abbaglio siavi stato in questa loro opinione o di giudizio nel raziocinare o di critica nell'attingere a fonti malsicure, altrettanto abbia a temersi quando rendono testimonianza del deposito dei dogmi rivelati o del significato di questi; dacchè ove trattisi di materie di fede la scorta dei Padri fu sempre l'indubbia tradizione apostolica e le dottrine contenute nei libri ispirati: nè riguardo a tali cose poteva mancare all'insegnamento concorde del gran numero di essi l'assistenza dello Spirito Santo che secondo la promessa di Cristo dovea preservare la Chiesa dall'incorrere nell'errore. Ora la nostra questione non è dogmatica ma storica, ed è relativamente esiguo il numero di antichi scrittori ecclesiastici che quell'opinione sostennero, e fra essi solo due o tre sono esimii per eccellenza di virtù e purità di dottrina.

Enrico Gismondi d. C. d. G.

L' INVENTARIO DEI BENI DI GIOVANNI DI MAGNAVIA VESCOVO DI ORVIETO E VICARIO DI ROMA

Il ch. P. Abate Cozza-Luzi, Sottobibliotecario di S. R. Chiesa, pubblicava, sulla fine del 1890, nel « Nuovo Giornale Arcadico » [1], un articolo intitolato: « Di un Inventario dell'anno 1364 », e si degnava farne la dedica a me, a fine di stimolarmi a mandare alle stampe l'ampio documento, del quale egli non dava che un brevissimo saggio. Sapeva il valentissimo Basiliano che in Orvieto io avevo trovato un bel codice contenente l'Inventario dei beni e delle cose lasciate in morte da Giovanni vescovo di Orvieto e che intendevo pubblicarlo. E perchè una copia di esso Inventario il prof. Kirsch ebbe ad indicargliela nell'Archivio segreto Vaticano, egli ne trasse la parte che concerneva alle cose lasciate dal Vescovo in Bolsena, diocesi orvietana, per illustrazione dei suoi « Volsiniensia ». Ora mando ad effetto il comune desiderio, e pubblico, sull'esemplare dell'Archivio Storico del Comune di Orvieto, l' interessante cimelio, al quale gioverà far precedere poche notizie che facciano conoscere brevemente il soggetto orvietano, cui si collega. Limito quindi il mio dire ad un cenno sul Vescovo, noto, fin qui, appena di nome: e, frattanto, ricordo come nelle novità che occorsero in Orvieto nel 1345, quando Leonardo de' Ranieri tentò di ridurre la città a parte ghibellina, spento in piazza Matteo Orsini, Conservatore del Comune, il popolo prese d'assalto i palazzi pubblici e messe a sacco l'abitazione del Capitano di popolo, messer Bernardo del Lago, che come Rettore e Vicetesoriere del

[1] Nuovo Giornale Arcadico di scienze, lettere, ed arti, Serie III, Milano, 1890.

Patrimonio di San Pietro, era il sostenitore principale e il più potente alleato della signoria dell'Orsino. In quel furore popolare quanto vi aveva nelle sue case di denaro, di arnesi e di scritture andò tutto a ruba. Il regime che successe alla signoria dell'Orsini ordinò si restituissero le cose tolte, entro otto giorni; ma il provvedimento fu vano, e il Comune si trovò costretto ad un' ammenda di fiorini 1600. La quale non soddisfatta alla persona del Del Lago, alla morte di lui, la reclamarono gli eredi. Ad istanza loro il Collettore del Patrimonio, Nunzio del pontefice, gravava la città di sentenza per il pagamento della somma, e quindi il Vescovo fulminava l' interdetto ecclesiastico.

Era Vescovo, allora, Ponzio Perotto. Era Collettore Giovanni di Magnavia, canonico Agenense. Gli orvietani, pieni di cattivo umore col Vescovo, che riuniva in sè l'altissima carica di Vicario del Papa in Roma, levarono alti lamenti; e presolo in grande fastidio e dispetto, lo volevano al tutto rimosso dalla sede. La morte, onde il prelato fu presto colpito, li prevenne. Cominciarono allora a sperare nel suo successore. E rivoltisi senza indugio al loro signore, il cardinale Albornoz, Legato d' Italia, lo supplicarono a provvedere opportunamente. Proponevano lo stesso suo cancelliere, messer Enrico da Sezze, vescovo di Ascoli, personaggio, fra quanti altri, a lui accetto, non meno che a loro benevolo. Lo richiesero anche al Papa, e la lettera che gl' indirizzarono, come quella che ci offre un documento curioso del tempo, diamo qui volta in italiano. La lettera, del 18 luglio 1361, è del seguente tenore:

Santissimo Padre e Signore,

Abbiamo potuto conoscere come Iddio, onnipotente e santo in ogni suo atto, abbia di presente adoperato con noi misericordiosamente. Ponzio, già nostro Vescovo, che noi ci sforzavamo a tutto potere che fosse rimosso dalla sede, il Signore, coltolo al punto, lo volle revocato a sè, perchè ci sbarazzassimo interamente di persona a noi troppo grave, e

anche perchè ci vedessimo, con molta carità, proposta persona, come qui diciamo.

Per la morte di lui vaca, pertanto, del suo pastore la nostra chiesa, e noi ne ringraziamo il Datore di ogni bene, che volle sanare i nostri affanni per aprirci l'adito a conseguire il fatto nostro.

Epperò, genuflessi a piè della clemenza e S. V., con tutto l'ardore Vi supplichiamo, che la maravigliosa bontà della S. V. si degni, per dono di grazia speciale, provvedere noi e la chiesa orvietana del rev. Enrico da Sezze, dottore dell'uno e dell'altro diritto, vescovo di Ascoli. Le sue virtù, i costumi onorati, la bontà della vita, la sua esemplarità in tutto ci affidano che la nostra chiesa si allieterà de' suoi onori, e di vedova che è, disposata a prelato siffatto, conseguirà la dolce pace, e città e comune e cittadini e tutta la provincia del Patrimonio di S. Pietro in Toscana otterranno la tranquillità desiderata.

E così coloro, cui per modo notevole la divina bontà sgravò di un pastore incomodo, la stessa grazia pastorale li riconsoli spiritualmente del prelato suddetto.

Col bacio dei beatissimi piedi, devotissimi e fedelissimi della S. V. il Vicario, i Sette, il Consiglio e il Comune della città di Orvieto e il Capitolo della Chiesa della città stessa.

Li 18 Luglio indizione xiiij [1].

Si comprende come avessero desiderio di un Vescovo che, bene addentro con l'Albornoz e così innanzi nei consigli e nelle deliberazioni sue, avrebbe affrettata la fine all' interdetto. Anche il Legato tendeva a favorire questo desiderio. Anzi accresceva la speranza, invitando a rivolgersi al Papa, cui egli stesso assicurava avere scritto allo stesso intendimento. Ma non ebbero buon giuoco con Urbano V, a cui si erano aperti con soverchia libertà e franchezza. Perchè con quella lettera che gli avevano spedita sembrava volessero prevenire l'azione del Papa; e comechè nessuna persona potesse parere meno accetta del Collettore Giovanni di Magnavia, ad escluderlo potea dirsi propriamente diretta quella

[1] Arch. Com. Orv. Rif. LXXIX, c. 17.

petizione. Ora invece si trovarono a ricevere lui stesso a nuovo Vescovo, essendo sopra di lui caduta la scelta del Pontefice. Anche egli veniva assunto a Vicario papale in Roma, dimorando la Curia in Avignone, come già erano stati altri vescovi orvietani, Aldobrandino Cavalcanti (1272), Guittone Farnese (1307), Raimondo (1343) e Ponzio ridetto (1348).

Nella faccenda dell' interdetto, il nuovo eletto si era già fatto vedere poco inchinevole ad accordare una sospensiva. Peraltro messer Paolo, giudice del Vicario, ser Neri d'Angelo e ser Lorenzo Nuti, ambasciatori del Comune, trasmessi al Legato ai 23 giugno, erano ritornati ai due luglio, riferendo che l'Albornoz scriverebbe al Magnavia di sospendere l' interdetto per sei mesi; entro il qual termine il Comune avrebbe mostrate le sue ragioni davanti al Papa [1]. A tal fine il 26 di luglio ser Neri d'Angelo Manetti partiva alla volta del Tesoriere del Patrimonio, per sollecitarlo, cioè, a compire gli ordini che il Legato aveva trasmesso al Magnavia. Ma il dì di poi ritornava avendo trovato il tesoriere convalescente e che non poteva cavalcare a Viterbo [2]. Convenne attendere infino al settembre. Ai 4 di quel mese il novello eletto d'Orvieto pubblicava il suo primo atto, in forma di bolla, dalla Rocca di Montefalco. Indirizzandosi al marchese Angelo del Monte di Santa Maria, Vicario pontificio, e ai sette Consoli delle arti, sospese l' interdetto fino all'ottava di Epifania [3] L' atto ebbe effetto due giorni dopo nella forma seguente. Messer Pepo rettore della chiesa di S. Biagio, per speciale incarico dell'eletto, riceveva nel coro della cattedrale, nell'ora avanti terza, il Sindaco del Comune, che gli si gettava ai piedi e gli presentava in iscritto il giuramento. Gli pose la sua mano sul capo, e coll' altra tenendo il bastone lo percosse, ingiungendogli la penitenza, secondo il rito consueto della Chiesa. Quindi, premesse le proteste

[1] Ivi, Rif. *ad an.* c. 13.
[2] Ivi, Rif. *ad an.* c. 19, 20.
[3] Ivi, Rif. *ad an.* c. 40.

avanti al giuramento, assolvette il Vicario, i Sette, gli altri ufficiali e il cancelliere, stando essi dinanzi tutti genuflessi; e imposte le mani sul capo loro e percossili col bastone, assegnò la prescritta penitenza [1].

Non tardò Giovanni di Magnavia a venire in Orvieto a prendere possesso della sua sede, e ai 17 ottobre celebrò la sua sacra. In tale occasione il Comune lo presentò di 228 libbre di cera e di 33 libbre di confezioni chiuse entro due scatole [2]. L'animo di lui si rese coi suoi sempre più mite, accordando tante proroghe, di sei in sei mesi, l'una di seguito all'altra, fino all'ottava di Pasqua dell'anno 1363 [3]; dopo di che non trovo altro. Di questo Vescovo, vissuto pochissimo, non sono memorie negli atti della cancelleria fuori delle collazioni di due Chiese, quella di S. Benedetto di Morrano e l'altra di S. Angelo di Camposcagnano [4]. Ebbe cura di far chiudere la cappella, allora murata, del SS. Corporale in Duomo, e a dì 2 luglio 1362 fu insieme col Camarlingo della fabbrica per commettere a maestro Matteo d'Ugulino da Bologna la bella grata di ferro che vi si vede sul dinanzi [5]. Al suo tempo il Vescovo e il Capitolo esercitavano il diritto di presentare al Comune i cittadini per essere imbussolati all'ufficio di Camerlenghi dell'opera, ed egli compì quest'atto il 30 giugno 1364 [6]. È l'ultima memoria che si ha di lui, del quale nell'ottobre dello stesso anno gli orvietani annunziavano la morte al Cardinale Albornoz in Ancona [7].

[1] Ivi, Rif. *ad an.* c. 40, 43.

[2] «Pro ensenio facto domino Episcopo Urbevetano in sacra ipsius facta die xvij octobris pro ccxxviij lib. cere ad rationem xiij sol. pro lib., et pro xxxiij lib. confectionum ad rationem xxij pro lib. et pro duobus cistarellis pro mictendo dictas confectiones, computatis x sol. - ducentas lib. duos sol.» (Ivi, Rif. LXXIX, c. 103).

[3] Ivi, Rif. LXXIX, c. 78 t; LXXX, c. 36; LXXXI, c. 5 t; 22 t; 29; LXXXII, c. 78 t.

[4] Arch. Vesc. Cod. B., c. 32, 33.

[5] Arch. dell'Opera, Mem. e Contr. 1353-1364, c. 144.

[6] Arch. Com., Rif. LXXXIII, c. 56 t.

[7] Nelle spese approvate dal Consiglio in data 29 novembre 1364 è questa partita: « Petro Michaelis de Venetiis, qui portavit litteras Comunis ad dominum Legatum ad Anconam de morte domini Episcopi - flor. ij cum dimidio » - (Ivi, Rif. LXXXIV, c. 52 t.).

Ma del Vescovo Giovanni di Magnavia rimane l'importante documento che qui pubblichiamo. L'inventario dei beni da lui lasciati alla sua morte si trova nel numero delle poche carte fuori di serie dell'Archivio Comunale e forma un codice membranaceo di bella lettera, di carte 17 (cent. 35×25), sulla cui copertina si legge il titolo in carattere del cinquecento: *Inventarium omnium rerum et bonorum pertinentium olim R^do^. patri Iohanni episcopo Urbevetano, 1365.* — Dall'ultima carta si conosce che alla morte del vescovo Giovanni le cose di lui pervennero nelle mani di messer Angelo *Tavernini* da Viterbo tesoriere generale del Patrimonio di S. Pietro. Il procuratore suo, ser Giovanni *Guidotii* da Montefiascone, le passò a Guglielmo *Delordato,* canonico agenense, nunzio apostolico e collettore generale del Papa. Di qui si apprende che l'inventario era stato ordinato a fine di consegnare le cose del Vescovo orvietano alla Camera, come diritto di spoglio. Intorno al diritto di spoglio, di cui presso gli scrittori di gius canonico non si trovano se non poche notizie, ha toccato chiaramente, or non è molto, il ch. p. Ehrle con queste parole: « Usum reservandi spolia praelatorum in curia decedentium camerae apostolicae, cum reservatione beneficiorum eorundem praelatorum aut ortum aut saltem propagatum esse putem. Iam reservationem illam beneficiorum primus constituit Clemens IV an. 1266, accuratius circumscripsit Bonifacius VIII, extenderunt Iohannes XXII et Benedictus XII. Itaque saeculo XIV ius conferendi *beneficia vacantia* per mortem praelatorum quoruncumque in curia decedentium, et praelatorum atque officialium curiae vel camerae addictorum extra curiam decedentium, romanis pontificibus ita erat reservatum, ut stipendia quoque, dum beneficia vacarent, debita in cameram apostolicam inferrentur. Praeterea certe inde a Iohanne XXII eorum, quos modo indicavi, praelatorum res omnes post eorum mortem relictae, quae spolia appellabant, erant camerae apostolicae. Quo tempore id primum constitutum, utrum lege aliqua universali, an vero ita ut de singulis singulis decretis

statueretur, me ignorare fateor. Mortuo igitur aliquo ex iis, quos dixi, praelatis quam primum res omnes ab eo relictae, exceptis solum rebus *patrimonialibus*, accurate describebantur, ac si in curia decesserat, protinus in cameram inferebantur. Quod si vero extra curiam obierat, mittebatur in eam civitatem quispiam ex officialibus camerae, vel res tota collectori, qui in ea provincia negotia curiae agebat, demandabatur » [1].

Stabilita così la ragione dell'atto in modo preciso, avverto (il ch. p. Ehrle lo ha notato pubblicamente per il primo) che nell'Archivio Vaticano, appunto fra gli inventari degli spogli se ne ha una copia. È registrata col n.° 476 della serie avignonese: *Iohannis de Magnania episcopi Urbevetani* [2].

Documenti di questo genere danno un contributo notevole agli studiosi, perchè rappresentano, nell'aridissima forma di un inventario, lo stato della ricchezza, della coltura, degli usi e costumi del tempo. Nel caso nostro si tratta di rappresentare il completo appannaggio esterno di un vescovo in pieno trecento, il secolo più prospero, più colto, più attraente che ricordi l'Italia. Il vescovo riuniva in sè la carica più elevata, che, nella lontananza dei papi da Roma, si avesse nella città eterna. Quindi lo studio del presente inventario esce dai ristretti limiti della erudizione regionale, ed entra in più vasto campo di dottrina storica.

Eccoci, frattanto, al palazzo vescovile di Orvieto, allora ben diverso dal presente. Oggi dai suoi prospetti sulla piazza del Duomo e sulla via Soliana non ci offre una fronte che abbia linee architettoniche piacevoli o grandiose. Un aggruppamento di fabbriche, massiccie, ineguali che fa contrasto, da una parte, col fortissimo palazzo di Bonifacio VIII e dall'altra coi fianchi altissimi della trionfante cattedrale, cui aderisce. In origine l'episcopio non era che un casale (1126) [3]: non si trova nominato palazzo prima

[1] Ehrle, Historia Bibliothecae Romanorum Pontificum. Romae, 1890, tom. I, pag. 186.

[2] Ivi, pag. 248.

[3] Fumi, Cod. Dipl. della città d'Orvieto. Firenze, 1884, pag. 13.

del 1197 [1]. Lo rinnovò il vescovo Riccardo, secondo quanto ci ha lasciato scritto nelle sue memorie il vescovo Ranieri [2]. Al vescovo Matteo è dovuta la cappella di S. Silvestro, distinta col superlativo di bellissima *(pulcerrima)*. Egli rinnovò anche le scale [3]. Pare che venisse poi accresciuto con le case che furono di un messer Ligo *(domini Ligi)* nominato nel presente documento [4]. Abitato da più pontefici, fra i quali Onorio III, Niccolò IV, Bonifacio VIII, Niccolò V, Pio II, Giulio II, Paolo III e Clemente VII, avendo varii pontefici dimorato in altri palazzi, serba memoria del soggiorno fattovi da Pio IX nel 1857 per una lapide che vi appose mons. Vespignani. La parte rimasta più conservata è quella prospiciente sulla via Soliana, in un breve tratto che mostra una solida costruzione, quasi opera di difesa, ornata di archettini morti. Dal lato che guarda la piazza Soliana si vedono le traccie della torre e dell'antica loggia, nominata da Bonifacio VIII, quando sdegnato coi todini, ordinava la demolizione delle torri dell'Apparita. Egli non se le voleva più vedere dinanzi, guardando dall'alto della loggia di Orvieto [5]. Il fianco aderente alla cattedrale ha tuttora le finestre trifore cinte da una larga scacchiera che finisce a sesto acuto, meno massiccie, e più proporzionate ed eleganti delle aperture del palazzo del popolo; e più ricche, ma meno ampie del palazzo di papa Bonifacio VIII. Diroccato in gran parte, Niccolò V rifece molte sale e alcune stanze; varii vescovi ripararono, aggiunsero, più o meno guastarono. Il Cardinale Simoncelli lavorò più di tutti per disperdere le traccie storiche all'edificio dalle grandi volte a crociera, che egli nascose per ricavarci un secondo piano; tramezzò e demolì sale con la passione dei più attivi rinnovatori cinquecentisti. Lo imitò mons. di Marsciano, nel secolo passato, i cui imbianchini imbrattarono tutto, perfino le più belle

[1] Ivi, pag. 46.
[2] Ivi, pag. XLI.
[3] Cod. dipl. cit. pag. XLII.
[4] Cod. dipl. cit. pag. 385.
[5] Pii II, Commentarii, lib. IV.

nostre chiese, anche quelle dipinte, col furore degli iconoclasti. Non si procacciò maggior merito il vescovo Vespignani, che, ad apparecchiare a Pio IX una dimora papale, ebbe cura di nascondere ai suoi occhi le ultime reliquie dell'antica residenza pontificia, incartando alla moderna alcune stanze e foderandole di carta, come tante scatole. Nemmeno il conte Vespignani accrebbe la sua riputazione di architetto valente con la scala d'accesso all'episcopio, nuova deturpazione frapposta fra il palazzo dei vescovi e il palazzo di Bonifacio VIII. È da augurarsi che sorga presto un vescovo, amante del decoro suo e dell'onore dell'arte, il quale mettendo mano a riparare alle ingiurie di architetti e manovali, restituisca alla sua dignità il più antico fra quanti palazzi papali esistano. Poichè il nostro episcopio è in gran parte papale: e papale lo disse Pio II, *amplissimum et Apostolico culmine dignum;* e papale rimase fino ai tempi di mons. Giorgio della Rovere, vescovo orvietano, che ottenne con uno stratagemma il voto del Comune per domandare al Papa la sua riunione alla adiacente residenza vescovile [1].

Il palazzo, ai tempi di Giovanni di Magnavia, aveva minor numero di stanze, ma tutte più vaste di oggi; la camera da letto, lo studio, due camere papali, la sala grande papale, la loggia e altra sala. Accanto alla cucina era la panatteria con sopravi la stanza dove dormiva il cuoco: sopra la stalla si alzavano tre camere e vicino due altre. Anche sopra alla cappella di San Silvestro c'era una stanza. Un'altra si trova indicata come abitazione del Vicario, e poi un'altra del portinaio vicino alla porta. C'era, a pian terreno, il cellaio grande e il cellaio piccolo, due stalle, una delle quali corrispondeva sotto la volta della sacristia vecchia della cattedrale.

Nella camera del Vescovo rimasero pochi mobili: un letto fornito di materazzi, guanciali e coltri. Cinque pezze di cortine

[1] Bollettino dell'Accademia «La Nuova Fenice» n. 2-4, p. 29, Orvieto, Marsili, 1892.

di panno lino, di colore rosso e giallo, trovate in questa stanza, dovevano servire di cortinaggio alla lettiera. Avanti al letto era il *bancale ad varia*, così come lo vediamo appunto negli affreschi di Ugolino di Ilario nella tribuna del Duomo, tutto messo a figura. Un altro bancale era lacero. Dentro un coffano dipinto di verde, ferrato e imbollettato, si rinvennero alcune spezie, sia che fossero medicinali, o cosmetici per uso di polizia e igiene della persona. Nella cassa grande si contenevano molte scritture e bolle, due cappelli vescovili e un pastorale di legno sormontato da un leone scolpito. Racchiudeva anche una scodella e una piccola valigia di cuoio.

Il mobiliare dello studio, oltre al letto e alle sue necessarie forniture, fra cui una coperta antica di pelle di lupo, consisteva in tre panni francesi che servivano per ornamento delle pareti, e un altro, antico e lavorato, per ornamento della sala; quindi tappeti piccoli e grandi, e piccoli bacini di ottone. Presso alla detta stanza innalzavasi un altare, la cui tovaglia a colori recava intessute sette figure di santi.

La camera papale aveva la lettiera grande e la lettiera piccola, fornite di materazzi di bordo scaccati, di piumacci rossi e di tutto il necessario; l'una certamente ad uso del papa, l'altra ad uso del suo cubiculario, secondo il costume. Compiono l'assetto della camera una cattedra di legno antica con due scanni da sedere ai lati, una tavola grande di abete e un paio di tripedi e una scaletta di dieci gradini.

Presso la papale un' altra stanza. Vi si vedeva il letto, a cui appartenevano tre pezze di cortine di panno verde, poi niente altro che uno scanno davanti e una *tinella* coperta, forse per uso di bagno.

La cappella non conservava che la campanella (pisside) e il caldaretto dell'acqua benedetta. Nella camera, dove dormiva il Camerlengo del vescovo, sopra la cucina, la lettiera con un sedile davanti, il piccolo disco per scrivere e una piccola arca di

legno. Per la difesa della persona di qualche famigliare era rimasto un coretto di maglia. Nell'altra stanza presso la cappella, oltre al letto, un disco per scrivere, una cassetta per mettere i denari correnti, il *Liber constitutionum* e molti altri libri di ragione, una cassa piccola con le scritture del vescovado. Troviamo, finalmente, nella stanza del Vicario, letto, cassone, banco e studio. Lo studio è indicato con la designazione *de rota*, ed è di quelli a leggìo in forma rotonda e giranti sopra un asse infisso nel banco. Se ne può vedere uno di questo genere riprodotto nelle pitture del secolo XIV conservate nel nostro duomo. Aggiungasi ivi un altro letto per il servo del Vicario e una piccola tavola per mangiare, coi suoi tripedi.

Senza che ci fermiamo nelle camere dei familiari, nella bottiglieria, nella panatteria, nella cucina e nei cellari, entriamo nella scuderia. Vi si contano sette cavalli generosi, tre ronzini, un muletto con la mula che cavalcava il vescovo; una bella mula bianca, dal muso baio, dai piedi neri e dalla spalla crociata.

Veniamo agli oggetti preziosi, i quali rinchiusi entro coffani e valigie, sono tanti e così ricchi, che oggi formerebbero, di certo, il più rilevante museo di orificeria. Ferrati a stagno, ornati a disegni o circoli, dipinti a figure o a colori verde o giallo, o coperti di cuoio peloso, rafforzati con spranghe, chiusi a chiave, annodati da corde, non aspettavano altro che essere caricati e someggiati alla volta di Roma. Distinti coi segni alfabetici, andavano dalla lettera *A* alla *X*. Oltre ai 22 coffani, tre valigie di cuoio erano piene. Bellissime cose riempivano il coffano *A*: vasellami di argento dorato, piatti, tazze, ciotole, bacili, coppe, vasi da acqua, fiaschetti e posate preziose, ampolle, croci, calici, patene, turiboli, navicelle, candelabri; ogni cosa lavorata nella più fina maniera, a smalto, a rilievo, a scoltura, con ornamenti di pietre preziose. Oggetto per oggetto aveva ricevuto un valore dai periti; e s'andava sui mille fiorini d'oro. Dopo chiuso il coffano vennero più tardi trovate in episcopio due tazze e un vaso d'argento che

vi furono aggiunti. Nel coperchio del vaso, uno smalto recava in figura una Vittoria.

Apriamo il coffano *B*, e vi troveremo una scarsella di seta ricamata in oro. Serviva per appendere al collo, quando si andava all' indulgenza. Vi sono calzari di seta, drapperie a figure di santi intessuti, ricamate e con ornamenti di pietre preziose. Vi troviamo le carte che sembrano appartenere alla curia papale, di cui il vescovo era il rappresentante in Roma; fra le quali una provvisione, in forma pubblica, sopra una questione vertente fra il Comune di Perugia e il monastero di S. Pietro; atti relativi alla composizione con messer Trincia da Foligno e varii atti di amministrazione finanziaria. Ivi abbondano gli anelli preziosi, le pietre, le monete, le perle e altri valori per circa 80 fiorini, oltre alle cose non stimate.

Il coffano *C* racchiudeva biancheria in quantità, piviali, dalmatiche, pianete, varie tonacelle, e mitre, fra cui una mitra preziosissima, per la quale non si era trovato in Orvieto lo stimatore sufficiente; mitra bellissima, adorna di perle, di smalti e di pietre preziose. Vi erano pure pastorali, anelli, croci, panni finissimi d' altare, guanciali lavorati.

Il valore delle cose stimate era di circa 130 fiorini d'oro.

Il coffano *D* conteneva altri paramenti ancora; e cioè cinque piviali, dieci dalmatiche, undici pianete e tonacelle, molte delle quali ricchissime e antiche con camici e biancheria fimbriata d'oro a figure antiche; più un altare viatico con la sua pietra e con le reliquie dei santi Bartolomeo, Vincenzo e Antonio; quindi panni per altare ricamati, a molte figure in oro e seta a varii colori con anelli di osso da un lato, e panni frangiati per cattedra: un valore di circa 320 fiorini.

Entro il coffano *E* erano accomodate varie tavole dipinte: una di legno con l' Annunziazione, un' altra col Crocifisso e l'Annunziata; due di vetro dipinto con reliquie di santi, un' altra di vetro col Cristo e la Vergine. Vi erano riposte scatole di legno

e di avorio, croci, candelabri, turiboli smaltati, panni di seta lavorati a figure, biancherie, guanciali ecc.

Fra le varie cose messe dentro i coffani *F* e *G* si notano le vesti vescovili: guarnacche, tuniche, cappucci, mantelli con fodera di vaio, di seta rossa e di cilestrino, foderate di pelli nere, cappe di ciambellotto garofanato, di panno francese violato con cappuccio di verde o di vaio.

Le biancherie da tavola occupavano tutto il coffano *H*.

Quasi tutta la libreria era allogata nei coffani *I*, *K*, *L*, *M*, *N*, *O*, *X*, *V*. Ascetici, moralisti, legisti e glossatori, scritturali e teologali ne formavano la parte maggiore. Ma non mancavano retori, grammatici e classici della antichità, poi i liturgici, come messali, breviari, responsorii, salterii, evangeliari e lezionari. Prendiamo un manipolo di codici e troveremo: *Statuta Venetorum* (361); *Cronica Civitatum Lombardie cum cronicis aliquorum summorum pontificum et imperatorum* (374); *Cronica compilata ex pluribus cronicis inventa in urbe Ravenne; Liber provincialis, ubi sunt scripte omnes civitates mundi; Liber historiarum Pompei* (382); un libro in versi: *De triumpho Ecclesie et Ferrariensium*, e un altro opuscolo insieme legato: *De descritione Terre Sancte* (409): *De gestis Venetorum* (419): *De mirabilibus, que fr. Odoricus de Forlivio ord. fr. minorum vidit et audivit in ultramontanis partibus* (463): Interessa particolarmente il nostro circondario di Orvieto il codice di S. Vito: *Statutorum hominum de Sancto Vito* (472). Quindi: *Epistolae Frederici imperatoris et domini Petri de Vineis* (484), e *Cronicas aliquas et tempora summorum pontificum et imperatorum* (499). Oltre a questi codici, che giovano agli storici, noto ai letterati i libri d'Ovidio: *De remediis amoris* (474), *De arte amandi* (480), *De Ponto* (485), *Epistolae* (487), *De Fastis* (384); quindi: *Epistolae et poetica Oratii* (364); *Sermones et liber Martiani, Prudentii et Statii* (385); *De paradossis Iulii et de somno Scipionis, liber Homeri* (401); *Super Boetio libellus Persii* (403); *De ver-*

sibus editis per Petrum de Rigu (404); *Liber Iuvenalis* (442); *Liber Valerii Maximi* (464), *Plinii, Palladii et Virgilii de agricoltura* (341): *Vegetii de re militari* (488). Finalmente un cenno delle varietà: *Liber scaccorum* (341); *De regimine principum* (472); *Musica Boetii cum uno libro mascalcie extracto de libro d. Federici imperatoris* (471); *De regimine sanitatis magistri Barnabe de Regio; item de cura oculorum eiusdem* (498); *De cura egrum* (420). E per finire, gli enologi vi troverebbero un trattato *De vino*, e perfino i cabalistici il *Liber somniorum* (497).

Fra gli evangeliari distinguevasi il 388 legato in asse, coperto di lamina d'argento, dove era scolpita l'immagine del Crocifisso e quattro figure da una parte, dall'altra un Dio padre e i quattro evangelisti: dei lezionari il 413 in tavole, coperte pure d'argento, con quattro figure ugualmente da ogni banda; pontificali, bibbie e breviari coll'affibbiatoio di argento dorato. Sono distinti alcuni codici in lettera *parisiense* (427), in buona lettera *grossa* (428), in lettera *ultramontana* (356, 358) e in lettera *antiqua* (380).

Gli altri coffani e le valigie erano ripiene di arazzi per coprire banchi, di biancheria e di vesti, di tappeti, di guanciali e origlieri. V'erano state ammassate cose disparatissime, dai codici ai metalli preziosi.

Uno sguardo che si dia all'inventario delle derrate e dei bestiami ci persuade della floridezza, che allora godeva la mensa di Orvieto. Solamente del grano, conservato in varii luoghi, si contano ben più di mille some. I possessi della mensa erano in Bolsena, e nei castelli di Meana, San Vito, Frattuccia, San Venanzo e Rotecastello. In questi luoghi, oltre ai soliti oggetti di uso, l'abitazione vescovile serbava cose notevoli per arte e per materia. Ad esempio, nella cappella nuova di San Nicola da Meana il vescovo aveva *una tabula magna satis pulcra, picta et aureata, multarum et diversarum figurarum Sanctorum, videlicet de Na-*

tivitate D. N. I. Christi et aliorum. Di libri, di argenti v'era pure grande copia. Il vescovo, quando si recava a Meana, soleva ospitare nella camera della torre, tutta quanta guarnita di armi, corazze, barbute, maniche e gambali di ferro, baliste, verrettoni e rotelle. In San Vito poi due erano le torri, la vecchia e la nuova, anche queste piene di baliste grosse e piccole a staffa, barbute a maglia, corazze, rotelle e lancie. In Bolsena non pochi oggetti sacri di valore custodivansi nella chiesa di San Giovanni della casa vescovile, fra i quali un calice di argento dorato con smalti. Nel cellaio si trovarono un paio di ceppi di ferro e maniche pure di ferro per i prigioni. Nelle camere le lettiere sono dette a scale, e quella del vescovo aveva il cortinaggio di nero o azzurrino, con coltri alla veneziana; ed una, molto bella e lavorata, che recava un' aquila nel mezzo con varii augelli intorno, fu trasportata in Orvieto e consegnata al Vicario. Anche qui gambali, bracciali di cuoio, corazze e pavesi, fra cui due con le armi de' Gabrielli, forse di Paolo de' Gabrielli, uno de' vicarii, nello spirituale, del Card. Albornoz, nepote del conte di Montemarte, luogotenente generale del Legato.

Poche cose, in tutto l'inventario, si dicono non appartenere al Vescovo. Qualche cosa proveniva da Ponzio vescovo e recava le sue armi: qualche altra era della chiesa cattedrale di Orvieto o dell'ospedale di S. Spirito di Roma, e queste non vennero valutate. Tutte le altre ricevettero una stima da periti parziali. De' libri, paramenti ed altre robe ecclesiastiche furono stimatori il Vicario ser Nicola, proposto di Santa Cristina di Bolsena, frate Pandolfo, ministro de' Minori, ser Giovanni guardiano, e ser Nicola da Prato, dottore in legge e avvocato del fisco; degli argenti, anelli e pietre, Ludovico già da Siena e allora di Orvieto, e Andrea di Vanne di Cristoforo orvietano; delle robe e dei panni di lana e di lino i mercanti Petrucciolo *Paganecti* e Stefano di mastro Ciuccio; dei cavalli e muli Mascio di Macerata, e i maniscalchi Angelo di mastro Giovanni da Viterbo e Cola di mastr' Angelo da Orvieto.

Ricordando le lamentazioni dei vescovi, nei tempi antecedenti a questi, per la penuria delle rendite della mensa [1]; e ricordando ciò che, molto più tardi, nel secolo XVI, ebbero a osservare gli ambasciatori inglesi, quando cioè venuti a trovare Clemente VII, meravigliarono che il Papa nel palazzo di Orvieto, abitasse stanze, dove non era il valore di venti *nobles*, [2] possiamo bene affermare che a Giovanni di Magnavia, come quello che si trovava largamente provveduto e insignito della altissima dignità di Vicario di Roma, nulla mancasse del più ricco apparato esterno in un vescovo del secolo XIV.

LUIGI FUMI.

---

[1] Cod. dipl. cit. pag. XLI. Nel 1229 il vescovo Ranieri prendendo possesso del vescovado non trovava che poche vesti, pochi libri e poche derrate: « Indumenta episcopalia vetusta, et quedam archidiaconalia indumenta, librum evangeliorum et librum epistolarum argentea pulcritudine decoratos, et librum missale, librum ordinationis et alium librum consimilem, nocturnum, antiphonarium et diurnum, et bruccarda, et librum expositionum quarumdam. Item tria raseria frumenti, et unum raserium et dimidium spelte, et unum mulum claudum et viiij vegetes, vij vacuas et et duas etiam plenas vino: aliis vero suppellectilibus et massaritiis erat episcopatus miserabiliter spoliatus..... Preter supradictos libros habuit episcopatus optimum librum moralium, qui amissus fuit tempore quo dominus Honorius pp. III, m.cc.xx, civitatem nostram intravit, ibidem pro tribus mensibus et plus [etiam tempore commorando] ». È memoria che il vescovo Riccardo « libros evangeliorum scribi fecit.... » (Arch. Vesc. Cod. B, c. 81).

[2] Dispacci del Gardiner e del Fox ad Enrico VIII del 31 Marzo 1528 citati dal GREGOROVIUS, St. di Roma, Vol. VIII, pag. 730.

INVENTARIUM OMNIUM RERUM ET BONORUM PERTINENTIUM OLIM R^DO. PATRI IOHANNI EPISCOPO URBEVETANO 1365

---

1 In nomine Dei amen. Anno a nativitate domini nostri Iesu X̄pi [c. 1]
millesimo trecentesimo sexagesimo quinto, Indictione tertia, tempore sanctissimi in X̄po patris et domini, domini Urbani divina providentia pape quinti, die septima mensis februarii. Pateat omnibus evidenter hoc instrumentum publicum inspecturis, quod cum circumspectus vir Magister Angelus Tavernini de Viterbio pro sancta Romana Ecclesia patrimonii beati Petri in Tuscia Thesaurarius generalis receperat infrascriptas res et bona, que olim fuerunt bone memorie domini Iohannis Episcopi Urbevetani, videl.

In primis unum Coffinum ferratum de ferro stagnato actum ad sarcinam novum quasi, in quo sunt infrascripta reclusa, signatum per .A. cum bonis et rebus existentibus in dicto Coffino, que bona et res sunt iste, videl. in primis:

2 In Camera Episcopatus olim camera dicti domini Episcopi, in qua dominus Iohannes solitus erat dormire:

3 Sex plactelli magni de argento. Item duo plactelli aliquantulum minores. Item quattuor plactelli parvi. Item decemocto parassides. Item decemocto gradulecti, omnes de argento, ponderis quadraginta quattuor libr. ad rationem septem flor. auri cum dimidio pro qualibet libra, extimati iij^c xxx flor. auri.

4 Item decem septem taxe de argento pond. undecim libr. et dimidie, extimate lxxxxij flor. auri.

5 Item quattuor taxe de argento deaurate ab intus pond. .v. libr. et .iiij. unciarum, extimate lxij flor. auri.

6 Item sex ciotule de argento deaurato ab intus pond. duarum librarum et duarum unciarum et dimidie, extimate xvij flor. auri.

7 Item una taxa de argento laborata inaurata intus in fundo pond. sex unciarum et medii quarti, extimata iiij flor. auri.

8 Item septem ciati de argento pond. duarum libr. .iiij. unciarum et dimidie, extimati xviiij flor. auri.

9 Item duo bacilia magna apta ad ministrandam aquam, in quorum fundo sunt arma domini Pontii olim ep̄i Urbevetani, que serviunt altari, dixerunt Canonici esse Ecclesie Catedralis, pond. quinque libr. et trium unciarum, extimata xlij flor. auri.

10 Item duo bacilia parva de argento apta ad ministrandam aquam in altari, in quorum fundo sunt sculpta arma domini Pontii predicti pond. duarum librarum et octo unciarum et .iij. quart., extimata xxj flor. auri.

11 Item unum bacile de argento laboratum in cuius fundo est ymago unius leonis, pond. unius libre et septem unciarum et dimidii, extimatum xiij flor. auri.

12 Item una cuppa cum copertorio de argento tota deaurata cum manico pond. unius libre et unius uncie et unius quarti, extimata viij flor. auri cum dimidio.

13 Item alia cuppa de argento cum pede laborata et deaurata, cum copertorio pond. .viij. unciarum, extimata v flor. auri.

14 Item unum vas de argento pro aqua cum copertorio pond. duarum librarum et unius uncie et dimidie, extimatum xvj flor. auri.

15 Item aliud vas pro aqua de argento laborato et pro parte deaurato cum uno smalto in manica et pede fracto pond. unius libre .viiij. unciarum et dimidie, extimatum xiiij flor. auri.

16 Item duo flaschecti parvi de argento smaltati cum armis domini Pontii pro parte deaurati, pond. unius libre undecim unciarum et dimidie; habent copertoria de corio cocto, extimati xxvj flor. auri.

17 Item viginti septem coclearia de argento diversarum manierarum, pond. unius libre .viij. unciarum et unius quarti, sunt in duabus casis de corio cocto, extimata xiij flor. auri.

18 Item due ampulle de argento deaurato, quarum una in coperculo habet corallum et alia habet cristallum apte ad tenendum aquam et vinum in altari in duabus casis de corio cocto, pond. .xj. unciarum .iij. quarti et dimidii, extimate viij flor. auri.

19 Item quattuor ampulle de argento cum copertorio, quarum due sunt smaltate in collis ipsarum apte ad tenendum aquam et vinum in altari, pond. duarum librarum, vj unciarum .iij. quarti et dimidij, extimate xx flor. auri.

20 Item una crux cum pede de argento deaurata cum smaltis in cruce cum diversis ymaginibus sanctorum in pede cum smaltis ad arma liliorum et listarum coloris rubei et crocei pond. .iij. librarum, duarum unciarum et unius quarti, extimata xxv flor. auri.

21 Item una alia Crux de argento deaurata cum Crucifixo habente super caput et subtus pedes de ligno Reverende Crucis, ut dicitur, cum pede de ramine laborato et deaurato

cum cannone de argento laborato et deaurato cum vitreis in ipsa cruce diversorum colorum ab una parte et ab alia parte cum Agno Dei in medio et quattuor partibus dicti lateris cum sculturis .iiij. Evangelistarum cum diversis vitreis diversorum colorum, sunt in duabus domibus de corio cocto, pond. duarum librarum et unius quarti, extimata xj flor. de auro.

22 Item una alia Crux sine pede de argento deaurato subtiliter laborata cum crucetta parva in medio, in qua est impressa ymago Crucifixi, sub qua crucetta est de ligno Reverende Crucis, ut dicitur, cum vitreis et lapidibus xx diversorum colorum ab una parte, et ab alia parte in medio est sculpta ymago Agnus Dei, et in .iiij^or^. angulis sunt sculpte ymagines .iiij^or^. evangelistarum, deficit unus lapis in dicta cruce a latere dextero cum casis de corio, pond. unius libre, iij unciarum et trium quartorum, extimata xj flor. auri. [c. 1 t.]

23 Item una alia crux de ligno coperta de argento cum manica de ferro, in qua cruce in medio est impressa ymago Crucifixi et in tribus angulis superioribus ymagines Virginis Marie, Sancti Joannis et cuiusdam angeli et in pede dicti Crucifixi sunt sculpte .iiij^or^. columne cum arcubus tribus ab alia parte in medio est sculpta ymago Agnus Dei, et in .iiij^or^. angulis sunt sculpte ymagines .iiij^or^. Evangelistarum, quam Canonici dicunt esse Ecclesie catedralis, pond. .iij. librarum et .viiij. unciarum in totum, extimata viij flor. auri.

24 Item unus calix de argento deaurato magnus subtiliter laboratus et cum multis smaltis in pede, mela et guera coppe cum patena de argento deaurata smaltata in medio circumquaque, in quibus smaltis patene est historia X̄pi a nativitate usque ad asciensionem ipsius, habet casam de corio cocto, pond. duarum librarum .vij. unciarum et iij quartorum, extimatus xxj flor.

25 Item tres calices parvi laborati smaltati et deaurati cum tribus patenis deauratis de argento omnes, qui fuerunt involuti in quodam panno de lino, pond. duarum librarum, .xj. unciarum et dimidie et medii quarti, extimati xxiij flor.

26 Item unus calix de argento deaurato et laborato in pede cuius est sculpta ymago Crucifissi cum patena laborata et deaurata de argento, in cuius medio est signum cuiusdam manus, pond. unius libre et unius medie uncie, habet casam de corio copto, extimatus viij flor.

27 Item unus calix de argento laborato et inaurato in cuius pede est quoddam smaltum, in quo est signum cuiusdam rote cum patena de argento laborata et deaurata, pond. octo unciarum et unius quarti et dimidij, extimatus v flor. auri.

28 Item unus calix cum patena de ramine deaurato smaltatus in medio calicis, pond. unius libre et duarum unciarum, extimatus j flor. auri.

29 Item unus turribilis de argento laborato et deaurato, in quo sunt sculte octo figure sanctorum cum duobus anulis et .v. catenellis de argento, in quibus catenellis sunt .v. nodelli, pond. unius libre octo unciarum et dimidie, extimatus xiij flor. auri.

30 Item una navicella de argento cum uno cocleari de argento smaltata ad figuras Virginis Marie et Angeli annuntiantis aliquantulum desuper deaurata pond. octo unciarum, extimata v. flor. auri.

31 Item unus alter turibilis de argento cum .iiij. catenellis, duobus annulis et cum ciburio pond. octo unciarum et unius quarti et dimidij, extimatus v flor. auri.

32 Item una pissis sive bussula de argento deaurata per totum cum uno smalto desuper ymagine pietatis X̄pi apta ad tenendum hostias pond. vj unciarum unius quarti et dimidij, habet casam de corio copto, extimata iiij flor. auri.

33 Item duo candelabra de argento cum smaltis in pedibus et medio cum armis diversis, pond. trium librarum et duarum unciarum, deaurata in certis modellis, extimata xiij flor. auri.

34 Item una salecta cum tribus pedibus smaltatis de argento cum cuperculo deaurato et smaltato desuper, in quo smalto est ymago cuiusdam mitrie, pond. unius libre et dimidii quarti, extimata viij flor. auri.

[c. 2] 35 Item una casepta de argento in parte deaurata cum tribus smaltis et desuper ad signum armorum crucis (?) cum manubrio, apta ad tenendum sanctum crisma cum aliquantulum de crismate, pond. unius libre, septem unciarum et trium quartorum et dimidii in totum, habet casam de corio cocto, extimata xij flor. auri.

36 Item una capsecta parva de argento plena quasi oleo sancto et crismate, pond. in totum cum olio et crismate .x. unciarum, habet casam de corio cocto, extimata v flor. auri.

37 Item unum candelabrum parvum de argento aptum ad tenendum candelam ad studium cum modica catenella, pond. quinque unciarum et dimidie, extimatum iij flor. auri cum dimidio.

38 Item sigillum quondam eiusdem domini Iohannis de argento fractum deauratum a parte figurarum cum quadam coppella de argento non deaurata, pond. .vj. unciarum et dimidij quarti, extimatum iiij flor. auri.

39 Item una corigia de corio nigra foderata de corio albo cum fibbia, sprangis et puntali de argento per totam corigiam, pond. unius libre et .xj. unciarum cum dimidia, extimata x flor. auri.

40 Item due forcellecte de argento cum manicis de cristallo et unum manubrium de cristallo, que habet casam de corio cum .iiij^{or}. casellis, quarum una est vacua, extimate j flor. auri.

41 Item quinque coclearia de mazaro in una casa de corio, extimata j flor. auri.

42 Item una crux parvula de ramine deaurato, in qua est affixa ymago Crucifixi de argento et in quolibet angulo dicte crucis est figura smaltata impressa de argento, pond. .v. unciarum, extimata j flor. auri.

43 Item unum coffinum aptum ad salmam ferratum cum serratura et clavi, in quo sunt infrascripta reclusa, signatum per .**B**. cum bonis et rebus existentibus in dicto coffino, que bona et res sunt iste, videl.

44 In primis una capsetta parva de corio cum circulis de ferro, in qua sunt duo pectini de ebore et due cuppe de mazaro et una bussulecta de ligno picta, in qua sunt .v. Agnus Dei, et una alia cupecta de mazaro, et una alia cuppa de bruco alba, et unum cocleare de mazaro, et una scarsella aracamata cum auro et sirico apta ad eundum ad indulgentiam et ipsam portandum ad collum cum penalgis de filo tinto, extimate res existentes in ipsa capsa ij flor. cum dimidio.

45 Item una alia capsecta de corio nigro circulata de circulis ferri et parva, in qua est unum par tirotrecarum de sirico albo cum fresgio a parte inferiori cum figuris sanctorum aracamatis cum auro cum .xij. buctonibus pro quolibet de cordulis inauratis et cum una mappa cum tribus buctonibus pro quolibet cum una rotella de argento pro quolibet deaurato et laborato cum lapidibus et vitreis parvulis circumquaque.

46 Item unum par tirotecarum cum fresgis deauratis.

47 Item unum petium parvum de sciamato, in quo sunt aracamate quinque figure, Jehsu X$\bar{p}$i crucifissi, Virginis Marie, S. Johannis et duorum angelorum.

48 Item unum fresgium pro ciroteca cum figuris sanctorum.

49 Item una rosa marina.

50 Item unum signaculum libri .xviij. cordularum coloris violati cum boctonibus deauratis.

51 Item unum cingulum rotundum de sirico cum capitibus mappatis et deauratis.

52 Item modicum siricum coloris nigri, rubei et albi.

53 Item una cinta de sirico coloris viridi et rubei.

54 Item unus cordonus de pater noster de vitreo et osse albo.

55 Item .iiij^{or}. cordoni de sirico vetere, coloris violati pro mantello.

56 Item una alia capsecta de corio nigro ex parte anteriori, et rubeo ex parte interiori, ferrata cum circulis fissi, in qua sunt infrascripte res ligate, videl: due bulle papales.

57 Item unus corallus cum ramis et pedestallo argenteo deaurato cum duobus smaltis, in quibus sunt insignita certa arma et in capitibus dicti coralli sunt .iiij^{or}. guere de argento deaurato cum .iiij^{or}. cornuis serpentinis et cum una guera sine cornu.

58 Item una salma de argento deaurato, in qua est sculpta una manus cum uno cornu serpentis.

59 Item unum corallum cum uno cornu serpentis cum guera deaurata de argento.

60 Item unum stilum parvum de argento cum uno cornu serpentino.

61 Item duo cornua serpentina magna.

62 Item quinque parva cornua serpentina.

[c. 2 t.] 63 Item duo petia coralli relevati in forma candelabri ligata cum argento cum duobus pedibus argenti.

64 Item septem cordoni repis albi.

65 Item unum copertorium de sirico coloris viridis, extimatum vj flor. auri.

66 Item unus coffinectus parvus de corio nigro figurato de ferro circulato, in quo sunt infrascripte res, cuius serratura est disclavata:

67 In primis due crucete parve de argento deaurato pond. duarum unciarum, extimate j flor. cum dimidio.

68 Item una corona de argento deaurato fracta in multis petiis cum lapidibus finis parvulis et pernis valde parvis, que corona dicitur quod sit sancti Spiritus in Saxia de Urbe, extimata iij flor. auri.

69 Item unus flascunculus parvus de argento deaurato cum cordulis de sirico viride ponderis unius uncie et dimidie et medii quarti, extimatus j flor. cum dimidio.

70 Item duo fibbialia libri cum fiezis de sirico indico cum puntalibus de argento smaltatis, extimata dimidii flor. auri.

71 Item unum sigillum de argento fractum deauratum ex parte figurarum, ponderis unius uncie et .iij. quarti et dimidii, extimatum j flor. cum dimidio.

72 Item certi cercelli de argento ornati lapidibus vitreis, ponderis duarum unciarum et dimidie et dimidii quarti, extimati j flor. cum dimidio.

73 Item tres lapides pro anulo et duo lapides vitrei involuti in sindone crocei coloris, extimati dimid. flor. auri.

74 Item unum sigillum parvum de argento et catena argenti

et aliqui annuli de argento et alia petia de argento involuta in una petia panni lini, ponderis .iiij^{or}. unciarum, extim. ij flor. et quarto.

75 Item unum annulum de argento cum uno vitro coloris topatii ligati ad branchectas, extimatum xx sol. pp. arum.

76 Item perne minute, ponderis unius quarti et unius tarini, extimate dimid. flor. auri.

77 Item quinque coffinecti incollati in pece, extimati x sol. pp. arum.

78 Item unus lapis calcidonei, extimatus vij sol. pp. arum.

79 Item unus lapis parvus cristalli, extimatus ij sol. pp. arum.

80 Item unum petium ambre, extimatum iij sol. pp. arum.

81 Item tres corgnole parve, videl. una diaspri et alia prasme smiraldi, extimate xx sol. pp. arum.

82 Item duo petiuncula antiquissima frisci pro planeta nullius valoris.

83 Item modicum de balescio.

84 Item una sacchecta panni lini cum infrascriptis rebus, videl. una bussula de ebore. Item alia bussula parva de osso nigro, extimata j flor. auri.

85 Item unum par cirotecarum albarum cum duobus smaltis, non extimate

86 Item unum petium cristalli, extimatum dimid. flor. auri.

87 Item sedecim cornua serpentina inter parva et magna involuta in sindone rubeo, extimata nullius.

88 Item duo stricatoria de ebore, extimata dimid. flor. auri.

89 Item unum quatrantem de octone cum casa de corio, extimatum j flor. auri.

90 Item unum occhiale de cristallo incatastatum in ramine deaurato, habet casam, extimatum j flor. auri.

91 Item quinque palle rotunde de cristallo, extimate iiij flor. auri.

92 Item quatuor petiuncula cristallina, extimate iiij sol. pp. arum.

93 Item quinque annuli, videl; .iiij. de auro alligati, quorum unus est cum lapide de amatesto, unus sine lapide, unus cum cuffinecto et alius cum uno vitreo et quintus de argento cum vitro, extimati j flor. et dimidio.

94 Item una alia bussula de ebore cum lapidibus diversis, qui ascendunt numero .lxij., extimata j flor. et quarto.

95 Item .xij. perne parve, non extimate.

96 Item alia bussolecta de ebore, extimata j flor. auri.

97 Item unum offitiolum beate Marie copertum de sirico cum fibulis de argento, extimatum j flor. auri.

98 Item .iiij. petia fragne albe de sirico. Item unum aliud petium fragne coloris nigri et gialli, non extimatum.

99 Item octo scudecti ad arma liliorum.

100 Item duo cordones albi de repe, extimati v sol. pp. arum.

101 Item unus cordonus usitatus de sirico rubro, nullius valoris.

102 Item .xxj. manubria vel manice de cristallo, extimate iij flor. auri.

103 Item .xxij. manice de ebore subtiles pro puntarolis, extimate dimid. flor. auri.

104 Item due manice de ebore pro cultellis, ponderis .viij. unciarum et .j. quarti et dimidii, extimate dimid. flor. auri.

105 Item unum petium zagane de sirico .iiij^{or}. colorum videl. albi et gialli, nigri et rubei ponderis trium unciarum et trium quart., extimatum dimid. flor. auri.

106 Item unum occhiale de cristallo cum casa incatastatum in osse nigro, extimatum dimid. flor. auri.

[c. 3] 107 Item unum petium sindonis coloris crocei, ponderis unius uncie et .iiij. quart., extimatum dimid. flor. auri.

108 Item due tazze de ramine laborate aliquantulum deaurate intrinsecus, non extimate.

109 Item unum modicum petium panni incerati coloris cere viridis, non extimatum.

110 Item una centura de sirico violato cum fibbia, puntali et aliquibus sprangis de argento et cum uno marsupio de sirico veteri, in quo sunt .iiij^{or}. sextini et una burzecta de sirico cum una crocetta de argento parvula, ponderis, inter omnia, .viiij. unciarum et .iij. quarti, extimata ij flor. et dimidio.

111 Item una bursia de refe foderata intus de sindone croceo, in quo sunt .v. virrecte de ferro, una lancetta ad sanguinandam apta et unum foderum de caputio de sindone rubeo et una bursecta de refe usitata et parva et una fiettarella de repe alba apta ad cingendum cum licteris nigris et cum una bursecta parvula de sirico et racamata.

112 Item una borsecta nigra de sirico cum duabus virgis viridibus et intus uno sonaglo et una ciroteca valde usitata de sirico albo et una berrecta grossa usitata.

113 Item sudarium panni lini subtilis.

114 Item una bursecta de corio, extimata dimid. flor. auri.

115 Item unus gladius cum manico de ligno sancti Petri cum duabus gueris de argento, extimatus xx sol. pp. arum.

116 Item unus gladiellus cum manica eboris cum duabus gueris smaltatis, extimatus xx sol. pp. arum.

117 Item unum moderatorium teotonicum cum manubrio de ligno.

118 Item duo gladielli in una vagina vetere cum manicis de ebore.

119 Item unus gladiellus cum manubrio de cristallo cum una guera de argento deaurata, extimatus xx sol. pp. arum.

120 Item una capsecta de ligno parva et picta, in qua est unum petium de diaspro, extimata ij sol. pp. arum.

121 Item una sacchetula parva cum .v. unciis et medij quarti diversarum monetarum de argento, extimata j flor. et dimid.

122 Item una scripta de papiro, in quo sunt descripti certi libri dati ad vendendum Vicario suo.

123 Item unus quaternus cartarum pecudinarum, in quo continetur provisio super questione vertenti inter Comune Perusii et monasterium sancti Petri in forma publica.

124 Item una lictera directa dicto domino Johanni olim episcopo predicto per dominum Sabinensem Legatum super diversis.

125 Item una alia lictera aperta, in qua continetur mandatum factum eidem domino Episcopo per dictum dominum Legatum de pecunia eidem domino Legato mictenda, quam habuit de compositione facta cum domino Trincia super bonis Episcopi fulginatis.

126 Item unum breve in carta pecudina.

127 Item una lictera eidem domino Episcopo directa de Florentia de certo cambio.

128 Item una alia lictera missa eidem domino Episcopo per dominum Henricum de Sessa super materia quorumdam librorum.

129 Item una alia lictera domini Sabinensis Legati destinata eidem domino Episcopo super facto compositionis facte cum domino Trincia.

130 Item quoddam instrumentum publicum, in quo continetur quod Conservatores monete Civitatis Comunis Perusii anno domini .mcccl viij, tempore dñi Innocentii pape sexti, Ind. .xj., die .xxviij. Julii, fuerunt confessi se habuisse et recepisse nomine dicti Comunis a dompno Benedicto Bartolelli sindico monasterii Sancti Petri duo milia flor. auri ex causa mutui.

131 Item una lictera dominorum Camerarii et Thesaurarii domini nostri pape directa domino Episcopo predicto, quod tradat pecuniam Camere Thesaurarie generali Ytalie.

132 Item una scripta de papiro, in quo continetur memoriale omnium receptorum per Laurentium Gilii Angelutii de mandato dicti domini Episcopi.

133 Item una cedula in qua continetur qualiter delegavit id, in quo erat involutum depositum .xlvj. flor. eidem factum in Monteflascone per Abbatem Sancti Petri de Monte Martano suum subcollectorem.

134 Item una cedula, in qua continentur et descripte sunt res domini Johannis predicti: est firmata cum serratura et clavi, in qua sunt infrascripta, videl: unum marsopium, sive bursia de corio, in qua sunt duo scudecti de auro et una moneta de auro cum leopardo.

135 Item .xj. turnenses de argento et duo sterlini de argento.

136 Item quedam apodissa scripta in vulgari, in qua continetur quod Simon Guardi et Matteus Mecti et sotii de Florentia habita-

tores in civitate perusina habuerunt in deposito a dicto domino episcopo .vij^c^. florenos auri cum signo dictorum mercatorum ab intus et extra.

137 Item quedam apodissa sigillata sigillo domini Guillelmi miseratione divina titulo Sancte Marie in Trastiberim presbiteri Cardinalis, in qua idem dominus Guillelmus recognovit et confessus fuit se habuisse a dicto domino Johanne .lx. flor. auri de Florentia de ecclesia tituli supradicti.

138 Item istrumentum cuiusdam quietationis facte a Thesaurario domini pape de duobus milibus et .v. florenorum solutis nomine dicti domini Johannis episcopi et domini Nicolai sui vicarii sigillatum sigillo dicti Thesaurarii.

139 Item inventarium quorumdam bonorum assignatorum dicto domino Johanni de bonis existentibus in Rocca Montisflasconis publica manu Johannis quondam Matteoli de Monteflascone.

140 Item quoddam istrumentum recognitionis et quietationis facte per dominum Alcurardum Albanensem Episcopum de certis quan-
[c. 3t] titatibus pecunie receptis per dictum dominum Episcopum cum sigillo dicti domini.

141 Item quoddam istrumentum recognitionis et quietationis facte dicto domino Johanni de sexcentis duodecim florenorum auri facte per dominum Aimericum Dei gratia electum Vulterranum pro domino nostro papa Thesaurario generali cum sigillo pendenti dicti Thesaurarii.

142 Item quedam apodixa scripta in folio de papiro in qua continetur in summa quod computus factus per dictum dominum Episcopum cum Albertis in quo scribitur dictum dominum Episcopum dare debere pro diversis rebus flor. xxxiiij, sol. xiiij, den. iij.

143 Item quedam apodissa cum sigillo impresso, in qua continetur qualiter Bartholomeus et Ciprianus de Albertis et sotii habuerunt in depositum a dicto domino Episcopo .vj^c^. florenorum auri, quos solvere promiserunt Florentie Avinioni et ubicumque placeret eidem domino Episcopo.

143 bis Item alia apodixa, in qua continetur qualiter frater Johannes penitentiarius domini pape in Urbe pro pretio certarum rerum emptarum a dicto domino Episcopo dare tenetur .xiiij. flor. auri et ex causa mutui .x. alios flor. auri.

144 Item quedam lictera directa eidem domino Episcopo per Camerarium domini pape super receptione .iiij^cl^. florenorum auri de Florentia in una manu et .ij^c^. florenorum auri de Florentia in alia manu recipiendorum a domino Philippo abbate monasterii sancti Petri de Perusio ac etiam de receptione medietatis bonorum mobilium olim precessoris dicti domini Phylippi et de debitis et creditis eiusdem precessoris que reperirentur de bonis dicti precessoris.

145 Item quedam alia apodixa, in qua continetur qualiter Blasius de Forlivio Camerarius seu domini Thesaurarii procurator fuit confessus habuisse a dicto domino Johanne .l. flor. auri pro suis gagis et expensis anno domini .m.ccc.lviiij. pontificatus domini Innocentii pape sexti anno septimo sigillata certo sigillo.

146 Item quedam lictera eidem domino Episcopo directa per dominum Sabinensem legatum super accessu cum pecuniis quas habet Cesenam fiendo per dictum dominum Episcopum.

147 Item quedam copia unius bulle domini Urbani pape in papiro.

148 Item copia quarumdam licterarum domini Sabinensis legati directarum Vicerectori et Vicethesaurario Spoletani ducatus.

149 Item una lictera destinata dicto domino Episcopo per Episcopum Bononiensem et Thesaurarium Ytalie.

150 Item una cedula de papiro, in qua continentur infrascripta: Comitissa Montis Sani debet dare .xxvj. flor.

151 Item domina Clara de Mantua debet dare flor. quatuor, de quibus habetur pignus.

152 Item abbas Cesanus debet dare flor. vij.

153 Item Petrus Martice debet dare .l. flor.

154 Item dominus Marinus Carrafia debet dare .xxx. flor.

155 Item dominus Paulus Brancatius debet dare pro parte mitre sue flor. iij. et est de hoc pignus.

156 Item dominus Bartolomeus Carrafa debet dare .xxj. flor. et de hoc est pignus.

157 Item notarius Iacobus Carmennensis debet dare flor. duos.

158 Item dompnus Nicolaus Bellectus debet dare flor. vj, sol. iij.

159 Item domina Binita (?) Galiota debet dare flor. duos.

160 Item Cesana Cabunta promisit et tenetur dare flor. iiij, ut credo.

161 Item audivi quod in hospitio magistri Angeli sunt bona mobilia multa reservata, que fuerunt de predicatione crucis, que cedula valde est antiqua.

162 Item quedam alia lictera de carta pecudina cum sigillo pendenti, in qua continetur qualiter dominus Ugo miseratione divina titulo santi Laurentii in Damasso presbiter cardinalis Camerarius Collegii Cardinalium recognovit qualiter dominus Iohannes Episcopus predictus pro complemento sui comunis servitii solvit eidem septuaginta quinque flor. auri in una mano et pro complemento servitii familie Cardinalis .v. flor.

163 Item alia lictera carte pecudine cum sigillo pendenti eiusdem domini Ugonis super receptione pro parte servitii sui et sue familie .lxv. flor. auri in una manu et .v. flor. auri in alia.

164 Item una alia lictera carte pecudine cum sigillo pendenti, in qua continetur qualiter Camerarius domini pape in .m.ccc.lxij. confessus fuit se habuisse a dicto domino Iohanne Episcopo et pro parte co-

munis servitii, in quo Camere apostolice erat obligatus .lxxv. flor. auri. Et pro familiaribus domini pape .xx. flor. auri.

165 Item quedam alia lictera carte pecudine cum sigillo pendenti super eodem tempore domini Urbani facta.

166 Que omnia supradicta contenta in presenti capsecta sunt reclusa in ipsa capsetta picta viridis coloris.

167 Item una alia capsecta parvula circulata de sprangis ferreis stagnatis de corio cocto foderata intus de corio rubro, in qua capsecta sunt infrascripta, vid. in primis una lictera certorum mercatorum, in qua continetur quod solverunt Ponecto familiari dicti domini Episcopi quantitatem ducentorum flor. auri Avinioni data in .mccclxj.

168 Item unus anulus de auro fino cum una corgnola rubei coloris, in qua est sculpta ymago elefantis, extimatus j flor. cum dim.

169 Item unus alius anulus de auro de lega cum uno cammego cum figura cuiusdam hominis nudi cum quodam amanto, extimatus j flor. cum dimidio.

170 Item unus alius anulus de auro de meta fractus sine lapide, extimatus xx sol pp. arum.

[c. 4] 171 Item unus alius anulus de meta sine lapide, extimatus xx sol. pp. arum.

172 Item unus alius anulus de meta cum lapide cuiusdam smiraldi, extimatus j flor. auri.

173 Item unus alius anulus de auro bono cum uno diamante ligato in acciario, extimatus iij flor. auri.

174 Item unus alius anulus de argento cum quodam lapide nihil et calcedonio et sardonio cum figuris capitum Sancti Petri et Sancti Pauli cum cruce in medio, extimatus j flor. auri.

175 Item unus anulus de argento deaurato cum lapide nigro rotundo cuiusdam bocte, extimatus vj sol. pp. arum.

176 Item unus alius anulus de auro de meta cum lapide forato cuiusdam zaffini, extimatus iij flor. auri.

177 Item unus alius anulus de argento cum lapide nigro de botta, extimatus vj sol. pp. arum.

178 Item unus alius anulus de auro de meta castroncellis circumcirca cum lapidibus parvis diversorum colorum et desuper est lapis cuiusdem zaffini acuti, extimatus ij flor. auri.

179 Item perne da chiovare grossecte, quarum una pars est infilata in uno filo repis albi, ponderis unius medie uncie et unius sextini involute in sindone viridi, extimate v flor. auri.

180 Item pernule minute modice involute in sindone viridis coloris, extimate vj sol. pp. arum.

181 Item quinque zaffiri parvi non ligati et duo granati ligati in argento deaurato sine anulo involuti in sindone rubeo, extimati x sol. pp. arum.

182 Item certa petiola argenti cum uno castellecto de argento deaurato cum uno lapide fino ponderis .iij. quartorum, extimata xx sol. pp. arum.

183 Item unum copertorium lecti de grigis, extimatum xxv flor. auri.

184 Item unum granciale de sirico laborato cum copertorio panni lini suttilis albi, extimatum j flor. auri.

185 Que res omnes et bona predicta pervenerunt ad manus dicti magistri Angeli post mortem dicti domini Episcopi, quas res et bona ipse magister Angelus consignata deposuerat in sacristia fratrum minorum de Urbeveteri, velitque dictus magister Angelus intendere ad restitutionem et reassignationem dictorum bonorum et rerum supradescriptarum. Ideo providus vir ser Iohannes Guidotii de Monteflascone procurator et procuratorio nomine dicti magistri Angeli in presentia mei notarii et testium infrascriptorum nomine dicti magistri Angeli restituit et manualiter reassignavit omnia et singula bona et res superius descriptas venerabili viro domino Guillelmo Delordato canonico Agenense apostolice Sedis nuntio et generali collectori domini nostri pape in provincia Patrimonii et aliis provinciis a dicto domino nostro papa specialiter constituto, recipienti vice et nomine dicti domini nostri pape et ipsius Camere. Qui dominus Guillelmus dicto nomine in presentia etiam mei notarii et infrascriptorum testium ex certa scientia et non per errorem confessus fuit in presentia dicti Johannis, procuratoris dicti magistri Angeli et mei notarii, recipientis vice et nomine dicti magistri Angeli, revera se habuisse et recepisse et sibi assignata fuisse per manum dicti ser Johannis, dantis et assignantis nomine dicti magistri Angeli, omnia et singula bona superius descripta et designata. De quibus omnibus et singulis bonis et rebus suprascriptis dictus dominus Guillelmus collector predictus, collectorio nomine et nomine dicte Camere dicti domini nostri pape et omni via et modo, quibus melius potuerit, dictum ser Johannem, presentem et recipientem nomine dicti magistri Angeli et dictum magistrum Angelum et eius heredes et bona quietavit, absolvit et liberavit, promictens dictus dominus Guillelmus dicto nomine et nomine dicti domini nostri pape et Camere ipsius ser Johanni predicto et michi notario infrascripto pres. et stipulantibus et recip., vice et nomine dicti magistri Angeli et suorum heredum dictum magistrum Angelum vel eius heredes et bona, occasione dictorum bonorum et rerum quondam dicti domini Johannis episcopi superius descriptorum, et non inquietare vel modo aliquo molestare, vel inquietari aut molestari facere per directum vel per oblicum. Quam confessionem et promissionem fecit dictus dominus Guillelmus ex eo quia revera in presentia mei notarii et infrascriptorum testium recepit et habuit nomine dicte Camere et domini nostri pape

per manus dicti ser Johannis bona superius descripta et designata, renuntians dictus dominus Guillelmus dicto nomine exceptioni doli mali in facto rei non sic geste et omni alie exceptioni et juris defensioni sibi dicto nomine et Camere competenti vel competiture. Que omnia et singula supradicta dictus dominus Guillelmus nomine supradicto promisit attendere et observare, et in nullo contrafacere vel venire per se vel alium, aliqua ratione vel causa, de iure vel de facto, sub obligatione bonorum dicte Camere domini nostri pape, rogantes predicti me et ser Petrum nominatos infrascriptos, quod de predictis conficeremus publica instrumenta.

[c. 4 t.]

186 Actum in Urbeveteri in loco fratrum minorum in sacristia dicti loci, presente reverendo patre et domino, domino fratre Petro episcopo Urbevetano, domino Nicolao preposito de Bulseno vicario dicti domini Episcopi, domino Jacobo ser Marci de Urbeveteri, domino Petro Chesis de comitatu perusino canonicis Urbevetanis et domino Nicolao de Prato legum doctore et advocato fisci in Patrimonio testibus ad hec vocatis et rogatis.

† Ego Nicolaus quondam Balducii Braccioli civis aretinus *etc.*
† Ego Petrus Bartholomei de Malliano Sabine *etc.* not. *etc.*

187 In nomine domini amen. Anno a nativitate domini nostri Jehsu Xp̄i .m.ccc.lxv., indictione tertia, tempore sanctissimi in Xp̄i patris et domini, domini Urbani divina providentia pape quinti, die .viij^{a}. mensis februarii. Omnibus pateat evidenter hoc instrumentum publicum inspecturis quod cum circumspectus vir M. Angelus Tavernini de Viterbio pro Sancta Romana Ecclesia Patrimonii Beati Petri in Tuscia Thesaurarius generalis receperit infrascriptas res et bona que fuerunt bone memorie olim domini Johannis episcopi Urbevetani, vid:

188 Unum coffinum album ferratum cum clavi et serratura, in quo sunt infrascripte res et bona reclusa et firmata, signatum per litteram .C. cum bonis et rebus existentibus in dicto coffino, que res et bona sunt iste, vid:

189 In primis unum tovaglectum album, extimatum v sol. pp. arum.

190 Item unum camiscium album cum fresgis magnis a pede et a capite ex parte anteriori et in manicis dicti camisci.

191 Item unus amictus cum fregis auri.

192 Item una stola.

193 Item unum manipulum cum figuris sive ymaginibus aureis et aliorum colorum.

194 Item unum cingulum cum mappis de sirico, extimatum xx fl. auri.

195 Item unum pioviale anticum album de diaspro cum fresgis, extimatum. v flor. auri.

196 Item aliud pioviale de diaspro cum fresgis foderatum sindone viridis coloris, extimatum xx flor. auri.

197 Item unum aliud pioviale de panno aurato cum fresgis foderato de tela tinta, cum quinque boctonibus de argento deaurato ante pectus, extimatum xvj flor. auri.

198 Item una dalmatica de sindone indico cum fresgis deauratis et antiquis, extimata iiij flor. auri.

199 Item unus pannus de sindone cum velluto scaccato in medio foderato de panno croceo, extimatus iiiij flor. auri.

200 Item una palla de panno lini pro altari cum fresgis aureis in capitibus dicte palle, extimata j flor. auri.

201 Item alia palla lini suttilis cum costis laboratis de sirico et auro, extimata j flor. auri.

202 Item unum velum album de bombasgio cum capitagnis albis de sirico, extimatum j flor. auri.

203 Item alia palla grossa de lino laborata in capitibus de sirico, extimata j flor. auri.

204 Item sandalia rubea cum suttilaribus rubeis, non extimata.

205 Item una planeta de diaspro cum fregis et ymagine sanctorum valde pulcra, extimata xxv flor. auri.

206 Item una dalmatica et una doncella de sirico albo cum fimbris aureis, extimata viij flor. auri.

207 Item unum corporale cum casa cum ymagine sanctorum et Crucifixi deaurata, extimatum iiij flor. auri.

208 Item una tobalia de sirico pro altari cum costis auri in capitibus et a latere cum costa de sindone bruna, extimata j flor. auri.

209 Item una tobalia magna de sirico pro altari, extimata ij flor. auri. [c. 5]

210 Item una toncella de sindone albo cum fresgis satis antiqua, extimata iij flor. auri.

211 Item una amusca de vario, extimata iij flor. auri.

212 Item unus amictus cum fregis antiquus, extim. dimid. flor. auri.

213 Item una copta panni bambacei, extimata iiij flor. auri.

214 Item una copta panni lini, extimata j flor. auri.

215 Item unum sudarium panni lini, extimationis nullius.

216 Item una sacchecta panni lini.

217 Item una pulcerima mitra cum pernis, smaltis et lapidibus pretiosis cum casa de corio cotto non extimata, quia non reperitur extimans.

218 Item una alia mitra de diaspro alba veteri non extimata.

219 Item una casecta scurritoria parva cum uno pectine de ebore, uno sciucatorio de panno lini, una pallecta de sirico antiqua, una alia palla de sirico cum coptis deauratis, quam dicunt canonici esse Ecclesie Catredalis vel sacristie dicte Ecclesie, quam habuit dominus Episcopus, ut dixerunt, die Absumptionis.

220 Item uno pari cirotecarum de sirico albo cum fresgis deauratis et pernis cum duobus smaltis.

221 Item uno pari clavium de argento ponderis .iiij. unciarum et trium quartorum, extimato iij flor. auri.

222 Item una crucetta de argento deaurata cum lapidibus minutis finis cum catenella de argento ponderis unius uncie cum dimidia et medij quarti in casa de corio, extimata j flor. auri.

223 Item duobus anulis de argento deaurato pastorales cum lapidibus ponderis .iij. unciarum et unius quarti et dimidii, que res sunt recluse in dicta casecta scurritoria extimate iiij flor. auri.

224 Item una croccia pastoralis de argento deaurato et smaltato cum certis figuris relevatis ponderis .x. libr. .iiij. unciarum et dimidii et medii quarti in quattuor casis de corio, non extimata, quia est Ecclesie Catredalis [1].

225 Item unum coffinum magnum antiquum et pictum cum circulis de ferro cum serratura et clavi, in quo sunt infrascripte res recluse et firmate signatum per literam .**D**. cum bonis et rebus existentibus in dicto coffino, que bona et res sunt iste, vid.

226 In primis unum caputergium de lino cum corrigis nigris, extimatum x sol. pp. arum.

227 Item una dalmatica et una toncella antiqua de sindone rubeo cum fresgis antiquis, extimata vj flor. auri.

228 Item una dalmatica et una toncella antique de sciamato non villuto rubeo cum fresis antiquis, extimate vj flor. auri.

229 Item una dalmatica et una toncella antique de samato non villuto rubeo cum fresis antiquis, extimate viij flor. auri.

230 Item una alia dalmatica et una doncella antiqua de samato rubeo non villuto cum fresis antiquis, extimate viij flor. auri.

231 Item alia dalmatica antiqua de sameto rubeo non villuto cnm fresis antiquis, extimata iiij flor. auri.

232 Item una dalmatica et due toncelle antique de sindone croceo cum fresis antiquis, extimate viiij flor. auri.

233 Item una planeta de sindone rubro pulcro cum fresio aurato et figurato, pulcro, foderata de panno lini viridis involuta in quadam tobalia de lino, extimata xxx flor. auri.

234 Item una planeta de sameto non velluto rubeo cum fresio aurato antiqua, extimata vj flor. auri.

235 Item alia planeta de diaspro albo aurato antiqua cum fresis antiquis deauratis, extimata xij flor. auri.

236 Item alia planeta de panno aureo antiqua cum fresio amplo de auro, extimata xx flor. auri.

237 Item una planeta de ciambellocto nigro antiqua cum frescio antiquissimo deaurata, extimata iij flor. auri.

238 Item unum pioviale de ciambellocto nigro cum frescio antiquissimo, extimatum iiij flor. auri.

239 Item una dalmatica et una toncella antiqua de sindone viridi cum frescis antiquis, extimata v flor. auri.

240 Item unum pioviale de catasciamato coloris violati cum frescis deauratis, figurato, foderato de panno lini croceo, extimatum x flor. auri.

241 Item una dalmatica et una toncella antique de samato coloris viridis gialli cum frescio deaurato antiquissimo, extimate viij flor. auri.

242 Item unum pioviale de sameto rubeo non villuto cum frescio pulcro deaurato et figurato, quod dicunt Canonici esse Episcopatus Urbevetani, extimatum xxx flor. auri.

243 Item una dalmatica et una toncella fimbriate antique de sindone nigro foderato de panno lini giallo, extimate vj flor. auri.

244 Item unum pioviale album de diaspro antiquo deaurato [c. 5t] cum frescio deaurato foderatum de tela antiqua tinta, extimatum x flor. auri.

245 Item una planeta de palio cum frescio antiquissima, extimata j flor. auri.

246 Item una planeta de sirico laborata et aurata cum frescio antiquo deaurato et figurato foderato de panno lini azorini, extimata iiij flor. auri.

247 Item unum pioviale antiquum de sindone viridi foderatum panni lini azorrini suttilis cum frescis deauratis et figuratis, extimatum xij flor. auri.

248 Item una dalmatica et una toncella antiqua de sindone albo cum fimbriis antiquis deauratis et foderatis de panno lini albo, extimate viij flor. auri.

249 Item una planeta antiqua de sameto non velluto coloris lacche cum frescio deaurato cum manipulo de guarnello et stola de guarnello cum camiscio et amictu de panno lineo veteri cum cingulo, extimata vj flor. auri.

250 Item unus camiscius de panno lini suttilis fimbriatus in capite et pede ante et post cum fimbreis auratis et figuratis antiquis, extimatus iiij flor. auri.

251 Item camiscius fimbriatus sindone rubeo, extimatus j flor. auri.

252 Item unus camiscius panni lini fimbriatus panno de sirico coloris indici, extimatus j flor. auri

253 Item unus camiscius panni lini suttilis fimbriatus de panno de sirico cum armis et figuris, extimatus ij flor. auri.

254 Item una planeta de panno sirico deaurato listata foderata de panno lini, extimata ij flor. auri.

255 Item una cocta de panno lini grossa, extimata j flor. auri.

256 Item duo corporalia in una casa de sciameto figurata cum figuris auri antiquis, non extimata.

257 Item unus camiscius panni lini tinti cum fimbreis de sindone indico, extimatus j flor. auri.

258 Item una tobalia de sirico vergulata per totum de virgis deauratis diversorum colorum cum uno frescio deaurato antiquissimo pro altari, extimata dimid. flor. auri.

259 Item quidem pannus antiquissimus pro catreda cum diaspro in medio foderatus panni lini crocei cum frangis de sirico, extimatus j flor. auri.

260 Item alius pannus antiquus de sirico rubeo foderatus panni lini cum frangis de sirico, extimatus dimid. flor. auri.

261 Item due palle antique panni lini cum capitibus de sirico, extimate j flor. auri.

262 Item tres amictus panni lini veteris, quorum unus habet frescium antiquum figuratum deauratum, alius habet frescium de panno de sirico rubeo cum crucibus et frescio de auro, alius est sine aliquo fresgio, extimati j flor. auri.

263 Item una stola de sirico violato et figurato antiqua foderata panno lini croceo.

264 Item una alia stola de sirico antiqua coloris rubei deaurata.

265 Item una stola de guarnello albo foderata panno lino rubeo.

266 Item sex manipula, quorum unum est de panno de sirico figurato coloris crocei et rubei, aliud est de sirico viridi aureato, aliud est de sindone indico foderatum de rubeo, aliud est de sirico viridi foderatum de sindone indico, aliud est de paliotto foderatum de panno lini rubeo, aliud est de panno de sirico figurato ad folea foderatum de sindone viridi, que omnia sunt vetera, extimata ij flor. auri.

267 Item tria cingula de sirico, quorum duo sunt coloris violati, aliud coloris viridis, extimata ij flor. auri.

268 Item una palla pro altari panni lini veteris cum una cruce in medio rubea cum crucettis multis in capitibus, extimata x sol. pp. arum.

269 Item unus rocchectus panni lini veteris, extimatus xx sol. pp. arum.

270 Item unum altare viaticum cum lapide incluso in ligno picto de viridi cum reliquiis sancti Bartolomei, Vincentii, Antonii involutum in quadam palla de panno lini, non extimatum.

271 Item una planeta de sciameto rubeo non villuto antiqua cum uno frescio antiquissimo, extimata x flor. auri.

272 Item una planeta de diaspro albo cum frescio compassato deaurato antiqua, extimata xx flor. auri.

273 Item unus camiscius panni lini veteris fimbriatus de panno sirico deaurato et veteri, extimatus ij flor. auri. [c. 6]

274 Item unus amictus cum frescis deaurato et figurato antiquissimo, extimatus x sol. pp. arum.

275 Item una stola et unum manipulum de diaspro foderatum de sindone rubeo

276 Item unum cingulum coloris crocei et rubei } ext. dimid. flor. auri.

277 Item tres pallecte de panno lini de altari cum capitibus de sirico, extimate j flor. auri.

278 Item una pallecta de panno lini veteri cum crucectis rubeis de sirico perforata igne in uno loco, extimata x sol. pp. arum.

279 Item unum par sandalorum de sindone rubeo cum suttilaribus rubeis antiquis laboratis, non extimatum.

280 Item unum guantiale pro altari de sindone indico, extimatum xv sol. pp. arum.

281 Item unus pannus pro altari cum multis figuris arracamatis de auro et sirico diversorum colorum cum anulis de osse ab uno latere, antiquus, extimatus viij flor. auri.

282 Item unus pannus de sindone viridi cum virgis rubeis foderatis panno lino croceo et frangie circum circa pro catreda, extimatus j flor. auri.

283 Item unus pannus de sindone rubeo cum capitibus de sindone indico foderatus de panno lini albo, extimatus xx sol. pp. arum.

284 Item unus pannus de sciameto antiquissimus et fractus coloris rubei, extimatus x sol. pp. arum.

285 Item una stola antiquissima de sirico diversorum colorum, non extimata.

286 Item unum coffinum album cerchiatum de ferro, in quo sunt recluse et firmate infrascripte res signatum per licteram .E. cum bonis et rebus existentibus in dicto coffino, que bone et res sunt iste, vid:

287 In primis unum altare viaticum de diversis frustis lapidis cum reliquiis sanctorum reclusis in ligno.

288 Item una tabula de ligno cum picturis sanctorum.

289 Item una tabula de vitro picta cum reliquiis sanctorum reclusa in ligno cum modico velo.

290 Item una tabulella de ligno cum figura Annuntiate et Angeli annuntiantis.

291 Item una tabulella de vitro cum figuris sanctorum pictis et cum superscriptionibus reliquiarum sanctorum.

292 Item una tabulella parva, in qua est Crucifixus, Annuntiata et Angelus annuntians.

293 Item una tabulecta de vitro, in qua est ymago Xp̄i et Virginis Marie cum multis reliquiis sanctorum.

294 Item unum scrignectum de ligno copertatum de ramine deaurato smaltato et figurato.

295 Item una bussula de ligno ad retinendum hostias.

296 Item una bussula de ebore antiquissima plena reliquis sanctorum cum serratura et sine clavi.

297 Item quidam libellus de crismate cum stola antiquissima involutus et ligatus cum dicta stola.

298 Item unus pannus lineus pictus ad folea coloris rubei et crocei pro altari.

299 Item una crux cum pedestallo de ramine deaurato.

300 Item sex candelabra de ramine deaurato et smaltato in quadam casa de corio.

301 Item unum turibile de ramine deaurato cum figuris smaltatis. Predicta non fuerunt extimata.

302 Item tria candelabra parvula de ramine deaurato antiqua.

303 Item tria alia candelabra de ramine parvula deaurata antiqua, extimationis nullius.

304 Item unus pannus antiquissimus de sirico fractus figuratus pro altari de tribus leopardis, extimatus j flor. auri.

305 Item unus pannus lini raditorius, extimatus j flor. auri.

306 Item una cocta de lino antiqua, extimata dimid. flor.

307 Item tres rocchecti, extimati j flor. auri.

308 Item duo guanciales de panno sirico coloris albi et rubei ad pampinos et uvas, extimati j flor. auri.

309 Item unum guanciale de panno sirico scaccato antiquum et fractum, extimatum dimid. flor. auri.

310 Item unum coffinum aptum ad salmam cerchiatum de ferro cum duabus serraturis et clavibus, in quo sunt res infrascripte recluse et firmate, signatum per licteram .F. vid:

311 In primis tobalia longa sine capitibus aliquantulum fracta, extimata j flor. auri.

312 Item guarnachia et caputeum cum fodera de vario et unus mantellus de scarleto, extimati xv flor. auri.

313 Item una capa magna in caputeo foderata de vario et unus mantellus sine fodero et unum caputium foderatum de vario coloris pagonazi de bursella, extimati x flor. auri.

314 Item unus mantellus coloris pagonazi et unum caputeum foderatum de vario usitatum, extimati v flor. auri.

315 Item unum aliud caputium eiusdem coloris foderatum de sindone viridi, extimatum j flor. cum dimidio.

[c. 6 t]

(Continua)

TEORIA GENERALE DELLA PENA CONVENZIONALE SECONDO IL DIRITTO ROMANO

§ 1. *Nozione della pena convenzionale e scopi della medesima.*

1. — Si dice *pena convenzionale* la prestazione cui taluno si obbliga per l'ipotesi che non segua un' altra prestazione; quest' ultima può essere del promittente stesso o di un terzo, da farsi nel primo caso al promissario o ad un terzo, nel secondo caso da farsi sempre al promissario [1]. Per estensione le parole *pena convenzionale* designano la convenzione relativa alla pena, essendo prevalsa nell' uso questa espressione sull' altra, più appropriata, *convenzione penale;* così ad esempio Savigny [2]: « *Conventionalstrafe heisst ein* bedingtes *Versprechen* Etwas zu geben etc. ».

2. — Come si vede, trattasi di un atto giuridico condizionato. Lo scopo primo cui mira il promissario non è che sia pagata la pena, bensì che sia eseguita la prestazione *in condicione* [3]; è l' interesse che egli ha ad ottenere quest' ultima che lo spinge alla convenzione. Se ottenere il contrario della condizione è lo scopo primo cui tende il promissario, in seconda linea, pel caso che questo scopo non sia raggiunto, egli mira ad assicurarsi col pagamento della pena il risarcimento del danno nel quale lo faccia incorrere il verificarsi della condizione.

[1] § 7 Inst. *de verbor. obl.* 3, 15 [16]; L. 11 § 2 D. *de receptis* 4, 8; L. 4 § 1 D. *de verbor. oblig.* 45, 1; §§ 19 e 21, I. *de inutil. stipulat.* 3, 19 [20].

[2] *Das Obligationenrecht als Theil des heut. röm. Rechts*, vol. 2, pag. 272.

[3] L. 71 D. *de verbor. oblig.* 45, 1.

§ 2. *In che consisteva la pena e suo ammontare.*

3. — Il più delle volte la pena consisteva in una somma di denaro, come concordi mostrano i testi. Non era escluso però che potesse consistere in un' altra prestazione.

L. 11 § 2 D. *de receptis* 4, 8 (Ulpianus *lib. tert. dec. ad ed.*): « Quod ait praetor - pecuniam compromissam - accipere nos debere, « non si utrimque poena nummaria, sed et si alia res vice poenae, « si quis arbitri sententia non steterit, promissa sit, et ita Pom- « ponius scribit.... »

Adde LL. 97 e 126 § 3 D. *de verb. obl.* 45, 1.

Come d' ordinario fosse oggetto della pena convenzionale una somma di denaro lo vediamo anche in questa legge, che per l'*alia res* usa l'espressione *vice poenae*.

4. — La quantità della pena era rimessa alla volontà delle parti. Ciò era giustificato, oltre che dalla libertà concessa in generale alle parti nel contrattare, dall' indole e dal fine della pena convenzionale, che mirava non solo ad assicurare il risarcimento al promissario, ma benanco a costringere il promittente, ed a questo prima che a quello. Nè il valore della prestazione *in condicione* costituiva la misura normale.

L. 32 pr. D. *de receptis* 4, 8 (Paulus *lib. tert. dec. ad ed.*): « Non distinguemus in compromissis, minor an maior sit poena, « quam res de qua agitur ».

L. 38 § 17 D. *de verb. obl.* 45, 1 (Ulp. *lib. quadrag. nono ad ed.*) « ... poenam enim cum stipulatur quis, non illud « inspicitur quid intersit, sed quae sit quantitas quaeque condicio « stipulationis ».

Cfr. § 19 I. *de inutil. stipul.* 3, 19 [20]. Vedi anche L. 6 D. *de eviction.* 21, 2.

E tutti ricordano che la stipulazione penale per l'evizione comprendeva d'ordinario il doppio del valore della cosa; nè al

doppio bisognava arrestarsi, chè si poteva senza dubbio stipulare il triplo, il quadruplo e forse anche più.

L. 56 pr. D. *de eviction.* 21, 2 (Paulus *lib. sec. ad ed. aed. cur.*): « Si dictum fuerit vendendo, ut simpla promittatur, « vel triplum aut quadruplum promitteretur, ex empto perpetua « actione agi poterit . . . »

5. — Da taluno [1] si ritenne che nel diritto giustinianeo la pena sia stata ristretta *in casibus certis* al *duplum* per la famosa L. un. C. *de sentent. quae pro eo quod int. prof.* 7, 47, e principalmente per queste parole: « cum scimus esse naturae « congruum eas tantummodo poenas exigi, quae cum competenti « moderatione proferuntur vel a legibus certo fine conclusae sta- « tuuntur ».

Ma tale costituzione non concerne affatto la pena convenzionale, bensì l'interesse da determinarsi dal giudice ed a questo si riferisce anche l'espressione *poena* del periodo riportato, come nella L. ult. D. *de eo quod certo loco* 13, 4. Alla suddetta opinione erronea sembra che si sieno ispirati i compilatori del *Preuss. Landrecht* [2] quando stabilirono che la pena convenzionale non potesse superare il doppio dell'interesse.

6. — Vi era una sola restrizione all'arbitrio delle parti nel fissare la quantità della pena; questa, che la pena convenzionale non potesse mascherare una convenzione usuraria illecita.

L. 13 § 26 D. *de action. empti vend.* 19, 1 (Ulp. *lib. triges. sec. ad ed.*): « Ibidem Papinianus respondisse se refert, « si convenerit, ut ad diem pretio non soluto venditori duplum « praestaretur, in fraudem constitutionum videri adiectum, quod « usuram legitimam [centesimam *Ulp.*] excedit . . . » Cfr. Fragm. Vatic. 11.

[1] Ricordiamo, fra gli altri, Molineo *De eo quod interest* n. 153 e segg. e Brunnemann *Comm. in Cod.* lib. 7, tit. 47, num. 13 e segg. Vedi anche Pothier *Traité des obligations* vers. it. di Foramiti, vol. 2, pag. 88 e segg.

[2] Parte I, tit. 5 § 301.

L. 44 D. *de usuris* 22, 1 (Modestinus *libro dec. pandect.*): « Poenam pro usuris stipulari nemo supra modum usurarum li- « citum potest ».

Adde L. 9 § 1 D. h. t.; L. 90 D. *de verbor. oblig.* 45, 1; LL. 5, 15, 16 C. *de usuris* 4, 32.

È chiaro che senza questa restrizione, le limitazioni del tasso dell'interesse sarebbero divenute vane, perchè sarebbe bastato, per eluderle, pattuire a titolo di pena, anzichè di interesse, una somma maggiore; e lo avverte Stefano:

Sch. ad B. 23, 3 c. 44: « ... ὅταν βουλόμενος περιγράψαι τὴν « διάταξιν ἀντὶ τόκων πρόστιμον ἐπηρώτησεν (cum quis constitutio- « nem circumvenire volens pro usuris poenam stipulatur) » [1].

Stante il principio *utile per inutile non vitiatur*, la pena fissata in una quantità superiore a quella dell'interesse lecito poteva esser richiesta fino a tal limite e solo il di più era *inutiliter* pattuito, come si vede anche nelle parole della L. 13 § 26 cit. e ancora più decisamente nei B. 19, 8 c. 13 § 26: « ... τὸ ὑπὲρ « τὸν νόμιμον τόκον οὐκ ἔρρωται (id quod usuram legitimam exce- « dit non valet) » [2].

Adde L. 9 cit. e L. 29 D. h. t., L. 15 C. cit.

Una restrizione particolare troviamo per gli sponsali, dove la pena non può superare il quadruplo delle arre, nella L. 5 §§ 5 e 6 C. *de sponsal.* 5, 1.

§ 3. *Come si costituiva la pena convenzionale.*

7. — Per costituire la pena convenzionale i Romani usavano in generale la *stipulatio*, quantunque del resto bastasse un semplice patto, se la si aggiungeva ad un contratto di buona fede. Da ciò la terminologia *poenae stipulatio* o *poenalis stipulatio* od

[1] Ed. di Heimbach vol. 2 pag. 718.
[2] Vol. 2 pag. 291.

anche *stipulationis poena* [1]. L'espressione *poena conventionalis* non è delle fonti.

8. — Vediamo ora le formule abituali di costituzione della pena convenzionale. Chiaramente si esprimono i testi, distinguendo a seconda che la prestazione *in condicione* era un fatto positivo o un' omissione o quello e questa ad un tempo.

§ 7 Inst. *de verb. obl.* 3, 15 [16]: « . . . si quis ut fiat aliquid « stipuletur, ita adici poena debet: - si ita factum non erit, tunc « poenae nomine decem aureos dari spondes? - sed si quaedam fieri, « quaedam non fieri una eademque conceptione stipuletur, clausula « erit huiusmodi adiicienda: - si adversus ea factum erit sive quid « ita factum non erit, tunc poenae nomine decem aureos dare « spondes? »

L. 71 D. *de V. O.* 45, 1 (Ulp. *lib. tert. dec. ad ed.*): « Cum « quid ut fiat stipulemur poenam, sic recte concipiemus: si ita « factum non erit -: cum quid nec fiat, sic: - si adversus id « factum sit - ».

L. 137 § 7 D. h. t. (Venuleius *lib. primo stipul.*): « Si ut « aliquid fiat stipulemur, et usitatius et elegantius esse Labeo « ait sic subiici poenam: - si ita factum non erit -: at cum quid « ne fiat stipulemur, tunc hoc modo: - si adversus ea factum « erit -; et cum alia fieri, alia non fieri coniuncte stipulemur, sic « comprehendendum - si non feceris, si quid adversus ea feceris - ».

Quali formule si adoperassero quando la *stipulatio poenae* veniva interposta per ottenere più prestazioni positive o negative mostra la L. 13 [14] §§ 2, 3, 4 D. *de rebus dubiis* 34, 5 (Iulianus. *lib. singul. de ambig.*):

§ 2. « Cum ita stipulationem concipimus - si hominem aut

[1] L. 6 § 1 e L. 7 D. *de servis export.* 18, 7; L. 47 D. *de action. empti vend.* 19, 1, L. 41 e L. 42 D. *pro socio* 17, 2; L. 28 D. *de action. empti vend.* 19, 1; L. 12 § 2 D. *de pactis dotal.* 23, 4; L. 4 § 3 D. *de doli mali except.* 44, 4; L. 69, L. 71 e L. 122 § 3 D. *de verbor. obl.* 45, 1; § 7 I. h. t. 3, 15 [16]; § 19 I. *de inutil. stipul.* 3, 19 [20], L. 10 § 1 D. *de pactis* 2, 14; L. 15 D. *de transaction.* 2, 15; L. 42 D. *de receptis* 4, 8; L. 5 § 6 C. *de sponsal.* 5, 1.

« fundum non dederis, centum dari spondes? - utrumque est fa-
« ciendum, ne stipulatio committatur, id est sive alterum sive
« neutrum factum sit, tenebit stipulatio. idemque est evidenter,
« cum propositis specialiter plúribus rebus, quas fieri volumus,
« ita stipulamur: - si quid eorum factum non erit -: veluti - Sti-
« chum et Damam et Erotem sisti? si quis eorum non steterit,
« decem dari? - necesse est enim omnes esse sistendos, ut stipu-
« lationi satisfiat, vel, ut propius accedamus, fingamus ita sti-
« pulationem factam: - si Stichum et Damam et Erotem non si-
« steris, decem dari? - neque enim dubitabimus, quin aeque omnes
« sisti oporteat ».

§ 3. « . . . . stipulationem si illud aut illud factum (non)
« erit . . . illius stipulationis effectus hic est ut neutrum fiat . . .
« nec . . . prodest aliquid non fecisse si aliquid factum sit . . .

§ 4. « Proinde si quis ita interroget - eorum quid, quae obi-
« ciuntur tibi, fecisti? - ille neget, hoc exprimat - eorum quid,
« quae obiciuntur non feci - id est nihil eorum feci ».

Che si potesse adoperare la particella *aut* per ottenere più prestazioni, è parso strano ad alcuni interpreti i quali, non riuscendo a persuadersene, opinarono che nel § 2 al posto di *aut* si debba collocare *ac* o *et*. Ma non è da accettarsi una simile opinione, perchè l' uso dell' *aut* si può benissimo giustificare; basta sottintendere dopo *hominem* il *si non dederis* che segue *fundum;* — prometti tu di dare cento, se non darai lo schiavo o non darai il fondo? —

Con questa formula è chiaro che il promittente incorre nella pena anche se non dà o non fa una sola delle cose *in condicione,* quantunque dia o faccia le altre.

Non esito a sopprimere il *non* nella proposizione — si illud aut illud factum non erit — del § 3, come già fece Dyemen [1]

[1] *De formulis quibusdam copulatis et disiunctis* (in Meermann *Thesaurus* vol. 3 col. 328, 329).

e dopo di lui altri, perchè altrimenti non solo non vi sarebbe armonia col resto del paragrafo, ma di più vi sarebbe decisa contradizione col paragrafo precedente. La soppressione del *non* in quella proposizione conduce, come conseguenza, a legger dopo o *non ideo tamen minus verum erit* o *non ideo tamen verum non erit.*

Ove si legga in questo secondo modo, sorge facile la supposizione che per inavvertenza il *non* di questa proposizione sia stato inserito in quella « *si illud aut illud factum non erit* ».

Quale formula si adoperasse quando si voleva ottenere una o l'altra di più cose mostra il § 5 della L. 13 [14] cit. « Si quis « autem plura in stipulatum deducat, quorum unum fieri velit, « ita comprehendere debet: - illud aut illud fieri spondes? si nihil « eorum factum erit, tantum dabis? »

Che il vocabolo *poena* fosse espresso nella formula non era necessario, come si vede ad esempio nel § 2 della suddetta L. 13 [14].

§ 4. *Utilità della pena convenzionale e casi più frequenti d' applicazione.*

9. — I Romani si servivano della pena convenzionale per rafforzare il vincolo di un' obbligazione pienamente efficace: per stimolare indirettamente il debitore colla minaccia della pena all' esecuzione ed ove l' obbligazione non venisse tuttavia eseguita, procurare al creditore un risarcimento più certo, più rapido e più completo.

Quanto al primo scopo, conviene notare che si dava il nome di *pena* alla cosa promessa *sub condicione* perchè essa costituiva anzitutto un mezzo di costringere in via indiretta il promittente a compiere la prestazione principale. Ecco il punto d' analogia colla *poena legibus constituta*. Savigny [1] opportunamente designa

[1] *Das Obligationenrecht* vol. 2 pag. 273.

la pena convenzionale come: « eine durch Privatwillkühr begrün-
« dete Kriminalanstalt im Kleinen, indem der Versprechende durch
« die Furcht vor der Strafe bewogen werden soll Das zu unter-
« lassen oder zu thun welches der Gegner verlangt ».

Il promittente, di cui la posizione per regola peggiorava se non faceva la prestazione principale — sia che potesse esser tenuto a questa e di più alla pena, sia che potesse esser tenuto, a scelta del promissario, alla prestazione principale od alla pena, sia anche che potesse esser tenuto alla pena soltanto, perchè questa nelle due ultime ipotesi superava di solito il valore dell'altra prestazione — aveva interesse a far mancare la condizione, cioè ad adempiere l'obbligazione: « . . . ob hoc invicem
« poena promittitur, ut metu eius a placitis non recedatur » [1].

Nel caso che l'obbligazione non venisse eseguita, la *stipulatio poenae* aveva questa utilità pel creditore, di dispensarlo dalla prova, spesso difficile e incerta, che l'inesecuzione gli aveva prodotto un danno e del suo ammontare e di sottrarlo alle lungherie, alle difficoltà ed agli svantaggi in genere della stima per opera del giudice dei danni interessi. Nella *stipulatio poenae* si aveva un giudizio condizionale già pronunciato dalle parti contraenti: al giudice restava solo da verificare se la *stipulatio* aveva avuto luogo e se era *commissa:* « poenam cum stipulatur quis,
« non illud inspicitur quid intersit, sed quae sit quantitas quae-
« que condicio stipulationis » [2].

Le Istituzioni pongono in rilievo l'utilità testè menzionata della pena convenzionale a proposito delle obbligazioni aventi per oggetto un *facere,* positivo o negativo; e con ragione, perchè in queste obbligazioni, più che nelle altre, riusciva difficile al creditore la prova del danno derivante dall'inesecuzione.

[1] L. 1. C. *de receptis* 2, 55 [56].

[2] L. 38 § 17 D. *de V. O.* 45, 1; cfr. § 19 I. *de inutil stipul.* 3, 19 [20]. Vedi anche L. 38 D. *de receptis* 4, 8; L. 68 D. h. t.; L. 3 § 1 D. *de V. O.* 45, 1; L. 11 D. *de relig.* 11, 7; per la L. 11 cfr. Cuiacio *Comment. in lib. 28 Pauli ad ed.* ad h. l. (*Opp. omnia* ed. di Prato vol. 5 col. 629, 630).

§ 7 Inst. *de verb. obl.* 3, 15 [16]: « Non solum res in sti-
« pulatum deduci possunt, sed etiam facta: ut si stipulemur fieri
« aliquid vel non fieri. et in huiusmodi stipulationibus optimum
« erit poenam subicere, ne quantitas stipulationis in incerto sit
« ac necesse sit actori probare, quid eius intersit . . . ».

Adde L. 137 § 7 D. h. t. 45, 1.

E per le stipulazioni pretorie, alle quali in via ordinaria si aggiungeva una *stipulatio poenae* [1], così si esprime la L. 11 D. *de stipul. praet.* 46, 5 (Venuleius *lib. octavo actionum*): « In eius-
« modi stipulationibus, quae - quanti ea res est - promissionem
« habent, commodius est certam summam comprehendere, quo-
« niam plerumque difficilis probatio est, quanti cuiusque intersit,
« et ad exiguam summam deducitur ».

Adde L. 6 D. h. t.; L. 4 § 1 D. *de verb. obl.* 45, 1; L. 8 § 2 D. *ratam rem hab.* 46, 8.

Che se l'obbligazione principale dava vita ad un'azione di stretto diritto, l'utilità della pena convenzionale, sotto questo riguardo del risarcimento per l'inesecuzione, si allargava notevolmente. Qui infatti vigevano certe regole le quali impedivano che il risarcimento fosse completo; ricordiamo che trattandosi di un'*actio stricti iuris* l'*id quod interest* si calcolava in base al *tempus litis contestatae*, che il giuramento estimatorio era ammesso solo per necessità, quando l'oggetto della lite più non esisteva, che non vi era luogo ad interessi moratorî, nè a restituzione dei frutti indebitamente percepiti prima della *litis contestatio*. Nella stipulazione penale il creditore trovava un ottimo mezzo per sfuggire al pericolo d'essere insufficientemente risarcito. E per fermarci sull'esclusione degli interessi moratorî, noi vediamo i Romani ovviare, mercè la *stipulatio poenae*, all'inconveniente

[1] È da ritenere che in queste prima che nelle convenzioni libere sorgesse la *stipulatio poenae*. Cfr. Liebe *Die Stipulation u. das einf. Versp.* Braunschweig 1840 pag. 305 e segg. e Nettelbladt *Der Strafvertrag nach. gem. Recht* Ludwigslust 1886 pag. 16.

che il creditore il quale contestava la lite pel capitale potesse perdere gli interessi da questo momento a quello della sentenza, per ciò che, data la natura accessoria della stipulazione degli interessi, non vi era luogo a nuovi interessi una volta estinta colla *litis contestatio* l'obbligazione del capitale e non erano ammessi interessi processuali per la *condictio certi,* cioè per l'azione propria del mutuo e della *stipulatio,* quei negozi appunto cui di solito si univa l'obbligazione di interessi. Noi vediamo i Romani togliere alla stipulazione di interessi la sua natura accessoria, facendone una stipulazione penale indipendente. Lo si scorge specialmente nel formulario di una *cautio foeneraticia* che ci è conservato in due passi del Digesto.

L. 40 D. *de rebus creditis* 12, 1 (Paulus *lib. tertio questionum*): « Lecta est in auditorio Aemilii Papiniani praefecti prae-
« torio iurisconsulti cautio huiusmodi: - Lucius Titius scripsi me
« accepisse a Publio Maevio quindecim mutua numerata mihi de
« domo et haec quindecim proba recte dari Kalendis futuris stipu-
« latus est Publius Maevius, spopondi ego Lucius Titius: *si die*
« *supra scripta summa Publio Maevio eive ad quem ea res per-*
« *tinebit data soluta satisve eo nomine factum non erit, tunc eo*
« *amplius, quo post solvam, poenae nomine in dies triginta inque*
« *denarios centenos denarios singulos dari stipulatus est Publius*
« *Maevius, spopondi ego Lucius Titius* »....

L. 126 § 2 D. *de verb. obl.* 45, 1 (Paulus *lib. tertio questionum*): « Chrysogonus Flavii Candidi servus actor scripsit,
« coram subscribente et adsignante domino meo, accepisse eum
« a Iulio Zosa, rem agente Iulii Quintilliani absentis, mutua de-
« naria mille, quae dari Quintilliano heredive eius, ad quem ea
« res pertinebit, kalendis Novembribus, quae proximae sunt fu-
« turae, stipulatus est Zosas libertus et rem agens Quintilliani,
« spopondit Candidus dominus meus, *sub die supra scripta si*
« *satis eo nomine factum non erit, tunc quo post solvetur, usu-*
« *rarum nomine denarios octo praestari stipulatus est Iulius*

« *Zosas, spopondit Flavius Candidus dominus meus* subscripsit « dominus.... ».

In questo modo si evitava l'inconveniente suaccennato, come mostra la L. 90 D. h. t. (Pomp. *lib. tert. ex Plautio*): « Cum « stipulati sumus pro usuris legitimis poenam in singulos men- « ses, si sors soluta non sit, etiamsi sortis obligatio in iudicium « sit deducta, adhuc tamen poena crescit, quia verum est solutam « pecuniam non esse » [1].

Il vantaggio offerto dalla *stipulatio poenae* al creditore di un risarcimento più rapido, più certo e più completo si manifestava anche in ciò, che non richiedevasi per la *commissio poenae,* come vedremo, l'*interpellatio.*

10. — I Romani adoperavano la *stipulatio poenae* anche per dare indirettamente efficacia a dei rapporti che il diritto non sanciva o sanciva imperfettamente.

Così per le stipulazioni e promesse per altri.

§§ 19 e 21 I. *de inut. stipul.* 3, 19 [20].

§ 19. « Alteri stipulari, ut supra dictum est, nemo potest: « inventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ut unus- « quisque sibi adquirat quod sua interest: ceterum si alii detur, « nihil interest stipulatoris. plane si quis velit hoc facere, poe- « nam stipulari conveniet, ut, nisi ita factum sit, ut comprehen- « sum esset, committetur poenae stipulatio etiam ei cuius nihil « interest: poenam enim cum stipulatur quis, non illud inspici- « tur, quid intersit eius, sed quae sit quantitas in condicione « stipulationis. ergo si quis stipuletur Titio dari, nihil agit, sed « si addiderit de poena - nisi dederis, tot aureos dari spondes - « tunc committitur stipulatio ».

§ 21. « Qui alium facturum promisit, videtur in ea esse « causa, ut non teneatur nisi poenam ipse promiserit ».

Cfr. L. 38 §§ 17, 1 e 2, e L. 81 pr. D. *de V. O.* 45, 1.

[1] Vedi su ciò anche Salpius *Novation und Delegation nach römischem Recht* Berlin 1864 pagg. 199-202.

E così fintantochè il contratto di stipulazione potè avere per oggetto soltanto un *certum,* la *stipulatio poenae,* la quale aveva per oggetto una *certa res,* fu importantissima come mezzo di ottenere indirettamente un *incertum;* si faceva promettere una pena pel caso non seguisse la prestazione desiderata, costringendo per tal modo indirettamente l'altro a farla.

La stipulazione penale completava la protezione imperfetta accordata ai patti. Perciò alcuni negozi, come il compromesso e la transazione, si compivano il più delle volte mediante un patto seguìto da una stipulazione penale.

L. 2 D. *de receptis* 4, 8 (Ulpianus *lib. quarto ad edictum*): « Ex compromisso placet exceptionem non nasci, sed poenae pe-« titionem ».

Adde Cic. *in Verrem* 2, 27; Paul. *R. S.* 5, 5ª, 1; LL. 3 pr. e § 2, 11 § 2 e 5, 13 § 1, 27 § 7, 28, 30, 32 pr. §§ 2, 3, 8, 38, 39 pr. e § 1, 40 D. *de receptis* 4, 8; L. 4 § 3 D. *de doli mali except.* 44, 4; L. 1 C. *de receptis* 2, 55 [56].

L. 15 D. *de transact.* 3, 15 (Paulus *libro primo sentent.*): « Pacto convento Aquiliana quidem stipulatio subiici solet: sed « consultius est huic poenalem quoque stipulationem subiungere, « quia rescisso forte pacto poena ex stipulatu peti potest ».

Adde L. 16 D. h. t.; L. 122 § 6 D. *de V. O.* 45, 1; LL. 17, 37 e 40 C. *de transact.* 2, 4.

È noto come nel diritto antico, anzichè costituire una servitù mediante *mancipatio* o *in iure cessio,* si preferisse spesso ottenerne l'esercizio in questo modo: le parti determinavano con un patto le condizioni della servitù da stabilirsi, indi il costituente si impegnava con *stipulatio* a non porre ostacolo all'esercizio della servitù; di regola si aggiungeva alla *stipulatio* una pena pel caso di contravvenzione. E mediante patto e stipulazione, cui di solito aggiungevasi una pena, si costituivano le servitù sui predî provinciali, ai quali non erano applicabili *mancipatio* o *in iure cessio.*

Paraphr. gr. Instit. § 4 *de servit.* 2, 3: « Ὁ δὲ βουλόμενος « τῷ γείτονι παραχωρῆσαι δουλείαν διὰ συμφώνων καὶ ἐπερωτήσεων « τοῦτο δύναται ποιεῖν· συμφώνου γὰρ γενομένου περὶ τοῦ παραχωρη- « θῆναι τὴν δουλείαν, ἐπερωτᾷ ὁ μέλλων λαμβάνειν κατὰ παραχώρη- « σιν· ὁμολογεῖς ἐμμένειν τῇ παραχωρηθείσῃ δουλείᾳ; εἰ δὲ ἐμμένῃς « ὁμολογεῖς διδόναι μοι λόγῳ προστίμου νομίσματα ἑκατον..... (Qui « autem vicino servitutem vult concedere pactionibus et stipula- « tionibus id facere potest, pacto enim facto de servitute conce- « denda, is cui ea cedenda est ita stipulatur: spondesne cessam « servitutem servare? sin autem minus spondesne dare mihi poenae « nomine aureos centum?) ».

Gai. 2, 31: « .... in provincialibus praediis sive quis usum- « fructum, sive ius eundi, agendi, aquam ducendi vel altius tol- « lendi aedes aut non tollendi, ne luminibus vicini officiatur, « ceteraque similia iura constituere velit, pactionibus et stipula- « tionibus id efficere potest: quia ne ipsa quidem praedia mancipa- « tionem aut in iure cessionem recipiunt ».

Adde L. 2 § 6 D. *de V. O.* 45, 1.

11. — Una delle stipulazioni penali più adoperate a Roma fu quella che si diceva *stipulatio duplae,* conclusa per l'evizione o pei difetti della cosa venduta. L'uso di siffatta stipulazione divenne così frequente che la si sottintendeva quando mancava.

L. 31 § 20 D. *de aedil. edicto* 21, 1 (Ulp. *lib. primo ad ed. aed. cur.*): « Quia adsidua est duplae stipulatio, idcirco « placuit ex empto agi posse, si duplam venditor mancipii non « caveat: quae sunt moris et consuetudinis in bonae fidei iudiciis « debent venire ».

Adde L. 37 pr. e § 1 D. *de evict.* 21, 2.

§ 5. *Distinzione delle due forme di stipulazione penale.*

12. — Nelle fonti apparisce chiara la distinzione di due forme di stipulazione penale; — la *stipulatio poenae* isolata, senza vincolo con un' altra obbligazione, come nella formula seguente: « si Pamphilum non dederis, centum dari spondes? » — la *stipulatio poenae* aggiunta ad un'altra obbligazione, come nella formula seguente: « Pamphilum dari spondes? si non dederis, centum dari « spondes? »

Nella prima forma abbiamo una sola obbligazione, condizionale, avente per oggetto la pena. Ciò che il creditore vuole ottenere è senza dubbio Panfilo, ma obbligazione di dar Panfilo non esiste.

Nella seconda forma abbiamo invece due obbligazioni: una pura, rivolta alla prestazione di Panfilo, l'altra condizionale rivolta alle prestazione della pena; la condizione della seconda sta nell'inesecuzione della prima. A distinguere le due forme, si usa parlare di *stipulatio poenae principale* nel primo caso e di *stipulatio poenae accessoria* nel secondo.

La distinzione enunciata è espressa chiaramente nella L. 115 § 2 D. *de V. O.* 45, 1 (Papin. *lib. sec. quaestionum*): « ... potest « Sabini sententia recipi, si stipulatio non a condicione coepit, « veluti - si Pamphilum non dederis, tantum dari spondes? - sed « ita concepta sit stipulatio - Pamphilum dari spondes? si non « dederis, tantum dari spondes? - ». . .

Papiniano, basandosi sull'aspetto estrinseco, così distingue le stipulazioni: « *stipulatio quae a condicione coepit* » — che è la principale; « *stipulatio quae non a condicione coepit* » — che è l'accessoria.

Ritroviamo la distinzione nella L. 44 §§ 5 e 6 D. *de O. et A.* 44, 7 di Paolo *(lib. septuag. quarto ad edictum).*

Paolo per una *stipulatio* così concepita: « *si fundum non*

dederis, centum dari spondes? » fa notare, in armonia con quanto sopra si disse, come i *centum* sieno *in obligatione* ed il fondo sia semplicemente *in exsolutione;* il promittente cioè tenuto a dar cento, non a dare il fondo, può liberarsi dall'obbligazione di dare cento dando il fondo [1].

Una distinzione analoga si riscontra nel legato penale: 1. « *si heres uxori meae penum non dederit, decem dato* »; 2. « *uxori meae penum heres dato, et si non dederit, decem* « *dato* » [2].

13. — Oggidì legislazione e dottrina non parlano più di pena convenzionale nel caso in cui i Romani ravvisavano una *stipulatio poenae* principale. « E a buona ragione se vogliamo esser giusti — notava Giorgi [3], di cui riproduciamo le parole — poichè lo stesso nome di *pena* male si adatta ad una convenzione principale, e ad una prestazione, la quale non sia destinata a garantire l'esecuzione di un'altra prestazione. Il carattere dunque di accessorio è nel diritto moderno un carattere essenziale alla clausola penale, di modo che siffatta clausola suppone sempre e necessariamente un'obbligazione principale » [4]. Ma, a mio avviso, la qualifica romana può pur sempre giustificarsi, ponendo mente allo scopo primo della convenzione: costringere indirettamente il debitore ad eseguire la prestazione *in condicione* — ciò dà alla convenzione il carattere penale [5]. Ammesso in oggi il solo tipo

[1] Questo si desume dal § 5 della L. 44. Che nel § 6 Paolo si riferisca all'ipotesi di *stipulatio poenae* acessoria risulta chiaro dal testo e perciò malamente collegano i Basilici (52, 1 c. 44) questo paragrafo al precedente, esprimendosi come se si trattasse di *stipulatio poenae* principale.

[2] Vedi: L. 1 § 8 D. *ad leg. Falcid.* 35, 2; L. 19 pr. e § 1 e L. 24 D *quando dies legat.* 36. 2.

[3] *Teoria delle obbligazioni* 1ª ed. vol. 4 pagg. 496, 497.

[4] Vedi anche Keller *Pandekten* 2 ed. vol. 1 p. 495 e Windscheid *Lehrb. d. Pand.* 6 ed. vol. 2 pagg. 117.

[5] Cfr. la definizione di De Retes *Repet. praelectio ad tit. Dig. de verb. obl.* p. 2 tr. 1 § 1 « Conventionalis poena est promissio confirmans praecedentem obligationem *aut caussam* et ad eius implementum reum impellens sub comminatione praestandi aliquid certum » (in Meerman *Thes. iur. civ. et canon.* vol. 7 col. 462).

pena convenzionale accessoria, l'espressione *pena convenzionale* equivale all'altra *obbligazione con clausola penale* [1].

14. — Mentre la *stipulatio poenae* principale era governata esclusivamente dalle norme delle obbligazioni condizionali, la *stipulatio poenae* accessoria, in conseguenza della sua subordinazione ad un'altra obbligazione, era sottoposta in parte a regole diverse. Per parecchio tempo gli scrittori in generale partirono dall'idea che anche la *stipulatio poenae* accessoria obbedisse in tutto ai principî delle obbligazioni condizionali, dimenticando che questa *stipulatio* assicura l'adempimento di un'altra obbligazione. Siffatta teoria, dalla quale avrebbe dovuto tener lontano già la separazione delle due stipulazioni fatta da Papiniano e da Paolo, condusse a vari errori. Tuttavia uno scrittore moderno tedesco, Wolff [2], riproponeva quella tesi, ripetendo i vecchi errori. In Germania ebbe pochi e non decisi seguaci [3]. In Francia all'opinione di Wolff aderì Accarias [4], che fu poi seguito da quasi tutti coloro che scrissero in questi ultimi anni trattati oppure monografie totalmente o parzialmente riferentisi al nostro tema [5]. Vero è che tali scrittori contrappongono la loro affermazione ad una teoria eccessiva in senso contrario, la quale vuol desumere tutte le regole sulla *stipulatio poenae* accessoria dal fatto che è congiunta ad un'altra obbligazione; talchè in genere si limitano all'esposizione di quelle norme che sono in armonia colla teoria delle condizioni, mostrando così essi stessi come non regga la loro affermazione generale [6]. Vanno respinte entrambe le dette teorie,

[1] Vedi l'espressione *clausula* adoperata anche dalle fonti per la *stipulatio poenae* in § 7 *de V. O.* 3 15 [16].

[2] *Zur Lehre von der Mora* Göttingen 1841 pag. 36 e segg.

[3] Puchta *Pandekten* 12 ed. pagg. 354 e 355, Arndts *Lehrb. d. Pand.* trad. di Serafini vol. 2 (3 ed.) pag. 36.

[4] *Précis de droit romain* 3 ed. vol. 2 pagg. 301 «l'obligation principale n'a d'autre valeur ici — cioè nella stipulazione penale aggiunta ad un'altra obbligazione — que celle d'un fait mis in conditione et par conséquent la stipulation pénale n'est gouvernée que par les règles ordinaires des obligations conditionelles».

[5] Così anche Pétit nel suo *Traité élémentaire de droit romain*, pubblicato nel 1893.

[6] Bavoux *Des stipulations pour autrui en droit romain et en droit français*

così quella che afferma esser governata anche la *stipulatio poenae* accessoria esclusivamente dai principî delle condizioni, come quella che ne deduce le regole esclusivamente in base al menzionato suo rapporto con un'altra obbligazione.

15. — La nostra trattazione di qui in avanti si riferirà essenzialmente alla stipulazione penale accessoria. Della stipulazione penale principale, meno importante e che conta un minor numero di passi nelle fonti, ci occuperemo solo incidentalmente, par paragonarla all'accessoria e fare in tal guisa risaltare come quest'ultima in parte sia regolata da principî diversi da quelli delle condizioni.

§ 6. *Requisiti di validità della stipulatio poenae.*

16. — La *stipulatio poenae* accessoria è una stipulazione condizionale, la cui condizione consiste nell'inadempimento di un'altra obbligazione. Quindi, perchè possa formarsi, si richiede che esista un'obbligazione alla quale possa aggiungersi. Basta anche un'obbligazione naturale [1].

17. — La nullità della clausola penale non produce nullità dell'obbligazione principale, in base ai principî generali sulla relazione fra principale ed accessorio. Ne abbiamo esempio nella L. 97 pr. D. *de V. O.* 45, 1 (Celsus *lib. vicens. sexto digest.*): « Si ita stipulatus fuero - te sisti? nisi steteris, hippocentaurum

Paris 1885 pag. 86 e Petit loc. cit. in prova della tesi affermata adducono anche regole della *stipulatio poenae* diverse da quelle delle condizioni. «Ainsi (nota Bavoux in prova dell'affermazione riprodotta da Accarias) la poena sera exigible dès qu' il y aura eu inexécution et par conséquent par la seul échéance du terme affectant la première obligation, s'il y en a un, ou, *s' il n' y en a pas,* suivant l'opinion dominante, *du jour où l'exécution de la première dette devient possible*». Altrettanto dice Petit. Ora tutti sanno che, secondo le regole delle condizioni, non essendovi un termine la pena sarebbe esigibile solo quando l' esecuzione della prima obbligazione fosse divenuta impossibile e non già appena fosse divenuta possibile.

[1] Abbiamo già visto nel § 4 come la *stipulatio poenae* completasse la protezione imperfetta accordata ai patti.

« dari? - proinde erit atque si - te sisti - solummodo stipulatus « essem ».

Adde L. 126 § 3 D. h. t.

18. — La nullità dell'obbligazione principale invece produce nullità della *stipulatio poenae,* anche qui in base ai principî generali sopra invocati. Un esempio ne abbiamo nella L. 69 D. h. t. (Ulp. *lib. sexto ad ed.*): « Si homo mortuus sisti non « potest [1] nec poena rei impossibilis committetur, quemadmodum « si quis Stichum mortuum dare stipulatus, si datus non esset, « poenam stipuletur ».

Eccoci già in contrasto colla teoria delle condizioni. Infatti, applicando questa teoria, nelle ipotesi contemplate dalla L. 69 la pena dovrebbe esser tosto *commissa,* trattandosi di una condizione necessaria.

19. — Dicemmo che l'obbligazione principale nulla rende nulla l'obbligazione penale. Però essendo nulla l'obbligazione principale, vi è luogo ad una valida *stipulatio poenae* PRINCIPALE, in quanto lo consentono le regole sulle condizioni che governano in tutto questa specie di *stipulatio poenae* e perciò anche in materia dei requisiti di validità.

E così è valida, *come stipulatio poenae* PRINCIPALE l'obbligazione penale aggiunta alle stipulazioni e promesse per altri, perchè l'inesecuzione di siffatte stipulazioni o promesse può costituire una valida condizione.

Vedi i passi allegati al n. 10.

In molti trattati si afferma che le stipulazioni o promesse per altri diventavano valide ed efficaci in diritto romano coll'aggiunta di una *stipulatio poenae.* Ciò è assolutamente falso. La *stipulatio* o promessa per altri restava sempre nulla; soltanto la *stipulatio poenae* aveva valore e, lo ripetiamo, come *stipulatio*

[1] « Tempore promissionis » nota giustamente la Glossa commentando il « mortuus » ed Accursio interpreta benissimo la proposizione, ponendo il seguente caso: « Stipulatus sum a Titio quod sisteret in iudicio hominem qui tamen iam mortuus erat ».

poenae principale, per sè stante; si erano fatte in apparenza due stipulazioni distinte, ma in realtà non ve n'era che una [1].

20. — Che se si oppongono le regole sulle condizioni, non vi ha valida *stipulatio poenae* di nessun genere. Ed anche qui non mancano testimonianze delle fonti.

Così è affermata invalida la *stipulatio* di una pena avente per condizione *si heredem me non feceris.*

L. 61 D. *de V. O.* 45, 1 (Iulian. *lib. sec. ad Urs. Ferocem*): « Stipulatio hoc modo concepta - si heredem me non feceris, tan- « tum dare spondes? - inutilis est, quia contra bonos mores est « haec stipulatio ».

Come era invalida pur quella che si riferisce ad un atto turpe compiuto o da compiersi.

L. 123 D. h. t. (Papin. *lib. primo defin.*): « Si flagitii « faciendi vel facti causa concepta sit stipulatio, ab initio non « valet ».

Invece era valida la *stipulatio poenae* se tendeva ad uno scopo morale: per esempio se una donna mirava con una *stipulatio poenae* ad ottenere dal marito l'abbandono della relazione con una concubina.

L. 121 § 1 D. h. t. (Papin. *lib. sec. quaest.*): « Stipula- « tionis utiliter interponendae gratia mulier ab eo, in cuius ma- « trimonium conveniebat, stipulata fuerat ducenta, si concubinae « tempore matrimonii consuetudinem repetisset. nihil causae esse « respondi, cur ex stipulatione, quae ex bonis moribus concepta « fuerat, mulier impleta condicione pecuniam adsequi non possit ».

[1] Un errore analogo vien commesso da quegli autori, p. es. May (*Éléments de droit romain* 1ª ediz. Paris 1889-90, vol. 2, pag. 91) i quali affermano che la *stipulatio* di un *incertum*, invalida secondo l'antico diritto, diventava tuttavia valida coll'aggiunta di una *stipulatio poenae.* Anche qui soltanto la *stipulatio poenae* aveva valore; per essa il creditore aveva un mezzo di ottenere *indirettamente* l'*incertum.* Bene vi accenna Keller *Institutionen* pag. 98: « Wollte man ein *incertum,* namentlich ein *facere,* zum Gegenstand einer *stipulatio* machen, so konnte das in früherer Zeit nur indirect dadurch bewirkt werden, dass man auf den Fall der Nichterfüllung eine bestimmte Summe Geldes sich versprechen liess: so dass dann jenes *facere* mehr als *Bedingung* dieses *centum dare* denn als eigentliches Objekt der Stipulation erschien ».

E sempre in accordo colla teoria delle condizioni troviamo nella L. 15 § 1 D. *ad leg. Falcid.* 35, 2 (Papin. *lib. tert. dec. respons.*): « Frater cum heredem sororem scriberet, alium ab « ea cui donatum volebat stipulari curavit, ne Falcidia uteretur « et ut certam pecuniam, si contra fecisset, praestaret. privato- « rum cautione legibus non esse refragandum constitit et ideo so- « rorem iure publico retentionem habituram et actionem ex sti- « pulatu denegandam ».

Il caso di questa legge è chiaro. Il testatore non potendo direttamente impedire che l'erede usi del beneficio della Falcidia, interpone un donatario *mortis causa* cui fa promettere dall'erede *sub poena* la rinunzia al detto beneficio. La legge colpisce di nullità tale stipulazione fatta mentre era ancora in vita il testatore. Se la *stipulatio* fosse stata conclusa invece dopo la morte del testatore, già nel diritto antegiustinianeo, secondo l'opinione dominante, sarebbe stata valida; Giustiniano lo sancì esplicitamente ed ammise di più che il testatore potesse proibire all'erede di ritenere la Falcidia.

Altrove è dichiarata invalida la *stipulatio poenae* quando tende a render così soggetto allo stipulante il promittente da dover ottemperare ad ogni suo comando.

L. 1 § 5 D. *quarum rerum actio* 44, 5 (Ulp. *lib. septuag. sexto ad ed.*): « Quae onerandae libertatis causa stipulatus « sum, a liberto exigere non possum. onerandae autem libertatis « causa facta bellissime ita definiuntur, quae ita imponuntur, ut, « si patronum libertus offenderit, petantur ab eo semperque sit « metu exactionis ei subiectus, propter quem metum quodvis sus- « tineat patrono praecipiente » [1].

[1] E più chiaramente nei B. 51, 6 c. 1. § 5: «Τὰ δὲ ἐπὶ βάρει τῆς ἐλευθερίας οὐκ ἀπαιτεῖται, οἷον ἐὰν ποινὴν ἐπερωτήσω αὐτὸν ἐκ τοῦ προσκρουσαί μοι, καὶ ἀνάγκην ἔχῃ διὰ τὸν φόβον τῆς ποινῆς ἐν πᾶσί μοι πειθαρχεῖν. (Quae vero onerandae libertatis causa imponuntur non exiguntur: velut si poenam ab eo stipuler si me offendat, et necesse habeat ob poenae metum in omnibus mihi obtemperare)». Vol. 5 p. 102. — Cuiacio *Observat.* lib. 16, cap. 8 (*Opp. omnia* vol. 1, col. 722) «Est enim plane onerata libertas eius, qui dum perpetuo

Il passo testè riprodotto si limita ai manomessi in rapporto col loro patrono; ma si capisce che tanto più doveva valere per altri la norma ivi contenuta.

21. — Le fonti dicono che non si poteva far uso della pena convenzionale per forzare a stringere matrimonio; però sotto gli imperatori cristiani viene ammessa, ad assicurare gli sponsali, la *stipulatio* di una pena fino al quadruplo delle arre. E nemmanco era valida una *stipulatio poenae* allo scopo di mantenere un matrimonio esistente, salvo quando coincidesse cogli svantaggi che colpivano per legge chi era colpa del divorzio.

L. 134 pr. D. *de V. O.* 45, 1 (Paulus *lib. quinto dec. respons.*): « Titia, quae ex alio filium habebat, in matrimonium « coit Gaio Seio habenti filiam; et tempore matrimonii consen- « serunt, ut filia Gaii Seii filio Titiae desponderetur, et interpo- « situm est instrumentum et adiecta poena, si qui eorum nuptiis « impedimento fuisset: postea Gaius Seius constante matrimonio « diem suum obiit et filia eius noluit nubere; quaero, an Gaii « Seii heredes teneantur ex stipulatione. respondit ex stipulatione, « quae proponeretur cum non secundum bonos mores interposita « sit, agenti exceptionem doli mali obstaturam, quia inhonestum « visum est vinculo poenae matrimonia obstringi sive futura sive « iam contracta [1] ».

L. 5 §§ 5 e 6 C. *de sponsalibus* 5, 1 (Impp. Leo et Anthemius AA. Erythrio pp.): « .... quadrupli videlicet poena, « quae anterioribus legibus definita erat, in qua et arrarum quan- « titas imputabatur, cessante, nisi specialiter aliud ex communi

veretur et timet ne vel levicula re patronum offendat, nihil agit metu poenae ut non committatur stipulatio et manumissio illiberalis ac secum ipsa quodammodo pugnans propter metum illum, qui imminet manumisso, instat, impendet semper ».

[1] Nei B. 43, 1 c. 131 pr.: « Οὐ καλῶς ἐπερωτῶ τινα ποίνην ἐκ τοῦ μὴ γαμηθῆναί μοι, οὔτε μὴν τὴν ἤδη γαμηθεῖσάν μοι ποινήν. ἐπερωτᾷν δύναμαι, ἐὰν λύσῃ τὸν γάμον. τὰ αὐτὰ καὶ περὶ γυναικὸς ἐπερωτώσης τὸν ἄνδρα. (Non recte ab aliqua poenam stipulor, si mihi non nupserit, neque ab ea, quae mihi iam nupta est, poenam stipulari possum, si matrimonium solverit. Eadem valent etiam de muliere quae a marito stipulatur) » Vol. 4, pag. 315.

« consensu inter contrahentes de eadem quadrupli ratione placuit. « Extra definitionem autem huius legis si cautio poenam stipu- « lationis continens fuerit interposita, ex utraque parte nullas « vires habebit, cum in contrahendis nuptiis libera potestas esse « debet. *D. k. Iul. Constantin. Marciano cons.* a. [472] ».

L. 19 D. h. t. (Pomponius *lib. dec. ad Sab.*): « Si sti- « pulatio facta fuerit: - si culpa tua divortium factum fuerit, « dari? - nulla stipulatio est, quia contenti esse debemus poenis « legum comprehensis: nisi si et stipulatio tantumdem habeat « poenae, quanta lege sit comprehensa » [1].

L. 2 C. *de inutil. stip.* 8, 38 [39] (Imp. Alexander A. Menophilo): « Libera matrimonia esse antiquitus placuit, ideoque « pacta, ne liceret divertere, non valere et stipulationes quibus « poenae inrogarentur ei qui divortium fecisset, ratas non ha- « beri constat. *PP. III non. Feb. Maximo II et Aeliano conss.* « [a. 223] ».

Adde L. 71 § 1 D. *de condic. et dem.* 35, 1 e L. 14 C. *de nuptiis* 5, 4 [2].

§ 7. *Commissio poenae.*

22. — Supposta una stipulazione penale valida, vogliamo ora parlare della *commisio poenae*, e ci domandiamo anzitutto: quando si incorre nella pena?, o, per usare l'espressione delle fonti, *quando committitur poena* o *stipulatio?*

[1] Come le parole « quia contenti esse debemus poenis legum comprehensis » vadano intese limitatamente al caso del matrimonio, ha già mostrato Savigny *System des heut. röm. Rechts*, vol. 3, pag. 174, n. *g*. Vedi anche Cuiacio *Comm. ad tit. D. de V. O.* ad h. l. (*Opera omnia* vol. 6, col. 724).

Accursio oppone alla L. 19 la L. 57 D. *de donat. inter vir. et ux.* 24, 1; ma qui non trattasi di pena convenzionale, bensì di donazione.

[2] Di questa materia si occupano direttamente le monografie di Braun *De poena conventionali maxime in matrimonialibus* Ienae 1707, e di Evers *De effectu poenae conventionalis sponsalibus adiectae* Ienae 1760.

23. — Per la *stipulatio poenae* principale non si incontrano difficoltà; essa è regolata, anche in questo, dalle norme delle condizioni.

24. — Per la *stipulatio poenae* accessoria in parte valgono queste norme, in parte norme diverse, derivanti dal carattere accessorio di tale stipulazione, dal fatto che condizione della medesima è l'inadempimento di un' obbligazione. Affinchè la trattazione riesca chiara e completa dobbiamo fare delle distinzioni.

25. — *A*. Se oggetto dell'obbligazione principale è un'omissione, il debitore incorre nella pena tosto che faccia quanto si era obbligato a non fare. E poichè queste obbligazioni in generale sono a termine, il debitore è liberato dalla pena quando sia scaduto il termine senza che abbia fatto ciò che aveva promesso di non fare.

L. 122 § 6 D. *de V. O.* 45, 1 (Scaevola *lib. vicens. octavo digest.*): « Duo fratres hereditatem inter se diviserunt et cave-
« runt sibi nihil se contra eam divisionem facturos et, si contra
« quis fecisset, poenam alter alteri promisit: post mortem alte-
« rius qui supervixit petit ab heredibus eius hereditatem quasi ex
« causa fideicommissi sibi a patre relicti debitam et adversus eum
« pronuntiatum est, quasi de hoc quoque transactum fuisset: quae-
« situm est, an poena commissa esset. respondit poenam secun-
« dum ea qua proponuntur commissam ».

Poena committitur nella fattispecie, quantunque il fratello superstite perda la lite. È naturale, perchè era stato promesso di non far nulla contro la divisione e si contravviene alla promessa col semplice intentare la lite, qualunque del resto ne sia l'esito.

Gli scrittori francesi di diritto moderno, a proposito della *commissio poenae* nelle obbligazioni di non fare, si domandano se per la *commissio poenae* occorra che l'atto in contraddizione coll'obbligazione principale abbia avuto il suo effetto o basti invece il semplice tentativo. Rispondono concordi che il quesito va

deciso in base all'intenzione delle parti circa l'oggetto dell'obbligazione, che si deve cioè rintracciare che cosa si volle ottenere col contratto cui fu aggiunta la pena convenzionale e decidere in conformità; e così, per esempio, se Tizio il quale mi ha promesso *sub poena* di non locare ad un fabbro la sua casa, posta in prossimità della mia, l'affitta sì ad un fabbro ma il contratto di locazione non viene eseguito, la pena non è ancora *commissa*, perchè non è il contratto per sè stesso che ho voluto impedire, bensì l'incomodità che, data l'esecuzione del contratto, me ne sarebbe derivata. E Pothier [1] invoca le fonti romane: nella L. 6 pr. D. *de servis export.* 18, 7 — egli dice — noi vediamo che quando fu pattuito *sub poena* nella vendita di un schiavo che non sarebbe stato manomesso dal compratore, essendo nulla la manumissione compiuta da quest'ultimo, non incorre nella penale, perchè non si era voluto impedire la manumissione per sè sola, ma la liberazione dello schiavo che, data la validità della manumissione, ne sarebbe derivata, « nam incredibile est de actu manumittentis « ac non potius de effectu beneficii cogitatum »: nella L. 122 § 6 D. *de V. O.* 45, 1 vediamo invece che la pena è *commissa* pur perdendo il debitore la lite, perchè la convenzione fatta mirava ad impedire la molestie, le inquietudini e i danni in genere del dover sostenere un giudizio, a parte l'esito del medesimo.

26. — *B.* Se oggetto dell'obbligazione principale è una prestazione positiva, bisogna suddistinguere a seconda che non fu fissato o fu fissato un termine per la sua esecuzione.

Cominciamo dal primo caso.

27. — 1) Se un termine non fu apposto, dicono le fonti che il debitore incorre nella pena *statim*; tostochè è possibile eseguire l'obbligazione ed egli non l'eseguisce. Con ciò intendono le fonti di dire che gli deve esser lasciato per l'esecuzione quel tempo richiesto dalla natura e dalle modalità della prestazione; trascorso

[1] *Traité des obligations*, trad. it. di Foramiti, vol. 2, pagg. 95, 96.

questo tempo senza che l'obbligazione sia eseguita, il debitore incorre tosto nella pena [1]. Un'interpellazione del creditore non è punto richiesta dalle fonti, e perciò deve ritenersi che non sia necessaria.

Eccoci anche qui in contrasto colla dottrina delle condizioni; seguendo tale dottrina, il debitore sarebbe nel nostro caso tenuto alla pena solo quando l'esecuzione della prestazione principale fosse divenuta impossibile; e così è infatti per la *stipulatio poenae* principale governata, come dicemmo, dai principî delle condizioni.

Quanto dicemmo risulta dalla L. 115 §§ 1 e 2 D. h. t. (Papin. *lib. sec. quaest.*):

§ 1. « Sed et si ita stipulatus fuero: - si in Capitolium non « ascenderis - vel - Alexandriam non ieris, centum dari spondes? - « non statim committetur stipulatio, quamvis Capitolium ascen- « dere vel Alexandriam pervenire potueris, sed cum certum esse « coeperit te Capitolium ascendere vel Alexandriam ire non posse ».

§ 2. « Item si quis ita stipuletur: - si Pamphilum non de- « deris centum dari spondes? - Pegasus respondit non ante com- « mitti stipulationem, quam desisset posse Pamphilus dari. Sa- « binus autem existimabat ex sententia contrahentium, postquam « homo potuit dari, confestim agendum et tamdiu ex stipulatione « non posse agi, quamdiu per promissorem non stetit, quominus « daret, idque defendebat exemplo penus legatae. Mucius etenim « heredem, si dare potuisset penum nec dedisset, confestim in « pecuniam legatam teneri scripsit, idque utilitatis causa receptum « est ob defuncti voluntatem et ipsius rei naturam. itaque potest « Sabini sententia recipi, si stipulatio non a condicione coepit, « veluti - si Pamphilum non dederis, tantum dari spondes? - sed « ita concepta sit stipulatio: - Pamphilum dari spondes? si non « dederis, tantum dari spondes? » . . . [2]

[1] Cfr. Matthiae *Controversenlexicon des röm. Civilrechts* vol. 1, p. 213 e Windscheid *Lehrb. d. Pand.* 6 ed. vol. 2, pag. 114, nota 10.

[2] Nella L. 23 D. *de O. et A.* 44, 7 per *la stipulatio poenae ex compromisso* è

Papiniano nel brano trascritto nota che, stando a Sabino [1], anche per la *stipulatio poenae* principale si doveva abbandonare la regola derivante dalla teoria delle condizioni ed ammettere la medesima norma che per la *stipulatio* accessoria, mentre Pegaso voleva che fosse seguita la regola delle condizioni, e decide in favore di quest'ultimo [2]. Sabino fondava la sua opinione su quanto era stabilito pel legato di alimenti *(penus legata)* e sull'intenzione delle parti.

Ora, circa il primo argomento, si comprende con facilità come Papiniano si rifiuti di estendere alle obbligazioni una norma adottata in materia di legati *utilitatis causa*, in riguardo alla volontà presunta del testatore ed alla natura della cosa, oggetto del legato. Circa il secondo argomento, certo l'opinione di Pegaso non corrispondeva alla volontà dello stipulante, che mirava a costringere il debitore a fare sollecitamente la prestazione principale; all'inconveniente però si soleva riparare in pratica coll'aggiunta di un termine, come mostrano i testi [3].

Dopo aver detto che la teoria di Sabino, da respingersi per la *stipulatio poenae* principale, è da ammettersi invece per la *stipulatio poenae* accessoria, Papiniano soggiunge: « quod sine « dubio verum erit, cum id actum probetur, ut, si homo datus « non fuerit, et homo et pecunia debeatur. sed et si ita cautum « sit, ut sola pecunia non soluto homine debeatur, idem defen-

scritto: « ... adeo ut et illud Servius rectissime existimaverit, si quando dies, qua pe« cunia daretur, sententia arbitri comprehensa non esset modicum spatium datum vi« deri... ». Altrettanto sta scritto nella L. 21 § 12 D. *de receptis* 4. 8. Quel « modicum spatium » indica il tempo che veniva d'ordinario concesso al reo dopo la condanna giudiziale; cfr. L. 21 D. *de iudiciis* 5. 1.

[1] Cuiacio *Comm. ad tit. Dig. de verb. oblig.* ad LL. 14 e 115 (*Opp. omnia* vol. 6 col. 716, 717, 808, 809) ravvisa una traccia della disputa fra le due scuole nella L. 14 D. *de V. O.* 45, 1; ma a mio parere, senza base sufficiente.

[2] LL. 8, 10, 27 § 1, 72 § 1, 99 § 1, 113 pr. D. h. t.

[3] Piuttosto Massurio che Celio, come credono Liebe *Die Stipulation u. das einfache Versprechen* Braunschweig 1849 pag. 310 e Nettelbladt *Der Strafvertrag nach gemeinem Recht* Ludwigslust 1886 pag. 33. Vedi Sanio *Zur Geschichte d. römischen Rechtswissenschaft* Königsberg 1858 pagg. 44 e 21 e cfr. Salkowski *Zur Lehre von der Novation nach römischem Recht* Leipzig 1866 pag. 197 nota 7.

« dendum erit, quoniam fuisse voluntas probatur, ut homo sol-
« vatur aut pecunia petatur ».

Con ciò il giureconsulto si riferisce al caso in cui, sempre trattandosi di *stipulatio poenae* accessoria, si fosse pattuito che non venendo eseguita l'obbligazione principale il debitore sarebbe stato tenuto ad un tempo alla prestazione principale ed alla pena, ed al caso in cui invece si fosse pattuito che, non eseguendo l'obbligazione principale, il debitore sarebbe stato tenuto esclusivamente alla pena. In forza di siffatte clausole era modificato in due sensi opposti, l'effetto normale della *stipulatio poenae*, cioè che una volta *commissa* la *stipulatio* fosse in facoltà del creditore di chiedere la prestazione principale o la pena. Or bene, anche nei due casi suddetti Papiniano vuole ammessa per la *stipulatio poenae* accessoria la dottrina sabiniana. Pel primo caso lo afferma decisamente « quod sine dubio verum erit »; e infatti, essendosi stabilita una sanzione così energica, così grave, era evidente che si mirava ad un'esecuzione sollecita quanto più fosse possibile e la pena diventava non più compensazione dell'inesecuzione, ma del semplice ritardo.

Se non essendo stabilito un termine la pena è *commissa* tosto che è possibile eseguire l'obbligazione ed il debitore non l'adempie, però il debitore convenuto in giudizio conserva fino alla *litis contestatio* la facoltà di sottrarsi alle conseguenze della *commissio poenae* adempiendo l'obbligazione principale, purchè non ne risenta danno il creditore.

L. 21 § 12 e L. 22 D. *de receptis* 4, 8 (Ulp. *lib. tert. dec. ad edictum,* Paul. *lib. tert. dec. ad edictum*).

L. 21 § 12. « Intra quantum autem temporis, nisi detur
« quod arbiter iusserit, committatur stipulatio videndum est. et
« si quidem dies adiectus non sit, Celsus scribit libro secundo
« digestorum inesse quoddam modicum tempus: quod ubi prae-
« terierit, poena statim peti potest: et tamen, inquit, et si de-
« derit ante acceptum iudicium, agi ex stipulatu non poterit ».

L. 22: « utique nisi eius interfuerit tunc solvi ».

Adde L. 23 pr. e L. 52 D. h. t. [1]; L. 23 D. *de O. et A.* 44, 7; L. 84 e L. 122 § 2 D. *de V. O.* 45, 1; L. 5 C. *de contr. et comm. stip.* 8, 37 [38].

La L. 23 pr. D. *de receptis* 4. 8 offre una testimonianza di quello che testè abbiamo detto, nelle parole « contra, ubi dum- « taxat dare (cioè non adiecta die) iussus est » confrontate col resto del paragrafo. Tali parole mancano nei Basilici [2]. Non si stenta a comprenderne il motivo; ai compilatori dei Basilici dovette apparir superflua quella proposizione, perchè il concetto in essa contenuto era stato espresso dallo stesso Ulpiano, autore della L. 23, nella L. 21 § 12, ed anche in questa, come nella L. 23, Ulpiano aveva citato Celso.

Quanto alla L. 122 § 2, parecchi commentatori giunti al punto dove si afferma che l'esecuzione dell'obbligazione principale prima della *litis contestatio* libera dalla *commissio poenae*, dicono che si tratta di una disposizione speciale *in favorem libertatis;* e così fanno anche altri autori, ad esempio Wening-Ingenheim [3] Mühlenbruch [4], Schilling [5], Koch [6], Sintenis [7], Puchta [8]. Come abbiano torto lo provano gli altri frammenti che abbiamo citati.

Le fonti mostrano che sono in errore pur coloro [9] che limitano invece al compromesso la possibilità pel creditore di sottrarsi alla *commissio poenae* eseguendo l'obbligazione prima della *litis contestatio*.

[1] Cfr. sch. ad B. 7, 2 c. 52, vol. 1 pag. 262.

[2] 7, 2 c. 23, vol. 1 pag. 255.

[3] *Lehrb. des gem. Civilrechts* 5 ed. vol. 2. pag. 133 n^a. *g.*

[4] *Lehrb. d. Pand.* 4 ed. vol. 2 pag. 287 n. 7.

[5] *Lehrbuch der Instit. u. Gesch. d. röm. Privatrechts* vol. 3 pag. 186 n^a. *o.*

[6] *Das Recht der Forderungen nach gem. u. nach preuss. Recht* 2 ed. vol. 2 pag. 382 n^a. 10.

[7] *Das prakt. gem. Civilrecht* 2 ed. vol. 2 pag. 119 n^a. 35.

[8] *Pandekten* 12 ed. pag. 355 n^a. *g.* in fine e *Vorlesungen über das heut. röm. Recht* 6 ed. vol. 2 pag. 28.

[9] Fra questi Holzschuher *Theorie u. Casuistik d. gem. Civilrechts* 3 ed. vol. 3 pag. 347 *.

28. — 2) Se all'obbligazione principale fu aggiunto un termine, *committitur poena* non appena il termine è scaduto senza che il debitore abbia eseguita l'obbligazione; non vi ha punto bisogno di un'intimazione da parte del creditore.

L. 23 D. *de O. et A.* 44, 7 (Africanus *lib. sept. quaest.*): « Traiecticiae pecuniae nomine, si ad diem soluta non esset, « poena (uti adsolet) ob operas eius qui eam pecuniam peteret in « stipulationem erat deducta: is qui eam pecuniam petebat parte « exacta petere desierat, deinde interposito tempore interpellare « instituerat. consultus respondit eius quoque temporis, quo in- « terpellatus non esset, poenam peti posse: amplius etiamsi omni- « no interpellatus non esset... »

Cuiacio [1] ha osservato che il creditore di una *pecunia traiecticia* era solito di far viaggiare sulla nave uno schiavo coll'ordine di riscuotere il denaro alla scadenza del termine. Facendo ciò, si usava pattuire una pena per ogni giorno di ritardo nel pagamento, allo scopo di risarcirsi delle *operae* dello schiavo in conseguenza del ritardo inutilmente perdute. Così era avvenuto nel caso della L. 23. Lo schiavo, scaduto il termine, intima di pagare al debitore e viene soddisfatto in parte. Desiste dall'*interpellatio*, ma dopo qualche tempo interpella di nuovo pel credito rimanente. Si dubita se egli abbia diritto alla pena anche per quei giorni durante i quali non ha interpellato. Il giureconsulto decide affermativamente ed aggiunge che *avrebbe diritto alla pena anche se non avesse punto interpellato.*

L. 12 C. *de contr. et comm. stip.* 8, 37 [38] (Imp. Iustinianus A. Menae pp.): « Magnam legum veterum obscuritatem, « quae protrahendarum litium maximam occasionem usque adhuc « praebebat, amputantes sancimus ut, si quis certo tempore fa- « cturum se aliquid vel daturum se stipuletur vel quae stipulator

[1] *Tract. ad Afric.* tract. 7 ad h. l., *Observat.* lib. 5 cap. 38, *Recit. solemn. ad tit. 7 lib. 44 Digest.* ad l. 23 (*Opera omnia* vol. 4 col. 136, vol. 1 col. 217, vol. 6 col. 1375, 1376).

« voluit promiserit et addiderit, quod, si statuto tempore minime « haec perfecta fuerint, certam poenam dabit, sciat minime posse « ad evitandam poenam adicere, quod nullus eum admonuit: sed « etiam citra ullam admonitionem eidem poenae pro tenore sti- « pulationis fiet obnoxius, cum ea quae promisit ipse in memoria « sua servare, non ab aliis sibi manifestari poscere debeat. *D.* « *VIIII id. April. Constantinopoli Decio vc. cons.* [a. 529] ».

Adde L. 23 pr. D. *de receptis* 4, 8; L. 9 D. *de naut. foen.* 22, 2; L. 77 D. *de V. O.* 45, 1.

Dall'esame delle due leggi trascritte risulta come taluni giureconsulti richiedessero un'interpellazione; ma Giustiniano formalmente respinge siffatta opinione, per questo che il debitore deve ricordarsi da sè dei debiti contratti e non già aspettare che altri glieli rammenti.

Huschke [1] trova una traccia dell'opinione richiedente l'*interpellatio* nella L. 9 § 1 D. *de usuris* 22, 1 (Papin. *lib. undec.* « *respons.*): « Usurarum stipulatio, quamvis debitor non conve- « niatur, committitur. nec inutilis legitimae usurae stipulatio vi- « detur sub ea condicione concepta - si minores ad diem solutae « non fuerint -: non enim poena, sed foenus uberius iusta ratione « sortis promittitur . . . » per ciò che il giureconsulto — stando a Huschke — opina che la *stipulatio del pieno interesse legale* pel caso non venga pagato nel giorno stabilito un interesse minore convenuto *è commissa anche senza interpellazione del creditore, non trattandosi di una pena, ma di un' altra promessa condizionata di interesse.*

Ma la parola *poena* della frase: « non enim poena — pro- « mittitur » designa non già la pena convenzionale, bensì l'interesse dell'interesse, che, come tutti sanno, era proibito. Così si intende nello Sch. 3 ad B. 23, 3 c. 9 « . . . οὔτε γὰρ τόκους « τόκων δοκεῖ ἐπερωτᾶσθαι, ἀλλ' ὑπὸ αἵρεσιν πλείονα καὶ νόμιμον

[1] Nella *Zeitschrift* di Linde, nuova serie vol. 4. pag. 421.

« τόκον (non enim usuras usurarum promisisse videtur, sed sub conditione maiores et legitimas usuras) [1] ».

Ed infatti di *poena,* nel senso di pena convenzionale, parlano nell'identico caso, di *stipulatio* del pieno interesse legale pel caso non venga soddisfatto nel giorno stabilito l'interesse minore convenuto, le LL. 11 pr. e 12 del medesimo titolo. Il passo pertanto, affatto diversamente da quel che sostiene Huschke, confrontato con queste due leggi, offre un'altra testimonianza contro l'*interpellatio.*

Wolff [2] crede che i giureconsulti sieno stati sempre concordi nell'escludere il bisogno di interpellazione e che Giustiniano non abbia decisa alcuna controversia colla sua costituzione, perchè controversia non c'era. Ma le parole dell'imperatore sono esplicite in senso contrario e l'esistenza di una dottrina richiedente l'*interpellatio* si trova accennata nel frammento di Africano. Se Giustiniano — nota Wolff — avesse voluto sancire qualche cosa di nuovo, lo avrebbe detto *suo more* con gran pompa. Or bene, non sembra a Wolff che ce ne sia abbastanza nelle parole: « Magnam legum veterum obscuritatem, quae protrahendarum litium « maximam occasionem usque adhuc praebebat, amputantes sancimus etc. ? »

29. — Si domanda ora: Se prima che sia decorso il termine è certo che l'obbligazione principale non potrà vener eseguita al tempo o dentro il tempo stabilito, è *commissa* sin d'allora la pena?

E si risponde negativamente in base ai seguenti testi.

L. 124 D. *de V. O.* 45, 1 (Papin. *lib. sec. definit.*): « - Insulam intra biennium illo loco aedificari spondes - ante finem « bienni stipulatio non committitur, quamvis reus promittendi non « aedificaverit et tantum residui temporis sit, quo aedificium exstrui non possit: neque enim stipulationis status, cuius dies « certus in exordio fuit, ex post facto mutatur. idque et in sti-

[1] Vol. 2 pag. 690.
[2] *Zur Lehre von der Mora* Göttingen 1841 pag. 70 e segg.

« pulatione iudicio sistendi causa facta [vadimonio *Papin.*] pla-
« cuit, scilicet ut ante diem stipulatio non committatur, si certum
« esse coeperit parere stipulationi residuo tempore non posse ».

Adde L. 10 § 1 D. *si quis caution.* 2, 11.

Eccoci pertanto anche qui in contrasto colle regole delle condizioni, che vediamo invece applicate per la *stipulatio poenae* principale, in cui *poena committitur* già prima del termine fissato per l'adempimento della prestazione *in condicione* quando sia certo che non potrà esser fatta dentro quel tempo.

L. 113 pr. D. h. t. (Proculus *lib. sec. epist.*): « Cum
« stipulatus sim mihi, Procule, si opus arbitratu meo ante ka-
« lendas Iunias effectum non sit, poenam, et protuli diem: pu-
« tasne vere me posse dicere arbitratu meo opus effectum non
« esse ante kalendas Iunias, cum ipse arbitrio meo aliam diem
« operi laxiorem dederim? Proculus respondit: non sine causa
« distinguendum interesse, utrum per promissorem mora non fuis-
« set, quo minus opus ante kalendas Iunias ita, uti stipulatione
« comprehensum erat, perficeretur, an, cum iam opus effici non
« posset ante kalendas Iunias stipulator diem in kalendis Augustis
« protulisset. nam si tum diem stipulator protulit, cum iam opus
« ante kalendas Iunias effici non poterat, puto poenam esse com-
« missam nec ad rem pertinere, quod aliquod tempus ante ka-
« lendas Iunias fuit, quo stipulator non desideravit id ante ka-
« lendas Iunias effici, id est quo non est arbitratus ut fieret quod
« fieri non poterat. aut si hoc falsum est, etiam si stipulator
« pridie kalendas Iunias mortuus esset, poena commissa non esset,
« quoniam mortuus arbitrari non potuisset et aliquod tempus post
« mortem eius operi perficiendo superfuisset. et propemodum etiam
« si ante kalendas Iunias futurum (certum) esse coepit opus ante
« eam diem effici non posse, poena commissa est ».

Quel che abbiamo detto testè per la *stipulatio poenae* principale risulta ripetutamente dal frammento trascritto, non solo dalle ultime parole: « et propemodum — poena commissa est »

– per le quali va notato che il *propemodum* non è una manifestazione di dubbio, di incertezza, ma una semplice espressione di modestia, abituale nei giureconsulti romani, come attestano le frasi *prope est, magis est,* così di frequente adoperate – [1] ma anche dal brano precedente.

Essendosi stipulato « si opus arbitratu meo ante kalendas « Iunias effectum non sit, centum dare spondes? » fu protratto indi il termine. Si chiede quale effetto avrà la dilazione quanto alla *commisio poenae.* Risponde il giureconsulto che bisogna distinguere: o quando fu concessa la dilazione era sicuro che l'opera non si sarebbe potuta compiere omai avanti le calende di giugno, perchè il debitore vi si era accinto troppo tardi, o il compimento per quel tempo era ancora possibile. In questo secondo caso la dilazione sarà efficace e di *commissio poenae* non si potrà parlare fino al nuovo termine: nel primo caso invece la dilazione non è efficace, perchè quando vien protratto il termine, la pena è già *commissa.*

In tutto questo si vede confermata la regola che nella *stipulatio poenae* principale la pena è *commissa* tostochè risulta impossibile che la prestazione *in condicione* sia fatta dentro il tempo fissato. Di più si vede come tal norma sia così rigorosa che anche la protrazione del termine non vale a rimuoverla [2].

Il giureconsulto non enuncia espressamente la decisione pel caso in cui fosse ancora possibile il compimento dell'opera pel tempo stabilito quando il termine fu protratto. Essa però deriva dall'antitesi coll'altro caso, di cui esplicitamente è indicata soluzione.

[1] «... ea forma, qua veteres in respondendo vitantes asseverandi arrogantiam uti soliti sunt» come dice Donello *Comm. ad tit. Dig. de V. O.* ad h. l. (*Opera omnia* ed. di Firenze vol. II col 1541); anche in ciò splendido esempio.

[2] Ritengono però parecchi autori — e noi siamo del loro avviso — che se la protrazione del termine non impediva che la pena fosse *commissa ipso iure,* facesse tuttavia acquistare al debitore disposto a condurre l'opera a compimento pel nuovo termine *exceptio doli.*

Prima di abbandonare la questione che stiamo trattando, vogliamo spiegare le parole: « nec ad rem pertinere — et aliquod « tempus post mortem eius operi perficiendo superfuisset » della L. 113 pr., che, per ragioni di chiarezza, abbiamo finora lasciate da parte nell'interpretare la detta legge.

Qui il giureconsulto mostra l'assurdità di un argomento o già addotto dal promittente o che questi avrebbe potuto addurre per far dichiarare la pena non *commissa*, cioè che essendosi stipulata una pena pel caso *opus arbitratu stipulatoris ante kalendas Iunias effectum non sit*, mancava nella fattispecie un elemento per far dichiarare la pena *commissa*, perchè durante uno spazio di tempo anteriore alle calende di giugno (l'intervallo fra il momento della proroga e le calende di giugno) lo stipulante non aveva desiderato che l'opera fosse compiuta prima delle calende di giugno. Come l'obbiezione non regga affatto, è chiaro, e Proculo già lo prova colle parole: « id est quo non est arbitratus ut fieret « quod fieri non poterat » le quali mostrano che, ammettendo l'obbiezione, si sarebbe fatto carico al creditore di non aver desiderato che si facesse quanto non poteva farsi, e di più non poteva farsi pel ritardo del debitore. Per provare ancora meglio l'inefficacia dell'obbiezione, nota il giureconsulto che, seguendo questa via, nel caso in cui lo stipulante fosse morto prima delle calende di giugno e magari il giorno avanti, si sarebbe dovuto del pari sentenziare che la pena non era *commissa* perchè anche qui « *aliquod tempus ante kalendas Iunias fuit, quo stipulator non desideravit id ante kalendas Iunias effici*, » non avendo potuto lo stipulante, perchè morto, *arbitrari*, nell'intervallo fra la morte sua e le calende di giugno, che *l'opus* fosse compiuto prima di questo termine [1].

[1] Vedi in aggiunta alla L. 113 la 8 D. h. t., la quale affermando parimenti l'anticipata *commissio poenae*, mostra che tuttavia per agire pel pagamento della pena bisogna aspettare che sia giunto il termine. In questa legge non si parla di protrazione del termine, che sarebbe stata assurda, essendo addirittura morto lo schiavo; non è quindi il caso di pensare all'*exceptio doli* cui abbiamo accennato per la fatti-

30. — Il debitore non si libera dall'obbligo di pagare la pena offrendo dopo spirato il termine, cioè quando già è *commissa* la pena, l'esecuzione dell'obbligazione principale [1]. Se però il creditore accetta, rinunzia con ciò al diritto alla pena, e potrà esser respinto con un'*exceptio doli* ove agisca *ex stipulatu*.

L. 23 D. *de O. et A.* 44, 7 (Afric. *lib. sept. quaest.*): « . . . de illo sane potest dubitari si interpellatus ipse moram fe-
« cerit, an, quamvis pecuniam postea offerat, nihilo minus poena
« committatur: et hoc rectius dicitur ».

L. 23 pr. D. *de receptis* 4, 8 (Ulp. *lib. tert. dec. ad edictum*): « Celsus ait, si arbiter intra kalendas Septembres dari
« iusserit nec datum erit, licet postea offerratur, attamen semel
« commissam poenam compromissi non evanescere, quoniam sem-
« per verum est intra kalendas datum non esse: sin autem ob-
« latum accepit, poenam petere non potest doli exceptione remo-
« vendus . . . »

Adde L. 10 in f. D. *de eo quod certo loco* 13, 4.

La Glossa scorge affermato il principio suesposto anche nella L. 12 C. *de contr. et committ. stip.* 8, 37 [38] [2]. È un errore; questa legge semplicemente esclude che occorra *interpellatio* del debitore per la *commissio poenae*.

specie della L. 113. — Cfr. L. 8 D. *de V. O.* 45, 1 (Paulus *lib. sec. ad Sabinum*): « In illa
« stipulatione: - si kalendis Stichum non dederis, decem dare spondes? - mortuo homine
« quaeritur, an statim ante kalendas agi possit. Sabinus proculus exspectandum diem
« actori putant, quod est verius: tota enim obligatio sub condicione et in diem col-
« lata est et licet ad condicionem committi videatur, dies tamen superest.... »

[1] A torto affermarono alcuni scrittori (fra questi Accarias) in via generale, cioè anche per le obligazioni a termine, che il debitore può sottrarsi alle conseguenze della *commissio poenae* adempiendo prima della *litis contestatio* l'obbligazione principale. Una tale facoltà non può ammettersi per le obbligazioni a termine, perchè i testi — e ognuno può riscontrarli al num. 27 — concedono questo beneficio al debitore solo nell'ipotesi di obbligazione *sine die* ed anzi uno di essi, la L. 23 pr. D. *de receptis* 4, 8 lo esclude decisamente per le obbligazioni a termine. Nè il diverso trattamento apparisce punto ingiustificato se si pensa che nelle obbligazioni *cum die* il debitore incorre nella pena solo dopo che è scaduto il termine senza che abbia eseguito l'obbligo suo, per quelle *sine die* invece incorre nella pena *statim*, tosto che è possibile l'esecuzione dell'obbligo ed egli non l'adempie.

[2] Ad v. *admonuit*.

Un'eccezione si ha per la promessa di comparire in giudizio, per la quale il convenuto è senz'altro protetto da un'*exceptio* se tarda qualche giorno a presentarsi, purchè non ne sia derivato danno all'attore.

L. 8 D. *si quis caution.* 2, 11 (Gaius *lib. vicens. nono ad ed. prov.*): « Et si post tres aut quinque pluresve dies, quam « iudicio sisti se reus promisit, secum agendi potestatem fecerit « nec actoris ius ex mora deterius factum sit, consequens est dici, « defendi eum debere per exceptionem ».

Cuiacio [1] si unisce a Bulgaro nell'affermare che in questo passo non si tratta di *stipulatio poenae*, ma di *stipulatio* dell'*id quod interest* e che quindi non si può invocarlo nella teorica della *stipulatio poenae*. Ma, quantunque il frammento non parli di pena, è facile dimostrare che si tratta di *stipulatio poenae*. L'*exceptio* che vediamo concessa al convenuto presuppone necessariamente un'*actio;* ora, come potrebbe esservi un'azione *in id quod actoris interest*, una volta che si pone la condizione « *nec actoris ius ex mora deterius factum sit?* » cioè, colle parole dello stesso Cuiacio « *si ob eam rem nil interest actoris?* ».

Bisogna quindi riconoscere l'esistenza di una stipulazione penale.

Un'eccezione in altro senso alle norme suesposte si deve ammettere pel caso in cui si fosse pattuito che il creditore potesse pretendere ad un tempo l'esecuzione dell'obbligazione principale e la pena, ed egli, accettando l'esecuzione in ritardo, si riserbi il diritto alla pena; in tal caso l'accettazione del pagamento tardivo non gli impedisce di poter domandare la pena.

31. — Passiamo ora al caso in cui sia stato stabilito che l'obbligazione principale potesse eseguirsi *quocumque die*. In tal caso

[1] *Notae in Dig.* ad h. l., *Ad Afric. tract.* tract. 7 ad L. 23 *de O. et A.*, *Comm. in lib. 13 Pauli ad ed.* ad L. 22 *de receptis*, *Comm. in lib. 29 Paul. ad ed.* ad L. 17 *de pec. constit. Comm. in tit. Dig. de V. O.* ad L. 84, *Recit. solemn. ad tit. 40 lib. 8 Cod.* ad l. 14 (*Opp. omnia* vol. 3 col. 357, vol. 4 col. 241, vol. 5 col. 294 e col. 663, 664 vol. 6 col. 791 e vol. 9 col. 1946).

poena committitur solo quando è sicuro che il debitore non potrà assolutamente compiere più la prestazione principale.

Ciò risulta chiaramente dal proemio della L. 115 D. *de verbor. obligat.* 45, 1 (Papin. *lib. sec. quaest.*), di cui altrove abbiamo trascritto i paragrafi 1 e 2.

« Ita stipulatus sum: - te sisti in certo loco: si non steteris, « quinquaginta aureos dari spondes? - si dies in stipulatione per « errorem omissus fuerit, cum id ageretur, ut certo die sisteres, « imperfecta erit stipulatio, non secus ac si quod pondere numero « mensura continetur sine adiectione ponderis numeri mensurae « stipulatus essem, vel insulam aedificari non demonstrato loco, « vel fundum dari non adiecto nomine. quod si ab initio id age- « batur ut quocumque die sisteres et, si non stetisses, pecuniam « dares, quasi quaelibet stipulatio sub condicione concepta vires « habebit, nec ante committetur, quam fuerit declaratum reum « promittendi sisti non posse ».

Questo proemio consta di due parti. Nella prima Papiniano dà esempî di stipulazioni penali invalide; nella seconda tratta appunto del nostro caso e lo decide come testè dicemmo.

Accursio [1] oppone alla prima parte la L. 8 pr. D. *qui satisd. cog.* 2, 8, dalla quale risulta non invalida la *stipulatio iudicio sisti* in cui sia stata omessa l'indicazione del termine. Ma sono diverse le condizioni. La L. 8 pr. si riferisce ad una *stipulatio* in formazione nella quale vi era disaccordo fra i litiganti circa il giorno della comparsa. Nella L. 115 pr. si tratta invece di una *stipulatio* già conclusa nella quale per inavvertenza fu omessa l'indicazione del giorno. Aggiungasi che nella L. 8 pr. si tratta di una *stipulatio praetoria* per cui vi ha un termine normale stabilito dalla giurisdizione del pretore.

32. — Così abbiamo risposto - e speriamo in modo esauriente - alla domanda *quando committitur poena?*, contemplando l'ipotesi

[1] Ad v. *certo die.*

ordinaria che il debitore eseguisca tutta l'obbligazione principale o non l'eseguisca affatto. Ma può anche darsi che il debitore eseguisca parzialmente l'obbligazione principale. E qui sorge tosto la domanda: l'adempimento incompleto farà incorrere il debitore in tutta la pena o solo in una parte della medesima? Naturalmente nel fare questa domanda si suppone che la pena, come di solito, sia divisibile.

Le fonti rispondono che il debitore incorre in tutta la pena.

L. 47 D. *de act. empti vend.* 19, 1 (Paulus *lib. sexto responsorum*): « Lucius Titius accepta pecunia ad materias ven-
« dendas sub poena certa, ita ut, si non integras repraestaverit
« intra statuta tempora, poena conveniatur, partim datis materiis
« decessit; cum igitur testator in poenam commiserit . . . . »

Il compratore ha sborsato il prezzo prima che fosse fatta la tradizione dell'oggetto del contratto. Fu pattuita una pena pel caso non avvenisse la tradizione entro un dato tempo. Avendò fatto il venditore entro quel tempo solo una tradizione parziale, *poena committitur,* cioè *tota poena committitur.*

L. 9 § 1 D. *si quis caution.* 2, 11 (Ulp. *lib. septuag. sept. ad ed.*): « Si plurium servorum nomine iudicio sistendi [va-
« dimonii *Ulp.*] causa una stipulatione promittatur, poenam qui-
« dem integram committi, licet unus status non sit Labeo ait
« quia verum sit omnes statos non esse: verum si pro rata unius
« offerratur poena, exceptione doli usurum eum, qui ex hac sti-
« pulatione convenitur ».

Aggiungi anche la L. 4 § 1. D. *de verbor. obl.* 45, 1 (Paulus *lib. duodec. ad Sabinum*), dove la proposizione finale « *quamvis ipse dominus pro parte ratum habere non potest* » va, come altrove abbiamo dimostrato [1], mentalmente così completata: « *quin tota poena committatur* ».

[1] Vedi il nostro studio *La ratifica degli atti giuridici nel diritto privato romano* Roma 1889-91 vol. 1 pag. 99 e vol. 2 pag. 169, 170.

Nella L. 9 § 1 si tratta del caso in cui fu promessa *sub poena* la comparsa in giudizio di più schiavi, e uno manca. Si afferma anche qui che la pena è *commissa in solidum*. Si aggiunge però che se il debitore offre la pena *pro rata unius* potrà opporre l'*exceptio doli* all'azione che venisse intentata pel pagamento di tutta la pena. Il testo parla di una *stipulatio praetoria*. Non è arrischiato ritenere che anche nelle altre *stipulationes praetoriae*, come pure nel compromesso, si verificasse quanto è stabilito nella L. 9 § 1, perchè anche ad altro proposito vedremo in tali casi trattato più benignamente il debitore. Parmi invece temerario dedurre dalla L. 9 § 1 una norma generale, come inclina a fare Molitor [1].

Il fatto che la pena sia dovuta per intero in caso d'esecuzione parziale costituisce la così detta indivisibilità della pena; e si usa anche parlare di indivisibilità dell'obbligazione principale in relazione alla pena, nel senso che se l'obbligazione principale non è eseguita per intero, nei riguardi della pena è lo stesso che se non ne fosse eseguita parte alcuna.

La dottrina che la clausola penale rendesse propriamente e veramente indivisibile l'obbligazione divisibile cui fosse aggiunta è oggidì universalmente abbandonata. Infatti nessun testo dichiara, nè direttamente nè indirettamente, indivisibili le obbligazioni con clausola penale; ed una legge [2] mostra anzi chiaramente che la *stipulatio poenae* non altera la divisibilità dell'obbligazione principale. Aggiungasi che il giureconsulto Paolo, come caso analogo a quello dell'obbligazione con clausola penale in cui l'esecuzione parziale non riduce l'obbligo di pagamento dell'intera

[6] Vedi pag. 73 e sgg.

[1] *Les obligations en droit romain* 2 ed. vol. 1 pagg. 199.

A torto qualche autore francese (Aubry *De la stipulatio poenae en droit romain* Paris 1878 pag. 27 e 37, Barberot *De la stipul. poenae en dr. r.* Dijon 1887 pag. 33) aggiunge alla L. 9 § 1 la L. 18 D. *ratam rem haberi* 46, 8, perchè in questa si tratta di *stipulatio* dell'*id quod interest* e non di *stipulatio poenae*. Cfr. la nostra *Ratifica etc.* vol. 1 pag. 100 n^a. 7 in f. e vol. 2 pag. 161, 162 e 168-170.

[2] L. 25 § 13 D. *famil. ercisc.* 10, 2.

pena, presenta quello di un debito garantito da ipoteca, in cui il diritto d'ipoteca sussiste finchè il debito non sia totalmente estinto [1]; ora nessuno ha mai pensato di dire che il debito per questo diventi indivisibile. La clausola penale non cambia la natura dell'obbligazione cui è aggiunta.

L'indivisibilità della pena cessa se le parti hanno pattuito che la pena debba stare in proporzione colla quantità della prestazione verificatasi.

CESARE BERTOLINI.

(Continua)

---

[1] L. 25 § 14 D. h. t.

IL MONUMENTO DI PAOLO IV

NELLA CHIESA DELLA MINERVA

Del monumento sepolcrale eretto al papa Paolo IV nella cappella di s. Tommaso di Aquino alla Minerva, è noto solamente che fu eseguito sul disegno di Pirro Ligorio, e che la statua del Pontefice assisa sul sarcofago di marmo giallo fu scolpita da Giacomo Cassignola [1].

Ora un inedito documento, da me rinvenuto negli Atti notarili di Girolamo di Tarano, conservati nell'Archivio di Stato in Roma [2], ci fa conoscere più ampie e dettagliate notizie circa la prima costruzione dell'indicato mausoleo. Innanzi tutto impariamo, che quel monumento fu innalzato per ordine del pontefice s. Pio V, ed a spese della Camera Apostolica, con la spesa di scudi tremila; quindi che le due statue della Fede e della Carità furono eseguite da Tommaso della Porta contro il pagamento di scudi trecento; e che i lavori di scarpellino furono affidati, per la somma di scudi 1800, ai maestri Gio. Pietro Annone di Como e Rocco di Montefiascone.

A spiegare poi la ricchezza dei marmi adoperati nel monumento con la poca quantità del danaro impiegatovi, giova conoscere che tutte le pietre furono gratuitamente fornite dalla Camera Apostolica, togliendole non si sa donde, ma certo da qualche vetusto monumento romano cadente in rovina. La spesa degli scudi tremila fu attribuita solamente alla mano d'opera.

[1] Nibby, *Roma nel 1838*, Parte moderna I, p. 420; Gregorovius, *Le tombe dei papi*, ed. ital. 1879, p. 146.

[2] Atti Girolamo di Tarano, Protoc. 464, p. 435 segg.

Inoltre la ragione di quella artistica bizzarria, che è la statua del pontefice Paolo IV, si può desumere dal primo capitolo del contratto con il Cassignola; dicendosi che questi avrebbe dovuto ricavarla da un antico masso grezzo di porta-santa tratto dalla città di Porto, e che in caso d'insufficienza avrebbe dovuto provvedere con altra qualità di marmo.

In fine nel contratto medesimo sono ricordati altri artisti, che ebbero parte nella erezione del monumento come periti e stimatori.

Super fabrica statuae Pauli IV.

Die nona Aprilis 1566.

Rev. Dñus Bartholomeus Burattus Thesaurarius generalis Cam. Ap. in sequendo tenorem chirographi SSmi Dñi Nostri Pape sibi directi, in calce sub pede infrascriptarum conventionum descripti, eiusdem SSmi Dñi Nostri Pape et Cam. Ap̄. nomine ex una, et magister Iacobus Cassignola super fabrica statue fel. re. Pauli Pape quarti, et magister Thomas de Porta sculptor super fabrica duarum statuarum Fidei et Charitatis, ac magister Iohannes Petrus Annonius Comensis scarpellinus, tam suo proprio et privato nomine, quam vice et nomine magistri Rocchi quondam Silverij de Monte Falisco scarpellini socii sui, pro quo de rato et infra duos dies proximos promisit, alias de suo proprio et privato sciens et teneri voluit, ex altera, super laboribus operum in infrascriptis conventionibus designatorum ac aliis infrascriptis, sponte etc. inierunt respective pacta conventiones et capitula quae sequuntur, videlicet:

Che maestro Iacomo Cassignola deputato a fare la statua di Papa Paulo Quarto fe. me. sia obligato fare una statua di un sasso che egli si trova avere condotto da Porto, di marmo mischio chiamato porta-santa, per prezzo di sc. 600 di moneta al più, et per quello manco prezzo che sarà giudicato meritare da maestro Leonardo Sormento et maestro Maturino francese, eletti di accordo a questa stima, nella quale in evento che non concordassero di comune consenso si elegge per terzo maestro Francesco Agostini da Fabriano, et il sopradetto maestro Iacomo si obliga dare la statua intieramente fornita nel termine di sei mesi sotto pena di scudi 200, oltre la perdita di quello che restasse d'avere per

complemento della statua, et caso che il sopradetto sasso di porta-santa al presente rozzo nel polirlo non riuscisse saldo nè recipiente per l'opera secondo il giudizio di M. Pirro [Ligorio] architetto di N. S., et di M. Francesco Agostini da Fabriano deputato sopra ciò da S. S., il prefato maestro Iacomo sia obligato provvedere d'un altro sasso recipiente, o della medesima sorte o di altro marmo, a soddisfazione delli sopranominati, et a buon conto della sua opera se gli daranno al presente scudi 200, et altri 200 fra tre mesi, et il restante alla fine dell'opera, et che esso sia tenuto dar sicurtà tanto per li danari che se gli danno, come per osservanza delle sopradette cose.

Che maestro Tomaso della Porta, scultore designato a fare le due statue di marmo bianco che vanno in cima al fastigio dell'opera, cioè la Fede e la Carità, secondo il disegno di messer Pirro, si obblighi di darle intieramente finite in termine di sei mesi, sotto pena di scudi 200, oltre la perdita di quello che restasse d'avere per il complemento della statua; per pagamento delle quali se gli abbiano da dare 600 scudi di moneta al più, et quel manco che giudicassero meritare li sopradetti maestro Leonardo Sormento et maestro Maturino Francese scultori, con l'intervento di maestro Francesco Agostini, eletto d'accordo per terzo in evento di discordie, et a buon conto della sua opera se gli daranno al presente sc. 200, altri 200 fra tre mesi ed il restante alla fine dell'opera, dando idonea sicurtà, come sopra.

Che maestro Gio. Pietro Annone et maestro Rocco da Montefiascone scarpellini, deputati a lavorare tutta l'opera di quadro ed intagli che vanno in essa, con il basamento, spire, basi di colonne, capitelli, modiglioni, freggi, corone, la cassa et architravi di tutta l'opera, siano obligati darla intieramente finita, fra sei mesi, sotto pena di 400 scudi e della perdita di quello che restassero ad havere, per la quale se gli abbia a dare scudi 1800 al più, et quel manco che fosse giudicato meritare da maestro Nardo et maestro Giovanni da Santa Agata scarpellini eletti d'acordo alla stima, et caso che non concordassero, da maestro Francesco da Fabriano eletto di comune consenso per terzo. Et siano obligati a condurre l'opera a perfezione secondo il disegno datogli da messer Pirro, et il pagamento se gli farà in tre parti, cioè 400 scudi al presente, 400 fra tre mesi, il restante alla fine dell'opera, dando idonea sicurtà come sopra.

Acciocchè ciascuno sia pagato convenientemente secondo le sue fatighe, si conclude che dalli sopranominati maestro Leonardo Sormento

et maestro Maturino Francese scultori deputati alla stima delle statue con l'intervento di messer Francesco Agostini, e di maestro Nardo, e maestro Giovanni da S.ta Agata, sia stimata tutta l'opera con patto che non passi gli scudi tremila.

A maestro Gio. Pietro Annone e maestro Rocco se gli hanno a provvedere tutte le pietre che saranno necessarie per l'opera, e che essi non ci hanno a ponere altro che la manifattura.

Bartolomeo Buratto Tesoriere Generale farete pagare li sopradetti danari etc.

Dato dal nostro palazzo Apostolico il 9 Aprile 1566.

Pius PP. V.

Segue il chirografo pontificio, indicato sul principio delle riferite convenzioni, col quale al Tesoriere generale della Camera Apostolica è commessa la cura della costruzione del monumento.

F. Cerasoli

STORIA DI LIBERIO PAPA
E DELLO SCISMA DEI SEMIARIANI

(V. anno 1893, p. 191)

Capo VII.

Acacio — Concilii di Costantinopoli e di Antiochia — Scisma tra gli Ariani — Ribellione di Giuliano — Morte di Costanzo.

Nel capo I trattando di Marcello d'Ancira publicammo un frammento di Acacio scritto contro di quello, dal quale argomentammo che la fede di questo irrequieto Vescovo di Cesarea sulla divinità di G. C. non era da condannarsi come ereticale; ed ultimamente parlando del Sinodo di Ancira abbiamo evitato, contrariamente a ciò che hanno fatto gli antichi, di chiamarlo anomeo, e ci siamo contentati notarlo di fede dubbia. La cosa sta proprio così. Acacio non avea un sistema di fede netto, chiaro, preciso, amava far del chiasso e primeggiare, e, purchè potesse ottenere il suo intento, come colui che nelle moderne assemblee tiene il centro, pronto a gettarsi a destra o a sinistra secondo le circostanze, seguiva questa o quella bandiera senza punto calergli della fede. Egli non era nè Ariano nè Aeziano, ma Semiariano per convinzione; per politica poi si accostava, o meglio, a dirla con Filostorgio, sembrava alle volte accostarsi agli Anomei, quantunque volte li giudicava opportuni ai suoi interessi. Anzi quando la setta sarà divisa in tre partiti, Acacio non disdegnerà di stare con S. Melezio d'Antiochia [1]. Ora nel Concilio di Seleucia si schiera coi suoi contro i Semiariani ed i Niceisti insieme, forma un partito suo proprio che è quello della minoranza, prende sotto la sua protezione Eudossio di Antiochia, forse l'unico anomeo di cuore o almeno noto del Concilio, e propone una sua formola " a Dio spiacente ed ai nemici sui ", con cui ammette la somiglianza del Figlio al Padre, quale imagine di Dio invisibile secondo l'Apostolo e come egli avea dichiarato nel libro contro Marcello, condanna come bestemmia la eresia degli Anomei, e rigetta come causa di scandali e continui disordini le voci ὁμοούσιος ed ὁμοιούσιος. Il simbolo è lo stesso che quello di Sirmio proposto all'approvazione dei Padri di Rimini, e secondo S. Epifanio vi sottoscrivono quarantatre Vescovi, fra i quali Giorgio di Alessandria, tutti giudicati

[1] Epiph. *Haer.* LXXIII, 23.

anomei, ma che non erano altrimenti, almeno se stiamo alla professione di fede. È vero che secondo S. Ilario [1] un Vescovo da lui interrogato spiegò la somiglianza ammessa da Acacio per somiglianza di volontà e non di natura, ma questa interpretazione non fu nè di Acacio nè di tutto il suo partito, fu di uno sólo e lui solo lasceremo garante della sua fede.

Anche in Seleucia dunque gli Ariani puri od Anomei furono condannati, e la loro eresia, che sostenuta per ignoranza nei loro autori dalla potenza imperiale e dall'audacia cortigiana minacciava d'invadere il mondo, si trovò ad un tratto impotente, rotta ed involta in quella stessa rovina che minacciava alla Chiesa. Gli Anomei però e gli Acaciani condannati insieme non si perdono d'animo, prevengono i legati del Concilio, ed in Costantinopoli, ove poco prima era giunto l'imperatore dalla spedizione contro i Sarmati, preparano le reti; e coll'oro della Chiesa, col partito della corte e con ogni altro mezzo fanno sì che la loro sconfitta si risolva in vittoria. Nell'arte del tessere inganni stava innanzi a tutti Acacio, alla cui parola molta forza aggiungeva e la nobiltà della sede cui era preposto, e la celebrità del suo maestro Eusebio Panfilo, e la dottrina grande di cui sapeva oltremodo sfoggiare. Questi era l'uomo al quale il minacciato partito della *minoranza* si stringeva. Se non che, come tutti i politicastri, si trovava costretto a giuocar d'inganni e d'astuzie, e, siccome abbiamo osservato, a non aver un programma schietto e ben determinato, stanti le difficoltà che d'ogni lato lo circondavano; chè da una parte gli dava noia la pietà dell'Imperatore, e dall'altra era stimolato da una grande sete di vendetta contro i Semiariani già suoi fratelli, dai quali era stato abbandonato e condannato. A Costantinopoli dunque presso il nuovo e primo prefetto della città Onorato [2], i principali cortigiani e l'imperatore medesimo comincia a descrivere con i più neri colori i Padri del Concilio, quasi avessero cospirato ai danni della cristiana repubblica rifiutando la formola di Sirmio approvata da Sua Maestà, e, ciò che più inorridisce, avendo ammesso a sedere con loro Cirillo di Gerusalemme reo, come ei per antico odio asseriva, di aver venduto ad un ballerino da teatro una sacra veste donata alla Chiesa dal gran Costantino. Costanzo irritato vuole mandare fuori un altro editto e comandare a tutti i Padri di Seleucia di radunarsi di nuovo in Concilio a Costantinopoli. Se non che Acacio temendo di essere sopraffatto e vinto dal numero, lo consiglia a contentarsi solo dei venti legati che ivi si trovavano, e poi di pochi altri vescovi della provincia della Bitinia, che subito vi accorsero [3]. Gl'intervenuti furono

[1] Hilar. *adv. Const.* II, 14.

[2] « Eusebio et Hypatio Coss. (359). Ipso anno primum processit Constantinopoli Praefectus Urbi nomine Honoratus d. III Id. Dec. » (11 Dec.) Idacius *in fast.* Lo stesso ha la Cronaca Alessandrina.

[3] Socr. II, 33.

circa 70 di numero secondo la Cronaca Alessandrina, ed il concilio fu tenuto non nell'anno 359, come vorrebbe il Baronio (a. 359, 83), ma nel seguente secondo la medesima Cronaca. " Ind. III, Constantio Aug. XXIII, Constantio Aug. XII (*leg.* X) et Iuliano Caes. III Coss. Hoc anno mense Peritio, seu XV Febr., magna Ecclesia Constantinopoli dedicata est. Macedonius Ep. Const. propter multa ipsius crimina exauctoratus est, et in locum eius surrogatus Eudoxius mense Adyanceo, seu d. XXVII Ian., praesentibus Episcopis LXXII, Mariacesio, Georgio „ etc. Di questi, secondo S. Epifanio (l. c.), quarantatre avrebbero sottoscritto alla nuova e nona formola proposta. Ma prima della deposizione di Macedonio si era alla presenza dell' Imperatore trattato della dottrina di Aezio e di Eudossio, per la quale Eustazio di Armenia, Basilio di Ancira, Silvano di Tarso ed Eleusio di Cizico domandavano la conferma della condanna. E qui successe uno screzio tra Costanzo e Basilio, che non va lasciato in silenzio. Chè avendo questi proposto di subito porre un freno alle bestemmie di Eudossio, e l' imperatore avendo risposto di voler, prima degli affari privati e personali, trattare della fede, Basilio abusando della sua primiera confidenza gli rinfacciò di voler tendere insidie alla dottrina apostolica. Il qual rimprovero non accettando l' imperatore e tenendo lui stesso autore della tempesta sorta nella Chiesa gli comandò di tacere. Nè avea torto; chè finora erano stati i Semiariani quelli che per tanti anni aveano cagionati infiniti dolori alla Chiesa Cattolica. Ma Basilio conosceva bene l' indole dell' Imperatore, altrimenti non avrebbe tanto osato. Anzi il rispetto per i Vescovi che il circondavano giunse a tal punto che sembrò perfino incredibile. Suida alla voce Λεόντιος ci ha lasciati questi due aneddoti che meritano di essere riferiti a testimonianza del suo animo sinceramente religioso. Trovandosi una volta raccolti per un Concilio i Vescovi Semiariani, ed andando tutti a far atto di ossequio ed omaggio, con espressioni e modi sconvenienti alla loro dignità, all'Imperatrice Eusebia, solo Leonzio, Vescovo di Tripoli nella Lidia, ricusò di assoggettarsi a tale umiliazione e nemmeno si presentò al palazzo. Di che tenendosi offesa l'Imperatrice e mal sopportando il disprezzo e la freddezza del Vescovo Leonzio, con mille modi e promesse cercò d' indurlo a farle visita. Ma egli a chi gli proponeva le offerte: " Dite all' Imperatrice „, rispondeva, " che mettendo ad effetto tutto ciò che le piace promettermi, nulla farebbe per me, si tutto ridonderebbe a bene della sua anima; e se vuole che io la visiti, mi accolga coi riguardi dovuti ai Vescovi. Quando io entrerò, si alzi tosto da sedere, mi venga incontro e s' inchini profondamente per ricevere la mia benedizione. Io poscia mi sederò, ed ella si rimarrà in piedi modestamente sino a che io non le abbia fatto cenno di accomodarsi. A tali condizioni io le farò visita, altrimenti ella non è nè tanto potente nè tanto ricca da indurmi a tradire la maestà del carattere episcopale „. Non è a dire come a questo libero parlare rimanesse l' Imperatrice; corre subito a Costanzo, gli narra l'accaduto e chiede vendetta. Ma

questi che temeva e rispettava più i Vescovi che la moglie, accolse con un sorriso di compiacenza i lamenti dell' Imperatrice e lodò alla presenza di lei le parole franche e dignitose del prelato. Un' altra volta ebbe a sperimentarlo egli stesso. Chè sedendo fra molti Vescovi e proponendo alcuni regolamenti ecclesiastici, mentre tutti a gara e cortigianescamente facevano plauso alle sue proposte, solo Leonzio conservò un profondissimo silenzio. Di che avendogli Costanzo dimandata la ragione: " Mi meraviglio „, rispose il Vescovo, " che dovendo tu aver cura degli affari di guerra e del governo civile, t' ingerisca in quelli dei Vescovi e sopra materia che ad essi soli si appartiene „. L' Imperatore, udita la lezione, si tacque, e fece non come egli proponeva, ma come gli veniva consigliato. Tale era Costanzo. E se con Basilio diversamente ora si conduceva, si era perchè vinto da altri vescovi. Difatti, come si tacque Basilio, Eustazio tosto prese la parola e disse: " Poichè ti piace, o Imperatore, trattar della fede, esamina le bestemmie di Eudossio contro l' unigenito Figlio di Dio „. Ed essendosi Costanzo fatto dare il libro che egli avea presentato al concilio di Seleucia, ed avendolo con sommo scandalo letto, domandò ad Eudossio se veramente fosse suo. Questi rispose subito di no, e confessò di essere fattura di Aezio. L' Imperatore comanda che subito gli sia introdotto Aezio, e come l' eresiarca gli fu dinanzi gli rifece la stessa domanda. Aezio che era ignaro di tutto ciò che innanzi era successo, sperando forse di averne lode, e non essendo avvezzo a mentire e mutar bandiera come Eudossio, perciò gran politico, rispose francamente di sì e fu confinato nella Frigia.

Ma Eustazio non era rimasto soddisfatto della risposta di Eudossio, e tanto si adoperò presso l' Imperatore, tanto strinse l' avversario, che questi dopo aver molto tergiversato, vinto finalmente dal timore dell'esilio disse anatema alla dottrina di Aezio che era anche la sua. Fin qui sembra ancora una volta rovinato il partito degli Anomei. I Semiariani aveano prima degli altri preso la parola, e l' Imperatore che anche da sè era capace di distinguere ciò che è creato dall' increato, prestò facile orecchio ai loro lamenti. Se non che il genio del male e della discordia non dormiva, ei vegliava e colla face sempre accesa. Eudossio come ebbe ripreso fiato dallo sbalordimento e dalla paura: " Orsù „, disse, " Imperatore, siccome io ho condannato la dottrina di Aezio, fa d' uopo che Eustazio condanni ed anatematizzi la voce ὁμοούσιον che non si trova punto nella sacra scrittura „. Ciò è falso dicono alcuni, chè nè Eustazio nè altri della sua setta punto l' ammettevano, anzi era stata sempre come un muro di divisione tra i Semiariani ed i Niceisti. Laonde o qui nel testo di Teodoreto che riferisce il fatto [1], v' ha errore, come se fosse scritto ὁμοούσιον invece del semplice οὐσίαν, od ὁμοοίσιον, ovvero bisognerà dire che in Costantinopoli i Semiariani si fossero del tutto convertiti alla

[1] Theod. I, 7. II, 23.

formola del Concilio Niceno. Se non che quantunque per la sostanza io sia di questa opinione, pure fo osservare che non c' è bisogno di ricorrere ad errori librarii od altro per dar contro al fatto riferito dall' autore, nel quale è questione di sola e pura consustanzialità; perchè altro è non ammettere la parola ὁμοούσιον come dubbia o causa di disordini e scandali, come volevano i Semiariani, altro è metterla alla pari dell' ἑτεροούσιον, e condannarla come ereticale secondo che pretendeva Eudossio. Il fatto si è che il guanto gettato da Eudossio fu raccolto da Silvano che cattolicamente riprese: " Ebbene condanniamo allora anche le parole, " ex nihilo „, " creatura „, ἑτεροούσιον, che voi sostenete, perchè anche queste in nessun luogo della sacra scrittura si trovano „. Ed avendovi acconsentito l' Imperatore che in un' assemblea di Vescovi fungeva l' ufficio di Pontefice Massimo, ed avendo comandato di anatematizzare tutte queste voci, si ubbidì. Allora la fazione Eudossiana, ripresa la parola insieme all' animo, cominciò a gridare che per la stessa ragione conveniva condannare anche la voce ὁμοούσιον. Ma Silvano ricorrendo al senso della medesima che cattolicamente ammetteva, così prese ad argomentare. " Se il Verbo non è nè tratto dal nulla, nè creatura, nè di diversa sostanza, adunque egli è consustanziale con Dio che lo ha generato, come lume da lume, ed ha la stessa natura col genitore „. Benchè questo parlar libero e franco fosse conforme a verità, pur tuttavia a nulla approdò, chè il partito di Acacio ed Eudossio strepitava minacciosamente e l' Imperatore stesso che non era per il consustanziale e d' altra parte gli premeva di farla finita, come ei credeva, colle questioni di parole e colle continue lotte nella Chiesa, acceso d' ira minacciò d' esilio Silvano e tutti i suoi fautori. Allora Eleusio, lo stesso Silvano e gli altri del loro partito nobilmente così risposero: " È in tuo potere condannarci a quel supplizio che più t' aggrada, ma sta in noi il seguire la pietà o l' empietà; perciò sappi che giammai tradiremo la religione dei nostri padri „. Che il racconto come ci è dato da Teodoreto non sia da rimandarsi tra le leggende, l' attesta lo stesso ariano Filostorgio là dove dice che ammessi Basilio ed Aezio a disputare alla presenza dell' Imperatore l' uno difendeva l' ὁμοούσιον e l' altro l' ἑτεροούσιον. Il primo era assistito dall' altro Basilio, allora lettore e che poi fu il gran vescovo di Cesarea nella Cappadocia, e l' altro da Eunomio ancora diacono, Mari, Eudossio ed Acacio, " similem cum iis fidem simulans „. Aggiunge inoltre che tutti quelli che furono mandati in esilio rivocarono la propria firma apposta alla formola di Rimini, ed altri si dichiararono per l' ὁμοούσιον altri per l' ὁμοοίσιον [1].

[1] Philost. IV, 12: V. 1. Benchè in apparenza differiscano le narrazioni di Teodoreto e di Filostorgio, pure nella sostanza combinano. Solo bisogna ammettere con Filostorgio ciò che Teodoreto ha taciuto, che Aezio non fu mandato subito in esilio, ma dopo aver sostenuto la disputa. Silvano poi, Eustazio e Teofilo sono quelli che vedremo andar legati a Liberio e professare la formola Nicena.

Per conchiudere i sostenitori della sana dottrina furono tutti deposti, e le loro sedi invase da altri; non furono però deposti per la loro fede, come vorrebbe Teodoreto, ma per delitti di cui furono accusati. Allora Eudossio occupò la cattedra di Costantinopoli, ed Eunomio, scacciato Eleusio, quella di Cizico. Acacio ed Eudossio aveano vinto. Ma simili, come abbiamo osservato, ai politicastri di tutti i secoli, dovettero per trionfare sacrificare quelli più spinti e più sinceri del partito Ariano, e perciò insieme ai buoni furono condannati anche Serra, Stefano, Eliodoro, Teofilo ed altri loro seguaci che non aveano voluto sottoscrivere alla condanna di Aezio e della sua dottrina. La politica così richiedeva, " nam iussio regis urgebat „ [1]. Se non che, come alcuno osservò, la loro condanna fu sentenziata con una condizione che potea lasciarla vuota di effetto; in quanto che furono loro assegnati sei mesi di tempo a ritrattarsi ed essere liberati. Per gli altri nessuna remissione. Tanto noi impariamo dalla lettera sinodale che fu spedita a Giorgio di Alessandria e che ci è stata conservata dallo stesso Teodoreto. La ragione di questo modo di agire, quando non fosse chiara per sè stessa, ce la dà Sozomeno; chè gli altri, cioè i Semiariani e i Cattolici condannarono per astio e perchè contrarii alla loro setta, Aezio ed i suoi seguaci poi " non ex animo „ ma per scagionarsi presso l'Imperatore dall'opinione di ariani in cui erano venuti [2]. Pur se trionfarono questa volta gli Acaciani ed Eudossio, non trionfò l'eresia, che fu condannata e proscritta e ne è testimonio luculento la stessa lettera sinodale testè accennata. La formola approvata, quella di Rimini altrimenti detta di Nice [3], se faceva un passo avanti verso l'errore, non era l'errore medesimo; si sopprimevano soltanto le voci ὁμοούσιος ed οὐσία, perchè non si trovavano nelle sacre scritture, il resto si lasciò come negli altri simboli. La lettera a Giorgio parla soltanto della condanna di Aezio, Serra, Stefano, Eliodoro e Teofilo. Altri eretici però erano stati condannati verso questo stesso tempo a Seleucia o a Costantinopoli, e questi furono Aussenzio di Milano, Ursacio, Valente, Gaio, Megasio e Giustino, tutti occidentali. " Auxentium, et Ursacium etc. excommunicatos habemus secundum litteras vestras „, dice la lettera sinodale mandata dal concilio di Parigi (a. 360–361) agli Orientali, " dilectissimis et beatissimis consacerdotibus Episcopis orientalibus „ [4]. Erano questi dunque stati già scomunicati. Inoltre abbiamo di questo tempo una professione di fede di Germinio stesso " Adversus Arianos qui iam subscripserunt in Concilio Ariminensi „, e questa è conforme a quella di Seleucia. " Ego Germinius Episcopus credo et profiteor esse unum verum Deum, Patrem aeternum, omnipotentem, et Christum Filium eius unicum et Dominum Deum nostrum, de Deo vero Patre verum Dei Fi-

[1] Dan. III, 22.
[2] Theod. l. c. 28; Sozom. IV, 23.
[3] Hefele, *Conciliengesch.* p. 726 ed. 2.
[4] Hilar. Fragm. p. 431.

lium ante omnia genitum, divinitate, charitate, maiestate, virtute, claritate, vita, sapientia, scientia Patri per omnia similem, utpote perfectum de perfecto genitum „ etc. [1]. Altro argomento della sconfitta dell'eresia ariana.

Terminate così le questioni della fede si vennero a trattare quelle particolari dei Vescovi. La destra questa volta, per servirmi di parole e frasi moderne, cedeva alla sinistra capitanata da Eudossio ed Acacio. Macedonio, colui che più tardi ammetteva la consustanzialità nel Verbo per negarla allo Spirito Santo, trovato reo di stragi e d'altri delitti, deposto cedette la cattedra di Costantinopoli ad Eudossio, che d'ora innanzi sarà l'arbitro dei cuori di Costanzo e di Valente. Ciò avveniva, come osservammo colla Cronica Alessandrina, il 23 Gennaio dell'anno 360. Ma benchè le accuse contro di lui fossero gravissime, pur tuttavia la " Historia acephala „ assicura che la sua condanna e deposizione fu motivata da occasioni di nessun momento: " occasiones ingesserunt nullius momenti „. Che anzi l'istesso autore non trova altro di riprovevole in Macedonio, se non che si assise sulla cattedra di Paolo suo Vescovo: " Quem omnis Episcoporum conventus damnavit, quoniam adversus suum Patrem impositionem manus haereticorum impie suscepit „. Viene la volta di Basilio ed il processo per lui è più lungo. Chè è accusato, 1° di aver fatto vessazioni ad un tal Diogene prete di Alessandria venuto in Ancira; 2° di aver di propria autorità fatto dai magistrati condannare all'esilio e ad altre pene alcuni chierici di Antiochia, della Cilicia, della Galazia e di quei che abitavano presso il fiume Eufrate; 3° di aver trasgredito agli ordini dell'Imperatore intorno alla pena da infliggersi ad Aezio; 4° di aver indicato per lettera ad Ermogene Prefetto della Siria quali dovessero esser condannati all'esilio ed in qual luogo, e di aver impedito il ritorno di quelli che erano stati liberati; 5° di aver eccitato a sedizione il clero di Sirmio contro Germinio; 6° di aver spergiurato e messo in rivoluzione l'Illirico, l'Affrica e l'Italia; 7° di aver prima fatto gettare in prigione una serva e poi di averla forzata a deporre falsamente contro la sua padrona; 8° per finirla di aver congiurato durante il sacro ministero dell'altare. Non so se tutto sia vero ciò che a danno di Basilio in Costantinopoli fu deposto, forse molte colpe gli furono indebitamente apposte, forse molte almeno esagerate, ma sta sempre fermo che ai settarii ed agli eretici di ogni tempo molto si può impunemente rimproverare. E questi erano quelli che finora aveano sì baldanzosamente incriminato il gran Vescovo di Alessandria, Atanasio, quelli che aveano cacciato in esilio un Eusebio di Vercelli, un Lucifero di Cagliari, un Massimino di Treviri, un Ilario di Poitiers, un Papa Liberio. Dopo Basilio d'Ancira viene la volta di Eustazio di Sebaste, di Eleusio di Cizico, di Silvano di Tarso, di Sofronio di Pompeiopoli, di Elpidio dei Satali, di Neone

[1] Hilar. l. c. p. 433.

di Seleucia e finalmente anche del S. Vescovo di Gerusalemme Cirillo. Tra questo ed Acacio c' erano degli antichi rancori per giurisdizione ecclesiastica; chè per disposizione del canone VII del Concilio Niceno, al Vescovo di Gerusalemme fu concesso il primato solo di onore, ma si lasciarono intatti i diritti di Metropolita a quello di Cesarea. " Quia consuetudo obtinuit et antiqua traditio ut Aeliae episcopus honoretur, habeat honoris consequentiam, salva metropolis propria dignitate. Εχέτω τὴν ἀκολουθίαν τῆς τιμῆς, τῇ μητροπόλει σωζομένου τοῦ οἰκείου ἀξιώματος [1]. Ora non sappiamo chi dei due avesse ragione, chè Teodoreto, Sozomeno e Socrate che ne hanno parlato hanno solo fatto un cenno delle divergenze che tra loro vi furono, ma hanno taciuto delle vere cause [2]. Certo si è che la vittima in questo caso fu S. Cirillo; ed Acacio approfittando della sua autorità di Metropolita, convocato un concilio lo accusò di varii delitti, lo condannò e depose [3]. Cirillo che era stato invitato a scolparsi non volle comparire: solo dopo la sentenza, fece presentare una domanda al medesimo sinodo in cui dichiarava di appellare ad un altro concilio. Gli fu concesso. Venne di fatti a quello di Seleucia e, giudicato innocente, fu assoluto. Ma Acacio la voleva ad ogni costo vinta; ed in Costantinopoli alla presenza dell' Imperatore sì bene perorò la sua causa, che a dispetto d' ogni ragione contraria Cirillo dovè soccombere. Gravissime sono le parole di S. Basilio intorno al conciliabolo di Costantinopoli, chè parlando degli Acaciani vittoriosi così si esprime: " Essendosi guadagnati gli animi di quelli che più nella reggia valevano, si gettarono a corpo perduto contro di tutti e di tutto. Essi accusatori, essi giudici, essi pubblici ministri, ciò che loro meglio talentava facevano; quali cacciavano in esilio, quali mettevano al posto dei proscritti, e quali minacciavano di morte, e liberatisi da chi loro era d' impaccio, si dividevano la signoria delle città. Allora Eudossio cacciato dalla Siria occupò quasi come tiranno la sede di Costantinopoli; allora Eunomio, il grave ed invitto oratore, a premio della perversa dottrina ottenne quella di Cizico; allora a Teosebio, non ostanti le molte accuse delle più orrende bestemmie, fu sacrificata la Chiesa Sardicense. Mi passo poi della Bitinia, della Paflagonia, della Cilicia e delle altre provincie divenute come pasto della iniquità che intorno si aggira „ [4].

Terminato così come abbiamo descritto il concilio e le condanne dei Vescovi, circa 34 anni da che Costantino aveva gettato le fondamenta

[1] Hieronym. ad Pammachium; Id. *adv. Ioh. Ierosol.* Hefele, *Conciliengesch.* p. 403 seq. ed. 2.

[2] Socr. II, 40; Sozom. IV, 25; Theod. II, 25,

[3] Il principale delitto era di aver venduto una veste sacra ad un ballerino. Il fatto nella sostanza era vero, che Cirillo in una pubblica carestia si era privato di tutto e persino dei vasi e paramenti sacri per sopperire in qualche maniera alla comune indigenza.

[4] Basil. *Adv. Eunom.* I.

di S. Sofia, il 15 Febbraio del 360, Costanzo ne celebrò con grandissima solennità le Encenie. In questa circostanza l'imperatore a testimoniare la sua pietà sincera fece ricchissimi doni alla Chiesa che tutti ci sono descritti dalla Cronica Alessandrina. La funzione religiosa fu presieduta e guasta dal nuovo Vescovo Eudossio, il quale al primo sermone che tenne stomacò e riempì di orrore, per le grandi bestemmie vomitate, tutto il popolo. Chè seduto sul trono subito incominciò: Ὁ πατὴρ ἀσεβής, ὁ υἱὸς εὐσεβής ἐστιν. Pare questa una frase di Origene, che tra gli altri errori gli fu addebitato secondo S. Agostino (De haer. n. 45) di aver detto doversi pregare il Padre e non il Figlio. Ad ogni modo giuocava egli sul doppio senso delle parole ἀσεβής, che vuol dire tanto *empio* quanto *che non venera alcuno,* ed εὐσεβής, *pio e venerando.* E siccome l'uditorio si levava a tumulto spiegò la sua mente, ma non sì, che, prese le due voci nel secondo senso, non ne facesse del divin Verbo una creatura. Così questo eroe trattava il popolo, la Chiesa, la divinità. Ma nulla può meglio descrivere l'uomo di cui trattiamo che il seguente fatto. Era al posto di Eleusio detronizzato stato messo come vescovo di Cizico Eunomio, empio come Eudossio, ma meno furbo di lui. Eudossio, conoscendo l'animo veramente religioso del popolo Ciziceno attaccato alla fede di Nicea, e la mente dell'Imperatore che perseguitava senza remissione chiunque avesse detto il Figlio di Dio creatura, avvertì Eunomio a voler nascondere la sua prava dottrina specialmente innanzi agli inquisitori che l'avrebbero accusato, ed aggiunse parole proprie di chi è molto addentro in certe misteriose congreghe, di riservare cioè a miglior tempo la manifestazione della nuova dottrina, che allora avrebbero cercato predicarla con maggiore autorità, e piegare i renitenti anche colla violenza quando fosse stata necessaria. Eunomio seppe solo per poco tempo trarre profitto della lezione fattagli. Perchè non essendo molto politico, trovò chi conoscendo la sua mente, e fingendosi del suo partito e desideroso di udire la sua dottrina, fece sì che non volendo si aprisse ed in privato ed in pubblica chiesa, affinchè molti testimoniassero la sua empietà. Andarono a Costantinopoli e non uditi da Eudossio, ricorsero all'Imperatore e colle lagrime agli occhi lo supplicarono a liberarli da quella peste peggiore di Ario stesso. Costanzo furibondo comandò ad Eudossio che tosto si facesse venire Eunomio e si processasse, e se reo si privasse della cattedra episcopale. Eudossio fece il sordo, finchè Costanzo non minacciò di deporre lui stesso dalla sede che indegnamente occupava. Allora finalmente costretto scrisse ad Eunomio che fuggisse di Cizico e si mettesse in luogo sicuro. Questi difatti si ritirò, ma gridando al tradimento fece scisma da Eudossio e gli giurò perpetuo odio [1]. Ed ecco ancora i pochi eretici rimasti divisi in due, chè alcuni stettero col versipelle Eudossio, ed altri si unirono con Eunomio, il quale formò una propria setta

[1] Theod. *loc. cit.*

che da lui prese il nome di Eunomiana. Così le divisioni e suddivisioni sfasciavano irremissibilmente nell'Oriente l'edificio di Ario, mentre che in Occidente la fede unanime alla formola Nicena stringeva sempre più i Vescovi tra loro.

Mentre Costanzo teneva in continua rivoluzione la Chiesa colla sua mania religiosa, i Persiani da una parte e i Franchi e gli Alemanni dall'altra saccheggiavano ed occupavano le migliori provincie dell'Impero. Nel 351, quando più che mai a Rimini e a Seleucia ferveva la lotta di religione, mentre si minacciavano deposizioni ed esilii a vescovi pacifici, mentre il Pontefice Romano cercava fuori le mura della città un nascondiglio qualunque che l'assicurasse dalla stolta ira dell'Imperatore, Sapore II invadeva la Mesopotamia e minacciava scacciare i Romani dall'Asia. Aveva egli assediato Amida sul Tigri [1]; questa resistè per 73 giorni, e non cedette se non quando ben 30,000 veterani furono tutti tagliati a pezzi. Se non che la rovina di Amida fu causa della salvezza dell'impero. Sapore si ritira dolente, come l'antico Pirro, d'una vittoria che avea rapito anche a lui il fiore delle sue truppe. La primavera seguente (a. 360) il re persiano ritorna alla prova ed occupa Singara e Bezabde, due città fortificate della Mesopotamia [2]. Costanzo che poco prima avea chiuso il sinodo di Costantinopoli e celebrato la dedicazione di S. Sofia, v'accorse e giunse sul teatro della guerra quando già le due città erano state occupate. Tentò di riconquistare Bezabde; spinse l'assedio con estremo rigore, ma la stagione inoltrata e piovosa ignominiosamente lo costrinse a rientrare nei quartieri d'inverno ad Antiochia. Intanto dopo la presa di Amida avea spedito legati a Giuliano per chiedere la maggior parte degli ausiliari, le quattro legioni, cioè, dei Celti, dei Petulanti, degli Eruli e dei Batavi, e 300 uomini scelti per ogni altro corpo [3]. La dimanda era giusta, l'interesse dell'impero esigeva che le legioni della Gallia, le quali aveano meno nemici a combattere contribuissero a salvare le provincie dell'Oriente. Qual fosse stata la risposta di Giuliano lo diremo al ritorno dei legati. Ora ci tocca a parlare dell'ultimo concilio tenuto ad Antiochia che fruttò nuove vittime e nuove infamie all'irrequieto imperatore.

La storia in questo punto è molto oscura per la confusione fatta dagli autori che ne hanno trattato. Parlo di ciò che fu conchiuso in Antiochia conciliarmente e che si riferisce alle elezioni di Melezio e di

[1] Amm. Marcell. XIX, 3 sqq.

[2] Amm. Marcell. XX 6,.7. Va notato un atto nobile di Sapore in questa circostanza, ed è che avendo avuto in suo potere alcune sacre vergini cristiane non fece loro alcun male e volle che continuassero nella loro professione. « Inventas alias... virgines christiano ritu cultui divino sacratas, custodiri intactas et religioni servire solito more nullo vetante praecepit » Id. XVIII, 10. Per questo lato almeno la Persia poteva far senza della civiltà romana.

[3] Amm. Marc. XX, 4.

Euzoio, l'uno dopo l'altro, per la sede di detta città, nonchè alla deposizione ed esilio di Eunomio che per legge e per sistema non aveano luogo se non in via conciliare. Il Baronio ed altri hanno pensato ad un solo ed unico concilio; il Pagi meglio secondo me ed il Gothofredo, nell'annotazioni a Filostorgio (p. 263), giudicano che due furono i concilii celebrati in Antiochia, l'uno per trattare l'elezione di Melezio, e l'altro la sua deposizione e l'elezione di Euzoio. Durante il secondo di questi sinodi sarebbe stato deposto anche Eunomio [1]. Il primo riuscì a meraviglia, chè la scelta caduta sopra Melezio per occupare la sede di Antiochia andò a genio degli Acaciani e dei Niceisti, gli uni e gli altri tenendolo dalla parte loro. Ma i primi si erano ingannati, come si sono ingannati anche gli scrittori del giudizio troppo severo che d'un vescovo sì santo e grande hanno dato. Forse per questa critica austera influì la sua estrema prudenza, per cui si studiò sempre, sino a che la ragione glielo consentì, di non urtare nessuno dei partiti [2]. Laonde entrato appena in Antiochia non predicò subito sul dogma della Trinità che divideva i cittadini, ma intorno a questioni puramente morali, sì che molti Ariani presi dalla urbanità dei suoi modi, dalla fama che l'avea preceduto e dalla dotta e faconda parola, gli si diedero per vinti. Quindi come si ebbe cattivati gli animi dei suoi uditori, entrò nella fede Nicena ed apertamente predicò il Figlio consustanziale al Padre. Dicesi ancora che tenendo un giorno uno di questi discorsi il suo Arcidiacono gli si accostò repentinamente e gli chiuse la bocca colla palma della sua mano, e che egli non potendo più parlare continuò colle dita a predicare la sua dottrina, chè mostrandone tre e poi, piegatine alquanto due, uno solo teneva sollevato, con che veniva a mostrare per mezzo dei segni ciò che nell'animo sentiva. La qual cosa riempì di letizia gli Eustaziani, e gli Ariani di vergogna ed ignominia. Eudossio adirato giurò di farlo deporre come di fatti avvenne. Ma ciò non poteva farsi se non in un concilio, e questo non si potè radunare se non alla fine del 360 od al principio del seguente. Chè da una parte Filostorgio ci assicura che Melezio fu mandato in esilio a Melitene sua patria da Costanzo quando appunto si trovava in Antiochia, ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίου καὶ αὐτοῦ ἐκ Ἀντιοχείας διατρίβοντος; e dall'altra Ammiano Marcellino attesta che l'imperatore ritornò dalla spedizione persiana ad Antiochia solo verso la fine del 360 [3]. Pretesto per la sua deposizione fu la predicazione del consustanziale secondo Filostorgio (l. c.); il che è confermato da Socrate (II, 34) e da Teodoreto (II, 31), il quale ultimo aggiunge che per far meglio breccia sull'animo di Costanzo si portò a pretesto nel concilio aver egli soste-

[1] Socr. II, 34; Sozom. IV, 27; Theod. II. 31.

[2] Il merito di aver provveduto di vescovi grandi e santi le diocesi celebri di Antiochia e di Gerusalemme nelle persone di Melezio e di Cirillo si deve tutto ad Acacio.

[3] Philost. V, 5; Amm. Marc. XX, 11.

nuto l'eresia di Sabellio, del quale errore, come sappiamo, tacciavano tutti i Niceisti. Filostorgio aggiunge altre cause della sua deposizione, di essere cioè stato un mendace ed uno spergiuro; ma questa testimonianza venendo da un nemico dichiarato non può far seria autorità contro il supposto reo. Anche S. Girolamo nella Cronica (a. 361) non si mostra molto amico di Melezio, quando di lui scrive: " Cum presbyteros qui ab Eudoxio antecessore suo depositi fuerant suscepisset, exilii iustissimam causam subita fidei demutatione delusit ". Alla fine i preti sarebbero stati deposti da un Vescovo Ariano, e se loro Melezio fece grazia dovea avere la sua giustissima cagione. Pur troppo bisogna confessare che in questa parte l'amicizia per Paolino, da cui era stato ordinato prete, gli abbia fatto travedere e prestar fede molto leggiermente ai rumori contro il gran Melezio sparsi dall'odio di parte! Ma sopra di lui ci toccherà tornare un' altra volta, e veniamo quindi a ciò che ci è narrato dagli storici intorno alla condanna di Eunomio ed all'elezione di Euzoio a vescovo di Antiochia dopo l'esilio di Melezio.

Abbiamo visto le ire di Eunomio contro Eudossio, perchè credutosi da lui tradito; ora, se stiamo all'autorità di Filostorgio (VI, 4), egli non sarebbe stato deposto se non in Antiochia, chiamatovi per intrighi di Acacio a render ragione della sua fede alla presenza dell'Imperatore. Il concilio nominò prima Euzoio al posto di Melezio, creduto buono da Costanzo, ma in realtà Anomeo in tutto e per tutto. Filostorgio, che poteva saperlo, lo dice apertamente eretico al pari di Ario, συναιρεσιώτην Ἀρείου [1]. In quanto ad Eunomio, Filostorgio (VI, 1 seq.) ne fa le più grandi lodi e difese, ma essendo egli partigiano del reo non merita alcuna fede. Solo non ci piace sottoscrivere ad un'accusa mossa contro Costanzo, avere egli cioè assistito e prestato mano ad un conciliabolo di Antiochia, in cui sarebbero per avventura state soppresse le formole antecedenti e fatta un' altra in senso del tutto anomeo, professando il Figlio in tutto dissimile al Padre, non solo in natura ma anche in volontà; chè questo ripugna alla vera storia ed al fatto stesso della deposizione di Eunomio come Anomeo ad Antiochia stessa, e nello stesso tempo dichiarata. D'altra parte Socrate (II, 35) e Sozomeno (IV, 28) ci attestano che *pochi Acaciani* si radunarono per definire questa bestemmia, e che non essendosi nemmeno accordati fra loro, anzi non potendo nè sapendo rispondere alle difficoltà da alcuni fatte, letta ed approvata la formola testè stabilita a Costantinopoli, altrimenti quella detta di Nice, si divisero e partirono ciascuno per la propria diocesi. Così l'anno 361 alla vigilia, per così esprimermi, della morte di Costanzo, il mondo non si trovò ancora ariano, ma la nefanda eresia in un modo o in un altro si trovò da per tutto combattuta, negletta e perseguitata. Per contrario l'Imperatore a mostrare la sua squisita pietà e sincera fede alla divi-

[1] Cfr. Socr. II, 34; Sozom. IV, 23; Theodor. II, 3.

nità di G. C., in Antiochia stessa, ove si deponevano S. Melezio come Sabelliano, e Eunomio come Ariano ed Anomeo, ed ove si radunava il concilio dei malignanti, lasciava il 14 Febbraio del medesimo anno il seguente rescritto quasi suo testamento prima di muovere contro i Persiani. " In qualibet civitate, in quolibet oppido, vico, castello, municipio, quicumque voto Christianae religionis meritum eximium singularisque virtutis omnibus intimaverit, securitate perpetua potiatur. Gaudere enim et gloriari ex fide semper volumus, scientes magis religionibus, quam officio et labore corporis vel sudore nostram rempublicam contineri. Dat. XVI Kal. Mart. Antiochiae, Tauro et Florentio Coss. „ [1].

Intanto, come sopra abbiamo accennato, Costanzo mentre svernava ad Antiochia, avea spedito a Giuliano messi con domanda di soccorsi. Se non che gli ausiliari, che egli voleva, si erano iscritti nell'esercito romano colla condizione di non servire al di là delle Alpi, ed i legionari, nati pure la maggior parte nella Gallia, non aveano punto voglia di esporre la loro vita all' estremo confine dell' Oriente. Si aggiunga che Giuliano gli avea già spedito, come ei stesso asserisce [2], quattro coorti di fanti tre ale di cavalieri e due legioni. Quindi per tutto si mormora, l'agitazione è grande, si organizzano dei partiti, al calar del sole si grida: " Giuliano Augusto „. Giuliano dapprima esita fingendo, poi prostratosi dinanzi a Giove (l'impostore era ancora cristiano), lo prega a volergli mostrare un segno del suo divino beneplacito. Finita l'orazione, si sente come rinato, prende novella forza e cede senza resistenza alla volontà del cielo e dell'esercito. E per mostrare di gradire l'elezione che i soldati liberamente aveano fatto di lui alla dignità di Augusto, dona a ciascuno di loro 5 soldi d'oro (come a dire circa 70 delle nostre lire) ed una libra d'argento: e siccome non avea diadema, un alfiere gli cinge il capo della propria collana. Come è chiaro, il modo con cui Giuliano fu nominato Augusto fu una vera commedia. Anche il Duruy la chiama una usurpazione, e S. Gregorio Nazianzeno, che conosceva bene l'intimo dell' animo del ribelle, siccome quegli che in Atene gli era stato compagno di studi, non dubitò di dire che Giuliano si era da sè stesso incoronato ed impadronito del sommo potere, ὡς μεταστήσων εἰς ἑαυτὸν ἅπαν τὸ κράτος [3]. Tale rivoluzione avveniva nella città di Parigi la primavera (Marzo o Aprile) del 360 [4], ed alla metà del medesimo anno Costanzo riceveva in Cesarea di Cappadocia, ove si preparava per marciare contro Sapore,

[1] Cod. Theod. De Ep. et Cler. l. 16.

[2] Iul. *ad Athen.* §. 10.

[3] Duruy, *Hist.* etc. VII, p. 319; Greg. Naz. *Orat.* III § 46, Lips. 1690.

[4] Nel 360 moriva a tempo Elena moglie di Giuliano e sorella di Costanzo, il cui cadavere fu mandato a Roma, perchè riposasse in pace cogli altri della sua famiglia. A lei dunque cristiana non si deve attribuire, come alcuni Numismatici vogliono, la medaglia con « Isis Pharia »; chè Giuliano non apostatò ufficialmente e molto meno

una deputazione inviatagli da Giuliano, con lettera in cui, narrato l'accaduto, si supplicava l'Imperatore a conservare al ribelle il nuovo titolo di Augusto, con promessa, derisoria certamente, di fedeltà e sottomissione da parte dell'eletto. Costanzo con moderazione e dignità gli rispose, che si contentasse del titolo che solo gli spettava, di Cesare. Giuliano ricevuta dal questore Leone la lettera senz'altro la fa leggere ai soldati, i quali come era da aspettarsi, ad una voce gridano: " Giuliano Augusto „. Il dado era tratto, e Giuliano pur volendo ad ogni costo rimanere Augusto risolve di tentar la sorte della guerra, e guerra civile. Con audacia che non dovea essere imitata se non da un Napoleone Bonaparte, presso Basilea divide le sue truppe in tre corpi, dei quali ad uno sotto gli ordini di Giovino comanda di attraversare l'Italia settentrionale, un altro spedisce nella Rezia guidato da Nervitta, ed egli, lasciato nella Gallia, col titolo di Prefetto al posto di Nebridio, Sallustio con soli 3000 uomini, senza speranza di ritirata si spinge arditamente nei recessi della Marciana o Selva Nera, ed apertosi tra infiniti pericoli il passo in mezzo a monti, a paduli, e a fiumi che passa a nuoto, giunge finalmente tra Ratisbona e Vienna nel luogo da lui designato per imbarcare le sue truppe. L'obbiettivo della sua marcia e di quella degli altri corpi era Sirmio capitale dell'Illirico. Orbene con uno stratagemma ben diretto e meglio riuscito s'impadronisce di una flottiglia ancorata sulle rive del Danubio, e dopo solo undici giorni, percorse ben 700 miglia di fiume, sbarca colle sue truppe a Bononia solamente 19 miglia distante da Sirmio. Gli abitanti di Sirmio a sua richiesta gli aprono le porte, ed il possesso di questa città la più forte e più popolosa dell'Illiria, fu seguita dalla sottomissione delle circostanti provincie. Quindi colla stessa rapidità l'audace Cesare occupa Naisso nella Mesia, ove stabilisce la sua sede, ed il passo dei Succi, " claustra Succorum, „ tra Sofia e Filippopoli che separa il Rodope dall'Emo e l'Illirico dalla Tracia [1].

Costanzo si trovava in Edessa, quando ricevette il messaggio della defezione di Giuliano, e senza por tempo in mezzo, approfittando della tregua che gli dava la ritirata di Sapore, come sicuro della vittoria,

fe' coniare medaglie, se non quando ottenne l'imperio assoluto, dopo cioè la morte di Costanzo. Questa medaglia per altro era coniata dalla città di Alessandria e si può vedere la medesima epigrafe in una moneta di Valentiniano I. – Verso lo stesso tempo moriva ancora l'Imperatrice Eusebia, quella che avea protetto Giuliano; e Costanzo sposò Faustina cui morendo lasciò gravida di Costanza sposata poi all'imperatore Graziano.

[1] Amm. Marc. XXI, 8. seq. Zosim. III, 10. Mamertin. *Paneg.* XI, 8. In questa circostanza credo fosse coniata la medaglia d'argento che di Giuliano abbiamo, che ha nel dritto il busto dell'Imperatore diademato, con l'epigr. FL . CL . IVLIANVS P F AVG; nel rovescio sotto un arco la Vittoria che incorona l'Augusto colla lancia nella destra e globo nella sinistra, con intorno VICTORIA ROMANORVM , e nell'esergo SIRM.

disse ai suoi di voler ritornare in Europa per dar la caccia a Giuliano, che così chiamava questa guerra "tanquam venaticam praedam caperet „[1].

Ma Iddio diversamente avea disposto. Lasciata Edessa, Costanzo ritornò ad Antiochia, e di qua, non prestando orecchio ai lamenti ed al mormorare dei suoi che non giudicavano conveniente mettersi in marcia in una stagione avanzata, riparte e giunge a Tarso. Quivi è preso da una lenta febbre che egli disprezza, credendo dovesse lasciarlo col viaggio; continua la marcia e giunge a Mapsucrene 12 miglia distante da Tarso. Il male essendosi aggravato, riuscito vano ogni rimedio, battezzato da Euzoio e bruciato dalla febbre dopo una lunga agonia spira il 3 Novembre del 361 in età di 45 anni dopo averne regnato 24. La sua morte liberava l'impero dai gravissimi danni d'una guerra civile e la Chiesa di G. C. da un protettore nocivo.

Costanzo fu detto un impasto d'orgoglio, di debolezza, di superstizione [2]. " Ainsi mourut, dans un bourg d'Arménie le dernier fils de Constantin, au milieu des malédictions des Chrétiens, entre les bras d'un hérétique, il laissait le trône à un apostat „ [3]. Ammiano Marcellino suo contemporaneo lo disse superstizioso come una vecchia, d'un'avidità fiscale insaziabile, sordo alle grida degli oppressi, e crudele più di Caligola, Domiziano e Commodo [4]. Sotto Costanzo, scriveva Giuliano, i cittadini venivano imprigionati, perseguitati, banditi. A Cizico, a Samosata molti furono massacrati che si dissero eretici; nella Paflagonia, nella Bitinia e nella Galazia molte città furono intieramente saccheggiate e distrutte [5]. Finalmente per passarmi dei Padri, come un S. Atanasio, un S. Ilario, un Lucifero, che nel fuoco del loro linguaggio acceso di zelo lo tacciarono di eretico, S. Girolamo della sua fine così si rallegrava: " Il Signore si risveglia, la bestia muore e la tranquillità ritorna „ [6]. Questo è il giudizio che diedero i contemporanei ed i posteri del glorioso insieme ed infelice imperatore Costanzo; e noi che spesse volte in queste pagine abbiamo dovuto di lui lamentarci e rimproverarlo in vita di molti e gravi peccati sia politici, sia religiosi, crediamo dopo morte non dovergli esser tanto ostili e crudeli, molte mancanze perdonargli ed in molte azioni difenderlo, ed in ciò non facciamo altro che seguire le traccie lasciateci dallo stesso Ammiano Marcellino. Chè appo di questo, sebbene come politico appare duro e tiranno, in quanto che voleva sostenere ad ogni costo e sino al sangue la sua autorità, come privato nulla fa che non sia degno di lode. " Imperatoriae auctoritatis cothurnum ubique custodiens, popularitatem elato animo con-

[1] Amm. Marcell. XX, 7.
[2] Gibbon-Smith, l. c.
[3] Du Broglie l. c. p. 109.
[4] Amm. Marc. XXI, 16.
[5] Iul. *Ep.* 52.
[6] *Adv. Lucif.*

temnebat..... In vita parca et sobria, edendi potandique moderatione valetudinem ita retinuit firmam, ut raros colligeret morbos, sed eos non procul a vitae periculis; id enim evenire corporibus a lascivia demotis et luxu diuturna experimenta... monstrarunt. Somno contentus exiguo, cum id posceret tempus et ratio; perque spatia vitae longissima impendio castus, ut nec mare ministro saltem suspicione tenus posset redargui: quod crimen etiamsi non invenit malignitas, fingit in summarum licentia potestatum. Equitandi et iaculandi maximeque perite dirigendi sagittas, artiumque armaturae pedestris perquam scientissimus „. Tanto Ammiano Marcellino di Costanzo imperatore e privato.

Che poi non fosse quel crudele e tiranno che si vuol far credere ce lo attesta lo stesso Ammiano quando ci assicura che presentatogli dinanzi un certo Anfilochio ex-tribuno, accusato di perduellione, benchè gl'indizi fossero a suo carico probabilissimi, non volle che gli si facesse alcun danno senza che chiaramente riuscisse reo, ed a quelli che volevano far giustizia sommaria disse queste memorabili parole: " Desinite urgere hominem, ut existimo, sontem, sed nondum aperte convictum; et mementote, quod si quid admiserit huiusmodi, sub obtutibus meis conscientiae ipsius sententia punietur quam latere non poterit „ [1].

Le uccisioni fatte, gli esilii ordinati per scopo religioso più che a lui si debbono imputare ai suoi consiglieri, vescovi quasi tutti, dei quali per spirito cristiano credeva di non poter fare a meno. Solo difficilmente si può scusare l'esilio d'un Pontefice Romano nella persona di Liberio da lui stesso superbamente e leggiermente ordinato; chè se per altri casi si poteva tutto o in parte perdonare all'ignoranza, nel fatto di Liberio nulla lo scusava; chè egli, imperatore cristiano, avrebbe pure dovuto sapere ciò che nemmeno i pagani ignoravano, come un Aureliano nella causa di Paolo Samosateno, ed Ammiano Marcellino in quella di Atanasio, che, cioè, la prima sede andava consultata e rispettata. Del resto benchè abbia favoriti i vescovi ribelli a danno dei cattolici non par che possa meritarsi la taccia di eretico, come volgarmente si crede, avendo egli sinceramente creduto nella divinità del Verbo, e condannati e puniti quelli che professavano il contrario, e se non ammise la voce ὁμοούσιον fu solo per non essere eretico, avendo i suoi vescovi cortigiani, che di religione doveano sapere più di lui, confusa la dottrina Nicena con le bestemmie di Paolo Samosateno e di Sabellio. Il rispetto poi che avea per le persone del clero, lo mostrano ed i suoi stessi errori, che meno ne avrebbe commesso se meno si fosse di loro fidato, ed il fatto di Leonzio da noi dianzi citato, e le leggi spesse volte in loro favore emanate. Che diremo poi dell'ultimo editto fatto a favore della religione cristiana, dalla quale riconosceva ogni bene ai singoli privati, ai re, alla civile società? Io considero questo rescritto come il suo testamento religioso e mi giova

[1] Amm. Marcell. XXI, 6.

sperare che vicino a morte abbia potuto esclamare come Manfredi presso l'Allighieri [1],

Orribil furon li peccati miei
Ma la bontà infinita ha sì gran braccia
Che prende ciò che si rivolge a lei.

Ad ogni modo possiamo assicurare chiunque trovi da dire su questa teoria, che essa non è punto nostra, ma d'un autore contemporaneo, di un dottore piissimo e dottissimo, vò dire di S. Gregorio Nazianzeno, il quale in un luogo fa di Costanzo un santo e lo chiama grande e più pio di quanti lo precedettero [2]. Altrove rivolgendo a lui stesso il discorso " Che cosa hai tu fatto „, gli dice, " o santissimo tra gli Imperatori e amantissimo di Cristo, ὦ δειώτατε βασιλέων καὶ φιλοχρίστατε, (imperciocchè talmente mi lascio trasportare dal mio dire, che teco io mi lamenti, come se fossi presente e mi ascoltassi, sebbene tu sii tanto lontano da ogni riprensione, essendo già unito a Dio e partecipe della celeste gloria, e da noi non ti partisti se non per mutare quest'impero in un altro migliore) a qual consiglio, dico, tu mai t'appigliasti, tu che non i presenti solamente, ma gli Imperatori tutti dell'età passata superasti in solerzia ed acume di mente? tu che dalla mano di Dio eri guidato n tutti i tuoi consigli, in ogni tua azione? tu finalmente la cui prudenza destava l'ammirazione più che la forza delle armi, e questa più che quella, e l'una e l'altra erano vinte dalla fama della tua pietà? dicci in che modo in ciò solo ti mostrasti imperito e poco circospetto? in che modo quella grande eredità, quel decoro ed ornamento patrio (dico di quelli che da Cristo tolsero il nome), quella gente che riluce in tutto il mondo, quel regale sacerdozio divenuto grande per tante fatiche e tanti sudori, in sì breve tempo, in un sol momento tu lo lasciasti in balía di questa furia di Giuliano? [3]. Ma forse sembra a voi che io mi diporti ingiustamente e mostri ingrato ed iniquo animo, non avendo subito fatto seguire alle parole di accusa quelle di verità. Benchè da ciò stesso che io obbiettai difesi abbastanza la sua causa e lui purgai d'ogni macchia, se pure udiste ciò che io dissi, chè parlando della sua bontà ne feci l'apologia. E chi non sa come egli per la sua pietà ed amore verso di noi, e per la naturale propensione di farci del bene

[1] Purgat. III, 121.

[2] Orat. III, 2.

[3] Questa sentenza mostrerebbe vera la fama sparsasi che Costanzo vicino a morte abbia dichiarato erede al trono il ribelle Giuliano. Il fatto se vero, politicamente almeno, sarebbe degno di lode, in quanto che avrebbe liberato l'impero dai danni d'una guerra civile. D'altra parte poi Giuliano apertamente non si era dichiarato apostata; chè, come narra Marcellino, dopo la ribellione stessa trovandosi a Vienna nella Gallia il giorno dell'Epifania assistette ai divini misteri, ed ora in Constantinopoli prende parte ai funerali di Costanzo con tutti gli altri Cristiani. XXI, 2, 25.

avrebbe volentieri fatto senza e degli onori e dell'incremento dell'impero e dell'impero stesso, e dei beni e della vita ancora, se fosse stato necessario all'incolumità e salvezza nostra? Nessuno mai fu tocco da tanta passione, quanto egli di vedere i cristiani crescere e raggiungere il sommo della potenza e della gloria. Si aggiunga che nè le nazioni da lui domate ed assoggettate, nè la republica provveduta per lui di ottime leggi e governata, nè le ricchezze, nè la grandezza della gloria, nè perchè fosse e si appellasse re dei re, nè tutto ciò che dicesi formare la felicità degli uomini tanto piacere arrecava a lui quanto il procurare che egli per noi e noi per mezzo suo divenissimo grandi e chiari appo Dio e gli uomini, e che sempre ferma e stabile rimanesse la nostra potenza. Che se pur qualche volta ci arrecò molestia, non lo fece perchè ci avesse in disprezzo, o perchè a danno nostro volesse ingraziarsi gli altri, ma perchè conservassimo unione tra noi, perchè la pensassimo in materia di fede tutti allo stesso modo, perchè non fossimo da scismi divisi [1]. Se non che la semplicità è poco cauta, ed alla bontà d'animo è spesso congiunta l'imbecillità, chè colui che non è maligno non sospetta di malignità negli altri; ἀφίλακτον ἡ ἁπλότης καὶ μετὰ τοῦ σαθροῦ τὸ φιλάνθρωπον, καὶ ἥκιστα κακίαν ὑφορᾶται, τὸ κακίας ἐλεύτερον „ [2]. Che più? nell'orazione IV, 29, descrivendo il funebre corteo che accompagnava secondo il rito della Chiesa la salma del defunto imperatore, dice che i fedeli l'onoravano di publiche lodi, di religiosi officii, di notturni canti e di cerei, coi quali riti i cristiani sogliono accompagnare la pia e santa dipartita d'un loro fratello. Aggiunge poi che arrivata la salma sul Tauro, quando fu portata a Costantinopoli, fu udita, come potevano molti testimoniare, una voce dal cielo come di suono e canto angelico, οἷον ψαλλόντων τε καὶ παραπεμπόντων ἀγγελικῶν οἶμαι δυναμέων. Forse non tutti vorranno prestar fede al prodigioso racconto, ma ciò non toglie che l'opinione che godeva Costanzo presso il Nazianzeno non fosse quella d'un santo.

Questo è il cardine su cui poggia la questione presente; e crediamo di non esserci male apposti, quando nel corso di queste pagine abbiamo più che da empio trattato da illuso ed ingannato l'imperatore Costanzo per tutto ciò che di male fece alla Chiesa. Il Nazianzeno che lo conosceva più di noi, tale giudizio di lui dava, si lo scusava o difendeva. Nè vale il dire che questo è un panegirico ad arte trattato per contrapporre la pietà e fede di Costanzo all'empia apostasia di Giuliano, e che altri Padri della Chiesa, pure contemporanei, da empio ed eretico lo trattarono; chè il panegirista, se gli è lecita la figura rettorica dell'esagerazione, non può nè deve mai mentire o cambiar natura alle cose,

[1] Se bene si studii la vita di Costanzo si troverà che scopo ultimo di tutte le sue azioni, anche delle stesse persecuzioni, fu sempre la pace e concordia nella Chiesa.

[2] Greg. Naz. l. c. 36 40.

ed i Padri che contro di lui hanno parlato o scritto, più che per i principii suoi, per gli effetti della sua politica religiosa hanno ciò fatto; in quanto che dal perseguitare i cattolici per dare ascolto agli Eusebiani ed Ariani che egli credeva sinceramente buoni, credenti ed amanti di Gesù Cristo e della concordia della Chiesa, dava, senza volerlo, mano all'eresia. Benchè anche questa punì acerbamente, quando gli fu dato vederla non velata, ma scoperta nella sua lurida forma, come abbiamo notato trattando dell'esilio di Aezio ed Eunomio. Così a portare un esempio, S. Ilario, quel fiume di eloquenza latina, " eloquentiae latinae Rhodanus „, come lo chiamò S. Girolamo [1], nel libro contro Costanzo che comincia " Tempus est loquendi „, lo chiama persecutore, ingannatore, Anticristo: ma quando aggiunge " Christum confitetur ut neget, unitatem procurat ne pax sit, haereses comprimit ne Christiani sint, sacerdotes honorat ne episcopi sint, Ecclesiae tecta struit ut fidem destruat „, che altro fa se non confessare e la fede cristiana, e lo zelo per la concordia, e l'odio all'eresia, e la stima per il sacerdozio, e la pietà dell'imperatore, delle quali cose tutte ha trattato lodando il Nazianzeno? Se non che l'effetto non era secondo i desiderii di Costanzo, ed ecco che ciò che in lui doveva essere virtù appariva vizio, e vizio il più odiato, di doppiezza, che qui condanna S. Ilario. Ma veggasi come lo stesso santo cambia tono col mutar registro; chè laddove nel libro citato è tutto ira per lo zelo della religione cristiana che vede oppressa dall'eresia, in un altro diretto all'imperatore medesimo, senza piaggiare gli dà titoli che ben convengono al più pio dei sovrani. " Benignifica natura tua, domine beatissime Auguste, cum benigna voluntate concordat. Et quoniam de fonte paternae pietatis tua misericordia largiter profluit, quod rogamus facile nos impetrare confidimus „. Ed altrove nella sua Apologia che egli fece presentare all'Imperatore a Costantinopoli dopo il Concilio di Seleucia, e che comincia " Non sum nescius, piissime Imperator „ così si esprime: " Mihi apud te de divina re pia dicturo, nullus vulgatae consuetudinis metus est, quia cum sis bonus ac religiosus, nec vitium iudicii apud prudentes religionum quid a quo audiat, sed an quae audiat sint religiosa, diiudicet „. In somma le stesse virtù che vedemmo in Costanzo lodate dal Nazianzeno, troviamo a maraviglia confermate dall'Apologista della fede Nicena S. Ilario. Ad ogni modo ciò che troviamo degno di censura in Costanzo fu oggetto di scandalo anche nel suo padre Costantino. Già noi osservammo sino nella prima pagina di questo libro in qual maniera definì Eusebio di Cesarea Costantino, per uomo cioè di tale bontà e buona fede da credere in tutto e per tutto alla finta pietà di chi di cristiano non avea altro che il nome, per la qual cosa essendosi di loro fidato fece alcune volte cose poco per lui onorevoli e decorose. Lo stesso affermano del figlio il Nazianzeno e S. Ila-

[1] Hieron. In praef. lib. II Comment. ad Galatas.

rio. Che più? abbiamo narrato come l'ariano Valente si servì d'un finto concorso del cielo là nella battaglia di Mursa contro Magnenzio per sempre più trarre nella rete ed alla sua parte la semplice fede di Costanzo. Lo stesso sistema fu adoperato per Costantino. Socrate ci narra i modi tenuti da Eusebio di Nicomedia con Costanza sorella dell'imperatore e vedova di Licinio per mezzo di un prete a lei ben affetto, e come essa fu da questo persuasa dell'innocenza di Ario, ed inferma e vicina a morte ottenne dal suo fratello un salvacondotto per l'eresiarca. Ora Sozomeno parlò anche di sogni e visioni che Costanza avrebbe avuto comprovanti la bontà di Ario e dei suoi compagni, quasi rettamente avessero sentito della fede e perciò ingiustamente fossero stati condannati. Ario dunque ammesso alla presenza dell'imperatore fa la sua professione di fede, che giudicata buona lo riabilita non solo presso Costantino, ma ancora presso i Vescovi che con lui si trovavano. Costantino rimase ingannato, ma non perciò ci sarà lecito crederlo un eretico, come non si potranno giudicare ariani i Padri del Concilio di Rimini, solo perchè la formola da essi intesa cattolicamente fu in senso ereticale interpretata da Ursacio e Valente. Lo stesso dicasi di Costanzo che nei quaranta concilii circa tenuti durante il suo impero non una formola prettamente ereticale, se non si eccettui qualcuna da noi giudicata apocrifa, fu professata. Che se qualche neo od incertezza nei loro simboli si trova, questo, almeno per la massima parte dei Padri che vi sottoscrivevano, si debbe più che alla pravità di opinione che in loro fosse, al difetto della scuola da cui venivano, la quale era appunto l'Alessandrina che avea avuta a maestri i celebri Origene, S. Dionisio, e S. Luciano Martire accusati delle stesse empietà di Ario; la cui dottrina poi credettero dover difendere coll'autorità di quelli i due Eusebii, di Nicomedia cioè e di Cesarea, con tutti i loro seguaci. Anzi per passarmi al presente di Origene e di S. Dionisio Alessandrino, il simbolo di S. Luciano citato da Sozomeno e riferito intero da Niceforo servì di base a tutte le formole professate dagli Eusebiani e la loro sètta fu nominata perfino dei Lucianisti [1]. Tanto può una scuola, massime se il maestro è per altro meritamente celebre. Discepoli di S. Luciano si dissero Eusebio di Nicomedia, Mari di Calcedone, Teognide di Nicea, Leonzio di Antiochia, Antonio di Tarso nella Cilicia, Numenio, Eudossio, Alessandro ed Asterio di Cappadocia, dei quali presso che tutti e della loro fede abbiamo dinnanzi trattato. Questo riguardo alla religione di Costanzo. Che se mi si richiede delle molte vessazioni fatte patire ai Vescovi cattolici, rispondo che, fatta eccezione della condanna di Liberio, di ciò non debbesi fargliene punto carico. Primieramente perchè egli non sanzionava se non ciò che era conciliarmente stato deciso; e poi perchè pio qual egli era affidava

[1] Sozomen. III, 5; Niceph. IX, 5; Alexand. Ep. Alexandr. *ap. Theodor.* I, 4; Mar. Victor. *adv. Arian.* I. Anche Ario chiamava Collucianisti i suoi. Theodor. I, 5.

i condannati ai Vescovi del suo partito che egli credeva buoni e tali da essere perfino onorati di speciali rivelazioni celesti, affinchè non li trattassero male, ma colla persuasione delle loro sante parole li costringessero a ritornare al dovere. Se non che mal si opponeva, chè i martiri di quest' epoca furono tali e tanti, massime per la nobiltà degli illustri proscritti, da far dimenticare i peggiori tempi di Diocleziano. Piuttosto, se è questione di crudeltà di cui si resero schiavi e padre e figlio a danno della loro famiglia confesso che non saprei scusarli in verun modo. Più che la voce amorosa della natura valse in loro quella della vendetta e della politica. Però di nessun' altra azione tirannica essi macchiarono le loro mani, segno evidente che il loro animo era anche informato al sentimento della bontà. Potremmo dunque conchiudere, che se ebbero duro il cuore ad ogni senso di pietà per i loro più cari, gravissime cause vi dovettero concorrere a noi ascose, giacchè tutto è ancora chiuso nel mistero, fuorchè il fatto della strage; e d'altra parte non ancora educati alle leggi soavi e di carità del cristianesimo seguivano quelle romane, che inesorabilmente armavano la mano del console, dell'Imperatore, della patria contro il parricida, e del padre contro i propri figli [1].

Capo VIII.

Indulto di Giuliano - Missione di pace di Liberio, Ilario, Eusebio ed Atanasio - Concilio di Alessandria - I Luciferiani - Questioni sulla condanna di Atanasio.

Morto Costanzo, moriva ancora secondo l'ariano Filostorgio l'epoca dei santi Concilii, e S. Girolamo per contrario contava a suo modo la vittoria sull'eresia. " Il Signore si sveglia, comanda alla tempesta, muore la bestia e ritorna la calma. Dirò più chiaramente. Tutti i vescovi che erano stati espulsi dalle loro sedi per indulgenza del nuovo principe ritornano alle loro chiese. Allora l'Egitto accolse cogli onori del trionfo Atanasio, allora la Gallia strinse al suo seno Ilario di ritorno dalla battaglia, allora con Eusebio che rimpatriava l'Italia tutta si spogliò delle sue lugubri vesti „. Così egli nel suo libro contro i Luciferiani (p. 99).

[1] Crispo e Fausta secondo la Cronica Alessandrina ed i Fasti d'Idacio furono fatti morire dopo il concilio Niceno, il 326, molti anni cioè dopo la conversione di Costantino, il quale non si sarebbe dichiarato cristiano se non il 312, l'anno cioè della maravigliosa apparizione della croce descritta da Eusebio, e rappresentata nel labaro. È falsa dunque la relazione di Zosimo affermante che Costantino divenne cristiano per calmare i rimorsi della coscienza causati dalla strage del Cesare figlio e della moglie. Circa ai nuovi argomenti proposti a favore dell'apparizione della croce, si veggano fra gli altri Schultz, *Zeitsch. für Kirchengesch.*, VII p. 348; Duchesne e Boissier, *Bull. Crit.* 1891 p. 59; Goyau, *Chronolog. de l' Emp. Rom.* p. 384, Paris 1891.

E noi ancora potremo aggiungere che allora pure Liberio usciva a riveder la luce dal suo nascondiglio dei cimiteri romani, se pure qualche fede convien prestare allo scorrettissimo libro Pontificale non che alle " Gesta Liberii ". Intanto i Padri approfittando della pace o tregua loro concessa dal nuovo imperatore si affrettarono, certamente dietro l'impulso del Romano Pontefice, a riparare ai mali della Chiesa curandone le piaghe cagionate dall'eresia e dallo scisma, cui leggiermente avea prestato mano la debole condiscendenza e pericolosa protezione di Costanzo. Già S. Ilario, colui che più di tutti avea penetrate le pacifiche intenzioni di Liberio, e ne fa fede il celebre libro dei Sinodi, nel quale si adopera a tutt'uomo di conciliarsi l'amicizia dei Semiariani, non altrimenti che a Sirmio avea fatto il Romano Pontefice; S. Ilario, dico, rilasciato appena in libertà per sentenza dei Concilii di Seleucia e di Costantinopoli (a. 860), si affrettò di ritornare nella sua patria. Ma prima di restituirsi a Poitiers volle visitare Roma [1], certamente per intendersi con Liberio circa alla maniera da tenere per richiamare all'ovile gli erranti e restituire la pace alla Chiesa. Difatti si l'uno che l'altro non ebbero che un solo fine; nell'oriente come provammo e vedremo, quello di avvicinare i troppo timidi ed incerti Semiariani alla fede della Chiesa Romana, e nell'occidente di togliere lo scandalo messo dagli Anomei nell'equivoca professione di Rimini, col cassarne la formola, richiamare tutti al simbolo di Nicea e perdonare ai caduti. Che questo sia stato lo scopo di S. Ilario ce lo dice apertamente Sulpizio Severo [2].

S. Ilario dunque con tutti i concilii delle Gallie vuole la conversione e la communione di quelli di Rimini e combatte contro quegli intransigenti che li voleano per sempre scommunicati. Lo stesso attesta Liberio di sè nella lettera che scrisse agli orientali e che ci è stata conservata da Socrate (IV, 11). Quivi si afferma di aver chiamato a render ragione del loro procedere tutti i vescovi che sottoscrissero, o ingannati o costretti dalla violenza, alla formola di Rimini, e che questi pentiti abbiano anatematizzato la eresia di Ario e sottoscritto alla dottrina cattolica ed apostolica di Nicea, e che tutti perciò erano entrati in communione con lui. Esorta quindi gli altri a fare lo stesso, perchè tutti quelli che per frode ed inganni si erano allontanati dalla retta fede, ritornino finalmente dalla cieca caligine dell'eresia al chiaro e divino lume della cattolica libertà. Così S. Ilario si unì a Liberio Papa

[1] Fortunat. L. I, in Vita S. Hilarii. Sulp. Sev. in Vita S. Martini: « Cum (Martinus) S. Hilario comperisset regis poenitentia potestatem indultam fuisse redeundi, Romae ei tentavit occurrere. Cum iam Hilarius praeterisset» etc.

[2] S. H. L. II, XLV. Cfr. Reinkens, *Hilarius von Poitiers* p. 249 seg. Schaff. 1864. Uno dei concilii qui accennati da Sulp. Severo è quello di Parigi celebrato credo non prima del 361, e del quale si conserva nei frammenti di S. Ilario una bellissima lettera diretta agli orientali per sciogliere alcuni dubbi circa la fede degli Occidentali, dubbi causati dalle solite calunnie di Sabellianismo propalate dagli Ariani.

nel richiamare colla mansuetudine all'ovile il gregge smarrito, e con lui si unì anche S. Eusebio di Vercelli, del quale così parla Rufino (I, 30-31): " Eusebius circumiens Orientem atque Italiam medici pariter et sacerdotis fungebatur officio, singulas quasque ecclesias, abiurata infidelitate, ad sanitatem rectae fidei revocabat. Maxime quod Hilarium quem dudum cum ceteris Episcopis in exilium trusum esse memoravimus et in Gallia positum haec eadem in restaurandas Ecclesias fidemque Patrum reparandam reperit molientem... Ita duo isti viri, velut magnifica quaedam mundi lumina, Illyricum, Italiam, Galliasque suo splendore radiarunt, ut omnes etiam de abditis angulis et abstrusis haereticorum tenebrae fugarentur „.

Ciò che nell'Italia, nell'Illirico e nella Gallia operavano dietro Liberio Papa, Ilario ed Eusebio per stringere le chiese tutte in un sol vincolo di una sola fede, avea cercato di ottenere anche prima nell' Egitto il grande S. Atanasio. Si narra che questi appena udita la morte di Costanzo di notte tempo ed all' improvviso fu visto nella sua chiesa di Alessandria; la qual cosa eccitò in tutti la più grande ammirazione. Ma egli era stato sempre nascosto in Alessandria ed in un convento di vergini a Dio sacrate che gli furon larghe d' ogni aiuto. Il fatto è narrato come certo da Sozomeno (V, 6) e da Palladio nel Lausiaco; il Baronio però (a. 356, 85) ed i suoi seguaci non vi prestano fede, fondati sopra questa precipua ed unica ragione che non fu fatta di lui ricerca se non solo nel 356 da Siriano, quando egli fuggì secondo loro nel deserto e non si seppe più altro. Ora però dopo la scoperta della Cronica alle Lettere Festali non si può più tenere questa teoria, chè dalla medesima sappiamo come anche nel 360 il Prefetto dell' Egitto Faustiano ed Artemio per cercare di Atanasio entrarono precisamente in un convento di monache, e vi torturarono anche una vergine di nome Eudemone che era forse la superiora. Si vede dunque che quattro anni dopo la fuga si venne a scoprire dietro indizii avuti il nascondiglio di Atanasio, che non sarebbe stato salvato se non dall' eroica fortezza e pietà di Eudemone. Rufino racconta anch' egli il fatto della ricerca di Atanasio, ma dice che egli stando nascosto in una cisterna disseccata, ed essendo stato denunziato da una serva riuscì a saperlo e fuggire. Per lo che fu fatta vendetta della medesima come se falsamente l' avesse denunziato. Riassumendo ora le diverse relazioni della Cronica e di Rufino deduciamo che Atanasio stette nascosto in Alessandria fino al 360, e che poi fuggitosene non vi ritornò se non dopo la morte di Costanzo, e nemmeno così subito e quasi miracolosamente come gli storici vogliono darci ad intendere, ma dopo l' indulto dato da Giuliano nel Gennaio del 362 [1]. Difatti la stessa Cronica delle lettere Festali ci assicura che ei rientrò in Alessandria il mese di Mehir (Genn. Febbr.) [2] dello stesso anno, precisamente secondo " l' Istoria Acephala „

[1] Iul. *Ep.* 31.

[2] « Coss. Mamertino et Nevitta. Hoc anno Episc. Athanasius rediit ab exilio

il 21 di Febbraio. Ad ogni modo, come fu ritornato, suo primo pensiero fu quello di celebrare un concilio per sanare, come s' era fatto in Roma, le piaghe dell' eresia. Il concilio fu indetto per il mese di settembre e vi presero posto 20 vescovi della provincia, ai quali si unirono ancora Eusebio di Vercelli in persona e Lucifero di Cagliari per mezzo di due suoi legati. Lo scopo della riunione ci è stato detto da S. Girolamo e giova colle sue stesse parole riferirlo. " Post reditum confessorum in Alexandrina postea synodo constitutum est, ut exceptis auctoribus haereseos quos error excusare non poterat, poenitentes ecclesiae sociarentur, non quod Episcopi possint esse qui haeretici fuerant, sed quod constaret eos qui reciperentur haereticos non fuisse. Assensus est huic sententiae occidens et per tam necessarium concilium e satanae faucibus ereptus est mundus „ [1]. Per la retta intelligenza delle quali parole fa d' uopo sapere che per legge e consuetudine antica della Chiesa un vescovo dichiarato eretico veniva per sempre privato dell' esercizio dell' ordine ed era ammesso soltanto come laico alla communione ecclesiastica ; benchè anche in ciò erano state fatte delle eccezioni che possono vedersi accennate dal Baronio all' ann. 362, n. 183 [2]. Lo stesso S. Girolamo contrariamente agli scismatici riconosceva nella Chiesa, non la negava, l' autorità di fare un' eccezione alla legge, assolvendo cioè e ritenendo nella loro dignità, anche i vescovi stati eretici, e di questi ne enumera otto, tra i quali i due Eusebii di Nicomedia e di Cesarea, tutti riabilitati dal Sinodo Niceno dopo la professione dell' " homousion „ [3].

Nel Concilio di Alessandria si formarono due correnti, quella dei rigoristi che voleva deposti tutti i Vescovi indistintamente senza tener conto del loro diverso grado di reità, e l' altra più benigna che avrebbe voluto tutti, purchè penitenti, vedere assoluti e conservati nel grado primiero. Si riuscì ad una composizione dei pareri, decidendosi che i capi ed autori dell' eresia fossero senza remissione deposti, e se pentiti ammessi come laici solamente alla communione, e gli altri, ed erano la maggior parte, o quasi tutti che o per ignoranza, o per inganno o violenza loro fatta avessero in qualche maniera partecipato all' eresia ovvero communicato cogli eretici, fossero e riammessi alla comunione come fratelli e riabilitati e confermati nel loro officio o dignità. Una misura così ragionevole adottata ancora da Liberio Papa fu come una pietra d'in-

mense Mehir, et Ecclesiam suam recepit Iuliani Aug. iussu qui libertate donavit cunctos Episcopos et exulantem Clerum ». L' intruso vescovo Giorgio il 30 Novembre era stato chiuso in carcere ed il 24 del mese seguente barbaramente dai pagani ucciso.

[1] Hier. *Adv. Lucif.*

[2] Un secolo dopo (488-489) la stessa teoria era confermata da S. Gelasio Papa contro Pietro ed Acacio: « Qui etsi damnata haeresi se ad fidem catholicam dicitur contulisse, subdi debuit catholicis a quibus correctus est non praeesse ». Ep. 26 n. 8, ap. Thiel. *Epist. R. P.* Vol. I.

[3] Hieron. *Adv. Luciferian.* II p. 99 ed. Ald.

ciampo in cui molti rigoristi e intransigenti urtarono ed alzarono la bandiera dello scisma. Non sono più vescovi, gridarono, quelli che hanno dato mano all' eresia: e tali intendevano specialmente i quattrocento e più padri del Concilio di Rimini, a favore dei quali si erano messi Liberio, Ilario, Eusebio con i molti concilii celebrati, e per i quali scrisse S. Girolamo il suo classico dialogo contro i Luciferiani. Liberio specialmente, la cui autorità dovea molto valere in questa circostanza, fu bersaglio di tutti i dardi avvelenati degli scismatici, sì che fu obbligato a fare la sua apologia, in una lettera diretta a tutti i Vescovi cattolici d' Italia e che comincia " Imperitiae culpam „ [1]. Il santo e prudente pontefice dice di aver dovuto usar pietà con quelli che aveano firmata la formola di Rimini, perchè aveano agito per ignoranza e perchè si erano ritrattati. Aggiunge che questa misura era richiesta anche dalle circostanze dei tempi " quam pietatem sectandam nobis ratio temporis praesentis exposcit „ e se la piglia contro quei rigoristi e scismatici che nulla stimando nè la ragionevolezza delle misure prese, nè l' autorità apostolica, aveano deciso non doversi perdonare a quelli che anche per ignoranza aveano firmato in Rimini; " non esse parcendum in his qui apud Ariminum ignorantes egerunt „. Aggiunge che anche gli orientali ed i vescovi dell'Egitto aveano abbracciata la sua sentenza e con lui giudicato doversi condannare solo gli autori della caduta degli innocenti. " Sed mihi cui convenit omnia moderate perpendere, maxime cum et Aegyptii omnes et Achivi accusati sententiam receperunt, multis parcendum quidem his de quibus supra tractavimus, auctores vero esse damnandos „. Come si vede questa lettera fu scritta dopo il sinodo di Alessandria e la ribellione degl' intransigenti, ma ne suppone altre due precedenti, l'enciclica cioè con cui cassò il concilio di Rimini, ed il decreto di perdono per alcuni, e di condanna per altri di cui qui si tratta, e che più non abbiamo. Però il prezioso documento rimastoci ci mette in via per scoprire la più nera causa della taccia di eretico che Liberio ebbe, la quale secondo me, più che dal fatto di Sirmio, ebbe origine dal perdono dato ai caduti di Rimini e per cui eccitò contro di sè tutte le ire dei ribelli, i quali, come in questa lettera si accenna, aveano stabilito e sanzionato duramente il principio " non esse parcendum, " perchè, secondo si esprimevano in S. Girolamo, quelli che una volta erano stati eretici non erano più vescovi. Si legga il " Libellus Precum „ di Faustino e Marcellino e se ne avrà una prova lampante. Anzi io son d' avviso che questa pietosa e ragionevole condiscendenza di Liberio Papa " cui convenit omnia moderate perpendere „, fu quella che lo sbalzò dal trono nella polvere, e per tutto il medio evo tenne alta e ferma la corona sul capo di Felice, come rappresentante del partito ortodosso. Di tanto disordine storico non trovo migliori documenti che la lettera citata,

[1] Cfr. Hilar. *fragm.* p. 420. Paris, 1605.

il " Libellus precum „ e gli Apocrifi feliciani. Ma per intendere questi fa d' uopo conoscere ciò che in mancanza di altro ci è stato tramandato da S. Siricio intorno ad un' altra questione capitale per la fede e disciplina cattolica, che cioè Liberio, quando cassò gli atti del Concilio di Rimini, ammise alla communione tutti i caduti nell' errore, e quelli venuti dall' arianesimo senza obbligo di battesimo [1]. Al contrario alcuni, cui sapea male veder conservati nel loro grado i Padri di Rimini, volevano ancora tener come invalido il battesimo conferito dagli ariani, e questo non ammetteva la chiesa. Ciò posto, tutti gli apocrifi Feliciani, come la vita di Liberio nel " Lib. Pontificalis „ non parlano di altro che di comunione cogli eretici eccetto il ribattezzare, e questo costituì per Liberio un delitto tale che, a sentir sempre le medesime fonti, la parte migliore dei cristiani credette suo dovere separarsi da lui, e richiamare Felice, se bene intendo un altro apocrifo publicato dal Baluzio che va sotto il nome di " Vita S. Eusebii Presbyteri Romani „.

Fortuna però volle che dagli scismatici non fosse preso di mira soltanto Liberio, ma anche i più ferventi campioni della fede nicena, quali furono S. Ilario, Osio e lo stesso S. Atanasio. Di Osio se n' è parlato abbastanza. D' Ilario troviamo un cenno nel citato " Libellus Precum „ (p. 654 ed. c.), ove si dice che perdette il merito dell' esilio e dei suoi scritti contro gli eretici col favorire ai prevaricatori, " favens praevaricatoribus „ ; colle quali parole vollero designare ed i libri " de synodis „ da lui scritti in difesa della fede Nicena e dei vari simboli composti dai Semiariani, e la sua missione di pace in favore dei caduti a Rimini. Di Atanasio poi e del suo sinodo Alessandrino si fa cenno nel seguente luogo che noi citiamo quasi per intero come testimonio della mala fede degli eretici in riferire fatti non mai avvenuti, ovvero in tal modo da farli del tutto cambiar natura. " Execrabiles ariani in partibus Orientis et maxime in Aegypto, non fuerunt hoc solo contenti ut Episcopi, damnata fide integra, in eorum impiam sententiam declinarent; sed hos ipsos qui primum fuerant per catholicos Episcopos ordinati, ubi pro eorum desideriis subscripserunt, in laicorum numerum exigebant, et postea iterum eos iidem haeretici Episcopos ordinabant, ut non solum fidem catholicam damnare viderentur, sed ordinationem factam per Episcopos catholicos. Intendite in hoc adversus catholicos quasi quemdam triumphum haereticorum, et in miseram et quasi ultimam et foedissimam captivitatem, in his Episcopis condemnata pia fide et catholicis episcopis in eorum se dominium delusionemque tradiderunt metu exilii, et ut episcopale nomen apud homines retinere viderentur, quod utique iam apud Deum post subscriptiones impias non habebant [2]. Sed ideo nominis istius

[1] Siric. *Ep. ad Himerium Tarrac.* I.

[2] Credo che se vi fosse stato bisogno di ripetere la consacrazione sacerdotale sarebbe stato precisamente nel sistema di chi così scrive. Ma egli parla così di chi non l' ha mai pensato non che fatto.

quaerebatur auctoritas ne illis possessiones Ecclesiae tollerentur, quas utinam numquam possedisset Ecclesia, ut apostolico more vivens fidem integram inviolabiliter possideret. Et nunc his talibus non communicare summa impietas dicitur. „ E venendo poi a trattare della causa precipua di questo pietoso agire della Chiesa, qual èra la pace che si volea conservata nella cristianità, segue: “ An non scripturae divinae impugnantur quando cum Episcopis Filii Dei negatoribus pax Ecclesiae copulatur?... Sed sub vocabulo pacis impietas tegitur, et speciosum nomen veritatis opponitur ad patrocinium perfidorum... Credimus filio Dei pronuntianti: qui me negaverit coram hominibus, et ego negabo eum coram Patre meo... Verumtamen et in hac causa divinum iudicium cognoscite probatum praesentibus documentis, ne quis putaret acceptandam pacem talium Episcoporum etiam si ad verae fidei confessionem reverterentur post subscriptiones impias, vel nefarias haereticorum communiones, quibus scienter succubuerunt, ne aut possessiones Ecclesiae perderent aut honores „ [1].

Effetto di tanto zelo espresso in questa supplica fu un rescritto dell'imperatore Teodosio a favore degli scismatici. Nè fa maraviglia se i ribelli contro la legittima autorità così declamando dinanzi all' inesperta moltitudine abbiano potuto acquistar fede al loro partito, sì che perita anche la setta, un' eco anche lontana non rimanga delle falsità e calunnie che con tanta audacia furono sparse. Ad ogni modo questo è un documento tale che spiega a maraviglia tutte le voci sparse contro Liberio dalla pace di Sirmio alla sua morte, spiega anche una frase da noi riferita altrove della prefazione allo stesso libello, che cioè Liberio ritornò in Roma dopo aver dato mano alla perfidia: “ Hoc (Constantius) de consensu eius, quo manus perfidiae dederat, indicabat „; perchè secondo gli scismatici di questo tempo in nessun modo era lecito communicare con chi in qualunque maniera si era macchiato di eresia. Finalmente spiegherebbe anche le due sentenze di S. Girolamo contro Liberio, esageratamente espresse secondo il ch. Duchesne, se s. Girolamo non fosse l' autore del celeberrimo dialogo contro i Luciferiani.

Ma torniamo al Concilio di Alessandria che ha dato motivo a questa troppo necessaria digressione, e sia il principio dalla relazione che ne dà Rufino, la quale servirà come di risposta a tutte le obiezioni fatte e propalate dagli scismatici. “ Pergit Eusebius Alexandriam, ibique confessorum concilio congregato pauci numero sed fidei integritate et meriti, multis quo pacto post haereticorum procellas et perfidiae turbines tranquillitas revocaretur ecclesiae omni cura et libratione discurrunt. Aliis videbatur fidei calore ferventibus, nullum debere ultra in sacerdotium recipi qui se utcumque haereticae communionis contagione maculasset.

[1] Tutto ciò che abbiamo riferito, benchè l' autore sia dei tempi di Damaso e contro questo pontefice scriva, si appartiene a Liberio.

Sed qui imitantes Apostolum quaerebant non quod sibi utile esset, sed quod pluribus, dicebant melius esse humiliari paululum propter deiectos et inclinari propter elisos, ut eos rursus erigerent: et ideo rectum sibi videri ut tantum perfidiae auctoribus amputatis, reliquis sacerdotibus daretur optio si forte velint, abiurato errore perfidiae, ad fidem patrum statutaque converti, nec negare aditum redeuntibus, quin potius de eorum conversione gaudere „[1]. Gli scismatici aveano sentenziato che non poteva essere più vescovo chi in qualunque maniera, anche solo communicando, si fosse macchiato d' eresia, e S. Girolamo dietro l' antica disciplina della Chiesa asseriva che non poteva più essere vescovo chi una volta fosse stato eretico; ma il concilio di Alessandria giudica diversamente, chè trovandosi in circostanze eccezionali crede dover usare misure egualmente eccezionali. Non si trattava di uno o due vescovi, ma di molte centinaia che in un modo od in un altro aveano mancato. Che fare? si puniscano i capi, si liberino tutti gli altri. E s. Atanasio, l' anima del concilio, che l' avea capito, nella lettera che scrisse a Rufino così conchiudeva: "Partecipo tali decisioni alla tua pietà nella speranza che nella tua religione vorrai accettare ciò che è stato decretato e non biasimerai la dolcezza usata da tutto il concilio. Farai leggere il decreto al clero ed ai fedeli a te soggetti „ [2]. Tutta la Chiesa applaudì a questa decisione, e d' ora innanzi la tessera comune dei credenti, " tolto ogni pretesto ai fabbricatori di simboli „ [3], sarà la formola nicena.

Nel concilio Alessandrino, oltre alla questione della pace e communione cattolica furono anche trattate tre altre della massima importanza. Le due prime contro gli eretici, e la terza da vedersi e decidersi tra fratelli della medesima fede. Fu dunque in primo luogo condannata oltre all' eresia di Ario, di Sabellio e Paolo samosateno, anche quella dei Pneumatomachi, che negava la divinità dello Spirito Santo, e l' altra poi detta degli Apollinaristi contro la verità della incarnazione del Verbo. Noi non ce ne occupiamo punto della parte ereticale, perchè non è del nostro proposito: solo facciamo osservare a chi intende persuadersi della verità storica, che il concilio non condanna nessuno in particolare dei Pneumatomachi e molto meno il semiariano Macedonio, il quale se negò la divinità dello S. S., fatto omai questo che non pare possa da alcuno revocarsi in dubbio, non è ben certo però quando l' abbia impugnata. Sappiamo solo per documenti storici che egli ammise il simbolo Niceno riguardo alla divinità di G. C., e che non divenne Pneumatomaco se non dopo che si fu separato dal partito di Eudossio e da questo fu scommunicato. Ora questo scisma, se stiamo all' "Historia Acephala „, non avvenne se non verso il 364, due anni cioè dopo il Concilio Alessandrino. La

[1] Rufin. *Hist. Eccl.* I, 28 seg. Cfr. Athan. *Ep. ad Antioch.* p. 574 seqq.

[2] Athan. *Ad Rufin.* T. I. p. 963 ed. *Maur.* Cfr. Revillout, *Le Concile de Nicée et le Conc. d' Alexandrie d' après les textes Coptes;* Revue des quest. histor. 1874 p. 371.

[3] Athan. *Ep. ad Antioch.* l. c.

nuova eresia dunque di Macedonio non può essere se non dopo questo tempo [1]. Si aggiunga che questa eresia era già sorta anche prima del 362 come ne fa fede s. Atanasio stesso nella sua lettera al Vescovo di Fenicia Serapione (p. 173), e di Macedonio non si fa affatto parola; perchè questo silenzio? Per un riguardo forse a Macedonio? Ma qual riguardo vi potea essere per un eresiarca se nel concilio di Alessandria i capi tutti degli eretici furono irremissibilmente condannati e deposti? Il Revillout risponde che per Macedonio non faceva d' uopo di nuova condanna essendo egli, come ci attesta S. Atanasio nell' " Historia ad Monachos " scritta nel 358, stato già condannato per aver calunniato il suo legittimo vescovo Paolo di Costantinopoli, e per essersi fatto ordinare al suo posto dagli Ariani [2]. Ma, se ben si considera, queste erano colpe dalle quali il Concilio Alessandrino facilmente assolveva, e d' altra parte non si vede bene la ragione per la quale uno condannato già in materia disciplinare, non debba più condannarsi per errori contro la fede, massime se si tratti d'un eresiarca come sarebbe stato Macedonio. Resta dunque che Macedonio non fu nel concilio Alessandrino condannato, o perchè non avea ancora negato la divinità dello Spirito Santo, o perchè apertamente non s' era dichiarato.

Dopo la parte ereticale fu trattata la difficilissima questione delle voci οὐσία ed ὑπόστασις, le quali ora traduciamo per " essenza " e " persona ", ma a quei tempi aveano altro significato. Si dice che Osio fosse stato quegli che prima le mise in campo, ed espresse la differenza che passava tra loro anche prima del Concilio Niceno, quando volle opporsi all' eresia di Sabellio che non ammetteva nelle divine persone altra differenza che nominale. Non tutti però erano dello stesso parere, essendochè da alcuni si aveano come sinonime, e come tali le tenne anche il lodato concilio, quando dopo il simbolo condannava come eretici tutti quelli che avessero detto il Figlio essere d' altra sostanza che di quella del Padre, ἐξ ἑτέρας ὑποστάσεως ἢ οὐσίας φάσκοντας εἶναι. A torto perciò molti dei Sabelliani si servirono dell' autorità del concilio Niceno per difendere e sostenere i loro errori [3], chè, quando i Greci ed i Padri del Concilio definivano il Verbo essere della medesima ipostasi del Padre, non intendevano dir altro se non che egli è della stessa sostanza, e ciò per opporsi precisamente a Sabellio il quale non riconosceva nella Trinità se non tre apparenti distinzioni o tre πρόσωπα. Mario Vittorino a proposito di queste voci asseriva che ai tempi suoi l'una e l' altra significavano ciò che in latino con un sol nome si dice " substantia " e che pochi Greci e raramente adoperavano la voce οὐσίαν, e tutti facevano per contrario uso dell' altra ὑπόστασις, e che inoltre la sacra scrittura

[1] *Hist. Aceph.* ap. Maffei, *Osserv. Letterarie*, Tom. III. p. 72.
[2] Revillout, l. c. p. 356.
[3] Basil. *Ep.* 73.

stessa espresse per ὑπόστασις ciò che in latino si tradusse " substantia „. Ma intorno a questa questione bene si espresse Rufino: " Sed et de differentia substantiarum et subsistentiarum sermo eis per scripturam motus est, graece οὐσ. et ὑποστ. vocant; quidam enim dicebant substantiam et subsistentiam unum videri, et quia tres substantias non dicimus in Deo, nec tres subsistentias dicere debemus. Alii vero quibus longe aliud substantia quam subsistentia significare videbatur dicebant, quia substantia ipsa rei alicuius naturam rationemque qua constat designet, subsistentia autem uniuscuiusque personae hoc ipsum quod extat et subsistit ostendat. Ideoque propter Sabellii haeresim tres esse subsistentias confitendas, ne suspicionem daremus tamquam illius fidei sectatores quae Trinitatem in nominibus tantum et non in rebus et subsistentiis confitetur „ [1]. Tutti i cattolici dunque e Greci e Latini ammettevano la distinzione numerica nella Trinità, solo non convenivano o non sapevano trovare un termine che la loro idea tutta insieme esprimesse. I Latini si credevano più fortunati dei Greci, perchè nel loro vocabolario trovavano le voci " substantia „ e " persona „ benchè anche persona nella lingua classica abbia ben altro significato da quello che poi nel latino basso gli fu dato. Ma in mancanza di meglio basti intendersi. I Greci, dice s. Agostino, usano *usia* ed *ipostasi*, ma non so che differenza vi passi tra l' una e l' altra voce, " ita ut plerique nostri, qui haec graeco tractant eloquio, dicere consueverunt μίαν οὐσίαν, τρεῖς ὑποστάσεις, quod est latine unam essentiam, tres substantias „. Al contrario si esprimeva S. Gregorio Nazianzeno: Τῆς γὰρ μιᾶς οὐσίας καὶ τῶν τριῶν ὑποστάσεων λεγομένων μὲν ὑφ' ἡμῶν εὐσεβῶς· τὸ μὲν γὰρ τῆν φύσιν δηλοῖ τῆς θεότητος, τὸ δὲ τὰς τῶν τριῶν ἰδιότητας κ. τ. λ. E continuando dice che i Romani la pensavano allo stesso modo, benchè questi per la povertà della loro lingua non potessero far distinzione tra essenza ed ipostasi, e che perciò per non sembrare di ammettere tre sostanze nella divinità fossero indotti ad escogitare il vocabolo di *persona* καὶ διὰ τοῦτο ἀντεισαγούσης τὰ πρόσωπα, ἵτα μὴ τρεῖς οὐσίας παραδειχθῶσι [2]. E che S. Gregorio non avesse torto in così giudicare dei latini lo prova col suo esempio s. Ilario, il quale prende per sinonimo di persona precisamente la parola " substantia „ che s. Agostino giudicava lo stesso che " essentia „. Così a citare un esempio, nel libro IV de Trinitate a p. 31 trattando del Verbo increato, dopo aver asserito che il Figlio non è da dirsi " ut Valentinus prolatione natum commentus est; nec sicut Manichaeus partem unius substantiae Patris natum exposuit: nec sicut Sabellius, qui unionem inducit, ipsum dixit Filium quem et Patrem; nec sicut Hierachas lucernam inducit de lucerna, vel lampadem in duas partes; nec eum qui fuit ante postmodum natum vel supercreatum in Filium... sed sicut diximus ante... glorians cum

[1] Ruf. *H. E.* I, 29; Aug. *de Trin.* V, 8.
[2] *Orat.* XXII, 46, 47.

subsistente Patre „ ; aggiunge: “ Quapropter tres substantiae sunt Pater et Filius et Spiritus Sanctus „.

Era dunque questione di parole quella che si agitava tra i cattolici e perciò tanto nel Concilio di cui ci occupiamo, quanto nell'altro celebrato poco dopo sotto Gioviano, Atanasio prudentemente propose, ed i Padri accettarono che essendo tutti concordi nella sostanza della dottrina si passasse sopra alle nude voci; e questo, dice il Nazianzeno, apportò più gloria al grande dottore che non tutti i suoi sermoni, le sue vigilie, i patimenti, le fughe, gli esilii [1]. Pur tuttavia S. Melezio d'Antiochia si ostinava a richiedere l' esplicita professione delle tre ipostasi, per lo chè di lui s. Girolamo offeso, scrivendo a s. Damaso, fortemente si lamentava. Il linguaggio di s. Girolamo riguardo a s. Melezio è un po' duro, ma questi avea gran torto, quando voleva pretendere, e da un latino, la professione esplicita delle tre ipostasi, massime dopo che il Concilio Alessandrino, al quale prestarono il loro consenso l'Oriente e insieme l' Occidente, avea appunto decretato di non far questione di tal voce, perchè non si trovava nelle divine scritture, e perchè ad alcuni poteva apparire sospetta. Per finirla diciamo che nè “ persona „ presso i Latini, nè ipostasi presso i Greci erano voci atte ad indicare ciò che fu poi definito da Boezio “ rationalis naturae individua substantia „ per spiegare la distinzione numerica nella Trinità, ma che tali poi divennero “ ex usu loquendi „ [2].

È stato scritto che il Concilio Alessandrino fu tenuto per ordine di Liberio, ed è probabilissimo; benchè la relazione non sia fondata sopra alcun documento sicuro, essendo le lettere di Liberio ad Atanasio, e di questo a Liberio apocrife, e non maggiore autorità avendo la vita manoscritta di s. Eusebio di Vercelli sopra cui poggia questa asserzione. Un solo argomento a favore della nostra sentenza sarebbe decisivo se non fosse estremamente guasto, ed è quello della lettera di Liberio ai Vescovi cattolici e che incomincia “ Imperitiae culpam „ ove è detto “ Aegyptii omnes et Achivi accusati sententiam receperunt, multis parcendum etc. „ che per me non hanno altro significato se non quello già dato altrove, che cioè gli Egiziani ed i Greci processati o richiesti del loro parere accettarono la proposta del Papa. Ma chi ne assicura? Tuttavia non si può far a meno di prestare ai monumenti sopradetti qualche fede, sia perchè provengono da tradizioni antiche, sia per il sistema di Liberio di voler pacificare le chiese, sia per la materia trattata, che fu la stessa in tutti i concilii di questo tempo, sia ancora per certe disposizioni prese in Alessandria e prima ancora del Concilio, che ripugnerebbero alla disciplina della Chiesa, se non si spiegassero per un mandato speciale del Romano Pontefice, al quale erano devoluti, anche per sentenza del Con-

[1] l. c. 48.
[2] S. Thom. S. P. I q. XXIX a. II.

cilio di Sardica, gli appelli dei Vescovi, e gli affari tutti delle chiese. Qui invece abbiamo che ed Eusebio ed Atanasio e Lucifero provvedono alle chiese non di loro giurisdizione, depongono e consacrano vescovi, e che vescovi? quello finanche d' Antiochia, e nessuno dice nulla, e Liberio si dichiara soddisfatto. Come si spiega questo silenzio e questo modo di agire del Pontefice Romano? Io credo che non si possa meglio spiegare che supponendo una speciale delegazione del Papa. Ciò che però non si può negare si è che gli atti del Concilio Alessandrino furono mandati a Liberio e da questo approvati. Tanto consta dalla lettera di Atanasio a Rufiniano o Rufino che sia [1], la quale si trova anche riportata nel Concilio II di Nicea. Quivi dopo aver trattato delle condizioni richieste per ammettere i *lapsi* alla communione della chiesa continuando dice: " Atque hoc quoque oeconomice et rationabiliter factum videtur. Quemadmodum haec et Romam scripta sunt, Romanorumque Ecclesia comprobasse constat. Haec quoque tuae pietati confidenter scribo et significo, quo tua pietas, ea quae decreta sunt, hoc modo amplectatur ".

Di questo Concilio fu edita una lettera sinodale per gli Antiocheni, che è un monumento insigne di politica religiosa, e meriterebbe di essere qui riferita intiera come corollario di tutto ciò che è stato finora detto. Ma essendo troppo lunga rimandiamo il lettore alle opere di s. Atanasio ove si trova, e ci contentiamo di richiamare l' attenzione solo sopra qualche luogo speciale della medesima che non è stato finora trattato. Dopo un breve esordio atto ad accattivarsi la benevolenza, entra in argomento, che è quello di far cessare tra loro lo scisma e di attirare alla loro parte gli Ariani che nella città si trovavano, perchè in ogni luogo si predichi un solo Signore, una sola fede. Per intendere la qual determinazione fa d' uopo avvertire che la chiesa d' Antiochia era a questo tempo divisa in tre partiti, in quello cioè degli Eustaziani, Niceisti puri, di cui capo era s. Paolino creato in questo tempo vescovo da Lucifero di Cagliari; quello dei Meleziani, cattolici pur essi, ma che dagli altri erano tenuti come eretici, perchè Melezio loro vescovo era stato intronizzato dai Semiariani dopo il concilio di Costantinopoli; e finalmente la setta di Euzoio ariano, i cui seguaci, come qui è scritto, pensavano almeno in parte di abbandonarlo e abbracciare la fede Nicena. Euzoio però era considerato e sotto Costanzo e sotto Giuliano come vescovo legittimo, gli altri erano solamente tollerati, sì che, per condiscendenza del medesimo, Paolino poteva officiare solo una piccola chiesa della città, e Melezio era costretto a radunare i suoi in una chiesa di campagna, per la qual cosa s. Girolamo li chiama Campenses [2]. Per mettere unione in questa insigne diocesi già sede dell' Apostolo Pietro, il concilio dice di spedire con speciale delegazione Eusebio di Vercelli ed Asterio, non potendo tutti recarvisi in-

[1] Revillout l. c. p. 372 nota.
[2] *Ep. ad Damas.* l. c.

sieme come avrebbero voluto; e continuando: " Chiamatevi, soggiunge, tutti quelli che vogliono la pace con voi, prima quelli della città antica, e poi quelli che ritornano dall' arianesimo; riceveteli come il padre accoglie i figli e trattateli, come se foste loro maestri e tutori. Riuniteli al nostro carissimo fratello Paolino e a quelli della sua parte, e da loro non pretendete altro se non che anatematizzino l'eresia ariana, professino la fede nicena, e condannino quelli che dicono creatura lo Spirito Santo ". Questo fu l' argomento più intricato di cui si dovette occupare il concilio, riunire cioè quelli che si raccoglievano per celebrare i loro misteri nella città antica, τοὺς ἐν τῇ παλαιᾷ συναγομένους, vo' dire i Meleziani, con quelli che riconoscevano per loro capo Paolino, non ostante che non fosse neppure Vescovo. Per ottenere ciò, poichè i Paoliniani rappresentavano il partito ortodosso, il concilio li riconosce pure come legittimamente tali; ma d' altra parte essi erano senza pastore, e la parte che seguiva Melezio era anche cattolica, e non per altro si considerava divisa dai primi, se non perchè Melezio traslocato da Sebaste era stato posto sulla cattedra di Antiochia dai Semiariani. Se non che il concilio prudentemente l' avea assoluto da questa pecca, dichiarando che non essendo egli in nessun modo stato formalmente eretico, purchè conservasse la fede Nicena, fosse non solo ammesso alla communione della Chiesa, ma potesse ancora conservare la propria dignità. Non restava dunque altro se non dire agli Eustaziani tutti: " Giacchè voi siete per fortuna senza vescovo, riconoscete Melezio e fate cessare lo scisma ". Così agendo il concilio dava una giusta soddisfazione agli Eustaziani col comandare ai Meleziani di unirsi a loro, e veniva pure dolcemente ad obbligarli ad accettare come loro vescovo quello della parte contraria, nella persona di Melezio. Era l' unico modo di far cessare lo scandalo in quella insigne Chiesa. Le quali cose tutte, benchè qui non si specifichino, pure e dalla detta maniera di esprimersi dei Padri, e dal modo di comportarsi dei legati in Antiochia chiarissimamente si possono scorgere. Perchè sappiamo che mentre in Alessandria ad una cosa si pensava, in Antiochia succedeva un' altra. Chè Lucifero di Cagliari rimasto quivi in missione speciale, accostatosi agli Eustaziani, senza aspettare le decisioni del Concilio al quale egli pure avea mandato i diaconi Erennio ed Agapito come suoi legati, assistito da Gorgonio di Germanicia e da Cimazio di Palta, consacra vescovo il loro capo Paolino ed accresce la confusione [1]. Eusebio come vi giunse presentò le sue lettere, ma prudentemente fu obbligato al silenzio, a non communicar con nessuna delle due parti, e a non far nulla di ciò che a voce avrebbe dovuto trattare, di riconciliare cioè gli animi divisi e far riconoscere come vescovo Melezio. Inoltre avendo trovato il popolo più scisso, a causa della consecrazione di Paolino, ed i Meleziani che in disparte celebravano i divini

[1] Hieron. *Chron.* a. 363; Rufin. I, 30; Socrat. III, 9; Sozom. V, 13; Theodor. III, 5.

misteri, si commosse fortemente, perchè non tutti aveano approvata l' ordinazione di Paolino e disapprovò dentro di sè ciò che era stato fatto. Pur tuttavia per la stima che avea di Lucifero, senza aver nulla palesato di ciò che avea in animo, si partì, promettendo di emendare il mal fatto in un nuovo concilio. Questo racconta Socrate, al quale fa eco Sozomeno, il quale per soprappiù considera l' ordinazione di Paolino come illegittima, perchè senza il consenso di tutti, come si dovea, era stato creato vescovo. La qual cosa ai Meleziani dava un argomento di più a perseverare nel loro scisma, anche perchè l' ordinazione del loro vescovo si avea omai come canonica, come quella che era avvenuta dopo la morte del legittimo pastore Eustazio.

Però se stiamo a Teodoreto, nemmeno Lucifero sarebbe stato quel rigido intransigente che si crede; avrebbe agito colla prudenza richiesta dal sinodo, di persuadere cioè gli Eustaziani ad acquietarsi e di confermare Melezio; ma quelli tumultuarono tanto che ei fu costretto a fare ciò che non avrebbe voluto e dovuto fare, consecrare cioè a vescovo il loro prete Paolino. Questa è la pura verità non contradetta da nessuno storico; laonde ciò che di Lucifero aggiungono i medesimi autori, quasi egli non avesse voluto acquietarsi alle decisioni del concilio di Alessandria, ed avesse avuto in animo di rigettarle, credo che non sia altro che una gratuita interpretazione dei fatti che seguirono, e che è confutata da ciò che essi stessi hanno detto ed immediatamente aggiungono; che cioè egli si astenne dal contraddire ai decreti del concilio per rispetto ai suoi legati che a nome suo li aveano firmati ed approvati. Questo è credibile che avendo veduto Eusebio riprovare col suo silenzio l' elezione da lui fatta, se ne sia adontato e pieno di rammarico abbia lasciato Antiochia e fatto ritorno, non senza però passar per Roma, alla sua sede di Cagliari. Lo scisma durò ancora molti anni in Antiochia, fino cioè all' elezione di Alessandro, che avvenne il 408, vale a dire anni 46 a computare da questo tempo; e se Lucifero ne fu causa occasionale solamente col suo zelo troppo acceso ed esagerato, chi potrà per questo contro di lui alzar la voce, massime se in buona fede avea agito? Sappiamo che si formò anco uno scisma che da lui prese il nome, scisma che sostenne anche l' eresia degli Anabattisti; ma come esso abbia avuto origine, ed in che modo Lucifero ne sia stato il fondatore nessuno lo sa. Teodoreto dice che ritornato egli in Sardegna aggiunse ai dogmi della chiesa alcuni altri, i quali chi professava si diceva Luciferiano. Quali sieno questi nuovi dogmi è ancora un problema da risolvere. Per contrario sappiamo da Sozomeno che Lucifero all' arrivo dei legati, dolente dei modi tenuti da Eusebio, e forse più dell' errore commesso, pensò di resistere alle decisioni del concilio, ma poi se ne astenne, perchè vi avea acconsentito per mezzo dei suoi diaconi, e se ne partì d' Antiochia in perfetta communione colla Chiesa, ὁμοφρονῶν τῇ καθόλου ἐκκλησίᾳ. Niceforo (X, 17) che riferisce la stessa cosa, ma più duramente, finisce col dire che non

solo Lucifero si partì in communione colla chiesa, ma ancora senza avversione ad alcuno, cioè ad Eusebio, vale a dire cattolico per fede come v' era andato, ed anzichè scismatico, amico di tutti i fedeli ed anche di quelli da cui avea avuto qualche occasione di corruccio. Come adunque, lo scisma si nomò da lui? Sozomeno stesso, benchè poco e velatamente, pure ci dice tanto che basta ad illuminarci nella presente difficilissima questione. Come suole avvenire a tutti i grandi e celebri personaggi che hanno molti aderenti, i suoi seguaci o benevoli che si vogliono dire, perseverarono a contrariare gli atti del concilio, e passando di errore in errore diventarono scismatici ed eretici. Si ribellarono all' autorità della Chiesa invocando per sè l' autorità d' un tanto nome, e perchè gli uomini che vennero dopo, o anche i contemporanei, che non bene conoscevano le cose come erano andate, udendo parlare di Lucifero e di Luciferiani, vollero conoscere l' origine della setta, ricorsero ai fatti di Antiochia, e chi non potè persuadersi per quelli, suppose, come fece Teodoreto, nuovi dogmi predicati in Sardegna, che nessuno di noi ha mai conosciuti.

Ma giacchè siamo entrati nella spinosa questione del così detto scisma di Lucifero, dietro le più esplicite dichiarazioni degli storici antichi, possiamo dimandare agli avversarii le ragioni che li spingono a far considerare come separato dalla Chiesa il più ardente campione della fede nicena. Rispondono col metterci innanzi l'autorità di Rufino, s. Agostino, s. Ambrogio, s. Girolamo [1]. Se non che il primo dipende del tutto dai monumenti di cui si servirono Socrate e Sozomeno già citati, ed in questo l' abbiamo con noi. Quando parla però della fine di Lucifero lo troviamo contrario a noi ed alla verità storica. Ecco le sue parole: " Regressus ad Sardiniae partes, sive quia cita morte praeventus tempus mutandae sententiae non habuit.., sive hoc animo immobiliter sederat, parum firmaverim. Ex ipso interim Luciferianorum schisma, quod licet per paucos adhuc volvitur, sumpsit exordium ". Che sia morto subito, come Rufino asserisce, è falso, perchè visse non meno di otto anni dopo il fatto di Antiochia, non essendo morto, secondo la cronica di s. Girolamo, che il 370–371, e quindi la sua relazione venendo da fonte impura non fa autorità [2]. Il Tillemont dice che Rufino merita più fede di Socrate, Sozomeno e Teodoreto. Sia pure; però in questo fatto sappiamo che nemmeno egli è persuaso della sua opinione [3]. Resta dunque solo che diciamo qualche parola sugli altri autori, ai quali però rispondiamo con un solo argomento. S. Girolamo, s. Agostino, s. Ambrogio sono tutti in combattere i Luciferiani, i quali se da lui presero il nome ne aveano il perchè. Volevano sostenersi contro le sfide e gli attacchi degli avversarii col prendere a loro capitano un tant' uomo e sotto il suo vessillo militare. È questa, come ho detto, la sorte di tutti i grandi, che o vivi o morti,

[1] Ruf. I, 30; Aug. *De Agon. Chr.* 30; Ambr. *In fun. fratr.;* Hier. *Adv. Lucif.*
[2] Lo stesso anno, secondo il medesimo S. Girolamo, morì S. Eusebio di Vercelli.
[3] Tillemont, VII p. 521 dell'ediz. di Parigi 1704.

devono col loro nome servire ad un partito. Servì Origene, servì Lucifero e per non passarmi di due personaggi insigni e santissimi, servono ai nostri tempi a passatempo della scuola razionalistica di Tubinga s. Paolo e s. Pietro, come fondatori delle sette dei Pauliani e dei Petriani [1]. Ora per tornare al caso nostro, abbiamo visto come immediatamente dopo l' urto di Eusebio con Lucifero si formò lo scisma tra i seguaci di quest' ultimo, mentre egli continuò a conservare la fede e la communione della Chiesa, conosciamo tutti l' indole dura ed inflessibile di lui; qual maraviglia se i ribelli si sieno fatto un' arme del suo nome, che l' abbiano dichiarato loro maestro e duce, e che alle loro parole si sia prestato fede? S. Girolamo stesso ne parve alquanto preso, però finì col negarne lo scisma. " Ventum est ad asperrimum locum in quo adversum voluntatem et propositum meum cogar de beato Lucifero [2] secus quidquam quam et illius meritum et mea humanitas poscit existimare. Sed quid faciam? Veritas os reserat, et invitam linguam conscium ad eloquendum pectus impellit. In tali articulo Ecclesiae, in tanta rabie luporum, segretatis paucis ovibus, reliquum gregem deseruit, bonus quidem ipse pastor, sed multam praedam bestiis relinquens ". Ecco il perno della questione. Che cosa volle mai dire il santo dottore con queste parole? Il Baronio ed i suoi seguaci punto amici di Lucifero, l' intendono come se questi avesse voluto, facendo scisma dalla Chiesa, abbandonare la maggioranza per stare con pochi del suo partito. Interpretazione è questa gratuita e lontana da ogni legge di esegesi. Io invece non vi leggo altro se non questo solo, che cioè s. Girolamo si lamenta come Lucifero buon pastore, perchè forse non divideva le idee degli altri nel Governo della Chiesa, si sia ritirato dalla sua missione, quando appunto c' era più bisogno, e contento solo di badare al suo piccolo gregge abbia lasciato in pericolo il resto dei fedeli. Se il periodo si traduce letteralmente, certo non darà altro senso. E poi come avrebbe egli chiamato buon pastore Lucifero se teneva il suo gregge nello scisma? Ma v' ha di più. Continuando così si esprime: " Praeterea illa quae quidam ex maledicis quasi satis firma defendunt; hoc illum amore gloriae et nominis in posteros transmittendi fecisse: nec non et pro simultate quam adversus Eusebium propter Antiochenam dissentionem susceperat. Nihil istorum de tali viro credo; unum est quod etiam in praesenti constanter loquar, verbis eum a nobis dis-

[1] Che le opere di Origene contenessero degli errori è cosa omai che non si può revocare più in dubbio, dopo che egli stesso l'ha confessato, attribuendoli però alla malignità d'un suo nemico od eretico, e dopo la condanna fatta da Papa Anastasio I. Ma tra avere scritto degli errori ed essere eretico ci è gran differenza, massime se l' autore li abbia riconosciuti e non abbia ripugnato con pertinacia alla legittima autorità della chiesa. Eretici invero sono quelli che li difendono, prendano pure il nome da qualunque si voglia.

[2] S. Girolamo scrive il dialogo dopo la morte di Lucifero e gli dà il titolo di *beato*. Non è dunque questo un titolo di semplice onore usato in quei tempi con persone viventi, ma confessione di santità propriamente detta.

sentire non rebus, siquidem eos recipiat qui ab Arianis baptisma consecuti sunt „. Eccoci dunque ritornati ad Antiochia. Lucifero avrebbe fatto scisma per amor di gloria e per ira contro Eusebio: ma ciò dicevano le male lingue, e perciò s. Girolamo non vi presta fede. Ma pur egli dissentiva dagli altri; ed egli concede distinguendo; a parole sì, in realtà no. Come ciò? Perchè fa tutto ciò che fanno gli altri, riceve cioè tutti quelli che si presentano dall' arianesimo, anche i battezzati dagli eretici, ed allora dov' è lo scisma? L' argomento forse ai nostri tempi non correrebbe, ma a quelli di s. Girolamo sì, perchè allora non battezzava che il vescovo; chi dunque riconosceva il battesimo d' un ariano, riconosceva l' autorità del vescovo che l' avea battezzato. Si sa poi che i Luciferiani volevano ribattezzare tutti quelli che venivano dagli ariani, perchè professavano i medesimi principii rigoristici dei Novaziani e dei Donatisti, e credevano, come tutti gli eretici e scismatici, di appartenere essi soli alla vera chiesa. Niente di tutto ciò si legge di Lucifero. Solo si potrebbe dire che egli benchè abbia ammesso alla comunione della Chiesa gli eretici ed i battezzati da loro, pure ricusò di conservare nel loro ufficio e riconoscere come vescovi i caduti e riconciliati secondo le disposizioni di Liberio e del Concilio Alessandrino. Tanto si rileverebbe e da s. Girolamo stesso nel luogo citato e da Sulp. Severo. " Ceterum Lucifer tum Antiochiae agens longe diversa sententia fuit, nam in tantum eos qui Arimini fuerant condemnavit, ut se etiam ab eorum communione secreverit, qui eos sub satisfactione recepissent. Id recte an perperam constituerit dicere non ausim „[1]. Contrariamente però a questa autorità unica di Sulpizio Severo sappiamo che in Antiochia non si trattò affatto dei caduti a Rimini, ed ognun vede come l'autore, quando scriveva, anzichè un monumento autorevole, seguiva tradizioni e reminiscenze di fatti che si svolgevano in occidente a causa delle turbolenze degli scismatici, che disgraziatamente si dissero Luciferiani. In Antiochia, e l' abbiamo veduto, tutt' altro si trattò, e diversamente da quello che lo fanno apparire, Lucifero comportossi. Egli, se stiamo a Teodoreto, era anche prima di conoscere il risultato del concilio, unanime agli altri Padri, circa il conservare nella propria dignità i vescovi caduti, e perciò mandò i suoi legati ed approvò il loro operato, è perciò con una lunga orazione cercò di eccitare alla concordia le parti. Che se questa non ottenne, non fu colpa sua ma degli Eustaziani da cui pur imprudentemente tolse e consacrò il vescovo. Che più? È un fatto che dopo si portò a Roma, e contro ogni espettazione la sua elezione fu approvata da tutto l' occidente, compreso il Romano Pontefice, e dalle Chiese dell' Egitto. A che fine dunque innalzare la bandiera della rivolta? E se in questa circostanza si astenne, non so in qual altra o quando abbia potuto ribellarsi. Si risponderà in Sardegna: ma anche

[1] Sulp. Sev. *H. S.* II, 45, Taurin. 1850. Altre edizioni hanno « non tantum eos... sed etiam se etc. ».

questo è da provarsi, nè basta si asserisca; chè degli otto anni da lui passati nella sua diocesi dopo il fatto di Antiochia nulla si sa della sua vita, se non quel poco che a loro modo di lui ci dicono i Luciferiani Faustino e Marcellino nel tante volte citato " Libellus Precum „. Eppure secondo loro tutt' altro sarebbe stato che caparbio, stizzoso e scismatico. Di ritorno d'Antiochia non cercò di far setta, non andò a rinchiudersi subito nel suo palazzo di Cagliari, ma corse diritto a Roma. " Post aliquos annos beatus Lucifer de quarto exilio Romam pergens ingressus est Neapolim Campaniae „ [1]. A che fine venisse a Roma non è detto, ma il silenzio stesso degli scismatici prova chiaramente che il suo scopo era di conferire con Liberio intorno ai disordini di Antiochia. Anzi ciò si può tenere per quasi certo dal fatto che mentre Eusebio avea pensato di trattare dell' ordinazione di Paolino in un Concilio, di questo non se ne fa nulla, e per contrario sappiamo che e Liberio, e il suo successore Damaso, ed Atanasio e gli altri confermarono la sua elezione. Che più? Un' altra tradizione conservataci in un codice di Nonandola del sec. XI, e publicata dall' Ughelli [2] ci parla non di ire, non di dissapori, non di scisma, ma di concordia tra Lucifero ed Eusebio, e della venuta di questo ancora a Roma con la più piena soddisfazione di Liberio.

Oltre a ciò un manoscritto della vita di s. Eusebio, che trovasi nell' archivio Vercellese ed è attribuito ad Onorato, sta scritto che Lucifero insieme al suo supposto nemico Eusebio andò a Cesarea di Cappadocia con missione speciale della Santa Sede. " Post Synodum Alexandrinam... peregrinavit cum Lucifero et ecclesiam Caesariensem composuerunt „. Questa peregrinazione però sarebbe avvenuta dopo che in Roma ebbero presentati gli atti del Concilio al Papa, chè è detto: " Tulerunt secum acta Concilii ambo legati et in latinum transtulerunt et Romam portaverunt ad Liberium qui omnia confirmavit et adprobavit „ [3]. La relazione è confermata dal greco Niceta, e se non è certa, non è improbabile, perchè si sa che a Cesarea un anno o poco più dopo i fatti di Antiochia verso la fine del 363 [4], c' erano gravi dissensi tra s. Basilio ed il suo vescovo Eusebio. Di ciò tratta brevemente e con edificante parsimonia s. Gregorio Nazianzeno nel celebre panegirico che fece del suo amico. Questi benchè confessi voler coprire d' un oscuro velo la causa della discordia, pure ci fa chiaramente intendere come Eusebio, benchè santissima persona per ogni altro verso, per riguardo a Basilio patì alcun che di umano, ed il dissidio andò tant' oltre per parte dei partigiani di Basilio e dei Monaci specialmente, di cui egli era direttore e padre, che senza un nobilissimo atto di prudenza e di sacrifizio del santo, per cui si allontanò

[1] Faust. *Lib. Prec.* p. 656, ed. c.

[2] Ughelli *Ital. Sacr.* Tom. IV p. 144 seq.

[3] In un' altra vita di Eusebio che si trova nell' archivio di Vercelli si dice lo stesso coll' aggiunta che non sarebbe andato solo a Roma ma insieme a Lucifero.

[4] Tillemont, *Mem.* IX p. 71 e 364. Paris 1693-1712.

dalla città e si ritirò nel Ponto, sarebbe finito in aperto scisma [1]. In questa situazione tanto pericolosa sarebbero stati mandati da Liberio come suoi legati Eusebio e Lucifero, che benchè non li nomina il Nazianzeno, li lascia però supporre nell'Orazione citata quando aggiunge: Παρῆσαν τῶν δυτικῶν ἀρχιερέων τινὲς μεθέλχοντες πρὸς ἑαυτοὺς τῆς Εκκλησίας, ὅσον ὀρθόδοξον, che vi erano cioè alcuni vescovi dell'occidente i quali aveano per iscopo di attirare alla lore parte tutti gli ortodossi. Questi vescovi sappiamo dalla storia che non erano altri che Eusebio e Lucifero, e che nel caso presente si trovassero a Cesarea lo troviamo confermato dalla vita di Eusebio, e dal Niceta. Dell' andata di s. Eusebio in Roma parla anche s. Basilio nella lettera VIII quando parlando di Evagrio Seniore figlio di Pompiano Antiocheno, dice di essere andato con Eusebio nell' occidente e di essere ritornato da Roma. – Ma questi non sono argomenti perentorii perchè nè s. Gregorio Nazianzeno e s. Basilio nominano espressamente Lucifero ed Eusebio come legati a Cesarea, nè la vita di Eusebio e Niceta meritano piena fede [2] –. Lo so, ma sono documenti tali che uniti insieme hanno non poco valore. Si aggiunga un altro piccolo argomento; ed è la memoria che la Chiesa di Vercelli conservava di Lucifero come di un martire e di un santo. Essendo andato a Roma Giov. Stefano Ferrero eletto vescovo di Vercelli il 1599, ed essendosi abboccato col Baronio, questi gli domandò se nella sua diocesi si facesse memoria di Lucifero come d' un santo. Quegli rispose di no: ma poi ritornato a Vercelli trovò in un antico breviario un inno nel quale s' invocava Lucifero come un Santo. Le strofe in questione sono le seguenti :

Tunc Palatini Comites
Vi rapuerunt praesules;
Eusebium, Dionysium
Cum iisdem et Luciferum.
Hos deprecemur sedule
Christi captos pro nomine;
Sacris hymnorum meritis
Coeli fruamur gaudiis.

[1] Greg. Naz. *Orat.* XX, 51-53.

[2] Ecco come si esprime la vita di S. Eusebio: « S. Eusebius interfuit et praefuit Concilio Alex. cum Athanasio, et habuit quatuor legationes, unam ad Constantium cum Lucifero, aliam cum eodem ad Synodum Alexandrinam, aliam post Synodum ad orientales ecclesias, quartam postea in occidentem. Sed illas tres habuit cum Lucifero, istam vero solus absque alio socio. Post Synodum Alex. praedictam peregrinavit cum Lucifero et Ecclesiam Caesariensem composuerunt ». Qui tutto è vero e comprovato da documenti storici; sarà solamente falsa la missione di Cesarea? Anzi secondo Onorato riferito nella stessa vita, Lucifero ed Eusebio « Tulerunt secum Acta Concilii (Alex.) ambo legati et in latinum transtulerunt, et Romam portaverunt ad Liberium qui omnia confirmavit et adprobavit ». La qual cosa non sarebbe avvenuta se non « completa visitatione orientalium ecclesiarum» dopo cioè il fatto di Antiochia.

Il Ferrero aggiunge che non trovò altra memoria relativa a Lucifero, non nei calendarii, non nei martirologii, non nelle litanie antiche solite cantarsi nella diocesi vercellese; ma questo poco importa per noi; non è un processo di canonizzazione che vogliamo fare, ma solo trovare argomenti di buona armonia tra le chiese di Vercelli e di Cagliari, o tra Eusebio e Lucifero, e questi li abbiamo trovati nell' antica vita di s. Eusebio ed in questo frammento di inno pubblicato dal Ferrero [1].

Ma torniamo all' argomento. " L' animo inflessibile e severo di Lucifero non tollerava che i vescovi i quali in qualunque modo aveano cogli ariani communicato venissero riabilitati nel loro grado, e perciò egli ruppe la comunione coi vescovi indulgenti, persuaso che la Chiesa si degradava col ricevere nel suo sèno i caduti „. Così il Card. Hergenroether nella sua storia della Chiesa [1]. Che egli la pensasse così, per chi conosce il suo naturale, è probabile; ma che l' abbia rotto colla Chiesa, lo ripeto, è ancora da provarsi. Anche, se non erro, a s. Girolamo non piacevano molto i vescovi di cui si parla, e non pur prima, ma dopo eziandio il Concilio di Alessandria; chè sappiamo non essergli punto andato a sangue nè s. Melezio, nè s. Cirillo Alessandrino, nè tanti altri riabilitati dalla Chiesa. Abbiamo visto come egli definisse s. Melezio scrivendo a Damaso, nientemeno che come Vescovo degli Ariani [2], eppure nè s. Melezio nè i suoi seguaci ed ammiratori furono mai considerati come ariani. Che dunque? Fu scismatico anche s. Girolamo? No davvero. " Non novi Vitalem „, nella stessa lettera scriveva, " Meletium respuo, ignoro Paulinum. Quicumque tecum non colligit spargit „. Era unito col centro dell'unità, col Papa, e bastava: e perciò a lui si raccomandava, perchè gli dicesse con quali dei tre dovesse communicare. Stando così le cose noi possiamo farci un giudizio equo di s. Girolamo, perchè, non ostante che egli, secondo il suo particolar modo di vedere, non andasse a seconda della corrente pacifica dei suoi tempi riguardo ai vescovi semiariani o a questi equiparati, pure sappiamo da lui medesimo che era aderente all' unica àncora di salute, che è la Chiesa Romana [3]. Di Lucifero non abbiamo opere proprie che testificano a suo favore, invece molti che gli dan contro, e di quelli che credono fargli onore, i Luciferiani, e di quelli che a questi prestano fede: perchè dunque non sospendiamo almeno il nostro giudizio? Ma per rispondere più direttamente al Card. Hergenroether, diciamo che se veramente Lucifero non avesse voluto la riabilitazione di quei vescovi, che aveano communicato cogli ariani, se l'avesse rotto

[1] Io. Steph. Ferrer. *Vita S. Eus. Vercell.* p. 149, Vercell. 1609.

[2] Hergenroether, *Hist. de l' Eglis.* II p. 96 Paris 1880.

[3] Ciò che qui dico vale solo per il singolare giudizio che S. Girolamo portò contro Melezio, Cirillo Gerosolimitano, ed altri pochi; chè la sua sentenza era che si dovesse stare alle decisioni del Concilio Alessandrino, come si dimostra dal celebre dialogo contro i Luciferiani. Il dialogo fu scritto circa il 379 (Zöckler, *Hieronymus sein Leben und Verken* p. 77. Gotha 1865), otto anni cioè dopo la morte di Lucifero.

coi Vescovi indulgenti, gli scismatici ne avrebbero fatto rumore ed i loro libri sarebbero pieni di esempi. Invece nulla di tutto ciò. Fuori di parole, nessun fatto a conferma della ribellione d' un tanto uomo. Si dirà che il nostro è un argomento negativo e che non approda a nulla, e noi riprendiamo che benchè negativo vale tanto quanto un positivo. Torniamo al famoso " Libellus Precum „. Quanti esempii di fortezza non si leggono a favore di nomi oscurissimi? quanti prodigî il cielo non ha operato per provare la loro apostasia coperta sotto il manto di zelo religioso? E di Lucifero? un solo esempio si porta, che per quanto io studio nel libello pieno di menzogne ed esagerazioni, prova, secondo me, tutto il contrario di quello che si vuol far credere. Narrano gli scismatici che Massimo vescovo di Napoli della Campania avendo negato di sottoscrivere e communicare cogli ariani fu mandato in esilio. Quando ciò avvenne? non è detto chiaramente secondo il solito; ma può essere stato o dopo il concilio di Milano o dopo quello di Rimini. Ad ogni modo Massimo sarebbe stato condannato per la fede Nicena, ed avrebbe avuta l' approvazione di Liberio nell' uno e nell' altro caso. Ora si aggiunge che Lucifero dopo il quarto esilio venendo a Roma passò per Napoli, e Zosimo consacrato vescovo al posto di Massimo cercò di fargli visita. Quegli non volle riveverlo, anzi eccitato da speciale impulso dello Spirito Santo gli predisse che non avrebbe goduto quella sede che come adultero si teneva, e che presto ne avrebbe pagato il fio. Così avvenne, chè non molto dopo volendo in chiesa esercitare gli ufficii di vescovo, gli uscì la lingua fuori della bocca e nulla valse a farla rientrare sino a che egli stesso non abbandonò la chiesa. La qual cosa avendo tentato e provato più volte, rinunziò all' episcopato e fu salvo. Non so quanto di vero abbia questa relazione, perchè una tradizione napoletana anteriore al secolo X nega l' intrusione di Zosimo e lo fa succedere immediatamente a Massimo. Tanto, quando si volesse tenere come legittima la presente relazione e per falsa quella del libello scismatico. Però a favore della cronologia di questo sta il fatto che s. Ambrogio scrisse il 393 ad un Severo della Campania (Vol. II, p. 1016 ed. Maur.), ed un Severo Vescovo raccomandò a Decio Rettore della Campania il famoso Simmaco verso lo stesso tempo: e se questi è quello di Napoli, Massimo e Zosimo saranno stati vescovi al tempo di Liberio. Inoltre a favore della cronologia del Libello scismatico sta l' altro fatto che Fortunato antecessore di Massimo era già Vescovo di Napoli nel 344, al tempo del concilio di Sardica, e di ciò abbiamo un documento irrefragabile nella lettera sinodale che i Padri scismatici scrissero da Filippopoli e che diressero a lui fra tanti altri. " Gregorio Alexandriae Episcopo, Donato Carthaginis ep., Fortunato Neapolis Campaniae ep. etc. (*frag.* p. 434) „. Ad ogni modo anche ammettendo in tutto per vera la relazione degli scismatici è certo però che se Zosimo teneva la chiesa di Napoli siccome adultero, " episcopatum ipsum quem sibi ut adulter vindicat „ il primo sposo dovea

essere ancora vivo, quando tali cose succedevano, e Lucifero non avrebbe fatto altro se non che stare alla sentenza del Concilio di Alessandria, di Liberio e di tutta la chiesa cattolica, la quale prescriveva che anzitutto fossero ripristinati i legittimi pastori nella loro chiesa, e poi si fosse fatta misericordia cogli altri. Di ciò avea dato esempio lo stesso Atanasio. Nessun carico adunque si può fare al nostro Lucifero, se sostenne i principii della giustizia [1]. Possiamo dunque benissimo ritenere che niente abbia fatto a favore della setta, chè altrimenti ne avrebbero menato vanto. L' innalzano sì a cielo, ma per la sua confessione e martirio, ma per le sue opere scritte tutte prima del Concilio Alessandrino, che son note a tutti e che furono da tutti lodate. Avrebbero potuto servirsi della scienza, dottrina ed esempio d' un tanto uomo per confermare i loro dommi, e non lo fanno: invece parlano sì dei suoi scritti, e li citano, ma di quelli che sono già noti, i quali tutti furono scritti in esilio, e nessuno dopo il suo ritorno in Sardegna [2]. Si dirà che i testimonii della difesa sono sospetti, perchè in causa propria. Ma, ripeto, se in qualche parte o colle parole o coi scritti o colle opere si fosse mostrato della loro dottrina, non se ne sarebbero serviti come d'una grande autorità? Del resto anche ammesso che egli non avesse divise le idee pacifiche del Concilio Alessandrino e del Romano pontefice, avrebbe fatto male sì, ma non perciò sarebbe stato scismatico, chè a costituire lo scisma si richiede che uno spontaneamente e di proposito si separi dalla unità della chiesa e ricusi di sottostare al Romano Pontefice e di communicare coi membri della Chiesa, altrimenti a centinaia e migliaia dovremmo contare gli scismi, e condannare uomini santissimi che in qualche veduta particolare si sono mostrati discordi dagli altri e dal centro stesso dell' unità, il Papa. Quando c' è errore e ribellione, il Papa stesso si risente, chiama all' ordine e condanna;

[1] Avendo collazionato il testo del Bianchini (Anast. Vitae etc. II p. LXII) che primo pubblicò per intero il catalogo dei Vescovi di Napoli, traendolo dal prezioso codice scritto in caratteri longobardi di s. Marco num. 604, ora nella Biblioteca Medicea, ho notato alcune varianti di cui le più gravi sono le seguenti:

Bianch. l. Aspren. Epis. *Cod.* Aspren' = Asprenas. — *Bianch.* III. Maron. Epis. *Cod.* Maron' epis. — *Bianch.* XXXIIII. Agnellus ep. fuit temporibus Doni. *Cod.* Agnellus... Domni. — *Bianch.* XXXVI. Faustus epis. *Cod.* Laurentius epis.— *Bianch.* XXXVIIII. Caldus epis. *Cod.* Calbus = Calvus epis. — *Bianch.* XLI. Stephanus epis. ... in basilica sancte Susanne etc. *Cod.* Stephanus epis.... in basilica sancte Fortunate etc. — *Bianch.* XLII. Paulus epis.... sub hoc fecitque domna eufrasia monasterium. *Cod.* Paulus epis.... sub hoc fecit quaeda(m) eufraxia monasterium. — *Bianch.* XLIII. Tiberius epis.... in diebus Theodonand et relicto pre...anthimi ducis in pretoriu fecit monasterium etc. *Cod.* Tiberius ... hiis diebus theodenandec (sic) relicta preti (*forse* praedicti) anthimi duci(s) in pretorium etc. (Cfr. C. Stornaiuolo, *Ricerche sulla storia dei ss. Eutichete ed Acuzio.* Napoli 1874, p. VI).

[2] Le opere di Lucifero sono: *Ad Constantium imperatorem pro Athanasio* l. II; De *Regibus apostatis* lib. I; *De non parcendo in Deum delinquentibus* lib. I; *De non conveniendo cum haereticis* lib. I; *De eo quod moriendum sit pro Filio Dei* lib. I; *Epistola ad Florentium.*

se tace, come supponiamo sia avvenuto nella causa di Lucifero, vuol dire o che non vi vedea male, o perchè amava prudentemente non romperla.

Lucifero morì il 370-371, e s. Girolamo nel suo " Chronicon „ così ne scriveva: " Lucifer Episcopus Calaritanus moritur qui cum Gregorio Episcopo Hispaniarum et Philone Libyae numquam arianae se miscuit pravitati „. Se la relazione è di s. Girolamo, prova che o questi ancora divideva le massime rigide di Lucifero, di Gregorio e di Filone, e sarebbe per ciò stesso scismatico come loro, ovvero che l' agire di Lucifero, Gregorio e Filone non era da ribelle, e che questi vennero lasciati in pace, come credo lo lasciassero e Liberio ed Atanasio ed Eusebio. Anzi si osservi che se nessun monumento nè verace nè apocrifo, fuorchè le relazioni tolte dal nome solo della setta, è venuto fuori ad attestare la ribellione e lo scisma di Lucifero,[1] nessuno tratta di Filone, e varii di Gregorio, ma da fonti scismatiche. Accennammo già ad una lettera di Eusebio allo stesso Gregorio,[2] la quale, se vera, proverebbe niente meno che lo stesso Eusebio scismatico, perchè lo loda di aver resistito ad Osio, e di aver negato il suo assenso ai caduti di Rimini, e quasi fosse poco, perseverando Gregorio nella stessa confessione della fede nicena, e non volendo avere alcuna società cogli ipocriti, l' assicura della sua communione, " nostram tibi communicationem promitto „. Ma noi siam certi che questa lettera non è fattura di Eusebio, perchè abbiamo prove troppo evidenti per credere un tanto uomo in communione di Liberio e della Chiesa cattolica, non solo per ciò che riguarda la fede, ma anche la missione pacifica in quei tempi del Romano Pontefice approvata da tutti i buoni [3]. Ma possiamo non credere scismatico Gregorio, il cui nome pur figura nel martirologio il dì 14 Aprile? [4]. È certo che s. Girolamo non ne parla male, ma è pur un fatto che gli scismatici ne fanno un martire della loro setta, si difendono sotto il suo manto, e perciò stesso ottengono dall' imperatore Teodosio un rescritto in loro favore [5]. D'altra parte un libro intitolato " De fide ad Aeliam Flaccillam „ [6], lo fa gloriare di aver sempre conservata la fede incorrotta e di non essersi mai macchiato della communione d'un solo eretico. " Piam confessionem in nobis ex Dei gratia praestitam cupimus usque ad mortem, auxilio eius qui

[1] Si vegga il Papebrochio negli *Act. SS.* Mai. Tom V p. 197 seg.

[2] Cfr. Cap. V in fine.

[3] In un carme elegiaco che di Eusebio abbiamo è detto:

Ultor inexpletus fidei, bellator in hostes,
Sincerus cultorque Dei domitorque malorum,
Errantum lumen qui crimina tolleret ore.

Cfr. Bruzza, *Iscrizioni Vercellesi* p. 292.

[4] Martyr. Usuardi VIII Kal. Mai.

[5] Rescr. Theod. pro Faustino et Marcellino presb. Max. B. PP. Tom. 5 p. 661.

[6] Il Baronio (a. 371, 124) legge Galla Placidia ma questa non è davvero contemporanea di Gregorio e di Damaso, ma di Leone Magno.

praestitit, vindicare sine labe communionis haereticorum atque praevaricatorum... Siquidem et de ipsis cautum legimus. Haereticum hominem post unam correptionem devita. Quin et alibi idem Apostolus, post descriptionem malorum: Non solum, inquit, qui faciunt ea, sed etiam qui consentiunt facientibus ea etc. „ Ma oltre a che questo trattato non è certo se sia di Gregorio, andando anche sotto il nome di Faustino autore del " Libellus Precum „, al quale meglio si confà per lo stile romano più che spagnuolo, ed a cui l' attribuisce il Gennadio [1], Gregorio si potrebbe pure scusare in quanto che ei per un errore di mente avesse giudicato eretico chi non era, nel qual caso avrebbe fatto bene a non communicare con lui, ed in ciò avrebbe avuto a difensore s. Girolamo stesso; il quale, parlando appunto del concilio di Alessandria, sanzionava, come abbiamo sopra notato, che non potevano essere vescovi quelli che una volta erano stati eretici. " Non quod Episcopi possint esse qui haeretici fuerunt, sed quod constaret eos qui reciperentur, haereticos non fuisse „ [2], e ciò secondo le leggi e la disciplina della Chiesa.

Tutto ciò che per l' unione della Chiesa si faceva, avveniva nello spazio di otto mesi e tre giorni, quanti appunto ne trascorsero dall'ingresso di Atanasio in Alessandria, il 21 Febbraio, al 23 Ottobre del 362, quando per speciale editto di Giuliano il santo Patriarca fu di nuovo e la quarta volta dalla sua sede espulso [3]. Il rescritto era fondato sopra un sofisma puro e semplice di cui la sostanza era, che avendogli egli per sua speciale clemenza permesso il ritorno in patria da cui era stato espulso per ordine di Costanzo, suo antecessore, non intendeva con ciò concedergli anche la facoltà di riprendere senza un nuovo ed esplicito decreto il governo della Chiesa. Se questo Giuliano avesse voluto, avrebbe dovuto dichiararlo espressamente, tanto più che i condannati da Costanzo erano pressochè tutti Vescovi, e poi sta contro il suo rescritto il fatto medesimo che ed Atanasio e gli altri Vescovi per molti mesi aveano esercitato il loro sacro ministero senza che altri abbia mai trovato nulla da ridire. Anzi a favore di Atanasio milita un altro argomento, che benchè abbia contro di sè un' intera storia di fatti non va trascurato. L' argomento è che dopo l' assoluzione di Atanasio nel Concilio di Sardica, dopo la sentenza del Sinodo di Arles revocata per l' appello all' altro di Milano, di nessun' altra condanna nè sinodale nè imperiale si ha memoria. Si tentò si una volta di farlo condannare espressamente da Liberio, ma la sentenza, come tutti sanno, giammai fu data. Liberio partì per l' esilio e di Atanasio non se ne parlò più, e si tacque anche là

[1] Max. B. PP. Tom. V, 636 e 351.

[2] Hieron. *Advers. Lucifer.*

[3] *Hist. Aceph.* 7. Il decreto però di amnistia per tutti i vescovi era venuto fuori qualche mese prima, e probabilmente dopo l' ingresso di Giuliano in Costantinopoli avvenuto il dì 11 Dec. dell' anno 361 secondo la Cronica Alessandrina. L' editto per l' Egitto fu publicato secondo l' « Hist. Aceph. » dodici giorni prima del ritorno di Atanasio.

a Sirmio quando si trattò della pace della Chiesa e della libertà del Pontefice Romano. Atanasio fu perseguitato e ricercato, fuggì e si nascose, ma i suoi nemici nessun rescritto imperiale mai misero fuori che distruggesse le quattro lettere di Costanzo a lui in suo favore scritte dopo il Concilio di Sardica. Forse questo nostro argomentare sembrerà utopia o parto di fantasia, massime a chi è avvezzo a studiare la storia nella serie degli atti ostili mossi contro il santo Vescovo dai suoi nemici, annuenti ancora i prefetti ed i conti dell'Egitto. Ma lasciando stare che certi atti possono essere anche abusi, e perciò non legittimi, per non dilungarmi troppo, ho a favore della mia sentenza un'autorità di cui invano si può trovare l' eguale. Già nel corso di questa storia abbiamo varie volte ed a suo luogo citata la Cronica alle lettere festali di s. Atanasio, scritta come supponemmo dal suo immediato successore s. Pietro [1]; orbene essa ci dice appunto quello che noi abbiamo detto finora, che cioè Atanasio dopo il concilio di Sardica ritornò come in trionfo in Alessandria e che finalmente onorato riposò, " atque ita honoratus quievit „. Aggiunge che dopo la morte di Costante ebbe una lettera di Costanzo che l' assicurava della sua benevolenza, e questa stessa lettera a suo luogo citammo. Si parla poi in seguito di tumulti, di ricerche, di fughe e di nascondigli, ma in nessun luogo si dice che gli ordini venissero da Costanzo. Anzi abbiamo una prova positiva in contrario, e questa la troviamo in un altro documento insigne, nell' " Historia acephala „ cioè, scritta come credo sotto il Vescovo Teofilo, terzo successore di s. Atanasio (385). Quivi è detto ancora che dopo il concilio di Sardica, e propriamente l' anno 346, ritornò in Alessandria e che riposò anni 16 e mesi 6, e si aggiunge che nell' anno 365 il 5 di Maggio uscì un decreto degli Imperatori Valentiniano e Valente, il quale comandava che i Vescovi deposti sotto Costanzo e scacciati dalle loro Chiese, i quali erano ritornati sotto Giuliano, fossero di nuovo espulsi, sotto pena alle Curie di una multa di trecento libbre d' oro, se non avessero fatto eseguire il decreto. Per la qual cosa in Alessandria fu gran confusione e tumulto, e molti resistettero e ricusarono di mettere ad effetto l' imperiale rescritto, affermando che Atanasio non era compreso in questa legge, perchè Costanzo non l' avea perseguitato, ma che piuttosto l' avea restituito alla sua sede. " Multitudine Christiana resistente..... et adfirmante Episcopum Athanasium non esse subiectum huic definitioni et praecepto imperiali, quod nec Constantius eum persecutus est, sed et restituit „. Ed aggiun-

[1] A ciò che dicemmo nel cap. I per giudicare la Cronica opera di S. Pietro, si può aggiungere che va sotto il suo nome la così detta Cronica Alessandrina la quale secondo me, nè in tutto nè in parte gli appartiene. Gli antichi dunque credettero che ei ne avesse composta una, e se ciò è vero, qual altra poteva essere se non questa? Chè come è scritto ed è provato, l'autore dichiara di aver seguito in tutti i viaggi S. Atanasio, ed autorità storiche, compresa quella dell' « Historia acephala », dichiarano che chi lo seguì fu appunto S. Pietro.

gevano che anche Giuliano lo richiamò con tutti i vescovi, ma lui di nuovo espulse, perchè egli era idolatra, ma Gioviano lo fece ritornare. " Similiter et Iulianus persecutus est, universos revocavit, et eum propter idololatriam denuo eiecit; at Iovianus reduxit „. In seguito alle quali rimostranze il prefetto Flaviano dichiarò al popolo di aver esposto il fatto ai Principi e di aver domandato il loro parere. Or che avvenne? " Post haec notarius imperialis Bresidas venit Alexandriam cum literis imperialibus iubentibus eundem Episcopum Athanasium reverti ad civitatem et consuete tenere Ecclesias. Et VIII d. Mechir mensis (1 Febr.) post consulatum Valentiniani et Valentis, hoc est in Consulatu Gratiani et Degalaifi (leg. Dagalaiphi) idem Notarius Bresidas cum duce Victorino et Praefecto Flaviano convenientes in palatio nuntiaverunt praesentibus Curialibus et populo quod praeceperant imperatores, Episcopum reverti ad civitatem. Et eodem momento idem Bresidas Notarius egressus cum Curialibus et multitudine ex populo Christianorum ad praedictam villam, (iuxta fluvium novum) et adsumens Athanasium cum praecepto imperiali induxit in Ecclesiam quae dicitur Dionysii, mensis Mechir die VII „ [1]. Il fatto è solenne, come fu solenne il processo che l'accompagnò ed il ritorno trionfale che ne seguì, e vorrei che fosse ben meditato dai sostenitori della caduta di Liberio. La stessa cosa era a notizia pure della Chiesa Romana e perciò s. Gelasio scriveva a Costantinopoli, che Atanasio specialmente dopo che la sua causa fu portata a Roma, non fu condannato dagli Orientali, perchè la Santa Sede non vi prestò il suo assenso. " Sanctum Athanasium ideo non fuisse damnatum a Synodo orientis, quia sedes ista non consenserit „ [2]. Se dunque Atanasio non era condannato, se nessun rescritto o decreto pubblico eravi contro di lui, Liberio non doveva nè poteva domandare che si revocasse ciò che non esisteva. Queste stesse cose avrebbe dovuto considerare Giuliano se una matta politica non lo avesse accecato. Ma egli riguardo ad Atanasio derogava finanche alla legge comune, ed inaugurava quella politica di cavilli e di leggerezze contro il cristianesimo ed a favore dei pagani che non gli dovea fruttare se non amari disinganni. " Aussi la question religieuse fut-elle la grande affaire de son règne, le reste est épisodique et peu de mots suffiront à le racconter „, scriveva il Duruy [3], e soggiungendo diceva: " En politique comme en religion Julien est un homme du passé „. Tanto perchè si sappia chi sia l'uomo cui moderni scioli bruciano l'incenso della loro lode come a filosofo e politico sommo. Molti moderni critici sono tutti in difendere Giuliano, studiandone particolarmente l'ingegno o

[1] *Hist. Aceph.* 1, 10, 11. Il rescritto è di Valente solo, ma come era uso segnare gli atti publici, figurano i due imperatori Valentiniano e Valente. Perciò dalla maniera con cui si diporta il cronista si argomenta che doveva aver presente il vero rescritto quando scriveva.

[2] Duruy, *Hist. des Rom.* VII p. 362 ed. c.

[3] Thiel. *Ep. RR. PP.* Vol. I; Gelas. *Ep.* I n. 2.

meglio il cervello alla maniera del Lombroso. Noi invece che nella storia giudichiamo più che dell'uomo, delle sue azioni, diamo alle medesime quel valore che hanno per se stesse poco importandoci se provengano da un pazzo o da un empio [1]. E certamente, per non far subito questione di religione, Giuliano ebbe politicamente il gran torto di non aver conosciuto e saputo pigliar il mondo come lo trovò; volle andare a ritroso, e mentre si sforzava di far ritornare in vita il già morto paganesimo a danno della religione cristiana omai da tempo dominante nell' impero, non fece altro che consumare un tempo preziosissimo ed utilissimo a combattere i nemici della patria, diventare ridicolo a tutti, compresi gli stessi pagani, per il continuo affaccendarsi intorno a pratiche superstiziose, ed attirarsi contro l' odio della parte più buona della nazione, dei cristiani cioè, per i continui decreti e rescritti che contro di loro publicava [2]. Confesso però che in ciò appare meno reo e detestabile dei moderni politicastri, chè se egli merita qualche compatimento perchè non prevedeva gli effetti della sua imprudente politica; questi anche senza averne il merito della invenzione, cercano pur di ricopiarlo, non ostante l' errore da lui commesso che volle " nelle fata dar di cozzo ".

L. DE FEIS.

(Continua)

---

[1] Il Cantù (*Storia Univers.* Vol. III p. 771 seg. ed. del 1885) ha dato di Giuliano un ottimo ritratto.

[2] In mezzo all'abbominazione universale dei cristiani in cui era caduto Giuliano fu pure lodato dai Donatisti, quasi che solo presso lui trovasse rifugio la giustizia (S. Aug. *Adv. litteras Petiliani* 11, 203).

Da un altro gravissimo lutto è stata recentemente colpita la nostra Accademia.

Il prof. comm. **Ilario Alibrandi**, l'illustre maestro di diritto romano, che nel 1878 dettò il programma per l'istituzione dell'Accademia di conferenze storico-giuridiche, ed in essa, come per lo innanzi nella romana Università, fu insigne interprete dell'antica giurisprudenza, nel giorno 27 dello scorso Gennaio è stato rapito al nostro affetto, alla nostra venerazione.

Dotti d'ogni nazione, e Riviste nostrane e straniere, hanno già degnamente commemorato con parole della più alta stima ed ammirazione la vasta dottrina ed erudizione onde rifulse il prof. Alibrandi; ed insieme con la sua opera scientifica hanno pure ricordato la singolare modestia di lui e la mitezza dolce dell'animo, ch'egli non volle ottenebrata dal rumore clamoroso della fama.

L'Accademia nostra, che ebbe l'Alibrandi tra i suoi primi fondatori e più attivi collaboratori, più che con sterili parole di rimpianto e di elogio, ha deliberato di rendere un onorato tributo di affettuosa stima alla venerata memoria di tanto maestro, col raccogliere e pubblicare per le stampe tutti gli scritti di lui, editi ed inediti. Al volume saranno premesse le notizie biografiche dell'Autore. Questo monumento di profonda dottrina, che il prof. Alibrandi col suo altissimo ingegno innalzò vivente, noi consacreremo a perenne ricordo del compianto maestro e collega.

CONCORSI E PREMI ACCADEMICI

NELL' ANNO 1893-94

Nell' Accademia di Conferenze Storico-Giuridiche ebbero in quest' anno luogo i concorsi in materia di *Principî di Legislazione Economica*. Il tema, da svolgersi con una scritta dissertazione, era uno dei più gravi: quello di determinare quanto nella produzione della ricchezza possano la divisione del lavoro ed il macchinismo, e quanto possano e debbano valutarsi gli inconvenienti che sogliono ascriversi particolarmente alle grandi industrie con quei metodi esercitate. S' ingiungeva ad un tempo d' indicare i provvedimenti più acconci sia nella legislazione economica, sia fuori di questa, per eliminarli od attenuarli.

Il risultato degli esperimenti fu assai soddisfacente; ed ebbero a premiarsi con medaglie in oro le tesi dei sigg. D. Raffaele Zannini e D. Eucherio Pasquinangeli, e con medaglia in argento quella del sig. D. Settimio Di Paolo, tutti alunni del pont. Seminario Pio. Furono inoltre accordate menzioni onorevoli ai sigg. D. Lorenzo Chieppa e D. Giuseppe Cammarota.

Ampia erudizione, e profondità di osservazioni formarono il merito di questi lavori.

Anche per l'*Antropologia legale* si è bandito in quest' anno un concorso a premio. Il tema fu: L' ipnotismo nei suoi rapporti con la medicina legale. I concorrenti furono tre.

Il tema fu molto studiato e svolto con singolare amore dai tre concorrenti, che infine presentarono all' epoca prefissa tre lavori piuttosto voluminosi. Ordine, esattezza, precisione e ampiezza di vedute erano i pregi di ciascuno dei vari scritti presentati.

Lo sviluppo dato ai vari lavori si potè ritenere abbastanza completo. I tre lavori quindi sarebbero stati tutti giudicati meritevoli di premio eguale, se in uno di essi, forse per errore di trascrizione, non fosse mancato lo svolgimento di un intero punto del sommario. Questa omissione, verosimilmente accidentale, indusse a mettere in seconda linea uno dei lavori dei concorrenti.

Per ciò mentre si assegnò il premio delle medaglie d'oro ai lavori dei sigg. D. Settimio Di Paolo e D. Gabriele Colatei, si dette la medaglia d'argento al lavoro del sig. D. Giacomo Gentili. Anche questi tre egregi alunni appartengono al pont. Seminario Pio.

NOTE BIBLIOGRAFICHE

EVARISTO CARUSI. - *Il diritto romano nella scienza e nella scuola moderna.* Roma, Tipografia Pallotta, 1894, p. 30 in-8°.

È questo il titolo della prolusione con la quale il professore Carusi inaugurava, il 7 gennaio dell'anno passato, il suo corso libero di pandette nella università romana. Sebbene le prolusioni d'indole generale non mi soddisfino molto, pure, diciamolo subito, il tema di quella che qui si annunzia mi pare felicemente scelto, poichè è tanta la guerra che da ogni parte si muove contro il diritto romano e contro i romanisti, qualificando quello come l'impedimento massimo al moderno progresso giuridico e questi come sterili amatori di concetti archeologici, che si rendeva utile e necessario il ricercare qual posto tenga il diritto romano nella scienza e nella scuola moderna. E il Carusi, con sintesi brillante ed acuta, che nasconde una minuta cognizione dell'argomento, dimostra che il diritto romano ha un triplice scopo: uno interpretativo del nostro diritto civile, mercè una esposizione chiara e semplice del contenuto positivo; uno sociale, mercè uno studio critico-storico diretto a scoprire le leggi della formazione e della evoluzione di quei concetti che formano tuttora la base del nostro diritto privato e a prepararne un graduale e utile perfezionamento; uno educativo, mercè lo studio accurato del metodo dei giureconsulti romani, al fine di svegliare nei giovani quel senso giuridico, che è tutto nella teoria e nella pratica del diritto, e che per noi italiani è una qualità naturale del nostro ingegno.

La parte che a me pare più interessante di questa prolusione è quella in cui l'Autore parla del posto che alla nostra disciplina spetta nell'insegnamento, e dell'indirizzo che ad esso deve darsi. Assai bene, a parer mio, egli ha posto in rilievo, come la nostra scienza, a poco a poco, abbandonando la terra si è avviata verso cieli lontani e nebulosi; come i romanisti, specialmente in Germania, in questi ultimi tempi, abbiano avuto di mira non tanto la ricerca di quello che i Romani veramente pensarono dei singoli istituti giuridici, in base alle testimonianze dei documenti e dei monumenti storici, quanto di sottilizzare e astrarre dalla natura di essi, applicando alle fonti i criteri e le vedute della filosofia moderna, sforzandosi di far convergere testimonianze discordi alla dimostrazione di sistemi subiettivamente prestabiliti, volendo ritrovare a ogni costo l'unità ove era la divisione, prestando ai Romani concetti ad essi perfettamente estranei e in gran parte ripugnanti al loro modo di considerare il diritto, sottoponendo ad un'analisi microscopica, pedante, le singole parti del Corpus iuris

e degli altri testi giuridici a noi pervenuti, trascinando, in una parola, anche il diritto, identificato con la sua manifestazione classica romana, nel nebuloso campo della filosofia tedesca.

Ora se tutto ciò è perfettamente giusto, non devesi però dimenticare che i Tedeschi hanno dato un grande impulso agli studi del diritto romano e che hanno il merito grandissimo di aver procurato agli studiosi edizioni critiche dottissime delle fonti giuridiche romane. Certo è che il diritto romano, affinchè venga insegnato con vera efficacia, come la sua importanza richiede, dalla cattedra o nei libri, non può prescindere dalla vita del popolo in cui si formò e si svolse; poichè se è vero che il romanista non deve essere, esclusivamente, un archeologo, è altresì vero che, senza essere archeologo, non si può essere un buon romanista. Questo principio informa la scuola a cui apparteneva il nostro compianto Alibrandi, che io non esito a chiamare l'ultimo dei romanisti classici: auguro che non lo dimentichino i giovani cultori della nostra scienza in Italia, e che il Carusi, uno dei più valorosi fra questi, ci dia ben presto lavori inspirati a quei giusti criteri che egli seppe, così efficacemente, svolgere nella sua bella e dotta prolusione.

L. Cantarelli

De Feis Leopoldo Barnabita. - *La battaglia di Cunassa in un mosaico pompeiano.* Firenze, Ducci, 1893, p. 15.

È noto il mosaico scoperto, nel 1831, nella così detta casa del Fauno, appartenuta, negli ultimi anni di Pompei, ad un ramo della gente Cassia, e che è riprodotto nel volume ottavo del *Museo Borbonico.* Gli eruditi disputarono a lungo sulla battaglia che vi è rappresentata; l'Avellino stette per quella del Granico, il Niccolini per quella d'Arbela, e il Quaranta per la battaglia dell'Isso; quest'ultima opinione è divenuta, oggi, comune (cf. Overbeck, *Pompei* 4 ediz. p. 613). Il ch. P. De Feis, dopo una chiara descrizione del mosaico, dimostra, con argomenti assai persuasivi, che nessuna delle battaglie di Alessandro contro Dario è descritta nel nostro monumento, ma bensì la battaglia di Cunassa, combattuta da Ciro Minroe contro suo fratello Artaserse Memnone nel settembre del 401 a. Cr.

La dimostrazione che il P. De Feis dà della sua congettura, valendosi specialmente del racconto concorde che di quella battaglia ci tramandarono Senofonte, Ctesia e Diodoro Siculo, a me pare completamente riuscita; sicchè auguro all'autore che, nelle future storie e descrizioni di Pompei, il celebre mosaico non s'intitoli più col nome di battaglia dell'Isso, ma con quello della battaglia di Cunassa, da lui, trionfalmente, accertata nel monumento della casa del Fauno.

L. C.

PUBBLICAZIONI RICEVUTE DALL'ACCADEMIA

(V. anno 1893 p. 242)

Italiane

Annali di Statistica. — Serie quarta, fasc. 71.

Archivio della R. Società romana di Storia patria — Vol. XVI (1893) fasc. 1-4.

— **Biblioteca** della Società medesima — Il Regesto di Farfa, vol. 5°.

— **Miscellanea** id. — G. A. Sala, Diario romano 1798-99, parte 2ª.

Atti della pont. Accademia de' Nuovi Lincei — Anno XLVI, sess. 5-8; anno XLVII, sess. 1-3.

— **Memorie** dell'Accademia medesima. — Vol. VIII.

Atti della R. Accademia dei Lincei — Serie quinta. Rendiconti della classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol. II (1893) fasc. 5-12; vol. III (1894) fasc. 1, 2.

— **Memorie** della classe medesima — Serie quarta, vol. X, parte 1ª. Serie quinta, vol. I, parte 2ª, fasc. 1-12.

Bullettino di archeologia cristiana — Serie quinta, anno IV (1894) fasc. 1-2.

Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma — Anno XXI (1893) fasc. 3-6; anno XXII (1894) fasc. 1.

Bullettino dell'Istituto di diritto romano — Anno V (1892) fasc. 5, 6; anno VI (1893) fasc. 1-6.

Civiltà (la) Cattolica — Quaderni 1031-1052.

Corte (la) suprema di Roma — Anno XVIII (1893) fasc. 3-11.

Cultura (la) — Nuova Serie, anno III (1893) n. 19-50; anno IV (1894) n. 1-16.

Digesto (il) italiano — dispense 198-211.

Enciclopedia giuridica italiana — fascicoli 146-160.

Foro (il) italiano — Vol. XVIII (1893) fasc. 11-24; vol. XIX (1894) fasc. 1-7.

Foro (il) penale — Anno I fasc. 24.

Gazzetta ufficiale del regno d' Italia — Gennaio-Aprile 1894.

Indici e cataloghi pubblicati dal Ministero della P. Istruzione — Vol. XI, fasc. 4°; vol. XV, fasc. 1, 2, 3.

Legge (la), monitore giudiziario ed amministrativo — Anno XXXIII (1893) vol. II n. 1-26; anno XXXIV (1894) vol. I n. 1-17.

Mélanges d'archéologie et d'histoire — Année XIII (1893) fasc. 3-5.

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie — Anno I (1893) fasc. 6-12; anno II (1894) fasc. 13-16.

Rivista italiana per le scienze giuridiche — Vol. XV, fasc. 1-3; vol. XVI, fasc. 1-3 (disp. 43-48).

Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte — Anno VII (1893) fasc. 3-4.

Temi (la) romana — Anno XIII (1893) fasc. 1-12.

Annali dell'Università di Perugia (Facoltà giuridica). Perugia — Nuova serie, vol. III fascicoli 3, 4.

Annuario critico di giurisprudenza pratica. Genova — Anno V (1893) fasc. 6-12; anno VI (1894) fasc. 1-3.

Antologia giuridica. Catania — Anno VII (1893) fasc. 1-10.

Archivio di diritto pubblico. Palermo — Anno III (1893) fasc. 3-6: anno IV (1894) fasc. 1.

Archivio giuridico. Pisa — Vol. L fasc. 5, 6; Indice generale dei volumi I a L; Vol. LI; vol. LII fasc. 1-4.

Archivio storico italiano. Firenze — Serie quinta, tom. XI disp. 2ª (190); tom. XII disp. 3, 4 (191, 192); tom. XIII disp. 1 (193).

Archivio storico lombardo. Milano — Anno XX (1893) fasc. 2, 3; anno XXI (1894) fasc. 1.

Archivio storico per le province napolitane. Napoli — Anno XVIII (1893) fasc. 2-4; anno XIX (1894) fasc. 1.

Archivio storico siciliano. Palermo — Anno XVIII fasc. 2, 3.

Archivio (nuovo) Veneto. Venezia — Tom. V parte 2ª (n. 10); tom. VI parte 2ª (n. 12).

Atti della R. Accademia Lucchese. Lucca — Vol. XXVI.

— **Memorie e documenti** per servire alla storia di Lucca — Vol. 13, parte 1ª.

Atti della R. Accademia delle scienze di Torino. Torino — Vol. XXVIII (1892-93) disp. 9-15.

Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia — Serie 7ª, tom. IV disp. 5-10; tom. V, disp. 1-3.

Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino. Torino — Vol. V fasc. 5.

Atti della Società Ligure di storia patria. Genova — Vol. XXIV fasc. 1°.

Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per le province di Romagna. Bologna — Serie terza, vol. XI, fasc. 1-6.

— **Documenti e studii** pubblicati per cura della medesima. Bologna — Serie terza, vol. VII fasc. 3-6.

Atti e Memorie delle RR. Deputazioni di storia patria per le province Modenesi e Parmensi. Modena — Serie terza, vol. VI parte 2ª.

— **Monumenti** di storia patria delle province Modenesi. Modena — Serie delle cronache, vol. XV.

Circolo (il) giuridico. Palermo — Serie terza, vol. IV (1893) n. 5-12; vol. V (1894) n. 1-3.

Miscellanea di storia italiana. Torino — Serie seconda, tom. XVI.

Rivista di filologia ed istruzione classica. Torino — Anno XXII (1893-94) fasc. 1-9.

Rivista di storia, arte, archeologia per la provincia di Alessandria. Alessandria — Anno II (1893) fasc. 3, 4; anno III (1894) fasc. 5.

Rivista internazionale di scienze giuridiche. Macerata — Anno II (1893) fasc. 2.

Rivista storica italiana. Torino — Anno X (1893) fasc. 2-4; anno XI (1894) fasc. 1.

Scienza (la) del diritto privato. Firenze — Anno I (1893) fasc. 3-12; anno II (1894) fasc. 1-3.

Studi Senesi. Siena — Vol. X (1893) fasc. 1-5; vol. XI (1894) fasc. 1.

Straniere

Analecta Bollandiana. Bruxelles — Tom. XII, fasc. 3, 4; tom. XIII, fasc. 1.

Annales du Musée Guimet. Paris — Tomes XXII-XIV.

— **Bibliothèque** d'études — Série VIII tom. II.

Annali dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Ljetopis Jugoslavencke Akademije). Zagabria — Fascicolo 7° (1892).

Antichità pubblicate per cura dell'Accademia Jugoslava di scienze ed arti (Starine). Zagabria — Tom. XXII.

Archeografo Triestino. Trieste — Nuova Serie, vol. XVIII (1892) n. 2; vol. XIX (1893) n. 1.

Archivio della Società scientifica e letteraria di Jassy (Romania) — Anno IV (1893) n. 1-2.

Basler Croniken, herausg. von der histor. und antiquar. Gesellschaft in Basel. Leipzig — Tom. IV.

Beiträge zur vaterländischen Geschichte. Basel — Nuova serie, tom. IV fasc. 1°.

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome. Paris — Livraison 64.

Bullettino di archeologia e storia dalmata. Spalato — Anno XVI (1893) fasc. 5-12; anno XVI (1894) fasc. 1-3.

Bulletin de correspondance hellénique. Athènes — Année XVII (1893) n. 5-12.

Bulletin critique d'histoire, de littérature et de théologie. Paris — XIVe année (1893) n. 11-24; XVe année (1894) n. 1-8.

Bulletin international de l'Académie des Sciences de Cracovie. Cracovie — Comptes rendus des séances. Année 1894, n. 1-3.

— **Acta historica** res gestas Poloniae illustrantia ab a. 1507 ad 1795 — Tom. II.

— **Monumenta** medii aevii historica, res Poloniae illustrantia — Tom. XII, 2.

— **Collectanea** ex archivo Collegii historici — Tom. VI.

— **Starodawne** prawa polskiego Pamniki — Tom. X, 1.

Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires. Paris — Année XXX (1893) num. 6-12; année XXXI (1894) num. 1-4.

Heidelbeger (neue) Jahrbücher. Heidelberg — Anno III (1893) fasc. 2; anno IV (1894) fasc. 1.

Historisches Jahrbuch. München — Vol. XIV (1893) fasc. 3, 4; vol. XV (1894) fasc. 1.

Indices lectionum Universitatis Friburgensis. Fribourg (Suisse) — Fascicolo 9° (sem. aestiv. 1894).

— **Collectanea Friburgensia,** fasc. 2.

Journal du Palais. Paris — Année 1893, livraisons 5-12; année 1894, livraisons 1-3.

Mémoires de l'Académie de Vaucluse. Avignon — Tom. XII (1893) n. 2-4.

Mittheilungen der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer. Basel — 2ª Serie, n. 1, 2.

Mittheilungen des Instituts für oesterr. Geschichtsforschung. Innsbruck — Vol. XIV (1893) num. 3, 4; vol. XV (1894) num. 1.

— Erganzungsband IV.

Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium. Zagabriae — Pars 1ª, vol. IV.

Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium. Zagabriae — Tom. XXIII.

Nouvelle revue historique de droit français et étranger. Paris — XVIIe année (1893) n. 4-6; XVIIIe année (1894) num. 1, 2.

Polybiblion, revue bibliographique universelle. Paris — Partie littéraire. Année 1894 livraisons 1-4 (Janvier-Avril).

— Partie technique. Année 1894, livraisons 1-4 (Janvier-Avril).

Réforme (la) sociale. Paris — Troisième Série, n. 60-80.

Revista do Instituto da Ordem dos advogatos Brazileiros. Rio de Janeiro — Tom. XIV (1893) fasc. 7.

Revue Bénédictine. Maredsous — Année X^e (1893) n. 7-12; année XIe (1894) n. 1-4.

— **Anecdota Mardesolana** — Vol. I (Liber comicus).

— **Documents inédits** pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique — Tome I.

— **Monasticon belge** — Tom. I fasc. 1°.

Revue catholique des institutions et du droit. Grenoble. — Année XXI (1893) vol. II, n. 1-6; année XXII (1894) vol. I n. 1-4.

Revue de droit international et de législation comparée. Bruxelles — Tom. XXV (1893) n. 3-6; tom. XXVI (1894) n. 1, 2.

Revue générale du droit. Paris — XVIIe année (1893) fasc. 3-6; XVIII année (1894) fasc. 1.

Revue historique. Paris — XVIIIe année (1893) tom. 53 (n. 105, 106); XIXe année (1894) tom. 54 (n. 107, 108).

Revue des questions historiques. Paris — XXVIIe année (1893) tom. 54 (n. 107, 108); XXVIIIe année (1894) tom. 55 (n. 109, 110).

Revue de l'histoire des religions. Paris — Tom. XXVI n. 2, 3; tom. XXVII n. 1, 2.

Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner-und dem Cistercienser-Orden. Brunn — Vol. XIV (1893) fasc. 2-4; vol. XV (1894) fasc. 1.

Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Weimar — Vol. XIV n. 1, 2.

Roma, 30 Aprile 1894.

TEORIA GENERALE DELLA PENA CONVENZIONALE SECONDO IL DIRITTO ROMANO

(Continuazione e fine: v. fasc. preced. p. 91)

---

33. — Passiamo ora ad esaminare se il promittente sia tenuto anche quando non può attribuirsi a sua colpa l'inadempimento dell'obbligazione principale o se invece non si richieda colpa da parte sua per la *commissio poenae*.

Cominciamo coll'osservare che se l'esecuzione fu impedita dal creditore, il debitore *ipso iure* è liberato dalla pena quando la *stipulatio poenae* sia aggiunta al compromesso, ne è liberato *ope exceptionis* quando sia aggiunta ad altri negozî.

L. 23 § 3 D. *de receptis* 4, 8 (Ulp. *lib. tert. dec. ad edictum*): « Idem Celsus ait, si arbiter me tibi certa die pecuniam dare « iusserit, tu accipere noluisti, posse defendi ipso iure poenam « non committi ».

L. 40 D. h. t. (Pomponius *lib. undec. ex variis lectionibus*): « Arbiter kalèndis Ianuariis adesse iussit et ante eum « diem decessit: alter ex litigatoribus non adfuit. procul dubio « poena minime commissa est: nam et Cassium audisse se di- « centem Aristo ait in eo arbitro, qui ipse non venisset, non esse « commissam: quemadmodum Servius ait, si per stipulatorem stet, « quominus accipiat, non committi poenam ».

Avvertiamo del resto riguardo a questo caso del compromesso, prima di passare ai testi relativi ad altri casi, che l'espressione « posse defendi » della L. 23 § 3 cit. può ingenerare il dubbio che altri giureconsulti pur nel caso del compromesso volessero concessa soltanto un'*exceptio;* l'ammissibilità di siffatto dubbio è suffragata da un'incertezza analoga che ugualmente per la *stipu-*

latio poenae relativa al compromesso troviamo nell'ipotesi di esecuzione mancata per un impedimento giustificato nella persona del debitore [1].

L. 122 § 3 D. *de V. O.* 45, 1 (Scaevola *lib. vicens. octavo digest.*): « Coheredes cum praedia hereditaria diviserant, unum « praedium commune reliquerunt sub hoc pacto, ut quis eorum « partem suam alienare voluisset, eam vel coheredi suo vel eius « successori venderet centum viginti quinque: quod si quis aliter « fecisset, poenam centum invicem stipulati sunt: quaero, cum « coheres mulier coheredis liberorum tutores saepius testato con- « venerit et desideraverit, ut secundum conventionem aut emant « aut vendant, hique nihil tale fecerint, an, si mulier extero « vendiderit, poena ab eo centum exigi possit. respondit secun- « dum ea quae proponentur obstaturam doli mali exceptionem ».

Adde L. 1 § 3 D. *de eo per quem factum* 2, 10; L. 9 § 1 D. *de usuris* 22, 1; L. 8 D. *de naut. foen.* 22, 2; L. 54 § 1 D. *locati* 19, 2; L. 9 C. *de usuris* 4, 32.

Quanto a queste ultime leggi, dobbiamo solo notare: che nella L. 9 C. cit. le *usurae maiores* in relazione alle *usurae minores* hanno il senso ed il carattere di una pena convenzionale [2] ed al « non exigentur » va sottinteso *ope exceptionis*, come mostra chiaramente il confronto colla L. 122 § 3 cit.: che nella L. 8 D. *de naut. foen.* 22, 2 la frase « poenam peti non posse » non significa punto che il debitore sia liberato *ipso iure*, come forse ha dubitato Cuiacio [3], mentre lo stesso Ulpiano nella L. 23 pr. D. *de receptis* 4, 8 dice: « poenam petere non potest, doli exceptione removendus », mostrando così che le parole « poenam peti non posse » possono applicarsi anche al caso di liberazione solo *ope exceptionis:* la L. 54 § 1 D. *locati* 19, 2 si riferisce poi al caso che essendo stato convenuto fra locatore e conduttore

[1] Vedi più avanti in questo stesso numero.
[2] Cfr. L. 9 § 11 e 12 D. h. t. 22, 2.
[3] *Notae in Pand.* ad. lib. 22 tit. 2 l. 8 (*Opp. omnia* vol. 3 col. 476).

che questi non potesse venir espulso dal fondo nel tempo stabilito alla durata del contratto, e che qualora venisse espulso il locatore dovesse pagargli una pena [1]; si sottintendono escluse le ipotesi in cui il conduttore abbia lasciato passare due anni senza pagare la mercede fissata od abbia deteriorato il fondo – in tali ipotesi il conduttore espulso che agisca in forza della convenzione penale potrà essere respinto coll'*exceptio doli*.

L. 1 § 3 *de eo per quem factum* 2, 10 (Ulpianus *lib. sept. ad edictum*): « Si reus dolo actoris non steterit, non habe-
« bit reus adversus eum actionem ex hoc edicto, cum contentus
« esse possit exceptione, si ex stipulatu conveniatur de poena,
« quod ad iudicium [in ius *Ulp.*] non venerit. aliter atque si ab
« alio sit impeditus: nam actionem propositam adversus eum
« exercebit ».

Adde L. 9 § 1 D. *de usuris* 22, 1; L. 8 D. *de naut. foen.* 22, 2; L. 122 § 3 D. *de V. O.* 45, 1; L. 9 C. *de usuris* 4, 32.

All'infuori del caso testè menzionato, cioè che l'esecuzione sia stata addirittura impedita dal creditore, il debitore è sempre tenuto, cioè anche quando non è in colpa, come mostrano i testi che ora esponiamo.

L. 22 pr. D. *ad leg. Aquil.* 9, 2 (Paul. *lib. vicens. sec. ad ed.*): « Proinde si servum occidisti, quem sub poena traden-
« dum promisi, utilitas venit in hoc iudicium ».

Se il proprietario di uno schiavo ha promesso *sub poena* di farne la tradizione ad un altro e prima che ciò avvenga lo schiavo viene ucciso da un terzo, può pretendere dall' uccisore coll'*actio legis Aquiliae* anche l'*utilitas*, cioè, date le circostanze, l'ammontare della pena [2]. — Vediamo qui chiaramente il debitore obbligato a soddisfare la pena pur non essendovi colpa alcuna da

[1] Ad una convenzione penale per questo caso accenna anche la L. 15 C. *de locato et conducto* 4, 65. Analogamente pel contratto d' enfiteusi in L. 2 C. *de emphyt. iure* 4, 66.

[2] Già la glossa v. *utilitas* « quae mihi deficit ex eo, quod servum non possum solvere et ideo ad poenam teneor ».

parte sua, mentre un terzo ha ucciso lo schiavo. Alcuni [1] affermano che nella L. 22 pr. si tratta di *stipulatio poenae* principale, che la *traditio* dello schiavo è solamente *in condicione* (si servum non tradideris, centum dare spondes?). Ciò non è in alcun modo ammissibile; le espressioni del testo mostrano che lo schiavo fu realmente promesso « *servum* sub poena tradendum *promisi* »; siamo quindi nel caso della *stipulatio poenae* accessoria (servum tradere spondes? si non tradideris, centum dare spondes?).

Analoga è la decisione della L. 68 [67] § 1 D. *de furtis* 47, 2 (Celsus *lib. duodec. digest.*): « Si tibi subreptum est, quod « nisi certa die dedisses, poenam promisisti, ideoque sufferre eam « necesse fuit, furti actione hoc quoque coaestimabitur ».

Altre testimonianze in favore del principio enunciato abbiamo nella L. 77 D. *de V. O.* 45, 1 (Paul. *lib. quinquag. octavo ad ed.*): « Ad diem sub poena pecunia promissa et ante diem « mortuo promissore committetur poena, licet non sit hereditas « eius adita » e nella L. 9 D. *de naut. foen.* 22, 2 (Labeo *lib. quinto pithan. a Paulo epit.*): « Si traiecticiae pecuniae poena (uti solet) « promissa est, quamvis eo die qui primus solvendae pecuniae fuerit, « nemo vixerit, qui eam pecuniam deberet, tamen perinde com- « mitti poena potest, ac si fuisset heres debitoris ».

Il debitore è morto prima del giorno fissato pel pagamento e quando questo scade l'eredità è giacente; pure *committitur poena*. Non si può certo parlare di colpa per queste due leggi; a meno che – nota ironicamente Wolff – [2] non si voglia vedere una *culpa* del debitore in ciò che è morto prima del giorno stabilito pel pagamento.

A queste testimonianze delle fonti, per l'esclusione del bisogno di colpa del debitore, non si possono opporre le parole:

[1] Fra questi Thoureau *De la clause pénale dans les obligations etc.* Paris 1883 pag. 43.

[2] *Zur Lehre von der Mora* pag. 41.

« *nec aliter non committi stipulationem, quam si per debitorem non stetisset, quo minus solveret* » della L. 23 D. *de oblig. et act.* 44, 7 (Africanus *lib. sept. quaest.*) relative ad un caso di *pecunia traiecticia* [1]. Infatti, confrontandole col testo delle L. 9 cit., si resta convinti che esse non possono riferirsi che ai casi di esecuzione impedita dal creditore [2].

Alla regola enunciata che *poena committitur* anche senza colpa del debitore fanno eccezione le stipulazioni penali che servono a rafforzare una *stipulatio praetoria*. Qui, pur non essendovi colpa, *ipso iure committitur stipulatio*, è concessa però al debitore un' *exceptio*.

L. 2 §§ 1, 2 e 3 D. *si quis caution.* 2, 11 (Ulp. *lib. septuag. quarto ad edictum:*

§ 1. « Si quis municipalis muneris causa sine suo dolo malo « impeditus in iudicio [iure *Ulp.*] secundum suam promissionem « non stetit, aequissimum est tribui ei exceptionem.

§ 2. « Simili modo et si ad testimonium desideratus ad iu- « dicium occurrere non potuit, erit ei subveniendum.

§ 3. « Si quis iudicio se sisti [vadimonium *Ulp.*] promiserit « et valetudine vel tempestate vel vi fluminis prohibitus se si- « stere non possit, exceptione adiuvatur, nec immerito. cum enim « in tali promissione [vadimonio *Ulp.*] praesentia opus sit, quem- « admodum potuit se sistere qui adversa valetudine impeditus « est?. . . » [3].

[1] Vedi num. 28.

[2] Come si possa attribuire tale significato all'espressione *per debitorem non stare* vedi in Wolff *op. cit.* pagg. 60, 61. E così infatti intende anche Cuiacio *Comm. in tit. Dig. de oblig. et act.* ad h. l. (*Opp. Omnia* vol. 6 col. 1376). Vedi pure Windscheid *Lehrb. d. Pand.* 6 ed. vol. 2 pag. 114 n.ª 10.

[3] Cfr. B. 7. 16 c. 2 §§ 1-3. « Οὔτε ὁ διὰ πολιτικὸν λειτούργημα ἀδόλως ἐμποδισθεὶς παραστῆναι, οὔτε ὁ διὰ τὸ μαρτυρῆσαι ἀλλαχοῦ ἐπιληφθεὶς, οὔτε ὁ νοσήσας, ἢ διὰ χειμῶνα γῆς ἢ θαλάσσης, ἢ βίαν ποταμοῦ ἐμποδισθεὶς ὑπόκειται τῇ ποινῇ τῇ παρ' αὐτοῦ ἐπερωτηθείσῃ. (Neque is, qui civilis muneris causa sine dolo suo impeditus est, quominus in iudicio staret, neque qui propter testimonium dicendum alibi retentus est, neque qui morbo corruptus, vel tempestate terrestri vel maritima, vel vi fluminis impeditus est, poenae promissae subiacet..... » vol. 1 pag. 311.

Ed anche nel compromesso la parte non in colpa nel non essersi presentata in tempo si sottraeva alla pena purchè fosse pronta a fare un altro compromesso nel medesimo arbitro.

L. 21 § 9 D. *de receptis* 4, 8 (Ulp. *lib. ter. dec. ad ed.*): « Si quis ex litigatoribus ideo non adfuerit, quod valetudine vel « rei publicae causa absentia impeditus sit aut magistratu aut alia « iusta de causa, poenam committi Proculus et Atilicinus aiunt: « sed si paratus sit in eundem compromittere, actionem denegari « aut exceptione tutum fore. sed hoc ita verum erit, si arbiter « recipere in se arbiterium fuerit paratus: nam invitum non esse « cogendum Iulianus libro quarto digestorum recte scribit: ipse « autem nihilo minus poena absolvitur ».

Il caso di questa legge è il seguente. Il compromesso fu concluso con un termine. Una delle parti fu legittimamente impedita di comparire durante il tempo stabilito. Proculo ed Atilicino affermano che debba essere esente dalla pena - lasciando incerto se addirittura *ipso iure* debba esser esclusa la *commissio poenae* o soltanto sia da concederle un' *exceptio* - purchè sia disposta a stringere una nuova *compromissio* con un altro termine nel medesimo arbitro. Ulpiano aggiunge che potrebbe darsi che l'arbitro - e ne ha infatti il diritto - non volesse assumere nuovamente l'ufficio; la parte sarà tuttavia esente dalla pena, non essendovi in ciò colpa da parte sua, come vi sarebbe invece se cessato il legittimo impedimento non volesse fare un nuovo compromesso.

Savigny [1], come già altri prima di lui, afferma che non solo nei casi suddetti, ma anche nei casi in cui il negozio principale era un contratto di buona fede, si richiedeva colpa del debitore perchè la pena fosse *commissa*. Ma per questa seconda serie di casi nessuna testimonianza delle fonti riesce ad addurre Savigny, sicchè non credo si possa seguirlo in questa parte della sua afferma-

[1] *Das Obligationenrecht* vol. 2 pagg. 280, 281.

zione. Tanto meno si può accettare l'opinione di coloro [1] che elevano a regola l'eccezione, affermando che sempre quando il debitore non fosse in colpa era esclusa la *commissio poenae*, mentre all'infuori dei casi delle *stipulationes praetoriae* e del compromesso le fonti dicono il contrario.

Se ora ci domandiamo perchè nelle *stipulationes praetoriae* e nel compromesso il debitore fosse trattato più benevolmente, non tardiamo a scoprirne la ragione. Nel titolo delle Istituzioni *de divisione stipulationum* 3, 18 [19], dove si distinguono le *stipulationes praetoriae* e le *iudiciales* dalle *conventionales*, si nota come le *praetoriae* derivino « a mero praetoris officio » e come le *iudiciales* « a mero iudicis officio proficiscuntur », mentre le *conventionales* « ex conventione utriusque partis concipiuntur ». E pertanto, in base alla loro natura, le *stipulationes praetoriae* e le *iudiciales* dovevano esser intese e interpretate in parte diversamente dalle *conventionales*, nelle quali campeggiava la libera volontà dei contraenti: e per le *praetoriae* lo afferma esplicitamente Venuleio: « In praetoriis stipulationibus si ambiguus « sermo acciderit, praetoris erit interpretatio: eius enim mens « aestimanda est » [2]. È naturale che analogamente le *iudiciales* fossero interpretate conforme alla *mens iudicis*. Ora a che mirava il pretore o l'arbitro? solo ad impedire la contumacia delle parti, cioè la trascuranza dei termini e degli atti processuali. Ciò spiega il gran numero di motivi di scusa con-

[1] Thibaut nell'*Archiv für die civilistische Praxis* vol. 6 pag. 45 e segg. e nel vol. 16 p. 182 e segg., Bucher *Das Recht der Forderungen* 2ª ed. p. 106, Mühlenbruch *Lehrb. des Pandektenrechts* 4ª ed. vol. 2 pag. 287 n.ª 7 e 9, Wening-Ingenheim *Lehrbuch des gemeinen Civilrechts* vol. 2 pag. 133, Schilling *Lehrb. f. Instit. u. Gesch. d. röm. Privatrechts* vol. 3 pag. 186 n.ª *i*, Gerber *Beiträge zur Lehre vom Klagegrunde u. der Beweislast* Jena 1858 pag. 86, Holzschuher *Theorie u. Casuistik des gem. Civilrechts* 3ª ed. vol. 3 p. 346, Molitor *Les obligations en droit romain* vol. 1 pagg. 187, 192, 196, Seuffert *Das praktische Pandektenrecht* 4ª ed. vol. 2 pag. 127, Van Wetter *Les obligations en droit romain* vol. 1 pagg. 154, 155, Catenacci *Della stipulatio poenae nel diritto romano* Napoli 1881 pag. 16, May *Éléments de droit romain* 1ª ed. Paris 1889-90 vol. 2 pag. 393.

[2] L. 9 D. *de stipulat. praet.* 46, 5. Cfr. L. 52 D. *de verb. obl.* 45, 1.

tro la *commissio poenae*, di cui Ulpiano dà un elenco nella L. 2 §§ cit. e segg. D. *si quis caution.* 2, 11 e nella L. 4 D. h. t.

Prima di abbandonare la questione di cui stiamo occupandoci dobbiamo dire qualche cosa sulla L. 69 D. *de V. O.* 45, 1 (Ulp. *lib. sexto ad edictum*): « Si homo mortuus sisti non potest nec « poena rei impossibilis committetur, quemadmodum si quis Sti- « chum mortuum dare stipulatus, si datus non esset, poenam sti- « puletur ».

Wolff [1] afferma che in questa legge si tratta di *stipulatio praetoria;* Dernburg invece [2] sostiene che si parla di *stipulatio conventionalis.* Chi bene osservi si persuaderà facilmente che, la prima parte del frammento concerne una *stipulatio praetoria,* la seconda - dal *quemadmodum* in poi - concerne una stipulazione convenzionale. Non per questo si può dedurre dalla seconda parte che anche per le stipulazioni convenzionali si richiedesse per la *commissio poenae* colpa del promittente, perchè, stando al testo, non va ritenuto che lo schiavo sia morto dopo conclusa la stipulazione, e quindi che il caso sia analogo a quello della L. 22 pr. D. *ad leg. Aquil.* 9, 2, poc'anzi trascritta, bensì bisogna intendere che lo schiavo fosse già morto al momento in cui lo si prometteva *sub poena* [3]; e infatti, senza limitarci all'esame della sola seconda parte del testo che sarebbe per sè sufficiente, come mai il « mortuus » di questa seconda parte potrebbe

[1] *Op. cit.* pag. 44 e segg.

[2] *Lehrbuch des preussischen Privatrechts* vol. 2 § 39 nota 11. Cfr. *Pandekten* 2ª ed. vol. 2 pagg. 126, 127.

[3] Che lo schiavo sia morto dopo la conclusione del contratto ritennero, fra gli avversari, ad esempio Mühlenbruch e Molitor e nell'errore sono incorsi anche Holzschuher *Theorie u. Casuistik des gem. Civilrechts* 3ª ed. vol. 3 pag. 346, Dernburg *Pandekten* 2ª ed. vol. 2 p. 127 n.ª 5, Wendt *Lehrb. d. Pand.* p. 202, Salivas et Bellan *Éléments de droit romain* Paris 1884-87 vol. 2 pag. 140, Baron *Pandekten* 8ª ediz. pag. 383. Meraviglia desta Unterholzner *Die Lehre des röm. Rechts von den Schuldverhältnissen* perchè nel vol. 1 pag. 251 n.ª *g* intende la L. 69 nel senso che lo schiavo sia morto dopo la conclusione del contratto, mentre a pag. 250 n.ª *n.* mostra chiaramente di opinare che più non esista già quando viene conclusa la *stipulatio.*

avere significato diverso dal « mortuus (tempore promissionis) » della prima parte, mentre le due espressioni sono congiunte da un *quemadmodum?* pertanto è nulla l'obbligazione principale e con essa l'obbligazione accessoria della pena, come altrove abbiamo detto [1]. Per questo motivo, della nullità dell'obbligazione principale, il debitore non è tenuto alla pena, e non già perchè non possa attribuirsi a sua colpa l'inesecuzione di un'obbligazione valida, come erroneamente interpretano altri autori; dato ciò, non sorprende affatto l'accoppiamento di una stipulazione convenzionale e di una stipulazione pretoria.

34. — Per completare questo paragrafo dobbiamo considerare l'ipotesi di esecuzione parziale dell'obbligazione principale, per ciò che essendovi in questa più soggetti passivi o attivi l'obbligazione non viene eseguita da tutti i soggetti passivi o verso tutti i soggetti attivi; sia che fin da principio vi sia stata pluralità di persone, sia che questa sia sopraggiunta più tardi in seguito alla morte dell'unico debitore o creditore il quale abbia lasciato più eredi.

Questi due casi, essendo in fondo identici, devono essere governati dalle medesime regole; e poichè il secondo caso è il solo contemplato dalle fonti ed il più frequente in pratica, ci atteniamo ad esso nella nostra esposizione.

La questione da risolvere è la seguente: venendo eseguita parzialmente l'obbligazione principale, da parte di uno o di alcuni fra gli eredi del debitore, oppure verso uno od alcuni fra gli eredi del creditore, incorreranno nella pena anche gli eredi innocenti, potranno agire anche gli eredi soddisfatti? [2]

35. — Separiamo l'ipotesi di più eredi del debitore da quella di più eredi del creditore, e cominciamo dalla prima.

[1] Vedi num. 18.

[2] Si suppone naturalmente che l'obbligazione principale sia divisibile, come avviene nella maggior parte dei casi, consistendo d'ordinario la pena in una somma di denaro.

Dopo serio esame delle fonti e degli autori, si resta convinti che bisogna distinguere le *obligationes dandi* dalle *obligationes faciendi*.

Nelle *obligationes dandi* l'inesecuzione da parte di uno o di alcuni fra gli eredi del debitore fa sì che anche gli altri siano tenuti alla pena, ciascuno per la sua parte ereditaria; nelle *obligationes faciendi* questo stesso si verifica quando si tratta di un *factum individuum*, mentre trattandosi di un *factum dividuum*, solamente chi non eseguisce l'obbligazione è tenuto per la sua parte ereditaria.

Quel che abbiamo affermato per le *obligationes dandi* risulta chiaramente dai seguenti testi:

L. 25 § 13 D. *famil. ercisc.* 10, 2 (Paulus *lib. vicens. tert. ad ed.*): « . . . in pecunia promissa a testatore, si sub poena pro-
« missa sit: nam licet haec obligatio dividatur per legem duo-
« decim tabularum, tamen quia nihilum prodest ad poenam evi-
« tandam partem suam solvere . . . . (si) solvit unus universam
« pecuniam quam defunctus promittit, ne poena committeretur,
» familiae erciscundae iudicio a coheredibus partes recipere pot-
« erit ».

L. 5 §§ 3a e 4 D. *de V. O.* 45, 1 (Pompon. *lib. vicens. sexto ad Sab.*):

§ 3a: « Si sortem promiseris et, si ea soluta non esset, poe-
« nam, etiamsi unus ex heredibus tuis portionem suam ex sorte
« solverit, nihilo minus poenam committet, donec portio coheredis
« solvatur ».

§ 4: « Idemque est de poena ex compromisso, si unus pa-
« ruerit, alter non paruerit sententiae iudicis: sed a coherede ei
« satisfieri debet ».

L. 85 § 6 D. h. t. (Paulus *lib. septuag. quinto ad ed.*):
« Item si ita stipulatio facta sit – si fundus Titianus datus non erit,
« centum dari? – nisi totus detur, poena committitur centum nec
« prodest partes fundi tradere [mancipare *Paul.*] cessante uno,

« quemadmodum non prodest ad pignus liberandum partem cre-
« ditori solvere » [1].

Molitor [2] crede che nella L. 85 § 6 si tratti di *stipulatio poenae* principale. Ma in tal caso la pena sarebbe *commissa* solo quando si fosse resa impossibile la tradizione del fondo, conforme alle regole sulle condizioni che governano questa specie di *stipulatio poenae* [3]; diversamente decide invece Paolo. Come non si tratti di *stipulatio poenae* principale risulta anche dal confronto col pegno. Bisogna quindi ammettere che alla *stipulatio* « si fun-
« dus Titianus datus non erit, centum dari? » ne preceda un'altra rivolta alla *datio fundi* [4]. Tanto Molitor poi, quanto altri autori [5], credono che vi sia un solo soggetto passivo. Ma è chiaro che quel « cessante uno » vuol dire *cessante uno herede*, specie ove lo si confronti col paragrafo precedente: « In solidum vero
« agi oportet et partis solutio adfert liberationem, cum ex causa
« evictionis intendimus: nam *auctoris heredes* in solidum denun-
« tiandi sunt omnesque debent subsistere et *quolibet defugiente*
« omnes tenebuntur, sed unicuique pro parte hereditaria praesta-
« tio iniungitur ».

Come per le *obligationes faciendi*, a differenza delle *obligationes dandi*, occorra distinguere e ritenere che tutti gli eredi del debitore incorrano nella pena anche per l'inadempimento da parte di un solo fra essi se trattasi di *factum individuum*, mentre, trattandosi di *factum dividuum* solo chi non eseguisce è tenuto, risulta chiaramente dalla famosa L. 4 § 1 D. *de V. O.* 45, 1 (Paul. *lib. duodec. ad Sab.*): « Cato libro quinto decimo scribit
« poena certae pecuniae promissa, si quid aliter factum sit, mortuo
« promissore si ex pluribus heredibus unus contra quam cautum

[1] Pel confronto col pegno vedi anche L. 25 § 14 D. *fam. ercisc.* 10. 2.
[2] *Les oblig. en dr. rom.* vol. 1 pag. 199.
[3] Cfr. num. 27.
[4] Arg. anche § 5 L. cit.
[5] Tra questi Pothier *Pand. Iustin.* 45. 1. 62 trad. ital. 3ª ed. vol. 3 col. 863, Girard *De la stipulatio poenae etc.* Paris 1877 pag. 64.

« sit fecerit, aut ab omnibus heredibus poenam committi pro por-
« tione hereditaria aut ab uno pro portione sua: ab omnibus, si id
« factum de quo cautum est, individuum sit, veluti - iter fieri -
« quia quod in partes dividi non potest, ab omnibus quodammodo
« factum videretur: at si de eo cautum sit, quod divisionem reci-
« piat, veluti - amplius non agi - tum eum heredem, qui adversus
« ea fecit, pro portione sua solum poenam committere. differentiae
« hanc esse rationem, quod in priore casu omnes commisisse vi-
« dentur, quod nisi in solidum peccari non poterit, illam stipu-
« lationem - per te non fieri, quo minus mihi ire agere liceat -.
« sed videamus, ne non idem hic sit, sed magis idem, quod in
« illa stipulatione - Titium heredemque eius ratum habiturum -;
« nam hac stipulatione et solus tenebitur, qui non habuerit ra-
« tum, et solus aget, a quo fuerit petitum: idque et Marcello
« videtur, quamvis ipse dominus pro parte ratum habere non
« potest ».

Conviene spiegare tale passo, perchè spesso fu interpretato male. In esso si possono distinguere due parti. Nella prima, fino alle parole « quo minus mihi ire agere liceat » Paolo riporta un'opinione di Catone. Nella seconda, che comincia colle parole « sed videamus », Paolo aderisce al parere di questo giureconsulto ed aggiunge qualche sua osservazione. Cominciamo dal primo brano. Qualcuno ha promesso di pagare una somma di denaro pel caso non eseguisca una data obbligazione. Morto il promittente, uno degli eredi contravviene all'obbligazione assunta dal suo autore. Afferma Catone che può darsi che incorrano tutti gli eredi nella pena od invece vi incorra soltanto l'erede il quale ha violato la promessa; e precisamente, incorreranno tutti nella pena quando l'obbligazione principale abbia per oggetto un *factum individuum*, vi incorrerà invece il solo erede colpevole quando si tratti di un *factum dividuum*. Pel primo caso si adduce ad esempio la stipulazione *iter fieri*, pel secondo la stipulazione *amplius non agi*. Si indica quindi il motivo di questa differenza,

cioè che nel primo caso la contravvenzione di un solo fra gli eredi produce per lo stipulante le stesse conseguenze come se tutti avessero mancato all'impegno (il che non è nell'altro caso). Ed eccoci giunti al secondo brano. Paolo, aderendo alla dottrina di Catone, nota che per la *stipulatio amplius non agi* non si verificano le stesse conseguenze come nella stipulazione *iter fieri*, bensì quelle stesse che nella stipulazione *Titium heredemque eius ratum habiturum*, nella quale è tenuto soltanto l'erede che ha violata l'obbligazione e può agire fra gli eredi dello stipulante soltanto quello, in confronto del quale si verificò il *factum contrarium*. Tale è pure il parere di Marcello - soggiunge Paolo - quantunque il principale *(Titius)* non possa ratificare parzialmente senza incorrere in tutta la pena [1].

Quanto è detto nella L. 4 § 1 circa la stipulazione *ratam rem haberi* si nota pure nella L. 44 § 6 D. *famil. ercisc.* 10, 2 (Paulus *lib. sexto ad Sabinum*): « Si quis stipulatus fuerit Ti-
« tium heredemque eius ratum habiturum et Titius pluribus here-
« dibus relictis decesserit, eum solum teneri qui non habuit ra-
« tum et solum ex heredibus stipulatoris acturum a quo fuerit
« petitum » [2].

Pei *facta individua* confermano la regola esposta nella L. 4 § 1 la L. 25 § 12 D. *fam. ercisc.* 10, 2 (Paul. *lib. vicens. tert. ad ed.*): « In illa quoque stipulatione prospiciendum est cohere-
« dibus, si testator promiserat - neque per se neque per heredem
« suum fieri quo minus ire agere possit - quoniam uno prohibente
« in solidum committitur stipulatio, ne unius factum ceteris dam-
« nosum sit » e la L. 85 § 3 D. *de V. O.* 45, 1 (Paulus *lib.*

[1] Per l'ultima proposizione « quamvis ipse dominus pro parte ratum habere non potest » cfr. num. 32.

[2] Più esattamente nei B. 42. 3 c. 43 § 6. εἰ δὲ καί τις ἐπερωτήσει, ἢ ἐπερωτηθῇ τὴν ἱκανοδοσίαν περὶ αὐτοῦ καὶ τῶν κληρονόμων αὐτοῦ, καὶ ὁ εἷς μὴ ἀποδέξεται, ἢ ὁ εἷς μόνος ἐνάγεται, αὐτῷ μόνῳ, καὶ κατ' αὐτοῦ ἁρμόζει ἡ ἀπαίτησις. (Sed et si quis stipulatus fuerit aut promiserit cautionem de rato habendo ratione sui et heredum suorum, et unus ratum non habuerit, vel unus tantum conveniatur, ipsi soli et adversus ipsum actio competit) vol. 4 pag. 275.

septuag. quinto ad ed.): « Quod si stipulatus fuero - per te here-
« demve tuum non fieri, quo minus eam agam: si adversus ea
« factum sit, tantum dari? - et unus ex pluribus heredibus pro-
« missoris me prohibeat, verior est sententia existimantium unius
« facto omnes teneri, quoniam licet ab uno prohibeor, non tamen
« in partem prohibeor: sed ceteri familiae erciscundae iudicio sar-
« cient damnum ». Cfr. per quest'ultimo testo la L. 2 § 5 D. h. t.

La frase « verior est sententia existimantium unius facto omnes teneri » mostra che del resto vi era stata controversia fra giureconsulti sull'argomento.

Gli eredi innocenti, che incorrono nella pena per l'inesecuzione da parte di uno o di alcuni fra i coeredi, hanno il diritto di regresso contro il coerede o i coeredi colpevoli, come attestano chiaramente le LL. 25 § 13, 5 § 4, 85 § 3 dianzi trascritte.

36. — Passiamo all'ipotesi che sieno più gli eredi del creditore e solamente verso uno od alcuni di questi si verifichi l'inesecuzione dell'obbligazione principale. È *commissa* la pena anche a favore dell'erede o degli eredi soddisfatti?

Esaminando le fonti e gli autori si resta convinti che bisogna fare delle distinzioni analoghe a quelle dell'ipotesi di più eredi del debitore; però con questa importante aggiunta, che, allorchè in base alle distinzioni fatte per l'ipotesi precedente, gli eredi del creditore soddisfatti avrebbero pur essi il diritto di agire *ex stipulatu*, è concessa *ob aequitatem* al debitore un'*exceptio doli* per respingerne l'azione.

L. 4 § 1 D. *de V. O.* 45, 1 (Paul. *lib. duodec. ad Sab.*): « . . . in illa stipulatione - Titium heredemque eius ratum habi-
« turum -; nam hac stipulatione et solus tenebitur, qui non ha-
« buerit ratum, *et solus aget, a quo fuerit petitum* . . . »

Qui si vede come trattandosi di obbligazione avente per oggetto un *factum dividuum* solamente l'erede del creditore che subì la contravvenzione possa agire.

L. 2 § 6 D. h. t. (Paul. *lib. quadr. ad Sab.*): « Contra au-

« tem si stipulator decesserit, qui stipulatus erat sibi heredique « suo agere licere, et unus ex heredibus eius prohibeatur, inter- « esse dicemus, utrum in solidum committatur stipulatio an pro « parte eius qui prohibitus est, nam si poena stipulationi adiecta « sit, in solidum committetur, sed qui non sunt prohibiti, doli mali « exceptione summovebuntur: si vero poena nulla posita sit tunc « pro parte eius tantum qui prohibitus est committetur stipulatio ».

L. 3 D. h. t. (Ulp. *lib. quadr. nono ad Sab.*): « (Si ergo: « in stipulatione - mihi heredique meo habere licere? - unus ex « heredibus stipulatoris prohibeatur, pro eius tantummodo parte « committetur stipulatio: quod si unus ex pluribus promissoris « heredibus prohibuerit, tenentur et coheredes eius) idem iuris est « in illa stipulatione - mihi heredique meo habere licere? - [idem « licere? *ins. Trib.*] [1]. Sed haec differentia illam habet rationem, « quod ubi unus ex heredibus prohibetur, non potest coheres ex « stipulatu agere, cuius nihil interest, nisi poena subiecta sit: « nam poena subiecta efficit, ut omnibus committatur, quia hic « non quaerimus, cuius intersit. enimvero ubi unus ex heredibus « prohibet, omnes tenentur heredes: interest enim prohibiti a ne- « mine prohiberi ».

Entrambe queste leggi, a differenza della L. 4 § 1, risguardano il caso di obbligazione avente per oggetto un *factum individuum*. Ulpiano si limita ad affermare la *commissio poenae*, mentre Paolo attesta anche come il convenuto possa opporre l'*exceptio doli* a quegli eredi del creditore verso i quali non si verificò la contravvenzione.

Tanto Ulpiano poi quanto Paolo contemplano anche il caso in cui non sia stata aggiunta la promessa di una pena e mostrano come vada decisa diversamente in tal caso la questione, mentre qui *ipso iure* la stipulazione è *commissa* solo a favore di quell'erede dello stipulante verso il quale si verificò l'infrazione. E

[1] Cfr. Lenel *Palingenesia iuris civilis* vol. 2 col. 1193.

Ulpiano enuncia il motivo della diversa decisione: cioè che nel caso in cui non fu aggiunta la promessa di una pena non può avere azione che colui *cuius interest* e quindi sono esclusi gli eredi verso i quali non avvenne la contravvenzione, non essendo essi danneggiati. Ulpiano nel brano trascritto, per questo caso di *stipulatio* senza l'aggiunta di una pena convenzionale, contempla anche l'ipotesi di più eredi del debitore (della quale Paolo parla nel paragrafo 5 della legge 2) ed afferma che tutti saranno tenuti per la contravvenzione di un solo, perchè lo stipulante è leso nel suo diritto anche quando un solo violi l'obbligazione. Un avvertimento dobbiamo fare circa l'espressione « *poena in solidum committetur* » della L. 2 § 6. Qui si vuol dire che tutta la pena è *commissa*, in modo che ciascun erede dello stipulante può agire per la sua parte, non già che ciascuno possa pretendere l'intera pena. Tale avvertimento a primo aspetto sembrerà superfluo, ma cessa di sembrar tale ove si pensi che alcuni autori sono incorsi in quell'errore di interpretazione. *Mutatis mutandis*, l'avvertimento va fatto anche per la frase « *in solidum committitur stipulatio* » della L. 25 § 12 D. *famil. ercisc.* 10, 2 citata poco prima svolgendo l'ipotesi di più eredi del debitore [1].

Molitor [2] legge nel frammento di Paolo: « ... si poena sti-
« pulationi adiecta sit, in solidum committetur, sed qui non sunt
« prohibiti, doli mali exceptione summovebuntur si poena nulla
« posita sit, et tunc pro parte eius tantum qui prohibitus est
« committetur stipulatio » derivandone naturalmente una diversa decisione. Come tale lezione, oltre che affatto arbitraria, sia pure intrinsecamente inammissibile è chiaro, nè occorre combatterla; conveniva invece notarla, data la valentia dello scrittore.

[1] Colle parole di Cuiacio (*Comm. in lib. 75 Paul. ad ed.* ad L. 85 cit. *Opp. omnia* vol. 5 col. 1377), la cui retta interpretazione non impedì che più tardi si riproducesse l'errore: « nec enim hoc vult in solidum poenam committi in singulos he-
« redes, sed committi in omnes totam poenam sine diminutione ita ut singuli tamen
« pro partibus hereditariis conveniantur ».

[2] *Les obligations en droit romain* vol. 1 pag. 200.

Gli autori - è importante avvertirlo - mentre prendono in considerazione la L. 4 § 1 quando trattano dell' ipotesi di più soggetti passivi, la trascurano invece quando esaminano l' ipotesi di più soggetti attivi; hanno torto, perchè a quella seconda ipotesi si riferiscono nel modo più chiaro le parole che ne abbiamo riprodotto. Da siffatta trascuranza è derivata l' affermazione che sempre la pena è *commissa* verso tutti i creditori, salvo la concessione dell'*exceptio doli* al debitore contro i creditori soddisfatti[1]; affermazione inesatta, perchè nel caso di *factum dividuum* la pena *ipso iure* è *commissa* solamente a vantaggio del creditore verso il quale l'obbligazione non fu eseguita.

§ 8. *Diritti del creditore in seguito alla commissio poenae.*

37. — Dopo aver parlato della *commissio poenae* ci si presenta adesso naturale la domanda: quali diritti ha il creditore in seguito alla *commissio poenae?*

Riscontrati i passi relativi a tale quesito, apparisce chiaro che il diritto del creditore può essere più o meno largo a seconda dei casi: e precisamente, egli può aver diritto soltanto alla pena; oppure può aver diritto, a sua scelta, alla prestazione principale od alla pena; od infine può aver diritto ad un tempo alla prestazione principale ed alla pena.

Corrispondentemente a questi tre casi, ecco tre categorie di testi:

1) L. 115 § 2 D. *de V. O.* 45, 1.
2) L. 10 § 1 D. *de pactis* 2, 14; L. 15 D. *de transact.* 2, 15; LL. 41, 42, 71 pr. D. *pro socio* 17, 2; L. 28 D. *de act. empti vend.* 19, 1; L. 12 § 2 D. *de pact. dotal.* 23, 4; L. 4 § 7 D. *de doli mali et met. except.* 44, 4;

[1] Così anche Vangerow *Lehrb. d. Pand.* 7ª ed. vol. 13 pag. 14 num. 3.

L. 122 § 2 D. *de V. O.* 45, 1; L. 14 C. *de pactis* 2, 3; L. 40 C. *de trans.* 2, 4.

3) L. 16 D. *de transact.* 2, 15; LL. 115 § 2 e 122 § 6 D. *de V. O.* 45, 1; L. 17 C. *de transact.* 2, 4.

38. — Cominciamo dall'ipotesi del diritto più largo del creditore, quella cioè in cui il debitore era tenuto alla prestazione principale ed alla pena. Esaminate le fonti, noi vediamo come, affinchè ciò si verificasse, occorreva un accordo delle parti in questo senso; il creditore ha diritto alla prestazione principale ed alla pena, per dirla colle fonti: « cum id actum probatur, ut « si homo datus non fuerit, et homo et pecunia debeatur ».

In materia di transazione era frequente una manifestazione di volontà di questo genere, che si esplicava d'ordinario colla clausola che la pena dovesse esser pagata *rato manente pacto* o simili.

L. 16 D. *de transact.* 2, 15 (Hermogenianus *lib. primo iuris epitom.*): « Qui fidem licitae transactionis rupit, non excep- « tione tantum summovebitur, sed et poenam, quam, si contra « placitum fecerit rato manente pacto, stipulanti recte promiserat, « praestare cogetur ».

Cfr. L. 15 D. *eod.* Adde L. 17 C. *de transact.* 2, 4.

Un esempio di dichiarazione che la pena dovesse aggiungersi alla prestazione principale abbiamo anche nel *T. Flavii Syntrophi instrumentum donationis;* ove leggiamo: « Si adversus ea factum « erit, quanti ea res erit, tantam pecuniam dari et amplius, « poenae nomine, sestertium quinquaginta milia nummum stipu- « latus est T. Flavius Syntrophus, spopondit T. Flavius Aïtha- « les libertus » [1].

Non occorre del resto che l'intenzione delle parti diretta al cumulo delle due prestazioni sia stata espressamente dichiarata; mentre può essere anche tacita. L'intenzione del cumulo non

[1] Vedi Bruns *Fontes iuris rom. ant.* 5 ed. pagg. 253-255.

dichiarata espressamente può scoprirsi esaminando l'indole del negozio, indagando lo scopo particolare avuto in mira dalle parti nello stipulare la pena, e sopratutto confrontando il valore della prestazione principale col valore della pena; se questo è notevolmente inferiore a quello, potremo affermare con sicurezza che le parti hanno avuta l'intenzione che, in caso d'inadempimento, si cumulassero prestazione principale e pena. La pena pattuita pel semplice ritardo è evidentemente destinata ad esser cumulata colla prestazione principale. E così quando oggetto di ambedue le obbligazioni è una somma di denaro, non può esservi dubbio sul diritto del creditore ad entrambe le somme; infatti, non potendo la pena superare l'interesse legale, essa in tal caso tien luogo degli interessi moratorî, che per loro natura vanno aggiunti alla prestazione principale. In dubbio, conforme ai principî generali in materia d'interpretazione, il cumulo deve escludersi, come svantaggioso pel debitore.

39. — Dal caso in cui il creditore ha la maggior copia di diritto, passiamo al caso opposto, al caso cioè in cui può soltanto pretendere la pena. Abbiamo da dire solo questo, che la L. 115 § 2 D. *de V. O.* 45, 1, di Papiniano, altra volta citata, ci mostra chiaramente che anche qui occorre un accordo delle parti nel senso suddetto.

« *Sed et si ita cautum sit,* ut sola pecunia non soluto ho-
« mine debeatur . . . . » dice il giureconsulto.

40. — Contempliamo ora il terzo caso, quello della scelta pel creditore fra la prestazione principale e la pena. Avendo mostrato che il creditore ha diritto alla prestazione principale ed insieme alla pena solo quando sia intervenuto fra le parti uno speciale accordo in questo senso, e d'altra parte che è costretto ad accontentarsi della pena del pari solo nel caso di uno speciale accordo in quest'altro senso, abbiamo implicitamente fatto conoscere che la scelta fra le due prestazioni era la regola, la quale si verificava ogni qualvolta una o l'altra delle due convenzioni

in senso contrario testè accennate non vi avesse derogato. Appunto perchè questa ipotesi era la normale, noi la riscontriamo nella maggior parte dei testi, i quali mostrano che si avverava così quando la *stipulatio poenae* era aggiunta ad un patto, ad una transazione, come quando era unita ad un contratto.

41. — Esaminando gli autori, troviamo due punti di disaccordo dall'affermazione ora fatta, che bisogna singolarmente considerare.

42. — Opinano alcuni scrittori [1] che essendo stata aggiunta la *stipulatio poenae* ad un patto remissorio o ad una transazione, di pieno diritto, cioè senza bisogno di un particolare accordo, vi fosse luogo al cumulo, sicchè colui il quale contravveniva al negozio potesse esser tenuto ad osservare il patto o la transazione e di più esser costretto a pagare la pena.

A nostro avviso, quest'opinione è assolutamente erronea. Perchè cumulo si verificasse, occorreva anche qui, come negli altri casi, uno speciale accordo in tal senso - accordo, che, come sopra dicemmo, si esprimeva d'ordinario colla clausola che la pena dovesse pagarsi *rato manente pacto, manente transactionis placito* e simili -. Anche qui, come per gli altri negozî, in difetto di particolari accordi aveva luogo la scelta; lo stipulante poteva far valere il patto o la transazione rinunziando alla pena, oppure poteva pretendere il pagamento della pena rinunziando al patto od alla transazione. I passi parlano esplicitamente in favore della nostra opinione.

L. 10 § 1 D. *de pactis* 2, 14 (Ulp. *lib. quarto ad edictum*): « Si pacto (scil. de non petendo) subiecta sit poenae sti-
« pulatio, quaeritur, utrum pacti exceptio locum habeat an ex
« stipulatu actio. Sabinus putat, quod est verius, utraque via
« uti posse prout elegerit qui stipulatus est: si tamen ex causa
« pacti exceptione utatur, aequum erit accepto eum stipulatio-
« nem ferre ».

[1] Fra questi anche Kersten *De poena conventionali* Lipsiae 1839 pag. 32.

L. 12 § 2 D. *de pact. dotal.* 23, 4 (Paul. *lib. triges. quinto ad ed.*): « Si mulier pacta sit, ne amplius quam pars dimidia dotis « a se petatur et poenam stipulata sit, Mela ait alterutro eam « contentam esse oportere: vel exceptione pacti et acceptam fa- « cere poenae obligationem, vel, si ex stipulatu agat, denegan- « dam ei exceptionem ».

L. 15 D. *de transact.* 2, 15 (Paulus *lib. primo sentent.*): « Pacto convento Aquiliana quidem stipulatio subici solet: sed « consultius est huic poenalem quoque stipulationem subiungere, « quia rescisso forte pacto poena ex stipulatu peti potest ».

L. 40 C. *de transact.* 2, 4 (Impp. Gratian. Valentin. et Theodos. AAA. Eutropio pp.): « Ubi pactum vel transactio scripta « est atque Aquilianae stipulationis et acceptilationis vinculis fir- « mitas iuris innexa est, aut subsecutis secundum leges accomo- « dandus est consensus aut poena una cum his quae data pro- « bantur ante cognitionem causae, si et adversarius hoc maluerit, « inferenda est. *D. III non. Jun. Constantinop. Eucherio et Sya- « grio conss.* [a. 381] ».

I due primi testi contengono quattro testimonianze a noi favorevoli, sendochè in uno Ulpiano conferma una decisione di Sabino e nell'altro Paolo riproduce una soluzione del giureconsulto Mela.

Nella legge del Codice le parole « subsecutis secundum leges » indicano il patto o la transazione conclusa fra le parti, sicchè tutta la frase: « aut subsecutis secundum leges accomodandus est « consensus » corrisponde a quest'altra più chiara: « aut actor « parere debet pacto vel transactioni ».

Veggansi a conferma della teoria suesposta anche i numerosi ed espliciti scôli dei Basilici [1].

Ai passi trascritti vanno aggiunti quelli in cui eccezionalmente è ammesso il cumulo perchè vi fu una manifestazione di volontà in questo senso.

[1] Ad c. 10 § 1 lib. II tit. 1 = L. 10 § 1 *de pactis* 2, 14.

L. 16 D. *de transact.* 2, 15 (Hermogen. *libro primo iuris epitom.*) num. 38.

L. 17 C. h. t. 2, 4 (Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Marcello): « Cum proponas ab ea, contra quam supplicas, litem « quam tecum habuit transactione decisam eamque acceptis quae « negotii dirimendi causa placuerat dari nunc de conventione re- « siluisse, ac petas vel pacto stari vel restitui data, perspicis, « si quidem de his reddendis manente transactionis placito statim « stipulatione, si contra fecerit, prospexisti et quinque et viginti « annis maior fuit, quod exceptionem pacti et actionem datorum « habeas: quod si nihil tale convenit, exceptio tibi, non etiam « eorum quae dedisti repetitio competit securitate parta *PP. V.* « *id. Iun. AA. conss.* » [a. 293].

In questa legge del Codice dobbiamo rilevare un' inesattezza di espressione nel periodo: « quod si nihil – securitate parta ».

L' Imperatore dominato dal proposito di dichiarare questo, che in mancanza di uno speciale accordo non vi ha luogo al cumulo – « exceptio tibi, non *etiam* repetitio competit » – usa un linguaggio, che, preso *ad litteram* escluderebbe la scelta per lo stipulante fra l' *exceptio* e la pena, concedendogli unicamente il diritto alla pena. È vano lo sforzo degli avversarî per far convergere il passo, traendo profitto di questa inesattezza, alla loro teoria. Essi così interpretano la fine del testo: – se non si è fatta tale convenzione, cioè se non si è aggiunta la clausola penale alla transazione, etc.

Ma è evidente come sarebbe stato affatto inutile dire che non essendo stata aggiunta *stipulatio poenae* avrebbe avuto luogo unicamente l' eccezione del patto, e chiara quindi apparisce l' inverosomiglianza di tale interpretazione; invece l' inesattezza di espressione da noi affermata si comprende benissimo, riflettendo che la mente dell' Imperatore, come abbiamo detto, era occupata dal pensiero di escludere il cumulo in mancanza di una speciale convenzione in questo senso.

Gli avversari invocano anche la L. 122 § 6 D. *de V. O.* 45, 1 (Scaevola *lib. vicens. oct. digest.*). Vedi num. 25.

E a primo aspetto, effettivamente, questa legge riesce imbarazzante per la dottrina che sosteniamo. Nè può accettarsi la conciliazione di Cuiacio e di Donello, cui si uniscono altri autori, anche moderni [1]. Il giureconsulto - osservano questi scrittori - dice semplicemente che il debitore è incorso nella pena, non dice che l'otterrà; forse egli ragiona in diritto puro, facendo astrazione dall'eccezione di dolo colla quale la domanda della pena potrebbe venir respinta. Questa spiegazione non regge, a mio giudizio, per la considerazione dell'importanza del fatto che il giureconsulto avrebbe taciuto. Come potrebbe ammettersi che il giureconsulto nel rispondere al quesito si fosse limitato a dire che la pena è *commissa*, senza soggiungere che però non potrebbe ottenersi, dato che tale fosse stata la sua intenzione? ciò che interessava era appunto questo, se fosse possibile o no conseguire la pena. Ma, se non può accettarsi questa conciliazione, sembrami tuttavia, riflettendo, che la L. cit. non faccia ostacolo, sendochè a chi l'esamina attentamente apparisce chiaro che la pena in quella fattispecie è stabilita come risarcimento delle inquietudini e dei danni in genere del dover sostenere una lite; tacitamente quindi fu convenuto che potesse esigersi *rato manente pacto;* il giureconsulto accenna appunto a speciali circostanze « secundum ea quae proponuntur ».

Gli avversari adducono pure, a suffragio della loro opinione, la L. 37 C. *de transact.* 2, 4 (Impp. Dioclet. et Maxim. AA. et CC. Basilissae): « Promissis transactionis causa non impletis « poenam in stipulationem deductam, si contra factum fuerit, « exigi posse consistit *S. XII K. Jan. Nicomediae CC. conss.* » [a. 294].

Ma questa costituzione non dice che lo stipulante possa, oltre

[1] Fra questi Thoureau *De la clause pénale dans les obligations* Paris 1883 pag. 55.

che chiedere la pena, pretendere che sia osservata la transazione; essa afferma soltanto il diritto al pagamento della pena.

In conclusione il *pactum de non petendo* e la transazione non si allontanano dalla norma che in mancanza di speciali convenzioni lo stipulante ha la scelta fra le due cose promesse. Il che non esclude che di fatto qui il cumulo si riscontri più spesso che in qualunque altro caso, *naturalmente perchè, data l'indole del negozio, più spesso pattuito* [1].

Passiamo all'altro punto di disaccordo.

43. — Se l'opinione che or ora abbiamo finito di considerare, in confronto della nostra affermazione allarga in un caso il diritto del creditore, quest'altra, che adesso esaminiamo, per un'altra ipotesi invece lo restringe.

Sostengono parecchi autori [2] che si debba distinguere a seconda che il vincolo principale è un contratto di buona fede oppure una *stipulatio;* nel primo caso lo stipulante, in seguito alla *commissio poenae,* avrebbe la scelta fra l'esecuzione dell'obbligazione principale e la pena, nel secondo invece avrebbe diritto unicamente alla pena. Sembra ai detti autori che questa distinzione risulti in modo chiaro dai testi. Il giureconsulto Paolo - dicono essi - contemplando nella L. 44 § 6 D. *de O. et A.* 44, 7 l'ipotesi che la *stipulatio poenae* sia aggiunta ad un'altra *stipulatio,* si domanda se verificandosi la condizione della *stipulatio poenae,* cioè non venendo eseguita l'obbligazione derivante dalla *stipulatio* principale, quest'ultima sussista od invece venga tras-

[1] La frequenza di una convenzione del cumulo in siffatti negozî è attestata espressamente nello sch. 2 ad B. 11, 2 c. 34: ὥσπερ δὴ ποιεῖν εἰώθασιν μέχρι τῆς σήμερον οἱ διαλυόμενοι (sicuti hodienunc transigentes facere consueverunt. Ediz. di Heimbach vol. 1 pag. 703).

[2] Fra questi Savigny *Das Obligationenrecht* vol. 2 pag. 277, Ubbelohde *Die Lehre von den untheilb. Schuldverhältn.* Hannover 1862 pag. 122 nota 2, Salpius *Novation u. Deleg.* Berlin 1864 pagg. 240, 241, Salkowski *Zur Lehre von der Novation* Leipzig 1866 pag. 197 e segg., Demangeat *Cours élém. de dr. rom.* 2. ed. vol. 2 pag. 202, De Crescenzio *Sistema del diritto civile romano* vol. 2 pagg. 412, 413, Neuenfeldt *Ist die Conventionalstrafe etc.* Berlin 1885 pag. 31 e segg., Bry *Principes de droit rom.* Paris 1892 pag. 297.

ferita in quella derivante dalla *stipulatio poenae* e così distrutta; egli risolve il problema in questo secondo senso, paragonando tale risultato a quello di una novazione. E Papiniano - seguitano i suddetti autori - per la stessa ipotesi, nella L. 115 § 2 D. *de V. O.* 45, 1, afferma che se non si pattuì il cumulo, cioè il diritto alla prestazione principale ed alla pena, il creditore può soltanto domandare la pena. Oltre queste testimonianze, qualcuno fra gli avversarî adduce la L. 14 C. *de pactis* 2, 3, come quella che nell'ipotesi di due stipulazioni concederebbe al creditore soltanto il diritto di esigere la pena, rimanendo però in facoltà del debitore di fare la prestazione principale ed evitare così la pena. L'affermazione del semplice diritto di domandare la pena nel caso di due stipulazioni trova conferma, sempre stando agli avversarî, nella dottrina accolta in materia di legato penale nelle L. 1 § 8 D. *ad leg. Falcid.* 35, 2 e 24 pr. D. *quando dies legat.* 36, 2.

Esaminiamo singolarmente gli argomenti degli avversarî, lasciando ultimo il passo di Paolo.

Quanto al testo di Papiniano, basta leggerlo per vedere come non dica affatto ciò che gli avversarî gli fanno dire. Chiaramente mostra ed afferma Papiniano che lo stipulante può soltanto pretendere la pena quando vi sia stata una speciale convenzione in questo senso: « Sed *si ita cautum sit*, ut sola pecunia non « soluto homine debeatur, idem defendendum erit » (cioè che non essendo stato fissato un termine per l'adempimento dell'obbligazione principale la *commissio poenae* si verifica subito che sia possibile eseguire l'obbligazione ed il debitore non l'adempia) [1], « quoniam fuisse voluntas probatur ut homo solvatur aut pecunia « petatur ».

Le parole « sed si ita cautum sit » mostrano in modo assai chiaro l'esistenza di una convenzione particolare. E lo conferma quanto dice immediatamente prima il giureconsulto: « quod sine

« dubio verum erit (cioè la regola dianzi enunciata circa il mo-
« mento della *commissio poenae*) *cum id actum probatur*, ut, si
« homo datus non fuerit, et homo et pecunia debeatur ».

Senza dubbio Papiniano contempla i casi di due speciali convenzioni in senso contrario – una rivolta al cumulo della prestazione principale colla pena, l'altra alla limitazione del diritto del creditore alla domanda della pena, escludendo la scelta fra questa e la prestazione principale –. Ora è davvero inesplicabile che gli avversarî, mentre nel « cum id actum probatur » ravvisano anch' essi l' esistenza di una particolare convenzione (quella del diritto ad entrambe le prestazioni), mostrino poi di non ammettere una convenzione speciale nel « sed si ita cautum sit ». Sembra a me che il passo di Papiniano offra una testimonianza della dottrina che pur quando la prima convenzione era una *stipulatio* il creditore avesse diritto alla scelta anche in questo, che indicando particolarmente coll' espressa indicazione di speciali accordi i due casi summenzionati, fa intendere implicitamente che in difetto di particolari accordi vigeva il principio della scelta [1].

Esaminiamo adesso la L. 14 C. *de pactis* 2, 3 (Imp. Gordianus A. Caecilio militi) « Si pacto, quo poenam adversarium
« tuum promisisse proponis, si placito non stetisset, stipulatio
« subiecta est, ex stipulatu agens vel id quod in conventionem
« devenerat, ut fiat, consequeris vel poenam stipulatione compre-
« hensam more iudiciorum exiges..... PP. K. April. *Gordiano*
« *A. II et Pompeiano conss.* [a. 241] » da cui alcuni fra gli avversari vogliono trarre una testimonianza a loro vantaggio. Anche qui, esaminando il testo serenamente, mi sembra che vi sia errore. Io credo che l' imperatore si riferisca all' ipotesi che per via di stipulazione taluno avesse promesso una data presta-

[1] Uno degli avversarî, Demangeat loc. cit., trova che il passo di Papiniano gli è favorevole anche in questo, che Papiniano « semble bien admettre que le créancier n'a le choix qu'autant que id actum probatur ut si homo datus non fuerit, homo et pecunia debeatur ». Strana confusione davvero! mentre questo è il caso del cumulo.

zione e quindi con semplice patto avesse promesso una pena pel caso non eseguisse quella prestazione e infine, siccome per costituire la pena convenzionale non bastava il semplice patto quando l'obbligazione principale era di stretto diritto, avesse nuovamente promesso la pena mediante *stipulatio;* l'imperatore in tale ipotesi decide che una volta che la convenzione dapprima non efficace era indi divenuta valida perchè rivestita della forma della *stipulatio,* il creditore agendo *ex stipulatu* poteva pretendere o la prestazione principale o la pena. Ecco così che la costituzione, anzichè suffragare la dottrina contraria, appoggia decisamente la nostra. Il punto di divergenza della nostra interpretazione da quello degli avversarî è questo, che noi crediamo che fin da principio la convenzione principale sia stata rivestita della forma della *stipulatio* e la convenzione penale dapprima sia stata conclusa mediante semplice patto e poscia per via di *stipulatio;* gli avversarî invece ritengono che per la convenzione principale si sieno verificati i due stadî del semplice patto e successivamente della *stipulatio,* mentre la convenzione penale fin da principio sia stata rivestita di questa forma. Ora ci sembra indiscutibile che le parole: « Si pacto, quo poenam adversarium tuum promisisse « proponis, si placito non stetisset, stipulatio subiecta est », mostrino chiaramente giusta la nostra interpretazione, ed errata invece l'altra [1].

Quanto ai testi relativi ai legati, crediamo fermamente che le decisioni in esse contenute, tanto più trattandosi di legati di alimenti, non si possano far valere per la stipulazione. In questo ci conforta l'autorità di Papiniano, il quale nella L. 115 § 2 D. *de V. O.* 45, 1, a proposito del momento della *commissio poenae,* rigetta per la *stipulatio* l'opinione di Sabino fondata sulla norma in vigore pel legato di alimenti; e la respinge con queste

[1] Come l'espressione *placitum* abbia nelle fonti anche valore affatto generale, sì da poter comprendere pure la *stipulatio,* vedilo nei lessici di Brissonio, Dirksen, Heumann.

parole: « idque (cioè la regola ammessa per la *penus legata*) uti-
« litatis causa receptum est ob defuncti voluntatem et ipsius rei
« natura ».

Passiamo ora ad esaminare la L. 44 § 6 D. *de O. et A.* 44, 7 (Paul. *lib. septuages. quarto ad ed.*): « Sed si navem fieri sti-
« pulatus sum et, si non feceris, centum, videndum, utrum duae
« stipulationes sint, pura et condicionalis, et existens sequentis
« condicio non tollat priorem? an vero transferat in se (scil. po-
« sterior priorem) et quasi novatio prioris fiat? quod magis ve-
« rum est ».

Mi sembra che nemmanco sopra questo passo possa fondarsi la teoria contraria alla nostra. Gli stessi avversarî riconoscono che è un passo oscuro, inesatto [1]. E infatti la traduzione che ne fanno non sta in armonia colle parole del giureconsulto. Questi dice: « videndum utrum duae stipulationes sint, pura et condicio-
« nalis » e Salkowski, per citarne uno fra gli avversarî, tra-duce: « so liegen zwei Stipulationen vor, eine pura und eine
« bedingte ».

Ora, una volta che interpretando *ad litteram* il passo di Paolo non ne deriva un senso ragionevole, non è lecito ritenere che abbia subìto delle alterazioni per opera dei compilatori, oppure, inesattezza per inesattezza, spiegarlo in modo conforme alla nostra opinione, che è suffragata dal passo di Papiniano e dalla costituzione di Gordiano, mentre la teoria avversaria, come abbiamo mostrato, è contradetta esplicitamente da queste due testimonianze? per esempio, intendendo che Paolo voglia soltanto dire che il creditore il quale sceglie la pena estingue implicitamente il suo diritto all'esecuzione dell'obbligazione principale come se facesse una novazione?

Del resto, checchè si voglia ammettere circa il passo di Paolo, noi escluderemo sempre che sopra un testo imperfetto ed oscuro,

[1] Vedi p. es. Salkowski *Zur Lehre von der Novation* Leipzig 1866 pag. 241.

concepito inoltre in forma dubitativa e che si riferisce forse ad un' ipotesi speciale richiedente una speciale decisione, sia lecito proclamare la dottrina che essendo stata aggiunta la *stipulatio poenae* ad un' altra *stipulatio*, il creditore in seguito alla *commissio* della *stipulatio poenae* possa soltanto domandare la pena; dottrina contraria manifestamente ai principî di diritto, alla volontà delle parti [1], alla logica ed all' equità, e di più disconosciuta da un altro testo di Papiniano, chiaro e semplice e che si esprime in termini generali.

44. — Dopo aver mostrato che senza distinzione in base all' indole dell' obbligazione principale lo stipulante ha sempre diritto a scegliere fra la prestazione principale e la pena quando non sieno intervenuti speciali accordi in senso diverso, notiamo adesso che quando il negozio principale è un contratto di buona fede il creditore, scelta la pena o la prestazione principale, poteva ancora pretendere l' eventuale di più o della prestazione principale o della pena. Questo risulta in modo chiaro dai seguenti testi.

L. 28 D. *de act. empti et vend.* 19, 1 (Iulianus *lib. tert. ad Urseium Ferocem*): « Praedia mihi vendidisti et convenit, ut « aliquid facerem: quod si non fecissem, poenam promisi. respon- « dit: venditor antequam poenam ex stipulatu petat, ex vendito « agere potest: si consecutus fuerit, quantum poenae nomine sti- « pulatus esset, agentem ex stipulatu doli mali exceptio summo- « vebit: si ex stipulatu poenam consecutus fueris, ipso iure ex « vendito agere non poteris nisi in id, quod pluris eius interfuerit « id fieri ».

[1] Come si può dire infatti con Salkowski *op. cit.* pag. 200 che la prestazione dell'oggetto della *stipulatio* principale fu rimesso alla facoltà del debitore mediante la conclusione della *stipulatio poenae?* (« Die Leistung aus der ersten Stipulation ist durch den Abschluss der zweiten Stipulation abhängig gemacht von dem Willen des Schuldners »). Come si può ritenere che per ciò solo che alla stipulazione *Pamphilum dari spondes?* fu aggiunta la stipulazione *si Pamphilum non dederis, centum dari spondes?* si sia voluto estinguere l'obbligazione di dar Panfilo, non lasciando al creditore che il diritto di esigere la pena? È proprio il contrario che bisogna ammettere, mentre colla *stipulatio poenae* si è voluto rafforzare l'obbligazione di dar Panfilo.

L. 41 D. *pro socio* 17, 2 (Ulp. *lib. vicensimo ad ed.*): « Si « quis a socio poena stipulatus sit, pro socio non aget, si tan- « tundem in poenam sit, quantum eius interfuit ».

L. 42 D. h. t. (Ulp. *lib. quadrag. quinto ad Sab.*): « Quod « si ex stipulatu eam consecutus sit, postea pro socio agendo hoc « minus accipiet poena ei in sortem imputata ».

La L. 28 mostra anche che se il creditore agisce *ex stipulatu* dopo aver esperita l'azione del negozio principale ed aver ottenuto per tal via un importo pari o superiore a quello della pena non viene respinto senz'altro *ipso iure*, ma è necessaria un'*exceptio doli* - il che si spiega colla formale indipendenza delle due azioni -. Che se viceversa il creditore dopo aver conseguito agendo *ex stipulatu* un importo pari o superiore a quello dell'interesse all'adempimento dell'obbligazione principale, intenta poscia l'azione derivante da quest'ultimo rapporto, un'*exceptio doli* non è necessaria, ma viene senz'altro respinto *officio iudicis:* qui la formale indipendenza delle due azioni, per l'effetto menzionato nel caso precedente - la necessità cioè di un'*exceptio doli* - è paralizzata dal fatto che è incerta l'*intentio* dell'azione del negozio principale (quidquid ob eam rem dare facere oportet) [1].

45. — Salpius [2], a proposito della L. 41, osserva che questo passo, come lo leggiamo nella compilazione giustinianea, obbligherebbe a ritenere che l'azione del negozio principale - nel caso concreto l'*actio pro socio* - fosse esclusa senz'altro dalla conclusione della *stipulatio poenae*, sicchè sarebbe escluso il diritto di scelta fra la prestazione principale e la pena, che gli altri testi indiscutibilmente ammettono quando il negozio principale è di

[1] Un errore grave, a proposito di questo diritto di domandare il di più, troviamo in Petit (*Traité élém. de droit romain* Paris 1893 pag. 453), il quale, invocando la L. 28, dice: che il creditore il quale avesse agito *poenae nomine* aveva il diritto di chiedere il di più coll'azione del contratto principale; che se invece da principio avesse intentato quest'azione, non poteva più agire *poenae nomine* per la differenza. Ora basta leggere la L. 28 per vedere che anche in questa seconda ipotesi si può agire *poenae nomine* per ottenere il di più.

[2] *Novation u. Delegation* Berlin 1864 pag. 243.

buona fede [1]. Ma se noi confrontiamo - prosegue Salpius - la L. 41 colla successiva, sorge naturale l'idea che i compilatori avendo voluto congiungere intrinsecamente due testi di Ulpiano tolti da libri diversi del suo commentario ad Sabinum (Salpius non è esatto nel dire che le due leggi appartengono a due libri diversi del commento di Ulpiano a Sabino, mentre appartengono ad opere diverse di Ulpiano) sieno stati costretti a modificare il primo passo; da ciò l'inesattezza di espressione, che, a primo aspetto, mette in imbarazzo. Ciò che Ulpiano ha detto - seguita sempre Salpius - era certamente solo questo, che quando l'interesse del *socius* non supera l'ammontare della pena, non si possa pretendere che o quello coll'*actio pro socio* o quest'ultima coll'*actio ex stipulatu* e non già ambedue le cose, con che si trova in perfetto accordo cogli altri testi i quali ammettono la scelta. Salkowski [2] si oppone a Salpius. Egli crede che il passo, com'è, indichi questo, che il *socius*, quando nella pena è compreso tutto il suo interesse, preferirà di servirsi dell'*actio ex stipulatu* anzichè intentare l'*actio pro socio* che lo obbligherebbe a fornire la prova difficile e incomoda dell'interesse: a questo si adatta benissimo la L. 42 che contempla il caso in cui l'interesse superi la pena; non vi ha quindi bisogno - conclude Salkowski - di ammettere che i compilatori abbiano modificato ciò che scrisse Ulpiano.

Esaminate con attenzione le due leggi, osserviamo quanto segue. Che per poter accoppiare due passi tolti da opere diverse di Ulpiano i compilatori vi abbiano fatto qualche mutazione, non è certo improbabile; in questo ci allontaniamo da Salkowski, accostandoci a Salpius. Concordiamo invece col primo in ciò, che la L. 41, anche così come è scritta nella compilazione giustinianea, non dice, quando bene la si interpreti, che già la con-

[1] Salpius si esprime così, perchè è uno di quelli che nel caso di due stipulazioni ritengono che il creditore possa unicamente pretendere la pena.

[2] *Op. cit.* pag. 211 nota 24.

clusione della *stipulatio poenae* precluda al creditore l'esercizio dell'*actio pro socio*. E ciò, sia che la si intenda come fa lo stesso Salkowski, vale a dire nel senso che si tratti di una convenienza di fatto anzichè di una necessità giuridica, sia che si ammetta - e sembraci naturale - che Ulpiano sottintenda l'esercizio dell'*actio ex stipulatu* e il conseguimento in base ad esso della pena, talchè il passo verrebbe a significare questo: che avendo taluno stipulato da un socio suo una pena, quando abbia esperito *l' actio ex stipulatu* e conseguentemente ottenuta la pena, non può più agire *pro socio*, dato che la pena comprenda il suo interesse. E infatti, se il passo dovesse significare che la conclusione della *stipulatio poenae* per sè sola rende impossibile l'esercizio dell'*actio pro socio*, che cioè anche qui si verifica quell'assorbimento dell'obbligazione principale nell'obbligazione penale, affermato da alcuni scrittori pel caso che la prima convenzione sia una *stipulatio*, come si spiegherebbe il « si tantundem in poena sit, quantum « eius interfuit? » Non dovrebbe allora anche qui, come nel caso di due stipulazioni, secondo che affermano i suddetti scrittori, verificarsi l'assorbimento indipendentemente dall'ammontare delle due prestazioni? Quanto alle mutazioni dei compilatori, ci sembra più probabile che essi abbiano modificato la L. 42, anzichè la L. 41, diversamente da quel che pensa Salpius. Si osservi l'irregolarità e poca naturalezza di quel « eam.... hoc.... poena » che rafforza tale idea. Noi siamo indotti a ritenere che Ulpiano nel secondo testo (la L. 42) distinguesse due ipotesi, la prima relativa al caso che l'*id quod interest* fosse pari od inferiore all'ammontare della pena, la seconda relativa al caso che fosse invece superiore, ed affermasse che nella prima ipotesi il creditore dopo aver esperito l'*actio ex stipulatu* non potrebbe più intentare l'*actio pro socio*, nella seconda invece potrebbe, pur dopo aver agito *ex stipulatu*, sperimentare l'*actio pro socio*, ma soltanto pel di più. I compilatori unendo questo passo di Ulpiano all'altro che costituisce la L. 41 ne avrebbero tolta la parte relativa alla prima

ipotesi, come quella che sarebbe stata un' inutile ripetizione di quanto è scritto nella L. 41; nel togliere avrebbero esagerato, perchè nella L. 42 non troviamo la dichiarazione dell' ipotesi che la pena sia inferiore all' *id quod interest*, dichiarazione che dovremmo attenderci dopo la dichiarazione dell' altra ipotesi fatta nella L. 41 « si tantundem in poenam sit, quantum eius interfuit » e che secondo ogni probabilità c'era nel testo originale di Ulpiano. Anche la mancanza di questa dichiarazione conferma l'opinione nostra che i compilatori, diversamente da quanto pensa Salpius, abbiano piuttosto modificato la L. 42 che non la L. 41.

46. — Parecchi autori, considerando l' ipotesi normale, quella cioè che il creditore abbia la scelta fra la prestazione principale e la pena, notano le differenze fra l' obbligazione con clausola penale e l' obbligazione alternativa in cui il diritto di scelta sia stato accordato al creditore. Nell'obbligazione con diritto di scelta a favore del creditore i due oggetti sono dovuti *aeque ac principaliter*, invece nell'obbligazione con clausola penale uno è principale e l'altro accessorio, donde deriva che mentre nell'obbligazione alternativa la perdita per caso fortuito di uno degli oggetti non estingue l'obbligazione ma la concentra sull'altro, al contrario nell'obbligazione con clausola penale se si perde per caso fortuito l'oggetto dell'obbligazione principale, l'obbligazione è estinta. Altra differenza è questa: nell'obbligazione alternativa vi ha un solo rapporto obbligatorio, una sola obbligazione, mentre nell'obbligazione con clausola penale si hanno due obbligazioni, la principale e la penale. Infine, mentre nell' obbligazione alternativa (s' intende sempre, colla scelta a favore del creditore) il creditore ha fin da principio il diritto di scelta, nell'obbligazione con clausola penale lo ha solo dopo la *commissio poenae*, limitandosi prima il suo diritto alla prestazione principale.

47. — Come altrove [1] abbiamo notato, il creditore il quale

[1] Vedi num. 9.

agiva per la pena godeva il grande vantaggio di non dover provare che l' inadempimento dell' obbligazione principale gli aveva arrecato danno e quanto danno, e di sfuggire di conseguenza ai perditempo, alle difficoltà ed agli inconvenienti in genere della stima per parte del giudice dei danni e interessi. Aggiungiamo qui a tale proposito che in un solo caso il giureconsulto Papiniano voleva stabilire un' eccezione alla regola che non si richiedesse la prova del danno e del suo ammontare.

L. 7 D. *de servis export.* 18, 7 (Papin. *libro decimo quaest.*): « Servus ea lege venit, ne in Italia esset: quod si aliter factum « esset, convenit citra stipulationem, ut poenam praestaret emptor. « vix est, ut eo nomine vindictae ratione venditor agere possit, « acturus utiliter, si non servata lege in poenam quam alii pro- « misit, inciderit. huic consequens erit, ut hactenus agere possit, « quatenus alii praestare cogitur: quidquid enim excedit, poena, « non rei persecutio est.... »

Taluno ha venduto uno schiavo colla clausola che non dovesse dimorare in Italia: per assicurare l' adempimento di questa clausola, si è fatto promettere dal compratore una pena in caso di contravvenzione. Il giureconsulto dice che avvenendo la contravvenzione il venditore non potrà tuttavia agire efficacemente per ottenere la pena, a meno che non abbia avuto un interesse pecuniario all' osservanza del patto, e, dato che il suo interesse sia inferiore alla pena, non può pretendere tutta la pena, ma solo una parte corrispondente al suo interesse [1].

[1] Cfr. sch. ad B. 19, 7 c. 7 (vedi Supplemento di Zachariae von Lingenthal all'edizione di Heimbach pag. 267 nota 160).

Ὁ ποινὴν τὸν ἀγορασθέντα (λ. ἀγοραστὴν) ἐπερωτήσας εἰς βλάβην τοῦ πραθέντος οἰκέτου, εἰ μὲν εἰς χρήματα ζημιοῦται, τυχὸν καὶ αὐτὸς ἑτέραν ποινὴν ἐπερωτηθεὶς, ἐὰν..... ἐλευθερώσει τὸν οἰκέτην, ἔχει ἀπαίτησιν. εἰ μηδὲν ἐν χρήμασι τῷ πράτῃ διαφέρει, ἀλλὰ δι' ὀργὴν ἢ λύπην, μᾶλλον δὲ διὰ σκληρότητα καὶ ἀπανθρωπίαν ζητεῖ φυλαχθῆναι ἐπι κωλύσει διαγωγῆς τινος τόπου, τὸ δὲ σύμφωνον ᾖ, δοθῆναι αὐτῷ τὴν ποινὴν, εἴτε παρηκολούθησεν ἐπερώτησις εἴτε μὴ, ἀργεῖ ἡ ἀπαίτησις.... (Qui poenam ab emtore stipulatus est in damnum venditi servi, si pecuniae ratione interest eius, puta et si ipse aliam poenam promisit, si.... servum manumiserit, agere potest. Si venditoris pecuniae ratione nihil interest, sed per indignatio-

Questa decisione eccezionale è ispirata da sentimenti di filantropia, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto. Lo accenna già il brano riportato e lo dimostra poi esplicitamente ciò che dice, proseguendo, Papiniano, pel caso si fosse pattuito fra venditore e compratore che lo schiavo non potesse essere esportato a titolo di pena: « ... quod si, ne poenae causa exportaretur, « convenit, etiam affectionis ratione recte agetur, nec videntur « haec inter se contraria esse, cum beneficio adfici hominem in- « tersit hominis: enimvero poenae non inrogatae indignatio solam « duritiam continet [1] ».

Se non che Papiniano stesso in un libro posteriore delle sue *Quaestiones* muta opinione e ritiene che il venditore possa agire efficacemente per la pena anche quando non abbia un interesse pecuniario.

L. 6 § 1 D. h. t. (Papin. *lib. vicens. sept. quaest.*): « Nobis « aliquando placebat non alias ex vendito propter poenam homini « irrogatam agi posse, quam si pecuniae ratione venditoris inter- « esset, veluti quod poenam promisisset: ceterum viro bono non « convenire credere venditoris interesse, quod animo saevientis « satisfactum non fuisset. sed in contrarium me vocat Sabini sen- « tentia, qui utiliter agi ideo arbitratus est, quoniam hoc minoris « homo venisse videatur ».

Papiniano dice espressamente d' esser stato indotto a mutar idea dall' esempio di Sabino, il quale riteneva che anche mancando un interesse pecuniario si potesse efficacemente promuovere l'azione

nem aut dolorem, vel potius ob duritiem et inhumanitatem servari velit, ut servus loco quodam commorari prohibeatur, convenerit autem, ut ei poena praestaretur, sive stipulatio subsequuta sit, sive non, cessat petitio....).

[1] La parola *poena* nelle proposizioni della L. 7

quidquid enim excedit, poena non rei persecutio est
ne poenae causa exportaretur
poenae non irrogatae indignatio solam duritiem continet

ha un significato diverso che nell'espressione pena convenzionale, ha il senso ordinario, significa cioè *punitio*.

per la pena, per la ragione che per quella clausola restringente il diritto del compratore il prezzo sarebbe stato diminuito.

Io non so perchè insigni giureconsulti si sieno affaticati nel conciliare i due testi di Papiniano, mentre egli stesso, nel modo più esplicito e motivandolo, dichiara d'aver cambiato opinione. Il cambiamento d'opinione si comprende tanto più facilmente trattandosi di Papiniano di cui conosciamo la tendenza a dare un posto importante nelle questioni giuridiche al sentimento, e d'altra parte l'insuperata valentia come giurista pratico.

Nello scolio dei Basilici riprodotto in parte nella nota non si intende, come abbiamo fatto noi, che Papiniano abbia ammesso in via generale l'efficacia dell'azione per la pena, ma che abbia aggiunto al caso di un interesse pecuniario del venditore l'altro che a motivo della nota clausola questi abbia ricevuto un prezzo minore. Noi crediamo invece che dalla considerazione di una possibile diminuzione di prezzo Papiniano sia stato indotto ad ammettere che sempre potesse promuoversi efficacemente l'azione per la pena; e ciò, sia pel modo come è concepito il testo: « sed « in contrarium .... videatur », sia per la ragione intrinseca che in conseguenza di quella clausola restringente il diritto del compratore il prezzo doveva, se non sempre, almeno assai spesso abbassarsi, sì che il giureconsulto potesse considerarlo un effetto normale e proclamare quindi una regola generale; ci sembra che il tenore del frammento sia con ciò in perfetta armonia, perchè in esso si afferma in via generale che per quella clausola si reputa che lo schiavo venga venduto ad un prezzo inferiore.

48. — Il creditore che agisce in giudizio in forza della *stipulatio poenae* non ha nemmanco bisogno di dar la prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale, come sostiene qualcuno; ma tocca invece al debitore dare al caso la prova del contrario, cioè che l'obbligazione principale fu eseguita. Infatti, come si sa, chi agisce in giudizio in base ad un diritto è tenuto soltanto a provare che ha acquistato quel diritto e non deve già provare anche la sus-

sistenza del medesimo al momento in cui agisce. Nel nostro caso toccherà quindi al debitore di provare che l'obbligazione principale è estinta e non al creditore di provare che tuttora sussiste; ammesso che l'obbligazione è sorta, si ammette che perduri fino alla prova del contrario. Aggiungasi, a conferma di ciò e contro l'opinione opposta, la seguente osservazione di Gerber: i giureconsulti romani raccomandano e consigliano al creditore la *stipulatio poenae* come un mezzo di assicurare il suo diritto, ponendo specialmente in rilievo l'utilità di evitare per essa la prova difficile e incerta dell'esistenza di un interesse e dell'estensione del medesimo. Ora se il creditore per agire in forza della *stipulatio poenae* avesse dovuto provare che si era verificata la condizione della pena, cioè che non era stata fatta la prestazione principale, seguendo quel consiglio sarebbe caduto da Scilla in Cariddi, sendochè si sarebbe sottoposto ad una prova ancora più difficile ed incerta [1].

49. — Ricordando i singoli risultati cui siamo giunti nell'esame della *commissio poenae* e dei suoi effetti, si vede che alla pena convenzionale del diritto romano non sta a base nè esclusivamente il principio di pena pel debitore, nè quello di risarcimento dell'interesse del creditore, ma le stanno a fondamento entrambi questi principî.

L'esecuzione parziale dell'obbligazione principale fa incorrere il debitore in tutta la pena. Qui si esplica il principio della pena, mentre secondo il principio del risarcimento dell'interesse il debitore dovrebbe esser tenuto solo per una parte corrispondente della pena.

Il promittente in generale è tenuto in seguito all'inadempimento dell'obbligazione principale, anche se non vi è stata colpa da parte sua. In ciò vediamo invece manifestarsi il principio del risarcimento dell'interesse, mentre secondo il principio della pena l'inesecuzione dovrebbe essere imputabile al debitore perchè fosse tenuto.

[1] Gerber *Beitr. zur Lehre vom Klagegrunde u. der Beweislast* Jena 1858 p. 85.

L'obbligazione derivante dalla pena passa agli eredi del promittente e questi fin da principio può promettere la pena per sè e per i propri eredi. Anche ciò è conforme al principio del risarcimento dell'interesse e contrario invece al principio della pena.

Il creditore in seguito alla *commissio poenae* per regola può pretendere a sua scelta la prestazione principale o la pena e non già l'una e l'altra cosa; ecco un'altra manifestazione del principio del risarcimento dell'interesse; secondo il principio della pena, il creditore dovrebbe aver diritto ad entrambe le prestazioni.

Invece il principio della pena si manifesta nella norma che non si richiede da parte del creditore il quale agisce per la pena la prova che l'inesecuzione gli abbia arrecato danno, sicchè può agire anche se *nihil interest.*

Il principio della pena apparisce anche in ciò, che non è necessario che l'ammontare della pena corrisponda all'interesse del creditore alla prestazione principale.

Le eccezioni alle norme suddette ripresentano daccapo il principio della pena o quello del risarcimento.

È giustificato di ritenere che in origine abbia dominato se non esclusivamente almeno in larghissima parte il concetto della pena, come mostrano in particolar modo l'espressione *stipulatio poenae* e il ricordato *T. Flavii Syntrophi instrumentum donationis*, abbastanza antico, nel quale in caso di contravvenzione al contratto, oltre il risarcimento dell'interesse deve prestare T. Flavius Aïthales cinquanta mila sesterzi come pena [1]. In seguito collo svolgersi e coll'estendersi del principio dell'interesse, la pena convenzionale ne acquistò alcuni elementi e si iniziò la trasformazione sua da vera e propria pena in una somma di risarcimento del danno derivante dall'inesecuzione dell'obbligazione principale; ma tale svolgimento non si compì nel diritto romano,

[1] Vedi num. 38.

sicchè la pena convenzionale in esso ha, come abbiamo detto, un carattere misto [1].

50. — In tutto questo paragrafo, conforme al nostro disegno, enunciato al num. 15, abbiamo parlato sempre della *stipulazione penale accessoria*. È chiaro che nella *stipulazione penale principale* il creditore in seguito alla *commissio poenae* può pretendere soltanto la pena.

§ 9. *La multa penitenziale non è un istituto del diritto romano.*

51. — La pena convenzionale può avere nel diritto moderno la funzione di multa penitenziale. Ciò si verifica quando il debitore si riserba il diritto di ritirarsi dal rapporto obbligatorio subendo la perdita di una data somma [2].

È chiaro che la multa penitenziale differisce sostanzialmente dall' obbligazione alternativa e fa davvero meraviglia che Arndts [3] non l'avverta. Differisce pure dall' obbligazione facoltativa, quantunque a questa più vicina, perchè mentre nell' obbligazione facoltativa la prestazione *in solutione* viene pur sempre fatta, come sarebbe della prestazione *in obligatione*, per estinguere il rapporto obbligatorio, la *multa poenitentialis* viene invece pagata per recedere dal rapporto obbligatorio; e perciò sono in errore quegli autori, come Nettelbladt [4] i quali dicono che la multa penitenziale altro non è che un' obbligazione facoltativa.

52. — Mentre gli scrittori francesi ed anche altri autori fanno derivare l'odierna multa penitenziale dal diritto germanico,

[1] Vedi su ciò anche Nov. 46-49. Cfr. anche Neuenfeldt *op. cit.* pag. 44 e segg.

[2] In tale ipotesi, come osserva giustamente Heimbach (in *Weiske's Rechtslexicon* vol. 3 pag. 64) si hanno due convenzioni: 1) la convenzione di poter recedere dal negozio concluso, 2) la convenzione che il contraente il quale usi del diritto di recedere deve pagare una somma determinata all'altro contraente.

[3] *Pandekten* ed. di Serafini vol. 2 terza ediz. pag. 36. Giustamente si oppongono Wächter *Pandekten* vol. 2 pag. 304 nota 5 e Serafini ivi nota 3.

[4] *Der Strafvertrag nach gem. Rechte* pag. 35.

alcuni [1] la ricollegano al diritto romano, e fra questi qualcuno giunge persino al punto di affermare che la clausola penale per regola in questo diritto era una multa penitenziale. Ora, lasciando quest' ultima affermazione, che subito si manifesta assolutamente erronea, resta da considerare se l'odierna multa penitenziale fosse o no in uso presso i Romani. Avendo esaminata attentamente la questione, senza preconcetti nell'uno o nell'altro senso, siamo giunti a concludere che la multa penitenziale non è un istituto del diritto romano.

53. — I testi che si citano per sostenere l'opinione contraria sono i seguenti:

L. 28 D. *de action. empti vend.* 19, 1; L. 47 D. h. t., § ult. I. *de V. O.* 3, 15 (16); L. 44 § 6 D. *de O. et A.* 44, 7; L. 115 § 2 D. *de V. O.* 45, 1.

Quanto ai tre primi passi, non si riesce proprio a capire come si sieno potuti addurre in favore dell' esistenza della multa penitenziale nel diritto romano; basta leggerli per persuadersene pienamente. E nemmanco può certo servire d'appoggio la L. 44 § 6, che più addietro abbiamo esaminata. Rimane la L. 115 § 2 nelle parole: « sed et si ita cautum erit, ut sola pecunia non « soluto homine debeatur, idem defendendum erit, quoniam fuisse « voluntas probatur, ut homo solvatur aut pecunia petatur ».

Ora certamente qui fu pattuito che in caso d'inadempimento dell' obbligazione principale il creditore possa soltanto pretendere la pena, e quindi il debitore può sottrarsi all'esecuzione dell'obbligazione principale pagando la pena, come avviene nella multa penitenziale. Ma non basta per sè sola la convenzione summenzionata a costituire la figura giuridica della multa penitenziale: si richiede ancora che vi abbia concorso l'intenzione di fare un'agevolezza al debitore, di migliorarne la posizione, di allentare il

[1] Glück *Erlaut. der Pand.* vol. 4 pag. 351 nota 99, Müller *Lehrb. der Instit.* p. 467 nota 10 i. f., Catenacci *Della stipulatio poenae nel diritto romano* Napoli 1881 pag. 26, Giorgi *Teoria delle obligazioni* vol. 4 n. 462.

vincolo obbligatorio [1]. Che se fosse stata fatta invece collo scopo di favorire il creditore, di rafforzare in fondo il vincolo obbligatorio, per costringere il debitore, indirettamente sì ma in modo più vigoroso ed efficace ad adempiere l'obbligazione principale, come sarebbe quando il valore della pena fosse notevolmente superiore a quello della prestazione principale, mancherebbe allora, a nostro avviso, un elemento della multa penitenziale; ora nelle parole della L. 115 § 2 nulla accenna a questo particolare elemento, e perciò le abbiamo interpretate come riferentisi alla vera e propria pena convenzionale.

Dopo ciò dobbiamo aggiungere che avendo voluto risolvere serenamente la questione, abbiamo cercato altri testi che in qualche modo accennassero a multa penitenziale, ma invano.

(Segue la Bibliografia).

[1] Cfr. per tutti ad es. Baron *Pandekten* 8 ediz. pag. 383 «es liegt hierin — cioè nella multa penitenziale — keine Bestärkung, sondern eine Schwächung des Vertrages».

LETTERATURA

A. Scritti speciali.

* J. a Beyma *Tractatus de poenali stipulatione* (in *Comment. et Tract.*) Leovard. 1645.

Reuss (praes. Lauterbach) *De poena conventionali* (in *Diss. acad.* vol. 3 n. 113) Tubingae 1666.

* Braun *De poena conventionali maxime in matrimonialibus* Ienae 1707.

Lasius *De legibus et poenis conventionalibus* Hallae 1740.

Hemleben (praes. Richter) *De contractu rato manente poena conventionali quoque soluta* Lipsiae 1751.

* Evers *De effectu poenae conventionalis sponsalibus adiectae* Ienae 1760.

Schmid *De poena conventionali circa mutuum* Ienae 1760.

Bach *De multa poenitentiali in emptione venditione* in *Opuscula ad historiam et iurisprud. spectantia* ed. Klotz Halae 1767 pagg. 386–405.

* Priess *Utrum poena conventionalis pro surrogato obligationis principalis habenda sit* Rostochii 1774.

* Weber *Quaedam ex materia de poena conventionali* Rostochii 1824.

Kersten *De poena conventionali* Lipsiae 1839.

* Jäger *De stipulatione poenali* Ienae 1839.

Bernhard *Von der Conventionalstrafe* Würzburg 1843.

* Wellenberg *De poena conventionali* 1861.

Randa *Zur Lehre von den Zinsen und der Conventionalstrafe* (nella *Allg. österr. Gerichts-Zeitung*) Wien 1869 pagg. 31–41.

Manns *Von der Konventionalstrafe* parte 1 Frankfurt - a. - M. 1876.

Girard *De la stipulatio poenae en droit romain — De la clause penale en droit français* Paris 1877.

Aubry *De la stipulatio poenae en droit romain — Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution des obligations conventionnelles en droit français* Paris 1878.

L' asterisco indica che il lavoro non si potè trovare.

L' interessante articolo di Delogu *Sui diritti del creditore nelle obbligazioni con clausola penale* Catanzaro 1883 (estratto dal *Gravina, Rivista giuridica calabrese*) concerne esclusivamente il diritto civile.

Sentenac *De la clause penale dans les obligations en droit romain et en droit français* Toulouse 1878.

Catenacci *Della stipulatio poenae nel diritto romano* Napoli 1881.

Thoureau *De la clause pénale dans les obligations en droit romain et en droit français* Paris 1883.

Neuenfeldt *Ist die Conventionalstrafe ihrem Grundprincipe nach Strafe oder Ersatzleistung* Berlin 1885.

Nettelbladt *Der Strafvertrag nach gemeinem Rechte* Ludwigslust 1886 (vedi la rec. di Bähr nella *Krit. VJ Schr.* vol. 28 pagg. 578–582).

Barberot *De la stipulatio poenae en droit romain.....* Dijon 1887.

Lacaze *De la nature de la stipulation de peine en droit romain.....* Paris 1889.

Mann *Gehört zur Verwirkung der Konventionalstrafe ein Verschulden des Verpflichteten?* Göttingen 1890.

Von Seeler *Zur Lehre von der Conventionalstrafe nach römischem Recht* Halle 1891.

B. Altri scritti.

Accarias *Précis de droit romain* (3 ediz.) vol. 2 pagg. 299–306.

Arndts–Serafini *Trattato delle Pandette* vol. 2 (3 ed.) pagg. 35–37.

Baron *Pandekten* (8 ediz.) pagg. 382, 383.

Bucher *Das Recht der Forderungen nach den Grunds. des Justin. Rechts dargestellt* (2 ed.) pagg. 44, 46, 47, 97, 98, 105, 106, 120, 131.

De Crescenzio *Sistema del diritto civile romano* vol. 2 pagg. 410–414.

Demangeat *Cours élémentaire de droit romain* (2 ed.) vol. 2 pagg. 198-203, 211, 213, 214.

De Retes *Repetita Praelectio ad titulum Dig. de V. O.* Pars 2 tract. 1 (in Meermann *Thesaur.* vol. 7 pag. 413–427).

Dernburg *Pandekten* (2 ed.) vol. 2 pagg. 126–128.

Fritz *Erläuterungen, Zusätze und Berichtigungen zu Wening-Ingenheim's Lehrbuch des gemeinen Civilrechts* vol. 2 pagg. 176, 416-421.

Gerber *Beiträge zur Lehre vom Klagegrunde und der Beweislast* Jena 1858 pagg. 81–98.

Giorgi *Teoria delle obligazioni nel diritto moderno italiano esposta con la scorta della dottrina e della giurisprudenza* (2 ed.) vol. 4 p. 503-534.

Glück *Erläuterung der Pandekten* vol. 4 pagg. 434 n.° 13, 529–541.

Göschen *Vorlesungen über das gemeine Civilrecht* vol. 2 p. 2 pagg. 189, 190, 193, 196–199.

Hasenöhrl *Das oesterreichische Obligationenrecht* Wien 1881–1890 vol. I pag. 509–518.

Heimbach iun. nel *Rechtslexicon* di Weiske vol. 3 pagg. 59–65.

Holzschuher *Theorie und Casuistik des gemeinen Civilrechts* (3 ed.) vol. 1 pag. 397 e vol. 3 pagg. 344–350.

Huschke nella *Zeitschrift für Civilrecht und Prozess* nuova serie vol. 4 pagg. 419–428.

Jhering *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung* (4 ed.) p. 2 sez. 1 pagg. 113, 114, 117, p. 2 sez. 2 pagg. 559, 560, p. 3 sez. 1 pagg. 257, 258.

Keller *Pandekten* (2 ed.) vol. 1 pagg. 494–496.

Koch *Das Recht der Forderungen nach gemeinem u. nach preussischem Rechte* (2 ed.) vol. 2 pagg. 375–384.

Kuntze *Cursus des römischen Rechts* 2 ed. pagg. 456, 457.

Leoni *La teoria dei diritti e degli obblighi indivisibili* Padova 1887 pagg. 265–308.

Liebe *Die Stipulation und das einfache Versprechen* Braunschweig 1840 pagg. 303–320.

Matthiae *Controversenlexicon des röm. Civilrechts* vol. 1 p. 207–214.

Maxen *Ueber Beweislast, Einreden und Exceptionen* Göttingen 1861 pagg. 221–242.

May *Éléments de droit romain* (1 ed.) Paris 1889-90 vol. 2 p. 391–393.

Maynz *Cours de droit romain* (4 ediz.) vol. 2 pagg. 119, 120, 352, 353, 360, 414–422.

Molitor *Les obligations en droit romain avec l'indication des rapports entre la législation romaine et le droit français* (2 ediz.) vol. 1 pagg. 185–211.

Mühlenbruch *Lehrbuch des Pandektenrechts* (4 ed.) vol. 2 p. 285–288.

Müller *Lehrbuch der Institutionen* pagg. 465–467.

Pothier *Traité des obligations* (trad. it. del Foramiti) vol. 2 p. 78–123.

Puchta *Vorlesungen über das heutige römische Recht* (6 ed.) vol. 2 pagg. 26–28. — *Pandekten* (12 ed.) pagg. 354, 355. — *Cursus der Institutionen* (9 ed.) vol. 2 pagg. 339, 340.

Salkowski *Zur Lehre von der Novation nach römischem Recht* Leipzig 1866 pagg. 194–213.

Salpius *Novation und Delegation nach römischem Recht* Berlin 1864 pagg. 199–202, 239–243.

Savigny *Das Obligationenrecht als Theil des heutigen römischen Rechts* vol. 2 pagg. 272–282.

Schilling *Lehrbuch für Institutionen und Geschichte des römischen Privatrechts* vol. 3 pagg. 183–187.

Schröter *Ueber die Regel " Dies interpellat pro homine "* nella *Zeitschrift für Civilrecht u. Prozess* vol. 4.

Schupfer *Il diritto delle obbligazioni* pagg. 159–162.

Schweppe *Das römische Privatrecht in seiner heutigen Anwendung* (4 ed.) vol. 3 pagg. 326–329.

Seuffert *Praktisches Pandektenrecht* (4 ed.) vol. 2 pagg. 125–127.
Sintenis *Das praktische gemeine Civilrecht* (2 ed.) vol. 2 pagg. 109-120.
Thibaut *System des Pandektenrechts* (9 ed.) vol. 1 pag. 66.
Ubbelohde *Die Lehre von den untheilbaren Obligationen* Hannover 1862 pag. 121–145.
Unterholzner *Die Lehre des röm. Rechts von den Schuldverhältnissen mit Berücksichtigung der heutigen Anwendung* vol. 1 p. 247–252.
Vangerow *Lehrbuch der Pandekten* (7 ed.) vol. 3 pagg. 337–344.
Van Wetter *Les obligations en droit romain* vol. 1 pagg. 150–163.
Wächter *Pandekten* vol. 2 pagg. 303, 304.
Wendt nei *Jahrbücher für die Dogmatik des heut. röm. u. deutsch. Privatrechts* vol. 22 p. 398–414 — *Lehrbuch der Pandekten* p. 198–202.
Wening-Ingenheim *Lehrbuch des gemeinen Civilrechts* (5 ed.) vol. 2 pagg. 131–133.
Windscheid *Lehrbuch des Pandektenrechts* (6 ed.) vol. 2 pag. 112–118.
Wolff *Zur Lehre von der Mora* Göttingen 1841 pagg. 36–76, 94, 95, 218–223 (Vedi la recensione di Liebe nei *Krit. Jahrbb. f. deutsche Rechtswissenschaft,* vol. pagg. 12–14).

C. Bertolini

L' INVENTARIO DEI BENI DI GIOVANNI DI MAGNAVIA VESCOVO DI ORVIETO E VICARIO DI ROMA

(Continuazione: v. fasc. preced. p. 55).

---

316 Item unum cofanum coloris rubei ferratum cum serratura sine clavi, in quo sunt recluse et ligate cum cordis infrascripte res, signatum per licteram .**G**. vid.

317 In primis tria sciucatoria in una petia antiqua usitata, extimata v sol. pp. arum.

318 Item una capa in caputeo foderata de vario et unum caputeum foderatum de vario. Item unum caputeum foderatum de sindone rubeo de panno francisco coloris pagonazi, extimatum vij flor. auri.

319 Item una capa de ciambellocto garofanato in caputeo foderato de sindone viridi et unum caputeum eiusdem coloris et fodere, extimata viij flor. auri.

320 Item una capa de panno francisco coloris violati scuri in caputio foderato de sindone viridi et cum caputeo eiusdem coloris foderato de vario et sindone, extimata viij flor. auri.

321 Item unus mantellus cum caputeo de ciambellocto rubeo et una guarnachia eiusdem coloris foderata sine manicis de sindone viridi, extimati vj flor. auri.

322 Item una crocia panni mischi de bursella sine fodera cum caputeo eiusdem coloris foderata de panno valde usitato et cum uno pari manicarum usitatarum eiusdem coloris pro tunica, extimata iiij flor. auri.

323 Item una tunica de pagonatio valde usitata, extimata xx sol. pp.

324 Item una cotta de panno miscolato coloris violecti valde usitata cum aliquantulum varii veteris et usitati et lacerati, extimata dimid. flor. auri.

325 Item tunica quedam de panno celestino foderata pellibus nigris, extimata j flor. auri.

326 Item unum coffinum pictum de colore viridi aptum ad salmam ferratum de ferro sine serraturis et clavi ligatum cum cordis, signatum per .**H**. in quo sunt infrascripte res vid:

327 In primis tres tobalie usitate ad tabulam, extimate viij flor. auri.

328 Item quattuor guardanappe usitate, extimate ij flor. cum dimidio.

329 Item tres tobalie suttiles, extimate ij flor.
330 Item una tobalia grossa usitata, extimata xlv sol. pp.
331 Item una guardanappa et iiij^or manutergia in una petia nova, extimata j flor. et dimidio.
332 Item duo manutergia in una petia, extimata xxxv sol. pp.
333 Item duo manutergia separata, extimata xl sol. pp.
334 Item duo alia manutergia in una petia, extimata xx sol. pp.
335 Item duo sciucatoria in una petia nova, extimata xx sol. pp.
336 Item unum manutergium novum, extimatum xiiij sol. pp.
337 Item duo alia sciucatoria in una petia nova, extimata xx sol. pp.
338 Item unum manutergium usitatum extimatum xiiij sol. pp.
339 Item unum sciucatorium usitatum et fractum extimatum x sol. pp.
340 Item una guardanappa usitata et fracta extimata dimid. flor. auri.

341 Item unum coffinum magnum antiquum pictum certarum figurarum sprangatum cum sprangis de ferro sine serratura et clavibus ligatum cum cordis signatum per licteram .J. in quo sunt reclusi et ligati omnes infrascripti libri, vid:
342 In primis unus liber, in quo sunt infrascripti libri, vid: Liber de exemplis sacre scripture, liber contemptus mundi et de utilitate hominis, lamentatio Anselmi de virginitate amissa, liber de vita beate Marie et infantia Salvatoris, de transitu beate Marie, de transitu Domini nostri Jehsu Xp̄i, liber viarum Dei et de conflictu Babillonie et Jerusalem, liber Cassiodori de amicitia, abreviatio astractorum, de libris Plinij, Palladij et Virgilii de agricultura, liber ludi scaccorum, liber de iiij^or virtutibus moralibus, liber de regimine principum cum copertis tabularum de corio albo, quod volumen incipit in secundo foleo: *de abstinentia*, et in penultimo foleo finit: *est ex eis fabricanda,* extimatus vj flor: cum dimidio.
343 Item unum digestum vetus cum glosis Acursi admodum novissimum, quod incipit in secundo foleo: *facundissimos*
[c. 7] *viros,* vid: in testu, et finit in penultima carta: *incipere,* liber copertatus de assidibus, quarum una est fracta cum corio croceo male tinto, extimatum xviij flor. auri.
344 Item novella domini Iohannis Andree super primo et secundo libro decretalium, que incipit in secundo foleo: *ad veritatem sciendam,* et finit in penultima carta: *quia procedebant,* cum tabulis copertatis de corio veteri extimata xxx flor. auri.
345 Item unus codes cum glosis Acursi, qui incipit in secundo foleo in testu: *et magister,* et finit in penultimo:

ad fiscum, cum tabulis copertatis de corio viridi lacerato, extimatus xv flor. auri.

346 Item sextus liber decretalium pulcerrimus cum glosis Johannis Andree, qui incipit in secundo foleo in testu: *benignitatem,* et finit in penultimo in testu: *complectentes,* cum tabulis copertatis de coreo rubeo, extimatus xxv flor. auri.

347 Item liber voluminum cum institutionibus, libro autenticorum, tribus libris codicis et usis sive consuetudinibus feudorum cum glosis, qui incipit in secundo foleo in testu: *autem* et finit in penultimo in testu: *a domino suo,* cum tabulis copertatis de corio croceo, extimatus xvj flor. auri.

348 Item novella Johannis Andree super tertio et quarto et quinto libro decretalium, que incipit in secundo foleo: *stra pater* et finit in penultimo: *repellat* cum tabulis copertatis de corio albo extimata xxx flor. auri.

349 Item liber decretalium cum glosis pulcer, qui incipit in testu in secundo foleo: *vivat* et finit in penultimo in testu: *vobis de,* cum tabulis copertatis de corio viridi extimatus l flor. auri.

350 Item unus liber decretorum cum glosis pulcer, qui incipit in secundo foleo in testu: *et aliorum,* et finit in penultimo in testu: *quoslibet,* cum tabulis copertatis de corio albo, extimatus lx flor. auri.

351 Item liber infortiati cum glosis Acursi admodum novissimum, qui incipit in secundo foleo in testu: *tribus* et finit in penultimo in testu: *facultati,* cum una tabula fracta sine corio, extimatus xviij flor. auri.

352 Item apparatus domini arcidiaconi super sexto libro decretalium, qui incipit in secundo foleo: *cendum,* et finit in penultimo: *sine capite,* cum tabulis copertatis de coreo croceo, extimatus viij flor. auri.

353 Item unus liber ystoriarum scolasticarum, qui non videtur completus, qui incipit in secundo foleo: *imperatorie maiestatis,* et in penultimo finit: *oblatione,* in tabulis copertatis de corio croceo extimatus vj flor. auri.

354 Item unum coffinum antiquum pictum de viridi ferratum de ferro cum serratura sine clavi, in quo sunt reclusi omnes infrascripti libri, ligatum cum cordis, signatum per licteram .**K**. vid:

355 In primis Clementine pulcre cum glosis, ligate in tabulis copertatis de corio rubeo, que incipiunt in secundo foleo in testu: *mictere,* et finiunt in penultimo in testu: *non poterat,* extimate xviij flor. auri.

356 Item liber decretalium admodum novissimum antiquus satis, cum certis extravagantibus Innocentii quarti et cum

arbore domini Iohannis de Deo, qui incipit in secundo foleo: *et tandem,* et finit in penultimo in testu: *et sotiet,* ligatus cum assidibus cum corio albo, extimatus viij flor. auri.

357 Item unum digestum novum de lictera ultramontana admodum novum cum glosis, quod incipit in secundo foleo in testu: *amictere,* et finit in penultimo in testu: *non potest,* ligatum in assidibus copertatis de corio rubeo, extimatum x flor. auri.

358 Item unus testus digesti novi sine glosis et assidibus, qui incipit in secundo foleo: *sed si unus,* et finit in penultimo: *e per,* extimatus ij flor. auri.

359 Item una summa Tancredi de ordine Iudiciorum, de lictera ultramontana sine tabulis, que incipit in secundo foleo: *nomine eorum,* et finit in penultimo: *e matrimonio,* extimata dimidium flor. auri.

360 Item Istitutionum liber sine glosis et liber de preparatoriis titulorum et de codicis inceptione, in uno volumine, qui liber incipit in secundo foleo: *jure peritia,* et finit in penultimo: *precedente,* sine asside, extimationis nullius.

361 Item unus liber sine assidibus de obiectionibus actoris et rei. Item libellus Tancredi super confectione libellorum in iure canonico in uno volumine, et incipit in secundo foleo: *per litteras,* et finit in penultimo: *camque,* extimatus ij flor. auri.

362 Item statuta venetorum in assidibus copertatis de corio viridi, que incipiunt in secundo foleo: *hendat,* et finiunt in penultimo: *nos,* extimata j flor. auri.

363 Item testus sexti et Clementinarum vilis sine glossis in copertis de carta, extimatus iiij flor. auro.

364 Item tres partes infortiati cum glossis sine assidibus modici vel nullius valoris extimate dimidium flor. auri.

365 Item tractatus super offitio inquisitionis. Item poetica Oratii et epistòle ipsius sine tabulis extimate j flor. auri.

366 Item unus libellus in assidibus, in quo continetur casus
[c. 7t] primi libri legalis summarie sub compendio compilati cum testu de regulis juris digesti novi, et incipit in secundo foleo: *tollatur,* et finit in penultimo: *etiam,* non extimatus.

367 Item unus liber in quadam coperta carte, in quo continentur glose de regulis iuris digesti novi et Broccardi sive concordantie et distinctiones Petri de sapientia et summa notarie et summa Offridi de ordine judiciorum in uno volumine et incipit in secundo foleo: *dignoscatur,* et finit in penultimo: *et eam,* extimatus ij flor. auri.

368 Item xv quaterni simul ligati de carta pecudina, in quibus descripte sunt multe questiones disputate et sunt

sine principio et incipit in foleo: *sis,* et finit in penultimo: *alias,* sine asside coperti extimati ij flor. auri.

369 Item unus testus codicis cum certis glosis antiquis ligatus in assidibus fractis modici valoris, incipit in secundo foleo: *nominabunt,* et finit in penultimo: *ad alium,* extimatus ij flor. auri.

370 Item liber de disputationibus cum libro judiciario Iohannis de Deo et cum summa, que gemma vocatur Bonaguide de Aretio et certe questiones Alfredi in uno volumine, et incipit in secundo foleo: *dilectus,* et finit in penultimo: *non sit,* sine assidibus, extimatus j flor. auri.

371 Item tres libri codicis Rosi cum glosis Acursii, incipit in secundo foleo: *tote procur,* et finit in penultimo: *hoc semper,* sine asside, extimati j flor. auri.

372 Item testus autenticorum cum testu trium librorum codicis in eodem volumine ligatus sine asside, incipit in secundo foleo: *examinationibus* et finit in penultimo: *q. sui sacri,* extimatus j flor. auri.

373 Item unus testus digesti veteris, sine glosis et sine asside incipit in secundo foleo: *in libris* et finit in penultimo: *non posse de dote duci,* extimatus ij flor. auri.

374 Item liber fisicorum Aristotilis, liber de celo et mundo, liber de anima, liber de bona fortuna, liber de mundo. Item liber de differentiis spiritus et anime, liber de progressu animalium, liber de generatione et corruptione, liber metaurorum, liber de causis, liber de sompno et vigilia, liber de vegetabilibus et plantis, liber de sensu et sensato, liber de mundatione mundi, liber de proprietatibus elementorum, liber de fisonomia, liber de aspiratione et respiratione, liber de morte et vita. Item rationes fratris Tome de Aquino super libro de causis, incipit in secundo foleo: *si unum est,* finit in penultimo: *in tempore,* omnes in uno volumine sine assidibus, extimati ij flor. auri.

375 Item cronica Civitatum Lombardie cum cronicis aliquorum summorum pontificum et imperatorum in quadam coperta. Incipit in secundo foleo: *res,* finit in penultimo: *statuimus,* extimata j flor. auri.

376 Item liber decretalium antiquus vilissimus cum glosis sine asside. Incipit in secundo foleo in testu: *essentia,* et finit in penultimo: *ulterius* sine asside, estimatus j flor. auri.

377 Item summa Gaufredi in parvo volumine sine asside, incipit in secundo foleo: *sui* et finit in penultimo: *de iureiurando,* extimata j flor. auri.

378 Item testus infortiati non completus sine asside. Incipit

in secundo foleo: *fructu,* finit in penultimo: *detrahatur,* modici valoris, extimatus j flor. auri.

379 Item testus codicis cum glosis antiquis modici valoris sine asside. Incipit in secundo foleo: *hiis,* et finit in penultimo: *per huiusmodi,* modici valoris, extimatus j flor. auri.

380 Item liber tractatus Inquisitionis heretice pravitatis sine asside. Incipit in secundo foleo: *tuent,* finit in penultimo: *temporibus,* extimatus ij flor. auri.

381 Item quidam libellus de litera antiqua sine principio, cui noscitur nomen imponere, qui incipit in secundo foleo: *secundo,* finit in penultimo: *aut,* sine asside. Item retorica Iulii, in vulgari, sine asside, extimationis nullius.

382 Item liber centiloquii, liber de aggregationibus stellarum, liber Tobie, capitula Mansoris astrologi, liber . . . , liber aspectus planetarum, liber Alcadii, liber Florum, liber introductorius Zaellis, liber de electionibus horarum, in uno volumine, sine asside, extimati j flor. auri.

383 Item una cronica compilata ex pluribus cronicis inventa in urbe Ravenne, liber provincialis, ubi sunt scripte omnes civitates mundi; liber historiarum Pompei, omnes in uno volumine, sine asside, incipit in secundo foleo: *Dardani,* et finit in penultimo: *ei romani,* et est in eodem volumine de cura equorum .v. cartarum, extimati ij flor. auri.

[c. 8] 384 Item unus liber de virtutibus in vulgari in lingua gallica in assidibus copertatis de corio rubeo, extimatus j flor. auri.

385 Item liber Ovidii de fastis in carta bombicina, extimatus xv sol. pp.

386 Item unus libellus, in quo sunt aliqui sermones et liber Martiani et liber Prudentii et liber Statii in uno volumine sine assidibus, extimatus xx sol. pp.

387 Item unum coffinum ferratum copertum de corio piloso cum serratura sine clavi, in quo sunt reclusi et ligati cum cordulis omnes infrascripti libri signati per literam .**L.** vid:

388 In primis unus testus sexti libri decretalium sine glosis modici valoris. Incipit in secundo foleo: *ea solum,* finit in penultimo: *amictit,* extimatus dimid. flor. auri.

389 Item liber evangeliorum per singulos dies et festivitates ligatus in assidibus copertatis de argento subtili fracto cum ymagine Crucifixi sine capite et .iiij^{or}. figuris ab una parte et ab alia cum figura Dei patris cum .iiij^{or}. figuris evangelistarum de dicto argento, extimatus v flor. auri.

390 Item unus libellus parvus in assidibus copertatis de corio viridi, quarum una est fracta, in quo sunt libri primo de

exortationibus sanctorum patrum, testamenta septem patriarcarum, de virtutibus antiquorum principum et philosophorum, liber beate Marie, liber ad sciendum tempora summorum pontificum, extimatus ij flor. auri.

391 Item unum breviarium parvum pulcrum cum assidibus copertatis de corio. Incipit in secundo foleo: *post kalendarium circa duos,* et finit in penultimo: *aut,* extimatum v flor. auri.

392 Item unus libellus, in quo continetur regula beati Benedicti cum certis ynnis Virginis Marie cum assidibus copertatis de corio, extimatus dimid. flor. auri.

393 Item unus libellus de auctoritatibus Teologicorum. Incipit in secundo foleo: *derat,* et finit in penultimo: *quos,* cum assidibus de corio copertatis, extimatus ij flor. auri.

394 Item unum salterium cum plurimorum (*sic*) cum assidibus de corio copertatis, extimatum j flor. auri.

395 Item diurnum cum psalterio in assidibus copertatis de corio. Incipit in secundo foleo: *kalendarii spiritus roborat,* et finit in penultimo: *secundum Lucam,* extimatum j flor. auri.

396 Item unus messalectus copertatus de assidibus cum corio rubeo et sciameto veteri et non velluto delanatio, extim. iij flor. auri.

397 Item unum breviarium sine principio et sine assidibus. Incipit in secundo foleo: *datis,* et finit in penultimo: *pro populo,* extimatum j flor. auri.

398 Item unum diurnum parvum cum salterio pulcro cum assidibus copertatis de corio, extimatum ij flor. auri.

399 Item liber de sex diebus, de quibus facit mentionem Scriptura in principio Genesis cum tabulis copertatis de corio croceo, extimatus xx sol. pp.

400 Item unus liber de gramatica, de preteritis, copertus de corio. Incipit in primo foleo: *amiratione,* et finit in penultimo: *isrl,* extimatus xx sol. pp.

401 Item liber sententiarum m. Petri. Incipit in secundo foleo: *tantum,* et finit in penultimo: *nequeunt* cum assidibus copertatis de corio croceo, quarum una est fracta, extimatus iij flor. auri.

402 Item liber de paradossis Iulii et de sompno Scipionis, liber Homeri parte in latino, .xiij. cartarum, omnes in uno volumine in coperta de carta pecudina, extimatus x sol. pp.

403 Item unus liber questionum in tabulis de corio viridi copertis, incipit in secundo foleo: *dd.* et finit in penultimo: *hic est calix,* extimatus iij flor. auri.

404 Item unum comentum super Boetio, et incipit in secunda carta: *nubila,* et finit in penultima: *proponat,* in quo est etiam alligatus quidam libellus Persii, extimatum j flor. auri.

405 Item unus liber sine assidibus, in quo continentur isti, vid: liber metafisice nove Ristotilis, liber physicorum, liber de anima, liber de generatione, liber de celo et mundo, liber metaurorum, liber metafisice veteris, liber de sompno et vigilia, liber de morte et vita, liber de sensu et sensato, liber de differentia spiritus et anime, liber de causis, liber de
[c. 8t] animalibus et plantis, liber de proprietatibus elementorum, liber de unitate et uno, liber de vegetalibus, liber de memoria et reminiscentia, de lictera suttili sine assidibus extimationis nullius.

406 Item unus liber de versibus editis per quemdam Petrum de Riga, qui incipit: *scire cupis lector,* et finit in ultima carta: *laqueis vitiorum,* sine assidibus, extimationis nullius.

407 Item quidam libellus in assidibus copertatis de corio albo, in quo sunt quedam breves concordantie. Item Evangelia et Epistole per tempora tractata. Incipit hoc opusculum, et finit: *audite celi,* extimatum xx sol. pp.

408 Item unus liber in assidibus copertatis de corio rubeo de ordine septem Ecclesiasticorum graduum. Incipit in secundo foleo: *viam capitis,* et finit in penultimo: *agne,* extimatus j flor. cum dimidio.

409 Item quidam libellus cum versibus sine titulo, incipit: *in ea cum floret,* cum copertis carte pecudine, extimationis nullius.

410 Item poetica Oratii cum Epistolis copertata de carta pecudina, extimata xx sol. pp.

411 Item unus liber in versibus de triumpho Ecclesie et Ferrariensium, et unus alius libellus simul ligatus de discretione *(sic)* terre Sancte cum certis notabilibus iuris civilis. Incipit in secundo foleo: *nuntiat oppressa,* et finit in penultimo: *si principale non tenet,* extimatus xxx sol. pp.

412 Item unus liber qui incipit: *grex ea,* et finit in fine: *expetenda,* extimationis nullius, quia est episcopatus.

413 Item unus liber in quo sunt aliqui sermones sine principio, incipit in prima carta: *invita,* finit in ultima: *insipiens* etc. extimationis nullius.

414 Item unus liber sermonum fratris Guidonis tabulis copertatus de corio rubeo, et incipit in secundo foleo: *duo Maria,* et finit in penultimo: *sic certe,* extimatus iiij flor. cum dimidio.

415 Item unus liber lectionum et epistolarum in tabulis copertatis de argento cum .iiij^or^. figuris ab ambobus lateribus, extimatus v flor. auri.

416 Item unus liber Ecclesiasticus antiquus sine tabulis non completus cum kalendario a parte ante. Incipit in prima carta: *post kalendarium rosa,* et finit in ultima carta: *timeo,* extimatus j flor. auri.

417 Item unus liber Ecclesiasticus in tabulis de corio, incipit: *in die palmarum* in primo foleo, et finit in ultimo *per d.* extimatus j flor. auri.

418 Item unus liber ad consecrandum in tabulis de corio rubro copertatus, pulcer, extimatus iiij flor. auri.

419 Item unus liber ordinis ad benedicendum Ecclesiam. Incipit in prima carta: *nigrum exortizo,* et finit in ultima: *Ecclesiis,* sine tabula, extimatus j flor. auri.

420 Item unus liber de missarum solempniis. Incipit in primo: *tria sunt,* et finit in fine: *subscribendi,* cum uno alio libro simul ligato, qui incipit: *quare septuagesima,* et finit in fine: *de ita.* Item quedam extravagantes, que incipiunt: *Benedictus Episcopus* et finiunt: *nostri Jehsu Xpi,* sine tabulis, extimate ij flor. auri.

421 Item liber de gestis Venetorum. Incipit in secundo foleo: *Capitulum secundum,* et finit in penultimo: *Camerarius,* sine tabulis, extimatus j flor. auri.

422 Item unus liber, in quo continentur questiones in theologia super secundo de anima. Item metafisica Aguasellis. Item compendium Philosofie Alberti. Item tractatus de..... secundum Albertum. Item quedam questiones. Item liber de cura egrum. Item questiones domini Alberti Galiotti. Item quedam summa domini Martini de Fano. Item tractatus domini Guidonis de Suzaria. Item gavillationes domini Iohannis de Deo. Incipit: *postmodum* in principio, et finit in fine, *Xpo, amen,* sine tabula, extimatus j flor. auri.

423 Item unum cofanum antiquuum sprangatum de ferro depictum de viridi cum serratura sine clavi ligatum cum cordis, in quo sunt infrascripti libri reclusi signatum per licteram .**M**. vid:

424 In primis unum antifonarium magnum et pulcrum in assidibus copertatis de corio albo bullato. Incipit in secundo foleo: *ad te Domine levavi,* et finit in penultimo: *egredientem,* extimatum xxv flor. auri.

425 Item unus pontificalis pulcer in assidibus turpibus sine corio, incipit in secundo foleo: *sive lapides,* et finit in penultimo: *in rubro corpus,* extimatus viij flor. auri.

426 Item unum psalterium ordinatum cum halendis ante, quod incipit in secundo foleo: *post halendarium nos,* et finit in penultimo: *partis,* in tabulis de corio viridi bullatis bullis de ottone, extimatum iiij flor. auri.

427 Item legende sanctorum fratris Iacobi de Veracine ordine predicatorum, qui incipit in secundo foleo: *coris,* et finit in penultimo: *de nativitate beate Marie Virginis* in tabulis

copertatis de corio viridi et bullatus bullis de ottone; extimatus v flor. auri.

428 Item unum missale novum, quod numquam fuit aquadernatus descriptum in .xlj. quaternis cum kalendario, positum inter duas assides veteres, extimatum xxx flor. auri.

[c. 9] 429 Item concordantie Biblie de lictera parisiensi, que incipiunt in secundo foleo: *abissus,* et finiunt in penultimo: *uterum Marie,* in tabulis copertatis de corio albo bullatis de ferro, extimate xij flor. auri.

430 Item quidam liber Collectarii missalis de bona lictera grossa, qui incipit in secundo foleo: *verba autem,* et finit in penultimo: *mortui,* in tabulis copertatis de corio croceo, extimatus vj flor. auri.

431 Item unum orationale seu manuale per totum annum, quod incipit in secundo foleo: *spe,* et finit in penultimo: *alleluya,* in tabulis copertatis de corio viridi, extimatum vj flor. auri.

432 Item unus liber omeliarum doctorum antiquus sine tabulis, qui incipit in secundo foleo: *in festo,* et finit in penultimo: *ascendens,* et in fine cuius libri sunt alique carte rose, extimatus iij flor. auri.

433 Item unum epistolare per annum, quod incipit in secundo foleo: *sperabunt,* et finit in penultimo: *et res,* in tabulis copertis de corio albo, extimatum v flor. auri.

434 Item unum pontificale ad consecrandum, et incipit in primo foleo: *ut ad exorandum,* et finit in ultimo: *aud nos,* in tabulis copertatis de corio rubeo cum afibiatoribus de argento, extimatum ij flor. auri.

435 Item aliud pontificale, quod incipit in primo foleo: *quando episcopus,* et finit in penultimo: *nulli pandam,* in tabulis copertatis cum panno lineo assiricato cum afibiatore de argento, extimatum vij flor. auri.

436 Item unus libellus parvus, in quo est scripta tabula super summa Raymundi, qui incipit in secundo foleo: *absolvi potest,* et finit in penultimo *.xxxvij.* in tabulis copertatis de corio nigro viridi, extimatus j flor. auri.

437 Item unus libellus, in quo continetur expositio apocalipsis, et incipit in secundo foleo: *quibus,* et finit in penultimo: *consortio,* in tabulis copertatis de corio viridi, extimatus xx sol. pp.

438 Item unus libellus in tabulis copertatis de corio nigro incipit in primo foleo: *quum ut ait Geronimus,* et finit in ultimo: *emendet,* et deficiunt ibi quaterni in fine, ut apparet, extimatus xx sol. pp.

439 Item unus libellus, in quo sunt sermones super evan-

geliis, et incipit in primo foleo: *esse videbunt,* et finit: *mutare,* in tabulis copertatis de corio viridi, extimatus xx sol. pp.

440 Item unus libellus non completus, in quo continetur ordo Iudiciarius editus in dominum Egidium decretorum doctorem secundum consuetudinem Bononiens. in foro ecclesiastico. Incipit in primo foleo: *in nomine domini amen,* et finit in ultimo: *eiusdem Ecclesie* sine tabulis, extimatus xx sol. pp.

441 Item quidam libellus, in quo sunt descripti certi sermones. Incipit in primo foleo: *quam fructus* et finit in ultimo *et oportet,* sine tabulis, extimatus xx sol. pp.

442 Item tractatus loygales magistri Petri Yspani, parvi pretii, extimationis nullius.

443 Item unus libellus, in quo est descriptus ordo Romane Ecclesie, quomodo debet pontifex celebrare. Incipit in secundo foleo: *benedixisti,* et finit in penultimo: *per annum,* sine tabulis, extimatus dimid. flor. auri.

444 Item liber Iuvenalis antiquus in versibus, extimatus x sol. pp.

445 Item certi quaterni simul ligati, vid.: .iiij^{or}. de dictis antiquorum sine tabulis et sine coperta, extimati x sol. pp.

446 Item liber Ovidii de Ponto in cartis bombicinis. Incipit: *Naso* et explicit: *plaga locum,* in copertis de carta, extimatus xx sol. pp.

447 Item liber Alani de complantu nature. Incipit: *in lacrimas risus,* et finit: *fata silebit,* cum copertis de carta pecudina, extimatus xx sol. pp.

448 Item unum coffinum pictum colore viridi ferratum cum sprangis de ferro cum serratura et clavi signatum per licteram .**N**. in quo sunt infrascripti libri reclusi et firmati cum clavi et ligati cum cordis, vid:

449 In primis, unum passionale antiquuum sine principio. Incipit in secundo foleo: *corpus,* finit in penultimo: *celi,* sine assidibus et sine copertis, extimatum ij flor. auri.

450 Item unus liber de cartis bambacinis, in quo sunt descripte formule licterarum apostolicarum secundum stilum Curie Romane per magistrum Iohannem de Sublato compilatus. Item copie certarum licterarum in carta bombacina cum tabula super legendis Sanctorum, qui incipit in secundo foleo: *Episcopo* et finit in penultimo: *propter,* extimatus j flor. auri.

451 Item una biblia pulcra satis in tabulis copertatis de velluto rubeo cum fiectis de sirico violato cum afibbiaturis de argento deaurato. Incipit in secundo foleo: *titulus,* et finit in penultimo: *in rubro lictera,* coperta de panno lino albo, extimata xxx flor. auri.

452 Item unum breviarium magnum pulcrum, quod incipit in

secundo foleo: *post kalendas ire obviam,* et finit in penultimo: *cuoirie,* in tabulis copertatis de villuto indico coperto
[c. 9t] de panno lino albo cum afibbiatoriis de argento et fiectis de sirico rubeo et viridi, extimatum xl flor. auri.

453 Item unum missale pulcrum notatum, quod incipit in secundo foleo: *post Sabaot,* et finit in penultimo: *Xp̄i,* in tabulis copertatis de corio rubeo, copertum de panno lino, extimatum xx flor. auri.

454 Item summa confess. compilata a fratre Johanne lectore ordinis predicatorum, pulcra. Incipit in secundo foleo: *de resistentia,* et finit in penultimo: *ignium,* in tabulis de corio viridi copertis panni lini, extimata xxv flor. auri.

455 Item unum antifonarium, quod incipit in secundo foleo: *ostende,* et finit in penultimo: *amen,* in tabulis copertis de corio albo cum clavis de ottone, extimatum xxx flor. auri.

456 Item unum missale, quod incipit in secundo foleo: *non faciant,* et finit iu penultimo: *excelsis Deo,* in tabulis copertatis de corio albo, extimatum xx flor. auri.

457 Item liber Jeremie glosatus cum tabulis copertatis de corio albo. Incipit in secundo foleo in testu: *vite,* et finit in penultimo: *repulisti nos,* extimatus iiij flor. auri.

458 Item breviarium anticum, quod incipit in secundo foleo: *Ito,* et finit in penultimo: *omnes egrediuntur,* in tabulis copertatis de corio rubeo, extimatum x flor. auri.

459 Item breviarium pulcrum secundum ordinem Romanum curr., quod incipit in secundo foleo: *Kalend. et Rub. iiij,* et finit in penultimo: *quem,* in tabulis copertis de corio laniato, extimatum xvj flor. auri.

460 Item unum psalterium ordinatum et notatum, quod incipit in secundo foleo: *post kalend. tonat.,* et finit in penultimo: *quod,* in tabulis copertatis de corio rubeo cum bullis de ottone, extimatum vj flor. auri.

461 Item unus liber sermonum festivialium per totum annum compilatum per fratrem Jacobum de Varagine, qui incipit in secundo foleo: *regis* et finit in penultimo: *requiescunt,* in tabulis copertatis de corio rubeo, extimatus iiij flor. auri.

462 Item una Biblia parvi voluminis et satis pulcra, que incipit in secundo foleo: *occultis,* et finit in penultimo: *seu,* in tabulis copertatis de corio albo coperto de panno lino scaccato, extimata xij flor. auri.

463 Item psalterium secundum glossaturam magistri Petri parisiensis Episcopi, quod incipit in secundo foleo: *dans aliis,* et finit in penultimo: *florelitatis,* in tabulis copertatis de corio albo, extimatum iiij flor. auri.

464 Item unus liber de sacramentis fidei presbiteri Ugonis. Incipit in secundo foleo: *quod diurnos,* et finit in penultimo: *et sumenda,* in tabulis copertatis de corio albo, extimatus xij flor. auri.

465 Item unus libellus de mirabilibus, que frater Odoricus de Forlivio Ordine fratrum minorum vidit et audivit in ultramontanis partibus, qui incipit in secundo foleo: *illa,* et finit in penultimo: *amen,* in tabulis copertatis de corio albo extimatus ij sol. pp.

466 Item liber Valerii Maximi in tabulis copertis de rubeo. Incipit in secundo foleo: *disset,* et finit in penultimo: *de repulsis c. x,* extimatus ij flor. auri.

467 Item libellus morum, valde vilis. Incipit in secundo foleo: *totaliter,* et finit in penultimo: *mortuus,* extimatus x sol. pp.

468 Item liber Istitutionum cum glosis, antiquus, in copertis de pergamena, extimatus x sol. pp.

469 Item unus liber, in quo continetur primo quedam auctoritates, secundo liber de somno Scipionis.

470 Item liber Pamphili, liber tres leonaturas, duo alii librunculi sine principio et sine fine.

471 Item aliqui sermones.

472 Item unus libellus, qui incipit: *septiformi spiritus,* de divisione mundi et ipsius partibus, sine tabulis et sine coperta, extimati omnes xl sol. pp.

473 Item musica Boetii cum uno libro mascalcie in carta bombicina extracto de libro domini Federici imperatoris cum copertis carte pecudine, extimata xxx sol. pp.

474 Item unus liber statutorum hominum de sancto Vito, extimationis nullius.

475 Item unus liber ad artem dictaminis, qui incipit: *Bononia natus,* extimatus xxx sol. pp.

476 Item liber Ovidii de remediis amoris, extimatus v sol. pp.

477 Item quedam partes ... super summa notarie, que incipit: *solet aromatum esse natura,* et finit: *instrumentum debiti,* extimata xxx sol. pp.

478 Item unum coffinum copertum de corio piloso ferratum de sprangis ferri sine serratura et clavi ligatum cum corda, signatum per licteram .O. In quo reclusa sunt infrascripta vid:

479 In primis unum repertorium Guillelmi Durantis non aquaternatum, in novem quaternis, extimatum ij flor. auri.

480 Item additiones Iohannis Andree super glosis decretalium.

481 Item questiones disputate.

482 Item de regulis Iuris secundum Iohannem monacum. [c. 10]

483 Item quedam summa de Iudiciis.

484 Item certa notabilia cum aliis variis et diversis scripturis. Incipit: *Gregorius,* finit in ultima carta: *ad hoc gestis,* sine tabulis cum coperta delaniata, extimata ij flor. auri.

485 Item liber mitralis editus a Siccardo Cremonense Episcopo, antiquus, incipit in secundo foleo: *in hunc modum,* et finit in penultimo: *quia etc.* extimatus j flor. auri.

486 Item Epistole Federici Imperatoris, domini Petri de Vineis, que incipiunt in secunda carta: *pulchritudinem* et finiunt in penultima: *quoad eadem,* sine copertis et tabulis, extimate j flor. cum dimidio.

487 Item unus libellus Ovidii de Ponto, extimatus x sol. pp.

488 Item liber Ovidii de arte amandi in cartis bombicinis, extimatus xv sol. pp.

489 Item Epistole Ovidii, extimate xxx sol. pp.

490 Item unus liber, in quo sunt descripte Epistole Clementis quarti et liber Vigetii de re militari. Incipit in secundo foleo: *frāt,* et finit in penultimo: *inficiant,* cum coperta de carta, extimatus j flor. cum dimidio.

491 Item unus liber sine copertis et sine tabulis, in quo est tractatum de Corpore Xp̄i, expositio super decretali de fide catolica.

492 Item sermones.

493 Item summa magistri Petri Capuani. Incipit in secundo foleo: *sacrificium* et finit in penultimo: *quam de alio,* extimata j flor. auri.

494 Item unus liber Ecclesiasticus notatus sine tabulis cum passione Sancti Constantii Episcopi. Incipit in secundo foleo: *vere* et finit in penultimo: *qualia,* extimatus ij flor. auri.

495 Item scriptum fratris Egidii de Roma super libro de causis alfarabus sine tabulis, extimatum j flor. auri.

496 Item unus liber in quo continetur tractatus de simonia, squaternatus, non completus et sine principio, positus inter duas assides, extimatus xx flor. pp.

497 Item unus quaternus de libro Ecclesiastico, extimatus x sol. pp.

498 Item unus liber de prologis diversi martirologii, in cartis bombicinis, extimatus dimid. flor. auri.

499 Item unus liber, in quo sunt sermones et distinctiones decreti, liber somniorum, liber de vino, sonecti, diverse epistole, ars notarie composita a Bencivenne spoletano, vita beati Albani episcopi et alie epistole, partim de papiro, partim de cartis pecudinis, extimatus xj flor. auri.

500 Item unus liber, in quo continetur de regimine sanitatis magistri Barnabe de Regio, item de cura oculorum

eiusdem et certe alie scripture in uno volumine, extimatus j flor. auri.

501 Item unus libellus continens sub brevitate cronicas aliquas et tempora summorum pontificum et imperatorum, extimatus x sol. pp.

502 Item regula fratrum minorum et declaratio eiusdem regule per Nicolaum papam et per Clementem, et libellus qui dicitur *mare magnum* super dicta regula, et regula fratrum et sororum de penitentia, extimate xx sol. pp.

503 Item libellus in loycalibus magistri Ade, extimatus x sol. pp.

504 Item duo vinofera in forma duorum librorum copertata de corio rubeo cum bullectis de ottone, extimata dimid. flor. auri.

505 Item unum guanciale di villuto viridi usitatum, extimatum j flor. auri.

506 Item unum coffinum ferratum coloris gialli cum duabus serraturis et clavibus signatis per licteram .**P**., in quo sunt infrascripte res recluse et firmate, vid:

507 In primis sex caputergia nova et pulcra in una petia, extimata j flor. cum dimidio.

508 Item quattuor caputergia longa cum capitaneis largis in una alia petia, extimata j flor. cum dimidio.

509 Item quattuor caputergia nova in una alia petia, extimata xl sol. pp.

510 Item quattuor caputergia nova in una alia petia, extimata dimid. flor. auri.

511 Item duo caputergia larga nova in alia petia, extimata dimid. flor. auri.

512 Item duo alia caputergia usitata, extimata x sol. pp.

513 Item tria caputergia in una petia nova, extimata xvi sol. pp.

514 Item duo caputergia stricta cum capitibus strictis extimata xvj sol. pp.

515 Item duo alia caputergia usitata, extimata x sol. pp.

516 Item unum caputergium novum, extimatum vij sol. pp. [c. 10t]

517 Item duo manutergia nova, extimata xx sol. pp.

518 Item duo tobalee subtiles panni lini de Francia sine capitibus extimate iiij flor. auri.

519 Item unum petium panni lini non integrum pro faciendo rocchectos, extimatum iiij flor. auri cum dimidio.

520 Item una guardanappa longa et pulcra, extimata ij flor. auri.

521 Item una alia guardanappa panni lini suttilis usitata, extimata dimid. flor. auri.

522 Item unum petium panni lini non integrum suttile, extimatum dimid. flor. auri.

523 Item unum sciucatorium panni lini cum capitibus de sirico laborato, extimatum quart. flor. auri.
524 Item quinque raditoria panni lini, extimata ij flor. auri.
525 Item .xvj. rocchecti panni lini, extimati vj flor. auri.
526 Item unum caputergium sine capite, extimatum x sol. pp.
527 Item tria paria lentiaminum panni lini suttilis pro lecto domini Episcopi, extimata vj flor. auri.
528 Item unum par lentiaminum panni lini cum certis virgis de sirico coloris rubei, extimatum vj. flor. auri.
529 Item una doppia panni lini suttilis, extimata iij flor. auri
530 Item unus leo de busso pro baculo non extimatus.

531 Item unum cofanum ferratum et giallum cum duabus serraturis sine clavibus signatum per licteram .**Q**. In quo sunt infrascripte res recluse et ligate cum cordis, vid.:
532 In primis unum petium panni lini integrum grossum, extimatum j flor. auri.
533 Item unum par lentiaminum panni lini cum capitibus, extimatum iij flor. cum dimidio.
534 Item una doppia panni lini cum capitibus fracta et devastata, extimata iiij flor. auri.
535 Item duo paria lentiaminum panni lini usitati, extimata. iij flor. cum dimidio
536 Item sex manutergia roggia et nova in una petia, extimata j flor. auri.
537 Item una tobalia magna nova et roggia cum capitibus extimata iiij flor. auri.
538 Item quattuor guardanappe cum capitibus, extimate ij flor. auri.
539 Item tobalie quinque usitate, extimate ij. flor. auri.
540 Item duo tobalie parve et usitate, extimate dimid. flor. auri.

541 Item unum coffinum ferratum coloris albi sine serratura et sine clavibus signatum per licteram .**R**. In quo sunt recluse infrascripte res, et ligatum cum cordis, vid:
542 In primis .iiij^{or}. lentiamina magna sive doppie cum capitibus de panno lino, extimata viij flor. auri.
543 Item unum lentiamen panni lini parvi valoris, extimatum xiij sol. pp.
544 Item una tobalia pro altari cum uno capite, extimata xx sol. pp.
545 Item unum manutergium usitatum, extimatum vj sol, pp.
546 Item unum camiscium fractum laceratum parvi valoris, extimatum v sol. pp.

547 Item due cortine panni lini fracte et lacerate parvi valoris, extimate iij flor. auri.
548 Item unus rocchectus fractus et laceratus, extimatus v sol. pp.
549 Item una tobalia antiqua fracta et lacerata parvi valoris, extimata x sol. pp.
550 Item tria bracchia guarnelli pilosi, extimate x sol. pp.
551 Item duo guardacuore guarnelli pilosi, unum novum et aliud vetus, extimata xx sol. pp.
552 Item unum par suttilarium pro episcopo ad celebrandum, non extimatum.
553 Item unum palium album cum aliquibus crucibus pro consecrando Archiepiscopos, non extimatum.

554 Item unum coffinum rubeum ferratum sprangis de ferro cum serratura et sine clavi, signatum per licteram .S. In quo sunt recluse [c. 11] et ligate infrascripte res, vid:
555 In primis septem tobaliecti in capitibus laborati de sirico, extimati iij flor. auri.
556 Item quattuor tobalie sine capitibus, extimate j flor. auri.
557 Item unus rocchectus usitatus, extimatus xx sol. pp.
558 Item una fascia de lino usitata, extimata v sol. pp.
559 Item tres votiselli, extimati xiiij sol. pp.
560 Item unus pannus pro legili laboratus, extimatus xv sol. pp.
561 Item unus fresgius laboratus de sirico antiquus.
562 Item una bursa antiqua de sirico.
563 Item una bursia de sirico alba antiqua.
564 Item una planeta alba antiqua de panno lini.
565 Item due taxe de papiro picte involute et ligate super dictas res, extimationis nullius. In quadam tobalia de panno lini veteri, extimata .j.fl.auri. Que res omnes dicuntur esse hospitalis Sancti Spiritus de Urbe.
566 Item tria paria manicarum panni lane veteris, extimationis nullius.
567 Item unum fodus varii pro caputeo antiquo.
568 Item unum aliud fodus varii pro caputeo.
569 Item duo fodera varii pro caputeo vetera, extimata duo flor. auri.
570 Item una tunica de suriano bladi coloris, extimata j flor. auri.
571 Item unus mantellus de pagonatio de Francia usitatus, extimatus iiij flor. auri.
572 Item unus scampolectus panni miscolati de Francia, extimatus j flor. auri.
573 Item unum fodus de grisgio pro caputeo cappe, extimatum j flor. auri.
574 Item unum fodus consumptum de vario cum certis petiis varii, extimatum xx sol. pp.
575 Item certe pelles nigre de agnis, extimate v sol. pp.

576 Item unum coffinum copertum de corio giallo ferratum cum serraturis et clavibus signatum per licteram .T. In quo sunt reclausa infrascripta bona et res, vid:

577 In primis unum superpellicium, extimatum ij flor. auri.

578 Item unum toballiectum cum costis laboratis de sirico, extimatum dimid. flor. auri.

579 Item modicum de ciambellocto extimationis nullius.

580 Item sex sudaria parva, extimata j flor. auri.

581 Item unus cofanectus parvus cum quinque paribus cirotrecarum antiquis et cum multis reliquis sanctórum, ut scripture dicunt.

582 Item due cuppe de nuce marina.

583 Item una bussula rubea cum modico balsamo.

584 Item una scatula cum pluribus ampullectis de vitreo ad tenendum balsimum, non extimata.

585 Item decem paria cultellorum ad mensam cum septem casis et alia sine casis, extimata xij flor. auri.

586 Item una capsecta longa cum una croccia de ebore.

587 Item tres valigie de panno non extimate.

588 Item unum coffinum viridis coloris ferratum cum uno anulo grosso de ferro a parte superiori cum serratura et clavi signatum per licteram .V. In quo sunt recluse et firmate infrascripte res et bona, vid:

589 In primis. xviiij. palle sive tobalie pro altari, inter magnas et parvas, extimate v flor. auri.

590 Item novem sudaria panni lini, extimata ij flor. auri.

591 Item unum palium sacratum de sirico, extimatum iij flor. auri.

592 Item una palla de sirico albo cum costis deauratis, extimata j flor. auri.

593 Item una benda cum costis deauratis, dicitur esse maioris Ecclesie Urbevetane.

594 Item duo fresgia deaurata laborata ad ymaginem sanctorum, extimata xiiij flor. auri.

595 Item tria corporalia, extimata iiij flor. auri.

596 Item pistola parva pro tenendo corporalia, extimata j flor. auri.

597 Item una mitra cum infinitis vitris laborata in una casa de corio, extimata j flor. auri.

598 Item due mitre, quarum una est cum fresgio aureo cum .iiij. smaltis et alia fresgiata cum vitreis et sunt in una casa de corio, extimate vj flor. auri.

599 Item una alia capsepta cum tribus mitriis, quarum una est cum fresgio laborata cum .xlij. vitreis et laborata cum pernis minutis et alie due sunt nullius valoris, extimata xv flor. auri.

600 Item unum cofanum foderatnm de pelle pilosa cum sprangis de ferro cum serratura sine clavi signatum per licteram .**X**. In quo sunt reclusi et ligati omnes infrascripti libri, vid: [c.11 t]

601 In primis sex mitrie albe nullius valoris in quadam cassa de corio.

602 Item digestum novum glosatum antiquum modici valoris. Incipit in testu secundi folei: *incoanda,* et finit in penultimo: *factum caique,* sine tabulis, extimatum v flor. auri.

603 Item liber questionum disputatarum secundum sanctum Tomam de Aquino, cum postis in corio viridis coloris, qui incipit: *quaestio est de veritate,* et finit: *sufficienter,* extimatus vij flor. cum dimidio.

604 Item quidam alius liber antiquus sine assidibus et coperta, qui incipit in secundo foleo: *scimus* et finit in penultimo: *peculiarem,* extimatus j flor. auri.

605 Item unus liber codicis antiquissimus sine copertis, qui incipit in secundo foleo: *citatio libros* et finit in penultimo: *fractum com.,* extimatus ij flor. auri.

606 Item digestum vetus antiquissimum modici valoris sine assidibus, quod incipit in secundo foleo: *libros* et finit in penultimo: *com.,* extimatum j flor. auri.

607 Item una pars lecture Offredi super codice, sine principio et fine et sine coperta, que incipit: *sive lictera* et finit: *agitur,* extimata j flor. auri.

608 Item digestum vetus modici valoris, quod incipit in secundo foleo: *cepit,* et finit in penultimo: *matrimonium,* sine coperta, extimatum ij flor. auri.

609 Item infortiatum antiquum modici valoris sine coperta, quod incipit in secundo foleo: *autem,* et finit in penultimo: *quod si de,* extimatum ji flor. auri.

610 Item quedam summa Iuris Civilis non completa cum quibusdam formulis Epistolarum in copertis de carta. Incipit in secundo foleo: *omnes,* finit in penultimo: *cum,* extimata j flor. auri.

611 Item unus liber generalitatum M. S. Anglici in coperta de corio. Incipit in secundo foleo: *tienem,* et finit in penultimo: *conscripsi,* extimatus xx sol. pp.

612 Item infrascripti libri aportati de castro Sancti Viti reclusi in dicto cofino, vid.:

613 In primis libelli Rofredi sine tabulis: incipit in secundo foleo: *in hiis non insisto,* et finit in penultimo: *odium,* extimati j flor. auri.

614 Item summa confessionis fratris Iohannis: incipit in secundo foleo: *de bellis* et finit in penultimo: *post confessionem,* extimata xxv flor. auri.

615 Item liber fratris Ugonis super Iob: incipit in secundo foleo: *et fuit,* et finit in penultimo: *contempnit,* extimatus x sol. pp.

616 Item lectura domini Alexandri de sancto Egidio super codice: incipit in secundo foleo: *persone* et finit in penultimo: *qui et a quibus,* extimata j flor. cum dimidio.

617 Item liber metafisicorum Aristotilis: incipit in secundo foleo in testu: *omnes homines,* et finit in penultimo, in testu: *natura,* extimatus iiij flor. auri.

618 Item prologus generalitatum; incipit in secundo foleo: *hiis que,* et finit in penultimo: *tribulationes,* extimatus j flor. auri.

619 Item unus liber, qui incipit in principio: *in precedentibus,* et finit in penultimo: *distinguat,* extimatus dimidium flor. auri.

620 Item unus liber sermonum consumptus a parte superiori a muribus, extimationis nullius.

621 Item unum coffinum rubeum et ferratum cum serratura et clavi signatum per licteram .**Y**. in quo sunt recluse et firmate infrascripte res, vid.:

622 In primis Summa magistri Roberti de Robio: incipit in secundo foleo: *semel,* et finit in penultimo: *libertatem,* extimatus j flor. auri.

623 Item liber de animalibus: incipit in secundo foleo: *sunt mollia,* et finit in penultimo: *de acumine,* extimatus ij flor. auri.

624 Item alius liber de partibus animalium: incipit in secundo foleo: *tabit,* et finit in penultimo: *pariter,* extimatus iiij flor. auri.

625 Item unus liber continens in se plures libros: incipit in principio: *quaestio est utrum,* et finit in penultimo: *sicut animus,* extimatus ij flor. auri.

626 Item testus evangeliorum: incipit Matheus, et finit in penultimo: *eadem,* extimatus ij flor. auri.

627 Item una crux parvuncula de argento aureato cum ymagine Iesu Xpi sculta ab una parte de argento cum pernis circumcirca et .xij. granatos ligatos in dicta cruce cum cordula de sirico viridi extimata vj flor. auri.

628 Item unum par cirotecarum de sirico violato cum smaltis sanctorum Petri et Pauli cum pernis circumcirca et cum fresgis figuratis et aureatis, extimatum j flor. auri.

629 Item una planeta de sindone nigro cum fresgio aureato foderata panni lini coloris gialli, extimata ij flor. auri.

630 Item una sargia viridis coloris antiqua et lacerata cum capite de panno lini rubei picti ad arma domini Pontii extimata dimidium flor. auri.

631 In domibus Episcopatus predicti reperte fuerunt due taxe parve argenti et unum vas argenti cum coperculo de argento cum uno smalto unius puelle sedentis in catedra cum frasca in manu, deaurate per plura loca, aptum ad dandum aquam ponderis trium librarum et unius uncie, que posite sunt et remisse in coffino signato per licteram .**Z**. extimate xxv flor. auri. [c. 12]

632 Item unam valisgiam de corio antiquam magnam aptam ad sarcinam per traversum, in qua sunt recluse infrascripte res, vid.:

633 In primis unus mantellus, cum caputeo de panno, miscolatus, qui mantellus foderatus est pellibus nigris, extimatus v flor. cum dimidio.

634 Item una cultra alba antiqua de panno lini, extimata ij flor. auri.

635 Item una alia cultra alba de bucarame et foderata panno lini, extimata iij flor. cum dimidio.

636 Item alia cultra alba parva de panno lini, extimata j flor. auri.

637 Item duo orilgeria de sindone scaccata eiusdem coloris copertata de panno lini albo, extimata j flor. cum dimidio.

638 Item duo alia orilgeria de sirico laborata ad foleas eiusdem coloris usitata, extimata j flor. cum dimidio.

639 Item unum orilgerium de sirico laboratum ad figuras animalium copertum panni lini, extimatum j flor. auri.

640 Item duo alia orilgeria de sirico laborata ad fôleas eiusdem coloris usitata, extimata j flor. cum dimidio.

641 Item unam aliam valisgiam de corio magnam aptam ad sarcinam per traversum, in qua sunt recluse infrascripte res, vid.:

642 In primis una petia cortine de sindone croceo et violato desuper laborata ad arma domini Pontii foderata de panno lini gialli et indici, extimata cum infrascripta j flor. auri.

643 Item una alia petia cortine parve eiusdem coloris foderata de panno lini albo extimata. . . . . .

644 Item una cultra de sindone rubeo foderata de panno lini indico satis usitata, extimata viiij flor. auri.

645 Item unum copertorium lecti de panno coloris rubei costatum cum costis nigris, extimatum vj flor. auri.

646 Item unum guanciale de sindone nigro ruptum.

647 Item unum aliud guanciale de sindone virgato fractum.

648 Item unum aliud guanciale de drappo viridi fractum.

649 Item unum aliud guanciale de filo albo laborato ad acum.

650 Item unum aliud guanciale de sindone viridi fractum, extimatum j flor. cum dimidio.

651 Item duo bancalia gialla antiqua.

652 Item unum bancale viride antiquuum laboratum.
653 Item unum bancale rubeum cum capitibus de viride antiquum.
654 Item unum petium panni lini rubei laboratum ad arma domini Pontii. Item unum guardacore de corio, extimatum iiij flor. cum quarto.

655 Item unam aliam valisgiam de corio magnam aptam ad sarcinam per traversum, in quo sunt recluse infrascripte res vid:
656 In primis sex petie cortine rubee, extimate xxxvj flor. auri.
657 Item unum bancale et unum tappetum eiusdem coloris cum capitibus de viridi, extimatum ij flor. auri.
658 Item una cultra de sindone rubei et viridis coloris, extimata vj flor. auri.

659 Que res omnes et bona pervenerunt ad manus dicti magistri Angeli post mortem dicti domini Iohannis Episcopi; quas res et bona ipse magister Angelus consignatarius deposuerat in sacristia fratrum minorum de Urbeveteri. Velitque dictus magister Angelus intendere ad restitutionem et reassignationem dictorum bonorum et rerum super descriptarum, ideo providus vir ser Iohannes Guidotii notarius de Monteflascone procurator et procuratorio nomine dicti magistri Angeli, in presentia mei notarii et testium infrascriptorum, nomine dicti magistri Angeli restituit et manualiter reassignavit omnia et singula bona et res superius descriptas venerabili viro domino Guillelmo de Lordato canonico Agenensi Apostolico nuntio et generali Collectori domini nostri pape in provincia Patrimonii et aliis provinciis a dicto domino nostro papa constituto, recipienti vice et nomine dicti domini nostri pape et ipsius Camere. Qui dominus Guillelmus dicto nomine in presentia etiam mei notarii et infrascriptorum testium, ex certa scientia et non per errorem confessus fuit in presentia dicti ser Iohanis procuratoris dicti magistri Angeli et mei notarii recipientis nomine dicti magistri Angeli, revera se habuisse et recepisse et sibi assignata fuisse per
[c. 12t] manus dicti ser Iohannis dantis et assignantis nomine dicti magistri Angeli omnia et singula bona superius descripta et designata; de quibus omnibus et singulis bonis et rebus suprascriptis, dictus dominus Guillelmus Collector predictus collectorio nomine et nomine dicte Camere dicti domini nostri pape, et via et modo, quibus melius potuit, dictum ser Iohannem presentem et recipientem nomine dicti magistri Angeli et ipsum magistrum Angelum et eius heredes et bona quietavit, absolvit et liberavit. Promictens dictus dominus Guillelmus dicto nomine, et nomine dicti domini nostri pape et eius camere dicto ser Iohanni et mihi notario infrascripto,

presentibus et stipulantibus ac recipientibus vice et nomine dicti magistri Angeli et suorum heredum dictum magistrum Angelum vel eius heredes et bona occasione dictorum bonorum et rerum olim dicti domini Iohannis superius descriptorum, non inquietare vel modo aliquo molestare, vel molestari aut inquietari facere per directum vel obliquum. Quam confessionem et promissionem fecit dictus dominus Guillelmus nomine supradicto, ex eo quia revera in presentia mei notarii et infrascriptorum testium recepit et habuit nomine dicte camere et domini nostri pape per manus dicti ser Iohannis bona superius descripta et designata. Renuntians dictus dominus Guillelmus dicto nomine exceptioni doli mali, in factum, rei non sic geste et omni alii exceptioni et iuris defensioni sibi dicto nomine competenti et competiture vel dicte camere. Que omnia et singula supradicta dictus dominus Guillelmus nomine supradicto promisit attendere et observare et in nullo contrafacere vel venire, aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub obbligatione omnium bonorum dicte Camere. Rogantes predicti dominus Guillelmus et ser Iohannes me et ser Petrum notarium infrascriptos, quatenus de predictis conficeremus publica instrumenta.

660 Actum in Urbeveteri in loco fratrum Minorum in sacristia dicti loci, presentibus venerabile viro domino Nicolao proposito Sancte Cristine de Bulseno, domino Iacobo ser Marci canonico urbevetano, domino Nicolao Gorelli de Prato legum doctori, advocato fisci Camere Patrimonii, fratre Pandulfo Fredi custode, fratre Iohanne Nerii guardiano, fratre Benedicto Berti sacrista de Urbeveteri, fratre Iohanne, magistro Nicola et fratre Iacobo magistri Iohannis layco de dicto loco, fratribus dicti ordinis beati Francisci testibus adhibitis et rogatis.

661 Ego Nicolaus quondam Balducii Braccioli Civis Aretinus Imperiali auctoritate Iudex ordinarius atque notarius predictis assignationi receptioni confessioni et promissioni et omnibus et singulis supradictis dum agerentur interfui, et ea rogatus, ut predicitur, scripsi et publicavi, signo posito consueto.

662 Ego Petrus Bartholomei de Malliano Sabine Imperiali auctoritate Iudex ordinarius et notarius predictis omnibus et singulis dum agerentur interfui, et una cum predicto ser Nicolao notario rogatus fui a supradictis contrahentibus ipsa omnia et singula scribere et publicare. Et ideo in testimonium predictorum me subscripsi et signum meum apposui consuetum.

(Continua)

L. Fumi

DIARIO DI COSE ROMANE

DEGLI ANNI 1614, 1615, 1616.

Fra i manoscritti della biblioteca Sessoriana, ora conservati nella Vittorio-Emmanuele, trovasi un codice cartaceo in folio, segnato 270, 11, che contiene un' importante raccolta di notizie giornaliere dal Gennaio 1614 fino alla metà di Ottobre 1615. Seguono poscia alcune poche notizie per i mesi di Maggio e Giugno del 1616; e consistono principalmente nella dettagliatissima descrizione delle « cose notabili occorse per la festa di s. Pietro et nel banchetto et cavalcata », che accompagnarono la presentazione della *chinea* per parte del conestabile Colonna. In questo racconto lo scrittore, che si trovò presente a tutte le feste ed a tutte le cerimonie, indica il cardinale incaricato di ricevere il conestabile con le parole Mi^{sor}, che facilmente s' interpretano per « mio Signore ». Essendo tale ufficio proprio del cardinale Camerlengo, il quale a quel tempo era il cardinale Pietro Aldobrandini, nipote di Clemente VIII, è chiaro che lo scrittore doveva essere persona addetta al cardinale medesimo, come uditore o segretario. Se egli stesso poi abbia raccolto anche le notizie degli anni precedenti, non è certo, ma molto probabile; atteso chè si mostra sempre molto informato delle cose risguardanti la corte pontificia e le congregazioni ecclesiastiche.

Negli *Avvisi di Roma*, che si conservano nei codici Vaticano-Urbinati 1082 e 1083 trovasi gran parte delle notizie raccolte in

questo diario; e ciò ne conferma la sincerità e l'esattezza. Allorquando i citati codici danno qualche maggiore o diversa particolarità, ho creduto utile aggiungerlo nelle note; con le quali ho cercato di chiarire e far meglio conoscere i fatti e le persone, di cui nel diario è fatto ricordo.

Gennaio 1614.

A dì 19 Gennaro passò di qua per andare a Napoli un tale che gl'anni passati fuggendo da Turchia si disse esser fratello del Gran turco [1], avendo dal Duca di Fiorenza nel partire da quella città ricevuti tre mila scudi d'oro per le spese di viaggio, et d'ordine del medesimo Gran Duca fu alloggiato et spesato dal suo ambasciatore et visitò alcuni cardinali; era giovine et un poco olivastro, et vestiva all'italiana.

Il medesimo giorno tornò da Milano D. Gio. di Castro fratello naturale del Conte di Lemos, che fu mandato nel Monferrato per maestro di campo degli Spagnuoli del regno di Napoli, che furono pagati.

A dì 22 l'ambasciatrice di Francia visitò quella di Spagna per licenziarse, et non vi fu bisogno d'interpetre, per parlare la detta ambasciatrice francese, l'italiano.

A dì 24 li preti della congregazione Lucchese di S. Maria in Portico hanno avuta la cura delle Scole pie con l'espettazione della parrocchia di S. Pantaleo dopo la morte di quel curato.

S'intese nel medesimo tempo che la Contessa della Somaglia haveva ottenuto dal Re Cattolico (Filippo III di Spagna) che 1000 scudi

[1] Galluzzi, *Storia della Toscana sotto i Medici*, T. V, pag. 217 e segg. « L'Emiro Faccardin Ebneman principe della Soria, dopo la sconfitta che nel 1606 ebbe il capo bascià d'Aleppo suo dipendente Aly Giambulat e vedendo di non poter resistere al turco invadente, dopo alcuni anni di guerre pensò di fuggirsene in Italia. Così s'imbarcò sopra un vascello Olandese unitamente a Caivan suo primo ministro ed al console di Francia residente a Saida oltre 16 persone di servizio. In altri due vascelli con bandiera francese, in uno imbarcò la sua moglie favorita detta Caschia con una figlia e le mogli del Caivan ed altre donne del seguito; sopra il terzo vascello fece montare gl'equipaggi, il tesoro e le altre cose più preziose di ciascuno. Il cavallo che portava l'Emiro giunse, dopo 50 giorni di viaggio, in Livorno il 3 Novembre 1613. Ivi complimentato per parte di Cosimo II discese, e poco dopo lasciate le sue donne a Livorno partì per Firenze con i principali del suo seguito e servito dall'ammiraglio del Gran Duca Inghirami. All'Ambrosiana il Faccardin fu incontrato da D. Gio. De Medici che lo condusse al Palazzo Pitti, dove gettandosi nelle braccia del Gran Duca raccomandò alla sua protezione la sua vita, la sua fortuna, il suo regno. Dopo molte fortunose vicende avute in Firenze ed in Italia, il 26 Luglio 1615 partì di Livorno per i suoi Stati, avendo però prima toccata la Sicilia ».

di pensione regia, assegnata nel Stato di Milano durante la sua vita, passino dopo al sig. Don Francesco Peretti suo nipote [1].

A dì 25 Gennaio morì Marzio Colonna Duca di Zagarolo [2] in Napoli, per la cui morte vacò il carico di capitano di una compagnia d'huomini d'arme, et le piazze di conseg. del Regno di Napoli che rendono circa 2 mila scudi l'anno d'entrata, et lasciò debiti per 500 m. scudi nel Stato Ecclesiastico senza quelli che aveva a Napoli; et il Principe suo figliuolo spedì subito un corriero in Spagna per supplicare il Re cattolico a volerli conferire nella sua persona et se ritirò a Zagarolo per fuggire i complimenti delle condoglianze.

Et di Milano si ebbe avviso che il Re aveva fatto grazia al March. della Enojosa [3], governatore di quel Stato, di 6 mila scudi d'entrata l'anno.

Sabbato 25 di Gennaro la sera nel palazzo del Duca di Ceri si fece lo sposalizio tra il sig. Giordano Cesi marchese di Oliveto ed una secondogenita di detto Duca di Ceri con l'intervento del Card. Montalto, Principe Peretti, Principe Savelli [4] et li Duchi Gaetano D'Acquasparta, di S^to^ Gemini, Altemps ed altri Sig^ri^ parenti; et il giorno seguente domenica nel medesimo loco si fece un solenne festino al quale furono i Card. Monti, Zappata, Borghese, Verallo, Montalto con i titolati detti di sopra; et anco il Principe di Sulmona [5], et quasi tutte le principali dame di Roma.

Mercoldì notte (29) il Card. di Mantica [6] morì essendo già di età di 80 e più anni, et furono fatte l'esequie de cardinali alla chiesa di S^to^ Spirito il giorno seguente, nel quale fù portato poi il cadavere a seppellire nella chiesa di S. Maria del Popolo suo titolo con la pompa consueta de funerali cardinalizi, per la qual morte vacarono tre mila scudi d'oro di pensione, havendo per prima resignato a Germanico suo nipote una abbadia a Verona et altri titoli per la somma di 2 mila scudi di entrata, et lasciò esecutori del testamento i card. Aldobrandino, Delfino e Mellino et 1000 scudi alla chiesa del Popolo et 500 per

[1] Margherita d'Alfonso conte della Somaglia, moglie di Michele Damasceni Peretti zio di Francesco (Litta *fam. Peretti*).

[2] Marzio figlio di Pompeo, Duca di Zagarolo. Il figlio si chiamò Pier Francesco (Coppi, *Mem. Colonn.* p. 365).

[3] Don Giovanni di Mendoza Marchese de la Hynojosa (Verri, *St. di Milano,* Vol. II pag. 296).

[4] O Paolo o Federico Savelli, che furono i primi a portare il titolo di Principe di Albano di cui erano Signori, e ciò per privilegio concesso loro e ai discendenti dal pontefice Paolo V nel 1607. Da Paolo nacquero Bernardino maresciallo, Fabrizio Cardinale e Carlotta che sposò prima Pietro Aldobrandini Duca di Carpineto, poi Scipione Spinelli Principe di Cariati. Bernardino fu il marito di Maria Felice Peretti che portò in dote l'eredità di Sisto V.

[5] Francesco Borghese.

[6] Francesco Mantica di Udine.

una alle chiese del Giesù e San Silvestro di Montecavallo et instituì heredi il detto Germanico et un suo fratello con un altro lor cugino per egual porzione; et l'eredità arrivò a 70 mila scudi, cioè 30 mila nel Friuli a Venzone sua patria, 25 mila in luoghi di monte et 9800 scudi d'oro delle stampe contanti, et al detto Germanico oltre alla sua terza parte prelegò paramenti per doi stanze, l'argenteria et la libraria con un jus patronato fondato in vita nella patria.

Il medesimo giorno di mercoldì la sera 29 detto Gennaro il Principe di Pellestrina [1], il Duca d'Acquasparta et Principe Cesi [2] andarono unitamente a far riverenza al Card. Borghese [3], mediante l'autorità del quale si è concluso matrimonio tra la figlia del Principe di Pelestrina et il Principe Cesi con dote di 60 mila sc. in certi termini.

Giovedì 30 detto fu fatto Referendario D. Tomaso d'Avila Canonico di Siviglia [4], et l'Ambasciatore di Spagna rese la visita all'Ambasciatore di Francia.

Febbraio

Sabato 1° di Febbraio si tirò scrittura d'accordo fra il Duca Cesarini [5] et i suoi fratelli sopra la lite che avevano della primogenitura, et stabilirono che se bene non ci fosse primogenitura essi la facevano et vi intervenne un Breve Apostolico.

Mercoldì 5 detto Mons. Vulpio [6] fù fatto prelato consultore del S. Offitio et il giorno medesimo prestò il giuramento solito nella congregazione tenuta avanti il Card. Belarmino [7].

Venerdì 7 tornò da Napoli a Roma il Card. Spinello [8]. Nel medesimo tempo fu accettato per suo cappellano da N. S. il canonico Francesco San Giorgio ad istanza del Card. de Mantua.

Domenica 9 Febbraio si recitò la comedia intitolata « l'amor pudico » [9] in casa del Card. Montalto per le nozze del Principe suo fra-

[1] Francesco Colonna Principe di Palestrina.

[2] Federico Cesi, figlio di Federico Marchese di Monticelli e di Olimpia Orsini.

[3] Scipione Caffarelli Romano figlio di Marco Antonio e di una sorella del papa, era il Card. padrone.

[4] « Che già ha aperto casa in piazza della Dogana », si aggiunge nel cod. cit. Vat. Urb. 1082.

[5] Giangiorgio figlio di Giuliano Cesarini e di Livia di Virginio Orsini. Suoi fratelli Alessandro, Ferdinando, Pietro e Virginio.

[6] Mons. Vulpio Arciv. di Civita di Chieti. Cod. Vat. Urb. 1082.

[7] Roberto Bellarmino da Montepulciano, gesuita, creato Cardinale da Clemente VIII nel 1599.

[8] Spinelli Filippo Cardinale dei Duchi di Seminara.

[9] Nel cod. Vat. Urb. 1082 è descritta tutta l'azione di questa commedia, che fu recitata nella sala della Cancelleria, ed è indicata come opera del poeta fiorentino Cicognino.

tello, dove intervennero i Card. Zappata, Borgia, Borghese [1], Monti, Cosenza, Peretti con l'Ambasciatore et Ambasciatrice di Spagna et molti altri Signori con il Principe di Sulmona Francesco Borghese et il Conte di Tiron et vi fù festino di dame e cavalieri. Fù data una colazione di confettura bonissima et la spesa arrivò a 3 mila scudi.

Mons. Vulpio fù dichiarato secretario della Congregazione de Regolari e Vescovi in loco di Mons. Ortenzio, che per la sua indisposizione non potea esercitare.

Alli 14 morì la Sig^{a}. Ginevra Salviati di età di 85 anni in circa et poco dopo morì Patritio Patritii, et S. Santità diede a Mons. Nobili un'abbadia di 500 scudi d'entrata, et fù dichiarato ingegnere a Malta Mons. di Lionessa [2].

Morì Gio. Batta Raimondi uomo singolare nelle lingue caldea, arabica, siriaca ed altre, et delle cose stampate lasciò erede il Gran Duca [3] et ai PP. di S. Lorenzo in Lucina la sua libreria.

A dì 17 fu ammesso nella Rota Mons. Rambaldi nella piazza tedesca, et il giorno seguente Mons. Andres [4] sostentò le sue conclusioni secrete [5].

A dì 19 partì di Roma il Duca di Ceri per andare a vedere la Francia, Germania, Spagna et altri paesi per suo gusto et con 12 persone di servizio.

A dì 22 Mons. Tanaro pigliò possesso dell'Abbreviatoria vendutali da Mons. Melchiorri.

A dì 25 si ebbe avviso che il Card. D'Este partì da Modena per la corte di Spagna per trattare delli interessi del Duca suo fratello con la Repubblica di Lucca, et di Spagna che il Re in una cappella si aveva fatto sedere a mano sinistra il Principe di Piemonte.

Marzo

A dì 3 nel concistoro che fù tenuto fù proposta da S. Santità la chiesa di Patrasso in partibus infidelium per Mons. De Bagni [6], che si dichiarò Vice Legato di Avignone, et anco la chiesa di Consa per

[1] Ant. Zappata spagnuolo; Gaspare Borgia figlio di Francesco Duca di Candia; Scipione Caffarelli figlio di Marc' Antonio.

[2] Cod. Vat. Urb. 1082. Avvisi del 5 Febb. 1614. «Sono ricaduti per la morte della Sig. G. Salviati 450 zecchini di Venezia l'anno a quella Repubblica, che percepiva come moglie di Astorre Baglioni che morì a Famagosta».

[3] Cosimo II De Medici G. Duca di Toscana.

[4] Cod. cit. 19 Febbraio «Mons. Martinez Andreas, nuovo Auditore di Rota Spagnuolo».

[5] Vedi Domenico Bernino «La sacra Rota Romana» (Roma 1717).

[6] Moroni, Diz. Erud. III, 257. Nel 1614 partendo d'Avignone il Card. Filippo Filonardi Romano ivi prolegato, vi subentrò il Vice delegato Gio. Francesco de' Conti di Bagno Arcivesc. di Patrasso.

l'abate Coccia familiare del Card. Lancellotti resegnatoli dal Card. Cesis con 1000 scudi d'oro di pensione oltre la vecchia, et il dì sequente si fecero le esequie annuali di papa Clemente (VIII), et il Duca di Zagarola rimandò in Spagna il Tosone [1], che teneva suo padre.

A dì 8 partì l'Ambasciatore di Francia al suo viaggio per la strada della Marca et S. Santità le prestò una lettiga [2] sua.

Et di Napoli si ebbe avviso che era arrivato D. Pietro De Leva per sopraintendere al carico di Generale delle galere di Sicilia, per la cui volta era presto per partire.

Domenica li 9 Marzo avendo il Card. Borgia [3] da cantar messa nella cappella, per essere arrivato tardi la cantò il Card. di Cosenza non vi essendo altri che non avesse detto messa, et quando non vi fosse stato detto Cardinale si disse che il Papa avrebbe potuto dispensare che un cardinale dicesse doi messe.

Lunedì 17 detto arrivò qua il Contestabile Colonna di ritorno da Napoli et fù incontrato dal Duca di Zagarolo et altri Sig^ri^: et in Napoli era morto di morte subitanea Bño di Castro fratello naturale del Vicerè.

Di Francia si ebbe avviso che si eran partiti dalla corte molti giorni sono il Duca di Nivers [4], il Principe di Condè [5], il Duca di Nemours [6] et Vendôme [7] sotto scusa di malcontento, et pretesto della Riforma del Regno, li quali volendo fare una levata di svizzeri al nord del Ticino li cantoni gl'avevano negato.

[1] Sansovino, Origine dei Cavalieri etc., p. 42. L'anno 1429 Filippo Duca di Borgogna ordinò la cavalleria del Tosone. Portano la collana fatta a fucili con la pietra focaia. Da lei pende il vello d'oro, o veramente il montone figurato, o per il vello di Iasone portato dagli argonauti, o veramente per lo vello di Gedeone come si scrive nella Bibbia. Le parole dell'impresa furono queste: «Pour maintenir l'Eglise qui est de Dieu maison – J'ai mis su le noble ordre que on nomme la Toison.

[2] Lettiga, arnese da far viaggio portata per lo più da due muli; sedia chiusa portatile.

[3] Gaspare Borgia figlio di Francesco Duca di Candia e Giovanna Velasco.

[4] Morto Vincenzo II Gonzaga Duca di Mantova nel 1627, ereditò il trono Carlo Gonzaga Duca di Nevers in Francia.

[5] Enrico II principe di Condè.

[6] Uno di casa Savoia, giacchè così ne dice di Nemours il «Dictionnaire de la noblesse»: Nemours terra e Signoria che Filippo III Signore di Nemours vendè al Re S. Luigi. Carlo VI il 9 Luglio 1404 eresse Nemours in Ducato «en Duchê-Pairie» ed unitamente alle Signorie di Pons, Nogent, Coulommier etc. lo diede in appannaggio a Carlo III Duca d'Evreux detto «il nobile» re di Navarra, in cambio della contea d'Evreux. Dopo parecchi altri passaggi il 24 Decembre 1570 Carlo di Savoia cedette il godimento del Ducato di Nemours a Renata di Francia vedova di Ercole D'Este Duca di Ferrara; ma non essendo state registrate queste lettere di cessione, il Ducato di Nemours restò al ramo Savoia-Nemours.

[7] Alessandro di Vendôme, fratello naturale del Re di Francia Enrico IV.

APRILE

Il 7 Aprile il Contestabile Colonna [1] andò a visitare il Conte di Castro Ambasciatore, dal quale fu ricevuto, et accompagnato al solito con ponersi a mano manca di detto Ambasciatore il Contestabile.

Domenica li 6 Aprile avendo li svizzeri dichiarato per loro protettore il Card. Farnese [2] in loco del Card. Pinelli [3] che morì, Sua Signoria Illm̃a nell'occasione che S. Santità andò alla Minerva l'invitò a pranzo a casa sua in diverse mute cioè 70 per volta, et con gl'offitiali et capitani che furono 12, ponendo accanto ad ogni svizzero 3 fiaschi di vino, et in capo delle tavole huomini che avevano cura di riempire li fiaschi quando erano vuoti, et fù anco mandato provisione per 30 che restano ordinariamente alla guardia di S. Pietro.

Mercoldì li 9 S. Santità diede di assegnamento per la fabrica di S. Pietro 120 mila scudi et 40 mila per l'annona [4].

Lunedì 21 il Papa tornò di Frascati dove alloggiò nella villa di Mondragone comprata dal Duca Altemps con Monte Porzio et altri lochi per 300 mila sc. cioè 280 mila in contanti e 20 mila in una villa che era per propria (sic) di S. Santità.

Domenica mattina li 27 Aprile il Card. Millino andò a pigliare possesso dell'Arcipretato di S. M. Maggiorè che prima l'aveva il Card. Tonti [5], il quale la rinunciò libera in manibus pape [6].

Il medesimo giorno su le 18 hore, et il Card. Aldobrandino di la medesima sera da S. Santità e dal Card. Borghese.

Il Vescovato di Parma fu conferito a Mons. De Rossi Vescovo di Castro.

[1] Filippo Colonna Contestabile del Regno di Napoli padre di Federico.

[2] Odoardo Farnese figlio di Alessandro Duca di Parma.

[3] Domenico Pinelli nobile di Genova morto in Roma nel 1611 di anni 70.

[4] Paolo V fu molto previdente per le provviste della città di Roma, cioè curatore dell'annona. Nel 1605, per commodità de' poveri instituì certo monte detto « della Farina ». Più tardi, forse con questo danaro, non lungi dall'Esquilino ampliò grandemente i granai publici edificati da Gregorio XIII presso le terme Diocleziane.

[5] Tonti Michelangelo Riminese, di mediocri natali, morì in Roma nel 1621 di anni 56.

[6] L'Arciprete era la dignità che sovrastava agli altri canonici nelle ventisei chiese collegiate, o titoli presbiterali cardinalizii che esistevano in Roma sin da Papa Gelasio I (a. 492). Gli arcipreti esercitavano alternativamente coi capitoli il diritto di conferire i beneficî vacanti nelle rispettive patriarcali e chiese unite o ad esse soggette, eccettuati i canonicati ed i benefizii maggiori e gli affetti al papa, secondo le regole di cancelleria. L'arciprete della basilica liberiana esercitava questo diritto alla pari col rispettivo capitolo, ma con la differenza che l'Arciprete aveva due settimane in suo favore ed una ne aveva il capitolo. Le facoltà estesissime di questi Arcipreti vennero soppresse nel 1692 da Innocenzo XII.

MAGGIO

Fu chiamato collettore di Portugallo Mons. Accoramboni [1] in loco di Mons. Paluzzi morto in detto incarico. Et il Vescovato di S. Angelo vacato per la morte di detto Paluzzi fu dato a Mons. Diotallevi.

A dì 10 detto morì l'abate Cuppis et vacò un'abadia di 2 mila scudi d'entrata.

Domenica 11 detto il Tevere cominciò a crescere et uscì per Roma nelli lochi più bassi.

Sabato 17 fu tenuto capitolo dalli Padri di S. Agostino con intervento del Card. Sacchi, et perchè vi furono de rumori fù differito fino dopo pranzo, dove fu dichiarato Generale il P. M. Lorenzo da Empoli senza intervento del Card. protettore, ma v'intervenne Cobellucci d'ordine di S. Santità.

Fù stabilita la vendita di Correse fatta dal Duca di S^to^ Gemini al Principe Peretti per 100 mila sc. fruttando detto loco sc. 4 mila di entrata.

Lunedì li 19 detto passò di qua il Duca di Montelione che se nè passò in Napoli et poi per Maggiordomo della Regina di Francia [2].

S'intese la morte di D. Francesco de Medici seguita venerdì li 16 detto et vacorno per detta morte a S. Santità sc. 85 mila d'oro d'offitii [3].

Li 26 il Duca di Montelione partì di qua per Napoli di dove con la propizia occasione se ne ha da passare a Spagna, et il giorno medesimo partì il Card. Zappata per la Santa Casa di Loreto, a Camaldoli et Asisi, per dove anche partì la duchessa Ceri.

S. Santità mandò a presentare alla sua cappella di S. M. Maggiore il paliotto et tutti li altri paramenti di altare, et per celebranti che li furono donati nella canonizazione di S. Carlo [4].

Domenica li 25 S. Santità per la festa della Trinità tenne cappella a S. M. Maggiore.

Di Firenze si ebbe avviso che il corpo di D. Francesco de Medici fù portato a Firenze, et che per la morte sua sono ricaduti al Gran Duca 50 mila sc. d'entrata.

Di Milano, che le cose di Monferrato seguitano andare di male in peggio et che si armava per tutte le parti vicine [5].

[1] Gnoli Dom. Vittoria Accoramboni p. 398: Ottavio Accoramboni perduta la speranza del cardinalato, rinunciò nel 1614 al vescovato di Fossombrone. Ma poco dopo fu spedito da Paolo V collettore della « Fabbrica di S. Pietro » in Portogallo.

[2] Maria De Medici vedova d'Enrico IV reggente di Luigi XIII.

[3] Galluzzi, Storia della Toscana sotto i Medici, Tom. V, pag. 230: « Li 17 di Maggio 1614 dopo 22 giorni di febbre ardente morì in Firenze D. Francesco De Medici fratello del regnante Gran Duca Cosimo II ».

[4] S. Carlo Borromeo canonizzato da Paolo V il 1 Novembre 1610.

[5] Morto Francesco IV Gonzaga, Carlo Emanuele occupò il Monferrato, al quale

Di Francia, che la Regina per soddisfare li principi malcontenti aveva dato la fortezza d'Amboise [1] al Principe di Condè et 30 mila scudi per soddisfare la soldatesca, acciò con gl'altri Principi ritenessero detta fortezza fino che si tenessero li stati.

Di Polonia, che alli 5 di detto si aveva fatto il battesimo d'un figlio del Re, et furono compari l'Imperatore, la Regina di Francia et il Gran Duca.

Di Napoli, che già le galere erano partite per levante con quelle di Sicilia [2] et Malta e che già erano arrivate al Tante a far acqua in 28.

GIUGNO

Domenica il 1° di Giugno arrivò qua Mons. De Rossi Vescovo di Parma.

Il Duca Sforza [3] mandò a condolersi con il Gran Duca per la morte di D. Francesco e vestì la famiglia di lutto.

Di Spagna si ebbe avviso che già era arrivato in corte il Card. D'Este ricevuto nobilmente ed accarezzato.

Martedì 3 notte arrivò in Civitavecchia il Marchese di Trenel novo Ambasciatore di Francia, et fù ricevuto da Don Virginio [4] a Bracciano, essendo suo parente e di casa Orsina.

Di Spagna avvisarono un battesimo del figlio del Conte di Saldagna et furono compari il Re di Spagna [5] e la Regina di Francia figlia di detto Re; e che nel regno di Zanga conquistato da Filippo Britti portoghese fosse stato trovato un grandissimo tesoro, come dell'uno e dell'altro furono inviate relazioni.

Di Francia scrissero accaduta confirmazione dell'accordo fra la Regina et li principi et che perciò se ne era fatta allegrezza.

pretendeva per ragioni di donne; ma minacciato da Francia, Spagna e principi italiani, viene a patti e restituisce l'occupato. Ma quando gli venne da Spagna l'intimazione del disarmo disse all'Ambasciatore: «Noi sapremo difenderci»; e non volle disarmare. Si venne quindi alle mani, e nel 1615 combattè solo contro gli spagnuoli e napolitani colà inviati facendone massacro in battaglia presso Asti, onde non solo non perdè i suoi dominii, ma levatosi Carlo in gran fama concluse nel 1617 il trattato di Pavia per cui il Duca, oltre di aver tutto il suo paese, e conservate ancora tutte le sue ragioni sul Monferrato, non venne obbligato a veruna sottomissione al Re di Spagna.

[1] Amboise (Indre et Loire) antica città costruita sulla riva sinistra della Loira coronata da un antico castello, o fortezza.

[2] A. Parisi, Cronologia di Sicilia, an. 1614. «Furono spedite da Napoli e dalla Sicilia contro il Duca di Savoja alcune galere sotto il comando del Marchese di Santa Croce siciliano».

[3] Alessandro Sforza figlio di Federico.

[4] Virginio Orsini figlio di Paolo Giordano Duca di Bracciano e d'Isabella di Cosimo I De Medici.

[5] Filippo III di Spagna padre di Anna d'Austria moglie di Luigi XIII di Francia.

Sabato si ebbe avviso della morte della Sig^ra Barbara Piga, madre del Card. Pio seguita in Ferrara.

Il papa che andò a Frascati li giorni passati tornò lunedì a Roma.

Alli 7 Giugno morì Marcello Filonardi et vacarono la giudicatura dell'Inquisizione, un altarista di S. Pietro et un canonicato della medesima chiesa, avendo lasciato a molti luoghi pii.

Et il medesimo giorno partì Mons. Accoramboni per il suo carico di collettore di Portogallo.

Domenica giunse il Card. Filonardi in Civitavecchia e quindi entrò privatamente in Roma dove giunse anche il Card. Pio, et Filonardi fù mandato incontrare dai Card. Carrafa, Serra et Lancellotto [1].

Mercoldì sera li 11 uscì fuori di Castel S. Angelo il Marchese della Rovere giovine con sicurtà di 4 mila scudi di servare il confine di Tivoli.

Il Card. Filonardi ebbe il concistoro publico in Monte Cavallo, et alzò la coda al Papa il Principe di Sulmona, et poi cominciò a visitare il Sacro Collegio [2].

Venerdì li 13 arrivorno e ritornorno in Roma l'Ambasciatore et Ambasciatrice di Francia la quale fù incontrata da molte Signore Romane et particolarmente dalle Duchesse Sforza et Ceri et l'Ambasciatore dalli Cardinali Delfini [3] et Bevilacqua [4].

Sono comparsi qui alcuni del Duca di Neuburgh per dar conto a S. Santità della sua conversione alla chiesa Cattolica essendo prima heretico.

A Terracina rovinò una torre, che vi si fabbricava, con morte di 8 persone.

L'abbadia che vacò per la morte dell'abate Cuppis fu data al Card. Rivarola [5] con 1000 ducati di pensione.

[1] Decio Caraffa, Giacomo Serra, Orazio Lancellotti.

[2] Circa i Filonardi e i beneficî che loro conferì Paolo V, scrive l'Amidenio: « Ennio Filonardi [non il Card. Ennio creato da Paolo III] di Bauco fu litterato e da bene, et assessore del S. Uffizio; nella qual carica, amministrata da lui con ogni integrità, s'invecchiò, e per la pratica di tanti anni era il Direttore della Congregazione, della quale era uno il Card. Camillo Borghese, che per la bontà di vita e sapere di Ennio, gli pose molto affetto. Onde assunto il pontificato lo voleva far cardinale. Ma Ennio supplicò il Papa, che sendo egli vecchio, e caduco, volesse conferire questa dignità ad un suo nipote, come seguì in persona di Filippo. E non solo fu promosso al cardinalato questo nipote, ma un altro fu fatto Nuncio di Napoli, un altro Vescovo di Carpentras, un altro Vescovo di Aquino, un altro canonico di S. Pietro; di modo che, sendo in occasion di vacanza richiesto il Card. Zappata, a chi si darebbe, egli dimandava; *ay mas Filonardos*, come a dire: se vi sono più Filonardi ad essi si darà ».

[3] Giovanni Delfino nobile veneziano creato card. prete del titolo di S. Matteo in Merulana il 6 Giugno 1604 morì il 1622.

[4] Bonifacio Bevilacqua di Ant. Conte di Macastrana.

[5] Domenico Rivarola patrizio genovese.

L'altaristato et il canonicato di S. Pietro vacato per la morte di Marcello Filonardi, S. Santità lo diede a Paolo Emilio Filonardi fratello del card. et nepote di detto Marcello, il quale ebbe ancora l'offizio di essere giudice dell' Inquisizione per essere innanzi coadiutore.

Martedì li 17 il Marchese di Trenel fù alla prima udienza di Sua Santità et poi conferì con il Card. Borghese et Principe di Sulmona da quali tutti fù molto accarezzato.

Il medesimo giorno fù visitato dall'Ambasciatore di Spagna che fù parlato per interprete, il quale poi anco visitò l'Ambasciatrice che era accompagnata dalle Duchesse Cesarini, Onani et Sforza, et poi fù data una colazione alli gentiluomini dell' Ambasciatore di Spagna.

Da Fano si ebbe avviso che già si era cominciato il porto chiamato Borghese.

Il med. giorno il Card. Borghese stabilì la vendita fattagli dal Card. di S. Eusebio di una sua vigna che teneva in Frascati per prezzo di 28 mila scudi.

Il giorno seguente andarono a Frascati S. Santità con li Card. Borghese Principe di Sulmona ed altri cardinali.

In questi medesimi giorni fù stabilita la vendita di Monte Fortino, Olevano e Pantano fatta dal Duca di Zagarolo [1] al Card. Borghese per 280 mila scudi; alla quale il Card. Aldobrandino non volse dare il consenso per le ragioni che vi potesse avere in vigore della compra fatta da lui delli medesimi lochi dal medesimo Signore et poi rescossi per decreto di Rota.

Sabato li 21 il Papa tornò da Frascati per il Concistoro che tenne lunedì.

Fu dichiarato Domenica Capitano dell'Appellazioni il Sig. Gio. Battista Fenzonio auditore del Card. Borghese delle cose di Germania et con ritenzione del detto offitio.

Il medesimo giorno fu fatta la processione per la reliquia del core di S. Carlo essendo stata portata dalla Madonna del Popolo per Ripetta, et poi per S. Lorenzo in Lucina et per il Corso con grandissima frequenza di gente, di maniera che le finestre s'affittorno a doi e tre scudi l'una. V'intervennero 25 cardinali e più di 60 prelati con le famiglie de cardinali, che furono più di 600 persone tutti con torcie, di maniera che con li confratri ed altri erano più che 1500

[1] Coppi, Mem. Colonnesi: p. 365. « Pier Francesco figlio primogenito del defunto Marzio Colonna Duca di Zagarolo nel 1614 vendette al Card. Scipione Borghese tre quarte parti di Monte Fortino, la metà della tenuta di Torre, il castello di Olevano, trecento rubia del casale denominato Pantano de Grifi col solo diritto di seminare, tre rubia di terreno presso il lago Gabino, duecento rubia di terreno del castello di Colonna ed un procoio di vacche di allievo. Il prezzo fu di 346 mila scudi [Istr. atti Felice de Totis 30 Maggio 1614].

torcie et la reliquia fù portata da Monsig. Vulpio Arcivescovo di Chieti.

Mercoldì 25 S. Santità andò a celebrare la Cappella a S. Gio. in Laterano et vi cantò la messa il Card. Cesi.

Il medesimo dopo pranzo l'Ambasciatore di Francia fu ricevuto a restituir la visita al conte di Castro Ambasciatore di Spagna, dal quale fu ricevuto alla porta della sala, et dapoi accompagnato fino a capo della scala et nella medesima maniera fù ricevuto et accompagnato lo stesso Ambasciatore di Spagna da quel di Francia.

Giovedì 26 l'Ambasciatrice di Francia fù a baciare il piede a S. Santità accompagnata dalle duchesse Sforza ed Onano.

Di Rimini s'ebbe avviso che avevano con grande allegrezza scoperta una statua di bronzo di S. Santità, dove v'intervenne anche il Card. Rivarola Legato.

Di Milano s'ebbe avviso, che li rumori di Monferrato andavano tuttavia crescendo, et che si faceva gente, et ciascuno stava su gl'avvisi, avendo il Governatore di Milano inviate tutte le compagnie di cavalli di quel Stato nel Monferrato per difendere dalli assalti, che potrebbe aver dal Duca di Savoja, et il Duca di Mantova [1] faceva star proviste tutte le fortezze.

Il medesimo giorno di giovedì tornò il Card. Zappata da Loreto.

Venerdì Mons. Raniero Maggiordomo del Card. Aldobrandino si licentiò da S. Signoria Illma per alcuni disgusti passati fra lui ed il Segretario di detto Signore et particolarmente perchè un servitore di detto monsignore haveva dato delle bastonate ad un servitore di detto segretario, et facendole istanza il Card. a Mons. che mandasse via detto servitore, esso non volse; di maniera che il Card. gli mandò a dire, o che lo mandasse via o che non gli comparisse più innanzi, et egli allora pigliò la licenzia.

La villa del Card. Acquaviva data in ricompensa al Card. Taverna [2] dal Card. Borghese, esso Signore la vendette al Card. Montalto [3] per 20 mila scudi.

Sabato 28 vigilia di San Pietro S. Santità celebrò in S. Pietro, come anco la mattina seguente nella medesima Chiesa fece il medesimo; et l'istessa mattina vi fù la solita cavalcata dell'Ambasciatore di Spagna che portò il tributo del Regno di Napoli accompagnato da moltissima nobiltà, sebbene non v'intervenne il Contestabile Colonna per stare fuori di Roma, ma v'intervenne il Principe di Sulmona, il quale andò nell'ultima fila solo, et poi nel pranzo che fece l'Ambasciatore vi furono quel di Francia, Venetia et Malta con molti altri prelati.

[1] Vincenzo II Duca di Mantova.

[2] Ferdinando Taverna Milanese governatore di Roma sotto Clemente VIII.

[3] Alessandro Peretti Damasceni Cardinale di Montalto.

LUGLIO

Martedì 1° Luglio S. Santità con motuproprio dichiarò presidente dell'Annona [1] Mons. Biscia con ritenzione degl'altri carichi, et privatone Mons. Ruccellaj.

Il medesimo giorno il Card. d'Ascoli partì di qua per la residenza del suo Vescovato di Macerata.

Il med. giorno l'Ambasciatore di Francia mandò a donare al Card. Borghese un muletto tutto bianco con guarnimento et gualdrappa di velluto rosso trinata d'oro, et S. Signoria Illma fece donare una collana d'oro al gentilhuomo che la portò.

Lo stesso giorno primo del mese di Luglio presero possesso del Offitio li novi Conservatori che furono Baldassarre Paluzzo, Prospero Iacovacci, e Marc. Ant. Benti.

Mercoldì giorno della visitazione della Madonna fu scoperta la Madonna della Pace con l'intervento di molti cardinali, reposta nella cappella nova fabricata da Gasparo Rinaldi con spesa di X mila scudi.

Giovedì l'Ambasciatrice di Spagna andò a visitare quella di Francia dove si diede colazione.

Domenica mattina S. Santità abonhora da Montecavallo si trasferì a celebrar messa nella Chiesa di S. Ambrosio al Corso nell'altare di S. Carlo Borromeo, avendo prima che partisse fatto calare la reliquia del core di S. Carlo per vederla dappresso et poi si fù a pranzo a Montecavallo.

Si concluse matrimonio tra il Sig. Bernardo Cenci et una figlia di Cesare Cenci [2].

Lunedì nel Concistoro si propose la chiesa di Parma per Mons. Resti con 3 mila sc. di pensione et fù aperta la bocca al Card. Filonardi al quale fù serrata nel Concistoro passato.

Di Spagna si è avuto avviso che il Card. D'Este [3] voleva tornare avendogli il Re fatto grazia di un habito con una commenda di 4 mila sc. d'entrata per un suo nipote e per un altro la naturaleza *(sic)* per 6 mila sc. et accresciuta la sua pensione fino a 10 mila sc. che prima erano solo sei.

Alli 11 morì D. Giulio Pacconi maestro di camera del Card. Borghese.

[1] Il tribunale dell'Annona in Roma era diviso in due rami presieduti da due chierici di Camera, uno col titolo di Prefetto dell'Annona, e l'altro di Presidente della grascia. Il Presidente dell'Annona fu istituito nel 1505 da Giulio II. Il Lunadoro riferisce che tal Presidente unito ai conservatori del popolo Romano, fissava ogni anno e stabiliva l'inalterabile prezzo delle vettovaglie.

[2] Bertolotti, fam. Cenci (pag. 191): «Bernardo Cenci sposò Clizia di Cesare Cenci, cioè una cugina da cui ebbe: Francesco, Michele, Bernardo, Ersilia, Beatrice, Anna Maria, e Maria Maddalena. Bernardo morì nel 1626».

[3] Alessandro D'Este fratello di Cesare Duca di Modena.

S. Santità fece grazia di 1000 scudi di pensione sopra Parma al Card. Serra.

Alli 12 partirono da Civitavecchia 4 galere del papa per giungersi con l'armata, con le quali andarono il Cap. Lancellotto ed altri Signori romani.

Domenica mattina li PP. della congregazione di Lucca nominati della Madre di Dio presero possesso della chiesa et parrocchia di S. Pantaleo attaccata alle Scuole Pie.

Il Card. Deti ha avuto in dono dal Card. Aldobrandino la villa detta Ruffinella per vita di esso cardinale.

La sposa del Principe Peretti uscì il detto giorno con carrozza molto ricca di velluto ed oro per restituir le visite.

Per la morte di Giulio Pacconi vacarono la compagnia de cavalli leggeri [1], la quale fù data al Sig. Curzio Caffarelli; et 300 sc. di pensione che guadagnò il Card. Gaetano.

Domenica li 13 fu eretta una nuova confraternita a S. Stefano del Cacco sotto l'invocazione del Angelo custode.

Lunedì S. Santità andò a celebrar messa nell'altare della Pace nuovamente eretto, et martedì morì l'Istitutore dei PP. Ministri dell'Infermi chiamato Camillo de Lelli abbruzzese.

Il med. giorno di lunedì S. Santità dopo finita la messa alla detta cappella della Pace se ne andò al suo palazzo di ripetta a pranzo dove mangiò nelle stanze nove.

Al Card. Rivarola fu data un Abbadia con riserva di pensione di 1200 scudi, de quali 600 ne furono dati a Filonardi e 600 ad Aracoeli.

Di Malta si ebbe avviso che alcune galere turchesche scesero in quell'Isola per far acqua, et che furono state scoperte ed attaccata la zuffa di maniera che li turchi non poterono far acqua et ne furono presi da sei.

Di Spagna che il Re aveva dato titolo di Marchese de l'Iglesias a D. Rodrico Calderon, et che facilmente lo manderà qui per Ambasciatore.

Di Casale che ivi era arrivato il Princ. D. Vincenzo Gonzaga [2] et che era stato visitato dal Princ. d'Ascoli.

Et di Turino che il Duca di Savoja aveva mandato a Nizza il suo Maggiordomo per ricevere il Principe Filiberto, caso che vi passasse.

[1] Compagnia di soldati 150 instituita al tempo di Pio IV. Era sempre comandata da un nipote del Papa il quale, tra le altre ricompense, godeva i proventi della porta Torrione, fuori della quale avevano alloggiamento i soldati, e che per questo fatto fu detta Cavalleggeri.

[2] Vincenzo Gonzaga dei Duchi di Mantova e Monferrato.

Il Duca di Sora ebbe di questi giorni un altro figlio maschio.

Il cadavere di Giulio Pacconi fù da S. Spirito portato da 4 cavalieri dell'habito di S. Giacomo fin fuora della porta della chiesa, di donde fù preso dalli soldati della sua compagnia e portato con pompa solenne alla Madonna della Scala, et il carico che aveva di capitano de cavalli leggieri fù dato al Sig. Curzio Caffarelli.

Morì mons. Ortensio segretario della congregazione dei Vescovi e Regolari e fù sepolto in S. Pietro Montorio, et in suo loco successe mons. Vulpio.

Si publicò editto per la demolizione delle case dove se ha da fare la nova ripetta.

Il canonicato vacato per la morte di Cicero fù dato al Costaguti, et fù data anche da S. Santità al Card. Varallo una pensione di 1000 scudi.

Li 19 Sabato fù posta la statua della Madonna sopra la colonna eretta avanti la chiesa di S. Maria Maggiore [1].

Domenica l'Ambasciatore di Spagna andò a pranzo alla vigna del Card. Borghese fuori Porta Pinciana, dove fu regalato da S. Signoria Illma: ed il martedì in casa di sera fù recitata una comedia con intervento del cardinale.

Il giorno 20 li padri della congregazione di Lucca presero possesso della parrocchia di S. Pantaleo.

Lunedì 21 fù proposta nel concistoro la chiesa di Marsico per un frate confessore della Contessa di Castro vecchio.

Li 25 detto D. Carlo Orsino si partì di qua per andare a trovar l'armata dove anco andò venturiero Paolo Giordano Orsino suo fratello [2].

Di Milano si ebbe avviso che tuttavia le differenze fra il Duca di Savoja ed il Governatore di Milano duravano, et che per tutte e due le parti si faceva genti d'armi per quello che potesse occorrere: et di Nizza che quel Governatore aveva ordine, che caso che vi arrivasse il Principe Filiberto non si lasciasse entrare se non con otto o dieci gentiluomini.

Lunedì 28 l'Ambasciatore di Spagna con la moglie et famiglia andò a pranzo al giardino di Belvedere, et poi vide la sagrestia et guardaròbba pontificia.

[1] Colonna scanalata di marmo bianco con suo capitello corinzio, l'unica che era rimasta in piedi nella Basilica di Costantino, alta palmi 64 senza il piedistallo e capitello. Fu eretta da Paolo V, con la direzione del Maderno, in ricordo della riconciliazione di Enrico IV di Francia con la chiesa di Roma. Fu innalzata innanzi la facciata principale della Basilica Liberiana.

[2] Paolo Giordano figlio di Virginio Orsini Duca di Bracciano: Carlo suo fratello, morto in Roma nel 1615.

Mercoldì 30 arrivò qui l' Abbate Staffarda figlio del conte della Verrua per Ambasciatore ordinario del Duca di Savoja.

Di Francia scrivon che avevan introdotto un nuovo consiglio per li eretici di quel regno et che nella sala si era messa una bussola dove fosse lecito ad ognuno mettere qualsivoglia scrittura concernente la sua openione, dar accordi avvisi et parlar liberamente del beneficio publico.

Mons. Diotallevi fù dichiarato nunzio di Polonia.

Di Milano scrivon che tuttavia si assoldava gente, et che il trattato d'accordo riusciva vano, et che nel licenziarsi il Co. Crivelli deputato per il Duca di Savoja aveva publicato un manifesto contro il Governatore di Milano.

Agosto

Il papa vedendo che li rumori di Lombardia non si quietavano ha risoluto mandarci un Nunzio et dichiarò Mons. Savelli il quale partì subito.

S. Santità fece discutere nella Rota se il banco di pescaria che godeva il Frangipani era devoluto, ed essendosi risoluto che sì, ne fece donazione alla fabrica di S. Pietro.

Lunedì 4 il papa andò a dir messa a S. M. Maggiore per la festa della Madonna « ad nives »; et alla Minerva per la festa di S. Domenico li cardinali dove ne intervennero 13 fecero cappella, et la medesima mattina il Card. Borghese diede li Ordini sacri al Card. Capponi, et il martedì fù dal med. Card. Borghese invitato a cena nella sua vigna.

Alli 11 morì Lavinia Fontana [1] pittrice singolare fra le donne, et il martedì giorno seguente morì Giovanni Fontana architetto famoso [2].

Il Card. Aldobrandino dichiarò suo Maggiordomo mons. Malagrida, et suo depositario Francesco Ticci, l'uno in loco di Mons. Benino e l'altro in loco di Pizzo Alberici.

Alli 13 Agosto morì l' Ambasciatore di Venezia nella vigna del Card. Bandin.

Di Genova si ebbe avviso che il Principe Filiberto fosse partito di Savona senza aver visto suo padre, et passato tre miglia lontano da Genova senza salutarla per avergli la Republica negato di poter condurre la sua guardia di alabardieri, come già fece D. Gio. D'Austria

[1] Lavinia Fontana, figlia di Prospero, nata in Bologna nel 1552, celebre pittrice; Roma conserva un suo lavoro nella chiesa di S. Sabina sull'Aventino, l'effigie di S. Domenico.

[2] Giovanni Fontana architetto idraulico nato a Mili sul lago di Lugano nel 1540, fratello del non meno celebre arch. Domenico. Suo disegno è in Siena la facciata di S. Martino, ed in Roma il celebre « Fontanone di ponte Sisto » oltre ad altri moltissimi lavori.

et altre sodisfazioni, et che il Gran Duca aveva mandato a Livorno D. Antonio de Medici ad incontrarlo e presentarli rinfrescamenti che furono 100 vitelli 400 para di polli et altre cose da mangiare, et in questi giorni nacque un figlio maschio al Duca di Zagarolo [1]; et anco fù stabilita una congregazione di 4 cardinali che sono Belarmino, Mellino, Soana et Lancellotto sopra una dispensa che pretende l'Arcivescovo di Compostella [2].

Et di Napoli si ebbe avviso dell'arrivo del Principe Filiberto dove fù ricevuto con magnifica festa, et che il giorno seguente dopo l'arrivo si partì per Sicilia per haver avuto avviso che l'Armata del turco già si scopriva et che già il 3° di Carlo Spinello si era imbarcato per Lombardia et che se ne faceva un altro.

Di Milano si ebbe avviso che arrivò in quella città mons. Savello et che la soldatesca regia alla piazza d'armi dichiarata Lucorino loco del Duca di Mantova [3].

Et di Torino che già si era partito il marchese di Castiglione senza operar cosa veruna circa l'accordo et che però aveva intimato al Duca il bando imperiale.

Et di Napoli che Ottavio Lancellotto [4] dopo lunga infermità era morto.

Di Spagna venne una relazione come nell'isola Terlera nelle Indie vi era stato un terremoto tanto grande che aveva rovinato otto castelli grossi pieni di gente.

Alli 23 detto morì in Viterbo mons. della Cornia [5] che stava in quella città per Vice Legato.

Alli 25 fù cantata la messa in S. Luigi dove intervennero 24 cardinali.

Alli 27 fù dichiarato il Card. Capponi Legato di Bologna in concistoro segreto.

Di Messina avvisorno che il Duca d'Ossuna ricevè Paolo Giordano Orsino con molte cortesie et con darli d'Eccellenza e darli la man dritta.

Alli 27 fù decapitato Roberto Fidele d'Arimini per aver fatto alcuni libelli famosi in materia del Papa e de Cardinali [6].

[1] Colonna Pier Francesco, figlio di Marzio duca di Zagarolo.

[2] Due arcivescovi registra il Gams nel 1614, il primo Massimiliano d'Austria, il secondo Ioh. Beltran de Guevara.

[3] Ferdinando Duca di Mantova (nato nel 1594, morto nel 1627).

[4] Lancellotti famiglia portoghese, trapiantata in Avignone, quindi in Bologna, poi a Napoli ed in Roma (Cancellieri Merc. e Lago p. 240).

[5] Mons. Fabio Corneo della Penna perugino. Notizie biografiche (Cancellieri Merc. e Lago VI).

[6] Negli Avvisi del 27 Agosto 1614 (cod. Vat. Urb. 1082): « Questa mattina è stato posto a pubblica vista nel luogo solito di Ponte un tal Roberto Fedele al quale è stata tagliata la testa in Torre di Nona, avendo un epitaffio che diceva: - Per libelli famosi e Pasquinate - con doi mazzetti di scritture attaccate ».

SETTEMBRE

Al primo Settembre D. Francesco Giuvara difese conclusioni di filosofia nel Collegio Romano dove intervennero 24 Cardinali con molti altri Signori principali.

Alli 4 Settembre morì il Duca Gaetano et lasciò alla famiglia per 6 mila scudi di legati et alla moglie tutte le gioie che importavano 20 mila scudi et alla chiesa di S. Carlo ove fù sepolto 4 mila scudi.

Di Francia si ebbe avviso come si era publicato editto che nessun vassallo della corona vada alli servizi del Duca di Savoja.

Et di Milano che l'esercito regio era di 24 mila fanti et 3 mila cavalli.

Et di Torino che mons. Savelli haveva havuta la prima audienza dal Duca et che fù ricevuto molto onoratamente.

Et di Messina che tuttavia stava in quel porto l'armata che era di 66 galere non volendo andare quelle della republica di Genova per la precedenza che pretende a quelle della religione di S. Giovanni.

Et di Venezia che quella republica faceva levata di 6 mila fanti per difesa caso che bisogni.

Mons. Bossio milanese fù dichiarato da S. Santità Vice Legato di Bologna.

Di Parma avvisarono che quel Duca aveva mandato ad offerire tutto quello che poteva al Governatore di Milano in questi rumori di guerra.

Alli 5 morì il P. Ludovico Scilla spagnuolo maestro del Sacro palazzo et gli fù dato per successore il P. Fr. Jacinto Petronio.

L'istesso giorno partì il Card. Capponi per Firenze e Bologna.

Si è effettuata la resegna di doi Abbadie da D. Ottavio de Medici, l'una in persona del Principe D. Carlo De Medici con riserva di pensione di scudi 1200, et l'altra in persona di Don Francesco Orsino con pensione di 1200.

All'Abbate Priuli fù dato un beneficio semplice di 1000 scudi d'entrata.

Giovedì 11 Settembre Mons. Cav. et Mons. Mansanedo dettero la sentenza in favore del Marchese della Rovere contro il Duca d'Urbino sopra il marchesato di S. Lorenzo che rende 22 mila sc. d'entrata.

Mons. Vescovo di Montefiascone è dichiarato Vice Legato del patrimonio in loco di Mons. della Cornia, et una Abbadia che vacò per morte di detto mons. di 1000 sc. d'entrata S. Santità l'ha aplicata alla sua cappella di S. M. Maggiore.

D. Virginio Orsino mandò a donare al Gran Duca doi botte di Claretto essendo avuto avviso che quella A. dopo essere stato male cominciava a star meglio.

Di Napoli s'ebbe avviso, come avendo il Principe Filiberto mandato D. Diego Rimentello in levante a prendere lingua dell'armata turchesca con doi galere, una Capitana di Napoli et l'altra di Sicilia, aveva incontrato due altre turchesche, l'una Capitana d'Alessandria et l'altra di Damiata, et avendo combattuto furono prese nelle quali furono liberati da 400 cristiani e fatti schiavi da 150 turchi con morte solo di 15 de nostri.

Di Francia che la regina aveva mandato a Turino monsù Ramboghet per quetare li rumori fra il Re ed il Duca di Savoja.

Di Spagna che D. Louijs Fasuardo aveva preso il porto Alarmora vicino S. Arace.

Domenica li 21 Settembre fù fatta la translazione del corpo di papa Urbano dalla chiesa di S. Pietro alla chiesa della Minerva con accompagnamento di tutto il clero, famiglia pontificia et prelati et fraterie con gran numero di torcie e candele; il che fù fatto a spese dell'Arciconfraternita dell'Annunziata erede del patrimonio di detto pontefice [1] e la spesa dicono arrivasse a 2 mila scudi.

S'ebbe avviso da Messina d'una differenza che era nata tra il Duca di Ossuna [2] et il Principe Filiberto sopra di un punto a chi di loro toccasse di far morire un greco soldato delle galere di toscana, che aveva ammazzato uno nelle galere et poi era saltato a terra, onde fù fatto pigliare dal Principe ed impiccare, pretendendo il Duca di Ossuna che non potesse farlo pigliare in terra, et perciò ognun di loro spedì un corriero in Spagna.

Di questi giorni morì la Duchessa di Zagarolo.

Giovedì li 25 fù tenuta una congregazione del S. Offizio straordinaria che durò dalle 21 fino ad un ora di notte.

Martedì ultimo Settembre il Card. Borgia et l'Ambasciatore di Spagna andarono a Bracciano a visitare il Duca di Tursi.

Ottobre

Mercoldì 1° Ottobre furono a pigliare il giuramento come novi conservatori Francesco Rustici, Marcello Muti e Giulio De Magistri.

Il med. giorno s'aprì il tribunale della Rota, dove furono a cavallo Mons. Martino Andres, Mons. Ramboldi e Mons. Buratti, il quale accompagnarono più che 500 cavalli [3].

[1] V. Ciacc. Vite Pont. p. 1259 — Gio. Battista Castagna figlio di Cosimo genovese e di Costanza figlia di Giulio Ricci e Maria Iacobacci, morì nel 1592 lasciando « 30 aureorum millia » all'Arciconfraternita dell'Annunziata per le doti delle zitelle *pro maritandis puellis*. Questa confraternita era stata istituita in Roma allo scopo di dotare povere zitelle fino nel 1460 dal Card. Turrecremata.

[2] Pietro Giron duca di Ossuna, presidente del regno di Sicilia.

[3] Domenico Bernini nel suo lavoro intitolato « Il tribunale della S. Rota Romana »

Di Napoli che era arrivato in quella città il Principe Filiberto con l'armata di ritorno da Messina, senza aver fatto cosa veruna.

Domenica li 5 fu fatta una festa solenne nella chiesa della Madonna della Scala per il giorno della morte della beata Teresia dove intervennero 14 Cardinali.

Di Spagna che il Re aveva fatto Grande il Conte d'Altamura et datoli titolo di Duca.

Sabato li 4 il Card. Sforza disse la prima messa in Monte Cassino, essendosi anche di questi giorni fatto prete il Card. Deti.

Lunedì mattina li 6 il Contestabile Colonna partì di Roma et fù accompagnare la sua figliuola primogenita che va a monacarsi a Napoli.

Sabato morì qui il fiscale Besollo venuto qui per alcune differenze che erano create in Milano fra l'Arcivescovo et il Senato sopra la giurisdizione ecclesiastica.

Di Modena s'ebbe avviso che già era ritornato il Card. d'Este da Spagna.

A Mons. Massa è stato conferito il Vescovato di Castro.

Sabato li 18 Ottobre arrivò il Sig. Simone Contareni novo Ambasciatore di Venezia et andò a Frascati all'udienza di N. S.

Il med. giorno giunse qui Don Diego di Las marinas maggiordomo del Princ. Filiberto che lo mandò a complire (sic) con S. Santità et fù alloggiato dal Conte di Castro; et lunedì seguente andò a Frascati all'udienza di S. Santità dove fù banchettato dal Card. Borghese.

Domenica li 19 morì Ciriaco Mattei in età di 76 anni avendo fatto fede a favore della linea mascolina et chiamando mortim (sic) quella di suo fratello Asdrubale [1].

Di Napoli che il Princ. Filiberto mentre stette in quella città mangiò sempre in publico, solo eccetto una volta che mangiò con il vice Re e la vice Regina alla quale diede la precedenza.

Di Spagna che il Re aveva dichiarato Grande il marchese di Velada.

Il Vescovo di Venafro fu dichiarato Governatore di Perugia.

Tornò di questi giorni a Roma il Card. Barberino dalla sua legazione di Bologna.

(Roma 1717) al Capitolo VII dà l'esatta relazione di queste cavalcate della S. Rota che si facevano dopo le ferie d'estate all'aprirsi del tribunale.

[1] Ciriaco ed Asdrubale fratelli Mattei, divenuti ricchissimi, comprarono tutta l'Isola della Regola e fabbricarono in detta isola in competenza due sontuosissimi palazzi, che sono gli attuali (Cancellieri Merc. e Lago, 195 dall'Amidenio).

NOVEMBRE

Si ebbe avviso che il Principe Filiberto passa a Spagna senza smontare ne in Genova ne in Saona.

Che il Card. Borghese diede il titolo di maestro di Camera a Federico Lanti.

Di Napoli che vi erano cadute molte saette et in particolare una ne cadde e diede nella camera del sotto cavallerizzo del Vice Re et che aveva tocco le 4 colonne del letto senza far danno ne ad egli ne ad un suo figliuolo che vi dormiva; et che si era celebrato il sposalizio del marchese Ridolfo con la figlia della marchesa Della valle di casa Mendozza et che vi era voluto intervenire il Vice Re con molti altri cavalieri.

Di Spagna che fosse morto Giovanni Idiaguez.

Li 8 detto morì a Carlo Gabrielli un figlio unico che haveva, et la robba va alli Gabrielli d'Augubbio.

Li 9 furono dichiarati per collaterali di Campidoglio Marc. Ant. Gozzadino et Federico Monaldeschi, et al Principe di Castelfidardo fù dato il Vescovato di Gravina et al Principe Giustiniano la chiesa dell'Isola.

Si ebbe avviso della morte del vescovo di Nola che seguì per morsicatura d'una vespa mentre beveva.

Il Card. Pio arrivò questi giorni passati in Roma.

Giovedì sera 13 arrivò qui il Duca suo fratello di ritorno da Taranto.

L'auditore della Camera comprò il palazzo del Sig. Facchinetti posto in Borgo pel prezzo di 17 mila scudi.

Lunedì li 17 partì di qua il Card. Spinello per la sua residenza.

Martedì arrivò l'Abbate Vitaliano Visconti, che viene a farsi prelato.

Il papa ha dato 500 sc. di pensione per uno al Card. Varallo e Soana assicurati sopra una dignità di Toledo.

La rescissione del laudo dato alli giorni passati nella lite del Marchese Della Rovere al Duca d'Urbino è stata commessa alli cardinali Barberino, Soana et Filonardi.

Al Sig. Bernardo Buratto servitore del Card. Borghese S. Santità ha dato il Vescovato di Volterra.

Di Genova si ebbe avviso che le galere del Marchese di S. Croce avevano preso Oneglia terra del Duca di Savoia [1].

[1] Ant. Parisi «Cronologia di Sicilia» p. 179, an. 1614. Furono spedite da Napoli e dalla Sicilia contro il Duca di Savoia alcune galere sotto il comando del marchese di Santa Croce. Furono presi da queste galere sulla costa occidentale del mare ligustico i Marchesati d'Oneglia e del Marro, appartenenti a quel Duca.

Sabbato li 29 fu giustiziato innanzi le carceri del S. Offitio un tal Gerolamo Meoli che stava preso in dette carceri, et poi ne era fuggito.

Domenica ultimo nella chiesa di S. Lorenzo fu battezzata una famiglia de turchi et furono padrini il Card. Borgia et il Conte di Castro et madrine la Sig. Ortensia Borghese e la madre di detta contessa.

Il Vescovato di Nola che vacò alli giorni passati è stato conferito a Mons. Lancellotto con pensione di 1000 scudi per il Card. Lancellotti suo fratello, e quello di Casal Maggiore fu dato a Mons. Pasquale Calabrese et a Mons. Gherardini quello di Fiesole et quello di Terracina a Cesare Ventimiglia.

DECEMBRE

Li 6 gionse qui Mons. Bilio Vesc. di Pescia et condusse un suo nipote per farlo prelato.

Li 12 fù dato il carico di custode della libreria Vaticana a Niccolò Alemanni Segretario delle lettere latine del Card. Borghese in loco del Ansidei che morì; et segretario delle lettere latine fù fatto Gregorio Porzio greco.

Giovedì li 18 il Co. Giulio Borromeo, che a questi giorni passati venne a Roma, toccò la mano alla Gentil Donna Giovanna Cesi figlia del Duca di Cesi dandoli di dote 40 mila scudi et vi furono presenti li Card. S. Cecilia, S. Eusebio et Montalto, l'Ambasciatore et Ambasciatrice di Spagna et altri parenti di detto Signore.

Nel medesimo giorno furono fatti referendari Mons. Vitaliano Visconti e Mons. Cavallo.

Sabbato alli 20 morì D. Filippo Gaetani Duca di Sermoneta di età di 39 anni, essendo restato Duca il suo figlio maggiore che sta in Spagna; et fu seppellito nella cappella di S. Potenziana fabbricata già dal Card. suo zio, et fu levato di casa da' Cavalieri del habito di S. Giacomo tenendo egli ancora quel habito.

Venerdì li 26 la Sig. D. Leonora D'Este essendo venuta a Roma andò a baciare il piede al papa, dal quale gli fu donata una crocetta d'oro giojellata, et altre corone di gioje, et il sabato partì per Modena, et anco la domenica partì il Sig. Luigi D'Este suo nipote figlio del Duca di Modena et saranno ricevuti dalli Governatori dello Stato Ecclesiastico.

Si ebbe avviso di Parma del matrimonio concluso tra la Sig. Costanza Salviati, che fu già moglie del marchesino di Sala et il marchese di Latera figlio di Mario Farnese.

Fù di questi giorni il Canonicato di S. M. Maggiore, vacato per morte di Giulio Sterbini, dato al Costaguti maestro di casa del papa.

Il papa ha dechiarato della Congregazione de Vescovi il Card. d'Aracoeli.

È arrivato in Roma D. Rodrigo Enriquez venuto per ottenere una dispensa da poter pigliar moglie non obstante che sia diacono.

GENNAIO 1615.

Giovedì 1° dell'anno il Conte Giulio Cesare Borromeo sposò la Sig. Giovanna Cesi 3° genita del Duca di Cesi [1].

Venerdì l'Ambasciatore di Malta introdusse a baciare i piedi al papa il Priore di Dacia et il Bailo di Brandeburgo venuti a Roma per parte del Gran Maestro acciò S. Santità faccia che li svizzeri si contentino di unirsi con le altre dignità et Priorati della lingua d'Alemagna, et con numero determinato di Cavalieri non havendo le genti di quel paese li gradi requisiti di nobiltà.

Venne avviso che il matrimonio della Sig. Costanza Salviati fosse seguito con il Sig. D. Francesco figlio 2° genito di Mario Farnese et che il marchese di Latera havesse presa una figlia unica di Alberico Belgiojoso.

Venerdì li 2 si cominciorno a cavare li fondamenti della nova fabbrica di Montecavallo.

È stato dichiarato predicatore del papa il P. Somma Teatino [2].

Il Vescovato di Giozza fù dato al priore de frati di S. Salvatore del Lauro et la chiesa di Massa lasciata da Mons. Petrucci fù data a Mons. Piccolomini che era vicario dell'Arcivescovo di Siena.

Il Conte Carpegna fù dechiarato colonnello del terzo che il Duca d'Urbino manda a Milano [3].

Di Genova avvisorno la morte della moglie del marchese Spinola, et di Milano che avevano confiscato lo Stato al marchese Pezzi alias di Ponderano per aver militato contro S. Maestà.

Lunedì 12 S. Santità propose la chiesa di Compostella per il Vescovo di Badafos con 13 mila sc. di pensione, et la medesima sera l'Ambasciatore Toscano stipulò li patti della vendita di Scanzano fatta dal Duca Sforza al Duca di Firenze per 200 mila scudi.

Si è concluso matrimonio tra una figlia di Carlo Gabrielli [4] che

[1] Giulio Cesare Borromeo con il matrimonio di Giovanna Cesi divenne padrone di Ceri allora eretto in Ducato (Moroni XI, 99): così Ceri divenne dei Borromeo, poi passò nel 1678 agli Odescalchi e nel 1833 fu acquistato dal Duca Alessandro Torlonia.

[2] Cod. Vat. Urb. 1083. 15 Gennaio 1615: « N. S. ha chiamato a Roma il P. Ludovico da Somma Teatino perchè li predichi in luogo del nuovo Vescovo di Gravina ».

[3] Cod. cit. 14 Gennaro 1615. Il Conte di Carpegna, fatto maestro di Campo del terzo fanteria che si deve assoldare per il Re Cattolico nel Ducato di Urbino, è partito questa mattina per le poste a quella volta conducendo seco il figlio maggiore Giovanni.

[4] Carlo Gabrielli di Gubbio marito della figlia primogenita di Francesco Cenci e sorella di Beatrice.

possiede in circa 100 mila sc. di robba non sottoposta a fide, et un figlio di Gir. Mignanelli.

Di Francia si ebbe avviso che si era stabilito un consiglio privato dove doveva intervenire il Card. di Gioiosa [1] et mancando lui il più vecchio cardinale francese.

E di Parma che non si era effettuato il matrimonio tra la figlia del Conte Belgiojoso et il marchese di Latera.

Nell'esamina dei Vescovi tenuta il 19 furono esaminati Mons. Lancellotto per la chiesa di Nola, et il canonicato di S. Pietro vaca.

Il Card. Gaetano dopo aver li giorni passati presentato al Card. Borghese un legio d'argento che gli lasciava in testamento, gli ha dato una chinea che pure gli lasciava il Duca suo fratello.

Di Modena si ebbe avviso della morte di quella Duchessa; et di Milano che si era stabilito matrimonio tra il Duca di Alvito e una sorella del Co. Giulio Borromei.

E di Napoli che era morto l'Arcivescovo di Rossano [2].

Di Spagna che D. Luigi di Cordova Vescovo di Salamanca era stato trasferito alla chiesa di Malaga che vale 60 mila scudi.

Domenica li 25 vigilia della translazione di S. M. Maggiore fù nella cappella cantato vespero con intervento del Card. Borghese e sue creature.

Il canonicato vacato per la promozione di Mons. Lancellotto è stato dato a Zazzara, et il canonicato di S. Giovanni che teneva Zazzara a Pignattelli, et l'Abbadia di 1000 scudi che aveva Mons. Sasso al Card. Serra [3].

Et di Parma che il Conte di Villa Mediana, che andò a visitare quel Duca, fù fatto incontrare da D. Ottavio fuori della porta della città et che il medesimo Duca [4] era poi andato a visitarlo nel suo appartamento.

Sabato l'ultimo di Gennaro morì il P. Claudio Acquaviva [5] Gen. de Giesuiti in età di 72 anni, 34 de quali è stato generale; et al mortorio si trovorno presenti li Card. Belarmino e Borgia [6], et si trovò nominato suo Vicario Generale il P. Ferdinando Albero tedesco assistente di Germania.

[1] Francesco della Giojosa creato Card. da Gregorio XIII decano del Sac. Collegio morto il 1615 nel mese di Agosto.

[2] Nel cod. Vat. Urb. sotto la data del 24 Gennaio 1615 si legge: « È morto Mons. Sasso Arciv. di Rossano, chiesa che vale 5 mila scudi d'entrata ».

[3] Giovanni Serra Patrizio genovese.

[4] Ranuccio I Duca di Parma marito a Margherita Aldobrandini nipote di Clemente VIII, morto il 5 Marzo 1622.

[5] Vat. Urb. 1083. 7 Febbraro 1615. Sabato sera sulle tre ore di notte morì il P. Claudio Acquaviva, etc.

[6] Gaspare Borgia figlio di Francesco Duca di Candia e Giovanna Velasco.

FEBBRARO

Martedì mattina fù tenuta la 1ª Congregazione circa il negozio della giurisdizione tra il foro Ecclesiastico e laico di Milano avanti Giustiniani, et vi intervennero li Cardinali Mellino, Lanti, Verallo e Lancellotto [1].

Il med. giorno partì di qua con la sua sposa il Co. Giulio Cesare Borromei accompagnato dalla Duchessa sua madre fino in Loreto.

Di questi giorni arrivò qua il Duca di Nocera, acciò il papa ponga alcun rimedio circa la renitenza che mostra il Duca di Montelione di darli per moglie la sua figliuola 1° genita, essendosi l'uno all'altra promesso di pigliarsi per moglie e marito.

E di Germania si ebbe avviso che Ciro di Correggio aveva avuto l'investitura di Correggio dall'Imperatore per se e suoi discendenti.

Di Napoli si ebbe avviso della morte di Gio. Battista della Porta eminente filosofo.

Li 13 la principessa Peretti partorì la 1ª figlia femina.

Sabato 14 partì di qua per Napoli il Card. Aldobrandino dove portò molti presenti di valore di 14 mila scudi, fra quali vi era un specchio di cristallo per la Vice Regina et un crocifisso per il Vice Re pieni di gioje.

Domenica 15 l'Ambasciatore di Spagna fece un festino in sua casa con intervento di tutti i Sig. principali et Ambasciatori, et anche un gioco di canne, et una caccia del toro finta [2].

Di Mantova che el Duca [3] aveva donato tutti li beni di Roma, et particolarmente la Villa di Frascati a Vincenzo suo fratello.

Domenica li 22 fù fatto il festino dall'Ambasciatore di Francia nella sala di S. Marco [4].

[1] Gio. Garzia Millino figlio di Mario ed Ortensia Iacobacci; Marcello Lante di Ludovico e di Lavinia Maffei; Fabrizio Varallo Romano di Matteo e Giulia da Corbara; Orazio Lancellotti figlio di Gio. Paolo.

[2] Cod. Vat. Urb. 1083. 18 Febb. 1615: « Domenica l'Ambasciatore di Spagna fece un invito generale di dame ecc. in casa sua ove si fece solenne festino con intervento di Signori e Ambasciatori..... L'Ambasciatore di Spagna ballò con l'Ambasciatrice di Francia, quello di Venezia con la figlia maggiore dell'Amb. di Spagna.... Si fece prima il gioco delle canne da Cavalieri Spagnuoli, poi la finta caccia del toro con cavalli finti ecc. Ed infine un balletto con torcie accese in mano.... oltre ad un ballo detto la correve(?) fatto da Baroni e dame francesi... durò la festa fino a 6 ore di notte ».

[3] Carlo Gonzaga Duca di Nevers (n. 1580 m. 1637) maritato a Caterina di Lorena, 1618. Vincenzo II (n. 1594 m. 1627) non ebbe discendenti; onde Mantova passò ai Duchi di Nevers.

[4] Vat. Urb. 1083. 25 Febb. 1615. Domenica a sera l'Ambasciatore di Francia fece il festino nella sala di S. Marco, con intervento di dame, Ambasciatori ecc. La festa ebbe principio con l'uscita di 12 lacchè vestiti da *orsi* con torcie accese in mano che accompagnavano una macchina sopra la quale era una dama Francese che significava la luna che cantò alcune ottave in idioma francese.... Uscì poi una macchina signifi-

MARZO

Di Napoli s'ebbe avviso dell'arrivo del Card. Aldobrandino et dell'entrata fatta con 42 carriaggi et che il Vice Re l'aveva incontrato più del solito più de un miglio, et altre accoglienze estraordinarie, et che il Vice Re non volse che partisse di palazzo et poi gl'haveva donato la chinea con la quale fece l'entrata et una trabaccha di damasco guarnita di oro, et che anco il Card. Aldobrandino fece regalare tutti li servitori del Vice Re.

Domenica li 15 furono consacrati dal Card. Gaetano li Vescovi di Nola e Terracina [1], et il med. giorno gionse qua il Marchese Ridolfi, che se ne deve passare a Napoli avendo contratto matrimonio con una figlia della March. Della Valle.

Il Card. Filonardo a resegnato il suo Vescovato d'Aquino al Sig. Alessandro suo fratello che prima era alfiero della compagnia de cavalli leggieri.

Li 28 arrivò qua Baldassar Cagliarese maltese eletto novo Vescovo di Malta.

Il Conte di Volestain parente del Card. Madrucci [2] venuto li giorni passati partì [3].

Fù dichiarato Vice Legato di Romagna il Vescovo di Ventimiglia.

Li 29 partì di qua il Card. Carrafa [4] per Napoli, di dove avvisorno l'arrivo del Card. Gaetano [5].

APRILE

Dom. li 5 D. Francesco Peretti si vestì di abito lungo avendoli il Card. Montalto resegnato titoli d'Abbadie per 307 mila scudi.

Il med. giorno fu carcerato Sebastiano Guazzino per haver stampato un libro dove diceva che in Roma non si osservava l'immunità Ecclesiastica et per dire in detto libro male del Farinaccio [6].

cante il sonno tirata da 4 putti vestiti da pipistrelli... ed altri balli, balletti, mascherate, ecc.

[1] Vat. Urb. 1083. 18 Marzo 1615: « Domenica mattina il Card. Gaetano nella chiesa di S. Biagio a Monte Citorio consacrò i Monsigg. Lancellotti Vescovo di Nola in Regno, e Ventimiglia Vesc. di Terracina ».

[2] Carlo Madrucci nipote di Ludovico e pronipote di Cristoforo Cardinali.

[3] Vat. Urb. 1083. 18 Marzo 1615: « Si aspetta giornalmente il barone di Voltestain Ambasciatore mandato dai principi cattolici di Germania, per il quale si mette in ordine il palazzo del suo parente Card. Madrucci in Borgo ».

[4] Decio Carrafa napolitano.

[5] Bonifacio Gaetani figlio di Onorato sesto Duca di Sermoneta e di Agnesina Colonna.

[6] Nell'Archivio di Stato « Atti del Governatore di Roma » an. 1615 (Protoc. 123, 5) si conserva il « Processo per libello scritto contro Farinaccio, a Sebastiano Guattino ».

Sabato 11 Aprile S. Santità istituì un priore e 12 cappellani nella cappella di S. M. Maggiore dando alli cappellani 100 scudi d'oro d'entrata et andrà aumentando secondo che moriranno li canonici della chiesa di S. Lorenzo in Lucina et furono fatti iuspatronato di casa Borghese.

Martedì 14 arrivò qua il Senatore Papirio per la causa che pende tra l'Arcivescovo et senato di Milano.

Li 18 tornò Mons. Savello da Savoja.

Domenica nella processione fatta dalla nazione spagnuola portò il SS. Sacramento il Generale de Zoccolanti.

Morì di questi giorni il Conte Theodolo e fu seppellito alla Madonna del Popolo.

A Monte Cavallo fu cominciato a gettare a terra il palazzo che era de frati Benedettini, et fu stabilita la compra del palazzo de Maffei, essendosi alli giorni passati cominciato a fabbricare la parte ultima del palazzo di Montecavallo [1].

Mercoldì li 22 furono esaminati per Vescovi mons. Caraccioli per la chiesa di Tropea, il principe Pignattelli per quella di Rossano et il principe Palombo per quella di Veste.

Di Genova che avevano eletto per novo Duce il Sig. Bernardo Clattorozza.

Li 23 partì di qua per Napoli il Co. di Castro con tutta la sua famiglia.

MAGGIO

Li 16 fu tenuta cappella per la creazione di S. Santità.

Il med. giorno la moglie di D. Ferdinando Ursino partorì il primo figlio maschio.

Nelli med. giorni fu dichiarato per Beato da S. Santità et dalla Sac. Congregazione il padre Filippo Neri della Congregazione dell'Oratorio.

Si ebbe avviso a Napoli che il Card. Carrafa aveva preso il possesso del suo Arcivesc. et che fece l'entrata solenne, sebene non v'intervenne il Vice Re per stare indisposto, sebene vi andò la sua compagnia di cavalli et il Conte di Castro suo fratello.

Il Card. Aldobrandino [2] ebbe udienza dal papa e dal Card. Borghese per essere nuovamente tornato da Napoli.

[1] Paolo V per ampliare il palazzo del Quirinale gettò a terra la piccola chiesa di S. Saturnino de caballo e relativo ospizio concesso da Giulio II all'Abate e Monaci di S. Paolo (extramuros) dando ai monaci il palazzo del titolare di S. Calisto più in compenso scudi 420 da pagarsi dalla Camera, ed inoltre assegnando ai Benedettini una barca per comodo di trasporti nel fiume alla loro basilica Ostiense, e ciò con due bolle. (Boll. Cass. T. I. Const. 114 T. II. Const. 397)

[2] Silvestro Aldobrandini primogenito di Giov. Francesco Aldobrandini creato Card. nel 17 Settembre 1603 dal Pontefice Clemente VIII.

GIUGNO

Di Spagna si ebbe l'avviso della morte del marchese di Vigliena, et alcuni giorni dopo con un corriero che era stato dichiarato Vice Re di Napoli il Duca di Ossuna et Vice Re di Sicilia il Conte di Castro, et Ambasciatore in Roma D. Baltassar Buniga et che D. Rodrigo Enriques aveva preso per moglie D. Anna de Crorio.

Comparve qua una lampada d'argento di peso di 400 libre con una corona et suo pennacolo et un paramento d'altare di broccato ricamato, piviale tunicelle fazzoletti di calici, che S. Maestà li manda al Santo Sepolcro et nella lampada vi erano 4 arme di S. Maestà con queste parole: Philippus III omnium regnorum hispaniarum rex me donat [1].

Et di questi giorni il Card. Borghese donò la sua vigna del Ceuli a muro torto al Card. Leni.

Giovedì giorno di Corpus Domini fù fatta la solita processione, et il papa vi andò però in sedia per il travaglio da un cauterio nella gamba.

Mons. Ruccellai partì di qua per Francia per essere passata poca soddisfazione col papa et anco per andare a rivedere un' Abadia che gode nel Regno.

Li 26 ritornò da Napoli il Card. Gaetano.

Li 27 giunse qua il Card. Bonsi.

Et di questi giorni passati venne qua il Cav. Riva segretario del Duca di Parma, dicono per raccomandare a S. Santità il negozio delli Sig. Aldobrandini.

Venne anco nova che il Duca di Savoja si contentava di disarmare conforme alli capitolati che vanno in stampa.

Li 29 l'Ambasciatore di Spagna fece la solita cavalcata et non v'intervenne il Contestabile Colonna, et mentre nella Camera Apostolica si pagava il censo di Meldola per la rata del Sig. Gio. Giorgio Aldobrandino fratello del prior di Roma si oppose il Commissario della Camera dicendo che erano devoluti, et finalmente la Camera risolse che si deponesse penes 3 mila scudi.

Si concluse matrimonio tra il Duca Camillo Conti et una figlia di Simone Capizzucchi con dote di 16 mila scudi [2].

[1] Negli avvisi del 17 Giugno 1615 (Cod. Vat. Urb. 1083) leggesi: « In casa del Card. Zappata vedesi una gran lampada d'argento, del peso di più che 400 libre, di forma ovale con suo pennacolo et sopra una gran corona di forma simile all'Imperiale, che il Re cattolico manda a donare al s. Sepolcro in Hierusalem con iscrizione etc.... Vi è poi un paramento di altare di broccato riccio sopra riccio con suo frontale lavorato ad ago di grandissima industria, con piviali, tonacelle etc. etc. »

[2] Armanni fam. Capizucchi pag. 65: « Cintia di Simone Capizucchi nel 1615 si congiunse in matrimonio con Camillo Conti Duca di Carpineto ».

LUGLIO

Domenica 11 fu fatta l'abjurazione di Suor Giulia di Alajo, Aniello Arcieri, et Giuseppe de Vicariis dottore di legge, et il P. Aniello della religione dei Ministri degl' infermi, per menar vita molto licenziosa.

Mons. Verospo vendè il suo officio delle contradette a Mons. Giglioli per 13 mila scudi essendogli a egli costato solo 5 mila.

Il Card. Gaetano è stato da S. Santità aggionto alla Congregazione de Vescovi come anco a quella dell' Indice.

Lunedì li 20 arrivorno qua il Sig. Gio. Giorgio Aldobrandino con il Priore [1] suo fratello per costituirsi prigioni, come fecero il martedì mattina (21), nel Castel S. Angelo [2].

Il Card. Bonsi, fù fatto della Congregazione del Santo Ufficio [3].

L'Abbate Perbenedetto si è messo in prelatura.

Lunedì li 27 il Card. Borghese andò a casa del Card. Aldobrandino a darli conto come S. Santità aveva fatto grazia alli nipoti et che perciò furono spregionati come successe la med. sera; et il giorno seguente il Cardinale introdusse li detti suoi nipoti a baciare il piede al papa et visitorno il Card. Borghese et principe di Sulmona et nell'uscire di Castello donarono alli soldati 150 scudi di mancia.

AGOSTO

Lunedì 3 fu preconizata la chiesa di Bisier in Francia [4] rinunziata dal Card. Bonsi ad un suo nipote.

Alli 8 fu decapitato Marzio Marrieri.

Si concluse matrimonio tra un figlio di Tiberio Astalli et una sorella di mons. Pinello con dote di 20 mila scudi.

Alli 9 morì il sig. Francesco Caffarello che fù seppellito alla Minerva accompagnato da grandissimo numero di prelati, officiali di Palazzo, corti di cardinali et 250 torcie.

Venerdì li 22 morì D. Carlo Orsino figlio di D. Virginio Orsino, et fù portato a seppellire a Bracciano.

[1] S' intende Priore dei Capi Rioni di Roma.

[2] Gio. Francesco Aldobrandino ebbe quattro figli: il primo Silvestro creato cardinale il 1603; il secondo Gio. Giorgio Principe di Rossano Duca di Sarsina e Sig. di Meldola marito d'una principessa Ludovisi e padre della bellissima Olimpia che fu moglie prima di Paolo Borghese nipote di Paolo V, poi del principe Panfili nipote d'Innocenzo X. Terzo genito Ippolito priore di Roma, poi nell'Aprile 1621 cardinale. Quarto genito Piero Duca di Carpineto.

[3] Gio. Batta Bonsi nato in Firenze il 1556, creato card. il 17 Agosto 1611 morto il 1621. Gamurrini St. Genealogica delle fam. nobili Toscane T. V p. 264.

[4] Beziers (Hérault) antica città di 20 mila abitanti, celebre per la sua antica cattedrale di S. Nazario d'architettura gotica irregolare. Domenico Bonsi coadiutore di suo zio il card. Gio. Batta nella Chiesa di Beziers.

Il vescovato di Parma è stato dato al Padre Cornazzaro monaco Cistercense.

Li 25 fù dichiarato nunzio di Fiandra Mons. Gesualdo Arcivescovo di Bari.

Di Spagna con un corriere si ebbe avviso come veniva per Governatore di Milano D. Pietro di Toledo.

L'ultimo arrivò un corriere che portò nova della morte del Card. di Gioiosa seguita in Avignone a 23 detto che era in età di 54 anni et dicono che vachino da 100 mila scudi d'entrata ecclesiastica in Francia et in Italia, la protezione di Francia, il Decanato del Collegio et la vigna di Papa Giulio, che è tornata alla camera per essersi stata donata da S. Santità; et che abbi lasciato per 150 mila scudi di legati.

SETTEMBRE

Mercoldì 8 morì D. Virginio Orsino d'improvviso per una effusione di catarro nella testa, di età di 43 anni, con lasciar 6 figli maschi e tre femine maritate; et il corpo fu esposto a S. Salvatore del Lauro sopra una gran bara funebre con una coltre di broccato, sopra della quale bara era un baldacchino nero con 4 ventarole dai lati et con il tosone al collo et con calza intera et in testa un berrettone all'antica, et la med. notte fù con grande accompagnamento portato a Bracciano.

Li 15 nel Concistoro fu ottato dal Card. Gallo il vescovato di Ostia, et quello di Porto dal Card. Sauli, et dal Card. Giustiniano Sabina, et da Monti Pellestrina, non avendo li Card. Cosenza e Santa Cecilia mutati i loro vescovati, et Bandino optò il titolo di S. Lorenzo in Lucina non avendo voluto optare Aldobrandino.

La medesima mattina fu dichiarato Legato in Ferrara il Card. Serra [1].

Martedì sera li 22 fù dichiarato tesoriere Mons. Patrizio.

Il chiericato di Camera di Mons. Patrizio è stato dato a Mons. Visconti.

Li 27 gionse qui il Sig. Paolo Giordano Orsino.

Nell'esame de' Vescovi furono esaminati l'auditore del Card. Delfino per la chiesa del Borgo S. Sepolcro et il P. Cornazzaro per quella di Parma, et l'arcivescovato di Zara è stato conferito a mons. Stella Vesc. di Retimo [2].

[1] Giacomo Serra Genovese.
[2] Luca Stella Vesc. di Retimo 1615.

OTTOBRE

Li 2 morì il P. Somma Teatino predicatore del Papa.

Li 14 il Cav. di Vendome dopo aver veduto le chiese più notabili di questa città andò in detto giorno alle 7 chiese et a S. Giovanni fù da quei canonici banchettato alla grande et qui fu incontrato per parte del Duca di Savoja a voler passare per il suo Stato ma non volse accettarlo per andar colle galere.

Venne avviso della morte del Vesc. di Novara [1] che vale 6 mila scudi, et della morte dell'Abbate Sforza per il che vaca un Abbadia di 4 mila scudi d'entrata.

La chiesa di Retimo è stata data ad un frate Domenicano [2] priore di S. Giovanni e Paolo di Venezia.

Venerdì 2 di ottobre 1615 entrò in Roma il Cav. Alessandro di Vandome [3] fratello carnale bastardo del Re Ludovico XIII figlio di Enrico IV, et Gabriello fratello ancora del Duca di Vandome giovinetto di 16 anni et fù ad incontrarlo il Card. Delfino, Bonsi et il Duca di S^to^ Gemini, et fece la prima entrata in carrozza da sei cavalli nella quale erano li detti Card. et detto Cav. Gran priore di Francia, et Duca Gio. Antonio et l'Ambasciatore residente chiamato il marchese Trinel, accompagnato ancora da molte carrozze di campagna che potevano essere da 40, trenta delle quali in circa erano a sei cavalli: smontò a casa dell'Ambasciatore residente, et si licenziorno li cardinali et le altre carrozze et dopo accompagnato dall'Ambasciatore residente et da altri andò a palazzo et il Card. Borghese l'introdusse a baciar il piede al Papa, il quale le fece molte carezze.

Domenica alli 4 giorno di S. Francesco fece l'entrata publica a cavallo entrando per porta Angelica et venendo per Borgo novo.... avanti al palazzo de Borghesi et fu a smontare a casa dell'Ambasciatore residente posta alla Trinità de Monti, fù accompagnato da 600 cavalli in circa, vi erano la guardia dei cavalli leggieri, dopo trenta carriaggi dodici de quali erano di velluto azurro et dieciotto di panno del medesimo colore, dopo venivano 12 paggi vestiti di panno medesimamente azurro et giupponi di bombasin giallo, et seguitavano questi gentiluomini romani fra quali non vi fù vestito ne gioie straordinarie. Vi erano molti Cav. di Malta franzesi, i quali avevano buoni giupponi di tela d'oro, ma non molte gioie. De titolati non vi era

[1] Carlo Bescapi.

[2] Bartolomeo Averoldo.

[3] Nella Bibl. Angelica si ha un opuscolo intitolato « Relazione della venuta e solenne entrata dell'Illmo ed Eccmo Sig. D. Alessandro di Vandomo fratello naturale della maestà del Re cristianissimo e Gran Priore di Tolosa dell'Ordine della Sac. Religione Gerosolimitana, fatta in Roma li 2 Ottobre 1615 con la cavalcata di S. E. al pubblico concistoro ed altri particolari ». Roma, Guglielmo Facciotto 1615.

altri che il principe Savelli, il Duca Conti [1], il Duca di Canemorto [2], il principe di Sulmona, M. Ant. Vittorio, Gio. Ant. Ursino, il priore di Roma [3], doi figli del Sig. D. Virginio Orsino. Non vi erano precedenze, solo il principe di Sulmona andava immediatamente avanti l'Ambasciatore solo et l'Ambasciatore veniva in mezzo al Patriarca Biondo, e Mons. San Vitale [4] et dopo seguitava l'Ambasciatore residente in mezzo a doi arcivescovi assistenti di cappella li quali tutti furono accompagnando l'Ambasciatore in numero di 14, dopo de quali venivano li protonotari: quanto al resto nella cavalcata si usarono le cerimonie solite, cioè de gl'Officiali et de sparare l'artiglieria a S. Pietro, et poi a Castello, ne vi successe disgrazia veruna.

Martedì S. Santità le dette il concistoro publico nella sala regia, dove andò l'Ambasciatore medesimo a cavallo accompagnato da molta nobiltà e prelati, andando in questa la guardia de cavalli leggieri, et de svizzeri, però i cavalli leggieri senza lancie ma solo con scoppetti, et l'Ambasciatore in mezzo de doi Arcivescovi, et non andò in questa il principe di Sulmona, ma li titolati nominati di sopra et passò per la medesima strada che fece quando entrò; arrivò a

[1] Camillo Conti Duca di Poli. Alcune spigolature dalla citata relazione chiariranno questa descrizione: di più riporterò diversi nomi di personaggi che accompagnarono il Duca di Vendome in questa solenne venuta.

« Monsù Pantagni e Monsù Dalbene erano andati incontro al Duca che doveva sbarcare a Gaeta insieme al Costaguti sotto maestro di casa di S. B. Ma a causa del mare cattivo S. E. sbarcò a Civitavecchia incontrato dal suo sopraintendente Sig. Souer. Invitato dagl' Orsini proseguì per Braccciano ove fu ricevuto da Cosimo Orsini fratello di Paolo Giordano e figlio del defunto Virginio e vi si fermò a pranzo. Alla sera accostatosi a Roma alla distanza di quattro miglia dalla città fu incontrato dai Card. Delfino, Bonsi e dal Duca di S. Gemini. Fatti i scambievoli complimenti il Duca entrò come più comoda nella carozza del Card. Bonsi. Quindi S. E. fu incontrato dal Sig. Marc Ant. Vittori Nipote di S. S.

« S. E. la prima volta andò a visitare Paolo V in una carrozza serrata accompagnato dal Sig. Ambasciatore, dal Duca di S. Gemini, Pompeo Frangipani, Bartolomeo S. Croce e Belardino Nari.

Nella pubblica e solenne cavalcata accompagnarono il Vendome tra gli altri il Duca di S. Gemini, il Princ. Savello, D. Cosimo Orsini, il Cav. suo fratello, il marchese Della Rovere, il marchese Lanti, il marchese Sanesio; e tra i francesi vi erano: il marchese Dallui fratello del S. Card. Sordi che comparve con moltissime gioie di gran valore, Mons. di Ballagni, marchese di Canillac, conte di Rochebaron, Sig. della Fueillee Bellay, Comm. di Formigiere, Comm. Della Porta, Comm. di Rodes, Sig. Dalbene, Sig. di Ville Gaignon, Sig. Daubusson, Sig. Roche Mouci, Sig. di Villafranca, Cav. di Saligni, Sig. Bornonvilla, Cav. di Roche Chouart, Sig. di Bocquinville e suo fratello, Sig. d'Aspromonte, Sig. di March, Sig. della Tour ed altri.

« In questa circostanza il Castel S. Angelo fece spessi tiri d'artiglieria, ed inoltre sugli spaldi del medesimo stavano vari concerti d'istromenti di trombe ed altri suoni ».

[2] Un Orsini.

[3] Gio. Giorgio Aldobrandino.

[4] Mons. Biondo Maggiordomo, e Mons. San Vitale assistente di Sua Santità.

S. Pietro alle dieciassette ore circa, et smontato che fù salì per la scala che viene dal cortile di Giulio II, et si fermò in una camera: intanto entrò il Papa dentro della sala in sedia et con mitra, et ricevuta l'adorazione dalli Cardinali entrò l'Ambasciatore che fatto le tre genuflessioni solite, baciò il piede al Papa et li diede una lettera per parte del Re, la quale la pigliò il Segretario Pietro Strozzi, et andato che se ne fù l'Ambasciatore il Segretario la lesse ad alta voce in franzese siccome stava scritto (avendo prima il Segretario domandato al Papa licenzia di poterla leggere), et finita di leggere la lettera stando l'Ambasciatore ed il presidente sopra di un banco, et anco l'oratore, il quale stava a mano dritta dell'Ambasciatore un poco più in dietro, et dentro ai banchi dei Cardinali fece l'orazione, alla quale rispose il Segretario, et dopo l'Ambasciatore di nuovo fù a baciare il piede al Papa, come fecero anco tutti i suoi servitori et Camerate. Stava nella sala Regia un palio nel quale stava l'Ambasciatore di Francia.

Finito il concistoro andò a mangiare con il Papa nella stanzia che sta attaccata alla Clementina, dove stavano doi tavole, una per il Papa sotto al baldacchino, con sedia, l'altra discosta dalla tavola del Papa dai tre palmi in circa, dove stavano doi posate per l'Ambasciatore ordinario et estraordinario sedendo in sgabello, come quelli che stanno nel concistoro per li cardinali, et dopo pranzo l'Ambasciatore andò a visitare il Card. Gallo decano del Colleggio. Mentre l'Ambasciatore mangiò si cantò et sonò, et dopo andò visitando gli altri cardinali da quali fù ricevuto nella sala grande de Palafrenieri, et accompagnato fino a capo delle scale, et da alcuni cardinali furono calati doi scalini, o uno. Finite le visite andò a licenziarsi da S. Santità che stava in Frascati dove non gli fu dato da mangiare da S. Santità ma dal Card. Borghese; et gli concesse S. Santità una larga benedizione di corone et medaglie; et avendo per prima viste le cose più insigni della città se ne andò per la strada di Firenze, et fù invitato dal Card. Montalto a Bagnaja, et non volse ricevere l'invito, dicono perchè il principe Peretti non l'accompagnò alla cavalcata, ma fù bene banchettato dal Duca Sforza [1] nei suoi Stati il giorno della sua partita di qua fu alli... di ottobre, et di Firenze se andrà a Livorno per imbarcarsi nelle galere, et andare fino a Marsiglia.

[1] Alessandro Sforza figlio di Federico.

ANNO 1616.

Cose notabili occorse per la festa di S. Pietro et nel banchetto et cavalcata.

A dì 4 Maggio venne un corriero da Spagna con ordine di S. Maestà che il Contestabile Colonna dovesse presentare a S. Santità la Chinea et il tributo per il regno di Napoli.

A dì 11 Giugno il Card. Mi^sor^ commandò a D. Gio. De Chiaves, che pigliasse la posta, et senza dire dove andasse, portasse al Contestabile la lettera di S. Maestà, come fece, stando il Contestabile in Marino.

A dì 13 fu comprato la Chinea al solito bianca, et costò 110 scudi.

A dì 16 fu in casa cominciato a darsi ordine di far porte et cancelli, mettere in ordine le tavole far la fontana, et un corritore per la parte de fora della Galleria, acciò potesse servire per dar piatti, et levarli dalla tavola per essere il loco della galleria molto stretto, et anco fu levata la cappella, fu anco cominciato a darsi ordine di far li trionfi di zucchero, et di pasta, di far pasticci et altre provisioni necessarie, et furono perciò desocupate tutte le stanzie basse, et nel medesimo giorno fù dato ordine che si cominciassero ad invitare quelli che avevano d'accompagnare la cavalcata, et anco venire a pranzo, et perciò per convitare li Cav. d'habito corto furono mandati gentiluomini di habito longo.

A dì 26 il Contestabile Colonna mandò un presente di 62 muli carichi di varia sorte di robba: cioè 40 gallinacci, 40 para di capponi, 60 para di piccioni, et 60 para di pollastri, 20 porcelletti, 30 preciutti, 10 caci, 1500 uova, una soma di trotte, vitelle, castrati, 30 barili di vino et 20 some di neve, questo presente venne di Domenica mattina accompagnato da piffari, et sopra le some vi erano le banderole con le armi del Contestabile, et questo fù da molti attribuito a vanità.

In detto giorno il Card. Giustiniani mandò a presentare 100 quaglie, 6 fagiani, 12 caci marzolini et 12 salami.

Mons. Ximenez mandò sei marzolini et alcuni fiaschi di vino.

A dì 27 il Sig. Gio. Batta Mattei mandò un altro presente et fù una vitella mongana, doi bacili di provature et doi bacili pieni di mortadelle et molte ova di bufala.

A dì detto il Card. Aldobrandino mandò 24 fiaschi di vino, 12 pani di zucchero, 12 galli d'India, 12 para di capponi, 12 preciutti et una vitella mongana.

A dì 28 il Card. Savello mandò 100 fiaschi di vino.

A dì detto mandò il Card. Bandino 24 fiaschi di vino e 12 marzolini.

A dì detto il Contestabile mandò 4 caprioli.

Il med. giorno a 20 hore cominciò a correre la fontana di vino che era Castiglione segnato et durò fino alla notte.

Il med. giorno il Card. Mi^sor^ andò ad incontrare il Contestabile Colonna accompagnato da Simon Tassi, dal Cav. Peraccini, dal Can. Mutini, da D. Ferdinando di Granata et altri della sua famiglia con tre carrozze, una dove andava S. Sig. Illm̃a del Card. Farnesio, l'altra di Casa, e l'altra di D. Simon de Tassi et incontrò il Contestabile tre miglia fuori della porta, dove subito che s'incontrarono smontarono di carrozza il Card. Mi^sor^ et il Contestabile, et dopo aver fatto li complimenti soliti, il Contestabile entrò nella carrozza del Card. Mi^sor^ nella quale anche entrorono il Duca di Zagarolo [1], Duca Conti [2], et Marchese Capizucchi, che venivan accompagnando il Contestabile. Il Contestabile era vestito di un vestito di terzanello azzurro tutto guarnito con oro, et il ferrajolo foderato in tela d'oro del medesimo colore, con catena et giuntiglio ingiojellato, et con piume al cappello. Accompagnavano S. E. gran numero di carrozze di campagna, et mentre venivano a casa s'incontrò il marchese Salviati il quale veniva ad incontrare S. E. con doi carrozze, et poi s'incontrò la famiglia del Card. Ginnasio, et poi la famiglia del Card. Borghese et principe di Sulmona, et poco dopo l'Abbate Gaetano, et il marchese Salviati entrò solamente nella carrozza del Card. Mi^sor^, et gl'altri davano al Contestabile l'ambasciata, et poi se ne andavano alle lor carrozze. Il tempo fù nuvoloso et di grandissima polvere, quando si entrò la porta della città vi erano circa cinquanta carrozze che seguirono sino a casa del Card. Mi^sor^, dove in arrivando S. Sig. Illm̃a col Sig. Contestabile, cominciorono a sonare li pifari et si sparorno mortaletti, et vi era tanto concorso di gente che corteggiava, che a pena si poteva salir la scala, come finalmente si fece con grandissima difficoltà, et arrivati che furono alla sala il Card. Mi^sor^ accompagnò S. E. al suo appartamento dove lo lasciò.

Di lì a poco venne il Card. Gaetano a visitare il Contestabile, essendosene già andati tutti i titolati et cavalieri.

In questo giorno dalle 19 hore sino alle ore due di notte vi fù grandissima quantità di gente per vedere l'apparecchio delle credenze e tavole che certo era cosa degna d'esser vista, poichè nella prima camera entrando a man dritta vi era una credenza piena di piatti d'argento con altri vasi grandi, et torcieri d'argento, nella seconda ve ne era un altra piena medesimamente d'argenti indorati con vasi grandissimi et pure con torcieri, e conche e brocche grandissime, nella terza stava un altra credenza minore piena di vasi più squisiti et di più artificioso lavoro, pure d'argento indorato, nella

[1] Pier Francesco di Marzio Colonna Duca di Zagarolo.
[2] Camillo Conti Duca di Poli.

quarta stanzia non vi era cosa niuna per starci il baldacchino. Nella galleria poi si era apparecchiata la tavola grande, dove vi erano 60 posate et fù adornata di tanta varietà di trionfi, di pasta, di zucchero, et di piegature che ha ecceduto di gran lunga l'adorno fatto gl'anni passati; poichè con essere la tavola molto grande era di maniera piena, che non vi capiva cosa veruna, et molti ne avanzorno per non esserci loco. Nella medesima galleria nelli vani delle finestre erano state poste molte tinozze piene di neve per rinfrescare diverse sorte d'acque et di vini, et vicino alle tinozze vi stavano le tavole piene di bicchieri di cristallo.

La sera verso notte il Card. Mi^sor^ andò all'appartamento del Contestabile che le fù dato quello entrando la sala a mano manca che stava apparato di cremisi novi verdi trinati con passamani d'oro e con baldacchino del medesimo, et coperte di tavola et con sedie pure, letto novo fatto del med. et con sedie di velluto del med. colore guarnite con trine et con frangie d'oro, dove dopo essere stato un pezzo discorrendo andorno a veder l'apparecchio et il Contestabile lo lodò infinitamente et dopo ritornando all'appartamento si diede ordine di far colezione, come fecero lautissimamente, poichè furono date molte et diverse sorti di confezioni.

Mentre si stava facendo colazione venne un gentiluomo del Card. Borghese et entrò a parlare a S. Signoria Illm̃a da parte del suo padrone, che le mandava a presentare 4 some di gielo.

Vi fù anco da notare che stando la tavola nella stanzia dove stà il baldacchino, sedè in faccia della porta il Contestabile, et anco che quando davano da bere a S. E. si accendeva una torcia, che accompagnava la coppa fino all'entrar della porta.

Stavano tutte le stanzie et la casa et particolarmente il cortile così pieno di lumi, che parea di giorno.

Finito di fare colezione il Card. Mi^sor^ et il Contestabile, furono condotti a far colezione i servitori del Contestabile che furono il coppiero ed un gentiluomo di camera, un paggio di camera, et un altro paggio et le fù dato gran quantità di confettura.

Essendo già tardi il Card. Mi^sor^ pigliò licenza dal Contestabile acciò S. E. riposasse, et se ne andò al suo appartamento, dove il Contestabile voleva accompagnarlo ma il Card. Mi^sor^ non volse, et così l'accompagnò fino alla porta prima che entra nell'appartamento a mano dritta et così se ne andorno a dormire, et restorno de suoi servitori solo il paggio di camera et un aiutante di camera alli quali furono date acque fresche perchè se a caso S. E. avesse voluto bere la notte, come dissero che era solita, ci fosse pronta.

La mattina seguente, giorno di S. Pietro, il Card. Mi^sor^ si levò di buonissima ora et non disse messa prima di andare in cappella, ma subito vestito fu a visitare il Contestabile il quale stava già fuora di

letto, et si stava vestendo et venne fuora della camera ad incontrare il Cardinale il quale gli diede il buon giorno, fecero li complimenti, e poi il Card. se ne uscì, al quale il Contestabile accompagnò fino alla porta che esce in sala et il Card. Mi^sor^ se ne andò a S. Pietro et il Contestabile si finì di vestire con un vestito tutto di negro con la calza intiera recamata, et con cappa piena di gioie, il cappuccio et un centiglio pieno di diamanti alla berretta con una catena medesimamente piena di diamanti et in questa maniera vestito pose i piedi nella stanza del baldacchino ricevendo le visite, così dei Signori che venivano per accompagnarlo, come de gentiluomini et famiglie de Cardinali et stette così un gran pezzo fino che venne il Principe di Sulmona, al quale il Contestabile uscì incontro fino a capo della scala et senza più ritornare indietro smontorono la scala, et si posero a cavallo, come fecero tutti gl'altri conforme all'ordine solito, cioè andavano primi i cavalli leggieri et poi molti gentiluomini, et famiglie de Cardinali fra le quali andavano mescolati alcuni titolati, che sono i seguenti cioè: il Duca di Zagarolo, il Duca Conti, il conte della Fuente, il Marchese Capizucchi, il Marchese Mattei, il Marchese Caffarelli, il Marchese di S. Vito, il Conte di Monte Marciano, il Marchese Lanti, vi erano anche i figli del Sig. Don Virginio Orsino tutti fuor che il Duca e Don Ferdinando. Vi era Gasparo del Cavaliere et Marco Ant. Vittorio nipoti di S. Santità, vi era il Marchesino Salviati, ed altri molti gentiluomini Romani di qualità. Il Princ. di Sulmona andava solo, et andava immediatamente avanti al cavallerizzo del Contestabile il quale era il Sig. . . . . Altieri che era vestito di negro con calza e cappa piena di gioie, et la berretta con molti diamanti et piume et questo portava all'arcione della sella una saccoccia di raso cremisino foderata in taffettano dove stava la cedula del tributo et innanzi andava la chinea adornata conforme al solito, cioè con sella di velluto cremisino guarnita d'oro, gualdrappa di broccato d'oro et tutte le fibbie e le staffe di argento et la conducea per il freno il Decano de Parafrenieri di S. E. Veniva dopo il Contestabile a cavallo con una livrea nova della quale aveva vestiti 18 parafrenieri et 12 paggi, era la livrea di velluto negro, però tutti con calze a taglio, foderate di raso ranciato, con giuppone del medesimo et calzette di seta del medesimo colore, et le cappe di panno guarnite di trina ranciata et negra et con berretti con piume pure ranciate et negre et spade dorate; erano ancora nella cavalcata molti vassalli del Contestabile, Capitani et Alfieri delle milizie del suo Stato, i quali tutti portavano penne al cappello, et furono cognosciuti per contadini, così nel vestire come nell'andare, però facevano numero. Dissero i servitori del Contestabile che de servitori del Contestabile et de suoi vassalli furono 100 cavalli, et in tutto la cavalcata furono 500 cavalli et fu detto che in numero aveva passato gl'anni passati, ma non

già in qualità, perchè non vi fu niun titolato di considerazione, se bene furono invitati tutti quelli che stavano in Roma, et al Princ. di Pellestrina che stava fuori le fu spedito un corriero ma già le aveva risposto che non poteva venire, et con l'ordine sopra detto se ne andorno a S. Pietro, dove fece la solita cerimonia di presentare la chinea al Papa, et dopo se ne tornorno a casa in cocchio, ed il Contestabile fu accompagnato dalli titolati che vi erano et particolarmente dal Conte della Fuente et se ne vennero a casa dove poco prima era arrivato il Card. Mi^sor^ il quale si spogliò et disse messa avendola prima udita il Contestabile; ma dopo finita la messa del Card. fu cercato un altro Sacerdote acciò dicesse la messa al Duca di Zagarolo et altri Sig. che non l'avevano sentita et dopo se ne andorno a tavola che era poco più delle 15 ore dove si erano fatti doi capi l'uno dove stava il Card. Mi^sor^ l'altro dove stava il Contestabile. Dalla parte del Card. Mi^sor^ vi stava in faccia l'Ambasc. di Malta et poi il Conte della Fuente et poi gl'auditori di Rota et altri Monsignori et all'altro lato vi stavano li Vescovi che furono Monsignor Montorio, Mons. Diaz, Mons. Mattei et Mons. . . . et poi seguitavano altri Monsignori: vicino al Contestabile vi stavano Cav. di cappa e spada che erano il Marchese Caffarelli, il Marchese Capizucchi, il Marchese di S. Vito, il Sig. Camillo Bonaventura, in faccia vi stava il Duca di Zagarolo et Simon Tassi et altri et in tutto furono 48 di tavola et vi fù grandissima copia di vivande, di confettura, di frutti, et vi fu anco servito pesce, et fu servito molto bene, et lautamente et mentre si mangiò vi fù musica che stava in un cantone della galleria. Il Card. Mi^sor^ comandò che tutti i suoi servi servissero scoperti come si fece stando tutti gl'altri coperti, et non furono ammessi servi di Mons. e di altri acciò li servissero, per la strettezza del loco.

Furono mandati a molti Sig. delli trionfi di zucchero ed altri piatti. Dopo finito il pranzo, che dovè durare doi ore, vi fù un giudio che representò solo una comedia, et durò fino che pranzorno i servi del Sig. Contestabile et gl'altri scalchi et trincianti, che mangiorno tutti in una stanzia, però in tavole separate, et molto ben serviti de vini freschi et di buone vivande.

Finito questo il Contestabile se ne andò dal Papa, che l'aveva mandato a chiamare, et quando uscì fuora di casa, et quando tornò gli sonorno la campanella, et il Card. Mi^sor^ fù a riposarsi. Dopo tornato da palazzo il Sig. Contestabile si mutò di vestito et se ne pose uno di campagna di seta guarnito, et poco dopo venne il Card. Zappata a visitarlo et il Card. Ginnasio et essendo ormai tardi si fecero mettere in ordine le carrozze et il Card. Mi^sor^ si mise in sottanella mantelletto et mozzetta et l'andò ad accompagnare fino alla scala segreta, et furono anco ad accompagnarlo molti gentiluomini Romani.

In tutto questo giorno la fontana buttò vino, la quale stava nel cortile et era molto bene fatta et in faccia vi stavano doi arme una del Card. Mi^sor^ e l'altra del Contestabile il che da alcuni fu giudicato superfluo non parendo bene che un Card. dovesse porre in sua casa armi d'inferiori. Fù anco mormorato circa non l'haver lasciato entrare li servitori delli convitati.

Il Contestabile diede al buffone del Card. sc. 20, et anco volse che li 25 scudi che il papa dà alli palafrenieri dell'Ambasciatore che presentano. . . . .

(Qui il manoscritto resta interrotto).

F. Cerasoli

MISCELLANEA
DI NOTE STORICO-CRITICHE

Le seguenti note critiche, che quale lieve contributo alla storia del rinascimento letterario in Italia presentiamo nello stato informe e di sgregamento in cui vennero man mano sbozzate, sono il frutto d'un episodio dei nostri studii, rivolti a tutt'altro genere di scienze. Quasi a nostro mal grado per cagione della lettera su Giovanna d'Arco ci siamo dovuti occupare della vita oscurissima del Raimondi, e poi iniziarci nella biografia e nell'epistolario del Beccadelli e per occasion d'esso in quelli di Ciriaco. In passando osservammo non pochi punti oscuri – almeno per noi – e li notammo per sottoporli a quelli, che si occupano della storia dell'umanismo. A suo luogo è detta l'occasione della nota, che, saltando indietro, abbiamo compilato sull'epitafio della figlia del Petrarca.

Il vantaggio delle nostre note sta principalmente nella comunicazione di documenti manoscritti, consultati solo da pochissimi. Per le stampe ci siamo valsi di quelle, che avevamo alle mani: ci rincresce di non avere infra le altre potuto ritrovare le pubblicazioni del Colucci su Ciriaco. Del resto non ci siamo voluti affannare lavorando sul campo altrui colla diligenza ed assiduità, che riserbiamo al nostro. Potendolo fare senza nostro grave danno, ci siamo limitati a dare volonterosi una mano ai vicini, che al pari di noi attendono con ardore al culto del vero.

I.

UNA LETTERA DI COSMA RAIMONDI CREMONESE SULLA VEN. GIOVANNA D'ARCO

All'estesissima letteratura, di cui ha formato oggetto la venerabile Giovanna d'Arco [1] e che crescerà specialmente durante

[1] V. Ul. Chévalier *Biobibliogr.* e *Supplément* art. Jeanne d'Arc 1247-1255 e 2684-2686: Belon M. I. e Balme F. O. S. D. *Jéan Bréhal..... et la réhabilitation de Jeanne d'Arc*, Paris 1893.

e subito dopo la discussione della sua causa di beatificazione, siamo ben lieti di potere aggiungere un nuovo documento, il quale, benchè non insegni nulla di nuovo, è pur sempre pregevole come testimonianza contemporanea delle voci correnti in Italia circa le straordinarie gesta di lei.

È una lettera dell'umanista Cosma dei Raimondi al celebre senatore milanese Giovanni Corvino d'Arezzo. Benchè non abbia alcuna data vuoi di tempo vuoi di luogo, pure dal contesto si raccoglie sufficientemente dover ella essere stata scritta in Italia [1] prima che ivi si conoscesse l'arresto e la condanna dell'eroina; non facendovisi nessun accenno. Tra le tante difficoltà, che egli ricorda essere state mosse contro la divina missione della Pulcella, non accenna mai al fatto d'esser ella stata perseguitata da autorità ecclesiastica qualsiasi; obbiezione, che i lontani non avrebbero certo mancato di fare, e forse anco di credere, conoscendo essi assai meno, come le cose erano andate.

L'abbiamo trovata a Ravenna nella Biblioteca comunale Classense, al principio d'un codice elegantemente scritto nel sec. XV, segnato 139, 3, L. È desso a parer nostro il manoscritto, di cui dava notizia l'abate Camaldolese Pietro Canneti, fondatore della Classense, all'Arisi [2]: quel poco, che egli ne dice, concorda con quanto avevamo dal codice medesimo notato noi nei nostri appunti.

Non diamo la lettera per intero, ma ne riportiamo tutte e singole le parole riferentisi a Giovanna, abbreviando il rimanente: ed anche così riuscirà troppo lunga. Essendo essa stata scritta da un relatore che dava la più grande importanza all'arte sua, ad un uomo di stato ma grande umanista anch'esso [3], non è meraviglia che ivi si faccia sfoggio di frasi e di riflessioni inutili ed estranee e si cerchi affannosamente il *numerus* del periodo, per fare un capolavoro d'eloquenza (anche in una lettera) quale l'intendevano gli umanisti. Risecando ed accorciando tutte le ciancie

[1] «...*perlatus ad nos* rumor, quod nuper est *ex Francia*». Inoltre nel titolo «super allatis in Italiam rumoribus». — Ora il Cosma era già fuori d'Italia alla fine del 1430, come prova la sua supplica scritta di quell'anno o al principio del seguente. Dunque la lettera non si può posticipare all'a. 1430.

[2] *Cremona literata* 3, 49.

[3] V. il Raimondi stesso appresso Ph. Argelati *Biblioth. SS. Mediol.* 2, 1759-60, dal Codice Ambrosiano B. 124 sup. f. 110.

e riportando scrupolosamente tutto ciò che di non inutile vi si contiene, crediamo di far servizio ai nostri lettori, i quali dal nostro stralcio apprenderanno tanto quanto apprenderebbero dalla lettera intera.

Ecco la lettera, dopo la quale noi parleremo di Cosma di cui così poco si conosce, e di un altro monumento contemporaneo in qualche maniera riferentesi alla ven. Giovanna.

Cosmae Raymondi Cremonensis super allatis in Italiam rumoribus de Iohanna puella Gallia [1] *pastorali, epistola.*

« Clarissimo atque ornatissimo viro omniumque optimarum artium peritissimo domino Iovanni (*sic*) Corvino, Aretino, ducali patri conscripto [2]: Cosmas Raimondus cremonensis salutem dicit plurimam.

« Dubium me saepius incertumque fecit, vir clarissime, perlatus ad nos rumor qui nuper est ex Francia, crederem necne quae nobis nuntiarentur. Nam cum cepti rumoris [3] ipsius progressio cursusve continuus propinquam satis veritati cognationem habere videatur, tum rei novitas magnitudoque et hunc ante diem inaudita magnam plurimis admirationem dubitationemque facit, ut credere omnino non possint quae nuntiarentur. Sunt enim qui persuadere sibi nequeant provinciam Galliam tam illustrem atque amplissimam tot annos ab Anglicis hostibus oppressam depopulatamque primum feminae, deinde puell(a)e, tum ei quae cum pecoribus atque armentis vitam semper degerit: nec solum minimis sed parentibus etiam pastoralibus progenita sit, instaurandam nunc componendamque ac in veterem dignitatem restituendam ab Deo delegatam et destinatam esse.

« Nam videri aiunt, si hoc ita sit, Deum pene ipsum dignitatis suae maiestatisque oblitum, et in his quae agantur nullam neque mentem neque rationem adhibere etc. » essere indegno che per ristabilire un regno Dio si serva e quasi abbia bisogno d'una

[1] sic. È da supplire *Galliae* (Canneti l. c.) o *gallica*. Notiamo ora per sempre che i supplementi e le correzioni sono posti tra parentesi. Certi errori minimi di scrittura e. g. *suscipisse, phisica,* non li notiamo nemmeno, e li lasciamo tali quali nel testo.

[2] Fino a qui è riferita in Arisi l. c.

[3] Prima era stato scritto *rumores;* donde mutando l'*e* in *i* lo scriba corresse in *rumoris*.

fanciulla ecc. « Nec in hac imperatrice tantum esse consilium et gravitatem nec rei militaris disciplinam tantam, ut deferri h(a)ec ei res potissimum conficienda debuerit »; esservi in Francia tanti altri più adatti ecc. « Quibus et similibus multis meam sententiam pergunt [1], ut sparsos de puella rumores falsos potius commentitiosque quam veros arbitrentur.

« Ac me hercule res est creditu difficillima ». Sia che Dio non abbia provvidenza delle cose umane, come dicono i filosofi, sia che l'abbia come insegna la nostra santa religione, « veri quidem simile non videtur, puellam pastoralem a Deo electam esse, quae huic tant(a)e rei praeficeretur ». Ma esaminando più diligentemente il Vecchio ed il Nuovo Testamento, « adducor e contra, ut longe aliter de tota re ac primo iudicem; nec inania penitus arbitrer, quae ad nos perferantur. Novum est puellam armentalem eligi, quae regnum alteri constituat ». Ma Davidde di pastore fu fatto re. « Miramur deinde puellam cum paucis militibus in aciem provectam tam multos, ut ferunt, profudisse, tam multos ut ferunt pro [2]. Id, ut taceam vel loci oportunitate vel improviso adventu aut hostium inapparatu vel eorum etiam imbeccillitate (*sic*) accidere potuisse, miraculosum haberi volo [3]. Quid hoc? » ma è più meraviglioso, che Sansone abbia con una mascella d'asino ucciso tanti nemici ecc. « Cur ista quoque fieri nonc [4] non possint? »

« Quod vero futura [5] praedicere et habere puella divinandi quandam vim sensumque dicatur, non tam est hoc quidem mirum [6] quam perraro factum. Raro enim exortus est aliquis, cui procul cernentem profeticumque spiritum Deus dedit [7]. Sed tamen non solum apud sacras litteras, verum gentiles etiam legimus fuisse

[1] Qui deve mancare od essere male scritta alcuna parola: *mea sententia?* Il *pergunt* potrebbe dal Raimondi essere stato adoperato per *contendunt?*

[2] Così lo scriba, il quale accortosi dell'erronea ripetizione la punteggiò al di sotto in segno di riprovazione.

[3] Fu corretto con inchiostro più nero in *nolo,* mutando in *n* l'*u* = *v*: ma tale correzione è contra al senso.

[4] L'*o* fu poi corretto in *u* con inchiostro più nero.

[5] *Fu*^{tu}*ra:* così nel codice: il *tu* fu soprascritto da una seconda mano.

[6] *mirom* fu scritto dapprima: poi con inchiostro più nero si tentò di correggere l'*o* in *u*. La prima lezione fu l'originaria? Cosma aveva del pedante e dell'affettato.

[7] Sopra il *dedit* con altro inchiostro è stato posto un segno d'abbreviazione, in guisa da formare la lezione *dederit.*

nedum viros, qui profet(a)e [1] extiterint, sed feminas quoque, quae divinatrices et prophetiss(a)e haberentur ». E qui per omettere le profetesse del popolo eletto, di cui è da far meno maraviglia, ricorda le Sibille e nominatamente l'Eritrea e la Cumana. « Quapropter, si vaticinium in Sibillis fuit gentilicis feminis, usque adeo cunctabundos difficilesque nos pr(a)ebebimus, ut idem etiam in puella christianigera [2] credere non possimus ?

« Sed cum plerique mirentur non feminam, verum pastoralem feminam divinum visum habuisse, tamquam nunquam id acciderit » ; egli ricorda come Giacobbe quando serviva a Labano in qualità di pastore ebbe famigliare colloquio con Dio; ricorda inoltre Mosè, Davidde, ed i Pastori di Betlemme. « Deinde cum tridui mortuus resurrexisset (Iesus Chr.), si uni Magdalenae, quae ut fertur non satis honeste antea vitam traduxisset, principio sese videndum obtulit; mirabimur puell(a)e et virgini et innocenti, quamvis pascenti, Deum vel ipsum per se vel internuntiis Angelis allocutum? » E poi, dopo che G. Cristo è tornato in cielo, « difficile est connumerare quot omnifariam tum viris tum feminis ac quam saepe numero et ipse et qui putati sancti sunt apparuerint. Nihil est enim tam crebro [3] factum. Quare non est quod admiremur pastoralem sobolem divinis visis sermonibusque nunc potitam esse: cum apud veteres et novos libros persaepe id evenisse intelligamus.

« Ac ne arbitremur praecipitem Deum hoc fecisse, ut et potissime in praesentiarum assuetam cum armentis feminam, et superioribus temporibus tantopere pastores delexerit » ; tesse un elogio della vita pastorale, per l' innocenza della quale vita ei crede eletto Davide da Dio, e Cristo stesso aver voluto nascere da una casa di pastori: « voluisse, ut ab domo pastorali principium haberet generis etc. Non igitur mirandum ex familia tam bene instituta et praedita progressam feminam cum Deo consuevisse ».

Che se alcuno obbietterà, perchè non ad un re, non ad un

[1] Così anche dopo, benchè non costantemente, è scritto, anzi che col *ph.* — *Profete* qui è scritto in una raschiatura.

[2] *Christigera:* la seconda mano ha soprascritto l'*a*. Forse la vera lezione è *christianigena.*

[3] *Crebo* era stato scritto prima.

eroe, non ad un uomo gravissimo sia stata affidata così grande missione: « respondebo non plus me hoc tempore suscipisse (*sic*), quam ut qui prelati [1] ad nos de puella rumores sint verisimiles probarem: simul et adiunserim [2] non esse tanto me ingenio, ut confidam, nec temeritate ut audeam occultissima profundissimaque Dei consilia perscrutari. Postremo apostolicum illud afferam « non plus sapere, quam oportet ».

« Sed cum his au(c)toritatibus et rationibus movear, ut vera credam quae preferantur [3]; tum phisica (*sic*) quaedam movet ratio. Saepius enim in eis libris, qui de rebus sunt astrologicis scripti, legi accidere non nunquam virtute ac beneficio fixarum stellarum, ut humillimo loco nati partim summos principatus consequantur, partim divini quidam homines et ab Deo c(a)elitus missi existimentur; tanta eis fides et honos adhibetur. Qua in re permultos colligit Guido forliviensis astronomicae [4] disciplin(a)e peritissimus [5] »: di cui per fortuna non volle portare i passi per non riuscire troppo lungo. « Itaque, si me veterum novarumque sacrarum litterarum au(c)toritas destituerit, quibus multum quidem moveor; non peccaturum me existimavero, si crediderim motu quodam influxuque c(a)elesti agitatam [6] puellam h(a)ec quae dicuntur aggressam esse.

« Quamobrem quoquo modo se res habeat, ut sive admonente Deo sive impellente caelo sive etiam causa quadam alia ignotiore puella hoc egerit, simillima veri sequor: quodque fieri posse videam, quamvis magnum id sit atque inusitatum, tamen, quia fieri possit, si non penitus aures ei aperiendas, at nec totas obstruendas censeo. Tu autem pro tua sapientia et gravitate, quid his tantis de rebus sentias, sum quidem nescius. Sed scribere h(a)ec ad te volui, ut intelligeres, id quod tute scis, si minus vera sunt quae feruntur, effici tamen dicendi studio ut vera prope videantur.

« Vale, et me tibi commendatum habe ».

[1] Così il codice: correggi *perlati*.

[2] Correggi *adiuncserim* o *adiunxerim*.

[3] Correggi *proferantur* o *perferantur*. Anche sopra *prelati* in vece di *perlati*.

[4] *astnomice*. Così il codice.

[5] Anche qui da *peritissimos* si corresse in *peritissimus* con inchiostro più nero.

[6] Nel codice segue un q, probabilmente un *que* « *agitatamque* »: nel qual caso bisognerebbe dire forse venuta a meno una parola o prima o dopo *agitatam*.

Noi non vogliamo portare apprezzamento alcuno su questa lettera, e principalmente sulle notizie storiche d'essa, limitandoci a rimetterla a quelli, che della venerabile Eroina si occupano. È innegabile, che la lettera bene ci rappresenta le voci allora correnti intorno alla Pulcella, come messaggera di Dio ed inspirata, ed illuminata di lume profetico eziandio, a ristabilire il reame di Francia. Le bizzarrie astrologiche, le ricercatezze retoriche e le incertezze dell'umanista [1] hanno per noi ben poca importanza, se non forse in quanto ci servono a conoscere il carattere affatto sconosciuto del Raimondi, circa la cui vita ne converrà dire quanto di determinato e sicuro ci fu dato rilevare dalle sue scritture inedite, le quali secondo ogni probabilità tali rimarranno in sempiterno.

II.

UNA PASQUINATA SOTTO IL NOME DI GIOVANNA D'ARCO.

Prima però diamo un cenno dell'altra scrittura contemporanea - inedita pure essa, per quanto sappiamo -, dove abbiamo trovato il nome della ven. Giovanna. È un epigramma o meglio una pasquinata di un altro umanista di fama grande benchè punto buona, cioè d'Antonio Beccadelli detto dalla sua città natale il Panormita, contro l'altro umanista francescano frate Antonio da Rho. Ciò, che in esso è più notevole, sta nel titolo, già communicato dal Sassi [2]: « Iohanna Francigena Dei nuntia ad Mediolanenses, qui ad eam [3] mittere volebant magistrum Antonium per Antonium Panormitam ut creditur [4] »: o come leggesi semplicemente in altri due codici [5]: « Iohanna Dei nuncia ad P(atres) C(onscriptos) urbis Mediolani (ovvero Mediolanensis) ».

[1] La tendenza retorica, palese dal tenore dell'intero scritto, è apertamente confessata dallo stesso Cosma nelle ultime parole della lettera: « effici tamen DICENDI STUDIO, ut vera prope videantur ».

[2] *Hist. liter. typograph. Mediol.* Praef. p. 6.

[3] *eo quod ad eos:* così il Sassi, per errore di stampa, credo.

[4] Codice Ambrosiano C, 64, sup. f. 159 (sec. XV): di questo si servì il Sassi.

[5] Codici Ambrosiani P, 4, sup. e B, 124, sup. entrambi del sec. XV. Nel B il titolo è scritto due volte da diversa mano. — Essi non indicano l'autore, senza il cui nome la pasquinata certamente comparve, come insinua il *creditur* del cod. C ed afferma il

Il Panormita, mettendo in bocca alla Venerabile il suo triviale linguaggio, così la fa inveire contro il Raudense:

1 Dicite io, patres, quaenam haec sententia vestra est?
Ecquis [1] honor in me? turpe ad me mittere monstrum
Raudense.....
10 Non datur impuris faciem spectare dearum.
Vos tandem moneo, patres: hanc flectite mentem,
Qu(a)eque agitis, sunto longe prospecta, quod hoc est:
Me numquam oratori huic responsa daturam [2]
Non bene conveniunt pudor et scelus, agnus et hostis.

Questa pasquinata, – una delle varie che corsero durante le violenti polemiche dei due umanisti e provocò una violentissima risposta del Rhaudense [3] –, avrebbe ella per base un fatto storico oppure soltanto un' invenzione poco conveniente del maledico poeta? Il Rhaudense nella sua risposta in esametri e parimenti nell' invettiva indirizzata al Decembrio [4], non tocca mai il fatto

Rhaudense: cfr. più sotto nota 4. I codici B e P, certamente più antichi, hanno lo stessissimo testo: il C invece posteriore ha qualche grave errore in proprio, che non può essere occasionato dalla scrittura dei codici B e P, e quindi è copia d'altro esemplare.

[1] *Et quis* P.

[2] Così B e P. In margine al B è una crocetta per indicare, che il verso è sbagliato. C legge invece malamente *hortaĭ;* e porta scritto in margine «falsus». A questo e ad altro verso sbagliato allude il Rhaudense nella sua risposta:

Perlegat atque pedes numeret, dum carmina cudit:
Nec furor involvat metrum.....

[3] B f. 142 e C f. 159. Il titolo in B suona così: «Defensio pro Rhaudensi ad P. C. contra calumniatorem incognitum»: in C, dove pasquinata e risposta si succedono immediatamente, più ricisamente: «ad eosdem responsio Raudensis». I due testi, avendo varianti ed errori gravi ciascuno in proprio, sono indipendenti rispettivamente. — Il Sassi *l. c.* riporta il primo verso, da cui si può giudicare, quanto sia garbato il resto: «Spurce, quid insanis? quid, sus foedissime, grunis?» L'Argelati 2, 1215, n. XI, citando il Cod. B per isvista attribuisce la «Defensio etc.» al Raimondi, come a p. 2105 male gli attribuisce l' invettiva al Decembrio. Questa nella sottoscrizione è detta del Rhaudense: e così pure nel titolo marginale di mano contemporanea, se non la prima.

[4] B f. 112-142. Vedi la nota precedente. Questa invettiva si riferisce manifestamente alla pasquinata posta in bocca alla ven. Giovanna, benchè il Rhaudense non nomini mai Giovanna. In essa al f. 120 v. così se ne parla: «Quid sibi volebant versus illi, quos tu ad patres conscriptos... sine tabellario aut nuncio..., qui tamen auctor extitisti, sine ullo nomine aut tuo aut alieno dimisisti?.... (f. 140) quibus, uti insuesti, me monstrum me d(a)emonem blateres?» Di tali epiteti appunto aveva il Panormita regalato il Rhaudense nella pasquinata che per intero non abbiamo voluto riprodurre. Il Beccadelli l'aveva fatta appendere di notte dappertutto in Milano «pro

di questa legazione, che sarebbe stata per lui onorifica, nè per dirlo una maligna invenzione del Beccadelli, nè altrimenti. Si potrebbe trovare qualche allusione nelle parole

..... sic divas frangere mentes
Vox tua spurca nequit.....

ma esse si possono intendere del favore goduto a principio da frate Antonio appresso ai senatori milanesi.

Ancora converrebbe conoscere esattamente la data dell'epigramma, che certamente non conviene agli anni posteriori al 1430; come parmi si possa asserire, anche solo considerata la storia della controversia tra i due umanisti. — Checchè sia, o vera o finta quella legazione, non ce ne occupiamo di vantaggio, mancando di documenti. Tenuto conto delle relazioni politiche tra Milano e la Francia nella prima metà del 1400, non sarebbe così straordinario, che Filippo Maria ed i senatori Milanesi al meraviglioso sorgere e trionfare della Polcella, che rivendicava l'indipendenza della Francia, pensassero ad attaccare relazioni con essa. Ed Antonio da Rho, a detta dello stesso Panormita [1], s'era dapprima guadagnata la stima e grandissima stima di Filippo Maria; benchè in seguito probabilmente alla controversia col Panormita, ne perdesse la grazia quasi del tutto.

foribus senatus templorumque, compitis ac plateis » f. 120 v. — Il Rhaudense ne' suoi esametri ripete ritorcendolo il « dicite io, patres », da cui comincia la pasquinata in nome di Giovanna.

[1] Lettera al Rhaudense nel Cod. Ambr. M. 44 sup. f. 195, pubblicata dal Sabbadini in L. Barozzi e R. Sabbadini *Studii sul Panormita e sul Valla* Firenze 1891 p. 7. Sulla controversia tra il Panormita ed il Rhaudense *ib.* 2-15, cfr. sotto § IV. Ivi si tratta del Rodo libro d'Epigrammi contro il Rhaudense, ed a pag. VII n'è riportato uno dal Cod. Ashburnham 1003, di cui dava notizia il Ramorino nell'*Archiv. stor. Ital.* ser. V t. 3 p. 447-450. — Il Rhaudense stette in disgrazia del Duca e de' concittadini fino al 1438 circa, come risulta da lettera di Jo. Mar(tianus?) ad Achille Visconti citata dal Querin *ad epist. Fr. Barbari Diatriba* pag. DXXX Brixiae 1741: cfr. P. C. Decembrio nella vita del Duca in R. I. SS. XX, 1014.

III.

CENNI SULLA VITA E SUGLI SCRITTI DI COSMA RAIMONDI.

Ed ora ritorniamo al Raimondi, della cui vita e del cui carattere quasi affatto sconosciuti diremo alcun poco, servendoci delle sue lettere conservate nella biblioteca Ambrosiana [1]. Taluno forse desidererebbe anche una critica del suo merito letterario: ma noi che conosciamo bene di non poterla pretendere a giudici di bella letteratura, prudentemente ci limitiamo a far quello, che possiamo dare meno pericolosamente. Del resto, dal poco che communichiamo, si potrà ciascheduno persuadere di per sè, che non abbiamo a fare con un genio dimenticato, ma tutto al più con un mediocre umanista vissuto troppo poco e troppo infelicemente, per riuscire alla perfezione, cui ardentemente aspirava e per esercitare un notevole influsso sul rinascimento in Italia.

Di Cosma Raimondi, che costantemente si chiama cremonese nei titoli delle sue lettere, e nella supplica ai Senatori milanesi [2] dice d'essere nato nelle loro terre, non si conosce precisamente l'anno di nascita, come eziandio delle vicende della sua vita. Povero e costretto a lottare per l'esistenza, come ora direbbesi, non potè avere un' istruzione quale desiderava egli appassionatissimo per l'eloquenza e la poesia. Solo un maestro (intenderà certo parlare non assolutamente) e solo per un poco di tempo egli ebbe: e fu Gasparino Barzizza da Bergamo; del rimanente dovette far tutto per sè, di guisa che asserisce di dover tutto a sè stesso e non ad altri [3].

[1] Ci rincresce di non avere potuto esaminare tutte le lettere del Codice Ravennate. Oltre la brevità del tempo, non sapevamo allora nè che le notizie sul Raimondi fossero così scarse, nè che noi ce ne saremmo occupati. Però esse non ci avrebbero dato gran che, essendo tutte degli anni 1431-32, in cui le cose gli andavano abbastanza bene in Avignone.

[2] B 124 sup. f. 108.

[3] Ib. 109. Il Barzizza dopo il 1421 insegnò a Milano (cfr. Sabbadini *Archiv. stor. Lombardo* a. XIII (1886) p. 376-378): che il Raimondi ne abbia udito le lezioni in Milano? Si ricordi il racconto di Biondo Flavio (*Italia illustr.* tra le opere ed. Basilea 1531, p. 546), che il codice antichissimo del *de oratore* etc. di Cicerone ritrovato dal Landriano Vescovo di Lodi (an. 1419-1437, non 1427 come è nel Tiraboschi *Stor. d. Letter. Ital.* ed. 2ª Modena 1790, 6, 124: correggi anche Gams *Series Episcop.* 794, dove in

Venne a Milano per ottenere qualche impiego bastevole al vivere [1], ed insieme attendere all'oratoria ed alla poetica, cui egli professò nel tempo della sua aspettativa [2]. S'era lusingato d'ottenerlo, vedendo ivi forestieri mediocremente istrutti « egregiis... honoribus et maximis praemiis honestatos », anzi beneficati degli ignoranti e buoni a nulla. Ma invano: egli non ottenne cosa benchè minima per incuria del Senato, come dice ai senatori stessi [3]; o piuttosto come sembra insinuare nel foglio seguente, contraddicendosi, gli furono fatte profferte tali, che credette di rifiutare e quasi si vergognò di non avere rifiutato prima e più bruscamente [4]. E sì, che aveva amici influentissimi di cui egli ricorda Antonio Bernieri, Nicolò Arcimboldi, Giovanni Corvino, il Corradini, Gian Francesco Gallina, il Muzano, Franchino Castiglioni ecc. [5].

Allora egli costretto dalla miseria abbandonò dopo un anno ed un mese Milano e l'Italia. Ma mutò paese, e non già fortuna, almeno nel principio, e oppresso pur sempre dalla miseria deliberò di ritornare in Italia e per venire richiamato scrisse una calda supplica « al revm̃o Senato ed ai magnifici e sapientissimi

detto anno è fatto divenir Cardinale, e trasferire a Viterbo, mentre nel 1437 fu traslato a Como, e divenne Card. nel 1439, come dice Gams stesso a p. 787 secondo il Zaccaria *Laudens. Episc. Series* Milano 1763, p. 304) e venuto in mano di Gasparino non fu potuto leggere e trascrivere in Milano, se non da un Cosma cremonese « egregii ingenii », che l'Arìsi 1,268 bene sospetta essere il Raimondi. Sul fatto v. Tiraboschi *l. c.* e Sabbadini *Codici latini.... posseduti da Guarino* p. 28 ss. Firenze 1887 estratto dal *Museo di antich. classica* t. 2°.

[1] B. 106, 109.

[2] 105 v. « cum ipsas essem apud vos professus ».

[3] B. f. 106.

[4] « ... qu(a)e suscipere negocia non respuerim, ut etiam interdum pudeat animi visum esse tam infimi, ut qu(a)e me digna parum intelligerem, oblata cum essent, renunciatum quam primum illis a me non fuerit » f. 107.

[5] f. 108. Tra gli amici fuori del Senato ebbe il Raimondi Fr. Antonio da Rhò, cui esortò a comporre un libro « de imitationibus eloquenti(a)e Cod. Ambr. H, 49 inf. f. 209, una specie di « sinonimi » o « de differentiis verborum » a vantaggio dei poveri studiosi, che egli aveva ideato, ma non aveva avuto tempo e libri per compierlo fino allora (f. 210). Il R. accondiscese e dedicò il libro al « dottissimo ed eloquentissimo » Cosma (212 v.): nella prefazione tocca i suoi detrattori (211 v.-212) cfr. Argelati 1214 n. II, e R. Sabbadini *Giornale Stor. d. Letter. Ital.* (a. 1885) VI, 165-169, il quale è incerto sulla data d'esso, fino a dubitare se sia del 1439, benchè dietro la confessione del Valla stesso l'ammetta scritto anteriormente all'*Eleganze* di questi. Ma dal modo, con cui il Rhaudense ed il Raimondi si scrivono, mi pare si possa sufficientemente raccogliere, che il Cosma era ancora in Italia, e quindi il Rhaudense scrivesse prima del 1431, o almeno incominciasse allora. Certo dopo il 1436 non si può discendere.

ed ornatissimi Senatori milanesi [1] », dove sfoggia tutta l'arte oratoria per giustificare la propria emigrazione, per far sentire la grandezza delle proprie miserie e per indurli al richiamo esponendo la propria buona volontà e capacità. Egli vi si dipinge povero esule « circondato dá tutti gli incommodi » impotente a coltivare i prediletti studii, desideroso d'un modesto impiego in patria. Tra gli altri argomenti notiamo questi: « eripite me ab his, qui QUONDAM nomini nostro inimicissimi fuerunt..... ornate eum hominem, qui versari in laudibus vestris cupiat..... Subvenite inopi, date opem litteris ». Infine si rivolge a scongiurare l'aiuto de' Senatori da noi ricordati, a cui giova aggiungere il Card. Isolano, che per la sua vecchiezza oramai va di raro al Senato.

Di qui si raccoglie, che la supplica fu stesa nell'anno 1430 circa, essendo l'Isolano morto il 9 Febbraio 1431 [2], ed insieme essere di quell'anno avvenuta l'emigrazione di Cosma, e di quell'anno se non del precedente la lettera su Giovanna.

La supplica riuscì a nulla, benchè uno dei più rispettabili senatori, il Corvino, l'appoggiasse: « honorificentissime multa de me dixisti, così gli scrive il Raimondi, in senatu de ingenii mei tenuitate et extollendo eo, ut sic extollerer. Sed huiusmodi fuerunt tempora, ut dolere casu meo posses potius – quod fecisti quidem –, quam iacentem sublevare – quod facere non potuisti [3] ». Egli per allora « non disperò come animo vile » benchè si sentisse acerbissimamente e crudelmente travagliato, e come a due soavissimi porti riparò all'eloquenza ed alla filosofia, alla quale allora si applicò più profondamente.

Antecedentemente alla lettera al Corvino, ma non so se alla supplica, egli ottenne la Cattedra di diritto nell'Università d'Avignone [4]. Ma non si contenne entro le leggi, e cercò d'in-

[1] B. f. 105-108.

[2] Ciaconio-Oldoino 2, 809: Fantuzzi *Scrittori Bol.* 4, 379.

[3] B. f. 108 v.-111. Da questa lettera, non già indirizzata a Mattia Corvino (come dubitava lo scrittore della nota marginale al f. 108 v.) dava un passo l'Argelati p. 1759-1760. In essa è l'espressione: « Verum ea semper secuta me fortuna est, ut vivendi quam legendi cura mihi habenda maior fuerit ». Ivi f. 111 ricorda un suo scritto sulla partenza d'Italia, diverso affatto (non ne dubitiamo) dall'elegia, che in parte riporteremo. La lettera fu scritta d'Avignone, come mi sembra potersi raccogliere dall'espressione: « Quamquam in celebri gymnasio sim ». Cfr. altra lettera riportata in Arisi 3, 48.

[4] Cfr. le lett. 2-4 del Cod. Ravennate appresso l'Arisi 3, 47. La data della 4ª ivi omessa, è « Idibus Octobris anno Christi 1432 ».

fondere nella scolaresca l'ardore per gli studii dell'eloquenza e riuscì a destare una specie d'entusiasmo [1]. Come si trovasse in Avignone, non è facile il dirlo, contraddicendosi egli, se pure non s'hanno a conciliare le lettere contraddittorie, separandole di tempo. Nella lettera al Corvino egli dipinge sè stesso in uno stato da far pietà, e, forse per eccitare verso di sè maggiormente la compassione e l'interesse del Senatore milanese, calunnia anche gli Avignonesi come tanti barbari, appresso i quali non si trovavan libri, abbondevoli in Italia, e non era noto Cicerone nemmeno di nome [2]. Invece nel ciclo di lettere Avignonesi dell'anno 1432 conservate nel codice Ravennate e taluna nei codici Ambrosiani, parla d'Avignone come « urbs... celeberrima, alumna maxima studiorum, quae litteras omnes et doctrinas excoluit semper, hominibusque sapientissimis refertissimum gymnasium tenuit [3] »; vi parla di due professori Antonio Viron e Ponzio Tranquier « eccellentissimi giuristi, e dottissimi in eloquenza ed ogni arte liberale [4] »: vi parla, quasi burlando, dei moltissimi scolari, che dopo le sue esortazioni e la sua lettera al Cadart sono divenuti così accesi d'amore per l'eloquenza, che ad essa non preferiscono arte alcuna » [5].

Quanto durasse ad Avignone, e quali furono le sue vicende dal 1433 al 1435 noi non lo sappiamo. La miseria e l'avvilimento lo ripresero, se pure mai l'abbandonarono internamente. E la stessa rassegnazione, mostrata e promessa nella lettera al Corvino, non durò molto. L'infelice disperò, e scrisse all'amico Nicolò Arcimboldi una elegia, in cui sono rilevate le sue miserie ed il suo disperato disegno.

[1] Lett. ad Antonio Canobio da Avignone, 1 Ottobre 1432 in Cod. Ambr. M. 44 sup. f. 206. Gli manda la lettera al Cadart sull'eloquenza cui « misissem iamdudum: annum enim prope et nata est et in publicum profecta », lettera che è quindi del 1431. Ivi accenna ai suoi « gravissimis casibus et temporibus », ed ai beneficii avuti da Giov. Cadart consigliere e medico regio.

[2] « ... a quibus ne Ciceronis ipsius quidem auditum numquam nomen fuerit ». B. f. 111.

[3] M. f. 213. Cfr. Arisi 3, 48.

[4] « ... duos hoc habet tempore D. Antonium Vironem ac D. Pontium Tranquerium cum utrarumque legum ... doctores excellentissimos, tum in eloquentia omnique ingenua eruditione quam doctissimos » M. f. c.

[5] « *plurimi* ... ita ad dicendi studium sunt incensi, ut nullam artem pluris quam oratoriam videantur facere » M. f. 206.

Clarissimo atque eloquentissimo Iuris utriusque doctori dño Nicolao Arcemboldo

Cosma Raymondus se suum dicit.

1 Nunc ope quamprimum, nisi me Arcembolde iuvaris,
Extremum capiet vita sodalis onus.
. . . . . .
7 En ego quo veni, quo me mea fata tulerunt,
Maiorem patior, quam fuit ante, metum.
Stare nec est tutum, nec eundi est ulla potestas:
10 Namque fames stantem terret, et hostis iter.
Advenisse mei credam [1] nunc ultima fati
Et summam, qu(a)e me tollat adesse, diem.
Undique clausa mihi via nulla est certa salutis,
Atque sciens mortem pr(a)estolor ipse meam.
. . . . . .
25 Sed mihi non certum, mea post sit clade peracta
Vita ne venturos intuitura dies.
Quod si me casus tibi quis decerpet amicum,
Et miserum obruerit dira procella caput;
Defuncto tumulum et tumuli praestabis honorem,
30 Atque haec in tumulo carmina finge meo:
« Quem Maro, quem Cicero vatumque exercitus omnis
Foverit, hic Cosma flende poëta iaces » [2].

E purtroppo il Raimondi poneva termine alla sua vita infelice con una morte anche più infelice, appiccandosi. L'umanista Ambrogio Crivelli ne dava la notizia al medesimo Arcimboldi con una elegia datata « ex cubili meo XI Kalendas Apriles 1436 », dove in visione si fa dire da un'ombra:

[1] « Ocedam ». Così il Codice.

[2] Cod. Ambros. M. 44 sup. f. 214 v.-215: non B. 124 sup., come indica l'Argelati p. 1764 n. XI. — Questo codice è l'X, 337 dell'Arisi 1, 268; come H, 49 inf. deve essere l'S, 290 dell'Arisi 3, 49. L'Arisi però, che dà le segnature vecchie, loro attribuisce più di quel che realmente contengono ed è in altri codici.

19 Fer, precor, h(a)ec celebri Nicolao carmina. Cosmas
H(a)ec cecinit. Propria concidit ille manu.
Nodus colla tenet celso pendentia tigno [1].

e seguita . . . . . .

27 Ingenium Cosm(a)e laudo: quis laudet amicus
Consilium? Casus non tulit iste suos.
Nam sic fata fiunt [2]; nequeunt sperare poët(a)e
30 Pr(a)emia, nec superest posteritatis amor.

. . . . . .

Se il Raimondi, fra tanti impedimenti esterni, senza alcun aiuto e maestro, da solo coi propri sforzi riuscì a quello che in passando abbiam detto; non gli si può negare un certo ingegno ed una certa forza d'animo non affatto ordinaria. Per quanto decimiamo le sue asserzioni, non crediamo si possa per intero distruggerle. L'aver egli decifrato per primo l'antichissimo codice di Cicerone, l'aver egli concepito il disegno d'un quasi « liber elegantiarum » per gli studiosi poveri [3] (ricordiamo che viveva quando la stampa non era ancora inventata ed i manoscritti erano costosi e rari), come pure il suo giudizio circa il merito letteterario degli antichi giureconsulti [4] bastano a raccomandarcelo. Egli esagera, è vero ed in parte lo sapeva egli stesso [5], quando a tutto prepone la oratoria e la giudica come un'arte inesauribile. Da questa stima esagerata e dal suo carattere malinconico ed inquieto forse provengono gli sforzi e le ciancie del suo stile e l'inesattezza delle sue asserzioni.

[1] M. 44 sup. f. 215.

[2] Così il Codice. *ferunt?* Però l'errore potrebbe essere del Crivelli stesso. Ben nota l'Argelati 1764 n. XI essere sfuggito all'Arisi e l'anno e il genere di morte del Raimondi.

[3] « a te peto, ut ex omnibus politissimis gravissimisque auctoribus cum significantia verba et splendida, qu(a)e decernenda statues, velis decernere; tum si quid est quod apud unum vel diversos non uno eodemque modo sit enunciatum, id etiam ipsum colliges. Hoc enim in dicendo copiam atque elegantiam pariet ». H. 49 inf. f. 209 v. al Rhaudense.

[4] « Quanta in eis gravitas, quanta venustas, quot colores et figur(a)e dicendi! » M. 49 f. 213 v. lettera al Cadart. A' suoi tempi invece dominavano tutto soli rozzi giureconsulti: « non tantum in iudiciis Iurisperiti (da lui contrapposti agli oratori) regnant sed soli etiam in civitate imperant » ib. 207 v.

[5] « Quae sunt a me in eo libello scripta, quae quidem ego minimi facio » Ib. 206. Così scrive al Canobio della sua lettera al Cadart.

Il Raimondi compose lettere, discorsi, poesie (cfr. il suo proprio epitafio) e trattati filosofici: lo dice egli stesso nella lettera al Corvino: « nec in scribendis solum epistolis conficiendisque orationibus, quod ipsum oratoris est magis proprium et in quorum utroque non nullum meum fuit exercitium, sed in componendis etiam de philosophia libris [1] », ed anche aveva fissato di trattare tutta l'eloquenza [2]. Di quelli ond' è restato o il tenore o la memoria, diamo qui una tavola in ordine cronologico più o meno certo.

Scritte in Italia prima della fine dell'an. 1431

1) Exhortatoria ad fr. Anthonium Raudensem theologum, ut librum cudat de imitationibus eloquenti(a)e (cod. Ambr. H, 49, inf.)
2) la lettera a Giovanni Corvino sulla ven. Giovanna d'Arco: a. 1429-30 (cod. Raven. 139, 3, L)
3) » a Nicolò Arcimboldi, ricordata nella lettera a Giovanni Corvino; data di tempo e luogo incerta.

Scritte tutte o quasi tutte da Avignone

4) » al Senato Milanese: a. 1430-1431? (B. 124 sup.)
5) » al Sen. Giovanni Corvino 1431? (ibid.)
6) » a Giovanni Cadart « de laudibus eloquentiae »: a. 1431 (cod. Ravenn., cod. Ambros. M. 44 sup. e T, 20 sup.)
7) » a Bartolommeo da Siena, da Avignone VII Kal. Oct. a. 1432 (Cod. Ravenn. cit.)
8) » ad Antonio Canobio milanese, da Avignone Kal. Oct. a. 1432, mandandogli il trattatello n° 6 (M, 44 sup. e T, 20 sup.)
9) » al card. di S. Angelo Giuliano Cesarini, da Avignone Idibus Oct. a. 1432 cod. Raven. cit.)
10) » a Bartolommeo da Siena: eguale data (cod. Ravenn. cit.)
11) » in versi, od elegia, a Nicolò Arcimboldo: a. 1436 in principio (M. 44 sup.)

[1] B. 124 sup. f. 108 v.
[2] Ib. 106. Cfr. la lettera al Rhaudense in H.

I lettori avranno compreso il nostro disegno, che fu di communicare semplicemente la lettera sulla ven. Giovanna e far conoscerne un poco meglio l'autore oscurissimo. Essi ci compatiranno, se per ragione di tale oscurità dovemmo essere minuziosi sino al fastidio, e se per non disporre di più ricco materiale non riuscimmo ad essere più compiti: avvertendo inoltre la somma difficoltà di ridurre al vero l'espressioni degli umanisti.

IV.

ALCUNE NOTE SULLA VITA E SUGLI SCRITTI D'ANTONIO PANORMITA CON TRE LETTERE INEDITE.

Della controversia tra il Panormita ed il Rhaudense aveva compilata una minuta notizia tratta dai manoscritti ambrosiani, per occasione e spiegazione della pasquinata attribuita a Giovanna. Avuto poi il diligente studio del Sabbadini, che ad essa controversia consacra un intero Capitolo, ho pensato meglio di rimettere ad esso i lettori, e di limitarmi a dare alcuni supplementi e correzioni, dichiarando, che per il resto accettiamo le conclusioni del Sabbadini sostanzialmente identiche a quelle, a cui eravamo giunti noi coi soli documenti posti a nostra disposizione.

p. 21. La risposta del Panormita al Poggio *Epist. Gall.* IV, 11 ha nel Cod. Ambros. V, 32 f. 21-22 la data « *ex Bononia* », preceduta da un passo inedito, in cui lo s' incarica di salutare il Loschi, e seguìta dal passo, che nella n. 4ª è ricordato essere stato dato nell'edizione Parigina del 1791.

p. 33. Sulla fuga del Panormita da Bologna potevasi ricordare anche L. Valla *Opp.* pag. 630 ed. Bas. 1540, che dice esservi il Panormita stato bruciato in effigie.

p. 38. Per il soggiorno del Panormita in Roma è sfuggita alla diligenza del Sabbadini una lettera importante del Panormita stesso, dalla quale conosciamo il luogo di sua abitazione ed anche la durata fino al 13 Dicembre 1428 ed oltre, apparendo dall' indirizzo dato per le lettere, che egli intendesse fermarvisi ancora. La diamo qui dal Cod. Ambros. H. 192 inf. f. 36 v°, dove essa è frammista ad altre lettere del Panormita e non ne porta il nome ma certissimamente è di lui.

Accepi litteras ex te heri Rom(a)e quidem ego plenas suavitatis ac singularis cuiusdam diligenci(a)e erga me tu(a)e. Studes enim maxime me regem facere. Facis, amice, recte. Item facis et prudenter: si quidem neque immemori neque letargito (*sic*) homini beneficium confers, qui ve (quique?) etsi alio pacto nequeat vel ipse sanguinem, gracias tibi relaturus sciet(siet). Verum ego (*sic*) eo michi gratiora atque acceptiora sunt munera tua, quo nescienti michi neque postulanti deferuntur. Neque enim expectasti, dum fore negareris (*sic*) [1]; sed studium tibi adfuit comitatis adfuit [2], quod amici pr(a)ecipuum est officium. Ceterum quod ex Iacobo Riolo, viro clarissimo, litteras adhuc non accepisti, quibus ais ille me cumdocefiebat (*sic*) omni de re quae [3] ad me actinet (*sic*). Expectabo igitur quoad per epistulas principis aut Rioli cercior fiam de negocio: et [4] si prius adverterem (adcederem? advenirem?) [5] non arcessitus, concupisce(n)tis nomen induerem: quod quantum a meis moribus sit alienum, tu te ipse pergnosti. Tunc autem per me non steterit, quim (*sic*) principes [6] et Riolus noster optatum ferant. Certe enim scio quam incredibili benivolencia, qua in me flagrat Riolus meus, michi non prospexisse nisi quod dignitati honori ac comodo conducat meo. Ego vero pro suo hoc et aliis in me benemeritis tam suus sum atque esse volo: et si modo paciatur in glebariis suis me possit obscribere, faxo equidem me (*sic*) nunquam se p(o)eniteat officii. Quid verbis opus est? tam totus futurus suus sum, quam grandi sum aut fuero. Postremum igitur domino me Raducio Glorio [7] adoloscenti (*sic*) fac eciam atque deditum. Vale mea ambroxia, meumque nectar.

Rom(a)e quam raptim d(i)e celebrationis Sanct(a)e Luci(a)e [8] apud mensa(s) numularias abbacorum, ad quas tu deinceps dirigas epistulas, quas ad me missuri estis. Ego interea quid ex me velit princeps Illu(strissimus) expectabo.

Immediatamente la precede nello stesso codice un' altra lettera dello stesso tenore senza data od indirizzo alcuno, ma forse anch' essa fu mandata da Roma. Ha pur ella dei passi oscurissimi per corruzione del testo. Notiamo in essa ciò che dice dello smarrimento delle sue lettere: « In presencia vero, quoniam fieri posset ne me(a)e tibi reddit(a)e fuissent aut traperitarum *(sic)* iniuria aut emulorum interceptione etc. ».

[1] forte rogaveris?
[2] Va soppresso forse un « adfuit ». In 2° luogo il Cod. ha « abfuit ».
[3] « queve » così il Codice, che ha actinẽt: actinent? o piuttosto attineret?
[4] ne?
[5] Nella lett. precedente: « non accersitum accedere ».
[6] princeps?
[7] cognome? oppure aggettivo per glorioso?
[8] Aveva scritto prima « Lucis ».

Per ben determinare il principe, appo cui il Panormita sollecitava un impiego, sarebbe a vedere, chi è questo Giacomo Rioli « vir primarius », (così nell'ultima lettera ricordata) che tanto s'adoperava per il Panormita. Finora non ne ho trovato nulla. Pensare senz'altro al Zilioli di Ferrara, mi parrebbe temerità.

p. 41. Per la storia dei viaggi del Panormita è di qualche utilità la seguente sua lettera ad Antonio Mercurio (non già Cremona, come ha il Ramorino in *Arch. Stor. Sicil.* VII, 260 a. 1883, che ne pubblicava i primi periodi). Essa è data da Pavia, ed è certo dell'a. 1429, come si raccoglie dalle curiose parole che dice del suo parente Augusta andato di quell'anno a Pavia per rimenarlo a Palermo (cfr. Ramorino *ib.*) e dalle altre « litteras illas ab Mecenate [1] quamprimum exora », le quali lettere sono quelle di « famulatus » di Filippo Maria tanto aspettate ed ottenute il 1 Dicembre del 1429. Vi si noti la poscritta « ad recuperandum codices meos e Pisis » : come pure l'ingegnosa maniera, con cui voleva ottenere il baratto del Virgilio. Ecco la lettera (Cod. Ambros. H. 49 inf. f. 82 v°) :

Antonius Panormita Antonio Mercurio s. p. d. Dum hic mecum agit Angusta (*sic*) necessarius meus, haud sane admiraberis, si litteras tibi pro desiderio non dederim. Dum illum paco, dum comitor, dum suavior; nihil amiciti(a)e, nihil queo litteris ac bonis studiis impendere. Satis affatim mihi est hominem pacavisse. Ceterum proviso in praesentia digressum suum, quam rem ab Marcolino viro claro intelliges, quem cohorteris velim ad perficiendam rem. Litteras illas ab Mecenate quam primum exora. Subscribas magistro Iohanni priori et magistro Iacobo ceterisque consacerdotibus sancti Augustini. Ego pretium Virgilii libens exsolvam: tamen praestabit eos habere sacros codices et reliqua qu(a)e id genus illis persuaseris et ornate pro ingenio et copiose pro tua in me gratia illa quidem aurea et singulari. Hanc rem, ut studiose, sic et celeriter procura, si me amas, si a me redamari vis. Hic ab omnibus diligeris et observaris, amplius praedicaris quoddam quasi diligenti(a)e exemplum ac deorum internuntius etiam disertissimus, ut si posthac Mercurius cognomineris, id conveniens est offitio tuo. Vale cum Diis illis.

Ticini quam raptim die martis. Paulo Castagnolo negotiatori nostro laudes et gratias agas nomine meo, ad quem litteras dabo, quibus excitabo eum ad recuperandum codices meos e Pisis; ad quam rem interim horteris tu. Vale.

[1] Francesco Barbavaria: cfr. Sabbadini p. 4 nota 7.

p. 43 n. 6. Relativamente allo stipendio del Panormita è notevolissima la variante fornitaci dal Cod. H. 192 inf. f. 23 nella lettera « Nardo nepoti (om. l'ediz.) suo [1] ». Dove l'edizione legge: « Salarium mihi decrevit pro tempore satis grande, aureos videlicet octingentos annuos », il manoscritto legge « quingentos ».

Circa la puntualità dello stipendio rilevata dal Panormita nella lettera al Guarino: « salarium quoque, si cui solvitur, mihi percommode solvitur et perlibenter [2] », è da avvertire, che i Professori di Pavia più d'una volta avevano a desiderarla. Nel cit. codice al f. 15 abbiamo una loro lettera, sembra al prefetto dal tesoro, o ad altra persona influente della corte di Milano, in cui è ricordato avere il « Collegium doctorum legencium in felici studio Papiensi » fatto sciopero e giurato di non riprendere le lezioni prima d'avere ottenuto « stipendium tam diuturno tempore expectatum », d'avere mandato al Duca in deputazione Giovanni d'Andrea Castiglioni e Giovanni Feru(ffino) d'Alessandria per ottenere giustizia, ed in seguito alle buone parole ottenute, avere i Professori ripigliato le letture. Essi sollecitano l'adempimento della promessa, raccomandandola al destinatario, di cui fanno i maggiori elogi e da cui solo si lasciarono persuadere a ritirare il giuramento. La lettera non ha data se non del mese e giorno « S(exto?) idus Madii »: vi si ricordano i tempi correnti bellicosi in un passo, che se anche sia edito qui riproduciamo: « Ex quo (gymnasio) non parva pars gloriae divi nostri principis exoritur. Si quis enim singula status eiusdem ornamenta commemorare voluerit, profecto pauca huic studii ornamenta comperanda (*sic*), nullum anteponendum arbitretur. Nam ut praeteream, quantum apud exteros, qui undique huc loci gratia confluunt invictissimi nostri ducis, celebretur; omittamque eciam quam(tum) emolumenti ex hoc eius errario accedat, cuius respectu, quicquid studii gracia impenditur, perexiguum est: illud sane non parvipendendum, quod cum hiis bellicosis temporibus

[1] *Epist. Gall.* I, 6 f. 8. Cito l'edizione Veneta dell'a. 1553.

[2] *Epist. Gall.* IV, 7 f. 77 v. Di questa lettera communichiamo una variante insigne dal Codice più volte citato H. 192 inf. f. 15 « *Siquidem familiaris divi Principis, et ut ipse addit, privillegio poëta creatus sum, a kal. usque Ianuariis neque lectioni neque scriptioni obstrictus* ». Le parole sono affatto diverse nella stampa.

hic loci quemadmodum et tranquillis studium floreat, certissimum est argumentum etc. » [1].

Il Panormita stesso, anche prima che gli venisse dimezzato lo stipendio, onde si determinò a lasciare il servizio del Visconti, benchè non per questa sola ragione [2], non era sempre pagato a tempo, o almeno lo temeva. Ce lo prova la seguente lettera conservata nel cod. H. 192 inf. f. 31 v°: « Vehementer peto litteras exares ad thesaurarium papiensem, quibus efficias, ut si nulla sit peccunia (*sic*), michi saltem iniiciatur. Et (est?) hic vir interdum difficilis in reddendo salaria. Eum itaque tua auctoritate fle(c)tas et eloquencia tua efficias, ut nunc et deinceps michi peccuniam vel ex lapidibus scaturiat »...

Aggiungasi infine, che il Panormita si diceva Cancelliere dell'Università di Pavia. « Quare studii Papiensis te Cancellarium dicis? » Così in fine all' invettiva anonima del cod. H. 49 inf. f. 183 v°.

p. 9. L' invettiva ivi citata del Rhaudense secondo un titolo marginale quasi svanito riprodotto di fronte dal prefetto Mazzucchelli sarebbe quarta: « philippica... quarta »! In essa sono riassunti gli scritti precedenti, che il Rhaudeuse credeva distrutti dal suo avversario.

p. 6-7. La lettera al Ricci e quella al Rhaudense *ep. Gall.* II, 20 vanno insieme connesse. A scopo di una pacificazione il Riccio aveva invitato i due litiganti, d'accordo, penso, col Rhaudense, il quale contemporaneamente scrisse al Panormita chiedendo un convegno. Il Ricci, frate pur esso come il Rhaudense ed amicissimo del Panormita, volentieri si sarà prestato ad un tentativo simile, se pure non fu egli il primo a concepirne il disegno.

p. 5 nota 4. La lettera apologetica del Panormita a Francesco Barbavara mi pare vada posticipata all'a. 1431. Essa bene rispecchia lo scredito in cui era caduto il Panormita a Milano: scredito, il quale non appare così grande e comune dall' invettiva

[1] Manca nelle *Memorie e Documenti per la storia dell'Università di Pavia.* Pavia 1878. Questa lettera, frammista a quelle del Panormita, sarebbe stata stesa da lui?

[2] Cfr. Sabbadini 43-45. Egli però non sembra tener nel dovuto conto il fatto, attestato dall'apologia, che il P. dovette far di se stesso, il fatto dico, che il P. era decaduto dalla stima di non pochi, che da lui attendevano molto più. Cfr. F. Ramorino *l. c.* 269-272.

del Rhaudense [1] scritta alla fine del 1431 o al principio del 1432; nè si concilia col fatto della coronazione a poeta ottenuta *mandato et litteris* del Visconti in Parma nel Maggio del 1432 [2]. Inoltre le accuse, da cui è costretto difendersi, son ben più atte che quelle del Rhaudense a levargli la grazia sovrana, mirando a farlo comparire per uno scannapane a tradimento [3]. Nè si dica, che se fosse posteriore al Maggio 1432 egli avrebbe ricordato la sua gloriosa coronazione: perchè il Panormita veniva appunto rimproverato di non corrispondere all' aspettativa ed ai premii avuti.

Il Sabbadini l' ha assegnata all' anno 1431 per esservi ricordato come esistente appo il Niccoli il codice ursiniano di Plauto, che alla fine del 1431 sarebbe passato nelle mani del Guarino a Ferrara [4]. Ma quest' ultima cosa è asserita sulla fede della Apologia, mancando di data certa le altre lettere del Guarino relative. — E poi nell'Apologia v' è un passo non ignorato dal Sabbadini, che non è decisivo, ma certo è sufficiente ad escludere come data l'estate del 1431.

In essa sono ricordati i letterati e professori della Corte ed Università Ferrarese. « Videmus..... Nicholaum Ferrariensium principem..... accersisse non suos dico, sed quotquot advenas litteratos clarissimos ac primarios invenire atque habere uspiam potuerit: In phisicis Ugonem Senensem, quem nostis sua illa in disciplina facile principem: in iure imperatorio ac pontificio Florianum bononiensem inter Iureconsultos nostr(a)e memori(a)e non postremum: in studiis humanitatis, dii immortales, quales et quotos, Guarinum Veronensem, Aurispam siculum, Iohannen Tuschanellam, Iohannem Lamolam. Quos omnes non solum pascit, sed honoribus et quidem amplissimis honestat » [5]...

[1] Anzi ivi si legge in B. f. 137. « Non deest tamen vulgus imperitorum et examen qui te huiusce aetatis et seculi quasi delicias c(a)elo datas esse congratulentur »: benchè pur si noti, che la disillusione comincia: « calamum illum e curia a Mecenatibus tuis, quos iam in dies expectatione deludis, tibi missum auro quidem et margaritis intextum ». B. f. 138 v.

[2] Lett. del Panorm. in Sabbadini *op. cit.* p. 42. Cfr. ivi gli argomenti per tale data.

[3] Cfr. Ramorino *Archiv. Stor. Sicil.* VII, 270 ss. Ivi assegna l'Apologia agli anni 1431-32.

[4] Sabbadini *Guarino Veron. e gli archetipi di Celso e di Plauto,* Livorno 1886 pag. 49.

[5] H. 49 inf. f. 159 v.

Dalle ultime parole si raccoglie, che i detti letterati non solo erano stati semplicemente invitati, ma già erano in Ferrara, o al servizio di Niccolò. Or Ugo Benzi il celebre medico passò da Padova a Ferrara col cominciare dell'anno scolastico 1431-32, e più probabilmente nel 1432, se deve correggersi in Tiraboschi VI, 460 nota *a*) la data 1422 fornitagli (?) dal Doringhello in 1432, come vuole il contesto: e così coll'anno scolastico 1431-1432 vi si portò da Bologna il Toscanella [1].

Non può essere adunque dell'estate del 1431 l'apologia: e lo sarebbe del 1432, se fosse esatto, che il canonista Floriano Sampieri fosse il 6 Agosto di detto anno richiamato e ricondotto alla cattedra di Bologna: ciò che è attestato dalla cronica Negri [2]. Ma non siamo in grado di discutere ora questo dato.

p. 42 n. 1. La lettera ivi citata « ex Parma » del cod. nostro H, 192 inf. f. 32-33 non sembra punto essere stata scritta nel principio del 1432 quando il Panormita v' andò a ricevere la laurea; ma in un anno che a Pavia infieriva la peste o la malaria almeno. La lettera indirizzata (parmi) al Piccinino è lunghissima: ne stralciamo i più importanti periodi, omesso quello riprodotto dal Sabbadini:

.... Ago ineptiarum (in praesentiarum?) Parm(a)e ob c(a)eli papiensis inclemenciam atque iniquitatem. Ago igitur ob id libens: nichil est enim, quod (a)eque atque pestilenciam verear. Cum diis contendere, ut non tutum, sic et nephas est. Verum, si quid eapropter aut C(a)esari nostro aut Mecenati ingratum facerem, ita quod (*sic*) ob moram mihi succenserent, statim me conferam quocumque imperabunt..... Studendo quantum licet per totum indagationes illa(s) ad Plautum absolvere, ut desideratissimo cuidam poëmati me dedam in honorem ac amplitudinem magni Mecenatis ac Barbavariorum non sine laude ac co(m)mendatione domini principis..... Indigebam ad eam rem inceptandi (*sic*) libello, quem hic et reperi et inveni. Sed et servum illum a Seneca exigetis et ad me quam

[1] Sabbadini *G. Toscanella* in *Giornale Ligustico* XVII (1890) p. 56. Sul Lamola, di cui il lodato Sabbadini dà la biografia in *Giornale Stor. di Letterat. Ital.* V, 175 (1885) aggiungiamo, che alla sua venuta in Milano s'era posto al servizio di Giacomo Braccelli, ciò che risulta dalla lettera del Guarino, ricordata dal Sabbadini. « Probavi mirum in modum consilium tuum, quod auctore viro illustri Cambio cepisti, ut illi clarissimo Genuensi te adiungeres, sub cuius umbra nonnichil aliquando tibi frugis parturires ». H, 49 inf. f. 126 v.

[2] Fantuzzi *Scritt. Bologn.* VII, 303. Il Mazzetti male dice « 6 Aprile 1432 » citando il Fantuzzi. V. il suo « *Repertorio di tutti i Professori di Bologna* » Bologna 1848 p. 279.

propediem dimittetis. Erit eciam non ab re Mecenatis mei. Conducit enim plurimum studiis meis, quamquam sine eo rem vix possum..... Sed quod tantopere petis ad calcem epistul(a)e, matronas scilicet illustres, puto periocunde id epistolare. Sin serie id petis, habes tota [1] quod mente petisti. Hoc est libellum DE MULIERIBUS CLARIS editum a Iohanne Boccacio non quidem admodum ornatum. Sed tu non libelli aut orationis dignitate (*sic*), ut arbitror, sed rei veritatem et ystoriam expectis (*sic*). Librum facile habebis ab expectatissimo abbate nostro Antonio Ricio. Sed (si?) quid pr(a)eterea ad rem, quam paras, mea opera indiges, studebo eciam pro virili satisfacere, quamquam illas pr(a)eclaras matronas fere omnes et in catalogum retulit. Si tu iocaris in ea re, ne ioceris queso in negocium (*sic*) Ugolini Cateli Iurisconsulti [2], sed magnopere se (*sic*) commissum habe, tum causa mea, tum quia amicus tuus est ac tuorum studiosus etc..... Tu vale cum Mercurino et Ferufino et principatu omni. Ex Parma quam tempesta in nocte.

Il « libello quem hic et reperi et inveni », del quale abbisognava « ad eam rem (a terminare indagationes illas ad Plautum »?) sarebbe la copia guariniana di Plauto, che il Panormita portò seco in Sicilia? [3] Allora la lettera sarebbe posteriore all'Apologia, al tempo della quale il Codice doveva ancora arrivare dalle mani del Niccoli a quelle del Guarino, e precisamente sarebbe dell'a. 1434 in cui il Panormita ebbe il Plauto del Guarino [4]. Ed il Panormita avrebbe realmente continuato le sue indagationes, che nella citata Apologia diceva avrebbe finite in tre giorni? Si noti ancora il suo giudizio sul libro ricordato del Boccaccio. Si noti ancora una voglia di lavorare, che mi par più sincera del solito, e ben si spiegherebbe come nata dalla accusa mossagli di mangiar il salario senza far nulla, accusa da cui si difende nell'Apologia.

p. 16-17 e 103. Della prima moglie tradita dal Panormita, oltre a quello che ne dicono il Decembrio, il Rhaudense e l'anonimo, è da notare che il P., il quale nelle sue lettere veramente *Galliche* non la nomina mai mai, ne avrebbe fatto un cenno sfavorevole secondo il Rhaudense: « uxoris su(a)e permolestum sibi

[1] « qota » era stato scritto prima.

[2] Consanguineo della Giulia Catelli? della quale il Panormita fece l'epitafio *Epist. Gall.* IV, 4.

[3] Cfr. *Ep. Gall.* IV, 5 f. 74.

[4] Cfr. Sabbadini *Guarino Veron.* pag. 53-59.

nomen ipse meminerit [1] ». Nella lettera a Giovanni Feruffino scritta circa l'a. 1437 [2] da Gaeta nomina sua moglie Filippa, che era « commater » del Feruffino. Di qui si raccoglie che anche la Filippa era stata in Lombardia, avendo essa tenuto al battesimo o alla cresima un figlio del Feruffino, o viceversa [3]. Il P. non sembra abbia fino allora più veduto l'amico, dopo la sua partenza dall'Alta Italia, ma solo ricevutane qualche lettera. La Filippa fu la prima moglie « molestissima », benchè ottima, del P. che ne consumò l'*amplissima dote* in vizii, e (crede anche questo il Sabbadini dietro i tre testimonii contemporanei) poi piantò in Sicilia, quando passò nel continente?

Supponiamo, che essa morisse prima del 1444, in cui il Panormita vagheggiava nuove nozze: non ne sappiamo però l'anno. Ciò posto, non veggo perchè la rabbiosa lettera del Valla al Decembrio contro il Panormita debba proprio porsi nell'a. 1444: *L'Eleganze* erano già terminate nel 1441 circa [4]. Non rimarrebbe che dimostrare essere il Decembrio stato ambasciatore a Roma solo dal 1444 in poi. Invece è certissimo, che egli vi stette quasi tutto l'anno 1443 (già prima ancora v'era stato altra volta [5]) ed il 1 Giugno 1444 era a Milano, donde scriveva al Duca di Glocester [6].

[1] B. f. 124.

[2] *Ep. Gall.* IV, 5. Questa lettera però andrebbe tra le Campane. Per la data cfr. Sabbadini *Guarino* etc. pag. 56.

[3] Da una lettera inedita del P. a Domenico Feruffino in H, 49 inf. f. 146 v. risulta che il P. tenne a battesimo Francesco nipote di lui per parte di fratello: lo chiama infatti « Ferrufinulus » (il fratello sarebbe il giurista Giovanni professore a Pavia e marito della letterata Margherita?). Egli voleva imporgli il nome di « Mecenas » in onore del Barbavaria: ma le « comatres » si opposero e la vinsero: « nam putarant me porci salati frustrum, quod grammatici pernam, vulgares mezenam vocant, appellare puellum debere ». La scena dovette esser comica, ed il P. vi scherza sopra graziosamente; cfr. Argelati 617-618. La moglie del P. fece allora da madrina al figlio del Feruffino? — Quella lettera allegra allegra non mi sembra degli ultimi anni, che il P. passò a Pavia.

Si noti ancora, che la lettera al Feruffino *Ep. Gall.* IV, 2 f. 71 v. porta nel cit. Codice f. 147 v. « Ferrufino compatri ». Quanto sia guasta questa lettera, apparisce da ciò che segue: « Nicholao + Capriatae » aggiunge il Cod.: « De laudibus Antonii » ed.; « de laudibus nostri Lanzalotti », così il Codice. Questo encomio è tra la *Ep. Gall.* I, 5 f. 4 v. ss., indirizzato a Filippo Maria, quando fece senatore Lancellotto Crotti (H, f. 96 dà il nome intero). Perchè il P. fece questo mutamento?

[4] Sabbadini *L. Valla* etc. 88.

[5] Cfr. M. Borsa *P. Cand. Decembrio e l'Umanesimo in Lombardia* in *Arch. Stor. Lombardo* XX (1893) pag. 13.

[6] Cod. Ambr. I. 235 inf. f. 18.

V.

DELL'ANNO IN CUI SCIPIONE MAINENTI DIVENNE VESCOVO DI MODENA.

Dalla lettera al Feruffino pigliamo occasione di discutere un punto oscuro della serie dei Vescovi di Modena. Ivi si leggono le seguenti parole: « Literas ad Guarinum dedimus Scipioni Ferrariensi utriusque nostrum amantissimo, nunc ut audio, Pontifici Utinensi ». Il Sabbadini ha pensato, che ivi si tratti di Scipione Mainenti Ferrarese Vescovo di Modena dal 1436, 30 ottobre, ed ha proposto la correzione d'Utinensi in Mutinensi [1].

Non c'è che dire: il Sabbadini ha divinato il vero, benchè non si sia dato conto delle difficoltà in contrario, nè abbia dimostrato perchè la lezione Utinensi non possa stare. Tratteremo la questione coi mezzi di cui ora disponiamo, augurando che qualche Modenese frugando negli Archivi della città trovi atti incontestabili, dai quali risulti il tempo, che Scipione Mainenti fu fatto Vescovo di quella città.

Adunque 1°. non c'è da pensare a Udine, per la semplice ragione che la sede arcivescovile d'Udine fu eretta il 19 Gennaio 1752! [2] L'errore essendo manifesto, e la correzione del Sabbadini essendo la più ovvia e corrispondendo assai bene nel nome dell'investito, deesi accettare. Ma c'è il guaio, che la data 30 ottobre 1436 dell'elezione del Mainenti fornita dall'Ughelli [3] ed accettata dal Sabbadini è abbandonata dai migliori moderni il Tiraboschi, il Bormann e il Gams, per un argomento, che vale la pena di esaminare. Secondo il Tiraboschi [4] seguìto dal Bormann [5] il Mainenti sarebbe stato eletto nel 1431: invece nel 1433 secondo il Gams [6], che visibilmente ha badato solo alla « Storia di Nonantola [7] » e alle « Memorie Storiche Modenesi [8] » dello stesso Tiraboschi. Siccome la data del Gams è tolta da

[1] *Guarino* pag. 56.
[2] Gams *Series Episcop.* pag. 775.
[3] *Italia Sacra* 2, 121 ed. Coleti.
[4] *Storia d. Letter. Ital.* 6, 190-1.
[5] *Corpus Inscr. Lat.* XI, 1, 148.
[6] Op. cit. 758.
[7] 1, 478.
[8] 4, 72.

questi *oo. cc.*, che ve la presenta come il punto certo oltre cui non si può discendere, e siccome i due anni in dietro da questo punto sono stati suppliti congetturalmente, accettando per metà il racconto del Silingardi, che dice morto il Vescovo Boiardi Carlo nel 1431, mentre invece si trova tra i firmatarii del Concilio di Firenze (1439): così essendo unico l'argomento per le due date diverse noi ci limiteremo a sciogliere questo senza preoccuparci del resto.

Il Tiraboschi adunque, visto che nell'*itinerario* di Ciriaco Pizzicolli d'Ancona [1] e nella vita del medesimo fatta dal contemporaneo ed amico Scalamonti [2] è ricordato un viaggio di Ciriaco a Modena, dove il Vescovo Scipione gli avrebbe cortesemente mostrato molte iscrizioni, di cui talune sono riportate dallo Scalamonti, e visto ancora, che questo viaggio non può essere posto dopo l'a. 1433: ne ha tirato la conseguenza (a prima vista la si direbbe proprio necessaria ed inevitabile) che il Mainenti fino da quell'anno almeno fosse Vescovo di Modena.

Benchè lo Scalamonti sia d'un 'autorità somma come biografo di Ciriaco [3], e benchè Ciriaco fondatore della scienza epigrafica ed archeologica [4] per diligenza, per sapere e per meriti scientifici (ed anche per onestà) sia di lunghissima mano superiore al Panormita: non dubitiamo però nel caso particolare di prestar fede a questi piuttosto che a quelli. Il Panormita era o almeno si dice amicissimo del Mainenti; con lui s'era trovato nel 1436 a Firenze alla curia di Papa Eugenio, dove il Panormita fu mandato in ambasceria da Alfonso di Napoli. Come è presumibile, che, se il Mainenti potente in curia d'Eugenio era Vescovo di Modena, il Panormita l'ignorasse? Se c'è luogo, dove si sfoderano e si sono sempre sfoderati i titoli ufficiali (non dico di merito), egli è nelle corti. Il titolo poi e carattere di Vescovo non è mai stato di quelli, che si pongono tra gli etc. etc. nemmeno alle corti principesche, figuriamoci poi in curia papale: nè

[1] Ed. Mehus pag. 27.

[2] Ed. Colucci pag. XCII in *Antichità Picene* t. XV (non l'ho potuto trovare in Milano).

[3] Ne convengono tutti i migliori, dal Tiraboschi 6, 1, 181 a G. B. De Rossi *Inscript. Christ. Urbis Romae* II, 356.

[4] De-Rossi *ib.* ss., principalmente a pag. 376-377.

del resto è tale, che potesse non apparire all'esterno. E si sa ancora, che i Vescovi allora e prima e poi si denominavano comunemente dalle loro diocesi, omettendo il cognome ed anche il nome. Se il Mainenti era Vescovo di Modena fino dal 1433, il Panormita l'avrebbe indubbiamente saputo, anche prima di lasciar l'Alta Italia, dove nel 1434 sembra si trovasse a Parma [1], poche miglia lontano da Modena, nè l'avrebbe più chiamato « Scipioni Ferrariensi » etc.

La data tratta da Ciriaco, che però fu certamente a Modena, a Reggio etc. nel 1433, va messa tra i tanti anacronismi, ond' è pieno quell' « Itinerario » ripudiato dalla stesso Ciriaco [2]. A Modena può essere tornato altra volta nel 1437, in cui Ciriaco viaggiò di nuovo nell' Italia Superiore [3], ed allora avere l'accoglienza, narrata, dal Vescovo Mainenti: la quale per isbaglio di memoria, non difficile in uomo che continuamente viaggiò e scrisse quella lettera, bisogna dirlo senza riandare i suoi appunti, potè poi essere riferita al primo viaggio del 1433. Dello Scala-

[1] Cfr. la lettera sopra pubblicata, con data da Parma. — Che il Mainenti non fosse ancor Vescovo nel 1436 (o 35 almeno) appare dalle lettere del B. Alberto da Sarteano *Opp.* ed. Harold, Romae 1688. Nella 1ª scritta da Gerusalemme il 23 Marzo 1435(=1436) a « Scipioni Ferrariensi » (l' « Episcopo Mutinensi » fu aggiunto all' autografo dal Wadding v. ib. not. 1ª pag. 270) non v' è alcuna espressione, che faccia pur di lontano supporre, che il destinatario potente appresso Eugenio IV sia vescovo. Nella seconda invece scritta da Padova il 19 Marzo 1443 « Scipioni Mutinensi Episcopo » (così pure si sarebbe scritto nella prima se fosse vero ciò che sostiene il Tiraboschi) ricorrono espressioni, che evidentemente mostrano essere vescovo il destinatario « ...Xi venerande... Praesul :... mi Scipio, mi Pater episcope... Pater optime etc. » ib. pag. 383 385. — E si noti che il B. Alberto nel 1435 fu nel Giugno a Firenze con PP. Eugenio, nel luglio a Ferrara etc. Cfr. *ib.* 272 nota VI. Donde ben conchiudesi la data 1435 essere uguale al nostro 23 Marzo 1436, ed avere il B. Alberto seguito lo stile vecchio fiorentino. — Appare ancora dalla lettera di congratulazione scritta da Bologna al Mainenti divenuto vescovo dal Poggio, in cui dice d' avere già da tempo scelta la vita secolare (*Ep.* 41 p. 261 in fine ad l. *de varietate Fortunae* Paris 1723): il che avvenne nel 1434 alla fine come risulta dalle lettere 27 e 37 ib. p. 208, 651 insieme confrontate.

[2] Rilevava già lo stesso Tiraboschi *l. c.* il disordine sommo e le inesattezze dell' Itinerario. Cfr. De Rossi *op. cit.* 361, il quale parla d' una lettera corretta al P. Eugenio, copia autografa della quale si conserva nella Laurenziana. In essa è stata omessa la narrazione dei viaggi, denominata Itinerario dal Mehus; « quam (narrationem), aggiunge il De-Rossi, utpote manifeste inordinatam neque auctori probatam cum circumspectione adhibeo ». In essa, avverte a pag. 364 « diversarum peregrinationum memoriam permixtam esse ».

[3] Cfr. De Rossi pag. 386 ed i passi ivi indicati. Però non trovo alcuna menzione di Modena tra le città allora visitate.

monti poi, che lavorava sulle lettere e sui racconti orali di Ciriaco e suoi parenti, in guisa da essere la vita scritta da lui considerata come un'autobiografia di Ciriaco, diremo altrettanto: benchè, a dir vero, il fatto che ei termina la vita di Ciriaco all'a. 1434, e che egli riporta i titoli modenesi, che sarebbero stati veduti in grazia del Vescovo Scipione nel viaggio del 1433, sembrerebbe proprio escludere, che la visita al Mainenti fosse stata fatta dopo di quell'anno. Ma Ciriaco stesso col suo Itinerario [1] e co' suoi racconti potè dare occasione, che l'amico cadesse nello stesso anacronismo: e poi si noti ancora, che lo Scalamonti scriveva dopo la morte di Ciriaco avvenuta circa l'a. 1455, e quindi alla distanza d'una ventina e più d'anni [2]: ed i titoli del primo viaggio, lo nota il De Rossi stesso, furono in parte ripetuti nei commentarii del viaggio degli a. 1442-43.

Parendomi adunque impossibile, che nel 1436 il Panormita ignorasse, che il Mainenti fosse vescovo di Modena, se tale veramente era allora; e potendo essere che il Pizzicolli ed il suo biografo Scalamonti siano caduti nell'anacronismo accennato; par

[1] Osservando infatti i passi dell'Itinerario e dello Scalamonti (sono riprodotti dal Bormann *l. c.*) mi par chiaro che lo Scalamonti scrivendo quel passo abbia avuto sott'occhio l'itinerario; l'espressione « suis digne commentariis reponenda curavit » corrisponde a quella di Ciriaco. « Litterisque mandare malui »: Cfr. *Itin.* pag. 36 « nostris haud indigna mandavimus commentariis ». Resterebbe a vedere, se i titoli modenesi furono tratti dai commentarii dell'a. 1433, i quali mancano: e se essi portavano l'indicazione dell'*Itinerario:* la quale, se anche mancava, poteva essere supplita dallo Scalamonti dietro l'espressione dell'Itinerario o dietro racconto dello stesso Ciriaco.

[2] Così dicono almeno il Tiraboschi *t. c.* 181 e l'Agostini *Scritt. Ven.* 1,227: ma dalla prefazione riprodotta dall'Agostini ciò non si raccoglie. Che lo Scalamonti scrivesse dopo l'anno 1441 mi par certo. Il Quirini, a cui richiesta vi si indusse lo Scalamonti, era nato circa il 1420, cfr. Agostini *t. c.* 205; trovavasi in Padova, ma da poco, nel 1440. Prima del 26 Aprile di quell'anno dubito assai che pensasse di scrivere la vita di Ciriaco; aveva da pensare all'esame, che per grazia ottenne fosse privato, ib. Ciriaco però conosceva certamente il Quirino alla fine del 1441, ricordando con lode nell'*Itinerario* pag. 14 lui ed il suo commentario latino ad una poesia italiana da Ciriaco recitata in Firenze come *nuperrime* composto. Sono da notare le espressioni, con cui Ciriaco introduce il cenno su Lauro. « Quin et hac utique in urbe novissime quidem novimus Laurum insurgere Quirinum *Venetum* etc. » Il Quirino imparò a conoscere Ciriaco a Firenze? E dopo tornato a Padova, di là si fece animo a chiedergli i materiali per la biografia? Ciriaco non accenna a ciò nell'Itinerario. — Checchè sia di ciò, dev'essere corso un certo lasso di tempo tra la lettera del Quirino indirizzata da Padova a Firenze a Ciriaco e da questi poco curata, e vista poi in Ancona dallo Scalamonti, e la stesura della biografia per questi. Ciriaco era a Firenze anche nel 1439 nel 1441 e nel 1449. Cfr. De Rossi pag. 386.

si debba ritenere piuttosto, che il Mainenti fosse eletto vescovo di Modena nel 1436, e se vuolsi il 30 Ottobre di quell'anno, come indica l'Ughelli. Della cui data, così precisa, converrebbe cercare la fonte, se mai cioè fosse tolta dagli atti consistoriali o da altri atti d'indubitata fede.

Dopo tutto ciò aggiungiamo alcuni nostri pensieri sopra

VI.

L'EPISTOLARIO D'ANTÒNIO BECCADELLI PANORMITA.

Dalle poche comunicazioni fatte sopra, quando occorreva, di lettere o parti di lettere inedite del Panormita, può ognuno immaginare lo stato imperfetto del suo epistolario edito. Non poche mancano, che tuttora esistono; come non poche sono andate perdute: e le edite stesse rappresentano un testo che è poco sicuro.

Fu lo stesso Panormita, che raccolse le proprie lettere; ed a lui stesso in buona parte sono imputabili i vizii ora notati del suo epistolario edito rappresentante la raccolta dell'autore, certamente per lo scopo, che egli stesso ebbe cura di manifestare. Nella lettera-prefazione al cognato Francesco Arcello, egli dice d'aver raccolte non tutte le lettere sue, « ma soltanto le poche che rimasero appresso di me o mi sono poi venute alle mani ». Il motivo segue: affinchè « tu ne raccolga ed apprenda la storia della mia gioventù. Tu vedrai facilmente, quali principi, quali amici, quali costumi e quali studii letterarii abbia io coltivato in quell'età: affinchè tu possa anche più facilmente conoscere, a chi abbi disposato tua sorella Laura etc. Perchè essendo io forestiero in quest' inclita città di Napoli, non ti ho potuto dare testimonianze più pronte delle mie lettere ». Ciò posto non ci faremo maraviglia alcuna, nè daremo al P. grande carico, se abbia soppresso certe letteraccie infami (e Dio volesse non ne avesse lasciata alcuna nella collezione!) dello stampo delle risposte dell'Aurispa [1], e se abbia omesso certe altre, che senza essere im-

[1] Cfr. R. Sabbadini *op. cit.* pag. 14-15.

morali attestavano la sua miseria primitiva, come quella a G. Lamola [1]. Altrimenti si sarebbe fatto conoscere un poco di più, ma non in meglio, all'Arcello: e ciò forse non voleva.

Devesi ancora avvertire, che le lettere stesse accettate hanno subìto un lavoro di revisione più o meno accurata nella forma (e talvolta nella sostanza), che, si sa, per quegli umanisti era un idolo. Una frase men pura, un verso sbagliato non si perdonavano [2]; mentre si chiudeva un occhio ed anche si rideva malignamente sulla bestialità dell'argomento. A questa revisione faccio risalire non poche varianti più o meno felici dello stampato. La redazione originale non poche volte lascia desiderare proprietà e purezza. Egli scriveva d'ordinario in fretta: l'espressioni « quam cursim, quam raptim » si trovano quasi sempre alla chiusa delle sue lettere, pognamo pure che talvolta siano apposte per complimento. Qualche espressione barbara, ad esempio epistolizes, epistolaturum, compatriotam (H. 192 Inf. f. 32 v°.), qualche sgrammaticatura, come ita quod etc. gli sfuggivano. Non parliamo della disposizione e della tornitura de' periodi di cui taluno, fosse per vizio di scrittura del copista o del P. stesso, sono quasi inintelligibili. Il P., che dal Rhaudense aveva sentito rinfacciarsi i versi sbagliati, che conosceva essere « poco elaborate » le sue lettere [3], avrà fatto una purga accurata a seconda del proprio gusto. Il male è, che, non avendo un esatto concetto di ciò, che serve e può servire se anche minutissimo alla critica storica, egli non ha avuto scrupolo di lasciare sparire nella purga qualche frase, ed anche qualche periodo innocente, e di alterare qualche cifra (come quella del suo salario primitivo, che potè benissimo essere aumentato in seguito) a costo d'un anacronismo, forse perchè meglio risaltasse all'Arcello, a chi egli aveva sposato la sorella Laura: e chi sa non abbia anche alterato qualche altro nome, forse divenutogli men gradito, come abbiam visto nella let-

[1] *Ib.* pag. 30 di cui nota la chiusa « has item nemini ostendas volo ». Nella lettera da Roma pubblicata sopra abbiamo visto che egli dubitava fossero le sue lettere state intercettate dagli emoli.

[2] Cfr. la lettera del Panormita al Rhaudense in Sabbadini 7-8, e l'epigramma contro il Valla in *Archiv. Stor. Ital.* 5ª ser., III pag. 449 (a. 1889).

[3] « Fateor et ego meum hoc genus epistulandi non elaboratum, non magni admodum extimandum; *neque id ego dinumerari volo in operibus meis, aut in corpus redigi,* quamvis numero sint circiter mille ». Nell'Apologia in H. 49 Inf. f. 156 v. — Il passo è importantissimo.

tera al Feruffino relativamente al Crotti, e come fece del nome del Panormita il Valla nella 2ª recensione del dialogo *de Voluptate*.

Può credersi ancora, che la soppressione di non poche lettere sia dovuta alla fissità del P. non solo nei complimenti, che il più delle volte sono smancerie femminili e tal' altra raggiungono l'empietà, ma nelle notizie e nelle frasi, che si trovano quasi identiche in più lettere: così che una raccolta compita conterrebbe più d'un duplicato.

Essendosi pertanto il P. lasciato nella scelta delle sue lettere e nella loro revisione guidare dallo scopo di dare come una storia gloriosa - e quindi, per necessità, non compiuta - della sua gioventù, e dai criterii letterarii degli umanisti; l'epistolario da lui stesso raccolto deve essere principalmente considerato come monumento letterario, e cautamente usato come documento storico. Chi d'esso vorrà servirsi per la storia dovrà ricorrere alle collezioni fattene da altri e conservate in più manoscritti (come ad esempio i nostri H, 49 inf. e lo scorretto H, 192 inf.) dove spesso è mantenuta evidentemente la lezione primitiva e le notizie soppresse insieme con essa. Il P. stesso ricorda queste copie fatte da altri, prima ancora che ei pensasse a fare la raccolta delle proprie lettere: « circumferuntur tamen, leguntur, exscribuntur etiam extra hanc Gal(l)iam [1] ».

VII.

DUE NOTE SULLA CRONOLOGIA DELLA VITA DI CIRIACO D'ANCONA

Essendoci in causa d'una nota precedente dovuti occupare della vita e degli scritti di Ciriaco, abbiamo rilevato alcune inesattezze, che qui crediamo bene di segnalare, persuasi di non avere in seguito migliore occasione. Le rettificazioni, s'intende, non possono che riferirsi allo studio più recente e più compito ed esatto quale è quello del veneratissimo De Rossi, già più volte citato. Qualche errore proprio degli studii precedenti e lasciato intatto, l'accenneremo in passando.

[1] *Ibid.* Circa la distribuzione e la cronologia delle lettere, v. Ramorino e Sabbadini: come pure intorno alla loro tradizione nei manoscritti, Sabbadini I, nota.

p. 358 col. 2, n. 6ª. La lettera inedita di Ciriaco a Leonardo Aretino si trova pure nel Cod. Ambrosiano R. 21 Sup. f. 174 ed è seguìta dalla risposta. Nel nostro codice è qualche variante importante che qui segnaliamo. 1°. « Cum hisce diebus *ad Urbem*.... litteras quasdam ab inclito Pannoniae rege sive Imperatore.... missas E Senis legerem....» Non so, se il codice Marciano abbia la lezione *ad Urbem*, che non è niente trascurabile, perchè indicherebbe il luogo, dove Ciriaco lesse la lettera di Sigismondo, e non è Siena, come vedremo fra breve.

Nella data poi, 2°. invece dell' « idibus decembris 1433 » si legge « Idibus Decembris Olympiadis autem DLII anno 3°. ». Le due lezioni si completano? Altre due volte per lo meno s' è servito Ciriaco delle Olimpiadi per computar gli anni [1]. Se fosse esatta l'equivalenza d'essa dataci dal Mommsen, e se Ciriaco (come è presumibile) non ha variato nel computare le Olimpiadi, la lettera al Bruni dovrebbe essere assegnata al 13 Dicembre 1431: il che nè combina colla data del Marciano, nè resiste davanti al fatto certo che Sigismondo allora era nell'alta Italia ancora, e giunse solo il 10 Luglio 1432 a Siena, dove fu costretto restare 8 mesi [2]. È forse da leggersi *anno 4°* ?

Il De Rossi, argomentando dalla espressione « designato imperatore » concludeva essere erronea la data Dic. 1433 del Codice Marciano e doversi mutare in 1432, ed ha ragione, se pure chi sostituì la data originale non ha seguìto lo stil pisano, parendo strano, che l'adottasse Ciriaco scrivente da Firenze [3].

[1] Appresso il Mommsen *C. I. L.* 3, 1, 93, « exeunte m. Dec. a. 1435 (vel ut ipse scripsit III Kal. Ian. Olympiadis DLIII a. III » e 271. Duolmi assai di non potere consultare direttamente i Commentari di Ciriaco.

[2] Sulle tappe del viaggio di Sigismondo a Roma cfr. Sismondi *Hist. d. Républ. Ital.* 4, 439-442 Bruxelles 1830: da Roma oltre le Alpi S. Antoninus P. 3 tit. 12 Cap. X § 1. tom. 3 p. CCVI ed. Norimbergae 1491 e Leonardo Aret. « de temporibus suis » f. 52 v. Paris 1512. L'imperatore non ripassò da Siena, donde scrisse prima di essere incoronato a Roma (Maggio 1433), come risulta dalla variante « missas e Senis » e da ciò che segue: « in iis romanum se regem inscribere animadverti, ut forte minorem imperatoris titulum capessere videretur ». Aggiungi anche il « designato » del Codice Marciano.

[3] Secondo il Mommsen « Cyriacus annum inchoavit a natali Domini ». *C. I. L.* 3, 1, 130 col. 3ª il che non è sempre vero, se pure lo è qualche volta. La lett. 8ª di Ciriaco, ed. Mehus pag. 77-80, data « ex Ancone VIII Kal. Ianuar. 1439 » è certo dell'a. 1439 secondo il computo usuale. In essa si congratula collo Scarampo traslato dalla sede di Firenze al patriarcato d'Aquileia (il Pastor *St. d. Papi* etc. trad. Benetti Trento 1890 I, 223 non accenna a questa traslazione, attestata anche dal Doc. N. 21

Del resto è a dubitare se questa lettera di Ciriaco sia stata scritta prima dell'incoronazione, come certo fu quella di Sigismondo. La risposta di Leonardo fu indubbiamente scritta dopo, e nel riassunto, che dà della lettera di Ciriaco sembra insinuare, che anche questa sia posteriore all'incoronazione. Ecco le sue parole: «.... admiratum te dicis in hoc novo Sigismundi principis adventu.... qui ante coronationem se regem scribit romanorum, post coronationem vero quasi maius quiddam et dignius exprimere volens Imperatorem se *nuncupabat* non regem: quod tu pro(be) factum non arbitraris ».

p. 361 ss. Qui, non meno che nel Mommsen, è una cronologia impossibile. Ci limitiamo a segnalare ciò che visibilmente vi ripugna, lasciando la cura di rifarla a chi ha in mano i documenti necessarii.

Fissiamo adunque, che Ciriaco era in Ancona il 13 Settembre 1435; ciò prova la data della sua relazione della battaglia navale di Ponza avvenuta il 5 Agosto dello stesso anno [1]. Ciò posto, è impossibile, che ai 5 di Settembre del detto anno abbia visto le piramidi ecc. [2]. Bisogna adunque assegnare ad altro anno il viaggio di Ciriaco in Egitto [3].

ivi pubblicato a pag. 628-629) e parla dei 17 nuovi cardinali *allora allora* creati da Eugenio: ciò che avvenne il 18 Dic. 1439 cfr. Pastor I, 255, che poteva anche citare la lettera molto esatta di Ciriaco e l'anonimo biografo di Eugenio in Muratori *R. I. SS.* 3, 2, 872.

In essa lettera a principio è un errore certissimo « III viginti novos cardines », mentre i cardinali sotto numerati sono 17. Ciriaco scrisse III(de)viginti? La parola non è del latino buono, ma Ciriaco come bene rileva il De Rossi ha una lingua ed uno stile tutto suo. Cfr. Poggio *Opp.* 125 (ed. 1513): « Graeca plurima latinis mixta, verba inepta, latinitas mala, constructio inconcinna.... » Parole vere in mezzo a tante odiose e false.

[1] Nel Cod. Ambr. R. 93 è un bell'esemplare di questa « naumachia regia » che avvenne « superioribus diebus » f. 6 v. Non ho l'edizione del Colucci. Ciriaco vi ricorda (f. 5 v°) essere scorso un *biennio e più*, dacchè egli aveva trattato prima con Filippo Maria, poi *a Roma* con Sigismondo imperatore e papa Eugenio di una lega contro i Turchi: il che certamente potè avvenire solo del 1433 e prima. Cfr. il racconto concorde dello Scalamonti in De Rossi 359 col. 1ª.

[2] De Rossi 362 col. 2.

[3] E rivedere in parte la cronologia, perchè necessariamente deve essere spostato anche qualche altro viaggio. La confusione è sorta dal non avere tenuto presente, che l'anno della battaglia di Ponza è il 1435. Non occorrerebbe nemmeno aggiungere, che però l'uso da noi fatto sopra dell'ultima cronologia della vita di Ciriaco, è riservatissimo. Sarebbe stato interminabile, ma spesso anche ci fu impossibile, discutere tutto quello, che ci pareva dubbio.

VIII.

UNA LETTERA INEDITA DI CIRIACO.

Nel cod. Ambrosiano R. 93 sup. al f. 18 è la seguente lettera di Ciriaco a Carlo re d'Epiro, che non sappiamo come sia sfuggita a chi ha esaminato quel codice. Essa è importante per ciò che vi si dice dei commentari, di cui Ciriaco mandava unita una copia. [1] Eccola:

Karulo Serenissimo Epirotarum Regi
Kyriacus Anconitanus S.

Commentarium hoc Francisco Scalamontium Anconitano equiti praeclarissimo et mihi amico dignissimo scripsi, nec antea suis in manibus detuli, quin prius Cardinali Ursino Rmo domino me(o) Florentiae ut ad libitum emendaret, transmitterem. Nunc vero providentissimae tuae spectationi utique recommittere placuit, ut et si quid ineptum verba inter et tuis forte non aequum auribus inveneris id resecandum emendandumve committeres. Vale.

Ex Acarnania Epiri regia civitate tua XVII Kal. Februarii.

È notevole questa doppia revisione, di complimento se vuolsi, a cui Ciriaco sottopone i commentarii del suo viaggio per l'Epiro, credo, perchè altrimenti non si capisce così bene per qual ragione li presentasse a Re Carlo, affinchè ne levasse « si quid... tuis forte non aequum auribus etc. » [2].

[1] La lettera segue immediatamente la « *Naumachia* » pur essa indirizzata allo Scalamonti: ma che non si riferisca ad essa, ossia che il commentario mandato a re Carlo e al Card. Orsino non sia il commentario della battaglia di Ponza, mi pare certo. Vi sono nominati, è vero, Francesco Orsino (f. 8 v°,-10) e i due Gianantonii l'uno principe di Taranto, l'altro duca di Suessa « ingenuas ursinae martianaeque domus proles » f. 10; ma di costoro è solo narrata la cattura, e di quegli la vile fuga: e nulla v'ha poi che si riferisca a re Carlo. Un simile commentario il Card. Orsini l'avrebbe gradito? Inoltre Ciriaco, scrivente in Ancona nel settembre 1435 appresso l'amico Scalamonti, avrebbe portato seco lo scritto in Epiro, per mandarglielo poi di là l'anno seguente? E sì che gli scriveva affinchè si persuadesse anch'egli e sperasse dalla liberalità del duca Filippo la liberazione del re Alfonso da loro amato.

[2] Infatti nella lettera 3ª allo Scalamonti (e a Crasso), alla quale crediamo si riducano questi commentarii, si parla con lode dell'accoglienza avuta da re Carlo e delle cose viste nel suo regno, ed. Mehus pag. 58-65. È datata « ex Acarnania, eo quo

Il Card. Orsini, cui li aveva mandati in prima a Firenze, è certo il Card. Giordano († 29 Maggio 1439) di cui fa cenno nella lettera 3ª allo Scalamonti in occasione d'un epitafio trovato nel viaggio del 1435 all'Epiro, ove nominavasi un Ursinus [1].

Essendo re Carlo morto nel 1438 [2] ed essendo stata trovata l'iscrizione d'Ursinus nell'a. 1435 io inclinerei a credere, che quelli fossero i commentari dell'anno 1435 e, se vuolsi, anche del seguente. Siccome però il 16 Gennaio del 1436 Ciriaco non avrebbe potuto riavere da Firenze dal cardinale i commentarii di tal viaggio, a cui forse non erano nemmeno giunti, essendo Ciriaco approdato a Butroto il 26 Dicembre 1435 e giunto il 29 ad Acarnania [3], si potrebbe dubitare se la lettera a re Carlo sia dell'a. 1436, del qual anno altra lettera a re Carlo abbiamo tra le stampate [4]. Però se tali commentari, come mi sembra probabilissimo, si riducono alla lettera 3ª indirizzata allo Scalamonti, e se egli di questa lettera mandò solo una copia all'Orsini ed altra a re Carlo, io non dubiterei di assegnare la nostra all'anno istesso. Il « detuli in manibus » dello Scalamonti deve equivalere ad un « deferam » anche perchè il re non avrebbe con ragione aggradito il riguardo di una revisione, se il commentario fosse stato spedito allo Scalamonti dopo la revisione dell'Orsini e prima della propria, e quindi senza poterlo correggere in tempo. A re Carlo, di cui si loda la corte e si descrivono le città del suo regno, doveva premer di più quel commentario, e ciò non ostante gli si sarebbe usato minor riguardo. Ciriaco dunque era in Acarnania il 16 Gennaio 1436 [5].

ad eam venimus die IV Kal. Ianuarii 1435 ». Vi descrive il proprio viaggio da Zara ad Acarnania. Da Zara avevagli spedite altre sue lettere sul proprio viaggio, come provano le espressioni « nunc de reliquo nostro hucusque itinere » pag. 58.

[1] Pag. 59. Fu senza dubbio per questo epitafio, e per le espressioni obligantissime per occasione d'esso indirizzate al Cardinale, « quem potissimum meo pro numine veneror », che egli volle fargli vedere i suoi commentarii prima di spedirli allo Scalamonti.

[2] De Rossi 354, che cita una lettera di Ciriaco sulla morte di re Carlo.

[3] *Epist.* 3ª pag. 62-63.

[4] *Epist.* 5ª pag. 68 « XIII Kal. Iuniarum... ex Orionatio 1436 ».

[5] L'11 Gennaio 1436 era ad Astacora, donde scrisse a Giorgio Ragnaroli di Pesaro segretario del Re, che il dì seguente sarebbe per il fiume andato a Giove Dodoneo e a Nicopoli e di là « (me) ad te statim conversurum scias ». *Epist.* 4ª pag. 63. Or da Nicopoli e da Dodona aveva venendo impiegato un giorno di cammino *Epist* 8ª. pag. 63. Poteva benissimo quindi essere 4 giorni dopo tornato ad Acarnania.

IX.

L'EPITAFIO DI FRANCESCA PETRARCA.

Pigliamo occasione - remotissima, è vero - di trattare dell'epitafio di Francesca Petrarca dal fatto, che il codice M, 44, sup. da noi più volte citato lo contiene con qualche variante e con un titolo singolare. Dal detto codice lo traeva il Sassi [1] credendolo inedito, e ne traeva le conclusioni più naturali, ove non lo si prenda che da solo. Il titolo suona: « Epitaphium editum per d. Franciscum Petrarcam in sepulcro Francisc(a)e fili(a)e su(a)e Patavi(i) defunct(a)e ». Dunque, arguiva il Sassi, Francesca era premorta al padre, avendone questi fatto l'epitafio: e ciò si conferma dal fatto, che il Poeta non la rammenta nel suo testamento, benchè gli fosse carissima e l'avesse tenuta in casa, anche dopo maritata a Francesco da Brossano.

La pubblicazione del Sassi, per quanto m'è dato conoscere, è sfuggita a tutti, dal De Sade [2] al Fracassetti, al Körting ed al Bartoli, i quali tutti hanno ignorato essere del padre Francesco tale epitafio, e conosciuto soltanto il testo datone dopo altri dal Tomasini [3] e tratto dal marmo sepolcrale della Francesca, che al principio di questo secolo conservavasi ancora (al presente non so) nei claustri inferiori del duomo di Treviso, trasportatovi dalla Chiesa di S. Francesco [4].

Or notiamo la variante. Mentre il marmo trevisano ha per secondo verso:

[1] *Op. cit.* CCCLXXVIII.

[2] Il De Sade *Mém. d. Pétr.* 3, 803 not. 61 ricorda è vero, l'opinione di coloro, che credevano premorta al Padre Francesca, perchè non nominata nel testamento, e l'impugna servendosi dell'iscrizione trevisana, ma non lascia trapelare, che egli conosca altro testo d'essa, e di questo si siano serviti gli avversarii.

[3] *Petrarcha redivivus* Patavii 1651 pag. 143.

[4] Cfr. L. Malaspina di Sannazaro « *Iscriz. lapidarie raccolte nella di lui casa in Pavia* » Milano 1830 pag. 33-34. Nota ivi la data MCCCLXXXII non 1384, come dopo il Bonifacio ha il Tomasini *l. c.* ed il De Sade *l. c.* L'errore mi sembra nato dall'avere agli anni aggiunto il numero dei giorni: « MCCCLXXXII · II · Augusti » così l'iscrizione appresso al Malaspina. Così secondo il Körting *Petrarca's Leben und Werke* pag. 365 not. 3ª è falsa la data XIV Kal. lun. (Fracassetti, *Lett. fam. di F. P.* 2, 262: nel Malaspina però « XIII ») dell'epitafio di Franceschino nepote del Petrarca.

Coniuge, iam proles [1] plurima clara fuit [2]

il nostro codice a f. 63 v°, oltre a questo, che il Sassi male omise, ha un secondo pentametro, che suona così:

Coniuge, iam partu mater eram gemino,

colla nota marginale « al(ias) [3] *prius stabat* »; la quale anche solo avuto riguardo al tenore dei due pentametri non può significare altro, se non che il 2° pentametro altra volta vi stava e fu dall'altro sostituito.

Or chi confronta le due lezioni, prescindendo per un momento dalla questione storica, che per loro occasione si può sollevare, non può non preferire la 2ª. Il 1° pentametro pecca nel metro, se leggesi col Fracassetti « coniuge, iam prole plurima clara fuit »: oltre che celebra Francesca per la numerosità della prole, la quale numerosità per se non è gran titolo di chiarezza. La lezione ordinaria poi o non ha senso (se pur non si ricorra a stiracchiature) se il « proles plurima » sia come le espressioni antecedenti e conseguenti detto di Francesca come soggetto, ed è errata e da emendarsi col Fracassetti, in quanto che nel rimanente dell'epitafio Francesca stessa parla di se in prima persona, e qui all'incontro in terza, senza che abbiavi alcun passaggio: — ovvero non dà un senso soddisfacente, se, *rompendo* il seguito naturale dell'epitafio il *proles plurima* s' intenda della figliolanza di Francesca e si renda il 1° distico così all'incirca: « (Fui) toscana per parte del buon padre: divenni ligure [4] per il dolce consorte: la numerosa prole fu chiara ». Ciò sarebbe ridicolo in bocca di una, il cui titolo sepolcrale incominciava dalle parole: « Franciscae parienti peremptae »: la sua prole era ancora troppo tenera per poter essere divenuta illustre: tanto più che il secondogenito Franceschino carissimo all'Avo era morto nel 1368 di

[1] « Prole » Fracassetti. Donde?

[2] « Fui » Fracassetti. Donde? Egli nol dice: ma forse è una tacita correzione, però niente felice, come apparirà dal seguito del discorso.

[3] Oppure *alter* o *aliter*.

[4] « Ligustica » = Lombarda Cfr. *Senil.* X, IV ed il Panormita nella lettera al Rizzo etc.

poco più che due anni [1], e della primogenita nata nel 1363 circa ben poco si sa, che ella divenisse illustre [2].

Letterariamente pertanto, il 2° pentametro è preferibile, come giusto nel metro ed armonico col resto. Or che esso non debbasi considerare una correzione del primo, e quindi posteriore, appare da ciò stesso che significa. L'uno ci parla di Francesca giovane, madre di due figliuoletti, cui non dice se vivano o no; l'altro invece, pur conservando o bene o male il « florentibus annis », ci presenta la stessa persona divenuta madre di moltissimi figli. Or si capisce, che quello non andando più bene in tutto poteva e doveva essere mutato per adattarlo a significare, ciò che questo dice: ma non si capisce l'inversa senza ricorrere a fantasticherie. Il 2° pentametro adunque, letterariamente migliore, è anche il primitivo. Il 1° però, benchè non primitivo, benchè d'altro autore, è *storicamente* più attendibile, come adottato nell'iscrizione da Francesco da Brossano posta sul tumulo della sposa.

Or levando il 1° pentametro, come fece il Sassi, levando ancora il titolo in prosa colla data della morte preposto nel marmo di Treviso all'iscrizione metrica, niente vieta, che questa venga rivendicata al Petrarca stesso, cui l'ascrive il nostro codice. La si confronti con quella di Franceschino, di cui lo stesso Petrarca si confessa autore; lo stile e lo sviluppo - si tenga però conto della diversità di materia, - sono simili; la finale è sostanzialmente identica:

Eripior terrae restituorque polo.
. . . . . rapuitque Papia:
Nec querar: hinc coelo restituendus eram.

L'epitafio di Franceschino è più determinato, perchè fattogli dopo la morte: in quello di Francesca al contrario, preparatole

[1] V. l'epitafio *ll. cc.*

[2] V. De Sade 3, 674 e 728: il quale intende della piccola Brossano ciò, che Sicco Polentone in Tomasini *op. cit.* 192 probabilmente dice della Francesca. Le graziosissime parole del Boccaccio in De Sade *Pièces justificat.* pag. 101 sono detti della nipotina del Petrarca, *appena quinquenne,* sotto una specialissima emozione. — Non credo s'abbia a mutare congetturalmente il *clara* in *chara:* cara, epiteto che direbbe ben poco per non dir niente.

avanti morte, certe circostanze per necessità non potevan essere determinate. Così che non credo si possano addurre argomenti *interni* per impugnare l'autenticità. Il fatto particolare poi accennato nella variante del nostro codice, anzi che argomento in contrario, è un indizio certo del tempo, in cui Petrarca lo compose, cioè dopo la nascita di Franciscolo.

Sonvi però alcune difficoltà: 1° come il Petrarca si determinasse a preparare l'epitafio di sua figlia viva e giovane nel fior degli anni, che quindi secondo le maggiori probabilità dovea sopravivergli; tanto più 2° che egli parlando del mausoleo e dell'iscrizione posta al nipotino aggiunge: « questo per altro difficilmente (*vix*) io farei, nè soffrirei, che volesse altri fare per me [1] ». Aggiungasi 3° contro il titolo del codice, che Francesca morì a Treviso e non a Padova: 4° al Petrarca furono attribuiti versi, de' quali già nel secolo XV si dubitava [2].

1° e 2°. Ricordiamoci anche noi della debolezza « fragilitatis » confessata dal Petrarca stesso nel luogo citato. Egli preparò in seguito anche a se stesso l'epitafio, per quanto si voglia poco bello. Così almeno attestano i suoi antichi biografi Vergerio [3], Manetti [4], Secco Polentone [5] ed anche Filippo Villani [6]: lasciando per ora da parte i codici (e ne abbiamo visto più d'uno), che a lui l'attribuiscono. Ripugna, è vero, che egli lo preparasse e così concepito, come se la figlia dovesse morirgli così giovane. Ma che veramente corresse egli il pericolo di perderla ed allora pensasse di farlo? Nol so dire. A me ed a molt'altri, credo, in eguali circostanze di congiunti moribondi non darebbe l'animo di pur ammettere un tal pensiero: ma il Petrarca poteva sentirla diversamente, e chi sa non abbia anche creduto opera di *pio padre* il farlo, lusingandosi modestamente d'immortalarla collo scriverle l'epicedio. — Ci limitiamo ad interpretare così il fatto, senza ricorrere a ciò, che sul Petrarca come padre non del

[1] l. 10 ep. 4.

[2] Cfr. ad esempio i Cod. Ambrosiani C, 64, Sup. f. 167 v. e M. 4 Sup. f. 195, v. (del sec. 15): « versus d. Francisci Petrarc(a)e vel quod melius creditur d. Antonii de Luscis Vincentini. Incipiunt. Vos quibus alta datur etc. »

[3] In Tomasini *op. cit.* 179.

[4] *Ib.* 206.

[5] *Ib.* 193.

[6] In De Sade *Pièc. justif.* pag. 12.

tutto giustamente scrive un recente storico della nostra letteratura.

3°. Che Treviso sia il luogo di morte e sepoltura della Francesca, non ne conosco altro argomento e testimonio, che il marmo sepolcrale là conservato. Forse nel nostro manoscritto e nel suo archetipo (si sa; il titolo nell'ultima parte almeno non può essere originale) è scorso errore: e chi compì il titolo, ignorando precisamente le ultime sorti della Francesca, può aver creduto che essa morisse là, dove il padre, con cui sempre visse, erasi ultimamente stabilito e fu sepolto. — Del resto (neghiamo però la parità del caso) se si fosse smarrita la cit. lettera delle Senili ed il marmo di S. Zeno in Pavia, ignorato per tanto tempo; io non dubito, che trovato l'epitafio di Franceschino Brossano a Treviso, dove eziandio fu posto [1], tutti avrebbero creduto esser egli pure colà morto e sepolto.

4°. Quanto alla supposizione d'opere al Petrarca, pur concedendola, la si provi anche della iscrizione nostra: alla quale, quand' anche fosse preposta un'avvertenza simile alla citata, non si dovrebbe nemmeno allora prestar subito fede, non mancando buoni argomenti intrinseci per opinare diversamente.

Le conclusioni pertanto del Sassi, che di prima fronte arrisero anche a noi, come pure l'indicazione di Padova come luogo di morte della Francesca (benchè su questo si potrebbe ulteriormente sofisticare) credo si possano e si debbano abbandonare contro al titolo trevisano del 1382: il quale a sua volta nella parte metrica, meno la variante sopra discussa, può rivendicarsi al cantore di Laura.

---

[1] Cfr. Malaspina *op. cit.* dove sono riprodotti ambo i testi, e di Pavia e di Treviso.

AGGIUNTE E CORREZIONI

1. Durante la stampa abbiamo ricevuto la recentissima monografia del Dr Max von Wolff « *Leben und Werke d. A. Beccadelli* » Lipsia 1894. Essa interamente si fonda sulle edizioni communi e sugli studii del Ramorino e principalmente del Sabbadini, come è confessato nella prefazione; e però non rende superflue le nostre note. — Osserviamo soltanto che egli a p. 52-55 ammette come certi tre matrimonii del Panormita e quindi distingue la Filippa una vedova (milanese o pavese perchè *commater* del Feruffino!) dalla prima moglie piantata in Sicilia, che sarebbe morta o passata ad altre nozze: e ciò (sembra) sull'autorità di L. Valla *Opp.* 543, che del resto lo narra in mezzo ad « incredibili storie » (p. 58).

La cosa ci par dubbia. Il Rhaudense ancor dopo il 1431 ci descrive come una *castissima Penelope* la moglie, di cui il Panormita aveva dissipata la *dote amplissima* e delusi gli « *ottimi* genitori suoi *suoceri* » (B f. 132): la quale moglie, come più chiaramente risulta dalla invettiva del Decembrio e dall'anonima del nostro Cod. H. 49 inf., è la prima, siciliana. Essi pur parlando della vitaccia infame del Panormita non accennano mai ad altro suo matrimonio. Ora poco dopo, per lo meno nel 1434, lo troviamo unito colla Filippa. Un certo rinsavimento (o almeno ritegno) s' era operato nel Panormita, se vogliamo credere alla sua lettera ad Antonio da Rho, pubblicata dal Sabbadini [1]. Che nel frattempo egli abbia ripensato alla fedele e degnissima consorte da lui tradita e l'abbia richiamata o almeno accettata? A minore disonore del Panormita io lo vorrei pensare: nè certo mi basta a smuovermene quell' arrabbiato di L. Valla, che, forse brogliando su qualche avventura disonorante del Panormita, probabilmente

[1] « Nunc.... alia aetas atque alii mores mihi sunt.... haec mea aetas ab omni lascivia atque voluptate prorsus abhorret ».

dei primi anni di sua vita scapestratissima sul continente, ne scrive: « unam uxorem peremit, aliam quia filiam matri anteponebat amisit, tertiam deformissime emit ».

Dal Sabbadini il matrimonio colla Laura Arcello è assegnato all'a. 1444, dal Wolff al 1447 o 48, sembra. Nel 1444 trattative o almeno voglie d'un matrimonio furono certo nel Panormita, come attesta la lettera dell'Aurispa a lui (4 Giugno) e la posteriore dello stesso al re Alfonso [1]. Però non credo, che allora riuscisse. Difatti nella lettera della fine 1447 o principio del 1448, a cui l'Aurispa *rispose* il 24 Febbraio 1448 (il Wolff piglia la cosa alla rovescio), il P. dice bensì d'avere già avuto una figlia, ma aggiunge « utor... illa vacatione, quae novis sponsis... conceditur »[2]. Quella vacanza avrà durato tre anni interi? Laonde io porrei quel matrimonio circa all' a. 1447 : e quindi una ragione di meno per assegnare all'a. 1444 la lettera del Valla al Decembrio (cfr. sopra § IV in fine).

2°. Abbiamo inoltre trovato inaspettatamente qualche altra notizia sul Raimondi leggendo l'opuscolo dell' infaticabile Sabbadini intorno ai « *Codici latini... posseduti da Guarino* »[3]. Ivi egli dimostra, che il Cosma cremonese decifratore dell' antichissimo « de Oratore » di Lodi è appunto il Raimondi, ed anzi indica dopo l' Heerdegen nel Codice Vaticano-Palatino 1469 la copia stessa del Raimondi, il che però è lasciato dubbio dallo Stangl nel proemio p. IX della sua edizione dell'*Orator*.

Il Sabbadini procede ulteriormente ed assegna all' anno 1422 la dimora di Cosma in Milano dove udì il Guarino e copiò il « *de Oratore* », e adduce in prova una lettera di lui al Capra, in cui pigliando occasione dalla sua venuta a Milano « cum Mediolanum adventare dicereris » si raccomanda caldamente a lui come a concittadino, ad amico del proprio zio Antonio Oldovino ed a letterato [4]. Aggiungiamo questa lettera alle altre sopra numerate: però dubitiamo, se vera sia la data congetturata dal Sabbadini. Egli crede, che la venuta del Capra sia quella dell' a. 1423 quando pigliò possesso della sede milanese: ma le parole di Cosma non

[1] In Sabbadini *Biogr. di G. Aurispa.* Noto 1891 p. 92 ss.
[2] *Ibid.* p. 103.
[3] *Museo di antichità classica* (1887) vol. 2. Cito l'estratto col. 29-33.
[4] Pag. 31-32: dal Codice Riccardiano 779 f. 184.

sono così determinate e possono essere egualmente bene intese del ritorno del Capra da qualche gloriosa sua legazione od ufficio, come per esempio dall'ambasceria di Savoia (a.1427), dal governo di Genova (1429) ecc. [1]. Il Raimondi avrebbe mancato di fare le sue congratulazioni, se il Capra dopo tanti anni di forzata lontananza finalmente se ne veniva alla sua diocesi? Invece egli semplicemente ricorda le sue gesta, la sua sapienza, la sua cortesia a tutti nota e niente più. Ancora conviene distinguere il tempo in cui egli studiò sotto Gasparino (e può essre stato benissimo a Milano l' a. 1422) ed il tempo, in cui egli vi professò lettere in attesa d' un impiego per un anno e un mese: il che io inchinerei a riferire agli anni 1427 o 29, e di questo tempo piuttosto crederei la lettera anche perchè vi si ricorda il giureconsulto cremonese Antonio Oldovino stimatissimo dal Capra, e diventato dal 1428 prefetto dell'annona di Milano [2].

Il Sabbadini cita la lettera di Cosma al *Cambio* (Zambeccari): [3] possiamo assicurarlo, che entrambi i nostri codici, anche quello adoperato da lui, leggono chiaramente « Antonio Canobio »: intorno al quale v. Argelati 497.

Poichè n' abbiamo l'occasione, sottoponiamo al chiarissimo Sabbadini il dubbio, che l'Antonio cremonese di cui parla a col. 79 non sia altri da Antonio Cremona, che ebbe col Panormita ed altri commercio epistolare assai vivo: come pure l' emendamento certo della lettera guariniana pubblicata a col. 47 dei nomi « Paulum, Malchion (Malchum *cod.*), Hilarium (hilarioriem *cod.*) » in « Paulum, Malchum, Hilarionem », che non sono già scrittori di cui ebbe copia il Guarino, ma i padri della vita monastica ed eremitica, dei quali S. Girolamo scrisse la vita, e però sono detti « non inferiores Aenea viros ».

Aggiungiamo, che della lettera scritta di Genova dal Capra (1429 Maggio) a Luigi Crotti e a Francesco Barbavara in raccomandazione del Panormita esiste altra copia « transcripta Pergami die 10 Maij 1439 » nel codice 541 dell' Università di

[1] Cfr. G. Giulini *Contin. delle Memorie di Milano* parte 3ª pag. 305-6, 366, 421, 426 etc.

[2] Arisi *Cremona liter.* 1,240. Peccato, che non vi si diano notizie più determinate e che la cifra 1437, erronea, non sia corretta.

[3] *Op. cit.* 30.

Padova (f. 136) dove è anche un' orazione del Capra all' imperatore, non ricordata dall' Argelati 285-287.

Infine richiamiamo l' attenzione dei lettori sopra un autografo del Panormita già segnalato dall' Allen [1], senza però che ci si sia molto posto mente. Il codice Estense greco 70, segnato II, C, 3, del sec. XIV [2], contenente varii opuscoli del Crisostomo (*de Sacerdotio, contra Anomoeos, contra Iudaeos* etc.) prima di passare nelle mani di Giorgio Valla, da cui per mezzo di Alberto Pico giunse a finire in possesso degli Estensi, appartenne al Panormita, il quale nel f. 3 v⁰ vi scrisse il proprio nome in greco: « τοῦ Αντωνίου Cικελοῦ τὸ παρὸν βιβλίον » e lo ripetè alla fine f. ult. v⁰ in latino « Ant̄ panōmita » [3]. La scrittura greca è larga assai e alquanto stentata; la latina invece minuta ed elegante. Gioverebbe molto tenere presente questa scrittura, benchè così breve, nella ricerca de' manoscritti del Panormita, il quale qualche poco conobbe di greco [4].

Il nome d' Antonio compare ancora f. ult. v⁰ in un doppio monocondilo (sfuggito all'Allen), l'uno greco e l'altro latino, che rendono entrambi il nome d' Antonio. Il greco è certo della stessa mano: il latino lo sembra egualmente, benchè essendo in maiuscole il raffronto coll'altra firma minuscola non è così decisivo.

P. Giovanni Mercati
Dottore della Biblioteca Ambrosiana.

---

[1] *Notes on Greek mss. in Italy* London 1890 p. 9.
[2] XV Allen.
[3] *Ib.*
[4] Cfr. Ramorino nell'*Archivio Stor. Sicil.* l. c.

I POTESTÀ NEL COMUNE DI VITERBO

E SERIE DI QUEI MAGISTRATI NEI SECOLI XII-XV.

Il Potestà in Viterbo, come avvenne anche altrove, non fu un ufficio di origine popolare, ma fu una istituzione imperiale. Federico Barbarossa col preporre alle città il Potestà [1] voleva mantenere integri i suoi diritti di alta giurisdizione sui liberi Comuni Italiani. Al Potestà era principalmente affidata allora l'amministrazione della giustizia in nome dell'Imperatore [2]. Tuttavia, non ostante la sua impopolare origine, tale istituzione fu accettata a poco a poco dal Comune, sostituendola all'ufficio dei Consoli.

Il Potestà veniva eletto in tempi difficili, quando, per l'accanimento delle lotte interne, il Comune aveva d'uopo di un capo autorevole, il quale fosse rispettato da tutte le fazioni, da tutti i cittadini; oppure quando sovrastava qualche pericolo al Comune dai nemici di fuori, ed a scongiurare il quale fosse necessario ricorrere all'aiuto di qualche potente, che, allettato dall'onore sempre ambito di essere a capo di una città, recasse largo contributo di aderenze e di denaro.

Così vediamo nel 1220, quando, per le gelosie delle due famiglie dei Tignosi e dei Brettoni, Viterbo era divenuta il campo di continue lotte fratricide, eleggersi Potestà un tal Mosca di Firenze, il quale prese sei ostaggi da una parte e dall'altra e li mandò in Firenze come pegno della pace conclusa fra le due fazioni [3]. Conviene però credere che talvolta il governo del Comune capitasse nelle mani di chi sotto il manto del Potestà avesse nascosto lo scettro del tiranno. Ed i Viterbesi, gelosi della loro

[1] Radevicus lib. 2, cap. 6; Carmen de gestis Friderici 34.
[2] Radevic. lib. 1, cap. 141; Trattato di Costanza cap. 6.
[3] Cronache Viterbesi.

libertà, appena potevano liberarsene, tornavano a nominarsi i Consoli, vecchia e provata istituzione. Perciò troviamo nella prima metà del secolo XIII alternarsi spesso i Potestà coi Consoli, benchè questi si abbiano sempre più a rari intervalli.

I Potestà duravano dapprima in carica per un anno [1] e non erano rieleggibili gli scaduti d'ufficio che dopo tre anni [2]. A tale disposizione potevasi però derogare, lasciandosi arbitro il Consiglio Speciale dell'opportunità di farlo [3]. Ed infatti si trova molte volte un Potestà rimanere in carica più anni, venendo però annualmente rieletto. Ai tempi di Bonifacio VIII la durata in carica del Potestà fu limitata a sei mesi.

L'elezione, secondo lo statuto del 1251, si faceva dal Consiglio col metodo dei *mediani* nominati in numero di quattro [4], i quali sceglievano il Potestà fra persone illustri conosciute come amiche della città o meglio del partito prevalente, oppure indicate da qualche comune alleato, a cui si era ricorso antecedentemente.

E perchè l'ufficio non rimanesse vacante venivano designate quattro persone per volta, le quali venivano *gradatim* interrogate, dato che il primo eletto non accettasse, ed in modo che niuno sapesse dell'altro. L'elezione, per aver tempo sufficiente a fare le trattative, avveniva due mesi prima che scadesse d'ufficio il Potestà [5].

Se la scelta in tempi normali era libera, vi furono dei periodi in cui i Viterbesi doverono subire che il Capo del Comune fosse eletto dall' Imperatore o da un Comune più potente. Quando nel 1223, per l' intervento di Onorio III, fu fatta la pace fra i Romani ed i Viterbesi, i Senatori di Roma pretesero di esercitare il diritto di nomina del Potestà di Viterbo [6]. Ed il Papa, il quale mai aveva preteso d' ingerirsi in tale nomina, consigliò i Viterbesi di tollerare quella *diminutio capitis* imposta dai Romani [7]. I Potestà imposti da Roma furono due soltanto e si ap-

[1] Statuto del 1251, Sezione I. rubr. 5 e 26.
[2] Ivi, rubr. 5, e r. 2 lib. I. dello Statuto 1469.
[3] Statuto 1251 rubr. 5.
[4] Ivi, rubr. 3.
[5] Ivi.
[6] Liber memoriae omnium privilegiorum etc. Comunis Viterbii del 1283, pag. 2 t. n. 32 e pag. 5 t. n. 84-88.
[7] Ivi.

pellarono: *proconsul Romanorum et Potestas Viterbiensium* [1]. Lo stesso patto di soggezione dovè rinnovarsi nella pace stipulata nel 1233 coi Romani medesimi, poichè per due anni consecutivi troviamo reggere la potestaria di Viterbo un altro *Proconsul Romanorum* [2].

Nel periodo poi dal 1240 al 1243 e nell'altro dal 1247 al 1250, assoggettatasi Viterbo all'Imperatore, i Potestà furono di nomina imperiale. Negli atti dell'archivio viterbese si dicono infatti tali *imperiali mandato*. Inoltre si hanno due lettere di Federico II, coll'una delle quali si nomina Potestà Vitale d'Anversa e coll'altra si dà di ciò partecipazione ai Viterbesi [3].

Altre volte, per forza degli avvenimenti, l'ufficio del Potestà rimaneva infeudato per alcuni anni in una stessa famiglia ed anche in una sola persona. Orso degli Orsini fu Potestà per quattro anni dal 1277 al 1280 per deferenza evidentemente a Niccolò III. Prevalsi poi gli Annibaldi, dopo il fatto dell'esclusione violenta dal conclave dei cardinali Orsini, i Potestà dal 1281 al 1285 furono tutti di casa Annibaldesca.

I Papi, come già accennammo, non s'intromisero mai nella elezione del Potestà sino ad Onorio IV. Innocenzo IV nella bolla d'assoluzione dei Viterbesi del 1252 riconosceva solennemente e confermava al Comune il diritto di eleggersi il Potestà [4]. Fu Onorio IV che per il primo, nel concedere l'indulto ai Viterbesi per i fatti suaccennati del conclave del 1281, toglieva quel diritto a Viterbo, riservando l'elezione del Potestà alla S. Sede [5]. D'allora i Potestà si firmarono: *Dei gratia per summum Pontificem Potestas Civitatis Viterbii deputatus.*

La costituzione di Bonifacio VIII del 1299 [6], colla quale concedevasi l'elezione del Potestà alle città del Patrimonio che erano solite a farla *ab antiquo*, non pare avesse vigore a Viterbo, continuando nell'anno stesso e nei seguenti a nominarsi dal Papa o dal Rettore del Patrimonio da lui delegato. Giovanni XXII, mosso forse dal timore che i Viterbesi si ribellas-

[1] Atti citati nella *Serie*.
[2] Vedi nella Serie.
[3] Winkelmam Acta Imperii inedita saec. XIII, Doc. 608 e 609.
[4] Pergamena 72, Arch. Comunale Viterbese.
[5] Reg. Honorii IV, n. 43, epist. cur. 18 p. 125 t.
[6] Perg. 310, Arch. Com. Vit.

sero completamente alla Chiesa, come già avevano più volte tentato di fare, concesse che in caso di vacanza dell'ufficio e qualora la S. Sede non avesse provveduto alla nomina del nuovo Potestà, lo facesse il Comune; col patto però che non appena fosse fatta dal Papa la scelta di altro Potestà, quello di nomina del Comune cessasse subito dall'ufficio [1].

Del resto accanto al Potestà era stata istituita una nuova magistratura popolare detta degli *Otto* dal numero di coloro che la componevano, eletti due per rione [2]. Negli *Otto* fu concentrata l'amministrazione del Comune e la tutela dei diritti popolari di fronte al Potestà riguardato come ufficiale del Papa. L'istituzione degli *Otto* risale al 1291 [3]. Dessa non fu mai approvata dalla S. Sede, ma era semplicemente tollerata, come risulta da una lettera di Giovanni XXII [4].

Tornando al Potestà, nella sottomissione che i Viterbesi fecero al Papa dopo l'adesione a Ludovico il Bavaro ed all'antipapa Niccolò, riconobbero essere la nomina del Potestà riservata al Papa [5]. In seguito in via di grazia speciale più volte fu dai Viterbesi richiesta la libera scelta del Potestà, ma sempre fu negata.

Il Papa, come già dicemmo, fin dai tempi di Bonifacio VIII, delegava la nomina al Rettore del Patrimonio [6]. Benedetto XII la commise al medesimo sino a che piacesse alla Sede Apostolica [7].

Il cardinale Egidio d'Albornoz accordò nel 1370 a tutte le terre del Patrimonio che venisse scelto il Potestà dal Papa, dal Legato, o dal Rettore del Patrimonio, su di una terna fatta dal Consiglio del Comune, e ciò fu anche per Viterbo [8]. Il privilegio del card. Egidio fu confermato poi dal card. Patriarca di Genova, Legato pontificio nel 1389, e dal card. di S. Eustachio Legato nel 1415 [9].

[1] Perg. 413, Arch. Com. Vit.

[2] La città era divisa in 4 rioni distinti coi nomi di S. Lorenzo, S. Pietro, S. Sisto e S. Matteo (Statuto del 1251 lib. 3 rubr. 27).

[3] Perg. 325, Arch. Com. Vit. e 278 dell'Archivio della Cattedrale.

[4] Theiner Cod. Dipl. S. Sedis I, Doc. 686.

[5] Perg. 436, Arch. Com. Vit.

[6] Risulta da un Breve d'Innocenzo VI del 1357 (perg. 559 A. C. V).

[7] Theiner op. cit. Vol. II, Doc. 17.

[8] Lib. IV Constitutionum provincialium. Che s'applicasse anche a Viterbo risulta dal diploma sotto citato del Card. di Genova.

[9] Perg. 638 e 695 dell'Arch. Com. Vit.

Nel secolo XV agli *Otto* vennero sostituiti i Priori. Il Potestà era a poco a poco venuto in uggia, considerandolo i Viterbesi come un ufficiale papale, un lusso fuori di luogo, un peso per il bilancio del Comune.

Era in quei tempi comunemente dal Pontefice deferita la nomina del Potestà ai Cardinali Legati; e tale facoltà troviamo da loro reclamata dinanzi ad altri supremi dignitarii della Corte Pontificia.

Il card. Patriarca d'Alessandria legato nel Patrimonio nel 1436 si oppose energicamente a che entrasse in carica il Potestà eletto dal Camerlengo papale [1]. Solo *pro bono pacis* consentì che il suddetto Potestà, benchè di priorità di nomina, succedesse a quello da esso Legato eletto, ciò che però neppure si verificò sia per l'intromissione del Papa, sia che il card. Camerlengo riconoscesse il suo torto.

La esibizione della terna pare che fosse andata in disuso, giacchè nel 1456 si fanno i Viterbesi a reclamarla di nuovo [2]. Tuttavia troviamo che è sempre in vigore la costituzione di Giovanni XXII, di eleggere chi facesse le veci del Potestà, se, scaduto questo, non si fosse dal Papa provveduto alla nomina del nuovo Potestà [3]. Nel 1445 il Legato però ordinò che rimanesse in carica il Potestà scaduto sino a che non si fosse eletto il nuovo [4].

Nel 1474 i Viterbesi, riguardando il Potestà solo dal lato della spesa che incontravano per averlo, ne richiesero la soppressione per tre anni, la qual deliberazione fu presa dal Consiglio all'unanimità di voti [5].

Nel 1486 i Priori proposero al Consiglio di chiedere addirittura al Papa *ex gratia* la soppressione del Potestà [6]. Nel 1495 rinnovarono le istanze [7].

Il Potestà aveva con sè una corte o *familia* da cui era circondato *ad pompam* nei giorni solenni. A capo di questa era il

[1] Libri delle Riforme Vol. V pag. 183 e 187 t.
[2] Riforme Vol. XV, pag. 121 t.
[3] Riforme Vol. V p. 111 t. e *passim* nei libri posteriori.
[4] Rif. Vol. IX p. 86 t.
[5] Rif. Vol. XIX p. 211.
[6] Rif. Vol. XXIII p. 50.
[7] Rif. Vol. XXV p. 220.

miles chiamato anche *sotius*. Del *miles* si trova menzione fin dal 1225 [1]. Non si deve il *miles* confondere col *vicarius,* il quale rappresentava solo nella sua assenza da Viterbo il Potestà. Questo ufficio fu introdotto dai Signori Romani che assumevano *ad honorem* la *potestaria* di Viterbo e delegavano qualcuno a rappresentarli. Anche nel periodo imperiale si trovano i Vicarî. Nel secolo XV funzionava in assenza del Potestà l'*assessor* o *collateralis*.

A completare la *familia* vi erano 23 birri *(birruarii)* e 6 valletti *(domicelli)*. A capo di quelli era il *connestabile* e di questi ultimi il pagio *(regaczus)*. Di tutta la famiglia se ne passava la rassegna ogni mese. Doveva poi avere il Potestà due o tre cavalli [2].

Quando il Potestà entrava in ufficio aveva luogo una cerimonia solenne. Presentavasi a cavallo sulla piazza del Comune dinanzi ad un sedile di pietra, su cui l'attendevano i Priori, ai quali chiedeva licenza di essere ammesso ad esercitare il suo ufficio. I Priori, come emblema del comando, gli consegnavano uno scettro che doveva restituire al termine del suo governo. Se poi si era reso benemerito, nel congedarlo, gli si donava uno stendardo coll'arme del Comune.

Il Potestà aveva nel secolo XIII per salario lire 600 all'anno in ragione di lire 50 al mese [3]. Lo statuto del 1469 eleva lo stipendio a lire 200 mensili con obbligo di fare due baliste di acciaio del valore di 4 ducati colle armi proprie, d'appendersi nell'aula massima del palazzo comunale, e di offrire un pallio di 10 fiorini alla Cattedrale [4].

Premesse queste note storiche sull'origine e sulle vicende del Potestà nel Comune di Viterbo, soggiungo la serie di questi magistrati per i secoli XII-XV, accuratamente compilata sopra autentici documenti, gran parte dei quali inediti ho tratti dall'archivio Comunale.

[1] Perg. 45, Arch. Com. Vit.

[2] Lo statuto del 1469 (lib. I rub. 2) ne prescrive sei, ma nelle rassegne che *passim* si hanno nelle riforme non si hanno mai più di tre.

[3] Statuto 1251, lib. I rubr. 5.

[4] Lib. I rub. 2.

SERIE DEI POTESTÀ DI VITERBO NEI SECOLI XII–XV.

1160	Bulgarellus Comes Viterbiensium	(perg. 2519 Anch. Com. Vit.).
1170	Ildibrandinus Comes	(perg. 9 A. C. V. — Margarita Vol. I, p. 57t. Marg. Vol. IV, pag. 52t.).
1173	Ildibrandinus Comes	(perg. 12 A. C. V.).
1174	Id.	(perg. 13 A. C. V.).
1197	Rainerius Peponis	(perg. 27 A. C.V. e 2535. — M. IV, p. 7t. M. I, p. 23t.).
1198	Id.	(perg. 28 e 997 A. C. V. — M. IV, p. 47t. e 65).
1200	Ildibrandinus Comes	(Gesta Innocentii III c. 135).
1207	Iohannes Guidonis de Papa	(perg. 1007 A. C. V.).
1212	Id.	(perg. 2543 A. C. V.).
1214	Andreas	(perg. 1025 A. C. V.).
1215	Bovo Oddonis Bovonis	(perg. 37 e 38 A. C.V.— M. IV, p. 6, 37t, 47t. e 53).
1219	Musca	(perg. 1038 A. C. V.).
1220	Id.	(Cronache Viterbesi).
1221	Id.	(Theiner Cod. Dipl. S. Sedis I Doc. 104).
1222	Nazarenus	(Cronache Viterbesi — Liber quatuor Clavium, p. 57t.).
1223–24	Pandolfus de Subura (o Sigura)	(perg. 1063 A. C. V. — Lib. IV Cl. p. 22t. pag. 37 e 38 App. Vol. I Margh. e M. IV, p. 12 p. 13t. e 42).
1224–25	Malabranca Iohannis Statii	(perg. 45 – M. IV p. 94t. e 102t. — VII n. 309 e 310).
1225–26	Milancius Pieri de Milanzola	(perg. 1070 A. C. V.).
1227	Albericus Alberici	(perg. 1081 A. C. V.).
1229	Guillelmus	(L. IV Cl., p. 39).
1230	Brectamus Bostulensis	(perg. 1084 e 1096 A. C. V. — Lib. IV Cl., p. 26t.).
1231	Oguicto	(L. IV Clav. p. 63).
1232	Rainaldus de aquaviva	(L. IV Clav. p. 25).
1233–34	Matthaeus Rubeus	(perg. 993 e 1115 A. C. V. — M. IV, p. 12, 24, 32 e 42).

1235	Guillelmus de Foliano Reginus	(M. IV. p. 1t., 14, 15t., 24,32. e 33t.).
1236	Lazarus	(perg. 1123 A. C. V.—M. IV, p. 1t. e 33t.).
1238–39	Iacobus de Ponte	(M. I, p. 62 — IV, p. 10 e 40 — IV Cl., p. 1 a 65t.
1239	Raynaldus de Machilone	(L. IV Cl., p. 65t. a 68).
1240	Simon Comes Theatinus	(L. IV Clav., p. 68–71).
1241–42	Bartolomaeus de Malanocte Vic. Imp.	(perg. 57, 59 e 164 A. C. V. M. I, p. 37t.).
1242–43	Iacobus de Rota Vic. Imp.	(pag. 71 L. IV Cl. e M. IV, p. 8 e 39t.).
1243	(*marzo-luglio*) Vitalis de Aversa	(Winkelman. Acta Imp. ined. saec. XIII doc. 908–909 — L. Cl. IV p. 71t. — Stat. 1251 L. III R. 235).
„	(*settembre*) Rainerius Stephani de Urbeveteri	(Cron. Viterbesi).
1244	Id.	(L. IV Cl., p. 73t.).
1244–45	Faber	(L. IV Cl., p. 74 a 77t.—M. VII n. 39).
1245–46	Michael	(L. IV Cl., p. 78t. a 81t.).
1247–48	Monaldus de Eugubio	(L. IV Cl., p. 82t. a 86t.).
1248–49	(*giugno*) Bonatacca de Senis	(L. IV Cl., p. 87t.–91).
1249–50	Mainectus Bovoli de Florentia	(L. IV Cl., p. 91t.–93).
1251	Riccardus	(L. IV Cl., p. 94).
1252	Tebaldus D. Petri Anibaldi	(L. IV Cl., p. 93 e M. I, p. 24).
1252–53–54	Albizo de filiis Ubaldini de Mugello	(perg. A. C. V. 76–83 e 93 — M. I, p. 32, 59t. 61t. 64t. — IV, P. 1 a 109).
1254–55	Lotarengus de Andelo	(M. I, p. 153t. — perg. 111 — L. IV Cl., p. 96t.).
1255–56	Card. Bonaventura de Papareschis	(M. I, p. 153t. — perg. 164 — L. IV Cl., p. 97).
1256–57	Rufinus Dñi Robacontis de Mandello	(M. IV, p. 110–114. Cattedr. Vol. I perg. 64 B).
1257–59	(*I Consoli per due anni di 6 in 6 mesi*).	

1259–60	Brectuldus de filiis Ursi	(M. IV, p. 133 e 134 — L. IV Cl. p. 100t.).
1260–61	Iohannes q. Dñi Annibaldi *detto* Iohannes Pica	(perg. 164 A. C. V. — M. I, p. 40).
(*a*) 1261–62	Aldicherius de Inzola de Parma	(perg. 147, 164 e 1241 A. C. V. M. I, p. 33t, 65t. e 66 L. IV Cl. p. 101t. e 102).
1262–63	Ospinellus de Carbonensibus de Bononia	(perg. 163 e 164 A. C. V.).
1264 (*sino a marzo*)	Guido de Laczaris	(ivi).
1264–65	Monaldus Petri Fortiguerrae	(perg. 167–171 A. C. V. — M. I, p. 41t.–52 M. VII n. 53 e 54).
1267	Saracenus de Puscio	(M. IV, p. 125 — perg. 184 A. C. V.).
1268	Guido Machilonis de M.S.Mariae	(perg. 183 A. C. V.).
1269	Conradus de Alviano	(M. I 67t.).
1270	Mathaeus q. Ufreducci	(Garampi Repert. Arch. Vat. ex codice Bassi Not. f. 29).
„	Albertus de Montebono de Aretio	(perg. 194 A. C. V. — Contelori Collectanea de Rom. Pontif. Arch. Vat. Arm. XI n. 41 f. 2).
1271–72	Rufinus de Vicecomitibus de Placentia	(perg. 3520 A. C. V.).
1273	Iannes Dñi Ianni Guidonis	(perg. 158 A. C. V.).
1274–75	Pandulfus Comes de Anguillaria	(perg. 196 e 1397 A. C. V. — Cl., M. I, p. 73t. e 74 — L. IV p. 105t.).
1275–76	*(I consoli)*	
1277 (*settembre*) al 1281 (*febbraio*)	Ursus de filiis Ursi	(perg. 3523, 201 — M. I, p. 77t. L. IV Cl. 110–111t.).
1281–82	Riccardus Dñi Mathiae Annibaldi	(M. I, p. 120t. a 136).
1283	Riccardus q. Tebaldi Rainerii	(perg. 1457. A. C. V. — M. III. p. 1, 4 e 9t.).

(*a*) Morì in Viterbo (perg. 164 Arch. Com. Vit.).

1284	Annibaldus Transmundi de Annibaldensibus	(perg. 207 a 212 A. C. V.).
	Senator Romanus	(perg. dell'Arch. di Bagnaia).
1284	Riccardus de Militiis	(pag. 115 L. IV Cl.).
(*b*) 1286	Oddo de Oddonibus de Perusio	(perg. 210-216, 227, 228 A.C.V. ed altre molte. M. III, p. 11t. — 16 — L. IV. Cl. p. 117t. a 121).
1287-88	Ponzadus de Pulcis de Florentia	(L. IV Cl. p. 122 — perg. 230 A. C. V.).
1288-89	Maffaeus de Madiis de Brixia	(perg. 231 e 242 ed altre A.C.V. — M. III 17t. e 18 — IV p. 148t. a 193 L. IV Cl. p. 124 e 130).
1290	Raynaldus de Brunforte	(perg. 2833 A. C. V.).
1291	Ubaldus de Interminellis de Luca	(perg. 258 e 272 A. C. V. — M. II, p. 2t., III 24 e 26).
1292	Ninus Dñe Sibiliae de Claravallis de Tuderto	(perg. 276-279 A. C. V.).
1293	Andreas Vetuli de Anania	(perg. 282 A. C. V. — M. I, p. 55t. — II, p. 97t. — 100).
1295	(*Priori o Rettori del Popolo*)	
1294-95	Gismundus de Esculo	(M. I, p. 81t. e 82. perg. 155 Arc. Cath.).
1295-96	Conradus de Branca de Eugubio	(perg. 299 A. C. V.).
1296-97	Conradus Dñi Hermanni de Monaldensibus de Urbeveteri	(perg. 1583 e 1588 A. C. V.).
1297-98	Vicedominus de Vicecomitibus de Pisis.	(perg. 1597, 1299 e 2870).
1298-99	Iulianus de Gaytanis	(perg. 172 Arch. Cath.).
1299	Lambertinus de Pacis de Bononia	(perg. 311 A. C. V.).
1300	Sozus Dñi Dei de Tholomeis de Senis	(M. T. II, p. 120).
1300-1	Thomas Oddonis de Oddonibus de Perusio	(perg. 312 A. C. V. — M. I, P. 55t. e 115t.).

(*b*) Cominciano i potestà di nomina pontificia.

1301–2	Ninus q. Simonis de Tholomeis de Senis	(perg. 317 A. C. V.).
1302	Piccardus Dñi Manentis de Spoleto	(M. II, p. 117t. — L. IV Cl. p. 148 — perg. 153 A. Cath.).
1303	Paulus de Stabilibus de Reate	(M. II, p. 117t. — L. IV Cl. p. 152).
1304	Perolinus de Turre Longa de Trivisio	(perg. 320 A. C. V. — M. I, p. 103 e 105t.).
(*c*) 1305–6	Stephanus de Colupna	(pag. 108 e 109t. M. I, perg. 2933 A. C.V. perg. 219 Arch. Cath.).
(*d*) 1306–7	Guercius Dñi Rollandi De Brictonibus (Defensor populi)	(perg. 325 e 1673 A. C. V. — M. I, 113t. — M. III, p. 65 perg. 218 Arch. Catt.).
1307	Bertrandus de Milignano.	(perg. 333 A. C. V.).
1308	Blascius de Turri de Spoleto	(M. I, p. 110).
1309	Aegidius Dñi Astancolli de Tuderto	(perg. 1692 A. C. V.).
1310	Nicolaus Dñi Nicolai de M. Flascone	(perg. 1710 A. C. V.).
1311	(*Settembre*) Riccardus Dñi Mathiae de Annibaldensibus	(perg. 254 Arch. Catt.).
(*e*) 1311	(*novembre*) 1312 Cobatius Telli de Bastianis de Rosciano	(perg. 256 Arch. Catt. e 1725 A. C. V.).
1313	Blasius de Turri de Spoleto	(perg. 1735 A. C. V.).
„	Offredus Ugolini de Vaschio	(perg. 266 Catt.).
1314	Naldus de Morrano	(perg. 1755 e 2979 A. C. V.).
„	(*novembre*) Ponus Clucti Dñi Senzi de Perusio	(perg. 278 Catt.).
1315–16	Iacobus Sciarra de Colupna	(perg. 358 e 1790 A. C. V.).

(*c*) L'anno innanzi Stefano Colonna era stato eletto Capitano al qual titolo unì poi quello di potestà (perg. 1658 A. C. V.).

(*d*) Il titolo di difensore fu dato per la prima volta a Guercio della potente famiglia Gattesca. Era un ufficio simile a quello del Dittatore presso i Romani, dato in tempi difficili per le lotte interne od esterne.

(*e*) Dal 1312 al 1317 al di sopra dei potestà trovansi i difensori i quali furono Manfredi Prefetto di Roma e Bonifazio di Vico (perg. 1725, 1754, 1786, 1795 A. C. V.).

1316	(*giugno*) Iohannellus Dñi Petri de Narnia	(perg. 1795 A. C. V.).
1317	Bonifatius de Vico	(perg. Arch. Mon. S. Rosae).
„	(*giugno*) Boso Bosonis de Eugubio	(perg. 369 e 371 A. C. V. — M. IV, p. 157).
1318	Thomas Dñi Frammegni de Recanate	(perg. Arch. S. Rosae).
1319	Petrus de Imola	(perg. 402 e 3010 A. C. V.).
(*f*) 1320	Securanus Clavelli de Clavellis de Fabriano	(perg. 406 A. C. V.).
1321	Guillelmus de Focarolis	(perg. 1857 A. C. V. — L. IV Cl., p. 160).
1322	Fayditus (Thesaurarius Generalis Patrimonis)	(perg. 3023 A. C. V.).
„	(*dicembre*) Cettius de Castro Peri	(L. IV Cl., p. 162).
1323	Franciscus de Fr. Balglone de Castro Peri	(perg. 3033 e 3034 A. C. V.)
1324	Bernardus Raymundi	
„	(*ottobre*) Franciscus de Camporeali de Interamne	(Catastus S. Stephani, pag. 36 a 39t.).
1325	Boccatius Comes de Petrorio	(perg. 1913 A. C. V.).
1326	Iacobus Begnamini	(perg. 1933 A. C. V.).
1327	Ursus de Spoleto	(perg. 1920 A. C. V.).
1328-29	Silvester Gatti Vicarius Generalis per sacrum Rom. Imperium	(perg. 1948 A. C. V.).
1329	(*dicembre*) Bonutius Dñi Petri Dñi Monaldi	(perg. 436 e 3065 A. C. V.).
1330	Somarellus Gentilis de Narnia	(perg. 3063 e 3065 A. C. V.).
1331	Caeus de Rocca de Urbeveteri	(perg. 354 e 355 Arch. Catt.).
	Custos, Syndicus et Guardianus p. S. R. E.	

(*f*) Cacciato il prefetto, Silvestro Gatti occupa Viterbo ed assumendo il titolo di Difensore ne diventa il vero Signore sino alla venuta del Bavaro. (Molte notizie di tali avvenimenti si hanno nelle testimonianze dei processi fra Montefiascone e Viterbo e di quello di Cornienta). In atti pubblici Silvestro Gatti ha il titolo di Difensore del Popolo (perg. 405 ed altre molte).

1332	Henricus Dñi Suppolini de Hermannis de Perusio	(perg. 2013 e 2014 A. C. V. e 363 Arch. Catt.).
1333	Andreas de Ursinis de Campofloris de Urbe	(perg. 448 e 2015 A. C. V. 367 a 370 Arch. Catt.).
1334	Mannus Verardi de Monaldensibus	(perg. 456 e 3076 A. C. V.).
1335	Icerius Vigherii	(Lib. IV Cl., p. 165).
1336	Franciscus Dñi Ugolini de Eugubio	(perg. 462 A. C. V.).
„	(*ottobre*) Iacobus de Castro Mariae	(perg. 2048 A. C. V.).
1337	Muchetus Dñi Gabrielis de Piccolominibus de Senis	(perg. 391 A. Catt.).
1338	Boccatius Comes de Petrorio	(perg. 397 a 400 A. Catt.).
1339	Iohannes Dñi Thomassi de Fabriano	(perg. 2064, 2073, 2077-87 A. C. V.).
1340	Armandus de S. Germano	(perg. 2088 A. C. V.).
„	(*maggio*) Petrus de Corneto	(perg. 476).
1341	Angelus Insegnarelli de Alduciis de Brictonio	(perg. A. S. R.).
1342	Franciscus Dñi Ugolini de Eugubio.	(perg. A. S. R.).
1342	(*luglio*) 43 Maffeus de Franguelis de Civitate Castelli	(perg. 2113 e 3108 A. C. V. e 443 A. Catt.).
1344	Lambertus de Bachinis	(perg. 3132 A. C. V.).
1345	Sentius Dñi Sentii de Perusio	(Perg. 70 Arch. Conv. S. Trinitatis).
1346	Mannocius Angelutii de Amelia	(Camerl. Ioh. Andreae in Episc. Cancelleria).
„	Franciscus Nerii de M. Falconi	(perg. 501, 2151 e 3142 A.C.V.).
1347	Cinellus Lucae de Perusio	(perg. 504 A. C. V. e Camerl. Ioh. Andr.).
„	(*novembre*) Petrus Francisci de Camporeale de Interamne	(perg. 506).
1348	Iohannes Nerii de Salimbenis de Senis	(perg. 3156 A. C. V. — Marg. Cleri, p. 96 e 117).

1349	Iohannes Maj	(perg. 3154 A. C. V.).
1350–51	Boso Novelli de Eugubio	(perg. 2108 e 2202 A. C. V.).
1351–52	Angelus de Caesena	(perg. 513 A. Catt.).
1353	Iohannes Petri de Amelia	(perg. 535 e 3163 ed altre A. C. V.).
(*g*) 1354–55	(*I Priori col Gonfaloniere*)	
„	Legerus Andreschi de Perusio	(Theiner, Cod. Dipl. S. Sedis T. II, p. 265).
1356	Thomas Ugolini de Dominis de Alviano	(perg. 553 e 554 A. C. V.).
„	(*novembre*) Degus Blasii de Tornaquincis de Florentia	(perg. 3212 A. C. V.).
1357	Iohannes de Albertis de Florentia	(perg. 2082 A.C.V. – Stat. 1356).
1358	Raymundus Blasii de Tholomeis de Senis	(perg. 3224 A. C. V.).
1359	Gregorius Fideindeo de Camerino	(perg. 3228 A. C. V.).
„	(*dicembre*) Petrus Bini de Gabrielibus de Eugubio	(Vol. I, processus M. Flasconis pag. 133).
1360–61	Erasmus Thanarelli Dñi Pagnonis de Cinis de Cingulo	(perg. 2279 e 3235 A. C. V.).
1363–64	Angelinus Ceccoli Sinibaldi de Perusio	(perg. 2294, 3184 e 3253 A. C. V.).
1365	Bectolus de Pelacanibus de Perusio	(Cod. Cart. S. Trinitatis).
1367–68	Bartholomaeus de Iacoppo de Ianua	(perg. 3265 e 3269 A. C. V.).
1369	Hugo de Ricasolis de Florentia	(Marg. I, p. 90).
1370	Henricus de Oppicis de Luca	(perg. 3280–81 A. C. V.).
1371	Lapus de Ricasolis de Florentia	(perg. 3288 A. C. V.).
1372	Ciccus Mozzapedis de Aquila	(perg. 586 Arch. Catt.).
1373	Ludovicus Andreicti de Pontanis de Spoleto	(perg. 3288 A. C. V.).

(*g*) Nei pubblici atti non trovasi traccia della Signoria esercitata dal Prefetto, ma testimonii oculari nei processi menzionati alla nota *f* dicono che sino alla venuta dell'Albornoz Viterbo fu tirannizzata prima da Faziolo di Vico che uccise Silvestro Gatti e poi dal Prefetto Giovanni. I Priori col Gonfaloniere *(Vexillifer)* rappresentarono nel 1354 il Comune invece degli *otto*.

1374	Angelus Putii de Bonifatiis de Sernano	(perg. 3305 A. C. V.).
(*h*) 1375	Adalbertus Dñi Raynaldi de Carolis de Tuderto	(perg. 3305 A. C. V.).
1376-77	Petrus Iacobi de Tholomeis de Senis	(perg. 625 e 3308 A. C. V.).
1379	Pomeranus Comes Colligiardi	(perg. 2382 A. C. V.).
1380-87	(*mancano*)	
1388	Daniel de Flisco de Ianua Comes Lavanie	(Miscellanea Com. *Ceccotti*).
1389	Bindacius de Benedictis Domicellus Pisanus	(M. I, pag. 142 e 144 e perg. 644 A. C. V.).
1390	Franciscus Salomonis	(Ceccotti Misc. Com.).
1394	Erasmus de Fabrica	(Marg. IV, p. 167t.).
„	Bernabuccius de Tuderto	(perg. 3334 A. C. V.).
1397	Samuel Ioh. de Stanghis de Cremona	(perg. 660 A. C. V.).
1398-99	Iohannes de Recanate	(Riforme Vol. I, p. 60).
1401	Pierus Masini de Latella de Florentia	(perg. 3315 A. C. V.).
„	(*ottobre*) Antonius de Amelia	(perg. 2420 A. C. V.).
1402	Hermannus de Guidalonis de Perusio	(Cabreo Conventus Trin., p. 2 e 28).
1403-4	Paulus de Castro	(perg. 3158 A. C. V. — Rif. I, p. 84t.).
1404	(*2° semestre*) Iohannes de Montefalco	(Riforme I, p. 4t.).
„	(*settembre*) Averardus de Nepotibus de Assisio	(Cabr. Conv. Trin., p. 130).
1405	Petrus Conradi de Tuderto	(Rif. I, p. 14 e 59).
1406	Anselmus de Girasolis de Urbe	(perg. 2783 A. C. V.).
1409	Mathaeus de Fucinariis de Firmo	(Magri Repertor. Arch. Catt. n. 634).

(*h*) Nel 1375 occupò Viterbo il Prefetto Francesco di Vico (Cron. Viterbesi). Fu allora ripristinato l'ufficio degli *otto* che si chiamavano *commissarii per Franciscum de Vico Defensorem Populi et Comunis Viterbii* (perg. 2380 A. C. V. Vedi anche Statuto degli Ortolani da pag. 10 a pag. 11t.). Pare che il Di Vico abolisse il potestà di cui dal 1380 non si trova più menzione sino alla sua uccisione avvenuta nel 1387 (Cron. Viterbesi). Liberatisi dal prefetto i Viterbesi abolirono gli *otto* e crearono di nuovo l'ufficio dei Priori che durò a lungo. (Vedi Statuto Ortolani p. 12).

1410–11	Thomas olim Cathalani de Tuderto	(perg. 685 A. C. V.).
1412	Paulus Mutus de Pappaciuris de Urbe	(perg. 691 A. C. V.).
1414	Ambrosius de Volterra	(Rif. II, p. 161t.).
1415	Nicolaus de Calvis de Urbe	(Rif. II, p. 168).
1415–16	(*dal novembre*) Petrus Conradi Comitis Agiugliani de Tuderto	(Rif. II, pag. 170 e 177).
1417	Berardus de Comitibus de Sayano	(perg. 3864 A. C. V.).
1418	Ludovicus de Tuderto (*Vice Potestà*)	(perg. 3306 A. C. V.).
1420	Antonius de Ramondinis de Lugo	(perg. 3374 A. C. V.).
1423–24	Laurentius de Paiscianis de Tolentino	(Rif. III, p. 11t.).
1424	(*aprile*) Matthias Palosci de Urbe	(Rif. III, p. 36t).
„	(*novembre*) Iohannes de Corbulis de Spoleto	(Rif. III, p. 72t.).
1425	(*ottobre*) Matthaeus de Biliis de Eugubio	(Rif. III, p. 144).
1426	(*aprile*) Antonius Ioh. de Pucciasante de Manliano	(Rif. III, p. 175t.).
1428	Benedictus Sinibaldi de Sabelleschis de Nursia	(Reg. Sententiarum Arc. Com.).
1429	Grimaldus de Ancona	(ivi).
1430	Gaspar de Malvetiis de Bononia	(Rif. IV, p. 16).
„	(*settembre*) Leo Ludovici de Assalitis de Offida	(ivi, p. 21).
1431	(*marzo*) Iacobus de Mellis de Racaneto	(ivi, p. 41).
„	(*settembre*) Ioh. Antonii de Apollonis de Aretio (*Vice Potestà*)	(ivi, p. 70).
„	(*ottobre*) Sebastianus de Amicis de Aquila	(ivi, p. 88).
1432	(*aprile*) Iohannes Bartholi de Iordanis de Pesauro	(ivi, p. 137).
„	(*ottobre*) Alexander de Gozolinis de Bononia	(ivi, p. 173).
1433	(*aprile*) Villanus de Mancinis de Gualdo	(Rif. V, p. 3 e Libro delle quietanze, p. 8).

„	(*novembre*) Iohannes de Palmizanis de Forolivii	(Rif. V, pag. 32 e Lib. quiet., p. 9t.).
1434	(*luglio*) Franciscus de Salimbenis de Senis	(Rif. V, p. 74).
„	(*dicembre*) Antonius Cipriani de Manasseis de Interamne	(ivi, p. 111t.).
1435	(*aprile*) Laurentius de Terentiis de Pesauro	(ivi, p. 124 e Lib. quiet., p. 11).
1436	Antonius Petronibus de Spoletio	(Rif. V, p. 194 e 227 e Lib. quiet. p. 11t.).
1437	(*aprile*) Isaac Iacobi Offreducci de Spoleto	(Rif. IV, p. 43 e Lib. quiet., p. 12t.).
„	(*ottobre*) Senensis de Assisio (*Vice Potestà*)	(ivi, p. 92t.).
1438	(*maggio*) Carolus de Lambertinis de Bononia	(ivi, p. 157t.).
„	(*ottobre*) Antonius Cipriani de Manasseis de Interamne	(ivi, p. 213).
1439	(*gennaio*) Cristophanus de Corneto (*Vice Potestà*)	(ivi, p. 235t.).
„	(*febbraio*) Iohannes Benini de Florentia	(ivi, p. 242).
„	(*agosto*) Cristophorus de Crispis de Corneto (*Vice Potestà*)	(Rif. VII, p. 31).
„	(*settembre*) Laurentius de Terentiis de Pesauro	(ivi, p. 37).
1440	(*marzo*) Franciscus de Artinisiis de Amelia	(ivi, p. 84 e Lib. quiet. p. 13t.).
„	(*settembre*) Iacobus Marci de Baldis (o) Tebaldis de Urbe	(Rif. VIII, p. 49 — Lib. quiet., p. 14).
1441	(*marzo*) Franciscus Lunerti de Ripatransone	(ivi, p. 114 e Lib. quiet., p. 17t.).
„	(*settembre*) Iulianus de Cajeta (*Vice Potestà*)	(ivi, p. 184).
„	(*ottobre*) Nicolaus de Nepe	(Rif. VIII, p. 184 e Lib. quiet. p. 19t. e 24t.).
1442	(*marzo*) Michelangelus Arcangeli de Spoleto	(Lib. quiet. p. 19t.).
„	(*ottobre*) Iulianus de Scaccaris de Cayeta	(Lib. quiet. p. 25t.).

1443	(*ottobre*) Laurentius Alterii de Urbe	(Lib. quiet. 26t. e Riform. IX, p. 12t).
1444	(*febbraio*) Petrus de Godis de Vicentia	(Lib. quiet. 28 e Rif. IX, p. 29).
„	(*agosto*) Andreas de Dadinis de Tybure	(Lib. quiet. 30 e Rif. IX, p. 48).
1445	(*febbraio*) Iulianus de Cinguli (*Vice*)	(Rif. IX, p. 85).
„	(*marzo*) Gozo de Gozonibus de Ausimo	(Rif. IX, p. 103t. e Lib. quiet., p. 34t.).
„	(*settembre*) Valerius de Cuppis de Monte Falcone	(Lib. quiet. p. 36, e Rif. X, p. 10).
1446	(*marzo*) Petrus de Falconeriis de Esculo	(Lib. quiet. p. 37t. e Rif. X, 98).
„	(*ottobre*) Iohannes Petri de Conradis de Tuderto	(Rif. IX, p. 143t. e XI, p. 19).
1447	(*marzo*) Matthaeus de Grassis de S. Severino	(Rif. XI, p. 47 e Lib. quiet. p. 38).
„	(*settembre*) Iacobus Maria Alberti de Bonacossis de Ferraria	(Rif. XI. p. 193).
1448	(*marzo*) Id. (*confermato per 6 mesi*)	(Rif. XI, p. 193).
„	(*settembre*) Iohannes de Micenis de Urbe	(Rif. XII, p. 23t. e 61t.).
1449	(*aprile*) Nerius de Franchis de Florentia	(ivi, p. 66).
„	(*luglio*) Rodolfus de Frignanis de Mutina	(ivi, p. 86).
„	(*ottobre*) Pirramus de Nancischis de Amelia	(ivi, pag. 107).
1450	Id. (*conf. per 6 mesi*)	(Rif. XIII, p. 18t. e L. quiet. 39t.).
„	(*ottobre*) Ludovicus de turri de Mediolano	(Rif. XIII, p. 81 e L. quiet. p. 40t.).
1451	(*aprile*) Iacobus Iordani de Racanis de Spoleto	(Rif. XIII, p. 168 e L. quiet. p. 42.).
„	(*ottobre*) Cecchinus Vici de Narnia	(Lib. quiet. p. 43).
1452	Id. (*conf. per 6 mesi*)	(ivi).
1453	Teseus de Actis de Tuderto	(Rif. XIV, p. 53).
„	(*novembre*) Iohannes Sensini de Fulgineo	(Lib. quiet., p. 45).

1454-55	(*giugno*) Ioh. Bapt. Cadeferris de Forlivio (*per un anno*)	(Rif. XIV, p. 118t. e 145 Lib. quiet., p. 45t.).
1455	(*giugno*) Leonardus Marocellus de Ianua	(Rif. XIV, p. 215).
„	(*dicembre*) Iacobellus Antonii Baiuli de Urbe	(Rif. XV, p. 35).
1456	(*febbraio*) Lampugninus de Birago	(Rif. XV, p. 55).
„	(*agosto*) Michael Pontanus de Urbe	(ivi, p. 89).
1457	(*marzo*) Sallustius de Scafalibus de Fulgineo	(Rif. XV, p. 143).
„	(*settembre*) Sabba de Baractis de Urbe	(ivi XVI, p. 14).
1458	(*marzo*) Laurentius de Vellisvegni	(ivi, p. 60t.).
„	(*settembre*) Petrus de Castis de Vassiano	(ivi, p. 105).
1459	(*marzo*) Celanus de Federicis de Interamne (*per 1 anno*)	(Rif. XVI, p. 149 e 189t.).
1460	(*marzo*) Evangelista de Reate	(ivi, p. 220t. e 249t.).
„	(*ottobre*) Andreas Vettini de Spoleto	(ivi, p. 254t.).
1465	Ciriacus de Pierleonibus de Urbe	(Cod. 22 Arch. Com.).
1467	Anselmus de Girasolis de Urbe	(Cod. cart. Arch. S. Angeli).
1468	Guido de Fluminibus de Asisio	(Rif. XVII, p. 10).
1469	Petrus Sanctes Thomae de Reate	(ivi, p. 15t. e 88t.).
1472	Paulus de Clenimbenis de Fabriano	(Rif. XVIII. p. 9t.).
1473	(*ottobre*) Anselmus de Girasolis de Urbe	(ivi, p. 172 e XIX, p. 48t.).
1474	(*dicembre*) Luchinus de Nigris de Savona	(Rif. XIX, p. 133 e XX, p. 9).
1475	Marianus de Ballionibus de Perusio	(Rif. XX, p. 66 e 137).
1476	(*aprile*) Valerius Severini de Senis	(Rif. XX, p. 189).
1480	Africanus de Guidonibus de Perusio	(Rif. XXI, p. 5).

1481	Santes de Gualteriis de Urbe veteri (*Vice Pot.*)-Andreas de Sudorinis de Esculo	(Rif. XXI, p. 33t.).
1482-83	Rainerius de Maschis de Arimino	(Rif. XXI, p. 136t. riconfermato 2 volte, p. 175t. e 205).
1483-84	Franciscus de Fuscis de Urbe	(ivi, p. 216 — riconf. XXII, p. 48).
1484-85	Thomas de Altobrandis de Florentia	(ivi, p. 86t. — riconf., p. 134).
1485-86	Valerius de Pimpinellis de Bulseno	(ivi, p. 188t. — riconf., p. 246t.).
1486	Aegidius de Arca de Narnia	(Rif. XXIII, p. 115).
1492	Paulus de Luciis de Castello	(Rif. XXIV, p. 18).
„	(*settembre*) Mattheus Mariani de Thomasiis de Senis	(ivi — conferm. p. 56t.).
1494	Id.	(di nuovo conferm. Rif. XXV, p. 71t.).
„	(*giugno*) Nicolaus Lelii de Trivio	(ivi, p. 99t.).
1495	(*Vice Pot.*) Benedictus Magistri Dominici	(Rif. XXV, p. 200).
1495	(*luglio*) Monaldus de Spadensibus de Urbeveteri	(ivi, p. 205).

G. Signorelli

STORIA DI LIBERIO PAPA
E DELLO SCISMA DEI SEMIARIANI

(V. fasc. preced. pag. 135)

Capo IX.

Gioviano Imp. — Concilio di Antiochia III. — S. Melezio. — Valentiniano e Valente Imp. — Concilio di Lampsaco di Smirne e di altre città dell' Asia Minore. — Unione degli Orientali alla Chiesa latina. — Fine dello Scisma. — Morte di Liberio.

Morto Giuliano, combattendo contro i Persiani, la notte del 26-27 Giugno, fu non senza chiaro volere di Dio eletto all' impero. Gioviano Conte dei Domestici, o, come si espresse Ammiano Marcellino, *Domesticorum ordinis primus,* che era come dire comandante generale della guardia del corpo. Godeva lo stesso grado di Diocleziano, quando fu eletto imperatore, e del suo stesso padre Varroniano. Era dunque la sua una dignità che lo metteva molto in vista appo gli altri. Eletto ricusò di accettare, come per altro accusando la sua grave età avea fatto il prefetto del Pretorio Sallustio, e la causa che addusse fu di essere cristiano. Questa confessione fu seguita da quella di tutto l'esercito, chè se c' era alcuno che avea per timore o per rispetto umano apostatato, questa volta più sincero espose apertamente la sua fede che, benchè languidamente, nell'animo pur viva avea conservato. Non fu dunque eletto per brighe od altro come è stato detto.

La religione di Gioviano fu chiaramente la cristiana e la cattolica, e perciò innalzò di nuovo il labaro costantiniano abbattuto dall' Apostata, comandò ai governatori delle provincie che favorissero le chiese, invigilassero all' onore del culto, e all' istruzione dei popoli, e per essere in mezzo alle varietà delle sette più sicuro delle verità da credere scrisse al gran campione della Chiesa e della fede nicena, ad Atanasio, perchè gli mandasse un' esposizione chiara e precisa della dottrina cattolica. Atanasio che subito dopo avuta cognizione della morte di Giuliano era ritornato di notte tempo ad Alessandria [1], raduna subito un concilio dei

[1] Octo autem post menses (ab exilio) interiit Iulianus, cuius morte vulgata rediit clam Alexandriam noctu. *Chron. ad Ep. Fest.*

Vescovi dell'Egitto, della Tebaide e della Libia, e di comune accordo si stabilisce rescrivergli ed esortarlo a stare alla fede nicena, siccome quella che è più consentanea ai dogmi apostolici. La nobilissima lettera sinodale trovasi fra le opere di S. Atanasio I p. 245 e di Teodoreto IV, 3, e di cui questa è per noi la sostanza:

Dopo aver lodato nel principe lo studio di voler apprendere le cose celesti e la fede della chiesa cattolica continua: Sappi dunque, o religiosissimo Augusto, che la dottrina vera è quella che fu sempre in tutti i tempi predicata, quella che i Padri radunati a Nicea professarono, e che riconoscono tutte le Chiese di tutti i luoghi, sia quelle della Spagna, sia quelle della Brettagna, della Gallia, dell'Italia tutta, della Dalmazia, della Svezia, della Mesia, della Macedonia, di tutta la Grecia, di tutta l'Affrica, la Sardegna, Cipro, Creta, Panfilia, Licia, Isauria, Egitto, Libia, Ponto, Cappadocia, e similmente di tutte quelle Chiese che a noi sono vicine, quelle dell'Oriente, eccettuate poche che sanno di Arianesimo. Πάρεξ ὀλίγων τὰ Ἀρείου φρονούντων.

La confessione che la lettera sinodale fa della fede nicena professata omai in tutto il mondo, e del poco numero a cui in questo tempo si erano ridotti i dissidenti, sì che nessun nocumento, come soggiunge, potevano apportare alla chiesa cattolica, è del tutto conforme alla storia; e va ben notato contro quelli che vorrebbero veder ariani anche nelle fila di quelli che, se dissentivano dalla maggioranza dei Vescovi per qualche accidentalità, nella sostanza in tutto convenivano, e che perciò furono ai cattolici dal Concilio Alessandrino uniti; altrimenti il numero degli eretici non sarebbe stato sì piccolo come esso ci assicura. Un'altra cosa impariamo da questa lettera ed è che le diocesi e provincie qui nominate furono quelle che aderirono alle decisioni del Concilio di Alessandria celebrato l'anno innanzi, e di cui Atanasio confessa di aver presso di sè le lettere; chè continuando dice: " Di tutte le sopradette chiese noi conosciamo ben l'animo e per l'esperienza che ne abbiamo, e per le lettere che presso di noi si trovano ". Questo conferma ancora ciò che Liberio in parte avea detto dell'Egitto e delle chiese dell'Acaia, che aveano cioè accettata la sua sentenza: " Aegyptii atque Achivi accusati sententiam receperunt ". La politica conciliante di Liberio avea vinto.

L'imperatore era giunto ad Antiochia nel mese detto dai Siro-macedoni Iperbereteo (24 Sett.-24 Ott.) e vi dimorò qualche tempo solamente, chè secondo Ammiano Marcellino *flagrante hieme,* partì per Tarso nella Cilicia e di là per Ancira. Quivi venne a visitarlo Atanasio, quivi convennero anche alcuni Semiariani ed Ariani per provare il suo animo e veder di dominarlo come aveano fatto con Costanzo. Ma Gioviano, così poco conosciuto dai moderni scrittori, non era Costanzo; amava la pace e la concordia nella chiesa, non le liti e la guerra, ed i primi che per mezzo d'una supplica volevano si confermasse la sentenza dei Concilii di Rimini e di Seleucia, e che ordinasse un nuovo Sinodo, non degnò di

risposta; solo fece intendere essere suo desiderio di favorire gli amanti della concordia. Egli era veramente l'uomo voluto da Liberio per far cessare tutto d'un colpo lo scisma della chiesa orientale, ma Iddio voleva ancora provarlo, e mostrare che ogni bene viene da lui, e che è maledetto chi pone negli uomini la sua speranza. Gli Ariani per contrario s'affaccendavano per far di nuovo esiliare Atanasio e mandarono a tentare l'imperatore un certo Lucio seguace di quel Giorgio che miseranda fine avea fatto sotto Giuliano [1]. Ma egli conosceva Atanasio alla prova, conosceva i suoi accusatori, e bruscamente rispose che in quanto al Vescovo di Alessandria avea già provveduto, e che essi potevano andarsene in pace [2].

Intanto i Semiariani udita la parola ultima dell'Imperatore s'affrettarono in Antiochia stessa a radunare un Concilio che dovea essere una nuova vittoria per Liberio. Era dopo il Concilio di Sirmio tenuto alle sua presenza, dopo quelli di Rimini e di Seleucia un avvicinamento di più degli Orientali agli Occidentali, un nodo di più ai legami che doveano tra loro stringere le due Chiese. Il Concilio fu tenuto nel mese di Ottobre o di Novembre al più tardi dell'anno 363, perchè tenuto alla presenza di Gioviano in Antiochia. V'intervennero 27 Vescovi, dei quali molti noti per santità, ma uno però simile all'instabile Euripo, per definirlo con Temistio, più amico della porpora che di G. C. Era questi Acacio di Cesarea, il vescovo che nell'ultimo tempo avea tenuto le chiavi del cuore di Costanzo. Ma questa volta non disdegnò di unirsi in una sola fede insieme ad Atanasio d'Ancira con i Santi Melezio d'Antiochia, che presiedette al Concilio, Eusebio di Samosata, Pelagio di Laodicea, Iranione di Gaza, ed altri la cui fama non è tanto chiara; e noi rendiamo grazie all'Altissimo, dispensatore d'ogni bene, bastando a noi aver egli confessato solennemente la divinità di G. C. cogli scritti e colla parola, chè giudicar dell'interno a Dio solo conviene. Gli Atti del Concilio li abbiamo autentici, quali furono tolti dalla Collezione che ne fece Sabino citato a questo proposito da Socrate III, 21. Fu stabilito di commune consenso di scrivere una lettera sinodale, di confessare la voce ὁμούσιον o *consustanziale,* di acconsentire in tutto e per tutto alla fede di Nicea, e di offrire in un libro a parte all'imperatore gli Atti medesimi.

La lettera sinodale dei Padri d'Antiochia è monumento insigne nei fasti della Chiesa più di quel che finora è stato creduto, specialmente da quelli che hanno volte in mala parte alcune espressioni della mede-

[1] *Hist. Aceph.* 9. La Chiesa non ha mai considerato come martire Giorgio vescovo intruso d'Alessandria, e molto meno l'ha venerato e confuso con S. Giorgio patrono della cavalleria e della giarrettiera, come con altri hanno leggiermente asserito il Gibbon ed il Cantù; chè di Giorgio d'Alessandria sono pur troppo note le gesta, mentre che di S. Giorgio Martire ignoriamo la vita; e gli atti che di lui abbiamo sono tutti apocrifi.

[2] *Athan. Op. II,* p. 779 segg. Sozom. VI, 4, 5.

sima [1]; chè essa ci fa la storia di tutte le questioni insorte a proposito della natura delle voci οὐσίας *substantia* ed ὁμοουσίου, *consubstantialis*, dal primo Concilio di Antiochia celebrato contro l' eresia di Paolo Samosateno l' anno 269, sino al terzo del medesimo nome il 363. I Padri in questo dicono di approvare la fede del Concilio Niceno sulla natura delle voci *consustanziale* e *sustanza* quale fu spiegata dai PP. Da quali Padri? Da quelli del Concilio di Nicea. Se dunque i Padri del Concilio di Antiochia traducono la voce *consustanziale* per *simile* nella *sustanza*, non intendono derogar nulla alla divinità del Figlio, ma far soltanto una questione linguistica, quale era stata fatta ai concilii Antiocheno I e di Nicea, e ciò " per togliere ogni sospetto non solamente della divisione di Ario ma altresì della confusione di Sabellio ", giacchè, come essi intendevano la fede Nicena, " non poteva il Figliuolo essere generato delle sostanze del Padre ed a lui essere simile secondo la sostanza senza essere consustanziale ". *Orsi S. E. XVI, 7.*

Melezio visse cattolico per fede. Si veggano le lettere che a lui scriveva S. Basilio e la supplica dei Meleziani ai Vescovi d' Italia per chiedere la pace e la comunione della Chiesa cattolica e poi si giudichi e si sentenzii con carità diversa da quella che mostrava il gran Dottore [1]. Anche S. Atanasio, come ci attesta lo stesso S. Basilio, desiderava la communione ed amicizia di Melezio, la quale se non fu conchiusa, se fu protratta fu per malizia dei consiglieri con grave dispiacere di Atanasio medesimo [2]. Il Tillemont non vi presta fede, ma ciò che monta? Non perciò la testimonianza di un tanto contemporaneo cessa di essere grande. — Ma anche S. Girolamo era di contrario avviso quando nella Cronica precisamente a proposito del Concilio di Antiochia presieduto da Melezio, scriveva: " Synodus Antiochiae a Meletio et suis facta, in quo homeusio anomaeoque reiecto medium inter haec homaeusion macedonianum dogma vindicarunt ".— Intorno alle opinioni di S. Girolamo punto favorevoli e benigne per Melezio non aggiungiamo verbo, perchè abbastanza se ne è trattato innanzi, e si possono vedere le Dissertazioni XV e XXIV fatte da Natale Alessandro su questo proposito. Solo dico che dalle semplici opinioni degli autori, non si può mai conchiudere nulla, nè a favore nè contro, e vale ciò che di Troia diceva il poeta [3]:

Mulciber in Troiam, pro Troia stabat Apollo;
Aequa Venus Teucris, Pallas iniqua fuit.

[1] Cfr. Baron. a. 371, n. 12-19.

[2] Basil. *Ep.* 89 e 214 dell'edizione Maurina. S. Basilio avrebbe ancora voluto un concilio per appianare la questione di Melezio; non fu udito da S. Damaso e se ne disgustò (Cfr. Ios. Clericus, *S. Basil. orat. ad Iuvenes* p. XIX n. Aug. Taur. 1830). Egli non sopravvisse alla fine dello scisma, chè morì in età di 50 anni il dì 1 di Gennaio del 379.

[3] Ovid. *Trist.* I, 2.

Certamente Melezio morì riconciliato colla Chiesa cattolica, il 381 durante il Concilio ecumenico II in Costantinopoli, fu onorato da tutti i Padri e celebrato con una orazione funebre da S. Gregorio Nisseno. Questi piange la perdita di lui come di un avvocato e di un padre, d'un consigliere ne' casi dubbi, e d'un duce nella guerra contro gli eretici. Lo saluta come medico nelle infermità del corpo della chiesa, e come un uomo generoso, incolpabile, giusto, verace, pio, religioso e puro da ogni macchia di peccato. E per non andar per le lunghe, apostrofando la Chiesa di Antiochia " Compiango te, „ esclama, " e parlo a te, o Chiesa, o città di Antioco.... O infelice nunzio quello da cui sarà partecipata tanta calamità! Chi dirà ai figli di esser rimasti privi di un tanto padre? Chi annunzierà alla sposa di esser rimasta vedova di un tanto marito? „ Cinque anni dopo il Crisostomo nel magnifico panegirico che fece in suo onore dinanzi al popolo di Antiochia, potè asserire che il desiderio di lui era ancora vivo come se fosse morto il giorno innanzi; che gli Antiocheni, trascurati i nomi dei parenti, degli avi e dei proavi, imponevano ai loro figli quello di Melezio, stimando di avere in tal guisa la protezione di un santo in casa propria; che aveano questo nome come un' arma per fuggire gli affetti disordinati, e l'invocavano da per tutto, nei bivii, nel foro, nelle campagne, nelle vie; che esprimevano la sua imagine negli anelli, nei sigilli, nelle ampolle, sulle pareti dei talami; che finalmente lo venerarono qual santo [1]; e qual santo l'onora tuttora la Chiesa cattolica il dì 12 Febbraio.

Un solo danno dobbiamo compiangere ed è lo scisma di Antiochia. Ma questo fu causato da pochi intransigenti e non da Melezio nè dalla parte più nobile della Chiesa, quale era quella che formavano un Liberio Papa, un Atanasio di Alessandria, un Ilario di Poitiers, un Eusebio di Vercelli, i quali avrebbero voluto passar sopra a certi errori di elezioni, e conservare Melezio sulla cattedra di Antiochia. In tal maniera lo scisma, a causa d'una sola sede, per la dura interpretazione ed osservanza della legge durò (si notino bene le date) 85 anni, chè non finì se non nel 415; ed i Semiariani, che appena nati, come vorrebbe S. Epifanio, nel Concilio di Ancira (357–358) dai fianchi degli Eusebiani, potettero abboccarsi col primo difensore della Chiesa e fede cattolica, col R. Pontefice, là a Sirmio (358) riconosciuti più per illusi che rei, e quindi accarezzati e come ingenui bambini contentati in parte, ed in parte contraddetti, dopo solo otto anni, nel 366, gradatamente progredendo giunsero ad abbracciare senza nessunissima difficoltà intera la fede nicena e sottoscriverla e consegnarla nelle mani medesime di Liberio, il quale da quel momento stesso, vincitore fortunato quant' altri mai, poteva già chiedere a Dio la palma dovutagli e trionfare.

[1] Greg. Nyss. Op. Basil. 1562 p. 411 segg. Ioh. Chrys. *Op.* II, p. 518 ed. Maur.

Gioviano dopo aver fatto dimora in Antiochia fino al principio di Decembre del 363 parte finalmente per Costantinopoli [1]. Passando per Tarso rende gli ultimi onori alla tomba di Giuliano ed ordina un ricco mausoleo. Ad Ancira col figlio ancora nelle fasce prende il consolato (364), e continuando il viaggio giunge a Dadastana tra Nicea ed Ancira, ove la notte del 16 al 17 Febbraio avendo dormito, come fu scritto, in una camera umida e col fuoco acceso fu trovato morto [2]. Moriva egli nell' età di soli 33 anni in mezzo al compianto universale, dei cattolici specialmente, che vedeano sì presto rapirsi tante belle speranze in lui concepite. Ma Iddio altrimenti nella sua infinita sapienza avea disposto. Dopo dieci giorni dalla sua morte, offerto per la seconda volta l'impero al Prefetto Sallustio e non accettato, l'elezione cadde sopra Valentiniano figlio del Conte Graziano e nativo di Cibale nella Pannonia. Valentiniano era veramente l' uomo richiesto nelle presenti circostanze. Maestoso e marziale nell'aspetto, avea animo ardente di zelo per la giustizia, mente acuta, prudenza, coraggio e rispetto per la dignità conferitagli. Appena vestito della porpora, ai soldati che frementi volevano che si eleggesse un collega all' impero, intrepido rispondeva: " Poco fa toccava a voi scegliermi a vostro imperatore, ora tocca a me comandarvi. Fidate nella mia prudenza; dandomi l' impero per voi vi siete riservato l' onore di ubbidirmi fedelmente. Riposate quest' inverno ed apparecchiatevi a nuove vittorie ". Tuttavia pensò al collega, nella cui scelta errò, perchè in lui valse più che la forza della ragione, quella del sangue. Si associò il fratello Valente, che nessuna delle sue virtù avea. Sembrava che la natura insieme alle qualità del corpo gli avesse tolte quelle dell' animo. Corpulento, di statura mezzana, storto di gambe, olivastro di colore, offeso in un occhio, di tratto rustico ed aspro, iracondo e debole di animo faceasi dominare da qualunque adulatore. Perciò diviso tra loro l'impero e toccato a Valentiniano l' Occidente ed a Valente l' Oriente con diverse armi lo ressero. Ma per trattare soltanto di ciò che più direttamente ci riguarda, nella politica ecclesiastica Valente, siccome quegli che era inesperto d'ogni governo e debole di carattere volle seguire le tracce di Costantino, di Costanzo e Giuliano senza averne l' ingegno, e lasciandosi dominare da Eudossio vescovo di Costantinopoli, da cui si fece battezzare, continuò

[1] In Antiochia avrebbe celebrato i quinquennali se vogliamo stare alle monete e specialmente alla seguente che ho presso di me: VOT || V || MV·LT || X, ANTIOCH. (esergo) Dubito però che lo zecchiere si sia servito di un conio antico, come quelli dei suoi successori Valentiniano e Valente si servirono di quelli usati da Giuliano l'Apostata con ISIS FARIA Cohen VI, Tav. Per lungo tempo durò l'uso d' improntare divinità egizie nelle monete, senza che per questo l' imperatore cessasse di essere cristiano. Così in una medaglia di Graziano troviamo nel rovescio Anubi con ramo e caduceo in mano. Cohen, *Gratien*, n. 67.

[2] Amm. Marcell. XXV, 10. Ecco il ritratto che Ammiano di lui lasciò. « Incedebat... motu corporis gravi, vultu laetissimo, oculis caesiis, vasta proceritate et ardua, ut diu nullum indumentum regium ad mensuram eius aptum inveniretur ».

in Oriente come quelli ad ingerirsi negli affari della Chiesa, e così trascurando ciò che era precipuo suo dovere, la cura dello stato, rovinò e trasse nella sua rovina esercito ed impero. Il 9 Agosto del 378, giorno ed anno tra i più nefasti del calendario romano, a dodici miglia da Adrianopoli, Valente attaccava i Goti. La pugna può essere descritta in poche parole. La cavalleria romana fu rotta e messa in fuga, l'infanteria abbandonata, circondata, tagliata a pezzi. In mezzo al tumulto, alla strage ed allo sgomento l'imperatore ferito e tolto dal campo vien portato in una capanna vicina, ma è tosto assediato dal nemico, i suoi fedeli resistono alquanto; se non che i Goti impazienti danno fuoco ed in un momento capanna, imperatore e seguito sono consumati dalle fiamme. Mai la fortuna avea propriamente arriso alle sue armi; anche quando combattè contro Procopio (366), dopo varie sconfitte vinse, ma per tradimento dei generali dell'infelice tiranno che glielo diedero nelle mani. Anzi due sue stesse legioni che egli avea spedito contro il nemico disertarono dinanzi a Nicea, e sotto le mura di Calcedonia dai suoi stessi soldati ebbe il dolore di sentirsi dare del birraio. " E muris iniuriose compellebatur ut sabajarius „ [1]. Questi era l'uomo che si mise sotto il giogo di Eudossio, il quale, come avvertimmo altrove, era della setta degli Ariani politici, che adattavansi prudentemente a tutte le circostanze. Agendo sotto l'impulso di costui non pochi danni apportò alla Chiesa, e rinnovò tale una persecuzione nel clero e massime nell'episcopato cattolico da lasciarsi di gran lunga indietro quelle dei suoi predecessori. Ma di questa non possiamo occuparci, essendo essa cominciata poco prima della morte di Liberio, e quindi quando il dramma della vita di questo gran pontefice stava per compiersi. Questa persecuzione però servì anch'essa agli imperscrutabili e pietosi fini di Dio, in quanto che quei pochissimi vescovi i quali non si erano ancora dichiarati espressamente per la formola Nicena, colpiti dal danno che la politica di Eudossio portava al cristianesimo, entrarono in sè, e liberatisi da ogni ritegno si unirono di buon grado al Vescovo di Roma, la cui bontà a somiglianza di quella di Dio " ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei „.

Contrariamente a Valente si diportò nella politica ecclesiastica il fratello Valentiniano. Lasciata appena Costantinopoli (17–29 Aprile) per recarsi nell'Occidente, e passando per la Francia i Vescovi dell'Ellesponto e della Bitinia gli mandano incontro come loro legato Ipaziano d'Eraclea perchè lo preghi a voler permettere un concilio per trattare le questioni della fede. Valentiniano con una risposta, che finora giammai

[1] Amm. Marcell. XXVI, 8. « Sabaiarius » da « Sabaia », birra; onde l'ingiuria fatta a Valente potrebbe alludere od alla consuetudine che egli per avventura avesse di bere la birra, od alla professione di qualche suo antenato. Certo, siccome Pannone, era del paese della birra, la quale secondo Ammiano era bevanda dei poveri.

era stata profferita da Imperatore cristiano tracciava la via che omai tutti i governi dovrebbero tenere. “ Essendo io „, ei disse, “ un laico, non conviene che m'ingerisca in affari ecclesiastici; trattino tra loro i vescovi la cosa e decidino intorno al luogo dove vogliono radunarsi „ [1]. Questo avveniva il mese di Maggio, e l'11 di Giugno proclamava la libertà d'insegnamento, ordinando che chi si sentisse capace aprisse pur scuola, e chi si era ritirato per i decreti di Giuliano ripigliasse la sua cattedra [2]. Il 4 Novembre poi ordina che si restituiscano alla Chiesa tutti i beni confiscati da Giuliano a profitto dei templi pagani [3]. Però trovandosi a Milano è sembrato ad alcuno che macchiasse la sua fama colla protezione accordata ad Aussenzio, tenuto come Vescovo Ariano. Se non che a me pare che egli abbia agito rettamente, e quindi che di nulla gli si debba far carico. Chè trovata la Chiesa Milanese in discordia, avendo il dovere di tutelare l'ordine nei suoi stati, proibisce qualunque riunione ecclesiastica fuori di quelle che dipendevano dal vescovo Aussenzio. S. Ilario di Poitiers e S. Eusebio di Vercelli protestarono, e Valentiniano sottopone la questione ad un tribunale ecclesiastico composto di dieci vescovi assistiti da un questore e da un conte (Magister militum). Aussenzio citato fece la sua professione di fede, che come ci attesta S. Ilario stesso, fu giudicata da tutti cattolica. Che dovea fare l'Imperatore? Politicamente non altro che riconfermarlo nella sua sede ed obbligare al silenzio i suoi accusatori, ciò che fece. La difesa o supplica di Aussenzio agl'Imperatori terminava così: “ Sic enim cognoscat serenitas vestra, quia iamdudum damnati, depositi, hoc est, Hilarius et Eusebius contendunt ubique schismata facere „ etc. [4]; e Valentiniano volendo appunto evitare degli scismi obligò S. Ilario a lasciare l'Italia e ritornarsene nella Gallia.

Intanto i Vescovi dell'Ellesponto e della Bitinia cercavano una sede per il concilio che volevano radunare e la trovarono nella città di Lampsaco. I Padri erano Niceisti e Semiariani secondo Sozomeno, nè tutti vescovi, ma alcuni di grado inferiore, fra i quali Basilio il Grande allora semplice prete invitatovi espressamente da Eusebio di Sebaste [5]. Questi era uno dei vescovi semiariani che communicarono con Liberio a Sirmio

[1] Sozom. VI, 7.

[2] *Cod. Theod.* XIII, 3, 6.

[3] *Cod. Theod.* X, 1, 8. La data impossibile del 4 Febbraio fu corretta dal Gottofredo in 4 Nov.

[4] Hilar. *Contra Auxent.* Auxentii *Ep.* pag. 311-318. Le parole di S. Ilario sono: « Spargitur... per populos Auxentium verum Deum Christum et unicum cum Patre divinitatis ac substantiae scripsisse, nec ab expositae per me fidei dissidere sententia » etc. Eppure, vedi fato, la professione di Aussenzio non fu altra che quella di Rimini!

[5] S. Basilio fu proposto alla sede di Cesarea il 370 da Eusebio di Samosata semiariano. Lo stesso anno da Melezio è fatto lettore S. Giovanni Crisostomo. Tillem. *Mem.* IX p. 654 seq., XI p. 7.

e che tanto influì presso di lui a far condannare la nascente eresia degli Anomei. Due mesi si protrassero le sedute e finalmente si convenne da tutti che fossero aboliti gli atti del Concilio di Costantinopoli (360), o altrimenti di Rimini, e fosse sanzionata la formola ὅμιος κατ' οὐσίαν, *simile nella sostanza,* perchè, essi dicevano, la voce ὅμιος è necessaria a significare la piena distinzione delle divine persone. Stabiliscono quindi che il simbolo composto in Antiochia nelle Encenie sia in seguito da professarsi, ed ordinano che si restituiscano le proprie sedi a tutti quelli che ingiustamente erano stati deposti dagli Anomei. Finalmente per decidere le liti che potessero insorgere nel mettere in atto il decreto vogliono che sieno giudici i vescovi ortodossi della medesima provincia o di quelle più vicine, ed avendo citati gli Eudossiani a purgarsi, e non avendo questi risposto all' invito, li depongono e communicano la sentenza a tutte le chiese [1]. Tanto Sozomeno. Socrate però dice che i vescovi radunati erano soltanto Semiariani, e questa sentenza a prima vista, quando si consideri la formola di fede da essi professata, sembra più vera; e come tale fu giudicata da tutti gli storici e collettori di concilii. Se non che Sozomeno parla con tanta sicurezza del fatto e tanta cognizione di causa, che par quasi impossibile abbia potuto ingannarsi in modo da cadere in aperta contraddizione senza neppure avvedersi, siccome quando asserisce essere i Padri per la fede nicena del consustanziale e poco dopo confessa che definirono la voce dell' ὁμοιούσιος. Però fa d' uopo osservare primieramente che gli orientali non erano tanto attaccati alla voce ὁμοούσιος come i vescovi dell' Occidente, e poi che lo scopo di quei Padri fu unicamente di opporsi all' errore degli Anomei ed all' incerta formola di fede pubblicata in Rimini e dopo confermata in Constantinopoli, la quale sopprimeva le voci *simile* e *sostanza.* Dicendo però che la voce *simile* era necessaria per non cadere nell' errore di Sabellio, venivano per una via opposta allo stesso fine del Concilio Antiocheno III, che avea ammessa la voce consustanziale, ma nel senso voluto dai Padri niceni, di *simile* cioè *in tutto nella sostanza,* e ciò anche per non cadere nel Sabellianismo, quasi, non esprimendosi bene, venissero a riconoscere nella Trinità una distinzione puramente nominale. Confesso che nè la professione di Antiochia nè quella di Lampsaco era la fede nicena approvata e voluta da tutto l' Occidente e specialmente dal Vescovo di Roma; ma ad ogni modo un gran passo s' era fatto: figli traviati si erano già avvicinati di molto al loro buon padre, non mancava altro ad aver l' amplesso di pace che vincere l' ultimo ostacolo e liberare la fede da qualunque equivoco, professando cioè la formola nicena pura e semplice, e quest' ostacolo non andò molto che fu superato.

Oltre gli affari di fede fu trattata ancora la questione del ritorno dei vescovi condannati dagli Eudossiani alle loro sedi. Si sa che gli Eu-

[1] Sozom. VI, 7; Socr. IV, 4.

dossiani la vinsero nel Concilio di Costantinopoli (360) e molti tra Niceisti e Semiariani furono deposti e mandati in esilio. Se di questi trattano i Padri di Lampsaco, il Concilio sarebbe stato tenuto, per una ragione che tosto esamineremo, alla fine del 364 o al principio dell'anno seguente. Se non che a così concludere si oppone il fatto che tutti gli esiliati dal Concilio di Costantinopoli erano ritornati in patria per l'amnistia generale pubblicata dall'Imperatore Giuliano. Fa d'uopo quindi cercare un'altra condanna posteriore a Giuliano, e ritardare di qualche tempo la convocazione del Concilio di Lampsaco. Di qual condanna adunque qui si parla? Il 365 trovandosi Valente negli ozi della Siria mandò fuori un decreto in virtù del quale tutti i Vescovi condannati al tempo di Costanzo e ritornati sotto Giuliano erano costretti ad abbandonare di nuovo le loro sedi, sotto pena alle curie di 300 libbre d'oro se non avessero fatti eseguire gli ordini. " Post Iovianum autem citius ad imperium vocatis Valentiniano et Valente, ipsorum praeceptum ubique manavit, quod etiam redditum est Alexandriae Pachom die X Cons. Valentiniani et Valentis (il dì 4 Maggio del 365), continens ut Episcopi sub Constantio depositi et eiecti ab Ecclesiis, Iuliani autem imperii tempore sibi vindicaverant et receperant Episcopatum, nunc denuo eiiciantur Ecclesiis interminatione posita curiis mulctae auri librarum ccc, nisi scilicet Ecclesiis et civitatibus Episcopos minaverint „ [1]. Vedemmo, trattando di Giuliano, come la relazione è genuina perchè fu tolta dal rescritto stesso, che secondo l'uso dovea portare i nomi dei due imperatori, non ostante che ciascuno nelle provincie a sè soggette agisse per proprio conto, e notammo nel tempo stesso che il decreto non ebbe vigore per S. Atanasio, avendo i Curiali provato evidentemente non esistere nessuna sentenza di espulsione per parte del loro vescovo anteriore a Giuliano. Ora quando gli storici notano che anche S. Atanasio ebbe a patire in questa circostanza persecuzioni, va inteso soltanto come la intendono e l'Historia Acephala nel capo citato, e la Chronica delle Lettere Festali, di vessazioni cioè sofferte per parte degli ufficiali dell'imperatore incaricati dell'esecuzione del decreto, i quali troppo zelanti del loro dovere obbligarono il santo vescovo a fuggire di notte tempo, e ricoverarsi non lungi da Alessandria in una villa presso il Fiume nuovo, " in hortum fluvii novi „. Di qua però il giorno stesso che giunse la risposta dell'imperatore, tolto dagli stessi ufficiali, dai Curiali e dal popolo fu come in trionfo ricondotto in Alessandria, dove non fu più molestato e visse in pace fino al dì 2 Maggio del 370, quando dopo un pontificato di 40 anni fu chiamato a ricevere la ben meritata corona dei forti.

[1] *Hist. Aceph.* 10. - Socrate IV, 12 accenna al decreto dell'espulsione di Atanasio nientemeno che verso la fine del 366 quando era già stata conchiusa la pace tra gli orientali e Liberio Papa. Senza l'« Historia acephala » quante confusioni di storia e di epoche ancora vigerebbero!

Sozomeno e Socrate accennando oscuramente a questo decreto aggiungono che Melezio di Antiochia fu cacciato in esilio, e Paolino per la sua pietà risparmiato. Questo è falso. Il vero si è che nessuna sentenza di condanna esisteva per Paolino, siccome quegli che fu eletto e creato vescovo sotto Giuliano; e per Melezio sì, deposto e cacciato di Antiochia l'ultimo anno dell'impero di Costanzo [1]. Quando le cose stanno così come le abbiamo narrate, è evidente che il Concilio di Lampsaco, il quale sentenziò che tutti i vescovi deposti dagli Eudossiani si dovessero richiamare alle loro sedi non dovette essere tenuto se non nella seconda metà del 365, dopo il qual tempo successe un po' di sosta per la rivolta di Procopio, che non finì se non il 27 di Maggio dell'anno seguente [2]. Liberatosi di Procopio cominciò, dice Sozomeno, a prendersela con quelli che non la sentivano con lui in materia di fede, e specialmente perseguitò i Padri di Lampsaco perchè aveano deposti gli Eudossiani, e condannata la formola di Rimini. E qui ci troviamo innanzi molti atti di eroismo esercitati non dai Niceisti soltanto, ma ancora dai Semiariani. Quell' Eleusio di Cizico che fu l' anima del Sinodo di Lampsaco strascinato in Nicomedia dinanzi ad un conciliabolo di Eudossiani è comandato di sottoscrivere alla formola di Rimini; avendo ricusato gli è minacciato l' esilio e la pubblicazione dei suoi beni. Cede finalmente e gli è dato ritornare a Cizico. Quivi giunto, tormentato dalla coscienza della sua caduta, in pubblica chiesa confessa la sua colpa ed esorta il popolo a cercarsi un altro vescovo, essendo egli indegno di più esercitare il suo ministero, perchè avea tradito la sua religione. Il popolo però che lo amava e venerava per la sua insigne bontà e pietà si ricusa, ed egli riman nella sua sede fino a che da Valente non gli fu ritolta e data in sua vece ad Eunomio [3]. Ma la persecuzione in questa circostanza fu provvidenziale, chè alcuni Semiariani dopo aver abbracciata la fede nicena poterono mostrare col fatto di non aver mentito, come Eustazio che la sostenne fino all' esilio, ed altri sparsi per le diverse provincie dell' impero si diedero tutti o a confermare nella vera fede i fratelli, o a richiamare i traviati sul retto sentiero, o a chiarire la dottrina del simbolo Niceno, se mai per avventura qualcuno ancora timidamente ne dubitasse. Così Pelagio di Laodicea, quell'uomo insigne per castità, che la prima notte delle nozze persuase la sposa ad abbracciare insieme a lui lo stato verginale, diventò l' apostolo dell' Arabia. Melezio di Antiochia dell' Armenia, e l' amico più intimo di Melezio, Eusebio di Samosata, della Tracia. Anzi di costui si racconta che vedendo molte città

[1] Socr. IV, 2, 12; Sozom. VI, 7.

[2] La morte data a Procopio parente di Giuliano fu orridamente descritta dagli scrittori cristiani, quasi fosse stato condannato ad esser diviso in due per mezzo di due alberi (Socr. IV, 5 Sozom. VI, 8). Non vi è altro di vero se non che gli fu fatto tagliare il capo, per mandarlo a Valentiniano. Amm. Marcell. XXVI, 9.

[3] Socrate l. c. Sozomen. l. c.

mancare di pastori, vestito da soldato, con una tiara in capo, girasse la Siria, la Fenicia e la Palestina per dare a ciascuna chiesa il suo prete ed il suo diacono; e quando all' insaputa del suo popolo, perchè non nascesse alcuna discordia, si fu allontanato da Samosata, si dice che tutti, lasciata la città, vollero raggiungerlo e pregarlo colle lagrime agli occhi a non volerli abbandonare senza pastore in preda ai lupi. Avendo il santo prudentemente risposto secondo la massima apostolica, che bisognava obbedire ai magistrati ed ai principi, sul momento altri gli offrono oro, altri argento, chi vestimenta e chi servi perchè nulla abbia a mancargli nella terra dell' esilio. Ma egli accettato solo il puro necessario dai più ricchi ed esortatili a rimaner fermi nella fede cattolica si licenzia e parte. La raccomandazione ebbe l' effetto che più si desiderava. Essendosi seduto sulla sua cattedra Eunomio, benchè avesse facile parola ed ottime maniere e cercasse di fare buon governo, pure nessuno degli abitanti della città, non poveri, non ricchi, non servi, non padroni, non giovani, non vecchi vollero entrare con lui in chiesa e neppure con lui usare del commune bagno; tanto che Eunomio vergognandosi di tanto abbandono pensò meglio di rinunziare alla sede di Samosata e partirsene [1]. Con tutto ciò, benchè Valente perseguitasse sì fattamente Niceisti e Semiariani, non vuolsi conchiudere che egli fosse Ariano od Anomeo di religione. No, egli era della fede stessa di Costanzo, e se incrudelì tanto nella Chiesa, fu perchè voleva come quegli, fungendo da Pontefice Massimo, obligare a professare il simbolo di Rimini, che, benchè in sè non erroneo, pure per le cattive interpretazioni fatte non poteasi più tenere. D' altra parte Eudossio stesso al cui indirizzo egli teneasi in materia di religione, e sotto Costanzo e sotto lui stesso, benchè internamente, come ci dicono gli storici, fosse Ariano od Anomeo, pure in aperto mai si mostrò come tale. Ciò si prova dal fatto che non ostante le promesse date, vivendo Costanzo non volle mai far richiamare dall' esilio Aezio, ed ora sotto Valente permette che Aezio stesso sia confinato a Lesbo in un possesso che avea ricevuto da Giuliano, ed Eunomio costretto a ritirarsi in Calcedonia [2]. Questo avveniva, secondo Socrate, perchè il popolo il quale communicava con Eudossio aveva in orrore Aezio ed i suoi seguaci, siccome quelli che tenevano una dottrina diversa da quella del suo pastore [3].

Mentre tali miserabili cose si succedevano in Oriente a cagione della matta politica religiosa di Valente, tra noi sotto il buon governo di Valentiniano si procedeva in un modo del tutto diverso. Si cercava a tutto potere di trarre a concordia le Chiese, di proscrivere la eresia di Ario dovunque si trovasse, e di inculcare da per tutto la fede Nicena.

[1] Theodor. IX, 13, 14.
[2] Philost. IX, 3, 4.
[3] Socr. IV, 2, 4, 6, 12.

Chè Liberio presa fiducia dalle buone disposizioni degli Orientali e massime da quelle dell' imperatore, che poco dopo il suo esaltamento era venuto a Milano eletta per sede dell' impero, e poi anche a Roma ove si fermò qualche tempo, non la perdonava a fatica, perchè la sua missione di pace avesse finalmente quell' esito felice per cui tanto avea sofferto. Quindi troviamo che si tenessero concilii in Roma, nella Sicilia, nelle Gallie e nell' Illirico. Che vi sieno state veramente vive relazioni tra Roma, l' Italia e l' Illirico ne dà chiara prova S. Ilario ne' suoi frammenti storici. Quivi si trova una serie di documenti compresi tra gli anni 365 e 366, contro i quali è follia disputare, chè il secondo porta la nota del consolato di Graziano e di Dagalaifo. I documenti attestanti queste relazioni sono tre. Il primo è una lettera sinodale dei Vescovi d'Italia a quelli dell' Illiria, la quale segue immediatamente l'enciclica di Liberio ai Vescovi Italiani che comincia " Imperitiae culpam obliterat resipiscens ", e che noi dianzi citammo quando si trattò delle norme da lui dettate per ammettere alla communione i vescovi caduti a Rimini. In essa si propone come unica regola di fede la formola di Nicea, si rescindono gli atti tutti del Concilio di Rimini e si condannano come eretici Valente, Ursacio ed i loro seguaci. Il secondo documento è una lettera combinata in Singeduno dai nominati eretici Ursacio e Valente con Caio e Paolo, e diretta a Germinio di Sirmio; nella quale si cerca di spiegare e difendere la formola di Rimini e si desidera la communione del medesimo. Ha la data " XV Kal. Jan. Gratiano Nobilissimo Puero et Dagalaifo coss. ", il 18 Decembre cioè la fine del 366 ovvero 2 mesi e 25 giorni dopo la morte di Liberio. Il terzo documento è la risposta di Germinio a Valente ed Ursacio, ma non diretta a loro in persona, forse per non communicare con essi, sì bene ad altri, nella quale il vescovo di Sirmio espone la propria credenza e ci discopre quanto grande fosse la mala fede di quegli eretici cortigiani, e quanto la buona di Costanzo, innanzi al quale niente passava che non fosse almeno nella sostanza ortodosso.

Questi tre documenti per noi sono di una importanza grandissima, che ci fanno vedere quali erano, l'ultimo anno della vita di Liberio, le condizioni della Chiesa in Occidente e a quale isolamento fossero ridotti gli Ariani politici, Valente ed Ursacio, autori precipui di tutti i disordini che tanto amareggiarono il suo pontificato. Ci scoprono ancora una volta e la buona fede di alcuni ingenui tratti in inganno dalle male arti di Valente ed Ursacio, e il subdolo agire di questi che non si vergognavano di mentire e contraffare, di confessare una formola alla presenza dell' imperatore, ed un' altra quando fossero da lui lontani, tutte cose da noi già osservate, ma che è bello qui sentirsi ripetere da un Germinio l' amico più intimo che mai abbiano avuto. Nella formola di Marco d'Aretusa era scritto il Figlio in tutto simile al Padre; Valente volle togliere *in tutto* κατὰ πάντα, ma fu costretto a metterlo dall' Imperatore.

Allora Basilio d'Ancira a togliere ogni equivoco così sottoscrisse: " Basilius Ep. Ancyrae credo et assentior iis quae supra scripta sunt; similem in omnibus confitens Patri esse Filium. *In omnibus* vero cum dico non voluntate solum intelligo, sed et subsistentia et existentia, adeoque essentia ipsa, utpote Filium, quod sacrae litterae confirmant, spiritum e spiritu, vitam e vita, lumen é lumine, Deum ex Deo, verum Filium ex vero, Sapientiam, Filium e sapienti Deo ac Patre, et ut uno verbo dicam Filium Patris undequaque similem, uti filium patris, etc. Lecta est haec subscriptio et Valenti tradita. Adfuere Marcus, Georgius (Laodiceae) etc. „ La professione di fede dunque non poteva essere per Semiariani nè più sincera nè più cattolica [1].

Giunto a questo punto credo cosa utile aggiungere qualche parola alle molte che si sono dette intorno al famoso Concilio Illirico di cui con entusiasmo tratta Teodoreto nella sua Storia Ecclesiastica [2]. In quale anno fu esso celebrato? Il Baronio lo vuole tenuto immediatamente dopo la legazione degli Orientali a Liberio, della quale presto ci dovremo occupare, vale a dire l'anno incirca 366. Questa sentenza fu seguita dal Mansi e da altri antichi, fino a che non venne il Paggi che giudicò doversi protrarre sino al 372-373. Gli si oppose il Cellier che giudicò doversi il Concilio rimandare al 375 perchè in quest'anno, dopo la divisione dell'impero, Valentiniano si trovò nell'Illiria. Non è a dire come questa sentenza abbia trovato favore presso i dotti che seguirono e come fu abbracciata anche dall'Hefele nella sua dotta storia dei Concilii, non che da tutti i moderni, se si eccettui il Revillont che con audacia singolare ha voluto ritornare al 364 o 365 [3]. In quanto a me, se pur in mezzo a tanto dissidio di dottissimi storici mi è concesso di dir libera la mia sentenza, giudico che il Concilio Illirico fu tenuto tra gli anni stabiliti dal Baronio e dal Paggi, e probabilmente il 368 dell'era volgare. Per stabilire questa data basterà che divida il campo nemico in due schiere, e l'una dopo l'altra mi provi a combatterle. Ma prima di far ciò conviene che io tocchi almeno ciò che l'unico storico, Teodoreto, tratta intorno al Concilio tenuto nell'Illiria, perchè la questione proceda chiara e sicura. Dice adunque Teodoreto che Valentiniano avendo udito che nell'Asia e nella Frigia v'erano dissensioni circa alcuni dogmi della fede radunò un Concilio nell'Illirico, e ne mandò i decreti ai dissidenti. La formola di fede stabilita dai Padri fu quella Nicena, e Valentiniano per far sì che più facilmente fossero accettate le decisioni del Concilio, mandò insieme al suo fratello Valente una lettera piena di raccomandazioni insieme e di rimproveri. Tale lettera Teodoreto crede bene ri-

[1] Epiph. *Haer.* 73, 22.

[2] Theod. IV, 7-9.

[3] Hefele. *Conciliengesch.* I. pag. 740 segg. dell'edizione citata; Paggi - *Critica ad Baron.* n. 365, 9, 10; 369, 7, (Cfr. *ind. ad v.* Illyricianum Concilium). Revillont. l. cit. pag. 382.

ferire anche perchè si vegga di qual pietà fosse Valente nel tempo in cui tali cose avvenivano. La lettera sinodale minaccia l'anatema a tutti quelli che negano consustanziale la Trinità o communichino con loro, e dichiarano di aver scommunicati e deposti i Vescovi Fausto, Amanzio, Asclepiade, Cleopatro, Telemaco e Policronio, perchè si erano ostinati in separare il Figliuolo e lo Spirito Santo dalla sostanza del Padre. Aggiungono di aver dato commissione al collega Elpidio di appurare se la loro fede sia o no conforme a ciò che ad essi era stato riferito da Eustazio. Il rescritto imperiale poi in fronte al quale compariscono i nomi di Valentiniano, Valente e Graziano, dopo aver lodato lo zelo dei Vescovi dell'Illirico, i quali dopo un diligente esame aveano dichiarato le tre divine persone consustanziali, stabilisce e comanda che in ogni luogo sia predicata la stessa fede. Nè alcuno, seguitando dice, alleghi per sua difesa di voler seguire la religione del principe che domina sulla terra, essendo scritto nel Vangelo: " Date a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio ". Vuole quindi che si amino scambievolmente e che cessino una volta dall'abusare della potenza imperiale per perseguitare i veri ministri di Dio, dal ricusare di soggiacere ai publici aggravii e dal resistere all'autorità civile. Questa è la sostanza della lettera sinodale e del rescritto degli imperatori. Ora contro il Revillont noi diciamo che stando le cose come Teodoreto riferisce, il Concilio non potè essere tenuto in nessuna maniera prima del 366, perchè qui si fa chiaro accenno alla legazione di Eustazio a Liberio Papa, e di cui tosto avremo ad occuparci. Nè vale il dire che l'Eustazio qui nominato è detto comministro, συλλειτουργός, e non sacerdote, e che non si dice di qual chiesa fosse, perchè i comministri dei Vescovi sono per regola generale vescovi anch'essi, nè è uso dei Padri del IV secolo nominare insieme al Vescovo la sede che gli apparteneva, ed esempio ne sieno i sei Vescovi condannati e deposti dallo stesso sinodo, senza che per nulla si tocchi della loro diocesi. Ma quando quest'argomento non bastasse gliene opponiamo un altro più sicuro e che vale ancora contro il Baronio ed i suoi seguaci. Il Concilio non potè essere radunato prima del 367, perchè solo in quest'anno, il dì 24 Agosto, Graziano, nominato nel rescritto, fu associato all'impero [1]. La forza degli argomenti tolti dalla matematica è così grave che dispensa da ogni altra prova. Nè mi si opponga che Teodoreto dica sia composto questo rescritto dai due fratelli insieme e se ne serva a provare la fede sincera di Valente nel tempo in cui fu pubblicato; chè Teodoreto ingannato dal leggere il nome di Valente insieme a quello di Valentiniano giudicò che fosse scritto quando si trovavano insieme, nè forse sapeva l'uso che allora vigeva di notare nelle leggi e nei monumenti pubblici il nome degl'imperatori che insieme regnavano. Le vittorie stesse otte-

[1] Amm. Marcell. XXVII, 6; Idaci, *Cons.*; Mispoulet. *Les Institutions politiques des Rom.* I, p. 304. Paris 1882.

nute da un solo erano attribuite anche agli altri, ed esempio ne sieno le monete nel cui rovescio è scritto VICTORIA AVGG, o AVGGG secondo che gli Augusti fossero due o tre. Più grave mi sembra la difficoltà della briga che si sarebbe tolta Valentiniano d'ingerirsi negli affari dell' Oriente soggetto direttamente a suo fratello Valente, chè una briga di simil genere poteva essere occasione di guerra. Se non che, se questa obbiezione poteva valere per il tempo dei figli di Costantino, ciascuno dei quali era veramente indipendente dall' altro per diritto di successione, non vale allo stesso modo per gli augusti di cui ci occupiamo, chè il vero principe dell' impero fu giudicato sempre Valentiniano; nè questi si associò Valente se non per contentare la milizia che gl' impose di eleggersi un socio, e questi nell'accettare le nuove insegne si contentò e promise di farla da Cesare, o, come dice Ammiano Marcellino, da imperatore di onore e di parata solamente, e nel fatto da apparitore ossequente. " V. Kal. Apr... Valentem Augustum pronuntiavit,... participem quidem legitimum potestatis, sed in modum adparitoris morigerum ". E poco appresso soggiunge: " Concordissimi Principes, unus nuncupatione praelatus, alter honore specie tenus adiunctus, percursis Thraciis, Naesum advenerunt " [1]. Del resto il rescritto di Valentiniano non era tale da offendere non che Valente nessun altro imperatore che avesse autorità eguale alla sua. Egli non fa altro che accompagnare con una sua la lettera sinodale dei Padri dell' Illiria, raccomandare il simbolo di fede da loro professato, ed eccitare alla concordia i turbolenti; se poi biasima quelli che perseguitavano gli altri colla scusa che questi non professavano la fede dell' imperatore, per quest' imperatore non debbesi intendere Valente, sotto il quale nessuna formola nuova si fece, ma Costanzo a cui Valente stesso si uniformò. Ad ogni modo, fatta la divisione dell'impero, se vi fu abuso per parte di Valentiniano, in qualunque tempo fosse fatto il rescritto la difficoltà rimarrebbe sempre. Resta dunque stabilito che in nessun modo prima del 367 fu tenuto il Concilio dell' Illirico.

Vediamo ora se si potè tenere nel 375, come vorrebbe il Cellier seguito da quasi tutti i moderni. Le ragioni precipue che si adducono dai sostenitori di questa sentenza sono due, il coperto rimprovero che Valentiniano avrebbe fatto al fratello d' intromettersi negli affari della Chiesa, ricordando ai Vescovi quel detto di Gesù Cristo " Date a Cesare quel che è di Cesare ed a Dio quel che è di Dio ", colle quali parole vedono già incominciata la persecuzione di Valente contro i Cattolici; ed in secondo luogo il fatto che Valentiniano solo nel 375 si trovò nell' Illirico, ove avrebbe per avventura firmata la lettera. La prima ragione credo valga poco o nulla, perchè, anche ammesso che il significato delle parole di Valentiniano sia quello dato dagli avversarii, troviamo

[1] Amm. Marcell. XXVI, 4, 5.

che ben dieci anni prima della data da loro ammessa, Valente cominciò a perseguitare i cattolici col decreto che mise fuori contro i Vescovi ritornati dall' esilio per indulgenza di Giuliano; ed un anno dopo, come vedremo, si oppose alla convocazione dei concilii nell' Oriente i quali volevano occuparsi della pace e communione con Roma. Quando altro mancasse, questi e simili fatti sarebbero stati più che sufficienti a fargli avere il rimprovero, qui veduto, da Valentiniano. Nè più forte e convincente è l' altra ragione. Chè in nessun luogo è detto essere nell' Illirico stato fatto e firmato il rescritto di Valentiniano, e d' altra parte non ripugna il supporre che i Padri del Concilio, terminate le sedute, ne mandassero i decreti, come era uso, all' imperatore, dovunque egli si trovasse, con preghiera di procurarne colla sua autorità l' esecuzione nelle provincie alle quali erano dirette [1]. Per contrario le ragioni che mi persuadono a tenere il Concilio celebrato parecchi anni innanzi alla data del 375, ed anche a rifiutare l'altra del Paggi del 372, sono chiarissime le espressioni dei Padri, con cui dicono di aver mandato a quelli dell' Asia, della Frigia, della Catafrigia e della Pacaziana con speciale delegazione il prete Elpidio per istruirli di altre cose a voce e per vedere se la loro fede era come avea loro riferito Eustazio. Quest' Eustazio abbiamo detto che non potè essere che quello di Sebaste, o il capo della legazione del Concilio di Lampsaco, di Smirne e di altri luoghi mandata a Liberio nel 365-366, e che riferì a tutte le chiese ove passava ciò che era stato conchiuso nell' Asia ed in Roma; ora chi può supporre che i Padri dell' Illirico dopo dieci anni o poco meno potessero mandare ad appurare nell' Asia, se la fede di quei Vescovi era quale l' avea descritta Eustazio, massime sapendo che il loro animo era più instabile dell' Euripo stesso? Ma v' è ancora di più. S. Damaso in una lettera sinodale che dagli avversarii si crede scritta verso il 369, lodando la fede degli Illirici fa non dubbio cenno di questo Concilio, quando scrive: " Credimus sanctam fidem vestram in Apostolorum eruditione fundatam, hanc vos tenere et hanc POPVLIS VNIVERSIS EXPONERE, quae videlicet a constitutis Patrum nulla ratione dissentit, per quos iustum est caeteros erudiri " [2]. Nè mi si opponga aver Teodoreto trattato del Concilio dell' Illirico dopo che ebbe scritto dell' ordinazione di S. Ambrogio avvenuta il 384 [3], chè è proprio di lui questo difetto se pur tale si debba qui dire; ed un esempio ne porge in una circostanza consimile quando riporta una lettera sinodale di S. Damaso e del Concilio Romano ai Vescovi dell' Illirico stesso (libro II, 22), nel tempo che vivea Liberio non solo, ma anche Costanzo. Ma l' autore secondo le circostanze avendo

[1] Che veramente poi Valentiniano fosse lontano dalla sede del Concilio si rileva dalla cronografia di Teofane in cui è scritto: « (Episcopi) facta suis petitionibus a Valentiniano potestate Synodum in Illyrico coegerunt ». Pagi l. c. a. 365, 10.

[2] Crabe, *Concil.* I, 392. Cfr. Rade, *Damasus bischof von Rom.* Frib. 1882 p. 52-57.

[3] Prosper. *Chron.;* Theophan. *chronograph.* a. m. 5866.

in mente di trattare prima solo d'una materia e poi dell'altra, come nel caso nostro, che parla prima degli affari d'Occidente senza interruzione e poi degli Orientali, inverte i tempi. Del resto era tanto certo presso gli antichi storici che il Concilio dell'Illirico fosse parte e seguito della missione di pace istituita da Liberio che non dubitarono di trattarne prima di far cenno della morte di questo santo Pontefice e della successione di Damaso [1].

Intanto, per tornare là donde eravamo partiti, nell'Oriente i Niceisti ed i Semiariani vessati dagli Ariani aulici, che pochi di numero ma più audaci, aveano già preso il sopravvento per la stolta politica di Valente, radunano Concilii a Smirne, nella Pisidia, nella Isauria, nella Panfilia e nella Licia, in generale nell'Asia Minore, e nei luoghi appunto indicati dal rescritto di Valentiniano e Valente, mentre che i loro avversari si raccoglievano a Nicomedia nella Bitinia sotto la presidenza di Valente Imperatore e di Eudossio (a. 366) [2], per impedire l'unione e punire i supposti ribelli. La persecuzione questa volta giovò al partito niceista non meno che a quello dei semiariani. Riunitisi i Legati delle diverse Chiese in Seleucia decidono di affidarsi alla communione di Valentiniano e del Vescovo di Roma, anzichè a quella di Eudossio e di Valente. E combinata insieme una lettera sinodale la mandano per mezzo dei tre loro delegati, Eustazio cioè di Sebaste, Silvano di Tarso e Teofilo di Costaboli, con comando di farla ad ogni modo finita coi dissidii e di abbracciare la fede di Liberio e degli altri Occidentali. Mossisi i legati e giunti a Roma non avendo trovato l'Imperatore che era partito per le Gallie domandano di essere ricevuti da Liberio. Questi ricusa di ammetterli alla sua presenza e communicare con loro dicendoli fautori della setta ariana e nemici della fede Nicena. Ma essi rispondono che pentiti del passato aveano riconosciuta la verità, gli fanno sapere di aver da tempo condannata l'eresia degli Anomei, e di tenere il Figlio in tutto simile al Padre, e che così intesa la loro fede, la voce *simile* in nulla dissentiva dall'altra *consustanziale*. Colle quali parole venivano ad ammettere che la fede nicena era del tutto conforme alla loro. Ma Liberio, udite queste dichiarazioni, nè del tutto fidandosi delle parole ordina che dieno in iscritto la loro professione di fede, ed essi gliela presentano insieme agli atti dei Concilii tenutisi nell'Asia, nella Pisidia, nell'Isauria, nella Panfilia e nella Licia [3]. Gli atti di questi Concilii non ci furono trasmessi nè da Socrate nè da Sozomeno che pur li videro, ma abbiamo la professione di fede presentata dai legati a nome dei medesimi, che non è altro che il Simbolo niceno preceduto dalla condanna di Ario e di tutti gli altri eresiarchi, i quali empiamente sentivano della divinità.

[1] Sozom. VI, 22, 23; *Hist. Trip.* VII, 8, 9, 10, 23; Niceph. XI, 30.
[2] Socr. IV, 6; Sozom. VI, 8 seg.
[3] Socr. IV, 11.

È la prima volta dopo il Concilio di Nicea che per comando del R. Pontefice si fa pubblica ed espressa professione del simbolo da quello professato; è la prima volta che in modo sì solenne fu esso promulgato. Prima, e sotto Giulio e sotto Liberio stesso bastava, siccome abbiamo veduto, che si conservasse la fede nicena solo nella sostanza, d'ora in avanti si richiede che si confessi ancora espressamente [1]. Prima " non curae erat Episcopis de vocabulo... cum sensus esset in tuto „ [2], ora non più, e fra i tanti simboli proposti più o meno espliciti, e per l'Occidente che sempre e per l'Oriente che mai l'avea riconosciuto, fu scelto il Niceno, e questo trionfò. " Nicaena fides electa triumphat „. La forza dunque ed importanza d'un tal fatto è sì grande che ogni commento non riuscirebbe se non ad infermarlo. Liberio l'avea comandato, dice Socrate, perchè ogni frode fosse tolta dalla parte orientale, ed ottenuta la professione voluta, li ricevette nella sua communione. I Vescovi nominati nella enciclica di Liberio sono 59 ai quali se si aggiungono i tre legati ed i sette del Sinodo di Tiana, di cui tratteremo dopo, danno il numero di 69. Ma essi non erano tutti, chè la lettera del Pontefice è diretta oltre ai riferiti anche a tutti i Vescovi ortodossi dell'Oriente, e la relazione del Sinodo di Tiana dice, che oltre ad Eusebio di Cesarea in Cappadocia, Atanasio di Ancira, Pelagio di Laodicea, Zenone di Tirino, Paolo di Emesa, Otreo di Melitene e Gregorio (padre) di Nazianzo, vi erano molti altri che in Antiochia sotto Gioviano stabilivano doversi professare la dottrina del Consustanziale [3]. Il numero dunque dei Niceisti cresce di molto e la vittoria della politica religiosa del nostro Liberio tanto censurato dagli antichi e dai moderni si rende sempre più celebre. L'enciclica del R. Pontefice [4] esprime il gaudio da lui provato per gli attestati che mediante le loro lettere gli aveano dati della purità della loro fede, del loro sincero amore per la pace, e per ristabilire le relazioni e la concordia colla sede apostolica e colle Chiese dell'Occidente. Dice di aver di ciò un segno sincero e sicuro e da quanto i legati aveano espresso a voce e dalle dichiarazioni fatte e presentate, le quali ciascuno di loro avea di proprio pugno sottoscritto. Li ammonisce che la fede nicena espressa per la parola *consustanziale* è un riparo inespugnabile della cattolica religione, ed un potentissimo scudo per rintuzzare tutti gli sforzi e reprimere tutte le macchine dell'arianesimo. Di ciò dice aversi una prova nella formola del Concilio di Rimini, chè mancando di tal voce diè occasione agli eretici di mentire e menar vano trionfo, mentre che l'aveano carpita agli Occidentali colle frodi, colle minaccie e colla violenza dei ministri imperiali. Se non che conosciuto l'inganno, tutti l'aveano dopo

[1] Cfr. Socr. IV, 11.
[2] Hieron. *Adv. Lucif.* l. c.
[3] Sozom. VI, 12.
[4] Socr. *l. c.*

esecrato per professare il simbolo Niceno. L' esorta quindi di publicare questa sua dichiarazione per tutte le provincie dell' Oriente, affinchè se per caso alcuno ancora non si sia disingannato, possa coll' esempio loro animarsi a sgombrare la caligine dell' eresia ed aprire gli occhi alla luce della cattolica verità. Il che non facendo saranno al pari dei Sabelliani, dei Patropassiani, degli Ariani e degli altri eretici tenuti come estranii ed alieni dalla communione della Chiesa [1].

Muniti di tali encicliche e raccomandazioni i legati con quel gaudio che solo può nascere dalla coscienza di una grande e buona azione lasciano Roma e vanno in Sicilia. Quivi alla presenza d'un nuovo Sinodo presentano le lettere di Liberio e professano un' altra volta la fede di Nicea. Ricevuti quindi nella loro communione, e raccomandati con lettere dello stesso tenore di quelle di Liberio si restituiscono direttamente nell' Oriente. Trattano coi Vescovi che l' aveano spediti e di comune accordo si stabilisce di radunare un grande Concilio [2]. Frattanto un altro Sinodo si tenea a Tiana nella Cappadocia, la maggior parte, come dianzi accennammo, di quelli che sotto Gioviano aveano in Antiochia professata la fede del *consustanziale,* i quali mentre ancora stavano riuniti, giungono le lettere di Liberio e degli altri Vescovi occidentali. Per la qual cosa furono presi da gran letizia e scrissero immediatamente a tutte le chiese, perchè con diligenza leggessero i decreti dei Padri dell' Occidente, le lettere cioè di Liberio e degli altri Vescovi dell' Italia, dell' Affrica, della Gallia occidentale e della Sicilia, dei quali tutti i legati aveano portate le lettere sinodali, che ne considerassero il numero essendo di gran lunga maggiore di quello del Concilio di Rimini [3], ne abbracciassero la dottrina e la communione, e mostrassero in iscritto di averlo fatto. Finalmente si determina Tarso in Cilicia come sede del futuro Concilio, che nella primavera sarebbesi celebrato. Il Concilio fu impedito per opera di Eudossio che molto poteva nell' animo di Valente, e gli storici Socrate e Sozomeno aggiungono che i Vescovi molto ebbero a soffrire per questa deliberazione. Se non che aggiungendo essi che per questa ragione venne fuori il decreto di espulsione per tutti i Vescovi deposti da Costanzo, decreto che vedemmo esser stato promulgato nel 365 o due anni prima della celebrazione del Concilio di Tiana (367), la loro relazione se non in tutto in parte almeno va mitigata e corretta. Ciò che non si può negare si è la completa vittoria in questo tempo della politica di Liberio,

[1] Si noti in questa finale la santa politica di Liberio, che mentre condanna l'eresia di Ario, mentre comanda agli Orientali di ammettere la tanto abborrita voce *consustanziale,* condanna ancora l'errore dei Sabelliani e dei Patropassiani, che quelli vedeano compreso nella detta voce difesa dagli Occidentali; tanto per far vedere qual fosse la vera fede della Chiesa Romana.

[2] Socr. IV, 11; Sozom. VI.

[3] I Padri del Concilio di Rimini erano più di 400, venuti dall' Illiria, Italia, Gallia, Brettagna, Spagna ed Affrica.

chè con lui e per lui trionfò la fede Nicena ed il poeta a ragione potè di lui cantare

In Synodo cunctis superatis victor iniquis
Sacrilegis Nicaena fides electa triumphat.
Contra quum plures certamen sumpseris unus
Catholica praecincte fide possederis omnes [1].

Qual è questo Sinodo dove trionfò la fede Nicena? È quello romano celebrato dinanzi ai legati Eustazio, Teofilo e Silvano, la cui lettera sinodale è la stessa che quella di Liberio come dice il titolo medesimo: " Liberius Episcopus, Italiae et alii Occidentis Episcopi ", e come si accenna nella stessa enciclica colle parole μετὰ ταυτὴν τὴν σύνοδον, le quali precedono immediatamente la sentenza di scomunica contro gli eretici. Il Concilio dovè essere assai numeroso, giacchè, come si esprimevano i Padri di Tiana, unito a quelli della Sicilia e della Gallia superava di molto i Vescovi di Rimini. Il fatto del Concilio va ben notato, chè il R. Pontefice mai diede decisione d'importanza senza il consiglio almeno del clero di Roma, e quando nel 358 Liberio stesso in Sirmio communicò cogli Orientali e condannò gli Anomei avea con sè i legati dell'Occidente, come chiaramente scrisse Sozomeno, forse perchè i posteri sapessero che nulla per imprudenza fu commesso da lui. Anzi questa consuetudine o legge dei Romani Pontefici fu talmente osservata da tutti, che quando, secondo che è riferito, Anastasio II communicò col diacono Fotino e riammise nei dittici il Patriarca Acacio, non fu censurato perchè avesse errato nella dottrina, ma perchè avrebbe trascurato di consigliarsi col suo clero, " quod communicasset sine consilio Episcoporum vel presbyterorum, vel cleri cunctae Ecclesiae Catholicae diacono Thessalonicensi nomine Photino, qui communis erat Acacio, et quia occulte voluit revocare Acacium ", come ha il " Liber Pontificalis ", qualunque per altro sia la sua autorità storica. E ciò è tanto vero che appunto in virtù di questo consenso tra i nostri Vescovi ed il Papa, l'Italia, come ne attestano S. Anastasio I e S. Girolamo, conserva intera la fede consegnata agli apostoli e tramandata dai maggiori.

Se non che due difficoltà ancora si oppongono coll'Hefele contro Liberio ed il suo pieno trionfo, l'inganno cioè in cui egli sarebbe caduto coll'ammettere alla sua communione tutti gli Orientali indistintamente, perchè molti di loro benchè confessassero la consustanzialità del Figlio negavano quella dello Spirito Santo, e la pertinacia di non pochi Semiariani che non vollero abbracciare il simbolo Niceno. Alla prima risponderemo che tra Liberio e gli Orientali non si facea punto questione della divinità dello Spirito Santo, ma solo di Gesù Cristo, chè mentre ei visse,

[1] De Rossi, *Bull.* 1883, p. 8 segg.; *Inscr. Christ.* II, p. 83.

benchè fosse condannata nel Concilio Alessandrino, non si era molto quest' eresia propagata ancora; non potea dunque pretendere dai legati e dagli Orientali in genere una ritrattazione di ciò che non era a sua notizia o meglio di cui non erano rei quelli che con lui communicavano. Certamente quando il Concilio dell'Illirico, che pur l'Hefele vuole celebrato il 375 o dieci anni dopo la unione delle Chiese, volle condannare gli eretici che negavano sia la divinità dello Spirito Santo sia la divinità di Gesù Cristo, il numero degli scommunicati non fu più di sei. Inoltre quando, e fu sotto Damaso, la questione vieppiù si accese, si scrisse al Papa, e si stette a ciò che questi definì, perchè, dice Sozomeno (VI, 22) " si acchetarono tutti come definita dalla Chiesa Romana la controversia ". Intorno poi a ciò che oppongono sull' autorità di Sozomeno che non tutti i Semiariani abbracciarono il simbolo di Nicea, ma che alcuni in numero di 34 riunitisi nella Caria, benchè approvassero il comune zelo per la concordia non vollero saper nulla dell' ὁμοούσιον, ma sostennero il simbolo di Antiochia e di Seleucia siccome quello, essi diceano, che era stato composto da S. Luciano Martire, e non senza molta pena e pericoli era stato finora professato; rispondiamo che la difficoltà non ci spaventa per nulla, chè tra gli uomini è impossibile trovare tante teste che insieme combinino; chè ad ottener piena la vittoria non si richiede punto che tutti e singoli i nemici rimangano sul campo di battaglia o sien fatti prigionieri, chè la maggioranza decide del trionfo. La questione nel caso nostro era che gli Orientali, i quali aveano fatto scisma, ritornassero all' unione della Chiesa Romana. Ritornarono unitamente, e lo scisma fu tolto e l' unione fu sanzionata. Quei Vescovi che traviati non ritornarono al centro dell' unità, a Pietro, si debbono considerare come pecore staccate dal resto del gregge e nulla più. E che sia avvenuto proprio così, ce l' assicura il Semiariano Sabino, il quale come scrive Socrate, nella Collezione che ci lasciò dei Concilii, afferma senza ambage di sorta e senza fare eccezione veruna, che gli Orientali furono ammessi alla communione di Liberio e confessarono la fede di Nicea [1].

Ma prima di por fine a quest' argomento credo utile far notare ancora una volta che dall' epoca del Concilio di Sardica (343–344) vale a dire otto anni prima dell' elezione di Liberio, gli Orientali e gli Occidentali, come scrissero gli storici, ponendo a confine gli uni i monti dell' Illirico e gli altri quelli della Tracia aveano frapposto fra loro come un muro di divisione; nessuna relazione, nessuna communione fra loro

[1] Socr. IV, 12 *ed. Vales.* Giunto alla fine credo necessario avvertire che il nomignolo di Semiariani fu inventato, che io sappia, da S. Epifanio *(Heres.* LXXIII, 17) e dato la prima volta a Basilio d'Ancira e Giorgio di Laodicea siccome quelli che nel Concilio Ancirano aveano solennemente proclamata la voce ὁμοοίσιος. Io me ne sono servito, dandolo a tutti gli Orientali, che fecero scisma da Roma, per un fine che facilmente si può comprendere da chi mi ha seguito nel lungo corso di questa storia.

passava, non ostante che tra gli Occidentali devoti al simbolo Niceno, e gli Orientali all' Antiocheno nella sostanza della fede si convenisse. Chi fu che abbattè e ruppe questo muro di divisione? Chi fu che li riunì in amichevole e santa concordia? Liberio quando a Sirmio nel 358 con loro communicò, e con loro condannò gli Anomei, e quando aiutato da Atanasio di Alessandria, da Ilario di Poitiers, Eusebio di Vercelli, Melezio di Antiochia li attirò sino a Roma, e l' indusse a confessare pienamente e semplicemente la fede nicena. Non fu esso un trionfo? Agli avversari la risposta.

Liberio passò di questa vita il 24 Settembre del 366 e fu sepolto nel cimitero di Priscilla lungo la via Salaria. Sulla sua tomba una mano pietosa scrisse un prolisso elogio in 54 versi che dopo tanti secoli ci è dato finalmente studiare. Esso, come l'abbiamo ora, è ripetuto due volte in un codice Corbeiense e manca del nome del Pontefice al quale è dedicato. Perciò il ch. comm. G. B. de Rossi che per primo l'ha scoperto, interpretato e pubblicato merita gran lode ed è degno della più sincera riconoscenza dei dotti perchè col suo ingegno sagace ha saputo studiando dichiarare e provare coi più evidenti argomenti che il carme non è nè può essere di altri che di Liberio Papa. Laonde altro non posso augurare al dotto autore che continuando gli scavi nel cimitero di Priscilla, possa una volta imbattersi nella tavola originale col nome di Liberio in fronte e così persuadere anche i più tenaci oppositori della medesima. Benchè la miglior prova a favor della tesi del de Rossi l'hanno per me portata gli stessi avversarii, che non volendo attribuire a Liberio l'elogio Corbeiense sono stati costretti a vagare tra questo o quel Pontefice a lui posteriore, tra Giovanni I (a. 526) a Martino I (a. 654) con grandissimo strazio della critica istorica [1].

L' edizione critica dell' insigne monumento fu data dal de Rossi nel Tomo II delle " Inscriptiones Christianae Urbis Romae „ (p. 83–87), ed un dottissimo commento fu pubblicato dal medesimo nel Bullettino di Archeologia Cristiana (1883 p. 5 segg.; 1890 p. 123 segg.). Laonde rimandando alle lodate opere chi voglia più ampia conoscenza del testo mi contenterò di aggiungere ai suoi argomenti alcune osservazioni tolte da ciò che è stato innanzi da noi trattato e che si riferiscono specialmente alla fortezza d' animo del Nostro nell' opporsi all' insidie, promesse e minaccie di Costanzo prima dell' esilio, non avendo voluto in nessun modo piegarsi a condannare Atanasio, e dopo, cassando il Concilio di Rimini, scandalo unico per gli Occidentali. Le formole del carme colle quali il panegirista chiamò Liberio " confessorem potentem „ e " divinae legis sincero corde magistrum „ quelle con cui è detto " immaculatus Papa „ e " in synodo cunctis superatis victor insignis „ per cui trionfa la fede

[1] Gli oppositori principali sono il Funk, *Hist. Jahrb.* 1884, V. p. 424 segg. ed il Friedrich, *Sitzungsberichte,* Munich 1891, I. p. 87 segg.

nicena; le parole messegli in bocca " nec hoc metuo ne illud committereque opto „ trovano riscontro nelle sue lettere piene di fermezza apostolica e nelle quali risplende il suo animo ardente di zelo per la custodia della fede e dei diritti della sua cattedra; " inviolata fide — salvo statu Ecclesiae catholicae — nunquam mea statuta sed apostolica ut essent semper firmata perfeci — secutus morem ordinemque maiorum nihil addi ad episcopatum urbis Romae, nihil minui passus sum — mitte quo lubet „. Inoltre lo stesso elogio che della modestia del Pontefice fa il panegirista, quando quegli esercitava gli ordini inferiori a quello di sacerdote o vescovo (vv. 15–22) fu tratto di bocca allo stesso Liberio, quando volle difendersi dalle accuse di ambizioso mossegli da Costanzo. " In alio ministerio ecclesiastico vivens nihil per iactantiam, nihil per gloriae cupiditatem quod ad legem pertinebat implevi „.

Resta una virtù ancora notata dal panegirista ed è che il Pontefice era colomba senza fiele, " sine felle columba „ e la vedemmo notata nelle " Gesta Liberii „ colle seguenti parole: " dedit ori meo dulcedinem mellis „. La qual virtù abbiamo visto rifulgere in tutta la sua vita, sia quando non conservò alcun astio contro la parte del clero che si allontanò da lui ed aderì scismaticamente a Felice, sia quando con quella celestiale prudenza che a molti apparve debolezza e colla benignità dei suoi modi trasse gli Orientali a piangere il loro inganno, firmando la formola di Rimini, e gli Orientali a tornare compatti al centro dell'unità. Laonde molto a proposito sembra il verso del carme secondo la correzione fatta:

Quis te tractante sua non peccata reflebat?

Una sola cosa non sapevamo, se non incertamente, e questa ci è stata per somma ventura manifestata dall'elogio di cui ci occupiamo, vo' dire la fama di santità ed il dono dei miracoli che Iddio concesse al Nostro (vv. 47–50).

Inde tibi merito tanta est concessa potestas
Ut manum imponas patientibus, incola Christi,
Daemonia expellas, purges mundesque repletos (*forse* leprosos)
Ac salvos homines reddas animoque vigentes.

Questa virtù taumaturga di Liberio passò anche a traverso del medio Evo e giunse sino a noi; e a dispetto della leggenda e della iniquità dei tempi rimase viva la venerazione di lui nella memoria dei cristiani.

Il popolo lo venerò ancora vivendo, e, cosa rara nella storia di quei tempi, ben tre epigrafi sono venute alla luce per testimoniarci l'alta stima in cui il gran Pontefice era tenuto. L'una, e già altrove l'accennammo, fu scoperta in Spoleto. In essa si fa memoria d'una certa

PICENTIAE LEGITIMAE NEOFYTAE CONSIGNATAe A LIBERIO PAPA [1]. Le altre due sono state trovate in Roma ed hanno la data SEDENTE PAPA LIBERIO e SVB LIBERIO PAPA [2]. Il ch. de Rossi partendo dal principio che tanto Liberio, quanto Damaso, suo immediato successore, di cui si ha una lapide scritta SVB DAMASO PAPA [3] dovettero lottare l' uno contro lo scisma dei Feliciani, e l'altro contro quello di Ursicino, faceva osservare che il popolo il quale partecipava con loro avrebbe adoperato le citate parole, piuttosto che come date cronologiche, quali proteste di obbedienza al legittimo pastore della Chiesa, e giustamente conchiudeva a proposito di Liberio, che " la devozione del cattolico gregge a lui reduce dall' esilio è punto di grande storica importanza e forte argomento in favore di lui nella controversia tanto agitata circa la sua costanza nella fede. E perciò i monumenti che alludono a quella devozione ed obbedienza hanno pregio notabile e debbono essere tenuti a conto dai cultori delle controversie di storia ecclesiastica ".

Alla venerazione del popolo si unì quella dei grandi e principi della Chiesa. Già abbiamo visto altrove come i suoi immediati successori S. Damaso e S. Siricio con onore parlassero di lui, e come nelle questioni della fede e della disciplina ecclesiastica si riferissero ai suoi decreti; ora un altro Romano Pontefice, S. Anastasio I, terzo suo successore, viene opportunamente in nostro sussidio con una sua lettera scoperta in un codice di Bruxelles ed edita prima nel " Bibliophile Belge " (III, p. 121), poi dal Pitra negli " Analecta novissima " (I, p. 462) ed in seguito da altri. Essa è diretta a Venerio, vescovo di Milano, verso il 401, e contiene la condanna delle opere di Origene. Secondo il preziosissimo monumento l' Italia tutta, fino a quel tempo, conservava intera la fede tramandata dagli Apostoli e dai maggiori; " integram fidem ab Apostolis traditam locatamque a maioribus toto orbe victrix retinebat Italia "; l' Italia che, secondo S. Girolamo che in questo luogo dice molto, non approvava, nè condannava se non ciò che era stato approvato e condannato da Roma e dalla sede apostolica. " Miror ", ecco le sue parole precise rispondendo a Rufino, " quo modo probaverit Italia quod Roma contempsit; Episcopi susceperint quod Sedes Apostolica condemnavit " [4]. La Sede Romana adunque, e per conseguenza l' Italia tutta, vincitrice di tutte le insidie ereticali, conservò, secondo S. Anastasio, immacolata la fede dei maggiori sempre, e specialmente quando, come poi ei soggiunge, Costanzo, rimasto

[1] Baronio, a. 376, 5; De Rossi, *Bull.* 1871, p. 109. È degno di nota a questo proposito che Liberio scrisse a Ceciliano Vescovo di Spoleto una lettera, di cui conservasi un solo frammento, e che noi citammo a suo luogo trattando del Concilio di Arles e della caduta di Vincenzo di Capua.

[2] De Rossi, *Bull.* 1876, p. 20 segg.

[3] De Rossi, *Inscr. Christ.* I, p. 100, n. 190.

[4] Hieron. *Adv. Ruf.* Lib. III, p. 174 ed. Ald.

vincitore di tutti i nemici, tenne solo l'impero del mondo. Allora per quanto si agitasse la fazione ariana non potè in nessuna maniera macchiare la fronte serena di questa sposa di G. C., sia apertamente, sia furtivamente partecipandole le sue velenose immondizie, come si vogliono intendere le parole " nec potuit sordes suas immittere aliqua subreptione ". Con che pare voglia egli fare un'allusione alla insidiosa calunnia sparsa dagli Ariani contro la memoria di Liberio, e dalla quale in questo luogo vuole discolparlo. La calunnia appostagli non era che avesse communicato cogli Orientali, no, chè in ciò ebbe a consiglieri i legati stessi dei Vescovi dell'Italia, che, secondo Anastasio, conservarono illibata la fede apostolica, ma che avesse detto creatura il Figlio di Dio, come sparsero gli Anomei, secondo Filostorgio. E perciò qui è tutto in confessare che Liberio (sanctae recordationis ecclesiae romanae Liberius Episcopus) come Dionisio di Milano, Eusebio di Vercelli, Ilario di Poitiers e tanti altri, volle piuttosto sopportare qualunque martirio, " cruci potius affigi ", che bestemmiare G. C., o dirlo creatura di Dio. Nè mi si dica che qui si parla d'un fatto antecedente alla sua caduta; chè, al dire d'Anastasio, sino al suo tempo giammai l'Italia, e con più forte ragione la Sede Romana, era stata macchiata di eresia. Tanto si prova dallo scopo stesso della lettera, il quale non era di condannare Ario, già giudicato e condannato dal Concilio Niceno, ma di preservare come per l'addietro l'Italia dagli stessi errori di Ario, che si trovavano, secondo S. Girolamo, nelle opere di Origene tradotte in quel tempo dal celebre Rufino; per la qual cosa, ed Anastasio, e Teofilo, e Venerio, e Cromazio li giudicarono meritevoli di condanna, ai quali si unì " omnis tam Orientis quam Occidentis catholicorum synodus, qui pari sententia, quia pari et spiritu illum haereticum denunciant populis " [1].

La lettera di Anastasio accenna ad un'altra scritta prima a Simpliciano antecessore di Venerio, con comando di parteciparla agli altri Vescovi cattolici. Questa che si trova fra le opere di S. Girolamo edite dal Vallarsi (vol. I, p. 552), riceve ora una gran prova di sincerità colla nuova scoperta, e svaniscono omai tutti i dubbi mossi dal suo primo e dotto editore. Lo stesso stile e la stessa fraseggiatura sono in ambedue le lettere, tolto che la condanna di Origene nella prima è più spiccata, esplicita ed incisiva. Nè deve far maraviglia, stante che a quella medesima Anastasio rimanda Venerio, nè quindi facea d'uopo di esprimersi più a lungo.

Col popolo e colla Chiesa di Roma concordano nella venerazione di Liberio i Padri e le Chiese dell'Oriente. Già riferimmo altrove alcuni attestati di stima che diedero gli storici greci al Nostro e come il nome suo figura nei loro Menei e Menologi [2]; ora ci piace servirci

[1] Hieron. *Adv. Rufin.* II, p. 162 ed. Ald.

[2] Riguardo al culto che ebbe Liberio dai Latini e dalle altre Chiese specialmente

dell' autorità di due solamente tra loro e che sono S. Epifanio e S. Basilio. Il primo (*Heres.* LXXIII) accennando alla relazione di Eustazio di Sebaste con Liberio chiama *beato* il Nostro. Eppure S. Epifanio fu quegli che trattò più duramente i dissidenti orientali, quegli che, come ho sopra accennato, inventò per loro il nomignolo di semiariani, Ἡμιαρειάνων, insieme al verbo ἡμιαρειάζειν e lo diede proprio alla vigilia del loro ritorno alla Chiesa cattolica, a proposito del Concilio di Ancira. S. Basilio è anche più esplicito. Trattavasi del medesimo Eustazio, uomo irrequieto e sempre amante di novità, il quale ritornato da Roma erasi dato a predicare nuove dottrine con scandalo dei cattolici. S. Basilio, il quale stava per la pace, come Liberio, Atanasio, Eusebio, Ilario e tutti i vescovi del mondo che communicavano con loro, fu molestato dai soliti intransigenti ed accusato specialmente di aver relazione con Eustazio. Ai suoi nemici di Neocesarea mostra rispondendo che quest' era la sentenza di Atanasio, e ne cita una lettera in cui si diceva che se alcuno ariano si fosse ravveduto, si dovea sicuramente e senza esitazione ricevere, purchè avesse confessata la fede nicena; ed aggiunge che così la pensavano quelli della Pisidia, della Licaonia, dell' Isauria, delle due Frigie, dell' Armenia, della Macedonia, dell' Acaia, dell' Illiria, non che della Gallia, della Spagna, dell' Italia tutta, dell' Egitto e della parte più sana della Siria [1]. Scrive poi agli Occidentali per chieder lume sull' affare di Eustazio ed in tale occasione così si esprime: " Quali proposte sieno state fatte ad Eustazio dal *beatissimo* Papa Liberio, e a quali abbia egli assentito, noi l' ignoriamo. Solo sappiamo che egli ha qui portato una lettera colla quale si dichiarava restituito nel suo grado, e che come l'ebbe mostrata nel Concilio Tianense fu similmente dai Padri tutti reintegrato „. Questi era il Pontefice le cui opere Giorgio Cedrero nell' undecimo secolo paragonava a quelle del grande Atanasio e di Eusebio di Samosata, e da Teofane era detto uomo del tutto maraviglioso ed ortodosso, ἀνὴρ τὰ παντα ταύμαστος καὶ ὀρθόδοξος [2].

Ma il miglior testimonio sono le opere scritte del medesimo Liberio. Noi le conserviamo legittime in numero di dodici, e tutte scritte durante il suo non breve ed agitato pontificato. Qui tutto si trova, fortezza d'animo, prudenza, dolcezza, dottrina, pietà, originalità. Noi le citammo a suo luogo e secondo le occasioni; di una sola non ne abbiamo ancora trattato e questo faremo ora e conchiuderemo. L' opera di cui trattasi è il sermone recitato da Liberio nella professione religiosa di S. Marcellina sorella di S. Ambrogio. Esso è diviso in due parti; la prima tratta della fede, e la seconda delle opere proprie d' una vergine consecrata a Dio. Quanto

alessandrina e copta, veggasi Dumont, *Revue des Quest. Hist.* 1866, p. 167, Revillout l. c. pag. 379, e de Rossi, Bull. l. c.

[1] Basil. Ep. 263 e 204.

[2] Hist. Byzant. VII, p. 244; VI, p. 30.

alla fede, con teologica parsimonia, più che con abbondanza oratoria, dichiara e spiega molti dogmi della Chiesa, quali sono la presenza reale di G. C. nella Eucaristia, la verginità di Maria SS. e la doppia natura in G. C., l'umana che prende dalla Madre e la divina che ha *ab aeterno* dal Padre celeste. E quindi, tolta occasione da ciò, confuta in maniera più larga sì, ma non senza rigore logico, l'eresia di Sabellio, di Paolo di Samosata e di Ario, quando dice che l'unigenito di Dio non è " impar generantis, non potestate discretus, non verbi extensione aut prolatione confusus, ut cum Patre mixtus, sed a Patre generationis iure distinctus sit „. Ecco affermata la eguaglianza e la distinzione numerica del Padre e del Figlio. Ma è bello vedere come questa verità Liberio la trae dall'autorità di S. Giovanni. " Verbum Patris bonum *quod erat,* inquit, *in principio,* habes eius aeternitatem; *et erat,* inquit, *apud Patrem,* habes indiscretam a Patre inseparabilemque virtutem; *et Deus erat Verbum* habes ingenitam eius divinitatem „. Contro gli Ariani poi che ammettevano un tempo quando il Figlio non era: " Si igitur, „ diceva, " virtus Dei Christus, numquid aliquando sine virtute Deus, numquid aliquando sine Filio Pater? Si semper utique Pater, utique semper et Filius „. Finalmente contro i futuri Anomei che faceano il Figlio inferiore al Padre, conchiudeva: " Perfecti ergo Patris perfectus est Filius.... Inaequaliter non recipit perfecta divinitas „.

Fa d'uopo notare come qui il Nostro benchè sia tutto in difendere la divinità di G. C. e preservare dagli errori del tempo i suoi uditori, pure non fa motto della formola Nicena. La ragione si è, che questa non era ancora in uso a quei tempi ed in Roma massimamente. Chè se al simbolo apostolico, diceva rettamente Rufino, fu necessario per alcune Chiese aggiungere qualche parola, questo non si trova fatto nella Chiesa Romana, dacchè non ammise mai alcuna eresia e conservò sempre l'antica consuetudine per quelli che erano ammessi alla grazia del battesimo, di far loro recitare solo il simbolo degli Apostoli [1].

Liberio pronunziò il suo discorso non nell'ultimo anno del suo pontificato, come vorrebbe il De Broglie [2], ma nel primo o nel secondo. La ragione si è che Marcellina era ancor giovine quando si consagrò al Signore. " Infrenent etiam teneram aetatem ieiunia „, disse Liberio nel darle il sacro velo. Ora essendo essa nata, come si crede, nel 327 o in quel torno, nel 365 avrebbe avuto circa quarant'anni, e perciò non più in verde età, ma in matura sarebbe stata. Per contrario se si ammette la consecrazione di Marcellina nel 352 ovvero 353, avrebbe avuto soltanto 25 o 26 anni, sarebbesi trovata in età canonica [3] e con più ragione

[1] Rufin., *In Symb. Apost. p. 550* in *Opp. S. Cypriani.* Ven. 1547.

[2] De Broglie, *L'Eglise et l'Empire Rom.* V, p. 36.

[3] Nel IV secolo l'età richiesta alla consecrazione delle vergini variava dai 15 ai 25 anni, più tardi fu prescritto l'anno quarantesimo (Basil. *Ep. canon.* can. 18; Conc. Carthag. III, can. 4).

da Liberio sarebbe stata detta di tenera età. Si aggiunga che essendo nato S. Ambrogio verso il 340, ed essendo andato, come dice S. Paolino nella vita di lui, a Roma ancor giovine per compire gli studi, trovò che la sorella avea già professata da qualche anno la verginità. Ora l'età sua in questo tempo non potea superare il diciottesimo anno, perchè il giovine a questa età dovè partir di Roma secondo la consuetudine che poi il 370 si convertì in legge. Nel 353 adunque avrebbe avuto 13 anni, ed ammettendo che la sua andata a Roma fosse avvenuta tre o quattro anni dopo questa data, poteva benissimo S. Paolino asserire che da tempo Marcellina si era consecrata con voto al Signore. Per contrario se si ammettesse la professione della medesima nel 365-366, ne avverrebbe che a questo tempo S. Ambrogio avrebbe avuto 26 anni e nel trentesimo circa sarebbe andato a compiere i suoi studi a Roma; il che quanto ripugni non è chi non vegga [1].

Con questo sermone, stupendo monumento di pietà, abbiamo voluto por fine alla storia di Liberio, il quale è per noi quasi un riepilogo di tutto ciò che si è detto e della sua fede e della sua santità. Esso, com'è, fu tramandato da S. Ambrogio nel libro III, c. 1 del suo trattato " De Virginibus „ scritto verso il 376-377. Nè è poco aver trovata quest'opera, cosa singolarissima, anzi unica in quei tempi, riferita da un gran Padre della Chiesa latina ed accompagnata da tali attestati di stima che invano si potrebbe desiderar di meglio. " Tempus est „, dicea alla sorella, " ea quae mecum conferre soles beatae memoriae Liberii praecepta revolvere, ut quo vir sanctior eo sermo accedat gratior „. E riferito il sermone conchiudeva: " Haec tecum sanctae memoriae Liberius „. E giova molto alla causa del Nostro sentire un tal panegirico dalla bocca di S. Ambrogio appena dieci od undici anni dopo la sua morte, di S. Ambrogio che l'avea potuto conoscere e trattare di persona in Roma medesima. Ed il fatto è tanto più importante perchè il sermone fu recitato non dopo l'esilio o dopo la sua conversione, la quale molti suppongono, mentre che nessuno ne ha giammai parlato, ma appena salito al Pontificato. Perchè, io dico, se avesse un sì bel principio macchiato con una opprobriosa caduta, a torto S. Ambrogio l'avrebbe chiamato santo e di santa memoria, ed il sermone stesso avrebbe seppellito in un profondo silenzio.

LEOPOLDO DE FEIS

[1] Alcuni, dietro il Tillemont, sostengono che il sermone non sia quale fu recitato da Liberio, ma rifatto da S. Ambrogio sulle traccie di quello. Potrebbe darsi, ma non portano argomenti sufficienti che dimostrino la loro sentenza. Per contrario, oltre che lo stile non è quello conosciutissimo del celebre Vescovo di Milano, questi, come lo riferisce, mostra che sia proprio quale uscì dalla bocca del S. Pontefice e trascritto, siccome era uso, dai notari. Tanto si rileva da quell'« inquit » sì spiccato del principio, e dalle parole aggiunte alla conclusione: « Haec tecum sanctae memoriae Liberius ».

CARLO LODOVICO VISCONTI

Nel giorno 19 Giugno 1894 ha cessato di vivere il commendatore prof. **Carlo Lodovico Visconti** nato in Roma nel 1829, figlio dell'avv. Felice Visconti, discendente dal celeberrimo Ennio Quirino; e con esso si chiude una serie di archeologi illustri della famiglia Visconti.

Egli fu dottissimo nella storia antica e nell'archeologia greca e romana. Dettò numerose monografie negli Atti dell'Accademia romana di Archeologia, negli Annali e nel Bullettino dell'Istituto Archeologico Germanico, nel Bullettino Archeologico Comunale, del quale fu Direttore; e in questo periodico dell'Accademia Storico-Giuridica, pubblicò nel 1880 *Il quinipondio ed il tresse del medagliere Vaticano*, nel 1881 *Un simulacro del dio Semo Sancus acquistato pel museo Vaticano*, e nel 1886 *Una iscrizione antica incisa nella base di un thesaurus*.

Fu professore di archeologia, sostituto dello zio Pietro Ercole Visconti, nella Università di Roma fin dal 1866, donde nel 1878 trasferì il suo insegnamento in quest'Accademia, e vi professò topografia ed epigrafia romana. Fu sostituto Commissario delle Antichità, sotto il governo Pontificio, ed illustrò dottamente le scoperte dell'antica Ostia e quelle del Palatino in Roma. Fu segretario perpetuo dell'Accademia di Archeologia, di quella dei

Virtuosi al Pantheon, membro della Commissione Archeologica Comunale e Direttore generale de' Musei e delle Gallerie Pontificie. Ebbe corrispondenza fin da giovane coi primi archeologi d'Italia e d'Europa, tra i quali basti ricordare il sommo Bartolomeo Borghesi. Si dedicò in modo speciale allo studio dell'arte figurata, ed in questo ramo dell'archeologia non ebbe in Italia chi lo eguagliasse.

Deplorevole al sommo è la perdita di questo nostro insigne collaboratore, che troppo presto è stato rapito alla scienza, cui avrebbe ancora potuto rendere importanti servigi. La descrizione scientifica ed illustrata del ricco museo Torlonia è stato il lavoro di maggior mole ch' egli abbia recentemente composto, e rivela la maturità de' suoi studî sull'arte antica.

T.

GIOVANNI BATTISTA DE ROSSI

Il 20 Settembre 1894 tranquillamente chiudeva gli occhi nell'eterno riposo il comm. **Giovanni Battista de Rossi**, fondatore della scienza di archeologia cristiana e nostro illustre collega e collaboratore.

Istituita appena l'Accademia storico-giuridica, egli v' intraprese, nel Maggio del 1879, una serie di conferenze sui monumenti e sulla storia della primitiva cristianità; quali egli solo poteva dare con la vastità e sicurezza della dottrina storica ed archeologica che possedeva. Quelle stupende conferenze attirarono un numero così grande di uditori, che le sale della nostra Accademia al palazzo Spada non erano capaci di contenerli; e furono poi dal sommo maestro continuate nelle adunanze speciali della Società dei cultori delle antichità cristiane, fondata da un altro nostro collega, il p. Luigi Bruzza di chiara e venerata memoria.

Alle nostre pubblicazioni il comm. de Rossi die' largo contributo di scritti pregevolissimi. Fin dal primo fascicolo di questo periodico apparisce il suo nome con la dissertazione sull' *Elogio funebre di Turia*, letta il 26 Novembre 1879 come prolusione solenne al secondo anno delle conferenze accademiche. Pubblicò poscia (1881) *Gli Statuti del Comune di Anticoli in Campagna, con un atto inedito di Stefano Porcari*, ed importanti notizie sulla famiglia, sul nome e sulla casa dei Porcari nel rione Pigna.

Nell'anno seguente (1882) die' alla luce le *Note di topografia romana raccolte dalla bocca di Pomponio Leto*, che aveva riconosciuto in un codice della biblioteca Marciana, ed il *Testo pomponiano della « Notitia regionum urbis Romae »* rinvenuto prima in un codice Vaticano, ed indi in un codice Fiorentino. Nel 1884 curò l'edizione delle *Note di ruderi e monumenti antichi per la pianta di G. B. Nolli*, conservate nell'archivio della S. Sede; pubblicò l'intiero volume manoscritto di Gaetano Marini sulle *Iscrizioni antiche doliari*, conservato nella biblioteca Vaticana; e dichiarò ampiamente la storia della biblioteca della Sede apostolica, dando anche notizie dei catalogi de' suoi manoscritti, e delle raccolte di oggetti scientifici ed artistici alla medesima annessi. In seguito (1886) illustrò *La basilica di s. Stefano Rotondo ed il monastero di s. Erasmo sul Celio*, studiandone inoltre la storia in relazione alla casa dei Valerii; e pubblicò (1889) le *Dissertazioni postume del p. D. Luigi Bruzza*. L'ultimo lavoro dato dal comm. de Rossi in questi fogli (1890) fu l'elogio funebre del compianto nostro collega prof. Camillo Re, che con verace affetto d'amico aveva poco innanzi recitato nella commemorazione fattane dall'Accademia romana di s. Luca.

Alle solenni onoranze, con cui i dotti di tutto il mondo festeggiarono nel 1892 il settantesimo natalizio dell'insigne scienziato, lietissima partecipò la nostra Accademia, che volle a lui consecrato il volume XIII di questa periodica pubblicazione. Trascorsi appena due anni da quel cordialissimo festeggiamento, dobbiamo annunziarne la perdita luttuosa; che non solo in Roma ed in Italia, di cui l'illustre defunto fu onore singolarissimo, ma presso tutte le nazioni civili che lo tennero in sommo pregio ha avuto un'eco dolorosa di profondo e sincero rimpianto.

G.

INDICE DEL VOLUME

(ANNO XV — 1894)

Gismondi E. — La Bibbia e la sapienza greca . . . . . pag. 3

Fumi L. — L'inventario dei beni di Giovanni di Magnavia, vescovo di Orvieto e Vicario di Roma . . . . . „ 55

Bertolini C. — Teoria generale della pena convenzionale secondo il diritto romano . . . . . „ 91

Cerasoli F. — Il monumento di Paolo IV nella chiesa della Minerva . . . . . „ 131

De Feis L. — Storia di Liberio papa e dello scisma dei Semiariani *(cont.)* . . . . . „ 135

Il Prof. Ilario Alibrandi: cenno necrologico . . . . . „ 183

Concorsi e premi accademici nell'anno 1893-94. . . . . „ 185

Note bibliografiche . . . . . „ 187

Pubblicazioni periodiche ricevute dall'Accademia . . . . . „ 189

Bertolini C. — Teoria generale della pena convenzionale secondo il diritto romano *(cont. e fine)* . . . . . „ 193

Fumi L. — L'inventario dei beni di Giovanni di Magnavia, vescovo di Orvieto e Vicario di Roma *(cont.)* . . . . . „ 239

Cerasoli F. — Diario di cose romane degli anni 1614, 1615, 1616. „ 263

Mercati G. — Miscellanea di note storico-critiche . . . . . „ 303

I. Una lettera di Cosma Raimondi Cremonese sulla venerabile Giovanna d'Arco. . . . . „ ivi

II. Una pasquinata sotto il nome di Giovanna d'Arco . „ 309

III. Cenni sulla vita e sugli scritti di Cosma Raimondi „ 312

IV. Alcune note sulla vita e sugli scritti di Antonio Panormita, con tre lettere inedite . . . . . „ 319

V. Dell' anno in cui Scipione Maineuti divenne vescovo di Modena . . . . . pag. 328
VI. L' epistolario d'Antonio Beccadelli Panormita . . „ 332
VII. Due note sulla cronologia della vita di Ciriaco d'Ancona. . . . . „ 334
VIII. Una lettera inedita di Ciriaco . . . . . „ 337
IX. L' epigrafe di Francesca Petrarca . . . . . „ 339
Aggiunte e correzioni. . . . . „ 344
Signorelli G. — I Potestà nel Comune di Viterbo e serie di quei magistrati nei secoli XII-XV. . . . . „ 349
De Feis L. — Storia di Liberio papa e dello scisma dei Semiariani *(cont. e fine)* . . . . . „ 369
Carlo Lodovico Visconti: cenno necrologico . . . . . „ 399
Giovanni Battista de Rossi: cenno necrologico . . . . . „ 401

ERRATA-CORRIGE

A pag. 306 lin. 1: *meam* si corregga *eam*, e si cancelli la nota relativa. — Questa correzione è stata suggerita all'A. dalla gentilezza del prof. Remigio Sabbatini.